GIORNALE MILITARE UFFICIALE

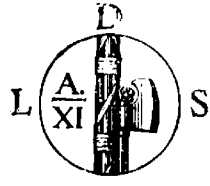
ANNO 1932 (XI)

volume 2





ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XI



(5105238) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1932 - ANNO X — 1° LUGLIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 325 - **30 giugno 1932** - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del farsetto a maglia di lana grigia per truppa . . . . . *Pag.* 1253

PARTE SECONDA

N. 326 - **14 giugno 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Funzionario del ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della commissione di disciplina del ministero della guerra . . . . . *Pag.* 1255

» **327 - 30 giugno 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 1256

» **328 - 30 giugno 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 1256

» **329 - 30 giugno 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme riguardanti la riparazione del materiale del gruppo *C* pel biennio dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1934, in base al nuovo tariffario edizione 1932 (bozze di stampa) . . . . . » 1257

N. 330 – **30 giugno 1932** – Anno X — SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia. . . . . *Pag.* 1264

» **331 – 30 giugno 1932** – Anno X — SCUOLE MILITARI. — Corso superiore balistico . . . . . » 1266

» **332 – 30 giugno 1932** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale dell'istruttore dei premilitari » 1270

» **333 – 25 giugno 1932** – Anno X — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna. . . . . » 1270

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1271

PARTE PRIMA

Circolare N. 325. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del farsetto a maglia di lana grigia per truppa.** — (Direzione generale servizi logistici). — 30 giugno 1932 - Anno X.

È adottato per la truppa il farsetto a maglia di lana grigia, tipo « pull over », che sostituisce l'attuale farsetto a maglia, color bianco, di lana e cotone (1ª.40).

Il farsetto di lana a maglia color grigio per truppa è costruito con filato ritorto a due capi di tutta lana vergine, croisè III, lavata in matassa.

È di color grigio. Il colore è ottenuto da una mescolanza di lana bianca e nera nelle proporzioni rispettive del 75 % e del 25 % circa. I filati per titolo e per torsione sono rappresentati dal relativo campione ministeriale. È escluso l'impiego di sottoprodotti, lane agnelline, lana di concia, lana rigenerata.

Il tessuto è a maglia elastica uniforme, ben serrata, senza smagliature, senza falli e può essere lavorato tanto su macchine circolari quanto su macchine rettilinee, purchè nell'uno e nell'altro caso la lavorazione non risulti inferiore a quella del campione ministeriale per consistenza, per elasticità, e per robustezza.

Per ogni 50 mm. della maglia del corpo e delle maniche si devono contare in qualunque punto non meno di 14 scannellature e di 28 riprese. Nel polsino non meno rispettivamente di 20 e di 35.

Il corpo è aperto sul davanti per soli circa 16-17 centimetri. Al lembo sottostante allo sparato è applicata solidamente una robusta striscia di tela cotone grigia cucita a perfetta regola d'arte, nella maniera che si rileva dal campione, sulla quale sono applicati due bottoni grigi, a due fori, di corozo. Il lembo sovrastante è foderato di una lista semplice della stessa tela e porta due occhielli in corrispondenza dei bottoni, rifiniti con accuratezza in modo da evitare qualunque sfilacciamento.

L'estremità inferiore del farsetto è finita con un bordo lavorato per un tratto di circa 40 mm., ben condizionato come al campione, da escludere che possa sfilacciarsi.

I nuovi farsetti sono di due taglie ed hanno le seguenti dimensioni e pesi:

	1ª taglia	2ª taglia
Lunghezza mediana . . . . . cm.	75	70
Larghezza mediana. . . . . »	42	40
Lunghezza delle maniche. . . . . »	60	55
Peso minimo. . . . . gr.	500	450

La maglia del corpo e delle maniche dovrà dare una resistenza non inferiore a kg. 35 all'apparecchio perforatore Persoz, applicato al dinamometro Schopper, usando la pallina di mm. 20.

Sulla misure è concessa la tolleranza in più od in meno del 3 % purchè non sia a detrimento dell'estetica dell'indumento e della sua buona lavorazione. Sul peso è concessa pure, per qualche taglia, la tolleranza in meno del 3 %, purchè sia compensata in equivalente eccedenza di altra taglia e purchè il peso medio raggiunga il minimo prescritto.

I farsetti di lana a maglia color grigio per truppa saranno inventariati al categorico 159 della categoria 1ª, sezione *A* del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo unitario di L. 20.

Gli attuali farsetti a maglia di lana e cotone saranno passati dalla sezione *A* della categoria 1ª del detto nomenclatore al categorico 2841 della sezione *H* della stessa categoria, al medesimo attuale prezzo di carico.

Il Ministro: P. Gazzera.

PARTE SECONDA

Circolare N. 326. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Funzionario del ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della commissione di disciplina del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 14 giugno 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, relativo al collocamento a disposizione del ministero dei lavori pubblici di personale del genio militare;

Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1449, concernente il passaggio dall'amministrazione dei lavori pubblici a quello della guerra di parte dei funzionari del genio militare, già collocati fuori ruolo, a disposizione della detta amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1931, che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1932;

Vista la lettera 25 maggio 1932, n. 12531/A-118, con la quale il ministero dei lavori pubblici, a senso dell'art. 5 del cennato R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, designa il funzionario di detta amministrazione che dovrà far parte, per l'anno 1932, della commissione di disciplina del ministero della guerra nei procedimenti riguardanti il personale del genio militare in servizio presso l'amministrazione dei lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il direttore capo divisione nel ministero dei lavori pubblici ARCURI comm. dott. Rosario è designato a far parte, per l'anno 1932, della commissione di disciplina presso il ministero della guerra, nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare messo a disposizione del ministero dei lavori pubblici in base all'art. 1 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, e all'art. 1 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1449.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 327. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 30 giugno 1932 - Anno X.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina con atto dell'8 aprile 1932 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta VULPES & PRATO di Torino, via Cournour, 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 328. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 30 giugno 1932 - Anno X.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero delle colonie con atto 11 maggio 1932 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta AGIMAU Mosè con sede a Tripoli, Bengasi e Milano di cui è titolare Mosè AGIMAU di Giuseppe.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 329. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme riguardanti la riparazione del materiale del gruppo C pel biennio dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1934, in base al nuovo tariffario edizione 1932 (bozze di stampa).** — (Direzione generale d'artiglieria). — 30 giugno 1932 – Anno X.

A datare dal 1° luglio p. v., tutti i corpi dovranno applicare il nuovo tariffario (edizione 1932 - bozze di stampa) nella corresponsione, agli assuntori, dei compensi per le riparazioni da essi eseguite ai materiali del gruppo *C* compresi in detto tariffario.

Premesso che le copie del nuovo tariffario, occorrenti a ciascuno degli enti interessati, dovranno essere prelevate presso le direzioni d'artiglieria delle rispettive circoscrizioni territoriali, si avverte che con gli assuntori debbono essere stipulati regolari contratti sempre quando, però, sia prevedibile una spesa complessiva, per tutto il biennio, di almeno L. 2000. Qualora sia preveduta una spesa inferiore, le riparazioni occorrenti potranno essere fatte eseguire da operai del luogo, in base ai prezzi previsti dal tariffario citato, procurando di ottenere, possibilmente, dei ribassi sui prezzi stessi.

Ad ogni modo, tutti gli enti, i quali non ritengano ora opportuno di stipulare il contratto, devono riferirne a questo ministero (direzione generale artiglieria - divisione amministrativa) indicandone le ragioni e segnalando l'ammontare presunto della spesa da sostenere.

Se durante il biennio, per sopravvenute necessità, dovessero prevedere di superare la spesa di L. 2000, ne dovranno informare tempestivamente il ministero per le disposizioni del caso.

Si ricorda, poi:

1° che in ogni contratto devono essere indicati il numero di repertorio del contratto stesso ed il domicilio eletto dall'assuntore;

2° che l'approvazione relativa è di esclusiva competenza di questo ministero, trattandosi di un servizio non decentrato;

3° che si dovrà procedere alla registrazione presso l'ufficio del registro solo dopo che è intervenuta l'approvazione ministeriale;

4° che ad ogni contratto deve essere dato un valore, per quanto possibile, approssimato al vero, salva sempre la liquidazione finale agli effetti delle tasse di registro;

5° che al ministero deve essere inviata per l'approvazione una copia del contratto e non l'originale;

6° che ad ogni copia di contratto, da trasmettersi al ministero a mente del precedente comma, dovrà essere allegata una copia della quietanza, comprovante il versamento della cauzione nella misura del 5 per cento del valore attribuibile al contratto, tenendo presente che può essere tenuta valida anche la cauzione fatta pel contratto precedente, purchè sulla polizza originale sia apposta dalla cassa depositi e prestiti una dichiarazione, dalla quale risulti l'estensione del vincolo al contratto da stipulare, riportando tale dichiarazione nella copia da trasmettere al ministero;

7° che la scelta dell'assuntore del servizio deve essere fatta direttamente dal comandante del corpo, sotto la sua personale responsabilità e con giudizio insindacabile, tenendo conto della capacità tecnica e finanziaria, della moralità civile e politica e degli altri requisiti che si riterranno necessari per il regolare svolgimento del servizio;

8° che, qualora vi fossero più persone che domandassero o si ritenessero adatte per essere assunte in servizio presso lo stesso ente, si dovrà esperimentare fra loro una gara, nella forma prescritta dal § 225 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti, aggiudicandone l'appalto alla persona che farà il maggiore ribasso sui prezzi del tariffario innanzi citato;

9° che, nell'inviare la copia del contratto per l'approvazione, ogni corpo dovrà riferire al ministero se abbia avuto luogo, o non, tale gara, indicando, in caso affermativo, i nomi dei vari concorrenti e le offerte da ciascuno di essi presentate;

10° che, nell'inviare la copia del contratto per l'approvazione, i corpi dovranno indicare l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta nel biennio che sta per scadere;

11° che, nella esecuzione delle riparazioni ai materiali di bardatura e selleria, devono essere tenute presenti le seguenti norme:

a) non sono ammesse le aggiunture di nessuna specie ai seguenti oggetti: staffili, redini in genere, cinghie di sella, coregge d'aiusto e cannone, coregge, brache da basto, brache per traino e someggio, riscontri di cinghie di sella, coregge di affardellamento e porta catene di collare;

b) si può applicare una sola aggiunta ai seguenti oggetti: sopradorsi, groppiere, posole a collare od a petto, coregge porta stanghe, coregge reggi timone e lunga di cinghia da basto (purchè per quest'ultima l'aggiunta non sia fatta nella prima e terza parte dall'attacco al basto);

c) si possono applicare due aggiunte e non più ai seguenti oggetti: brache con infinta, parte superiore dei petti, soprane, reggi brache, reggi tirelle biforcate, testiere di briglia, cavezze da scuderia;

d) sono ammesse le riparazioni, che importano il cambio di una intiera parte dell'oggetto da ripararsi, purchè con tale sostituzione l'oggetto stesso non venga alterato nella forma e nelle dimensioni;

e) per i collari per finimenti sono ammesse pezze non superiori a cm. 10 di altezza, purchè siano applicate non nel corpo del collare, ma alle due estremità;

f) ai cuscini di sella è tollerata l'applicazione di pezze di pelle o di tela (purchè non arrechino danno al cavaliere) nella quantità massima di due per cuscino, e nelle dimensioni di dmq. 2 per le pezze di pelle e di cm. 20 per 20 per quelle di tela. (Spetta al gestore del corpo giudicare se tali riparazioni possono essere dannose);

g) ai cuscinetti sotto banda è tollerata l'applicazione di pezze alla parte di cuoio nella misura di dmq. 1/2 ed alla parte di tela (ma solo nel lato anteriore) per tutta l'altezza del cuscino e per una larghezza non superiore a cm. 15;

h) è consentita l'applicazione di non più di tre pezze sulle copertine sottosella nelle misure non eccedenti ognuna le dimensioni di dmq. 6: a tale scopo l'amministrazione militare fornirà a pagamento al capo sellaio una congrua quantità di coperte dichiarate fuori uso, ma che siano uti-

lizzabili per le applicazioni delle pezze stesse; le singole pezze, poi, non dovranno essere sovrapposte in nessun punto della copertina, ma tagliate nella esatta dimensione del foro fatto nella copertina stessa e a questa unite con punto a sopragitto.

Fanno eccezione alle prescrizioni della presente circolare, limitatamente ai servizi di cui appresso:

a) per il servizio delle riparazioni delle armi: i corpi che hanno capo armaiuolo o un capo operaio abilitato al servizio delle riparazioni alle armi. Tali corpi, per detto servizio, si attengono alle consuete norme;

b) per il servizio di riparazione alle bardature, finimenti ed accessori i seguenti enti:

l'accademia militare di Modena, la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, la scuola di applicazione d'artiglieria e genio in Torino, la scuola centrale di artiglieria in Civitavecchia, la scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria di Lucca, la scuola allievi sottufficiali di artiglieria in Nocera Inferiore, la legione allievi CC. RR. di Roma, le legioni CC. RR. del Lazio e Roma, i reggimenti alpini, i reggimenti di cavalleria, i reggimenti di artiglieria da campagna e da montagna, il reggimento d'artiglieria a cavallo, il deposito allevamento quadrupedi di Grosseto;

c) per il servizio di riparazione al carreggio, i corpi che sono dotati di officina. Tali corpi eseguono detto servizio col consueto sistema ad economia.

Per opportuna norma, poi, si riproduce qui di seguito la bozza, in base alla quale dovranno essere stipulati i contratti:

Contratto per la riparazione dei . . . . . .
Per l'amministrazione militare rappresentata da . . . . .
. . . . . ed il signor . . . . . .
si conviene e si stipula quanto segue:

1°.

Il signor . . . . . assume il servizio di riparazione dei materiali di . . . . . presso il reggimento di . . . . . a datare dal 1° luglio 1932 a tutto il 30 giugno 1934.

2°.

Il compenso che l'amministrazione corrisponderà al signor . . . . . per ogni riparazione sarà quello indicato nel tariffario - edizione 1932 (testo provvisorio in bozze di stampa). L'assuntore dichiara di ben conoscere, assoggettandovisi, le norme ed i prezzi stabiliti in detto tariffario e pratica sui prezzi stessi il ribasso del . . . . . % (L. . . . . per cento).

Le riparazioni per i materiali del gruppo *C* in uso al corpo per i quali non esista apposita tariffa, saranno eseguite in base ai prezzi fissati dal tariffario per i materiali analoghi.

Ciò beninteso non si riferisce ai materiali speciali per i servizi di artiglieria e genio e dei centri automobilisti per i quali vigono speciali norme.

3°.

Le riparazioni dovranno essere eseguite con la massima diligenza ed esattezza e non potranno essere mai alterate le dimensioni degli oggetti, nè le fogge stabilite dai campioni.

Le materie prime impiegate nelle riparazioni sono a carico dell'assuntore e devono essere per specie e quantità eguali a quelle impiegate nella fabbricazione originale dell'oggetto riparato.

Le varie aggiunture fatte ai materiali di bardatura e di selleria devono essere eseguite in modo da non produrre fiaccature ai quadrupedi e non pregiudicare la robustezza e l'omogeneità del materiale.

Contravvenendo a tale patto le riparazioni saranno escluse dal pagamento e l'assuntore sarà tenuto al risarcimento dei danni arrecati agli oggetti stessi.

4°.

Il signor . . . . . si obbliga ad ottemperare alle norme del servizio interno del corpo in quanto interessino l'esecuzione del presente contratto.

5°.

L'assuntore deve provvedere alle riparazioni, qualunque sia la forza del corpo, non potrà mai aver diritto ad indennità veruna se, per l'aumento o diminuzione della forza stessa, il lavoro verrà a crescere o a diminuire.

6°.

L'assuntore impiegherà, per le riparazioni, mano d'opera esclusivamente borghese, valendosi degli operai del proprio laboratorio ed impiegherà materie prime acquistate a proprie spese dal commercio, salvo al gestore del corpo di accertarsi in ogni circostanza che le materie stesse siano di buona qualità e conformi al campione o di acquistarle egli direttamente, se lo creda opportuno, rivalendosi poi della spesa sugli averi spettanti all'assuntore.

7°.

La consegna all'assuntore dei materiali da riparare e la restituzione da parte di lui, di quelli riparati, sarà fatta nei magazzini dell'ente appaltante, in conformità delle norme che emanerà l'ente medesimo.

Per la consegna del materiale da riparare verranno compilate due note, con l'indicazione dei materiali stessi, delle riparazioni delle quali essi sono abbisognevoli e del giorno in cui dovrà avere luogo la restituzione dei materiali riparati.

Tale data dovrà essere fissata di volta in volta, a seconda dell'entità dei lavori da eseguirsi, di comune accordo tra il gestore e l'assuntore, ed in caso di disaccordo, sarà inappellabilmente fissata dal comandante del corpo.

8°.

Il pagamento sarà fatto direttamente dalla cassa del corpo per ogni singola nota di riparazioni eseguite e collaudate, con quietanza di . . . . . .

9°.

Per ogni giorno di ritardo fissato nella restituzione della nota di cui all'art. 8, sarà applicata all'assuntore una penalità in ragione dell'uno per cento dell'importo delle ripa-

razioni risultante dalla nota stessa, sino ad un massimo del 10 per cento; contro tale applicazione non è ammesso reclamo, a meno che il ritardo non sia stato cagionato da una causa di forza maggiore legalmente comprovata. Sull'eventuale reclamo si pronunzierà il ministero della guerra. Tale somma sarà trattenuta sugli averi dell'assuntore.

10°.

L'amministrazione si riserva l'espressa facoltà di rescindere a suo insindacabile giudizio il presente contratto con preavviso di un mese.

11°.

Nel caso in cui il corpo venisse trasferito di sede o si dovesse allontanare dalla medesima per un periodo superiore ai tre mesi, il contratto potrà essere rescisso senza che l'assuntore in proposito possa reclamare indennità di sorta.

12°.

Al presente contratto si attribuisce un valore presunto di L. . . . . .).

13°.

A garanzia del pieno eseguimento degli obblighi contrattuali l'assuntore deposita a titolo di cauzione la somma di L. . . . . pari al 5 per cento del valore presunto del contratto.

In caso di inadempienza parziale o totale del presente contratto, tale somma sarà confiscata a beneficio dell'erario.

14°.

Fra gli obblighi dell'assuntore intendesi compreso anche quello di prestare la sua opera ogniqualvolta ne sia richiesto per le operazioni di perizia o di estimo del materiale oggetto del presente contratto, senza compenso alcuno, salvo le indennità di trasferta stabilite per i capi operai, nel caso in cui egli si dovesse trasferire fuori della sede del corpo.

15°.

Il contratto è a totale rischio dell'assuntore, il quale non potrà mai pretendere compenso alcuno per le variazioni che possano verificarsi durante il contratto stesso nelle mercedi operaie, nei prezzi commerciali, sui dazi e simili.

16°.

L'assuntore elegge il suo domicilio a . . . . . via . . . . .

17°.

Tutte le spese di registrazione e bollo ed ogni altra inerente al contratto saranno a carico dell'assuntore.

Il presente contratto, mentre vincola fin d'ora l'assuntore obbligherà l'amministrazione militare solo dopo che sarà approvato dal ministero della guerra.

Il rappresentante l'amministrazione militare.

L'assuntore.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 330. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 30 giugno 1932 – Anno X.

Nel prossimo anno scolastico si svolgeranno presso le scuole centrali di Civitavecchia due corsi applicativi per capitani delle armi combattenti in s. p. e. esclusi quelli di stato maggiore, quelli che abbiano frequentato con buon esito la scuola di guerra e quelli che abbiano precedentemente frequentato analoghi corsi.

Parteciperanno al 1° di detti due corsi, dal 1° ottobre al 22 dicembre c. a., i capitani compresi nei limiti di anzianità sottoindicati:

Arma di fanteria 23 agosto 1917 fino a LOCUOCO Domenico compreso, pagina 196, volume I, annuario militare 1932.

Arma di cavalleria 1° gennaio 1929 fino a JUNG Giorgio compreso, pagina 445, volume I, annuario militare 1932.

Arma di artiglieria 31 marzo 1923 fino a CARESTIA Michele compreso, pagina 521, volume I, annuario militare 1932.

Arma del genio 8 maggio 1927 fino a BOTTONI Augusto compreso, pagina 618, volume I, annuario militare 1932.

Parteciperanno al 2° corso, dal 4 gennaio al 23 marzo 1933 i seguenti capitani compresi nei seguenti limiti:

Arma di fanteria 31 ottobre 1917 fino a D'AMBRA Francesco compreso, pagina 200, volume I, annuario militare 1932.

Arma di cavalleria 1° gennaio 1929 fino a Scuricini Luigi compreso, pagina 446, volume I, annuario militare 1932.

Arma di artiglieria 30 giugno 1923 fino a ONNIS Emanuele compreso, pagina 523, volume I, annuario militare 1932.

Arma del genio 16 maggio 1927 fino a GIUGGIOLINI Italo compreso, pagina 619, volume I, annuario militare 1932.

Gli enti ed i corpi, presso i quali prestano servizio gli ufficiali sopraindicati, provvederanno a che gli ufficiali stessi si presentino al comando delle scuole centrali il mattino del giorno precedente l'inizio del rispettivo corso.

Gli ufficiali non si faranno seguire dall'attendente.

Il comando delle scuole centrali invierà volta a volta a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) gli elenchi degli ufficiali che si presenteranno a frequentare i corsi; farà altresì conoscere il nome degli ufficiali che eventualmente non si presentassero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 331. — SCUOLE MILITARI. — **Corso superiore balistico.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 30 giugno 1932 - Anno X.

1. Per preparare ufficiali combattenti dotati di speciale coltura balistica, da impiegare nei comandi ed uffici direttivi dell'arma d'artiglieria, nei reggimenti e nelle scuole come insegnanti, ho determinato di far riprendere lo svolgimento di corsi superiori balistici.

2. Il prossimo corso avrà luogo presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e si svolgerà dal 1° ottobre p. v. al 30 aprile 1933.
Gli esami avranno luogo entro la prima quindicina di maggio 1933.

3. L'ammissione è riservata ai maggiori e capitani dell'arma di artiglieria, che ne facciano domanda non oltre il 31 agosto p. v. e che abbiano compiuto con successo i corsi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio o i corsi di completamento della coltura tecnico-professionale, riportando un punto non inferiore ai 15/20 nell'esame finale di balistica esterna o almeno una media di 15/20 negli esami di balistica esterna ed interna.

4. Il numero degli ammessi al corso sarà di 12.

5. Le domande, in carta da bollo da L. 5, dovranno essere indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) corredate di tutti quei titoli che gli interessati riterranno utili agli effetti della valutazione della loro capacità tecnico-professionale e di una relazione delle autorità compilatrici delle note caratteristiche, circa le doti, le attitudini, la coltura generale e professionale dell'ufficiale, la quale relazione dovrà altresì contenere un giudizio esplicito circa la presunta maggiore o minore capacità dell'ufficiale a seguire con profitto il corso di cui trattasi.

6. Per l'ammissione al corso verrà fatta una graduatoria, da una speciale commissione che formulerà le sue proposte sulla base dei titoli presentati dai candidati, delle votazioni in balistica di cui sopra è cenno, della classifica ge-

nerale ottenuta nei corsi della scuola d'applicazione e dei giudizi espressi dalle autorità gerarchiche.

7. La commissione, di cui al precedente numero, sarà così composta:

Generale di corpo d'armata Tito MONTEFINALE, *presidente*;

Generale di brigata Augusto DE PIGNIER, *membro*;

Colonnello d'artiglieria Errico PITASSI MANNELLA, *membro*;

Colonnello d'artiglieria Umberto BERARDI, *membro* e *segretario*.

8. Durante il corso, su proposta del comando dei due istituti, verranno rinviati ai corpi di provenienza quegli ufficiali che non dimostrassero di trarre sufficiente profitto dagli insegnamenti che verranno impartiti.

9. Il corso comprenderà le seguenti materie di insegnamento sulla base dei programmi sintetici annessi alla presente circolare:

A) Balistica esterna razionale.

B) Complementi di balistica esterna.

C) Balistica esterna sperimentale ed applicata.

D) Balistica interna.

10. L'incarico dell'insegnamento dei programmi *A*) e *C*) sarà affidato al tenente colonnello d'artiglieria Raffaele CARDELLICCHIO, capo dell'ufficio tavole di tiro di Nettuno, il quale per la durata del corso si trasferirà a Torino, senza essere sostituito nella sua carica attuale;

il programma *B*) sarà affidato al prof. ing. Filippo BURZIO, della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio;

il programma *D*) sarà affidato al tenente colonnello Giuseppe MAINARDI della scuola stessa.

11. Agli ufficiali ammessi al corso, anche se non abbiano famiglia a carico, verrà corrisposta l'indennità di soggiorno intera per il primo mese, metà per il secondo e terzo mese, un terzo per il quarto, quinto e sesto mese, ed inoltre sarà concessa la facoltà di farsi seguire dal cavallo e dall'attendente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

(*annessi alla circolare n.* 331 *del* giornale militare)

A) Balistica esterna razionale.

(100 *ore di lezione e* 100 *di applicazioni*).

N. 1. — Il problema principale della balistica esterna - Cenni sulla evoluzione del suo studio (dal proietto sferico a quello cilindro-ogivale).

Studi e ipotesi sulla resistenza dell'aria.

N. 2. — Il problema balistico nella sua impostazione completa. Ipotesi semplificatrici (costanza di g in grandezza e direzione - orizzonte piano - scissione del problema nelle sue due parti: moto del centro di gravità - moto intorno al centro di gravità).

N. 3. — Il caso limite del movimento nel vuoto - Utilità dello studio - Deduzioni pratiche.

N. 4. — Le equazioni differenziali del movimento dell'aria.

N. 5. — I metodi di integrazione in un solo arco. Resistenza ennesima. Resistenza quadratica.

N. 6. — I metodi di calcolo della traiettoria - numerico e grafico - per archi successivi.

N. 7. — Le variazioni della traiettoria in base alle variazioni degli elementi iniziali e delle condizioni del mezzo.

N. 8. — Famiglie di traiettorie. Relazioni fra gli elementi di traiettorie di una stessa famiglia.

N. 9. — Influenza delle ipotesi semplificatrici adottate. Curvatura e rotazione della terra - Variazioni del valore e della direzione di g.

N. 10. — Il tiro verticale o prossimo alla verticale.

B) Complementi di balistica esterna.

(30 *ore di lezione e* 30 *di applicazioni*).

N. 1. — La resistenza dell'aria. Influenza della forma del proietto.

N. 2. — Il moto del proietto attorno al centro di gravità.

N. 3 — Studi e deduzioni più recenti sul problema principale balistico.

C) Balistica esterna sperimentale e applicata.

(60 *ore di lezione e* 30 *di applicazioni*).

N. 1. — La dispersione del tiro - Teoria degli errori - Probabilità - Striscia a percussione ed a tempo.

N. 2. — I problemi del tiro - Tavole di tiro.

N. 3. — Costruzione di una tavola di tiro. Calcoli preliminari.

N. 4. — Misure dei tempi e di velocità - Cronometri e cronografi vari - Metodi fotografici e cinematografici.

N. 5 .— Misura angolo di rilevamento. Misura del coefficiente di forma.

N. 6. — Misure meteorologiche.

N. 7 — Progetto di esperienze per la costruzione di una tavola di tiro. Esecuzione delle serie di precisione. Rilievo serie a tempo. Procedimenti goniometrici e fotogrammetrici.

N. 8. — Sviluppo della tavola di tiro - Diagramma degli i β, degli scostamenti e delle striscie. Diagrammi dei coefficienti di variazioni.

N. 9. — Tavole di tiro grafiche - Fascio delle traiettorie nelle due proiezioni - Linee ausiliarie - Tavole di tiro meccaniche - Calcolatori, grafici, etc.

N. 10. — Effetti dei proietti. Penetrazione. Effetti di scoppio. Spolette a percussione e a tempo.

D) Balistica interna.

(30 *ore di lezioni e* 30 *di applicazioni*).

N. 1. — Cenni sulla teoria fisico-chimica degli esplosivi.

N. 2. — Combustione, deflagrazione, detonazione. Cenni sulle misure sperimentali degli elementi fisico-chimici dei fenomeni in oggetto.

N. 3. — Misura delle pressioni - Teoria e dati sperimentali sull'impiego del crusher.

N. 4. — Legge di combustione della carica di proiezione in una bocca da fuoco. Funzione di forma.

N. 5. — Equazioni fondamentali di balistica interna.

N. 6. — Elementi per lo studio del proietto — Misure varie di laboratorio (momenti di inerzia - eccentricità - centro di gravità, ecc.).

N. 7. — Cenni sulla rigatura - Fascia di centramento — Corone di forzamento dei proietti.

N. 8. — Peso dei proietti - Velocità - Pressioni - Formule pratiche del Serrau.

N. 9. — Rendimento - Forza viva alla bocca.

N. 10. — Massa rinculante - Cenni sulla stabilità degli affusti e sulle relazioni di peso fra le masse.

N. 332. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Manuale dell'istruttore dei premilitari.** — (Comando del corpo di stato maggiore – Ufficio addestramento). — 30 giugno 1932 – Anno X.

È stato pubblicato il manuale dell'istruttore dei premilitari.

Esso sarà distribuito a cura del ministero (ufficio pubblicazioni militari) in base all'elenco SMa. 1 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

Il suddetto ufficio pubblicazioni curerà inoltre la vendita del manuale agli enti ed uffici che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 6. Su tale prezzo verrà accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare n. 98 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 333. — AVANZAMENTO. — **Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 25 giugno 1932 – Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione (annotazione tabella allegato n. 2 circolare 207 *giornale militare* 1926);

Determina:

Al generale di corpo d'armata GOGGIA cav. Francesco, comandante del corpo d'armata di Roma, sono affidati i giudizi tuttora da pronunciarsi nei riguardi degli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna per la inscrizione sui quadri d'avanzamento dell'anno 1932, che in base alla tabella allegato 2 delle norme esecutive della vigente legge d'avanzamento debbono essere pronunciati dal comandante di corpo d'armata (circolare 207 *giornale militare* 1926 e circolare 159 *giornale militare* 1927).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 25 giugno 1932 - Anno X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (numero 131 dell'8 giugno 1932-X) si è aperto un concorso per il conferimento a carico dell'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato di:

n. 75 posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili) per orfani di funzionari civili e militari iscritti all'opera suddetta;

n. 302 borse di studio per gli orfani predetti per frequentare scuole elementari, medie, corsi universitari o di altri istituti di istruzione superiore, nonchè per corsi di specializzazione o di perfezionamento;

n. 98 borse di studio per figli di funzionari civili e militari dello Stato, in servizio attivo, per frequentare scuole medie di 2º grado, corsi universitari o di altri istituti di istruzione superiore, nonchè corsi di specializzazione o di perfezionamento.

Per l'ammissione al concorso l'aspirante deve avere conseguita l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1931-32.

Le domande per concorrere ai posti in convitti o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per i corsi universitari o di altri istituti d'istruzione superiore, compilata da chi esercita la patria potestà o la tutela sui concorrenti, oppure dai concorrenti medesimi se hanno compiuto il 21° anno di età, devono pervenire *non oltre il* 31 *luglio* 1932 *alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza - via Goito, 4 - Roma.*

Quelle per concorrere alle borse di studio per i corsi di perfezionamento o di specializzazione devono pervenire alla direzione generale predetta non *oltre il* 30 *novembre* 1932.

Domanda e documenti sono esenti da bollo.

Roma, 9 giugno 1932 - Anno X

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare (Ministero Guerra)

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1932-X

Nel REGNO, annue L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**

Un fascicolo:

Nel REGNO . . . » **1,80** — All'ESTERO, il doppio.

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

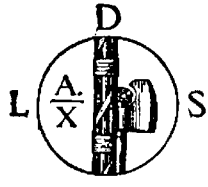
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(4110231) . Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1932 - ANNO X — 8 LUGLIO

SOMMARIO



PARTE PRIMA

N. 334 - 8 giugno 1932 - Anno X — PERSONALE OPERAIO. — Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal ministero della guerra. . . . . *Pag.* 1277

» **335 - 30 giugno 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorie I e II) e nuova raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale. . . . . » 1279

» **336 - 7 luglio 1932** - Anno X - EQUIPAGGIAMENTO. — Variante relativa alla serie di oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari. . . . . » 1281

PARTE SECONDA

N. 337 - 15 giugno 1932 - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche . . . . . *Pag.* 1283

N. 338 - 16 giugno 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 687. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa dei diversi ministeri, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario. . . . . *Pag.* 1284

» 339 - 7 luglio 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1932-33 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . » 1287

» 340 - 7 luglio 1932 - Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di triangolazione topografica per ufficiali subalterni di artiglieria . . . . . » 1290

» 341 - 7 luglio 1932 - Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1932 - Anno X, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici-farmacisti). . . . . » 1293

» 342 - 7 luglio 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito. . . . . » 1294

» 343 - 7 luglio 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Foglietto di tiro. . . . . » 1295

» 344 - 7 luglio 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da 77/28 - Non in vendita - Edizione 1932 - Anno X . . . . . » 1295

» 345 - 7 luglio 1932 - Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — XII corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E. . . . . » 1295

N. 346 – 7 luglio 1932 Anno X — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito – Nomina a sergente . . . . . *Pag.* 1298

» 347 – 23 giugno 1932 – Anno X — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto 23 giugno 1932 – Anno X — Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo . » 1308

» 348 – 7 luglio 1932 – Anno X — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo . . . . . » 1310

AVVISO . . . . . » 1319

PARTE PRIMA

Circolare N. 334. — PERSONALE OPERAIO. — **Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal ministero della guerra.** — (Direzione generale artiglieria). — 8 giugno 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON QUELLO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione di detto testo unico;

Visto il regolamento contenente le disposizioni speciali per i salariati dipendenti dal ministero della guerra approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925 e modificato con i decreti ministeriali 30 giugno 1927, 9 marzo 1928, 24 aprile 1928, 20 luglio 1929, 13 settembre 1930 e 15 ottobre 1931;

Decreta:

Articolo unico.

Al § 7 del regolamento speciale per gli operai dipendenti dal ministero della guerra è sostituito il seguente:

« § 7. — Dei salariati di tutte le categorie di cui al precedente § 3, ai seguenti è corrisposta la paga per tutti i giorni, compresi i festivi, a norma dell'art. 8 del testo unico:

a) capi operai - capi famigli - capi d'arte;

b) cantonieri stradali - cocchieri - commessi di biblioteche o di musei militari - conducenti - conduttori di auto-

mezzi - cuochi - custodi di immobili - famigli (1) - fangaroli degli stabilimenti di cura - fontanieri - guardalinee telefoniche e telegrafiche - guardiani - guardie giurate - infermieri pei servizi sanitari - inservienti di ufficio o di colombaie militari o di scuderie legionali dei CC. RR. - personale di bordo (comandanti di rimorchiatore, macchinisti, fuochisti, marinai, padroni, prodieri, motoristi) - portinai - personale dei depositi allevamento quadrupedi (limitatamente a quello comunque addetto ai quadrupedi, agli assistenti dei lavori agricoli ed ai magazzinieri) ».

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 8 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro delle finanze:
MOSCONI.

Il Ministro della guerra:
P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 *giugno* 1932 - *Anno* X
Registro n. 15, *foglio n.* 350.

(1) La qualifica « famigli » degli istituiti di istruzione militare comprende: cuochi, sottocuochi, sguatteri, quartiglieri, portieri, barbieri, guardarobieri, bidelli, giardinieri ed inservienti.

N. 335. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorie I e II) e nuova raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale.** — (D rezione generale servizi logistici). — 30 g ugno 1932 – Anno X.

Col 1° luglio andrà in vigore il nuovo « Nomenclatore dei materiali dei servizi logistici (categorie I e II) » e la nuova « Raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale » che abrogheranno e sostituiranno quelli precedenti, di cui alla circolare n. 394 del *giornale militare* 1926.

La contabilizzazione dei prezzi riportati sul nuovo nomenclatore, sarà effettuata sotto la data del 1° luglio con le modalità di cui ai tre ultimi capoversi dell'art. 328 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, avvertendo però che il movimento contabile dovrà essere giustificato da una dichiarazione dalla quale risulti che, restando invariata la quantità dei materiali in carico, il valore globale di essi viene rettificato per cambiamento di prezzi, in seguito all'andata in vigore del nuovo nomenclatore, dall'importo di L . . . . . risultante al 30 giugno 1932, a quello di L. . . . . quale nuova consistenza al 1° luglio 1932.

L'anzidetta dichiarazione dovrà essere firmata dall'ufficiale che esercita la gestione, dal capo dell'ufficio amministrazione e dal consegnatario.

Le proposte od asservazioni che i corpi ritenessero di formulare in merito ai nuovi prezzi o alle nuove voci dovranno essere comunicate direttamente al ministero, entro il 31 dicembre 1932.

Le suddette pubblicazioni saranno distribuite gratuitamente, appena possibile, dall'ufficio pubblicazioni di questo ministero, nel modo seguente:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Numero delle copie assegnate	
	Nomenclatore	Conti di costruzione
Comandi di corpo d'armata	5	5
Comando generale dell'arma dei CC. RR. . . .	5	5
Comandi di divisione.	5	5
Direzioni di commissariato militare (comprese quelle di Tripoli e di Bengasi e la sezione di Cagliari)	5	5
Comandi dei reggimenti ed unità corrispondenti	5	5
Sezioni staccate di commissariato militare . .	2	2
Opificio militare vestiario ed equipaggiamento	10	10
Magazzini centrali militari	5	5
Biblioteche militari.	1	1
Ministero delle finanze (Comando generale della R. guardia di finanza)	10	10
Ministero della marina (Direzione centrale commissariato M. M.)	10	10
Ministero dell'aeronautica (Ispettorato di commissariato militare.	10	10
Ministero delle colonie (Ufficio militare) . . .	10	10
Comando generale della M. V. S. N.	10	10

Gli altri enti, cui occorressero dette pubblicazioni, potranno richiederle direttamente a pagamento all'ufficio pubblicazioni di questo ministero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 336. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Variante relativa alla serie di oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 7 luglio 1932 – Anno X.

Alla serie degli oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari, adottata con la circolare n. 516 del *giornale militare* 1929, è apportata la seguente variante, che riguarda soltanto gli allievi delle RR. accademie militari di Modena e Torino:

« Distribuzione ad ogni allievo di fanteria e dei servizi, di una borsa pel corredo e di una borsa a zaino per armi a piedi; distribuzione ad ogni allievo di cavalleria, artiglieria e genio, di una borsa a zaino per armi a cavallo ».

Tali oggetti sostituiranno lo zaino ed il tascapane, presentemente assegnati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 337. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 15 giugno 1932 - Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1932, che nomina il colonnello dell'arma aeronautica LONGO cav. uff. Vito membro del comitato predetto;

Decreta:

Il tenente colonnello dell'arma aeronautica INFANTE cav. uff. Mario è chiamato a far parte del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, istituito col R. decreto sopra citato, in sostituzione del defunto colonnello dell'arma aeronautica LONGO cav. uff. Vito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro dell'aeronautica: BALBO.

Il Ministro della guerra: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 giugno 1932 - Anno X.
Registro Guerra n. 16, foglio n. 205. — SCRIVANTE.

N. 338. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 687. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa dei diversi ministeri, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario.** — (Ragioneria centrale). — 16 giugno 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 146, del 25 giugno 1932 « Anno X).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 23 marzo 1931, n. 259; 26 marzo 1931, numero 307; 9 aprile 1931, nn. 364 e 367; 1° giugno 1931, numeri 661, 662, 663, 664, 665 e 666; e 12 giugno 1931, nn. 750, 751 e 752;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono in-

trodotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Omissis.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Omissis.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	100.000 —
Cap. n. 7 — Indennità e spese per commissioni, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 10 — Spese casuali	»	20.000 —
Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi, ecc.	»	4.400.000 —
Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, ecc. .	»	602.335 —

Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc. . .	L.	185.665 —
Cap. n. 31 — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 32 — Istituto geografico militare, ecc.	»	185.195 —
Cap. n. 33 — Servizi di Stato maggiore, ecc.	»	1.649.000 —
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . .	»	477.333 —
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione, ecc.	»	53.450 —
Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc.	»	13.303.560 —
Cap. n. 38 — Servizio chimico militare, ecc. .	»	25.750 —
Cap. n. 40 — Spese per il Dopolavoro, ecc. .	»	10.000 —
Cap. n. 41 — Spese di trasporto di materiale, ecc.	»	4.500.000 —
Cap. n. 45 — Tiro a segno nazionale, ecc. .	»	500.000 —
Cap. n. 60 — Premi per invenzioni, ecc. .	»	5.372 —
Cap. n. 70-*bis* — Anticipazione da concedersi all'ente autonomo, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 70-*ter* — Annualità ed interessi dovuti alla cassa depositi e prestiti, ecc.	»	195.867,96
Totale degli aumenti . . .	L.	29.273.527,96

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	L.	10.000 —
Cap. n. 20 — Spese per la preparazione della leva, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	6.619.000 —
Cap. n. 25 — Casermaggio e combustibili per le truppe, ecc.	»	2.252.145 —
Cap. n. 26 — Servizio sanitario, ecc. . . .	»	622.010 —
Cap. n. 27 — Servizi di rimonta, ecc. . .	»	2.153.500 —
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	20.850.060 —
Cap. n. 29 — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.	»	1.350.945 —
Cap. n. 56 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	»	4.000.000 —
Totale delle diminuzioni . . .	L.	37.897.660 —

Omissis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Omissis

N. 339. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1932-33 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** (Ragioneria centrale). — 7 luglio 1932 - Anno X.

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1931-32	1932-33	
1	1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio.
21	21	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
37	37	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
38	38	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.
41	41	Imposta complementare progressiva sui redditi superiori a L. 10.000.
45	45	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178.
142	135	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del ministero della guerra.
157	150	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni.
165	158	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287).
184 185	178	Entrate eventuali e diverse dei ministeri.
186	179	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1931-32	1932-33	
189	182	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776).
190	183	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello Stato di previsione della spesa del ministero della guerra (art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263).
194	188	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª (spese effettive).
227	225	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14).
228	226	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.
231	229	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra (art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1931-32	1932-33	
235	233	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo.
236	234	Ricavo dall'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal ministero della guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856.
238	236	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, n. 999, e 1005 e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294.
262	261	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª (spese effettive).
323	324	Rifusione delle somme anticipate dai ministeri della guerra, della marina e delle colonie, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei corpi, istituti e stabilimenti militari; per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo, e dei corpi e degli enti a terra della Regia marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638).
343	345	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 340. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso pratico di triangolazione topografica per ufficiali subalterni d'artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 luglio 1932 - Anno X.

1. — Dal 15 settembre al 31 ottobre c. a. verrà svolto un corso di triangolazione topografica ai seguenti ufficiali subalterni d'artiglieria in S.P.E., che hanno già frequentato il corso topografico di cui alla circolare 451 *giornale militare* 1931:

1. Ten. AITELLI Carlo, 1° regg. pesante;
2. » CARDILLO Eugenio, gr. art. costa della Sardegna;
3. » CINGOLANI Vittorio, 4° regg. pesante;
4. » DE FILIPPIS Giulio, 2° regg. da costa;
5. » DI IORIO Giovanni, regg. misto Sardegna;
6. » GIRARDELLI Manlio, 9° regg. pesante;
7. » GIUFFRE' Carmelo, 5° pesante campale;
8. » GUALDIERI Marcello, 12° pesante campale;
9° » KLUM Eugenio, 10° pesante;
10° » LE PIANE Arioaldo, 7° pesante;
11° S.Ten. PAPALE Antonino, 6° pesante;
12° Ten. PICCOLO Vincenzo, 2° pesante;
13° » PICO Giovanni, 6° pesante campale;
14° » REZZESI Renzo, 1° da costa;
15° » SALINARI Salvatore, 8° pesante campale;
16° » SANTORO Mario, 10° pesante campale;
17° » TESIO Vincenzo, 8° pesante;
18° » ZUNA Edoardo, 5° pesante.

2. — Scopo del corso è di abilitare gli ufficiali ad eseguire il rilevamento numerico di una rete di artiglieria adoperando il teodolite tacheometro ed a eseguire il raffittimento grafico della rete geodetica esistente, adoperando la tavoletta pretoriana e la tavoletta topografica per l'artiglieria.

Al termine del corso gli ufficiali rientreranno ai loro reggimenti.

3. — Il corso si svolgerà alla diretta dipendenza dell'ispettorato dell'artiglieria.

4. — Gli ufficiali si presenteranno il mattino del 15 settembre a Tivoli (Roma) presso il locale comando CC. RR. Ogni ufficiale condurrà seco un soldato che dovrà disimpegnare le mansioni di porta stadia e di attendente. Detto soldato dovrà passare in aggregazione al comando del distaccamento della scuola di tiro di artiglieria (Tivoli).

Il Ministro: P. GAZZERA.

Programma per il corso pratico di triangolazione topografica.

I. — *Cenni di geodesia operativa.*

Nozioni circa la superficie di riferimento (geoide - elissoide).

Lunghezza di un arco terrestre.

Azimut reciproci e convergenza dei meridiani.

Coordinate cartesiane ed euleriane di un punto della superficie terrestre.

La triangolazione nel campo topografico (rete geodetica, rete d'artiglieria).

Orientamento del geoide sull'elissoide.

Fascicoli degli elementi geodetici pubblicati dall'I.G.M.

Cataloghi degli elementi geodetici di una rete d'artiglieria.

Riduzione delle misure azimutali e zenitali al centro trigonometrico.

Triangoli sferici (eccesso sferico - teorema di legendre).

Vertice di piramide.

Calcolo delle coordinate geografiche.

Calcolo degli azimut reciproci e della distanza fra due punti di note coordinate geografiche.

Metodo trigometrico per la misura delle altezze.

II. — *Pratica degli strumenti.*

Pratica del teodolite tacheometrico (descrizione dello strumento - verifiche e rettifiche - norme per l'esecuzione delle stazioni trigonometriche).

Pratica della tavoletta pretoriana (descrizione dello strumento - verifiche e rettifiche - norme per l'esecuzione del raffittimento grafico della rete geodetica esistente).

Pratica della tavoletta topografica per l'artiglieria.

III. — *Esercitazioni pratiche.*

A) Rilevamento numerico di una rete d'artiglieria:

Operazioni preliminari (di tavolino): esame dei documenti cartografici e geodetici relativi alla zona che interessa; primo abbozzo della rete d'artiglieria.

Operazioni preparatorie (di campagna e di tavolino): ricerca e ripristino sul terreno dei punti della rete; ricognizioni sul terreno dei punti della rete geodetica; progetto di massima per la determinazione dei punti complementari della rete; ricognizioni sul terreno e conseguente progetto definitivo; grafico della triangolazione; costruzione dei segnali; monografie.

Operazioni di triangolazioni (di campagna e di tavolino). Lavori di campagna: stazioni, riduzioni al centro, riepiloghi azimutali e zenitali. Lavori di calcolo: calcolo dei triangoli chiusi e conchiusi, dei vertici di piramide, delle coordinate geografiche e delle quote, giro d'orizzonte polare.

Documentazione: catalogo degli elementi geodetico-topografici dei punti della rete d'artiglieria, in relazione sulla triangolazione eseguita.

B) Raffittimento grafico della rete geodetica esistente:

Compilazione del piano quadrettato.

Operazioni di campagna.

C) Esercitazioni di preparazione topografica del tiro relativa a reggimenti e a gruppi, adoperando la tavoletta topografica per l'artiglieria in dotazione ai reparti dell'arma.

D) Esercitazioni di organizzazione topografica del tiro di una grande unità svolta dagli ufficiali topografici dei vari comandi (di corpo d'armata, di divisione, di reggimento, di raggruppamento, di gruppo).

N. 341. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1932 - Anno X, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufiiciali chimici-farmacisti).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 luglio 1932 - Anno X.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 gennaio 1932 - Anno X (circolare 41 del *giornale militare* 1932), si porta a conoscenza la seguente graduatoria dei dichiarati idonei negli esami per la nomina a tenente chimico farmacista in S.P.E.:

1° COLELLA Vittoriano di Carlo, sottotenente chimico farmacista di complemento;

2° SANTEUSANIO Mario di Giuseppe, sottotenente chimico farmacista di complemento;

3° TANCREDI Gabriele di Salvatore, sottotenente di artiglieria di complemento;

4° ROTTEGLIA Enzo di Antonio, sottotenente chimico farmacista di complemento;

5° MELCHIONNA Ettore di Pasquale, sottotenente chimico farmacista di complemento;

6° BOCCHINI Francesco di Urbano, sottotenente chimico farmacista di complemento;

7° SANI Carlo di Giuseppe, militare di truppa in congedo;

8° LONGO Fulvio di Emanuele, tenente del genio di complemento;

9° TERRANOVA Salvatore di Michele, militare di truppa in congedo;

10° SEVERINI Giuseppe di Carlo, sottotenente chimico farmacista di complemento;

11° PORTELLI Giuseppe di Pasquale, sottotenente chimico farmacista di complemento;

12° GAMBARINI Giuseppe di Pietro, militare di truppa in congedo;

13° AUDISIO Giulio di Pietro, allievo ufficiale chimico farmacista;

14° SAIA Mario di Onofrio, sottotenente chimico farmacista di complemento;

15° VECOLI Norberto di Giuseppe, militare di truppa in congedo;

16° LATTES Azaria di Italo, sottotenente di artiglieria di complemento;

17° DE MAGISTRIS Beniamino di Francesco, sottotenente chimico farmacista di complemento.

I primi 15, dichiarati vincitori del concorso, saranno nominati tenenti in S.P.E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici farmacisti) e la loro nomina sarà pubblicata in un prossimo bollettino.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 342. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 7 luglio 1932 – Anno X.

È stato pubblicato il nuovo « Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito ».

Esso sarà distribuito a cura del ministero (ufficio pubblicazioni) in base all'elenco Gab. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931, con esclusione dei comandi di compagnia e similari, e nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

Il prezzo del suddetto elenco è di L. 6,50. Su tale prezzo verrà accordato lo sconto del 35 % agli ufficiali che ne facciano richiesta all'ufficio pubblicazioni con le modalità stabilite dalla circolare 98 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 343. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Foglietto di tiro.** — (Direzione generale artiglieria). — 7 luglio 1932 - Anno X.

Presso l'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero sono in vendita, al prezzo di L. 0,10 la copia, esemplari del foglietto di tiro secondo il modello riportato dall'istruzione sul tiro - Parte 2ª (Allegati).

I corpi interessati potranno acquistarli direttamente dirigendo le richieste al predetto ufficio pubblicazioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 344. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da 77/28 - Non in vendita - Edizione 1932 - Anno X.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 luglio 1932 - Anno X.

È stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da 77/28 » — Non in vendita — Ediz. 1932-X.

Detta pubblicazione è già compresa nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore » ediz. 1932 — di prossima diramazione.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco « SMd. 1 » della circolare 358 *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 345. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **XIIº corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 7 luglio 1932 - Anno X.

1. — L'annuale corso superiore automobilistico avrà inizio il 15 settembre p. v. e termine il 20 marzo 1933, compreso il periodo delle prove finali di esame.

2. — Si svolgerà in Roma presso l'8° centro automobilistico sotto la direzione del comandante di esso.

3. — All'ispettore del servizio tecnico automobilistico è devoluta l'alta vigilanza del corso medesimo.

4. — Vi prenderà parte un numero massimo di 42 ufficiali da scegliersi da questo ministero (ispettorato del materiale automobilistico), sulla base delle proposte che perverranno dai comandi di corpo d'armata e dai comandi militari della Sicilia e della Sardegna in conformità delle norme sancite al successivo comma 5°.

La scelta degli ufficiali avverrà in base alla seguente ripartizione:

a) 2 ufficiali superiori di stato maggiore;

b) 3 capitani dei reggimenti di cavalleria;

c) 16 tenenti colonnelli, maggiori o capitani complessivamente, appartenenti ai corpi delle varie specialità di artiglieria aventi in organico automezzi e di cui uno del reggimento artiglieria a cavallo, ed uno del reggimento artiglieria leggero;

d) 3 tenenti colonnelli, maggiori o capitani dei reggimenti genio e di cui uno del reggimento pontieri e lagunari;

e) 4 tenenti colonnelli, maggiori o capitani del reggimento carri armati;

f) 6 ufficiali (subalterni esclusi) dei centri automobilistici;

g) 8 tenenti colonnelli, maggiori o capitani delle varie armi, da destinare ai centri automobilistici.

5. — Gli ufficiali superiori di stato maggiore verranno designati dal comando del corpo di stato maggiore.

I comandi di corpo d'armata e delle isole proporranno il nome di un ufficiale da ammettersi al corso di cui trattasi, per ciascuna delle unità appartenenti alle seguenti armi, corpi e specialità:

Reggimenti di cavalleria;

Reggimenti di artiglieria pesante campale;

Reggimenti di artiglieria pesante;

Reggimenti di artiglieria controaerei autocampale;
Reggimenti genio;
Centri automobilistici.

Sarà inoltre segnalato, per l'ammissione di cui alla lettera *g*), il nome di un tenente colonnello, maggiore o capitano appartenente ad una delle varie armi (genio escluso), che abbia comandato per almeno due anni un reparto corrispondente al proprio grado e che non abbia frequentato altri corsi di specializzazione che ne impediscano il successivo trasferimento nei centri automobilistici.

L'ufficiale del reggimento artiglieria a cavallo, del reggimento artiglieria leggero e quelli del reggimento carri armati, saranno nominativamente proposti a questo ministero, pel tramite gerarchico, dagli stessi comandi di reggimento interessati.

Le proposte dei comandi di corpo d'armata e delle isole, nonchè quelle dei reggimenti interessati, dovranno essere accompagnate dall'elenco nominativo degli ufficiali presenti al corpo, che per ciascuna unità (ad eccezione dei centri automobilistici) abbiano frequentato un precedente corso superiore automobilistico.

Le proposte di cui sopra, dovranno pervenire a questo ministero (ispettorato del materiale automobilistico) non oltre il 10 agosto p. v.

6. — Gli ufficiali ammittendi dovranno possedere quale titolo di studio la licenza delle scuole medie superiori (istituto, liceo od istituto equipollente) nonchè cognizioni di meccanica, chimica ed elettrotecnica tali da dare affidamento che essi possano seguire con profitto le lezioni del corso. La loro classifica dovrà essere non inferiore a quella di « buono con coefficiente tre ».

Nella segnalazione dei nomi dovrà essere data la precedenza a coloro che ne facciano domanda, che abbiano già frequentato un corso d'istruzione automobilistica, che abbiano prestato servizio presso reparti dotati di automezzi o che siano in possesso del certificato di idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare (mod. 1).

7. — I nomi degli ammessi saranno pubblicati sul *giornale militare*.

8. — Gli ufficiali ammessi che al termine del primo mese di frequenza dimostrassero di trarre scarso profitto delle lezioni saranno, su proposta del comandante dell'8° centro automobilistico, fatti rientrare ai corpi di provenienza e per essi verrà compilato dallo stesso comandante il prescritto rapporto informativo mod. 5 con la specificazione dei motivi del rientro.

9. — Al termine del corso, il comandante dell'8° centro automobilistico riferirà all'ispettore del servizio tecnico automobilistico sullo svolgimento di esso e sui risultati ottenuti.

10. — A corso ultimato, gli ufficiali dovranno rientrare tutti ai rispettivi comandi e corpi di provenienza, compresi quelli di cui al comma 4° lettera *g*). Questi ultimi, se idonei, potranno poi essere trasferiti nei centri automobilistici, per colmare le eventuali vacanze che a mano a mano verranno a verificarsi negli organici degli ufficiali del proprio grado.

11. — Gli ufficiali ammessi potranno farsi seguire dal proprio attendente, passandolo in aggregazione all'8° centro automobilistico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 346. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito - Nomina a sergente.** — (D rezione g nerale leva, sottufficiali e truppa). — 7 luglio 1932 - Anno X.

1. — Sono aperti nei corpi di fanteria, artiglieria e genio arruolamenti volontari con nomina a sergente, secondo norme speciali quali sono qui appresso indicate.

Le domande per tali arruolamenti potranno essere presentate da ora fino al 10 settembre p. v.; l'incorporazione degli ammessi avverrà ai primi di ottobre p. v.

Il ministero si riserva poi di aprire normali arruolamenti volontari negli altri corpi e servizi del R. esercito, con le norme consuete.

2. — I volontari di cui alla presente circolare, se giudicati idonei dalla competente commissione di avanzamento, saranno promossi caporali dopo 6 mesi dall'incorporazione, caporali maggiori dopo 3 mesi di grado di caporale e sergenti dopo 3 mesi di grado da caporale maggiore. La promozione a sergente avrà luogo indipendentemente da vacanze di organico. Compiranno un anno col grado di sergente e al termine di detto anno di servizio da sergente sarà loro corrisposto il premio di ferma di lire mille.

3. — Al compimento della ferma di due anni e, in ogni caso, soddisfatto l'obbligo di prestare almeno un anno di servizio col proprio grado, i sergenti verranno congedati. Quelli di essi, però, che si siano distinti per istruzione, condotta ed attitudine militare, potranno, su giudizio delle rispettive commissioni di avanzamento, concorrere all'ammissione alla rafferma di un anno entro il limite di 1/5 del numero delle rafferme stabilite per l'anno.

4. — Ai sensi dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, possono essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario coloro che non siano stati ancora arruolati con la propria leva, purchè abbiano compiuto 18 anni di età o li compiano non oltre il 1° ottobre p. v.

Gli aspiranti alla ferma volontaria debbono contrarre tutti indistintamente la ferma di anni due.

5. — I militari della classe 1911 e precedenti (purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età), i quali, per essere stati assegnati a ferme inferiori a quella ordinaria, non siano stati ancora chiamati a compiere servizio militare, nonchè i militari di qualunque ferma che ne facciano domanda prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi, possono essere ammessi ad assumere servizio con ferma di due anni, alle stesse condizioni dei volontari di cui sopra.

L'ammissione alla ferma di due anni degli assegnati ai servizi sedentari è subordinata al riconoscimento della loro piena idoneità al servizio militare.

6. — Agli arruolamenti volontari non possono essere ammessi nè i cittadini italiani delle isole dell'Egeo, nè quelli delle colonie di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.

7. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario e all'ammissione alla ferma di due anni, di cui ai numeri 4 e 5, dovranno far domanda in carta bollata da lire 3 al comando del distretto viciniore o al comando del più vicino reggimento di fanteria, artiglieria o genio.

Nella domanda essi potranno indicare in quali armi o corpi preferirebbero prestare servizio, ma dovranno anche dichiarare di accettare qualunque altra destinazione.

8. — Insieme con la domanda gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza rilasciato dal podestà del comune di nascita del giovane o del comune di cui è originaria la famiglia;

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà del comune in cui il giovane ha domicilio o dai podestà dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, vidimata dal prefetto (modello 23 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito);

e) atto di consenso all'arruolamento sulla prescritta carta da bollo (1), da rilasciarsi dal padre, o in mancanza dalla madre, o in loro vece dal tutore;

f) certificato comprovante di aver compiuto con profitto almeno gli studi delle cinque classi elementari. Gli aspiranti non dovranno trascurare di produrre quei maggiori titoli di studio di cui fossero in possesso, nonchè, per gli aspiranti delle varie specialità, i certificati e documenti professionali.

Gli aspiranti maggiori di età non dovranno presentare l'atto di consenso.

Avranno la preferenza coloro che siano forniti di maggiori titoli di studio o professionali.

---

(1) In caso di comprovata indigenza tale consenso potrà essere fatto constare con semplice attestazione firmata dal podestà.

9. — Tutti gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati nè vedovi con prole. In caso di riscontrata inesattezza di tale dichiarazione, l'arruolamento sarà senz'altro annullato.

10. — I comandi di distretto o di corpo, ricevute le domande, verificheranno anzitutto la regolarità dei documenti presentati e richiederanno ai competenti uffici notizie precise sulla posizione di leva dei singoli aspiranti. Essi richiederanno inoltre al cancelliere capo del tribunale competente la dichiarazione del casellario giudiziario, mod. 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne che, a senso dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario, o precludano l'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento.

Riscontrata regolare la posizione degli aspiranti, i comandi di corpo e di distretto li sottoporranno a visita medica per accertare la loro idoneità alle singole armi e specialità di fanteria, artiglieria e genio.

11. — I requisiti per l'assunzione dell'arruolamento volontario e del servizio militare sono quelli indicati nella tabella di cui al n. 177 della circolare n. 245 del *giornale militare* del c. a.

Non potranno però essere ammessi aspiranti di statura inferiore a m. 1,55.

Nei reggimenti del genio di corpo d'armata, la scelta per la specialità radiotelegrafisti e telegrafisti si effettuerà anche in base ai titoli professionali.

Avranno la precedenza i giovani in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del genio, rilasciato dalle RR. scuole industriali e dai comandi di battaglione radiotelegrafisti, e, fra tali giovani, quelli che siano in possesso del diploma di « radiotelegrafista », rilasciato dalle predette RR. scuole industriali.

12. — Per l'ammissione nei battaglioni telegrafisti del genio, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'ammissione nei reparti radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

13. — Entro il 15 settembre p. v. i comandi di distretto e di corpo trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco degli idonei con le singole caratteristiche e l'indicazione per ciascuno: dell'arma e specialità per le quali è stato riconosciuto idoneo, dei titoli di studio o professionali posseduti e delle sedi desiderate.

Il ministero parteciperà agli interessati, a mezzo dell'autorità che ha trasmesso gli elenchi, la destinazione ed il giorno di presentazione.

La destinazione sarà prevalentemente per i corpi di stanza nell'Alta Italia.

Il ministero farà in pari tempo invitare gli ammessi a presentarsi all'autorità stessa per ivi firmare l'atto di arruolamento o di assunzione della ferma di anni 2.

In tale atto dovrà essere indicato il corpo in cui il giovane andrà a prestare servizio.

Dopo di che le autorità predette avvieranno gli ammessi a destinazione, secondo norme che saranno successivamente date.

14. — L'atto di arruolamento volontario o di assunzione della ferma di anni 2, dovrà essere conforme al mod. 22 del catalogo degli stampati, ediz. 1931, sostituendo alla citazione degli articoli del testo unico delle leggi sul reclutamento del 24 dicembre 1911, n. 1497, gli articoli corrispondenti del vigente testo unico 5 agosto 1927, n. 1437, e del R. decreto-legge del 24 settembre 1931, n. 1245.

15. — Il corpo o distretto che compirà l'arruolamento per conto del reggimento di destinazione dovrà impiantare anche il foglio matricolare.

16. — Per i giovani non ancora arruolati dai consigli di leva dovrà essere inscritto sul foglio matricolare la seguente variazione, la quale sostituisce quella di cui al n. 32 della tabella 2 del regolamento sulle matricole:

« Soldato volontario con la ferma di due anni nel . . . . .

(indicare il corpo . . . . . li . . . . . ».

Per i giovani già arruolati dai consigli di leva, la formula da inscriversi a matricola dovrà seguire quella relativa all'arruolamento di leva ed essere del tenore seguente:

« Ammesso alla ferma di due anni nel . . . . . (indicare il corpo . . . . . li . . . . . ».

17. — La commissione di arruolamento dovrà essere costituita nel modo indicato dalla circolare n. 418 del *giornale militare* del 1926.

18. — Non saranno prese in considerazione domande di proscioglimento dalla ferma speciale contratta all'atto dell'arruolamento, tranne nei casi di comprovate modificazioni di famiglia avvenute posteriormente all'arruolamento o di mancata promozione a sergente per inidoneità, nei quali casi è riservata ogni decisione a questo ministero, il quale discrezionalmente si pronuncierà tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità.

19. — All'atto della promozione a caporale, a caporal maggiore ed a sergente il ministero si riserva di effettuare quei trasferimenti che saranno necessari in relazione alla situazione degli organici dei sottufficiali nei vari corpi.

20. — I corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito e del capo VII della istruzione complementare del regolamento sul reclutamento.

21. — In occasione dell'esame personale degli inscritti di leva della classe 1912, gli ufficiali delegati presso i consigli di leva o le commissioni mobili porteranno a conoscenza degli inscritti, in possesso del titolo di studio minimo indicato alla lettera *f)* del n. 8, la facoltà che essi hanno di assumere lo speciale arruolamento volontario di cui alla presente circolare, mettendone in evidenza i vantaggi, tra cui quelli del conseguimento del grado di sergente dopo un anno di servizio, nonchè del premio di ferma di lire 1000, di cui al n. 2.

Metteranno anche in rilievo come gli arruolati con ferma ordinaria, contraendo subito l'arruolamento volontario, verranno in definitiva ad essere congedati alla stessa data, circa, in cui lo sarebbero se attendessero di essere chiamati alle armi con la chiamata ordinaria.

A cura di questo ministero sarà fatto stampare il manifesto conforme all'allegato modello ed i comandi di distretto militare riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti perchè possano diramarli ai comuni più importanti della rispettiva circoscrizione, per la conseguente affissione dandone contemporaneamente comunicazione ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Arruolamenti volontari nel R. esercito con nomina a sergente.

1. Sono aperti nei corpi di fanteria, artiglieria e genio, speciali arruolamenti volontari con nomina a sergente.

Le domande per tali arruolamenti potranno essere presentate da ora fino al 10 settembre p. v. L'incorporazione degli ammessi avverrà ai primi di ottobre p. v.

2. Tutti i volontari, se giudicati idonei dalle competenti commissioni d'avanzamento, conseguiranno, *indipendentemente da vacanze di organico*, la promozione a caporale dopo 6 mesi dall'incorporazione, la promozione a caporale maggiore dopo 3 mesi di grado di caporale e la promozione a sergente dopo tre mesi di grado di caporale maggiore.

Al termine dell'anno di servizio da sergente, al volontario spetta **un premio di lire mille.**

3. Al compimento della ferma di due anni, i sergenti verranno congedati. Quelli di essi però che si siano distinti per istruzione, condotta ed attitudine militare, potranno concorrere all'ammissione alla rafferma di 1 anno, entro il limite di 1/5 del numero delle rafferme stabilite per l'anno. L'ammissione alla prima rafferma dà adito all'ulteriore carriera militare.

4. Possono essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario assumendo la ferma di anni due coloro che non siano stati ancora arruolati con la propria leva, purchè abbiano compiuto 18 anni di età o li compiano non oltre il 1° ottobre p. v.

5. Possono inoltre essere ammessi ad assumere servizio con ferma di due anni, alle stesse condizioni, i militari delle classi 1911 e precedenti (purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età), i quali, per essere stati assegnati a ferme inferiori a quella ordinaria, non siano stati ancora chiamati a compiere servizio militare, nonchè i militari di qualunque ferma che ne facciano domanda prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi.

6. I volontari arruolati saranno destinati prevalentemente a reggimenti di stanza in alta Italia.

Le domande, in carta bollata da L. 3, devono essere presentate al comando del distretto viciniore od al comando del più vicino reggimento di fanteria, artiglieria o genio.

Nella domanda gli aspiranti potranno indicare in quali armi e corpi essi preferirebbero prestare servizio. A tale effetto potranno segnalare uno o più corpi dell'alta Italia ed uno o più corpi delle rimanenti regioni d'Italia; ma dovranno anche dichiarare di accettare qualunque altra destinazione.

Insieme con la domanda gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza rilasciato dal podestà del comune di nascita del giovane, o del comune di cui è originaria la famiglia;

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà del comune in cui il giovane ha domicilio o dai podestà dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto (mod. 23 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito);

e) atto di consenso all'arruolamento da rilasciare dal padre, o in mancanza dalla madre, o in loro vece dal tutore;

f) certificato comprovante di aver compiuti con profitto almeno gli studi delle cinque classi elementari. Gli aspiranti non dovranno trascurare di produrre quei maggiori titoli di studio di cui fossero in possesso, nonchè, per gli aspiranti alle varie specialità, i certificati e documenti professionali.

Gli aspiranti maggiori di età non dovranno presentare l'atto di consenso.

Avranno la preferenza coloro che siano forniti di maggiori titoli di studio o professionali.

7. Tutti gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora in seguito venisse a risultare che tale dichiarazione non fosse esatta, il loro arruolamento sarebbe senz'altro annullato.

8. Nei reggimenti del genio di corpo d'armata, la scelta per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti si effettuerà anche in base ai titoli professionali.

Avranno la precedenza gli aspiranti all'arruolamento nei radiotelegrafisti in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafisti del R. esercito rilasciato dalle RR. scuole industriali e dai comandi di battaglione radiotelegrafisti e, fra tali giovani, quelli che siano in possesso del diploma di radioelettricista rilasciato dalle predette RR. scuole industriali.

9. Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,55.

Per l'ammissione nella specialità telegrafisti dei reggimenti del genio, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione di reclute a tali corpi.

Per l'ammissione nei reparti radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

10. Il comando del distretto o del corpo presso cui è presentata la domanda ammetterà l'aspirante a visita medica in giorno da destinarsi.

11. La destinazione ai singoli corpi verrà fatta dal ministero e comunicata agli aspiranti a mezzo del comando di distretto o di corpo cui essi hanno presentato la domanda.

12. L'arruolamento volontario e l'ammissione alla ferma di due anni dànno titolo ad un fratello consanguineo a conseguire l'assegnazione alla ferma minore di 2° grado (sei mesi). Il beneficio è peraltro revocabile qualora non sia compiuta la speciale ferma contratta.

13. I volontari e gli ammessi alla ferma di due anni porteranno lo speciale distintivo per essi stabilito.

14. La ferma di anni due contratta dovrà essere compiuta per intero, non essendone ammesso il proscioglimento, tranne che dopo l'arruolamento siano sopravvenute modificazioni essenziali nella famiglia e tali da richiedere, a giudizio insindacabile del ministero, la presenza a casa del militare.

Il ministero si riserva anche di esaminare la possibilità di concedere il proscioglimento in caso di mancata promozione a sergente.

15. Con altro manifesto saranno indetti, come di consueto, i normali arruolamenti volontari per gli altri corpi, armi e servizi, per i quali però la nomina a sergente potrà essere consentita solo nei limiti di un quinto dei posti disponibili in ogni corpo.

Roma, addì 7 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 347. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto 23 giugno 1932 - Anno X. - Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 giugno 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 143 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1932 saranno richiamati alle armi per istruzione i sottoindicati militari in congedo illimitato, se residenti nel Regno:

a) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1904 (tutta) e 1905 (1° semestre), ascritti alla forza in congedo dell'arma di fanteria dei sottoindicati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Ancona 1, 2 , 3; Arezzo 1, 2, 3, 4; Perugia 2, 3; Teramo 1, 4, 6, 7; Chieti 9; Pesaro 1, 2, 3; Forlì 3; Ravenna 3; Firenze 1, 4; Macerata 1, 2, 3, 4; Ascoli Piceno 2; Viterbo 1; Roma I (dalla lettera D alla S), 2, 4; Pistoia 1; Bologna 3; Lucca 1, 2, 3, 4, 5; Massa (tutte le zone); Siena 1, 2; Parma 4, 5; Pisa 1, 2, 3; Livorno 1; Grosseto 1, 2, 3;

b) sottufficiali e militari di truppa della classe 1904 (tutta), ascritti alla forza in congedo della specialità bersaglieri dei sottoindicati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Bologna (tutte le zone); Modena (tutte le zone); Reggio Emilia (tutte le zone); Ferrara 3; Ravenna 1, 2; Piacenza (tutte le zone); Parma (tutte le zone); Lucca 1, 2, 3, 4, 5; Pisa 1, 2, 3; Livorno 1; Massa (tutte le zone); Gaeta (tutte le zone); Frosinone (tutte le zone); Aquila (tutte le zone); Sulmona (tutte le zone); Aversa (tutte le zone); Caserta (tutte le zone); Siena (tutte le zone); Grosseto (tutte le zone); Arezzo (tutte le zone); Firenze (tutte le zone); Pistoia (tutte le zone); Viterbo (tutte le zone); Perugia (tutte le zone); Orvieto (tutte le zone);

c) militari di truppa della classe 1904 (escluso l'ultimo trimestre) ascritti alla forza in congedo dell'arma di artiglieria da campagna (i soli specialisti per il tiro e per i collegamenti) dei sottoindicati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Pesaro 1, 4; Foggia 2, 3, 4; Chieti (tutte le zone); Teramo (tutte le zone); Ascoli Piceno (tutte le zone); Pisa 1, 2, 3; Livorno 1; Grosseto (tutte le zone); Siena (tutte le zone); Lucca 2, 3, 4, 5; Firenze 1, 3; Arezzo (tutte le zone); Bologna 2; Perugia (tutte le zone); Orvieto 1;

d) militari di truppa della classe 1904 (escluso l'ultimo trimestre), ascritti alla forza in congedo dell'arma di artiglieria pesante campale (i soli specialisti per il tiro e per i collegamenti) dei sottoindicati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Modena (tutte le zone); Reggio Emilia (tutte le zone); Bologna (tutte le zone); Forlì (tutte le zone); Pesaro (tutte le zone); Ancona 1, 2, 3; Macerata (tutte le zone); Ravenna (tutte le zone); Pistoia (tutte le zone); Ascoli Piceno (tutte le zone); Firenze (tutte le zone); Siena (tutte le zone); Pisa 1, 2, 3; Livorno 1; Perugia (tutte le zone); Spoleto (tutte le zone);

e) sottufficiali e militari di truppa della classe 1904 (escluso l'ultimo trimestre) ascritti alla forza in congedo dell'arma del genio (i soli telegrafisti e colombofili) dei sottoindicati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Bologna (tutte le zone); Modena (tutte le zone); Ancona 1, 2, 3; Macerata (tutte le zone); Pesaro (tutte le zone); Forlì (tutte le zone); Teramo (tutte le zone); Ascoli

Piceno (tutte le zone); Firenze (tutte le zone); Pisa 1, 2, 3; Livorno 1; Pistoia (tutte le zone); Lucca (tutte le zone); Siena (tutte le zone);

f) sottufficiali e militari di truppa della classe 1904 (tutta), ascritti alla forza in congedo degli automobilisti dei sottoindicati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di ciascuno di essi indicate:

Bologna (tutte le zone); Modena (tutte le zone); Reggio Emilia (tutte le zone); Ravenna (tutte le zone); Rovigo (tutte le zone); Ferrara (tutte le zone); Mantova 2, 4; Firenze (tutte le zone); Pisa 1, 2, 3; Lucca (tutte le zone); Pistoia (tutte le zone); Forlì (tutte le zone).

Art. 2.

La durata del richiamo sarà di giorni 20 ed il richiamo avrà luogo nel tempo e nei modi che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 348. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo.** (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 luglio 1932 - Anno X.

1. — In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 23 giugno 1932, si dispone che il richiamo alle armi per istruzione, di cui al Regio decreto stesso, abbia luogo per la durata di giorni 20, a partire dall'11 agosto 1932.

Il richiamo comprende i soli militari già istruiti e cioè quelli che abbiano compiuto almeno 3 mesi di servizio.

2. — Il richiamo sarà effettuato mediante cartoline-precetto modello n. 233 del catalogo (5 *ter*), che saranno richieste dai distretti militari interessati direttamente al Comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta, e saranno spedite ai richiamati in pieghi raccomandati senza affrancatura.

3. — I comandi di distretto completeranno le cartoline-precetto anche per quanto riguarda i centri di presentazione dei richiamati, tenendo presenti le vigenti « tabelle di mobilitazione » - edizione 1931.

4. — Contemporaneamente i comandi suddetti avvertiranno dell'invio delle cartoline i podestà di residenza dei militari richiamati, trasmettendo loro, a senso del 1° comma del paragrafo 725 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e per i soli scopi di cui alle « Istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari ed ai corpi » - edizione 1927, un elenco dei militari stessi con l'indicazione del centro di presentazione cui ciascun militare deve essere avviato, unitamente ad un estratto della presente circolare.

Segnaleranno poscia ai centri i militari ad essi assegnati, con l'indicazione, per ciascuno, del comune di residenza, *curando, in modo speciale, che nelle segnalazioni, non siano commesse omissioni.*

5. — I richiamati che si troveranno nel comune ove ha sede il centro cui sono assegnati, si recheranno direttamente al centro medesimo senza passare per gli uffici comunali; ma se si presenteranno ai detti uffici, questi provvederanno al loro invio a destinazione.

Gli altri si presenteranno, nel giorno stabilito, alle autorità comunali, le quali per il loro avviamento ai centri, terranno presenti, le precitate « Istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari ed ai corpi ».

6. — I rchiamati dovranno presentarsi alle autorità comunali nelle prime ore del mattino del giorno indicato nella cartolina-precetto, muniti del loro foglio di congedo illimitato, del libretto personale (ove ne siano provvisti), nonchè della cartolina-precetto.

I podestà, dopo essersi accertati della loro identità personale, rilasceranno a tutti i richiamati un foglio di riconoscimento e di viaggio individuale, sul quale dovrà essere annotato non solo il *giorno* ma anche *l'ora* del rilascio del foglio stesso.

Pei richiamati che non appartengono al comune ove si presenteranno, dovrà essere apposto sul foglio di congedo (o sul foglio di riconoscimento e di viaggio individuale in mancanza del foglio di congedo) la dichiarazione di « Visto per la partenza dal comune di . . . . . » munita della firma del capo dell'amministrazione comunale e del bollo dell'ufficio del comune.

7. — I viaggi dei richiamati dai comuni di residenza ai centri di presentazione saranno effettuati con pagamento differito in conto corrente, dietro presentazione delle richieste modello *B* (rosa), che saranno distribuite ai comuni a cura dei comandi di distretto pel tramite dei CC. RR.

Tale sistema di pagamento, oltre che per tutte le linee delle ferrovie dello Stato, varrà anche per quelle ferrovie secondarie, tramvie extra urbane che sono elencate nell'allegato 4 alla circolare n. 700 di protocollo, in data 16 febbraio 1932-X dell'Ufficio trasporti del Comando del Corpo di Stato Maggiore.

L'uso delle richieste modello *B* (rosa) dovrà però essere limitato al solo periodo 11-20 agosto. Trascorso tale periodo di tempo, i viaggi che i richiamati ritardatari dovessero compiere per recarsi dai comuni ai distretti o ai corpi dovranno effettuarsi con l'uso di richieste modello *B* (verde) che comportono, com'è noto, il pagamento a tariffa militare del biglietto ferroviario all'atto dell'acquisto di esso.

Così pure dovrà essere acquistato il biglietto a pagamento diretto, valendosi dell'apposita richiesta modello *B* (verde) per i viaggi su tutte le altre linee ferroviarie, tramviarie che non sono elencate nel citato allegato 4.

Il rimborso alle FF. SS. per i viaggi compiuti dai richiamati sulle linee stesse verrà effettuato da questo ministero

(Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti), mentre quello relativo ai viaggi compiuti sulle ferrovie e tramvie gestite dalle società di cui al citato allegato 4 verrà effettuato per cura dei distretti indicati a fianco di ciascuna società.

I distretti avranno cura di portare a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate l'elenco delle linee sulle quali, a senso del 2° comma del presente numero, potrà essere usato il modello *B* (rosa).

8. — I richiamati residenti nel comune ove ha sede il centro cui sono assegnati, avranno diritto all'indennità di soggiorno nella misura intera per il giorno della presentazione, purchè questo avvenga nelle ore antimeridiane del giorno fissato.

I richiamati che provengono da un comune diverso da quello dove ha sede il centro cui sono assegnati riceveranno gli assegni di viaggio (indennità di soggiorno e spese di trasporto, eventualmente sostenute). Perderanno però la indennità di soggiorno per il giorno della presentazione se questa avverrà nelle ore pomeridiane del giorno per essi fissato, salvo che il ritardo sia dovuto a causa non a loro imputabile.

In ogni caso ai richiamati che pernotteranno nei locali dell'amministrazione, che fruiranno cioè di alloggio gratuito, l'indennità sarà ridotta di un terzo (circolare 460 del *giornale militare* 1925).

9. — Agli effetti della determinazione della indennità di trasferta, sarà tenuto presente, che, quando per raggiungere la stazione di partenza si debbono impiegare due o più giorni di marcia sulle strade ordinarie, il viaggio potrà essere eseguito a tappe, ciascuna delle quali possibilmente non superiore ai 25 chilometri. L'ultima tappa potrà essere anche minore (paragrafo 10 delle norme complementari sulle indennità eventuali).

10. In conformità delle disposizioni contenute nei paragrafi 56 e 57 dell'istruzione di cui al precedente n. 4 i podestà potranno anticipare i mezzi di viaggio ai richiamati che risultassero sprovvisti di danaro, avendo cura che di ogni anticipazione sia fatta chiara annotazione sul foglio di rico-

noscimento e di viaggio rilasciato a senso del 2° comma del n. 6.

I distretti avvertiranno i podestà dell'obbligo di fare tale annotazione a senso del paragrafo 57 della precitata Istruzione.

Delle anticipazioni le amministrazioni comunali chiederanno il rimborso al centro cui il militare è stato avviato.

11. — La partenza dei richiamati dovrà aver luogo coi primi treni utili (o altri mezzi di trasporto) del mattino dell'11 agosto p. v.

12. — I comandi di distretto militare ammetteranno alla dispensa dalla chiamata i sottufficiali e militari di truppa i quali:

a) appartengano attualmente a corpi il cui servizio è computato agli effetti della ferma di leva;

b) siano stati congedati dopo aver compiuti gli obblighi di servizio volontariamente assunti nei RR. Corpi di truppe coloniali della Libia (circ. 612 del *giornale militare* 1926, articolo 29, comma 3°), o nelle legioni libiche della M.V.S.N. (circ. 714 del *giornale militare* 1929, art. 9, comma 3°).

13. — Giusta il n. 153 della circolare 368 del *giornale militare* 1930, non potrà più essere concessa la dispensa dai richiami alle armi per istruzione per il titolo del tiro a segno.

14. — Saranno esentati dalla chiamata solamente i seguenti militari:

a) gli ammalati, in base a certificato medico autenticato comprovante l'impossibilità a presentarsi nei primi dieci giorni da quello stabilito per la chiamata. Al riguardo saranno eseguiti gli accertamenti di cui al n. 636 della raccolta di disposizioni in vigore sul reclutamento;

b) i militari i quali al momento della chiamata sieno detenuti o si trovino al confino di polizia in base al n. 2 dell'art. 182 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

c) i residenti in colonia e nelle isole del Dodecaneso.

15. — Non si dovranno accettare domande di dispense o di esenzioni all'infuori dei casi indicati ai nn. 12 e 14 e le istanze che pervenissero al ministero non avranno corso.

16. — I richiamati che tarderanno a presentarsi, saranno, a seconda dei casi, puniti disciplinarmente o colla pena del carcere militare a norma dell'art. 163 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.

Essi inoltre saranno trattenuti alle armi tanti giorni oltre il 30 agosto quanti quelli del ritardo.

17. — Per l'amministrazione dei richiamati si osserveranno le norme di cui all'art. 45 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi e stabilimenti militari.

Ai richiamati saranno distribuiti i seguenti oggetti di corredo e di equipaggiamento:

Asciugatoi	n.	2
Berretto di panno g. v. da libera uscita con fregio, o cappello da bersagliere	»	1
Berretto di panno g. v. da fatico con fregio o fez	»	1
Borraccia	»	1
Borsa di pulizia completa	»	1
Calze di cotone (ai bersaglieri, agli artiglieri ed automobilisti)	p.	2
Coperta da campo	n.	1
Correggia per pantaloni	»	1
Cravatte di tela	»	2
Camicie di tela di cotone	»	2
Cucchiai	»	1
Farsetto a maglia o maglione	»	1
Fasce gambiere (gambali con speroni a quelli di artiglieria e gambali ai bersaglieri	p.	1
Fascia ventriera	n.	1
Fazzoletti	»	2
Forchetta	»	1

Gavetta	n.	1
Giubba di panno g. v. con mostrine	»	1
Giubba di tela	»	1
Guanti bianchi di cotone (neri per i bersaglieri)	p.	1
Medaglioncino di riconoscimento completo	n.	1
Mutande a maglia di cotone (solo a quelli di artigl.)	»	2
Mutande di tela di cotone	»	2
Pantaloni di panno g. v.	»	1
Pantalone corto di tela	»	1
Pezzuole da piedi	p.	2
Sacchetto per gallette	n.	1
Sacco vestiario e biada (solo a quelli di artiglieria da campagna)	»	1
Sacco branda per automobilisti	»	1
Scatoletta per nero	»	1
Spazzola	»	1
Stellette metalliche	»	4
Stivaletti a gambaletto	n.	1
Tascapane (o borsa zaino, in mancanza del tascapane)	n.	1
Tazza	»	1
Telo di tenda completo di accessori	»	1
Borsa di tela pel corredo (solo per i bersaglieri)	»	1
Valigia di tela impermeabile con corregge (solo all'artiglieria con automezzi)	»	1

Quanto agli oggetti di biancheria, i richiamati potranno usare quelli di loro proprietà sempre quando siano in condizioni tali da lasciar presumere che possano durare per tutto il periodo del richiamo.

In questo caso sarà ad essi corrisposta una indennità nella misura appresso indicata:

per n. 2 asciugatoi	L.	1,60
» » 2 paia di calze	»	2 —
» » 2 camicie di tela	»	5,50

per n.	1 farsetto o maglione di lana . . .	L.	4,20
» »	2 fazzoletti	»	0,80
» »	1 fascia ventriera o panciera di lana .	»	1 —
» »	2 mutande di tela	»	4 —

La spesa corrispondente all'anzidetta indennità sarà conteggiata dai corpi sulle anticipazioni a carico del capitolo « Corredo alle truppe - Prima serie ».

Nella distribuzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento verrà data la preferenza a quelli di classe, purchè in buono stato d'uso.

All'atto del congedamento dovranno essere ritirati tutti gli oggetti dati in distribuzione.

18. — I richiamati saranno congedati dai centri cui furono avviati e saranno rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza, in modo che vi giungano non più tardi del 30 agosto p. v., tranne le eccezioni indicate al precedente n. 16.

19. — I caporali maggiori richiamati, i quali non abbiano in precedenza ottenuta la dichiarazione di idoneità al grado di sergente, dovranno essere presi in esame dalla commissione d'avanzamento, all'atto del ricollocamento in congedo, per l'accertamento dell'esistenza o meno di tale idoneità.

A tale effetto non sarà necessario alcuno speciale esperimento, essendo sufficiente il risultato delle prove che essi avranno dato durante il richiamo.

La variazione che dovrà essere apposta nella parte A dei fogli matricolari è la seguente:

« Dichiarato idoneo al grado di sergente con deliberazione della commissione d'avanzamento in data . . . . . ».

Di tale idoneità dovrà farsi menzione sui ruoli 71-*B* e, sui registri numerici 71-*D*, sarà indicato il numero dei graduati che hanno conseguito l'idoneità secondo le norme della circolare n. 535 del *giornale militare* del 1929.

20. — Ai congiunti dei militari che risultino in condizioni di bisogno e totalmente a carico del militare richiamato, sarà, al termine del periodo del richiamo, corrisposto un soc-

corso nella seguente misura per ogni giorno di richiamo e con le restrizioni e le modalità che pure si riportano:

	Nei comuni capiluogo di provincia	Negli altri comuni
	—	—
a) alla moglie	0,85	0,75
b) ad ogni figlio (purchè inferiore ai 12 anni o inabile al lavoro)	0,45	0,40
c) ad un solo genitore (purchè abbia compiuto il 60° anno di età o sia inabile a lavoro proficuo)	0,85	0,75
d) ad ambedue i genitori (purchè si trovino nelle stesse condizioni di cui alla lettera *c*)	1,40	1,30
e) ad un fratello o ad una sorella (purchè minori degli anni 12 o inabili a lavoro, che siano orfani di entrambi i genitori)	0,85	0,75
f) ad ogni altro fratello o ad ogni altra sorella (purchè nelle condizioni di cui alla lettera *e*)	0,45	0,40
g) all'avo (purchè abbia compiuto il 60° anno di età o sia inabile a lavoro proficuo)	0,85	0,75
h) all'ava (purchè vedova e nelle stesse condizioni di cui alla lett. *g*)	0,85	0,75

In casi di particolare bisogno il pagamento del soccorso può anche essere anticipato.

21. — Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie e i figli di lui.

Gli avi e le ave non possono godere del soccorso giornaliero quando allo stesso sia stato ammesso anche uno dei congiunti del militare indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*).

22. — Le domande di soccorso devono essere rivolte all'atto della ricezione della cartolina precetto, con richiesta scritta

o verbale, dalle persone a cui favore il soccorso è stabilito, al podestà del comune in cui esse risiedono.

Tali domande saranno esaminate e decise dalle commissioni comunali.

Avverso le decisioni delle commissioni comunali è ammesso ricorso in appello alle commissioni provinciali nel termine di un mese dalla notifica della relativa decisione, e, nell'interesse dell'Erario, dall'agente delle imposte senza limitazione di tempo.

23. — Eseguito il richiamo, i comandi dei depositi interessati segnaleranno direttamente al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il numero di coloro, distinti per grado, che si sieno presentati in confronto di quello indicato da ciascuno distretto che abbia proceduto alle assegnazioni dei militari di cui trattasi.

24. — I comandi dei distretti cureranno che siano trasmessi agli enti presso i quali dovranno prestar servizio, i fogli matricolari dei militari richiamati e gli enti anzidetti provvederanno perchè al termine del periodo di richiamo siano segnalate ai distretti, colla restituzione del foglio matricolare, le variazioni e le eventuali correzioni da apportare al foglio stesso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISO

Premi di studio a favore di figli o figlie di inscritti all'unione militare per l'anno scolastico 1931-32.

Ai figli o alle figlie, od ai figliastri maschi o femmine, conviventi a carico degli iscritti all'unione militare;

agli stessi inscritti all'unione militare che seguono corsi universitari o equivalenti;

agli allievi dell'ultimo corso degli istituti di reclutamento per ufficiali in s. p. e. delle forze armate che essendo figli o figliastri conviventi a carico degli inscritti all'unione militare abbiano superato in maniera particolarmente distinta gli esami di promozione ad ufficiale:

che abbiano dimostrato spiccata attitudine nello studio delle materie scientifiche e letterarie d'insegnamento nell'anno scolastico 1931-32 l'unione assegnerà dei premi di studio.

L'assegnazione di detti premi è regolata dalle seguenti norme:

1. Possono concorrere alla concessione dei premi gli allievi e le allieve che, dimostrando, come già si è detto, spiccata tendenza nello studio delle materie d'insegnamento, siano riusciti:

a) a riportare in ogni materia scientifica e letteraria nell'esame o nello scrutinio finale per il passaggio alla classe superiore, una media non inferiore agli 8/10, con un minimo di 7/10 in ciascuna materia, in ognuna delle rispettive classi ginnasiali inferiori e superiori, di istituto magistrale (inferiore e superiore), di istituto tecnico superiore, di liceo classico e di liceo scientifico, di cui allo specchio che segue, siano le dette classi governative o pareggiate o parificate;

b) a riportare analogamente una media non inferiore ai 18/20 con un minimo di 16/20 in ciascuna materia in ognuna delle rispettive classi dei Regi istituti nautici e nell'esame di ultimo anno degli istituti militari per il reclutamento degli ufficiali delle forze armate in s. p. e.;

c) a superare con una media complessiva di 27/30, ed un minimo di 24/30 (o punti equipollenti) in ciascuna materia, gli esami consigliati dalla facoltà per ciascun anno di corso delle Regie università o politecnici, del Regio istituto superiore navale di Napoli e degli altri istituti superiori di istruzione che dal ministero dell'educazione nazionale sono equiparati a corsi universitari (è escluso dal concorso l'esame di laurea); a tali premi possono concorrere anche gli inscritti all'ente.

Gli esami dei corsi universitari possono essere stati sostenuti parte nella sessione di agosto e parte nella sessione di ottobre, ma con esito buono in unico scrutinio per ciascuna materia.

Per i soli giovani inscritti alla milizia fascista che seguono i corsi allievi ufficiali universitari di complemento è ammesso che essi sostengano gli esami, come è stato precedentemente indicato, anche nella sessione di dicembre, purchè però tutti gli esami siano stati sostenuti in una o al massimo in due sessioni;

d) le suaccennate classificazioni di studio devono risultare da copie autentiche dei certificati scolastici rilasciati, su richiesta degli interessati, dai presidi o dai rettori degli istituti o dai comandi degli istituti militari nei quali gli allievi hanno compiuto gli studi.

Nel certificato devono essere indicati chiaramente i voti riportati in ciascuna materia;

e) per gli esami di cui al precedente comma *c*) dovrà essere fatto risultare, con apposita dichiarazione dei dirigenti degli istituti, che gli esami sostenuti dagli allievi sono effettivamente *tutti quelli consigliati* dalle facoltà anno per anno, e che gli esami di ciascuna materia ebbero esito felice in uno scrutinio, se pure ripartiti in due diverse sessioni.

2. Qualora il numero degli aspiranti meritevoli di premio superi il numero dei premi posti a concorso, l'ordine di aggiudicazione del premio, nell'ambito di ciascuna classe, è dato in ragione della più elevata classificazione di fine d'anno scolastico riportata.

A parità di condizioni, sempre nell'ambito di ogni singola classe, il premio è dato agli inscritti all'ente o ai loro figli che non ebbero mai premi di studio in precedenza, e quindi subordinatamente alla data più antica di appartenenza all'ente dell'inscritto sia che concorra egli stesso, sia che concorrano figli o figlie di esso, e a parità di data d'inscrizione si dà la precedenza ai pensionati e loro figli e quindi a coloro che appartengono a famiglie più numerose.

3. Le domande dei premi devono essere fatte su carta libera dagli inscritti all'unione militare, sia per se stessi, sia pei rispettivi figli o figliastri conviventi a carico e devono contenere le indicazioni seguenti:

a) numero e data di inscrizione all'unione militare;

b) corpo o servizio cui gli inscritti appartengono;

c) se gli inscritti sono in servizio effettivo, in congedo od in pensione;

d) preciso indirizzo dei richiedenti.

Inoltre le domande devono essere corredate:

a) dalla copia autentica del certificato scolastico di cui al n. 1;

b) dallo stato di famiglia, autenticato dall'autorità podestarile;

c) per i giovani iscritti alla milizia fascista, che hanno sostenuto parte degli esami universitari in dicembre, dichiarazione che seguono i corsi allievi ufficiali universitari di complemento rilasciata dai comandanti delle legioni universitarie dai quali dipendono gli allievi ufficiali stessi.

Le domande suddette e i documenti di cui agli ultimi comma *a*), *b*) e *c*) non saranno restituiti.

Gli ufficiali che presentano le domande di premio devono essere inscritti all'ente da una data *non posteriore* al 31 dicembre 1930.

. Le domande completate come sopra è indicato, devono pervenire in piego raccomandato all'unione militare, segreteria del consiglio di amministrazione Roma (via Tomacelli), non oltre il giorno 15 ottobre p. v. per gli allievi di cui ai comma *a*) e *b*) del precedente n. 1 e non oltre il 31 dicembre p. v. per quelli di cui al comma *c*) dello stesso n. 1.

Le domande che pervenissero all'ente dopo le date suddette, non saranno prese in considerazione.

5. Del premio loro inviato a mezzo vaglia postale, di cui dovranno sostenere la spesa, gli inscritti sono invitati ad accusare ricevuta nel più breve tempo, indicando chiaramente il proprio nome e cognome e numero di inscrizione all'unione militare e il nome del figlio o figliastro premiato.

6. I premi stabiliti per l'anno scolastico 1931-32 sono i seguenti:

SCUOLE	Classe	Numero dei premi	Ammontare di ciascun premio	Somma totale
Regi Istituti nautici (soltanto i governativi).	1ª	3	500	1.500
	2ª	3	600	1.800
	3ª	3	700	2.100
	4ª	3	1.000	3.000
Regi Ginnasi inferiori e pareggiati	3ª	10	400	4.000
Regi Ginnasi superiori e pareggiati.	4ª	10	450	4.500
	5ª	10	500	5.000
Regi Licei classici e pareggiati . .	1ª	15	600	9.000
	2ª	15	700	10.500
	3ª	15	1.000	15.000
Regi Istituti tecnici superiori e pareggiati.	1ª	8	450	3.600
	2ª	8	600	4.800
	3ª	8	700	5.600
	4ª	8	1.000	8.000
Regi Istituti magistrali inferiori e parificati.	4ª	6	400	2.400
Regi Istituti magistrali superiori e parificati.	1ª	6	500	3.000
	2ª	6	700	4.200
	3ª	8	1.000	8.000
Regi Licei scientifici e pareggiati	1ª	5	500	2.500
	2ª	5	600	3.000
	3ª	5	700	3.500
	4ª	5	1.000	5.000
Regie Università e politecnici compresi quelli di Torino e di Milano. Istituto superiore navale di Napoli e altri istituti di istruzione superiore.	1ª	19	1.500	28.500
	2ª	19	1.500	28.500
	3ª	19	1.500	28.500
	4ª	19	1.500	28.500
	5ª	19	1.500	28.500
	6ª	19	1.500	28.500
Accademia di fanteria e cavalleria	ultimo corso	5	1.500	7.500
Accademia di artiglieria e genio. .	ultimo corso	4	1.500	6.000
Accademia navale	ultimo corso	2	1.500	3.000
Accademia della R. aeronautica. .	ultimo corso	2	1.500	3.000
Scuola allievi ufficiali G. finanza. .	ultimo corso	1	1.500	1.500
		TOTALE . . . L.		302.000

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare (Ministero Guerra)

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1932-X

Nel REGNO, annue L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**

Un fascicolo:

Nel REGNO . . . » **1,80** — All'ESTERO, il doppio.

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

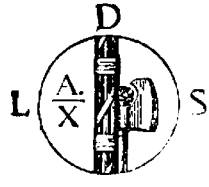
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(4110281) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1932 - ANNO X — 15 LUGLIO

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

PARTE PRIMA

N. 349 — **23 maggio 1932** - Anno X — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 739. - Computo degli anni di servizio per i collocamenti di autorità in ausiliaria *Pag.* 1325

» **350 - 30 maggio 1932** - Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Legge n. 759. - Incremento dell'automobilismo pesante . . . . . » 1327

» **351 - 14 luglio 1932** - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Pettorale, groppiera e falsa staffa per bardature a sella da truppa (*con 3 tavole di disegni*) » 1331

» **352 - 14 luglio 1932** - Anno X — PERSONALE OPERAIO. — Segnalazione all'Opera nazionale orfani di guerra delle assunzioni da farsi nel personale salariato » 1333

» **353 - 14 luglio 1932** - Anno X — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme relative alla concessione, all'atto del congedamento, di uno speciale diploma ai sottufficiali operai di artiglieria (*con una tavola di disegno*) . . . . . » 1335

PARTE SECONDA

N. 354 – 16 giugno 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 704. – Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32. . . . . *Pag.* 1337

» 355 – 14 luglio 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste » 1339

» 356 — 14 luglio 1932 – Anno X — CONCORSI E GARE. — Concorso a premio indetto dalla rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1932 . . . . . » 1339

« 357 — 14 luglio 1932 – Anno X — ISTRUZIONE PREMILITARE. — Disposizioni relative ai corsi di istruzione premilitare da svolgersi nell'autunno-inverno 1932-33 . . . . . » 1340

» 358 – 14 luglio 1932 – Anno X — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa. . » 1360

» 359 – 14 luglio 1932 – Anno X — TRASPORTI. — Viaggi degli ufficiali richiamati per istruzione . . . . » 1360

» 360 – 14 luglio 1932 – Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1932 – Anno X, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) . . . . . » 1361

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1365

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1365

PARTE PRIMA

Circolare N. **349.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 739. – Computo degli anni di servizio per i collocamenti di autorità in ausiliaria.** — (Gabinetto). — 23 maggio 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 152, del 4 luglio 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli effetti della determinazione degli anni di servizio richiesti dalle leggi per i collocamenti di autorità in ausiliaria del personale militare, ed a riposo, senza domanda, del personale militare e civile dello Stato, non si considerano gli aumenti di favore per campagne di guerra, salvo che concorra il consenso scritto degli interessati.

La stessa norma si applica ai fini del raggiungimento del diritto al massimo della pensione di riposo da parte degli ufficiali che, per esclusione dall'avanzamento, siano da collocarsi in ausiliaria, fermo il periodo massimo di otto anni di cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, modificato dall'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1477.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 350. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Legge n. 759. - Incremento dell'automobilismo pesante.** — (Gabinetto). - 30 maggio 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 154, del 6 luglio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È concessa l'esenzione dalla tassa di circolazione interna per un periodo di tre anni:

a) agli autocarri nuovi per merci, muniti di motore a combustione di olio pesante, fabbricati in Italia, della portata netta fra 3000 e 5000 chilogrammi;

b) agli autocarri nuovi per merci con motore a benzina o ad olio pesante, di fabbricazione italiana, a 6 ruote, di cui quattro motrici, di portata non superiore ai chilogrammi 5000;

c) agli autocarri nuovi a gasogeno, di fabbricazione italiana;

d) ai trattori agricoli fabbricati in Italia dopo il 1° gennaio 1932;

e) alle autoinnaffiatrici stradali fabbricate in Italia, anche se con motore a benzina, su *chassis* di tipo non anteriore al 1931;

f) agli autocarri per merci ceduti ai privati dalle autorità militari, qualunque sia il tipo e la portata, di cui al successivo art. 2.

Le norme esecutive della legge stabiliranno le caratteristiche tecniche a cui devono soddisfare gli autoveicoli, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) del presente articolo.

Art. 2.

È data facoltà al ministero della guerra di cedere annualmente ai privati autocarri per merci di sua proprietà a prezzo e condizioni di favore, e ciò al duplice scopo di agevolare la diffusione in Paese dell'automobilismo pesante da merci e di rinnovare periodicamente i tipi di autocarri in servizio.

Ai sensi dell'art. 49 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, sarà provveduto alla necessaria reintegrazione della dotazione di autoveicoli.

Art. 3.

Il ministero della guerra, nei limiti della disponibilità del suo bilancio, ed a suo insindacabile giudizio, potrà accordare agli autoveicoli di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 1 un premio annuo di buona manutenzione per un periodo massimo di tre anni, anche non consecutivi.

Art. 4.

Gli autoveicoli già dichiarati « ausiliari militari » alla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari dei quali abbiano già richiesto ed ottenuto le agevolazioni di cui al R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080, continueranno a godere delle stesse agevolazioni loro accordate, finchè permanga in essi la qualità di: « autoveicolo ausiliario militare ». Per ogni ulteriore applicazione il decreto-legge citato deve intendersi abrogato come abrogata è la denominazione di « autoveicoli ausiliari militari ».

Art. 5.

Il ministero della guerra, di concerto con quelli delle finanze, delle comunicazioni, dell'agricoltura e delle corporazioni, detterà le norme per l'applicazione della presente legge nelle forme prescritte dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. B. — Alla presente legge farà seguito, quanto prima, la pubblicazione delle norme per l'applicazione di essa.

N. 351. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pettorale, groppiera e falsa staffa per bardature a sella da truppa** (*con 3 tavole di disegni*). — Direzione generale artiglieria - Div. A. P.). — 14 luglio 1932 - Anno X.

Sono adottati i seguenti accessori per le bardature a sella da truppa in distribuzione alla cavalleria:

VIII. . . . . *Pettorale di bardature a sella da truppa.* Ha lo scopo di impedire che, specie nei cavalli non perfettamente conformati, la sella si sposti indietro nelle salite ripide.

È di cuoio naturale ed è costituito da una martingala e da due montanti. L'estremità libera della martingala è foggiata ad occhiello; quella opposta è munita di un anello al quale sono attaccati i due montanti.

VIII. . . . . *Groppiera di bardatura a sella.* Ha lo scopo di impedire che la sella si sposti in avanti nelle forti discese.

È di cuoio naturale ed è costituita da una striscia, biforcata per un tratto, a cui è applicato un sottocoda imbottito con borra di vitello.

VIII. . . . . *Staffa con falsa staffa per sella da truppa.* Ha lo scopo di facilitare al cavaliere il montare a cavallo.

Si compone di una normale staffa di ferro in un sol pezzo munita di due appendici alle quali è unita a snodo una falsa staffa di acciaio.

Con l'adozione della staffa con falsa staffa, l'attuale staffa sinistra, munita dell'incavo per levare i chiodi, dovrà essere applicata allo staffile di destra. Le staffe destre, che si renderanno così esuberanti dovranno essere appena possibile versate dai reggimenti di cavalleria alle direzioni di artiglieria delle rispettive circoscrizioni.

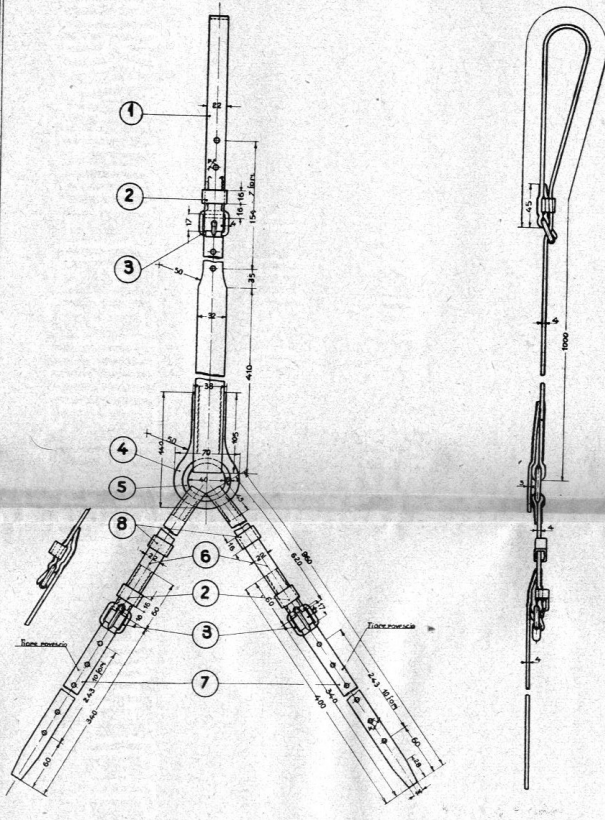
Le serie dei predetti materiali, appena pronte, verranno dall'arsenale R.E. di Torino distribuite ai reggimenti di cavalleria in ragione di 650 ciascuno.

Verranno in seguito apportate le necessarie aggiunte e varianti al modello degli inventari ed all'atlante del materiale d'artiglieria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

VIII..... **BARDATURA A SELLA DA CAVALLERIA – PETTORALE (Martingala).**

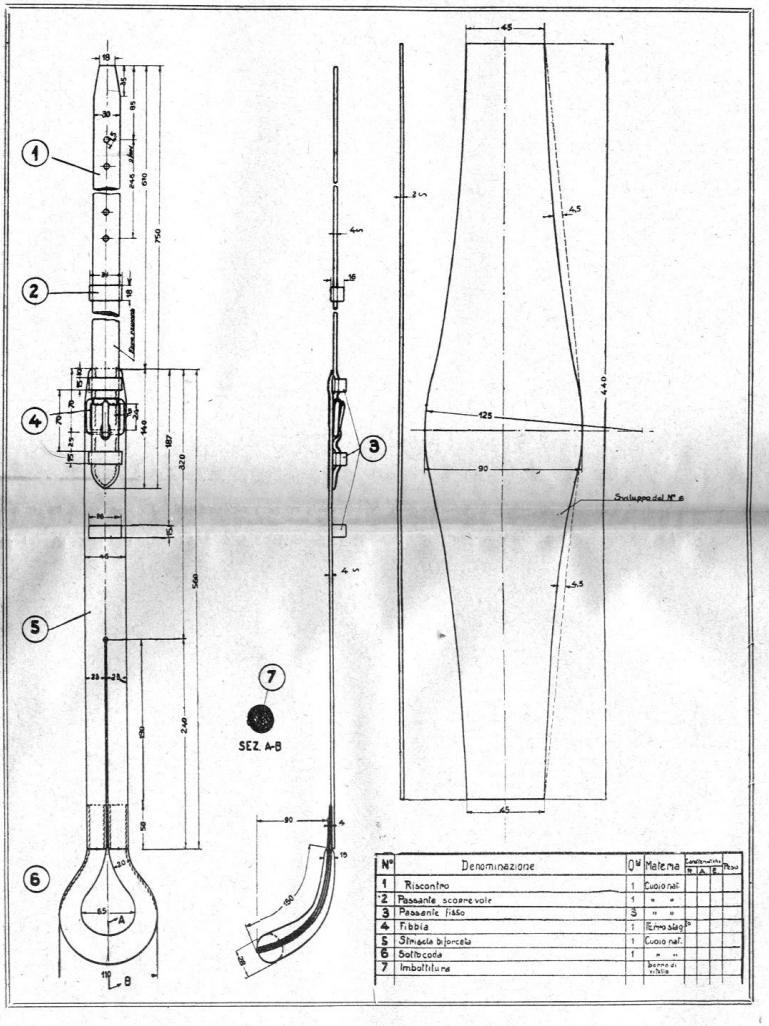
TAVOLA I
annessa alla circ. n. 351
del *giornale militare* 1932.



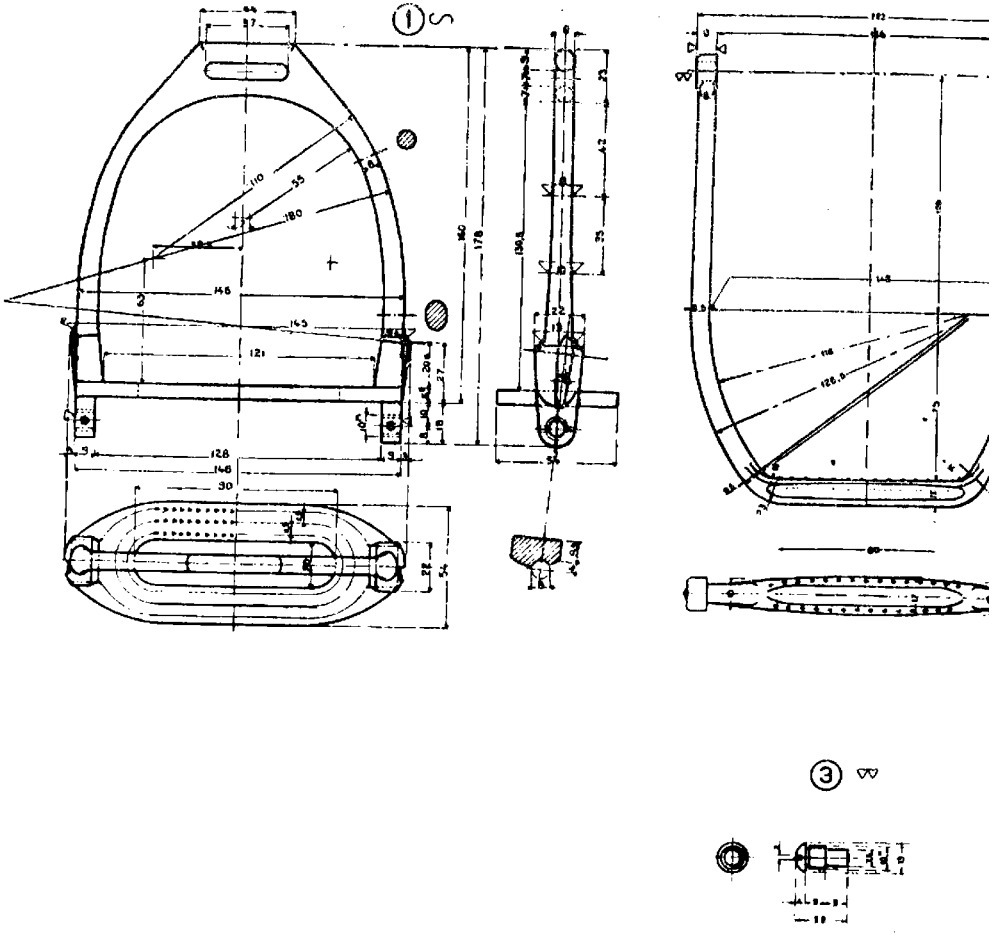
N	Denominazione	Q.tà	Materia	Caratteristiche R.	A.	E.	Peso
1	Martingala	1	Cuoio nat.le				
2	Passante fisso	3	" "				
3	Tibbia	3	Ferro stagn.o				
4	Riparo	1	Cuoio nat.le				
5	Anello	1	Ferro stagn.o				
6	Montante	2	Cuoio nat.le				
7	Riscontro del montante	2	" "				
8	Passante scorrevole	2	" "				

VIII..... **BARDATURA A SELLA DA CAVALLERIA – SOTTOCODA (Groppiera).**

TAVOLA II
annessa alla circ. n. 351
del *giornale militare* 1932.

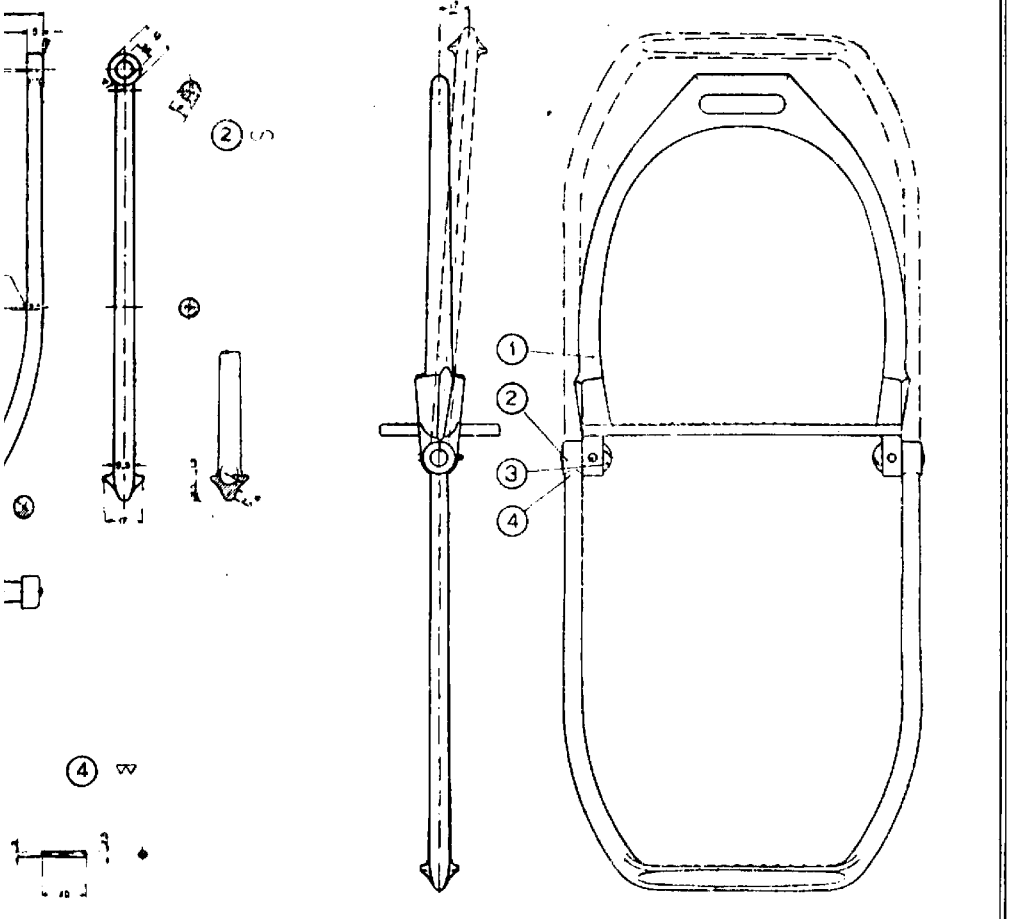


N°	Denominazione	Q.tà	Materia	Lavorazione R	A	E	Peso
1	Riscontro	1	Cuoio nat.				
2	Passante scorrevole	1	" "				
3	Passante fisso	3	" "				
4	Fibbia	1	Ferro sag.				
5	Striscia bifoncella	1	Cuoio nat.				
6	Sottocoda	1	" "				
7	Imbottitura		Borra di ritaglio				


①
③

FFA DI SELLA DA CAVALLERIA.

TAVOLA III
annessa alla circolare n. 351
del *giornale militare* 1932.



N°	Denominazione	Q.tà	Materia	Carat. Res. A	Carat. Res. E	Peso
1	Staffa	1	ferro	37	25	
2	Feltro staffa	1	cuoio	50	15	
3	Perno a vite	2	"	"	"	
4	Coppiglia	2	"	"	"	

N. 352. — PERSONALE OPERAIO. **Segnalazione all'opera nazionale orfani di guerra delle assunzioni da farsi nel personale salariato.** — (Direzione generale artiglieria). — 14 luglio 1932 - Anno X.

Per opportuna conoscenza e norma degli enti che hanno in forza personale operaio borghese, si trascrive qui di seguito la circolare n. 1590-VI del 20 aprile 1932-X, concernente l'ammissione degli orfani di guerra ai pubblici impieghi, diretta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle amministrazioni centrali dello Stato, avvertendo che le norme contenute in detta circolare debbono essere applicate anche nelle assunzioni del personale salariato:

« L'opera nazionale orfani di guerra ha fatto presente « che da parecchi comitati provinciali dipendenti è stata ri- « levata l'opportunità di essere tempestivamente informati « dei singoli concorsi banditi da amministrazioni statali o « da enti pubblici in genere, e ciò per meglio assicurare la « partecipazione ai concorsi stessi degli orfani di guerra bi- « sognosi di collocamento.

« È noto agli onorevoli ministeri che, in base alle disposi- « zioni degli articoli 55 e seguenti della legge 26 luglio 1929, « n. 1397, agli orfani di guerra sono accordati, allo scopo di « facilitarne la sistemazione nel campo del lavoro, speciali « benefici per l'ammissione ai pubblici impieghi.

« È noto che per garantire in concreto l'applicazione di « tali disposizioni, l'art. 89 del regolamento 13 novembre « 1930, n. 1612, sancisce l'obbligo, da parte delle amministra- « zioni dello Stato e degli istituti in genere, soggetti a vigi- « lanza governativa, della preventiva segnalazione ai com- « petenti organi dell'opera, di tutte le assunzioni di perso- « nale che s'intendano effettuare, con o senza concorso, pre « cisandone le condizioni, o trasmettendo, all'occorrenza, i « relativi bandi.

« Ciò premesso e poichè l'art. 91 del citato regolamento « prevede la possibilità dell'annullamento, in qualunque tem- « po, dei provvedimenti in contrasto con le norme di cui « trattasi, si pregano gli onorevoli ministeri di voler richia- « mare sulle norme medesime la particolare attenzione de-

« gli uffici dipendenti e di tutte le organizzazioni a carattere « nazionale sottoposte alla rispettiva vigilanza, raccoman- « dandone l'adempimento esatto e tempestivo a scanso del- « l'accennata procedura di annullamento, con le conseguenti « dannose ripercussioni sugli interessi delle varie ammini- « strazioni ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 353. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Norme relative alla concessione, all'atto del congedamento, di uno speciale diploma ai sottufficiali operai di artiglieria (con una tavola di disegno).** — (Direzione generale di artiglieria). — 14 luglio 1932 - Anno X.

Sciogliendo la riserva formulata al n. 28 delle circolari nn. 119 e 723 del *giornale militare* 1929, dispongo che, all'atto del congedamento dei sottufficiali operai di artiglieria, che se ne rendano meritevoli, sia rilasciato un diploma — conforme al modello allegato — attestante il buon servizio da essi prestato e la loro qualità tecnico-professionale.

I diplomi in questione saranno rilasciati, su proposta dei comandanti di reggimento, dai comandi di artiglieria di corpo d'armata e di isola, ai quali saranno fatti pervenire, per cura di questo ministero, gli stampati occorrenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 354. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 704. – Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32.** — (Rag oneria cen rale). — 16 g ugno 1932 Anno - X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 28 g ugno 1932 — Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 1° giugno 1931, nn. 661 e 666, e 12 giugno 1931, nn. 750 e 751;

Visto l'art. 41, prima comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri degli affari esteri, dell'educazione nazionale, della guerra e dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1931-32, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella *A*, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 16 — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi, ecc.	L.	7.000.000
Cap. n. 18 — Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti, ecc.	»	300.000
Cap. n. 19 — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 46 — Pensioni dell'Ordine militare di Savoia, ecc.	»	100.000
Cap. n. 51 — Carabinieri Reali - Ufficiali stipendi, ecc.	»	700.000
Cap. n. 53 — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc.	»	3.920.000
Totale degli aumenti	L.	12.520.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 52 — Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri, ecc.	»	300 000
Totale delle diminuzioni	L.	500.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

N. 355. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Ragioneria centrale). — 14 luglio 1932 - Anno X.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici, con atto del 9 giugno 1932, n. 3052, ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato:

l'ing. CONTI Costantino fu Emanuele, domiciliato in Messina, via Tutti i Santi - isolato 307, fermo restando il provvedimento di esclusione in confronto della Società Imprese Costruzione (S.I.C.) e delle altre persone citate nel l'atto 31 agosto 1931, n. 2890.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 356. — CONCORSI E GARE. — **Concorso a premio indetto dalla rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1932.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 14 luglio 1932 - Anno X.

La commissione di cui alla circolare 191 del *giornale militare* corrente anno sarà così costituita:

Generale di brigata de PIGNIER cav. Augusto, *presidente*.

Colonnello di fanteria TUMINO cav. Gabriele, *membro*.

Colonnello di artiglieria BIONDI MORRA cav. Francesco, *membro*.

Colonnello del genio DE FRANCHIS cav. Corrado, *membro*.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 357. — ISTRUZIONE PREMILITARE. — **Disposizioni relative ai corsi di istruzione premilitare da svolgersi nell'autunno-inverno 19..2-33.** — (D rez.one generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 luglio 1932 - Anno X.

1. — In applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1759, e tenendo conto degli adattamenti necessari per il primo periodo di applicazione della legge stessa, determino che i prossimi corsi autunno-invernali di istruzione premilitare abbiano il seguente svolgimento:

1° *corso*: inizio 2 ottobre 1932, chiusura fine marzo 1933;

2° *corso*: inizio 4 settembre 1932, chiusura fine gennaio 1933;

Esami finali al termine del 2° corso: 15 gennaio 1933.

2. — *Hanno obbligo di inscriversi e frequentare il* 1° *corso*:

a) i cittadini nati nell'anno 1913 che non abbiano ancora frequentato il 1° corso o che, avendolo frequentato, non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio al 2° corso;

b) i cittadini nati nell'anno 1914.

Sono dispensati dalla inscrizione e dalla frequenza del 1° corso coloro che abbiano appartenuto per due anni alla M.V.S.N. ed all'O.N.B. quali avanguardisti ed abbiano frequentato le esercitazioni di dette organizzazioni.

Essi però hanno l'obbligo di sostenere gli esami di idoneità per l'ammissione al secondo corso nell'ordinaria sessione di esami che avrà inizio il 15 gennaio 1933.

3. — *Il secondo corso sarà diviso in due periodi*: il primo periodo dal 4 settembre al 13 novembre escluso, l'altro dal 13 novembre alla fine di gennaio 1933.

Hanno obbligo di inscriversi e frequentare il 2° *corso*:

a) i cittadini nati nell'anno 1912 o nati in anni precedenti e aggiunti sulle liste di leva della classe 1912 quali ri-

vedibili o rimandati per legale motivo, i quali non abbiano mai frequentato corsi premilitari o, avendoli frequentati, non abbiano conseguita la idoneità al passaggio al 2° corso;

b) i cittadini di cui alla precedente lettera *a)* che siano però muniti della dichiarazione di idoneità al passaggio al 2° corso;

c) i cittadini nati nell'anno 1913 che siano muniti della dichiarazione di idoneità al passaggio al 2° corso.

I giovani di cui alla lettera a) *hanno l'obbligo di frequentare l'intero corso, e cioè dal 4 settembre* 1932 *alla fine di gennaio* 1933.

I giovani di cui alla lettera b) *e alla lettera* c) *hanno l'obbligo di frequentare solamente il secondo periodo e cioè dal* 13 *novembre incluso, alla fine di gennaio* 1933.

Nessun esperimento dovrà aver luogo e quindi nessun certificato di idoneità dovrà essere rilasciato all'atto del passaggio dal primo al secondo periodo.

4. — I giovani di cui alla lettera *a)* del n. 2 i quali abbiano appartenuto per due anni alla M.V.S.N od all'O.N.B. quali avanguardisti e non abbiano per qualsiasi motivo conseguito l'idoneità per l'ammissione al secondo corso hanno l'obbligo di frequentare *l'intero* secondo corso.

I capi squadra e i capi centuria degli avanguardisti, che non abbiano conseguito l'idoneità negli esami finali dei corsi premilitari, hanno l'obbligo di frequentare solamente il secondo periodo del secondo corso.

5. — Il programma dei corsi è quello stesso svoltosi per i corsi autunno-invernali 1931-1932 con gli opportuni adattamenti per quanto riguarda lo svolgimento dei due periodi del secondo corso, in considerazione che al primo periodo parteciperanno giovani che ancora non hanno ricevuto alcuna istruzione preliminare.

6. — Durante lo svolgimento dei corsi gli istruttori attribuiranno per ogni lezione a ciascun allievo un punto di condotta da uno a dieci.

Non potrà essere dichiarato idoneo al passaggio al secondo corso, nè essere ammesso agli esami finali colui che abbia riportata media inferiore a sei decimi.

7. — Entro l'ultima decade di dicembre i comandanti di divisione nomineranno le commissioni esaminatrici a senso del § 15 della circolare 333 del *giornale militare* 1931 e segnaleranno ai rispettivi comandi di corpo d'armata e al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) i nomi degli ufficiali nominati, tenendo conto di quanto è detto al n. 13 della presente circolare.

8. — Gli esami finali per gli appartenenti al secondo corso dovranno essere iniziati senza indugio il giorno 15 gennaio e dovranno venir condotti senza interruzione con assoluta preferenza ai giovani di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 2.

La idoneità conseguita in detti esami è valida a tutti gli effetti di legge anche per i giovani di cui alla lettera *a*) del n. 2.

9. — Le comunicazioni relative alla idoneità o meno riscontrata negli esami dovranno essere fatte di volta in volta o almeno ogni cinque giorni agli uffici di leva per mezzo di elenchi nominativi.

I comandi di divisione sorveglieranno perchè gli esami, specialmente per i giovani di cui alle lettere *a*) e *b*), abbiano termine prima del 31 gennaio 1933 e le ultime comunicazioni relative siano inviate ai rispettivi uffici di leva non oltre lo stesso giorno 31 *gennaio* 1933.

10. — Al termine degli esami, i comandi di legione rilasceranno agli idonei di cui alle lettere *b*) e *c*) del n. 2 un certificato conforme, a seconda dei casi, ai modelli *d*) ed *e*), allegati alla circolare 333 del *giornale militare* 1931, mentre agli idonei di cui alla lettera *a*) dello stesso n. 2 rilasceranno un certificato conforme al modello *D*[1] (vedi allegato 6 alla presente circolare).

Nel caso di cui al 2° comma del n. 4 i comandi di legione rilasceranno agli idonei un certificato conforme al modello *g*) della citata circolare 333 dopo essersi assicurati però che abbiano frequentato il 2° periodo del 2° corso.

11. — Per effetto delle disposizioni transitorie impartite per i corsi autunno-invernali 1931-1932, i nati nell'anno 1911

furono autorizzati a frequentare uno speciale corso valido a tutti gli effetti come istruzione premilitare.

Coloro che, nati nel 1911, abbiano frequentato tale corso riportandone la idoneità, non devono più frequentare alcun corso anche se durante la leva sulla classe 1911 siano stati dagli organi di leva rimandati per rivedibilità o per legale motivo alla leva sulla classe 1912.

Se per errore o per altra ragione, giovani nati nell'anno 1912 siano stati ammessi a frequentare l'anzidetto corso speciale, essi, anche se abbiano conseguito la idoneità in detto corso, non dovranno ritenersi avere adempiuto all'obbligo dell'istruzione premilitare e perciò avranno l'obbligo di inscriversi al secondo periodo del 2° corso come i giovani di cui alle lettere *b*) e *c*) del n. 3.

12. — Sono esenti dalla inscrizione e frequenza dei corsi coloro che dimostrino con regolare certificato di avere già ottenuto il requisito dell'istruzione premilitare o di avere conseguito il brevetto di capi squadra e capi centuria. Questi ultimi però ove compiano il ventesimo anno nel 1933, sono tenuti a sostenere gli esami finali del 2° corso nell'ordinaria sessione di esami del gennaio p. v. Agli idonei verrà rilasciato un certificato conforme al mod. *F* allegato alla circolare 333 *giornale militare* del 1931.

13. — I giovani obbligati a frequentare i corsi di istruzione premilitare, i quali siano iscritti alla milizia per la D.I.C.A.T., riceveranno la relativa istruzione presso i comandi di legione, di coorte autonoma o distaccamento M.D.I.C.A.T., da ufficiali della M. V. S. N. della specialità. Le commissioni d'esame per i detti giovani saranno composte in modo che uno dei due ufficiali del R. esercito sia un ufficiale di artiglieria contraerei per l'accertamento delle cognizioni specifiche e che l'ufficiale della milizia appartenga alla M.D.I.C.A.T.

Le commissioni anzicitate dovranno inoltre esaminare i premilitari della D.I.C.A.T. appartenenti a reparti mitraglieri C. A. o ad elementi della rete di avvistamento.

Gli esami dovranno vertere oltre che sui programmi normali dei corsi premilitari, anche sui programmi speciali stabiliti col dispaccio del ministero della guerra (gabinetto

ufficio coordinamento) n. 3094 del 23 febbraio 1930 diretto al comando generale della M.V.S.N.

Ai giovani, i quali abbiano superato i predetti esami, verrà rilasciato dai competenti comandi di legione un certificato di conseguita idoneità conforme, a seconda dei casi, ai modelli D, E, F, allegati alla circolare 333 del *giornale militare* del 1931 (o D' della presente circolare), con la seguente annotazione: « Si attesta che il detto giovane ha avuto l'istruzione speciale della milizia per la D.I.C.A.T. e che è stato particolarmente addestrato . . . . . (indicare la mansione esplicata nei reparti di artiglieria o mitraglieri o di avvistamento).

14. — Ai corsi indetti con la presente circolare sono applicabili tutte le disposizioni di carattere permanente contenute nella circolare 333 del *giornale militare* 1931, che non siano modificate dalla presente.

15. — Le iscrizioni ai corsi debbono essere fatte non oltre il 31 agosto e il 30 settembre, rispettivamente per il primo o il secondo corso, ad istanza del padre, della madre o del tutore dei giovani obbligati, o del direttore dell'istituto presso il quale essi si trovino. Le istanze di inscrizione ai corsi o di esenzione dalla frequenza dei corsi stessi debbono essere corredate del certificato di nascita del giovane da rilasciarsi in carta libera e con esenzione da ogni spesa, ad uso militare.

16. — I comandi di legione della M.V.S.N. e le autorità locali preposte alla direzione dei corsi, sono tenuti a segnare nelle copie dei ruolini che debbono inviare agli uffici provinciali di leva a norma del § 30 della circolare 333 del *giornale militare* 1931 il nome, cognome, paternità, maternità e luogo di nascita dei premilitari iscritti ai corsi od esentati dalla frequenza dei corsi stessi.

Qualora risulti che qualche giovane premilitare appartenga per nascita a provincia diversa da quella nella quale ha seguito il corso, esso dovrà essere anche segnalato rispettivamente dai comandi di legione della M.V.S.N. e dalle autorità locali preposte alla direzione dei corsi, all'ufficio leva della provincia alla quale egli appartiene per nascita.

17. — Nel caso che un allievo trasferisca la propria residenza, il comando preposto alla direzione dei corsi della primitiva residenza ne darà comunicazione al proprio comando di legione il quale trasmetterà al comando di legione della nuova residenza copia del relativo foglio P. N. 1 (vedi allegato 3 della presente circolare).

L'allievo è obbligato a frequentare il corso premilitare nella nuova residenza, sotto le comminatorie di legge in mancanza di adempimento.

Se nella nuova residenza od a distanza non superiore a 10 chilometri non si svolgano corsi, il comando di legione di nuova residenza si limiterà a prendere nota del motivo della cessazione del corso sul foglio P. N. 1.

18. — La facoltà di ricorrere per negata esenzione dall'obbligo dell'istruzione premilitare di cui al § 21 della circolare 333 del *giornale militare*, spetta solo alle persone indicate nell'art. 4 della legge 29 dicembre 1930, n. 1759.

I comandi di divisione, ove non ritengano che i documenti in atti siano sufficienti a decidere, potranno disporre che i giovani per i quali è richiesta la dispensa siano sottoposti a una visita di controllo.

Qualora i visitandi risiedano in località sede di presidio, tale visita avrà luogo presso l'ufficiale medico del presidio stesso designato dal comando di divisione. Nel caso contrario essi saranno tenuti a recarsi a *proprie spese* alla sede del presidio viciniore per subire la visita presso l'ufficiale medico che sarà designato dall'anzidetto comando di divisione nel giorno che sarà da questo fissato.

Se nell'un caso e nell'altro i giovani non si presentino a visita, il ricorso si considererà abbandonato ed i giovani saranno obbligati a frequentare i corsi premilitari sotto le comminatorie di legge.

Della mancata presentazione, i comandi di divisione avvertiranno le competenti autorità preposte ai corsi.

Il verbale della visita dovrà dal comando di presidio essere con ogni sollecitudine trasmesso al comando della divisione; il quale adotterà inappellabilmente la decisione di sua competenza, e ne darà comunicazione ai ricorrenti, a mezzo dell'arma dei RR. CC., e all'autorità locale preposta alla direzione del corso.

Dalla data di notifica, se il ricorso avrà avuto esito sfavorevole, o dalla mancata presentazione alla visita disposta dal comando di divisione, s'intende ripristinato nel giovane l'obbligo dell'istruzione premilitare con tutti gli effetti di legge.

19. — Il libretto personale dei premilitari è abolito. Per ciascun iscritto i comandi di legione compileranno un modello P N 1 (sostituito al precedente modello P N 4) modello che dovrà servire per tutti i corsi che l'inscritto deve frequentare.

Detti modelli, conformi all'allegato n. 3 della presente circolare, porteranno un numero d'ordine progressivo e dovranno essere legati a registro a cura dei comandi di legione entro un mese dalla data di inizio dei corsi.

20. — Per gli esami di passaggio al 2° corso degli avanguardisti e militi a senso del § 10 della citata circolare 333 e di idoneità dei capi squadra e capi centuria a senso dei paragrafi 35 e 36 della citata circolare, dovranno usarsi i modelli P n 3 e P n 4 conformi agli allegati 4 e 5 della presente circolare, da legarsi in registri per cura dei comandi di legione.

21. — A senso del § 45 della circolare 333 *giornale militare* 1931, le denunzie alla competente autorità giudiziaria a carico dei genitori o tutori dei giovani inadempienti per non essere inscritti ai corsi, va fatta dal commissario capo dell'ufficio di leva competente, il quale userà a tale uopo speciali moduli conformi all'allegato n. 7 della presente circolare, moduli che saranno stampati a cura di questo ministero.

Le denuncie invece dei predetti genitori o tutori per mancata regolare frequenza ad un numero di lezioni superiori ad un quarto, nonchè dei direttori di azienda e datori di lavoro per i casi indicati dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1930, n. 1759, devono essere fatte dai comandi di legione o di coorte autonoma in seguito alle segnalazioni dei direttori dei corsi.

La denuncia di cui al precedente numero da parte dei commissari di leva dovrà essere fatta, inviando alla pretura nella cui giurisdizione territoriale si svolge il corso cui il giovane doveva essere inscritto, la terza parte dell'allegato n. 7,

dopo che i commissari stessi abbiano, ove necessario, assunto dai comuni le notizie indicate nella parte seconda del detto allegato.

22. — L'ultimo periodo del secondo comma del § 23 della circolare 333 del *giornale militare* 1931 è abrogato.

23. — Al termine del 1° corso nonchè al termine degli esami finali il comando generale della M. V. S. N. trasmetterà al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) uno specchio da cui risulti per ciascun corso il numero degli allievi inscritti ed il numero degli allievi dichiarati idonei distinti per anni di nascita.

In colonne a parte saranno indicati il numero dei capi squadra e dei capi centuria degli avanguardisti sottoposti agli esami finali senza aver frequentato i corsi, distinti fra idonei e non, nonchè il numero dei giovani che abbiano appartenuto per due anni alla M.V.S.N. ed all'O.N.B. sottoposti agli esami dal primo al secondo corso distinti pure fra idonei e non idonei.

24. — I comandi di corpo d'armata, i comandi militari delle isole, i comandi dei Regi corpi delle colonie ed il comando del presidio di Rodi, comunicheranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) entro il 31 luglio l'elenco delle località del territorio della rispettiva giurisdizione in cui verranno svolti i corsi premilitari e provvederanno in pari tempo a rendere di pubblica ragione l'elenco delle dette località mediante manifesto conforme al modello n. 1 allegato alla presente circolare.

25. — A cura della M.V.S.N. sarà pubblicato non oltre il 10 agosto p. v. il manifesto conforme al modello n. 2 allegato alla presente circolare.

26. — La partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento, sia normali, sia per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria, per i nati nell'anno 1912, vale a tutti gli effetti di legge come istruzione premilitare anche se non verificatasi prima del loro concorso alla leva, purchè gli interessati siano promossi agli esami pratici.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

MINISTERO DELLA GUERRA.

COMANDO . . . . . .

ELENCO DELLE LOCALITÀ SEDE DEI CORSI PREMILITARI OBBLIGATORI.

In relazione a quanto dispone l'art. 2 della legge n. 1759 del 29 dicembre 1930-IX, sulla obbligatorietà dell'istruzione premilitare, d'ordine del ministero della guerra si rende noto che per il corrente anno verranno istituiti i corsi premilitari nelle seguenti località:

Tutti i cittadini che entro il corrente anno compiono od abbiano compiuto il 18° anno di età sono obbligati ad inscriversi ai corsi premilitari ed a frequentarli.

Con successiva notificazione dei competenti comandi della M.V.S.N. verranno comunicate le norme per l'iscrizione ai corsi e per le eventuali domande di esenzione.

ALLEGATO N. 2.

REGNO D'ITALIA.

COMANDO DELLA . . . M.V.S.N.

CORSI PREMILITARI OBBLIGATORI 1932-1933.

In applicazione della legge del 29 dicembre 1930-IX, n. 1759, sono istituiti per l'autunno-inverno 1932-1933 due corsi premilitari:

Il *primo corso* avrà inizio il 2 ottobre 1932 e terminerà alla fine di marzo 1933;

Il *secondo corso* avrà inizio il 4 settembre 1932 e terminerà alla fine di gennaio 1933.

1° Corso.

1. — Hanno l'obbligo di inscriversi e frequentare il primo corso:

a) i cittadini nati nell'anno 1913 che non abbiano ancora frequentato il primo corso o che, avendolo frequentato, non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio al secondo corso;

b) i cittadini nati nell'anno 1914.

Sono dispensati dalla inscrizione e dalla frequenza del primo corso coloro che abbiano appartenuto per due anni alla M.V.S.N. od all'O.N.B. quali avanguardisti ed abbiano frequentato le esercitazioni di dette organizzazioni.

Essi però hanno l'obbligo di sostenere gli esami di idoneità per l'ammissione al secondo corso nell'ordinaria sessione di esami che avrà inizio il 15 gennaio 1933.

2° Corso.

2. — Il secondo corso sarà diviso in due periodi: il primo dal 4 settembre al 13 novembre 1932, escluso; l'altro dal 13 novembre 1932 alla fine di gennaio 1933.

Hanno l'obbligo di inscriversi e frequentare il secondo corso:

a) i cittadini nati nell'anno 1912 o nati in anni precedenti e aggiunti sulle liste di leva della classe 1912 quali rivedibili o riman-

dati per legali motivi i quali non abbiano mai frequentato corsi premilitari o avendoli frequentati non abbiano conseguita l'idoneità al passaggio al secondo corso;

b) i cittadini di cui alla precedente lettera *a*) chè siano però muniti della dichiarazione di idoneità al passaggio al secondo corso;

c) i cittadini nati nell'anno 1913 che siano muniti della dichiarazione di idoneità al passaggio al secondo corso.

I giovani di cui alla lettera a) *hanno l'obbligo di frequentare l'intero corso e cioè dal 4 settembre* 1932 *alla fine di gennaio* 1933.

I giovani di cui alla lettera b) *ed alla lettera* c) *hanno l'obbligo di frequentare solamente il secondo periodo e cioè dal* 13 *novembre incluso, alla fine del gennaio* 1933.

3. — I giovani di cui alla lettera *a*) del n. 2 i quali abbiano appartenuto per due anni alla M.V.S.N. od all'O.N.B. quali avanguardisti e non abbiano per qualsiasi motivo conseguita l'idoneità per l'ammissione al secondo corso hanno l'obbligo di frequentare l'*intero* secondo corso.

I capi squadra ed i capi centuria degli avanguardisti che non abbiano conseguito l'idoneità negli esami finali dei corsi premilitari hanno l'obbligo di frequentare solamente il secondo periodo del secondo corso.

4. — Le inscrizioni ai corsi premilitari debbono essere fatte rispettivamente per il primo o il secondo corso non oltre il 31 agosto e 30 settembre 1932 ad istanza del padre, della madre o del tutore dei giovani interessati o del direttore dell'istituto presso il quale il giovane si trovi per qualsiasi motivo.

Le inscrizioni ai corsi o le esenzioni della frequenza dei corsi stessi debbono avvenire dietro presentazione del certificato di nascita rilasciato in carta libera, e con esenzione da ogni spesa, per uso militare.

Esenzioni.

5. — Sono esenti dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) i giovani affetti da infermità a senso dell'art. 73 del testo unico 5 agosto 1927, n. 1437, e quelli inabili a svolgere gli esercizi fisici della istruzione premilitare;

b) i giovani aventi la loro abituale residenza in territorio distante oltre 10 chilometri dal comune;

c) i residenti all'estero;

d) i novizi degli istituti religiosi, gli studenti di teologia e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, gli alunni interni di istituti cattolici per adempiere gli studi per le missioni, gli alunni dei seminari (anche se non abbiano iniziato gli studi

teologici), i chierici ordinati in sacris ed i religiosi che hanno emesso i voti;

e) i ricoverati in luoghi di cura o di pena od in istituti di correzione.

Le domande di esenzione, corredate dei prescritti documenti, ed i certificati intesi a giustificare la mancata iscrizione, debbono essere presentati a questo comando a cura delle persone suindicate rispettivamente dal 15 al 31 agosto 1932 e dal 15 al 30 settembre 1932.

Sanzioni.

6. — Il padre od in mancanza la madre, ed in sua vece chi esercita sul minore la patria potestà; ha l'obbligo di inscriverlo ai corsi premilitari e provvedere perchè li frequenti regolarmente.

Chi contravviene a tale obbligo senza che ricorra alcuno dei motivi di cui al n. 5 sarà denunziato al pretore e sarà punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Alla stessa pena sono soggetti i direttori di aziende ed i datori di lavoro in genere che in qualsiasi modo impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti.

I direttori o presidi degli istituti sono passibili delle sanzioni suddette nel caso che non provvedano a fare inscrivere i convittori ai corsi ed a far loro frequentare i corsi stessi.

(luogo e data).

Il comandante della . . . M.V.S.N.

MOD. P.N. 1. ALLEGATO N. 3.
FOGLIO N. .....

ISTRUZIONE PREMILITARE OBBLIGATORIA.

COMUNE DI..... PROVINCIA DI..... DISTRETTO MIL. DI.....

Milizia volontaria sicurezza nazionale.

1° CORSO.

Cognome e nome ..... figlio di .....
e di ..... nato a .....
il ..... di professione (o mestiere) .....

LEZIONI DI TIRO INDIVIDUALE.

ANNO PRIMO	Lezione	Data	Distanza in metri	Posizione	Punti ottenuti	Somma dei punti	Bersagli colpiti	Somma dei punti e bersagli	Firma dell'istruttore
	1ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....
	2ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....
	3ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....
	4ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....
	5ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....

Ha iniziato il corso il ..... Assenze n. .....
Riconosciuto (1) ..... idoneo al passaggio al 2° corso.

Data ..... *L'ufficiale istruttore*

.....

EVENTUALE RIPETIZIONE DEL 1° CORSO – LEZIONI DI TIRO INDIVIDUALE.

ANNO PRIMO	Lezione	Data	Distanza in metri	Posizione	Punti ottenuti	Somma dei punti	Bersagli colpiti	Somma dei punti e bersagli	Firma dell'istruttore
	1ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....
	2ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....
	3ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....
	4ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....
	5ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....

Ha iniziato il corso il ..... Assenze n. .....
Riconosciuto (1) ..... idoneo al passaggio al 2° corso.

Data ..... *L'ufficiale istruttore*

.....

(1) Se non riconosciuto idoneo l'ufficiale istruttore deve premettere « non » alla parola idoneo. Nel caso di non riconosciuta idoneità nel corso ripetuto si intesterà un nuovo modello P. N. 1 con annotazione di richiamo al presente foglio.

ANNOTAZIONI (1).

(1) Specialmente annotare i procedimenti per inadempienza.

2° CORSO PREMILITARE.

Cognome e nome ..... Comune di .....
figlio di ..... Provincia di .....
e di..... Distretto militare di .....
nato a..... Professione o mestiere.....
il .....

NB. — Per gli avanguardisti ed i militi che per avere appartenuto per due anni alla M.V.S.N. od all'O.N.B. abbiano conseguita la idoneità per l'ammissione al 2° corso senza avere frequentato il primo, oppure per i capi centuria e capi squadra degli avanguardisti che per non avere superato gli esami finali siano ammessi a frequentare il 2° corso deve essere trascritta la seguente variazione:

Il premilitare è stato inscritto al 2° corso in seguito a dichiarazione contenuta nel registro..... in data.....

LEZIONI DI TIRO INDIVIDUALE.

ANNO SECONDO	Lezione	Data	Distanza in metri	Posizione	Punti ottenuti	Somma dei punti	Bersagli colpiti	Somma dei punti e bersagli	Firma dell'istruttore
	1ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....
	2ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....
	3ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....
	4ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....
	5ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....

Ha iniziato il corso il..... Assenze N. ..... Riconosciuto (1).....
idoneo agli esami finali.

Data .....

LA COMMISSIONE

L'ufficiale del R. esercito — *Il presidente* — *L'ufficiale della M.V.S.N.*

....

EVENTUALE RIPETIZIONE DEL 2° CORSO.

ANNO SECONDO	Lezione	Data	Distanza in metri	Posizione	Punti ottenuti	Somma dei punti	Bersagli colpiti	Somma dei punti e bersagli	Firma dell'istruttore
	1ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....
	2ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....
	3ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....
	4ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....
	5ª	.....	....	.....	.....	.....	....	.....	.....

Ha iniziato il corso il..... Assenze N. ..... Riconosciuto (1).....
idoneo agli esami finali.

Data .....

LA COMMISSIONE

L'ufficiale del R. esercito — *Il presidente* — *L'ufficiale della M.V.S.N.*

....

(1) Se non riconosciuto idoneo il presidente deve premettere « non » alla parola idoneo.

ANNOTAZIONI (1).

(1) Specialmente annotare i procedimenti per inadempienza

ALLEGATO N. 4.

MODELLO P.N. 3.

MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE
ISTRUZIONE PREMILITARE

COMUNE DI . . . . . .

PROVINCIA DI . . . . . .

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Esami di passaggio al 2° corso per avanguardisti e militi della M.V.S.N

Il giovane . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato a . . . . . il . . . . . essendo stato dispensato dal frequentare il primo corso premilitare per aver appartenuto per due anni alla M.V.S.N. od all'O.N.B. frequentandone le relative esercitazioni ha sostenuto gli esami di ammissione al secondo corso ed è stato riconosciuto (1) idoneo.

Data . . . . . .

LA COMMISSIONE

Il presidente

L'ufficiale del R. esercito *L'ufficiale della M.V.S.N.*

---

(1) Se non riconosciuto idoneo il presidente deve premettere (non) alla parola *idoneo*.

ALLEGATO N. 5.

MODELLO P.N. 4.

MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE
ISTRUZIONE PREMILITARE

COMUNE DI . . . . . .

PROVINCIA DI . . . . . .

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Esami finali del 2° corso per capi squadra e capi centuria degli avanguardisti.

Il giovane . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato a . . . . . il . . . . . essendo stato dispensato dal frequentare i corsi premilitari perchè (1) . . . . . degli avanguardisti ha sostenuto gli esami finali ed è stato riconosciuto (2) . . . . idoneo . . . . . oppure è stato ammesso a frequentare il secondo corso (3).

Data . . . . . , ...

LA COMMISSIONE

Il presidente

L'ufficiale del R. esercito *L'ufficiale della M.V.S.N.*

(1) A seconda dei casi: capo centuria o capo squadra.

(2) Se non riconosciuto idoneo il presidente deve premettere (non) alla parola idoneo.

(3) Questa frase deve essere cancellata dal presidente in caso di riconosciuta idoneità. Deve essere cancellata in caso di non riconosciuta idoneità qualora la commissione non ritenga il candidato nemmeno idoneo a frequentare il secondo corso.

ALLEGATO N. 6.

MODELLO D-1.

COMANDO DELLA . . . . . LEGIONE DELLA M.V.S.N.

Si attesta che il giovane (1) . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato a . . . . . il . . . . . ha frequentato regolarmente nell'autunno-inverno 1932-33 l'intero secondo corso (1° e 2° periodo) valevole a tutti gli effetti di legge, ed ha superato l'esame finale come da dichiarazione della commissione esaminatrice in data . . . . . .

(luogo e data).

Il comandante della legione

(Timbro)

(1) Cognome, nome e paternità

UFFICIO DI LEVA
PER LA PROVINCIA

DI .....

Al comune di .....

OGGETTO

Richiesta di dati agli effetti dell'applicazione delle sanzioni della legge sulla obbligatorietà della istruzione premilitare

Si prega codesto ufficio di restituire con ogni sollecitudine questo foglio completato dei dati indicati nella seconda parte di contro.

..... li .....

Il commissario di leva

.....

COMUNE DI .....

Nome e cognome .....

paternità .....

maternità .....

luogo di nascita .....

data di nascita .....

il padre è vivente? .....

abitazione .....

la madre è vivente? (1) .....

abitazione .....

generalità del tutore (1) .....

abitazione .....

..... li .....

Il podestà

.....

(1) Le indicazioni sulla madre saranno date se il padre è morto e quelle sul tutore saranno date se i genitori sono morti.

ALLA R. PRETURA

DI .....

Per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 29 dicembre 1930 n. 1759 il sottoscritto denunzia il signor (1).....
.....residente in.....
..... nella sua qualità
di (2) .....
del giovane .....
.....
nato il .....
a .....
per mancata iscrizione al corso premilitare .....
.....
.....

.... li .....

Il commissario di leva

.....

(1) Nome e cognome del padre, madre o tutore.
(2) Padre, madre o tutore.

N. 358. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 luglio 1932 - Anno X.

Per evitare ai corpi, reparti e servizi interessati di tracciare a mano il modello allegato alla circolare 149 *giornale militare* c. a., si è disposto perchè la tipografia degli stabilimenti militari di pena addivenga alla stampa del modello stesso, che è stato all'uopo incluso nel catalogo col n. 263.

Gli enti interessati rivolgeranno, giusta quanto prescrive la circolare 61 *giornale militare* c. a., le relative richieste a questo ministero (ispettorato generale amministrativo).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 359. — TRASPORTI. — **Viaggi degli ufficiali richiamati per istruzione.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 14 luglio 1932 - Anno X.

I viaggi che saranno compiuti dagli ufficiali richiamati alle armi per istruzione in base alla circolare 257 del *giornale militare* del corrente anno, saranno effettuati in conto corrente mediante presentazione delle richieste modello *B* color rosa, secondo le norme emanate con la circolare 431 del *giornale militare* 1929-VII.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 360. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1932 - Anno X, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici).** — (Direzione generale personale ufficiali) — 14 luglio 1932 - Anno X.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 gennaio 1932-X (circolare 41 del *giornale militare* 1932), si porta a conoscenza la seguente graduatoria dei dichiarati idonei negli esami per la nomina a tenente medico in S.P.E.:

1° CAGNASSO Giuseppe di Celso, sottotenente medico di complemento.

2° ZOILO Giuseppe di Pasquale, sottotenente medico di complemento.

3° SALSANO Pietro di Adelino, militare di truppa in congedo.

4° CUTULI Francesco di Pietro, sottotenente medico di complemento.

5° DI GIORGI Pietro Alfredo di Antonino, sottotenente medico di complemento.

6° TAGLIAFERRI Enrico di Antonio, militare di truppa in congedo.

7° MAZZOLI Fernando di Emilio, sottotenente medico di complemento.

8° IASCONE MAGLIERI Giuseppe di Pasquale, sottotenente medico di complemento.

9° MANDO' Alfredo di Giovanni, sottotenente medico di complemento.

10° OTTAVIANO Fausto di Michele, sottotenente medico di complemento.

11° AUGI Guglielmo di Vincenzo, militare di truppa in congedo.

12° ROSSI Bonifacio di Pasquale, sottotenente medico di complemento.

13° IADEVAIA Francesco di Vincenzo, sottotenente medico di complemento.

14° SIRIANNI Carmelo di Carmine, militare di truppa in congedo.

15° GABBIANELLI Lorenzo di Guiscardo, sottotenente medico di complemento.

16° ZAGAMI Antonino di Marco, sottotenente medico di complemento.

17° SALERNO Alfonso di Giuseppe, sottotenente medico di complemento.

18° LIBERI Federico di Giuseppe, sottotenente medico di complemento.

19° ELISEI Carlo di Giovanni, sottotenente medico di complemento.

20° TERRANA Salvatore di Vincenzo, sottotenente medico di complemento.

21° TEONI Giulio di Luigi, sottotenente medico di complemento.

22° GORI Giovanni di Francesco, sottotenente medico di complemento.

23° PISTILLI Giulio di Pacifico, sottotenente medico di complemento.

24° DASTOLI Domenico di Saverio, sottotenente medico di complemento.

25° D'ANNA Alfonso di Angelo, sottotenente medico di complemento.

26° TOGLIA Canio di Canio Vincenzo, militare di truppa in congedo.

27° ANAGNI Mario di Alfonso, sottotenente medico di complemento.

28° DE RENSIS Emilio di Vincenzo, sottotenente medico di complemento.

29° RIBAUDO Antonino di Angelo, sottotenente medico di complemento.

30° DE ANDREIS Giuseppe di Francesco, sottotenente medico di complemento.

31° MODUGNO Francesco di Nicola, sottotenente medico di complemento.

32° GRANDE Pasquale di Carlo, sottotenente medico di complemento.

33° ZAMBELLI Antonio di Attilio, sottotenente medico di complemento.

34° IACCARINO Giuseppe di Antonio, sottotenente medico di complemento.

35° VICENTINI Antonio di Alfonso, sottotenente medico di complemento.

36° MELILLO Mario di Domenico, sottotenente medico di complemento.

37° MARESCA Corrado di Riccardo, sottotenente medico di complemento.

38° REBUFFAT Giulio di Orazio, sottotenente medico di complemento.

39° CAVALIERE Gino di Domenico, sottotenente medico di complemento.

40° LOMBARDI Mario di Vito, sottotenente medico di complemento.

41° CRESCIMANNO Bernardo di Leoluca, sottotenente medico di complemento.

42° MASCIA Cosimo di Raffaele, sottotenente medico di complemento.

43° MIRABELLA Leopoldo di Enrico, sottotenente medico di complemento.

44° LUPO Amodeo di Giuseppe, sottotenente medico di complemento.

45° CANCELLARA Ettore di Francesco Saverio, sottotenente medico di complemento.

46° PALMA Bruno di Salvatore, sottotenente medico di complemento.

47° GIORNETTI Antonio di Antonio, militare di truppa in congedo.

48° DI MARCO Antonino di Sebastiano, sottotenente medico di complemento.

49° FRANCO Rosario di Arcangelo, sottotenente medico di complemento.

50° VERONA Alberto di Gustavo, sottotenente medico di complemento.

51° MANCINI Cesare di Nicolamaria, sottotenente medico di complemento.

52° DE GIORGI Gioacchino di Raffaele, sottotenente medico di complemento.

53° GALLORO Giovambattista di Francesco, sottotenente medico di complemento.

54° SANTARELLI Luigi Antonio di Sante, sottotenente medico di complemento.

55° MAZZUCA Giovanni di Pasquale, sottotenente medico di complemento.

56° IOPPOLO Beniamino di Pietro, sottotenente medico di complemento.

57° MORSELLI Giuseppe di Massimiliano, sottotenente medico di complemento.

58° SISTO Vittorio di Michele, sottotenente medico di complemento.

59° DEL CASTILLO Luigi di Achille, sottotenente medico di complemento.

60° BRANCATO Giuseppe di Tommaso, sottotenente medico di complemento.

61° LOIACONO Pasquale di Giuseppe, militare di truppa in congedo.

62° CARNOVALE Luigi di Antonino, sottotenente medico di complemento.

I primi 40, dichiarati vincitori del concorso, saranno nominati tenente in S.P.E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) e la loro nomina sarà pubblicata in un prossimo bollettino.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 30 giugno 1932-X.

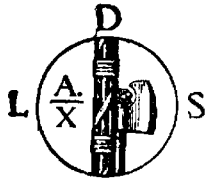
Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
Parma . . .	Il comune di Metti e Pozzolo è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Bore ».	641 9 maggio 1932	142

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40, anno 1929, circolare 443:

A pagina 1874, dopo « Telo mimetico impermeabilizzato per tenda mod. 1929 », aggiungere: « Borsa corredo di tela grigia impermeabile ».

A pagina 1875, prima dell'ultimo capoverso, aggiungere: « Borsa corredo di tela grigia impermeabile. Sulla parte posteriore, a circa cm. 14 da ciascun lato ed a circa cm. 10 dalla testata ».



PREZZO L. 1,80

(4110231) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1932 - ANNO X — 23 LUGLIO

MINISTERO DELLA SOMMARIO BIBLIOTECA

PARTE PRIMA

N. 361 - 21 luglio 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento quote cessione stipendio o salario a mezzo dei conti correnti postali . . . . . *Pag.* 1369

» 362 - 21 luglio 1932 - Anno X — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Bossoli delle cartucce sparate dai premilitari . . . . . » 1371

PARTE SECONDA

N. 363 - 30 giugno 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Candidati risultati idonei nel concorso, per esami e per titoli, a 7 posti di capotecnico chimico aggiunto (grado 11° - gruppo B) . . . . . *Pag.* 1373

» 364 - 7 luglio 1932 - Anno X — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *A*, per ufficiali generali. . . . . » 1374

» 365 - 21 luglio 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 1375

» 366 - 21 luglio 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 1375

N. 367 - 21 luglio 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi . . . . . *Pag.* 1375

» 368 - 21 luglio 1932 - Anno X — AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento per i tenenti colonnelli veterinari in A. R. Q. e delle categorie in congedo . . . » 1376

» 369 - 21 luglio 1932 - Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi da parte di ufficiali e sottufficiali dell'arma dei CC. RR. e della milizia ferroviaria. . . » 1376

» 370 - 21 luglio 1932 - Anno X — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al 7° corso superiore tecnico di artiglieria . . . . . » 1377

» 371 - 21 luglio 1932 - Anno X — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata . . » 1378

» 372 - 11 luglio 1932 - Anno X — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — Decreto del ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie . . . . . » 1379

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1380

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1382

PARTE PRIMA

Circolare N. 361. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento quote cessione stipendio o salario a mezzo dei conti correnti postali.** — (Ragioneria centrale). — 21 luglio 1932 — Anno X.

Le disposizioni emanate con la circolare n. 147 del *giornale militare* corr. anno, relative al pagamento, mediante conti correnti postali, delle quote di stipendio o di salario cedute, vanno estese anche alle casse o ditte cessionarie indicate nel prospetto che fa seguito alla presente circolare.

All'uopo si avverte che la comunicazione, una volta tanto, dell'elenco contenente le precise generalità dei cedenti, e delle quote di stipendio o di salario da essi singolarmente cedute, dovrà essere fatta, nei riguardi delle ditte cessionarie sotto elencate, alla fine del corrente mese di luglio, e quella del prospetto contenente le variazioni, dovrà iniziarsi col successivo mese di agosto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

DENOMINAZIONE DELL'ISTITUTO CORRENTISTA	Conto corrente postale	Ufficio postale destinato per i prelevamenti
Banco italiano di cessioni - Roma	1/2433	Roma
» di Sicilia - Palermo	7/668	Palermo
Banca popolare cooperativa di Nola	6/4968	Nola
» agricola commerciale del Mezzogiorno.	6/8143	Caserta
» popolare cooperativa di Pescopagano	6/9969	Pescopagano
» mutua popolare cooperativa di Altamura	13/629	Altamura
» agricola operaia in Sarnano (Macerata)	1/9443	Sarnano
» popolare senese - Siena	5/620	Siena
Cassa di risparmio di Torino	2/13110	Torino
» » » Triestina - Trieste	11/629	Trieste
» » » di Padova e Rovigo	9/50	Padova
» » » di Terni	1/6785	Terni
» » » della Città di Brunico	11/1532	Brunico
» » » di Fiume	11/5222	Fiume
» » » della Provincia di Macerata	1/9437	Macerata
» » » di Città di Castello	1/4473	Città di Castello
» popolare cooperativa di Frattamaggiore	6/5084	Frattamaggiore
Istituto di credito fondiario delle Venezie	9/4007	Verona
Monte di pietà e cassa di risparmio di Faenza	8/2750	Faenza
Monte di pietà di Cagliari	10/446	Cagliari
Monte dei Paschi di Siena	1/2678	Roma
Società mandamentale di costruzione e credito di Muro Lucano	6/6999	Muro Lucano
Banca popolare cooperativa di Atina	1/6705	Atina
Monte di pietà di Roma	1/6566	Roma
Cassa risparmio e monte di pietà di Genova	4/2363	Genova

N. 362. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Bossoli delle cartucce sparate dai premilitari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 luglio 1932 - Anno X.

In relazione al disposto del secondo capoverso del numero due della circolare 83 *giornale militare* c. a. relativa all'uso dei campi delle sezioni di tiro a segno da parte dei corpi armati dello Stato, dei premilitari e di enti sportivi, si avverte che d'ora innanzi i bossoli sparati nelle esercitazioni di tiro dei premilitari dovranno essere versati alle direzioni di artiglieria interessate, a cura dei comandi di legione della milizia che provvedono al prelevamento delle cartucce.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 363. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Candidati risultati idonei nel concorso, per esami e per titoli, a 7 posti di capotecnico chimico aggiunto (grado 11° – gruppo B).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 giugno 1932 - Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 29 gennaio 1932-X, col quale — tra l'altro — è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a 7 posti di capotecnico chimico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*), nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami e per titoli, a 7 posti di capotecnico chimico aggiunto:

1. CORLETO Giuseppe . . . . con punti 18,97
2. PROCOPIO Mario . . . . . » » 18,47
3. AREZZO dott. Aldo . . . . . » » 17,17
4. LOCATELLI Giulio . . . . . » » 16,10

5. ALESSIO Alfredo	con punti		15,70
6. GALLI Mario	»	»	15,27
7. GIOANA Lorenzo	»	»	15,23
8. CACHERANO Secondo . .	»	»	14,87
9. VITTORINI Vinicio	»	»	14,40
10. RASILE Francesco	»	»	14,20
11. RICCI Giuseppe	»	»	13,70

Roma, 30 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 364. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria A, per ufficiali generali.** — (Servizio ippico e veterinario – Ufficio ippico). — 7 luglio 1932 – Anno X.

Si preannuncia che, nella prima quindicina del prossimo mese di settembre, avrà luogo in Pinerolo, presso la scuola d'applicazione di cavalleria, una distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria *A*, per ufficiali generali.

In dipendenza di ciò, le domande per essere ammessi al prelevamento di detti cavalli, redatte a norma dei nn. 49, 50 e 51 della circolare 485 del *giornale militare* 1931, dovranno pervenire a questo ministero (servizio ippico e veterinario) non più tardi del 31 agosto p. v.

Il ministero comunicherà poi ai singoli interessati l'esito delle domande da loro presentate e, per gli ammessi, la data e le altre modalità della distribuzione.

Le domande già presentate, e che sinora non hanno potuto avere esito per deficienza di soggetti adatti, non occorre siano rinnovate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 365. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale) – 21 luglio 1932 – Anno X.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici, con atto del 22 giugno 1932, n. 3003/2 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresario di opere pubbliche SPARACIO Giorgio di Francesco, domiciliato in Palermo, via Francesco Perez, n. 28, nonchè l'impresa omonima.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 366. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 21 luglio 1932 – Anno X.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici, con atto del 20 giugno 1932, n. 2209/2, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato, il signor BUONGIOVANNI Gaetano di Cleto, domiciliato in Pellaro, rappresentante della impresa di costruzioni ing. Romeo Francesco, già esclusa con provvedimento 1° giugno 1929, numero 3494/2.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 367. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.** — (Ragioneria centrale). — 21 luglio 1932 – Anno X.

Le spese sostenute dai comuni per il soccorso giornaliero alle famiglie bisognose, in dipendenza del richiamo alle armi per istruzione, di cui è oggetto la circolare 348 del *giornale militare* corrente anno, devono essere rimborsate dai distretti militari interessati a carico del fondo scorta.

I rendiconti delle spese anzidette, corredati dei documenti giustificativi, debbono essere poi inviati a questo ministero — direzione generale personali civili e affari generali, — per l'emissione dei relativi mandati di rimborso a favore dei distretti stessi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 368. — AVANZAMENTO. — **Giudizi di avanzamento per i tenenti colonnelli veterinari in A. R. Q. e delle categorie in congedo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 luglio 1932 - Anno X.

In applicazione del paragrafo 15, lett. *B*), n. 1 lett. c), della circolare 549 *giornale militare* 1930, il ministero determina che il colonnello veterinario PERRUCCI cav. Pietro sia incaricato di formulare, in concorso col comandante della divisione militare, i giudizi di avanzamento nei riguardi dei tenenti colonnelli veterinari in A. R. Q. per la iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno 1933 e dei tenenti colonnelli veterinari delle categorie in congedo per la iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno 1932.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 369. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso d'istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi da parte di ufficiali e sottufficiali dell'arma dei CC. RR. e della milizia ferroviaria.** — (Direzione generale d'artiglieria - Div. art. sez. 2ª). — 21 luglio 1932 - Anno X.

Allo scopo di provvedere ad un opportuno addestramento del personale dell'arma dei CC. RR. e della M.V.S.N. (Milizia ferroviaria) circa la rimozione, il trasporto e la distruzione dei reperti esplosivi avranno luogo i seguenti corsi di

istruzione per ufficiali e sottufficiali dei CC. RR. e della M.V.S.N. ferroviaria presso il laboratorio caricamento proiettili di Piacenza.

Corso ufficiali - 30 giorni, esami compresi; dal 25 agosto al 25 settembre;

Corso sottufficiali - 30 giorni oltre gli esami; dal 25 agosto al 30 settembre.

Il numero massimo di frequentatori di ciascun corso è di 50 ufficiali e 70 sottufficiali.

Il personale comandato a frequentare i corsi di istruzione suddetti dovrà presentarsi al capo sezione del laboratorio sopra citato due giorni prima dell'inizio dei corsi.

Gli ufficiali e sottufficiali prescelti per tali corsi saranno designati dal comando generale dell'arma dei CC. RR. e dal ministero delle comunicazioni che li segnaleranno per il 10 agosto p. v. al ministero della guerra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 370. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi al 7° corso superiore tecnico di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 luglio 1932 - Anno X.

Ai sensi del n. 5 della circolare 94 *giornale militare* corrente anno, si porta a conoscenza che gli ufficiali dichiarati idonei all'ammissione al 7° corso superiore tecnico di artiglieria, che avrà inizio il 1° ottobre 1932, sono i seguenti:

A.

Ufficiali non permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria:

Capitano MONTEFINALE Gabriele.
Capitano COPPOLA Alberto.
Capitano SANTORI Alberto.
Capitano BARTOLETTI Gennino.
Tenente CELADA Umberto.

Tenente RIZZO Cesare.
Tenente TONON Angelo.
Tenente LONGO Umberto.
Tenente PUTIGNANO Francesco.
Tenente DI IORIO Giovanni.
Tenente LA ROCCA Michele.
Tenente DI MAURO Luca.
Tenente BRUNDO CATENO Giuseppe.

B.

Ufficiali permanentemente aggregati al servizio tecnico:

1° Capitano BETTI Carlo.
Capitano DOGLIANI Luca.

C.

Il capitano del genio CAMERINO Fernando è ammesso a frequentare il 7° corso superiore tecnico di artiglieria, a senso del n. 6, lettera b) della predetta circolare 94 *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 371. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio della carne congelata.** — (Direzione generale servizi logistici). — 21 luglio 1932 - Anno X.

A parziale modificazione della circolare 345 *giornale militare* 1930, il tenente colonnello del genio CANDIDO cav. Francesco cessa dalle funzioni di direttore tecnico dei frigoriferi militari.

In sua sostituzione è designato a far parte della commissione militare per il servizio della carne congelata il tenente colonnello del genio LOVADINA cav. Francesco con la qualifica e le funzioni di *consulente tecnico per i frigoriferi militari*.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 372. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – COLONIE. — **Decreto del ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie.** — (Gabinetto). — 11 luglio 1932 – Anno X.

Si riporta il seguente decreto del ministero delle colonie in data 11 *luglio* 1932 - *Anno X.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE

Visto il decreto ministeriale in data 8 giugno 1929-VII, istitutivo della commissione mista per l'esame delle proposte di concessione delle ricompense al valor militare, per atti di valore compiuti da militari e da reparti nazionali, da militari e da indigeni non militari nelle nostre colonie, di cui ai Regi decreti n. 1608 del 3 settembre 1926 e n. 676 del 25 marzo 1929;

Decreta:

A sostituire il colonnello di S. M. MANZONI cav. Cesare, nella funzione di membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti avvenuti nelle colonie, è nominato il colonnello di S. M. ROBOTTI cav. Matteo.

Roma, addì 11 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: E. DE BONO.

NOTIFICAZIONE

CONFERIMENTO
dei posti disponibili nei ruoli del personale subalterno del ministero delle corporazioni.

All'atto della revisione dei ruoli del ministero delle corporazioni, risultarono scoperti e sono tuttora disponibili 7 posti di inserviente nell'amministrazione centrale.

Avendo questo ministero e quello dell'economia nazionale — da cui questa amministrazione ha creditato gran parte dei servizi — provveduto all'applicazione delle norme emanate col R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore del personale straordinario avente titolo alla sistemazione in ruolo, può ora effettuarsi, con l'osservanza delle condizioni stabilite dal R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, il conferimento dei posti suindicati.

In via preliminare deve avvertirsi che, non essendo stata ancora raggiunta nel ruolo del personale subalterno di questa amministrazione la proporzione del 20 per cento, riservata dall'art. 8 della legge 21 agosto 1932, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra, sei dei suddetti posti, cioè quanti ne occorrono per completare l'indicata aliquota, debbono, con precedenza, assegnarsi ad invalidi di guerra e per la causa nazionale che risultino fisicamente idonei e siano in possesso degli altri requisiti prescritti. Rimane quindi un solo posto per i non invalidi.

Perciò coloro che, almeno dal 1° gennaio 1930, si trovino comunque in servizio non di ruolo presso le amministrazioni statali (invalidi di guerra o per la causa nazionale, ex combattenti, non ex combattenti) e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, anche se non prestano servizio straordinario, qualora aspirino ad essere sistemati nei posti del ruolo anzidetto, dovranno presentare, non più tardi del 31 ottobre 1932 (i primi all'ufficio presso il quale prestano servizio e gli altri all'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra) apposita regolare istanza, su carta da bollo da L. 5, da indirizzarsi al ministero delle corporazioni (ufficio del personale).

A corredo della istanza, che dovrà essere scritta e sottoscritta dal richiedente e contenere il preciso suo indirizzo, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data della presente avvertenza ha compiuto 18 anni;

2° certificato del podestà del comune di origine, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare il certificato indicato in questo numero;

3° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

4° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15, salva all'amministrazione la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia; da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio;

8° i titoli di studio eventualmente posseduti, da trasmettersi in originale o in copia autentica.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale, dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale, quello di nascita dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale gli atti provengono; quelli di cittadinanza e di buona condotta dal prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data della presente circolare.

Non si terrà conto delle istanze presentate dopo il 31 ottobre 1932 e di quelle che non risultassero regolarmente documentate.

Le domande, previa l'annotazione della data di presentazione, dovranno essere trasmesse all'ufficio del personale di questo ministero, di volta in volta che saranno fatte pervenire dagli aspiranti e, in ogni caso, non più tardi del 15 novembre 1932.

Per coloro che prestino comunque servizio non di ruolo, presso le amministrazioni dello Stato, i capi di ufficio completeranno la documentazione delle istanze, unendovi apposito foglio di informazioni dal quale specificatamente risultino:

1° la data di assunzione in servizio straordinario colla indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata;

2° la qualità e la durata del servizio prestato;

3° la capacità, l'operosità e la diligenza;

4° la condotta privata e il sentimento nazionale.

Nel foglio di informazioni sara inoltre espresso il giudizio complessivo con le qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo ».

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 19ª, anno 1929, circolare 243:

A pag. 775, rigo 4°, ov'è detto « una fibbia di metallo nichelato con ardiglione mobile », leggasi: « una fibbia di ottone nichelata con ardiglione mobile ».

A pag. 778, nota (1), ove è detto: « 2 fibbie di metallo nichelato con ardiglione mobile » leggasi: « 2 fibbie di ottone nichelato con ardiglione mobile ».

A pag. 779, nota (1), ove è detto: «2 fibbie di metallo nichelato con ardiglione mobile », leggasi: « 2 fibbie di ottone nichelato con ardiglione mobile ».

PREZZO L. 1,80

(4110231) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1932 - ANNO X — 23 LUGLIO

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 373 - 21 luglio 1932 - Anno X — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 1383

PARTE SECONDA

Circolare N. 373. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 luglio 1932 - Anno X.

1. — Col 1° novembre corrente anno avranno inizio i normali corsi allievi ufficiali di complemento per le varie armi e specialità.

2. — I corsi allievi ufficiali del 1° novembre c. a. verranno ultimati il 31 maggio 1933, e, come risulta dall'annessa tabella, si svolgeranno presso le scuole di Moncalieri, Pinerolo, Bra, Milano, Pavia, Pola, Lucca, Spoleto, Salerno e Palermo.

3. — Ai corsi del 1° novembre c. a. sono ammessi i militari nati negli anni 1907, 1908, 1909, 1910 e 1911, già chiamati alle armi, che hanno obbligo di frequentarli a senso del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, e del decreto mi-

nisteriale del 20 febbraio 1927, fatta eccezione per coloro che siano ascritti ai corsi speciali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari.

Potranno anche farne domanda i militari di dette classi, che, pur non avendo obbligo di frequentare i corsi, abbiano almeno uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi stessi, come da indicazioni contenute nel manifesto annesso alla presente circolare.

Ai detti corsi potranno pure essere ammessi i militari e i giovani indicati nel manifesto, che fa seguito alla presente circolare.

4. — Non verranno concesse licenze durante lo svolgimento dei corsi, tranne nei seguenti casi:

a) agli allievi ufficiali laureati che comprovino di dover sostenere l'esame di stato;

b) agli allievi ufficiali che comprovino di dover sostenere esami di concorso nelle amministrazioni statali;

c) agli allievi ufficiali laureandi che comprovino di dover sostenere la sola discussione orale della tesi di laurea.

Nei casi di cui alla lettera *a*) e *b*) gli allievi potranno ottenere una licenza breve, in una o al massimo in due volte, per una durata complessiva non superiore ad otto giorni, oltre i giorni necessari per i viaggi di andata e ritorno.

Nei casi di cui alla lettera *c*) la licenza sarà concessa per il tempo limitatissimo sufficiente per sostenere la sola discussione orale.

5. — Circa gli obblighi e la durata del servizio dei giovani in rapporto alla loro classe ed alla loro ferma dovranno seguirsi le seguenti norme:

a) gli allievi ufficiali di complemento ascritti a ferma ordinaria, dopo compiuto il corso, dovranno, se idonei, prestare sette mesi di servizio col grado di sottotenente di complemento. Qualora debba essere computato un precedente periodo di servizio prestato sotto le armi, la durata del servizio complessivo non potrà mai essere superiore a quella degli uomini con ferma ordinaria della classe di leva 1911;

b) i militari ascritti a ferma riducibile la cui durata sia stata stabilita inferiore agli otto mesi, e quelli assegnati alla

ferma minore di 2° grado sono tenuti a prestare servizio per l'intera durata del corso (7 mesi), dopo di che saranno inviati in congedo come semplici soldati, a meno che intendano conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, nel qual caso dovranno compiere un mese di servizio col grado di sottotenente;

c) i militari, invece, ascritti o con titolo riconosciuto a ferma riducibile la cui durata sia stata stabilita non inferiore agli otto mesi, e quelli assegnati alla ferma minore di primo grado (12 mesi) completeranno i loro obblighi di servizio fino alla durata rispettiva della loro ferma, col grado di sottotenente;

d) i militari arruolati con le classi 1910 e 1911, i quali abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo alla ferma minima, ma non l'ammissione alla ferma stessa sono tenuti a prestare servizio come militari di cui alla lettera *b*);

e) gli inscritti e militari della classe 1912, i quali alla data del 31 agosto 1932 siano stati già arruolati, non hanno obbligo di prender parte al corso allievi ufficiali, per non essersi ancora verificata la chiamata alle armi della loro classe. Essi, però, potranno a domanda essere ammessi ai corsi, nel qual caso, qualora siano assegnati a ferma minore di primo o secondo grado, la durata del servizio agli effetti di quanto è detto nelle lettere precedenti, sarà computata sulla base della ferma loro spettante, quale è indicata negli articoli 5 e 6 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, senza tener conto dell'eventuale applicazione del disposto del 1° comma dell'articolo 2 della legge stessa.

Se, però, prima del compimento del servizio di prima nomina, il ministro avvalendosi della facoltà di cui al detto articolo, avrà determinato il passaggio ad una ferma superiore, dovrà essere applicato il trattamento che in tal modo verrà determinato;

f) gli inscritti e capilista della classe 1912, i quali alla data del 31 agosto 1932 non siano stati ancora arruolati, potranno, a domanda, essere ammessi ai corsi allievi ufficiali, ma dovranno, previo il consenso paterno, o di chi esercita su di essi la patria potestà, fare rinuncia scritta a qualunque eventuale titolo di assegnazione a ferma minore possa loro spettare. Tale rinuncia dovrà essere fatta avanti al consiglio di leva, che dovrà prendere atto della rinuncia e rilasciare una ricevuta da allegarsi alla domanda.

I detti inscritti e capilista saranno considerati come aventi obbligo di ferma ordinaria e saranno come tali inscritti sui ruoli.

Riguardo ad essi, per ciò che si riferisce alle necessarie annotazioni e variazioni sulle liste di leva e fogli matricolari, dovrà operarsi nello stesso modo che per gli arruolati volontari del R. esercito.

La formula matricolare da annotare è la seguente:

« soldato volontario della classe . . . . distretto militare di . . . . . quale allievo ufficiale di complemento, arma di . . . . . , nella scuola allievi ufficiali di . . . . . con ferma ordinaria e con rinuncia a far valere gli eventuali titoli a riduzione di ferma a senso dell'art. 2 del R. decreto 3224 del 31 dicembre 1923, li . . . . . ».

g) i militari ascritti a ferma minima oppure assegnati o trasferiti alla ferma minore di terzo grado, non hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento. Coloro che desiderano, ciò non ostante, di frequentarli, potranno esservi ammessi a domanda, previa rinunzia alle predette ferme. Tale rinuncia deve risultare da una esplicita dichiarazione sottoscritta dall'interessato e dal padre o da chi esercita su di esso la patria potestà, e deve essere presentata al competente ufficio di leva, il quale provvederà al riguardo in conformità della circolare ministeriale del 25 marzo 1932, n. 4004, e rilascerà anche ricevuta dell'effettuata rinuncia all'interessato, che dovrà allegarla alla domanda;

h) i militari dichiarati limitatamente idonei, appartengano o no a contingenti chiamati alle armi, non possono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali, a meno che essi, ritenendo di avere acquistato la piena idoneità fisica, chiedano di essere sottoposti a visita collegiale sotto la presidenza del direttore dell'ospedale, ed in tale visita la piena idoneità sia riconosciuta. In tal caso essi avranno il trattamento indicato nelle lettere precedenti, a seconda della ferma cui siano stati assegnati;

i) i militari dispensati dal servizio perchè residenti all'estero, i quali abbiano ottenuto dal ministero della guerra, a mente dei Regi decreti 56 e seguenti delle « Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva ed il servizio militare degli italiani residenti all'e-

stero », l'ammissione alla ferma speciale di 6 mesi di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1928, n. 2959, qualora chiedano ed ottengano l'ammissione ai corsi allievi ufficiali, avranno il trattamento di cui alla lettera *b*).

Particolare attenzione dovrà farsi nell'esame dei certificati di cittadinanza che vengono prodotti dagli interessati.

Come è indicato al n. 11 del manifesto, il certificato di cittadinanza deve essere rilasciato dal podestà e sotto la sua responsabilità, nè può essere sostituito da altri certificati.

6. — Possono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali anche coloro che non abbiano concorso nella leva (cioè dalla classe 1912 in poi), purchè abbiano compiuto il 17° anno di età, alle stesse condizioni di cui alla lettera *f*) del precedente n. 5.

7. — Gli allievi dichiarati non idonei ascritti a ferma riducibile inferiore agli otto mesi od a ferma minore di secondo grado, dovranno essere inviati in congedo come semplici soldati al termine del corso.

Gli ascritti invece a ferma maggiore, se dichiarati non idonei, saranno inviati dalle rispettive scuole ad ultimare i loro obblighi di leva presso un corpo reclutato dal proprio distretto, quando ciò sia possibile, e potranno conseguire subito, se giudicati idonei dalla commissione d'avanzamento della scuola, il grado di caporale.

8. — I giovani, che siano stati ammessi ai corsi dopo compiuto il 17° anno di età e prima del concorso della leva, qualora siano dichiarati non idonei, saranno inviati in congedo, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

9. — Gli allievi ufficiali, i quali per mutamenti nella situazione di famiglia, avvenuti posteriormente alla loro ammissione ai corsi chiedano di cessare dalla qualità di allievi ufficiali, potranno, in seguito a decisione del ministero, ottenere di essere licenziati dai corsi per seguire la sorte dei militari della loro classe sempre quando non abbiano l'obbligo di frequentare i corsi stessi.

Ad ogni modo la cessazione dalla qualità di allievo ufficiale non potrà avere luogo per titoli preesistenti all'ammissione

ai corsi, quand'anche il riconoscimento dei titoli sia avvenuto posteriormente.

10. — Gli allievi ufficiali di complemento provenienti dai collegi militari, per avere cessato di appartenervi a decorrere dal 1° ottobre 1927, qualunque sia la loro condizione di famiglia e qualunque la ferma cui siano stati o vengano ascritti, sono obbligati a compiere un servizio di dodici mesi, a senso dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 1144 del 17 giugno 1928.

11. — Gli allievi ufficiali che rimangano assenti dalle scuole per degenza all'ospedale, per licenza di convalescenza, o per qualsiasi altro motivo, per un periodo complessivo non superiore a quarantacinque giorni, e che, a giudizio delle autorità competenti, vengano ugualmente ritenuti in grado di sostenere gli esami, saranno senz'altro ammessi a tali prove.

Qualora l'assenza superi la durata di 45 giorni, dovranno cessare dalla qualità di allievi ufficiali con le norme di cui al n. 30 della presente circolare.

Per gli allievi ufficiali, che, dopo conseguita l'idoneità al grado di sottotenente, siano inviati in lunga licenza di convalescenza, il compimento del servizio di prima nomina dovrà essere procrastinato al termine della licenza, purchè la commissione di avanzamento li ritenga tuttora idonei alla promozione a sottotenente.

12. — Gli allievi ufficiali che all'atto dell'ammissione ai corsi rivestano il grado di caporale o di sergente dovranno rinunciarvi.

13. — Potranno essere nominati appuntati, dopo due mesi di corso, nella misura non superiore ad 1 ogni 15, quegli allievi che più si siano distinti per istruzione, condotta ed attitudine militare.

Ammissione ai corsi.

14. — Il numero medio di allievi da ammettere ai corsi è indicato nello specchio annesso alla presente circolare.

15. — I militari alle armi non vincolati a ferme speciali, i quali, presentino domanda di ammissione ai corsi allievi

ufficiali e siano giudicati ammissibili, verranno inviati in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi.

I militari, invece, che siano vincolati a ferma speciale come volontari, pur potendo, al pari degli altri, aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali, non saranno ammessi a godere dell'invio in congedo provvisorio, ma dovranno continuare il servizio alle armi, per essere trasferiti, alla data del 1° novembre 1932, ai corsi allievi ufficiali.

Prima, però, dell'ammissione dovrà essere accertato che gli aspiranti non lascino insoddisfatti eventuali debiti presso i corpi di provenienza per premi di arruolamento già percepiti o per altri motivi.

I militari dell'arma dei carabinieri reali che non abbiano ancora compiuto la ferma di tre anni, dovranno rimborsare in contanti, prima dell'ammissione ai corsi e in parte proporzionale al servizio già prestato, il premio di arruolamento percepito.

Tanto per gli uni quanto per gli altri, il servizio già compiuto non sarà calcolato in quello che essi dovranno prestare in qualità di allievi. Di esso, invece, dovrà tenersi conto nel servizio da prestare come ufficiali, il quale non potrà, però, in ogni caso essere inferiore ad un mese.

16. — Non possono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali gli aspiranti che furono esclusi dai corsi stessi o da quelli per studenti universitari e i giovani che furono riprovati agli esami a sottotenente di complemento in un corso precedente, presso le scuole allievi ufficiali o presso i corsi per studenti universitari.

Possono, invece, esservi ammessi gli allievi che dovettero interrompere un corso per motivi di salute, sempre quando abbiano riacquistata la voluta idoneità. Tale motivo dovrà essere comprovato da apposito certificato del comandante della scuola.

17. — Le domande di tutti gli aspiranti dovranno essere presentate non oltre il 31 agosto 1932. L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in alcun caso, titolo di precedenza per l'assegnazione.

Alle domande dovranno essere uniti anche gli altri documenti indicati nel manifesto.

Gli aspiranti, però, che comprovino di essere inscritti ad esami nella prossima sessione autunnale, potranno fare riserva, nelle relative domande, di presentare il titolo di studio entro il 20 ottobre al più tardi.

I giovani, che dalle denuncie dei titoli di studio esistenti presso i distretti, risultino avere obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento a senso del R. decreto-legge n. 3224, del 31 dicembre 1923, qualora non chiedano l'ammissione ai corsi stessi e non abbiano diritto al ritardo della prestazione del servizio, a senso degli articoli 98 e seguenti del testo unico delle leggi sul reclutamento, saranno dai distretti segnalati ai comandi di corpo d'armata da cui dipendono. Questi, previ eventuali accordi cogli altri corpi d'armata competenti, provvederanno ad assegnarli d'autorità ai corsi, tenendo conto del titolo di studio per l'assegnazione all'arma e specialità.

I comandi di corpo d'armata non possono accettare rinuncia all'ammissione ai corsi allievi ufficiali da parte di aspiranti lasciati in congedo provvisorio per prendervi parte, i quali, per il loro anno di nascita ed il titolo di studio posseduto, abbiano l'obbligo di frequentare i corsi stessi e non abbiano titolo per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio.

18. — Nel manifesto annesso alla presente circolare sono indicati i titoli di studio dai quali deriva l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento. I giovani in possesso dei predetti titoli di studio saranno ammessi ai corsi senza limitazione di numero.

Nel manifesto sono altresì indicati i titoli di studio sufficienti per l'ammissione, a domanda, ai corsi stessi.

In caso di dubbio sul valore di un titolo di studio conseguito nel Regno, i comandi di distretto dovranno rivolgersi al R. provveditore agli studi.

Sul valore, invece, dei titoli di studio conseguiti all'estero — compresi quelli degli istituti pontifici — si pronunzierà esclusivamente il ministero, al quale i titoli devono in ogni caso essere comunicati.

19. — Per accertare che la moralità, la condotta politica e la posizione sociale degli aspiranti e anche dei loro congiunti, siano in relazione col decoro e le mansioni del grado

di ufficiale i comandi di distretto, (o di corpo, se si tratti di militari alle armi) constatato che l'aspirante possiede i titoli di studio ed i requisiti fisici voluti pel corso in cui chiede l'ammissione, assumeranno *subito,* per mezzo degli ufficiali dei carabinieri reali e con quegli altri mezzi che riterranno opportuni, riservate informazioni. La richiesta di informazioni riservate dovrà essere fatta appena ricevuta la domanda.

Tali informazioni, per gli aspiranti che hanno cambiato residenza, dovranno assumersi non soltanto rispetto alla condotta da essi tenuta nell'ultima loro residenza, ma estese anche alla condotta serbata nel luogo, o nei luoghi, ove precedentemente dimorarono.

In pari tempo, dovrà chiedersi al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziario, modello 42, per gli aspiranti stessi.

20. — Quanto all'attitudine fisica, gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano, avvertendo che la maggior cura dovrà essere posta dai comandi dei distretti e dei corpi al relativo accertamento, il quale dovrà essere improntato a criteri di rigore, ad evitare l'inconveniente che, poi, nella successiva visita medica presso le scuole, molti degli allievi ammessi debbano essere eliminati.

La statura degli aspiranti non potrà in alcun caso essere inferiore a m. 1,55.

Le visite mediche agli aspiranti allievi ufficiali presso i distretti debbono essere effettuate da ufficiali medici in S.P.E., a preferenza capitani. Per i distretti, nei quali l'ordinario servizio è disimpegnato da sottotenenti medici di complemento, o da medici civili, i rispettivi comandanti prenderanno i necessari accordi con le competenti direzioni di sanità, perchè queste inviino sul posto un ufficiale medico in S.P.E., in determinati giorni, nei quali il distretto avrà avuto cura di fare affluire un certo numero di visitandi.

I comandanti dei distretti, compiuta la visita, licenzieranno gli aspiranti, avvertendoli che riceveranno comunicazione dell'esito delle domande.

Per gli aspiranti allievi ufficiali di complemento già arruolati dai consigli di leva, che siano sottoposti a rassegna perchè dichiarati non idonei nella visita medica preliminare

subita presso i distretti, non potrà essere emessa qualora, non vi siano gli estremi per la dichiarazione di riforma, decisione diversa da quella di ripristino nella primitiva posizione di ritardatario per ragioni di studio, o di congedo provvisorio, a seconda, cioè, che trattisi di militari assegnati ai corsi a domanda o di autorità.

21. — Le domande degli aspiranti ai corsi di cui trattasi, insieme coi documenti predetti, la copia del foglio matricolare modello 106 (già 59), la dichiarazione del casellario giudiziario e le informazioni riservate dovranno, dai comandi di corpo o distretto, essere con la maggiore sollecitudine inviate ai comandi di corpo d'armata, o a quello militare della Sicilia, nella cui circoscrizione trovasi il corso prescelto. Inoltre i comandi di distretto dichiareranno in calce alle domande degli aspiranti la ferma cui questi sono ascritti.

Nell'assumere e nell'inviare le informazioni riservate daranno, poi, la precedenza a quelle degli aspiranti che hanno l'obbligo di frequentare il corso.

Sarà, però, opportuno che, qualora intervenga ritardo per riunire tutti i documenti, siano inviate intanto subito ai comandi di corpo d'armata ed al comando militare della Sicilia le domande, coi titoli di studio, perchè i detti comandi possano averne norma per giudicare in tempo il numero dei possibili ammittendi nella dipendente scuola. Ma non potranno i comandi di corpo d'armata far luogo ad ammissioni con riserva.

Per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali dei connazionali residenti all'estero i rispettivi consoli invieranno le domande documentate o per il tramite del ministero degli affari esteri, o direttamente al ministero della guerra, con dichiarazione esplicita circa il valore dei titoli di studio degli aspiranti e la condotta morale e politica degli aspiranti stessi.

22. — I giovani, i quali abbiano obbligo di frequentare i corsi indetti colla presente circolare, qualora comprovino di aver fatto domanda di ammissione nella R. aeronautica, quali allievi ufficiali di complemento del genio, o del ruolo navigatori (piloti) saranno lasciati in congedo, in attesa di sostenere la visita e le prove di esame per l'ammissione in aeronautica, che avrà luogo nei mesi di gennaio e febbraio 1933, semprechè, però, essi non abbiano superato il 26° anno di età.

Quelli di detti giovani, per i quali eventualmente abbiano esito negativo le pratiche per l'ammissione in aeronautica, saranno lasciati in congedo per prendere parte ai corsi, che saranno indetti nell'anno 1933.

23. — I già inscritti nelle liste della leva di mare arruolati nel corpo R. equipaggi, che abbiano chiesto di frequentare un corso allievi ufficiali di complemento, non potranno essere trasferiti nel R. esercito, se non dopo essere stati effettivamente ammessi ai corsi e previo nulla osta del comando superiore del corpo R. equipaggi.

Qualora, poi, per qualsiasi motivo (domanda di ritardare il servizio per ragioni di studio, malattia, ecc.), non intraprendano il corso, oppure siano fatti cessare dalla qualità di allievo ufficiale, dovranno, a senso del n. 7 della circolare 198 *giornale militare* 1926, essere segnalati a questo ministero, che deciderà se l'avvenuto passaggio nell'esercito debba essere revocato.

24. — Le domande degli aspiranti, che non trovino posto nel corpo prescelto, non dovranno essere restituite agli interessati, ma conservate presso il comando di corpo d'armata, per essere inviate agli enti che saranno indicati dal ministero.

A tal fine i comandi di corpo d'armata, non oltre il 5 ottobre p. v. dovranno comunicare telegraficamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) per le opportune perequazioni il numero degli ammittendi per ciascuna arma e specialità indicando separatamente il numero di coloro che si siano riservati di produrre il titolo di studio a senso del n. 17.

In base, poi, alle comunicazioni che riceveranno dal ministero, i comandi stessi provvederanno all'assegnazione definitiva degli aspiranti ed avvertiranno i rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante il corso in cui è stato ammesso.

Le determinazioni dei comandi di corpo d'armata saranno per mezzo dei comandi di corpo, o distretto, comunicate in tempo agli aspiranti, i quali se giudicati ammissibili, dovranno raggiungere la rispettiva scuola il giorno 1° novembre p. v.

In merito all'ammissibilità, o meno, ai corsi debbono pronunciarsi esclusivamente i competenti comandi di corpo d'armata, e non le commissioni di avanzamento delle scuole.

In tutti i casi, invece, nei quali i comandanti di corpo d'armata siano del parere che l'ammissione non possa aver luogo, in vista della condotta morale e politica degli aspiranti, o dei loro congiunti, dovranno riferirne al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) trasmettendo le informazioni dei carabinieri e gli altri documenti che ritengano necessari ed esprimendo in merito il loro motivato parere.

25. — L'assegnazione ai corsi verrà fatta esclusivamente in base ai titoli di studio richiesti per le varie armi e corpi e l'attitudine fisica necessaria per l'arma, o specialità, in cui gli ammittendi chiedono di prestar servizio, come è detto al n. 20, salvo per il corso di cavalleria della scuola di Pinerolo, di cui al numero seguente.

A parità di titolo di studio, la precedenza dovrà, ad ogni modo, darsi a coloro che abbiano seguito almeno due corsi di coltura militare, presso le RR. università, e superati i relativi esami (circolare 148 *giornale militare* 1927).

Le graduatorie degli aspiranti ai corsi stessi saranno fatte in base alla media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti dai titoli di studio, esclusi i punti di condotta e di attitudine fisica.

I candidati in possesso dei prescritti requisiti e che non siano stati esclusi dal concorso saranno inscritti in altrettante graduatorie di ammissione quante sono le armi e specialità per le quali si effettuano i corsi in ciascuna scuola, in base ai criteri specificati al seguente numero. Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo cui i singoli candidati saranno ammessi ai corsi.

26. — Dovranno, inoltre, osservarsi le seguenti disposizioni:

a) *aspiranti allievi ufficiali di complemento di fanteria e cavalleria*:

Ai corsi di fanteria e di cavalleria potranno aspirare, indistintamente, i candidati in possesso almeno del diploma di maturità classica, o scientifica, o di titoli di studio equipollenti.

I posti rimasti disponibili verranno assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali (n. 10 del manifesto annesso alla presente circolare).

Gli aspiranti ai corsi di cavalleria e ai corsi dei bersaglieri e degli alpini saranno, inoltre, sottoposti a nuova visita medica, presso le rispettive scuole, alle quali dovranno presentarsi il 30 ottobre p. v. Si richiama, pertanto, in modo speciale l'attenzione dei comandanti di distretto sull'attitudine fisica degli aspiranti ai predetti corsi.

Gli allievi non idonei per i bersaglieri, per gli alpini e per la cavalleria saranno assegnati ad una scuola di fanteria.

b) *assegnazione ai bersaglieri ed agli alpini*:

Agli aspiranti alle specialità dei bersaglieri e degli alpini, riconosciuti idonei alla visita medica presso i distretti, verrà assegnato un punto di idoneità fisica in ventesimi, da 10 a 20.

Fatta eccezione dei giovani, che, per il titolo di studio posseduto, debbano frequentare i corsi d'artiglieria, o del genio, fra i rimanenti aspiranti, e senza tener conto delle domande, verranno prescelti i giovani fisicamente adatti a prestar servizio, distintamente, nelle specialità dei bersaglieri e degli alpini. A ciascuno di essi verrà assegnato un punto in ventesimi, da 10 a 20.

A parità di altre condizioni, avranno titolo di precedenza per l'ammissione al corso degli alpini, coloro che comprovino con certificati rilasciati dai presidenti di sezione del club alpino di aver compiuto escursioni di particolare importanza e difficoltà in alta montagna anche a scopo sportivo.

I comandi di corpo d'armata segnaleranno a quello di Milano il numero dei giovani risultati idonei, distinguendo coloro che hanno presentato domanda di assegnazione e coloro che saranno stati prescelti d'autorità e raggruppando i giovani per punto di classifica ottenuto.

Il comando del corpo d'armata di Milano, in relazione agli ammittendi ai due corsi, comunicherà ai vari corpi d'armata il numero degli allievi ufficiali che ciascuno di essi dovrà avviare alla scuola, scelti, naturalmente, fra i meglio classificati.

c) *assegnazione alla cavalleria*:

L'assegnazione al corso di cavalleria verrà fatta in base al risultato di apposito esperimento di equitazione presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo. Il risultato dell'esperimento sarà espresso da un punto in ventesimi.

d) *aspiranti allievi ufficiali di complemento di artiglieria e genio*:

I laureati e gli studenti in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali, in chimica pura, in chimica industriale, nonchè quelli appartenenti all'istituto superiore navale, saranno senz'altro assegnati ai corsi dell'artiglieria e del genio, a qualunque ferma siano ascritti. Essi dovranno, pertanto, nelle rispettive domande, indicare a quale delle predette armi aspirano ed a quale specialità.

Quei giovani provvisti dei titoli suindicati, che non denunciano il titolo di studio posseduto, saranno destinati d'autorità ai corsi dell'artiglieria e del genio, senza tener conto dei loro desideri, quand'anche siano stati già assegnati ai corsi di arma diversa.

Ai posti rimasti disponibili nei corsi dell'artiglieria e del genio potranno essere assegnati gli aspiranti in possesso del diploma di maturità scientifica e i laureati e studenti di scienze economiche e commerciali, purchè provengano dai diplomati ragionieri degli istituti commerciali e degli istituti tecnici superiori, o muniti dei seguenti titoli professionali ritenuti particolarmente utili per l'ammissione ai corsi stessi: diploma di abilitazione dell'istituto tecnico superiore, licenza dei regi istituti industriali e commerciali, diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto industriale o commerciale, licenza dell'istituto nautico.

Successivamente, i posti che ancora rimangano disponibili potranno essere devoluti agli aspiranti laureati e agli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle sopra indicate, i quali verranno posti in graduatoria con i candidati in possesso del diploma di maturità classica.

Gli aspiranti al corso di artiglieria da montagna verranno sottoposti a nuova visita medica presso la scuola, alla quale dovranno presentarsi il 30 ottobre p. v. Anche qui si richiama la particolare attenzione dei comandanti di distretto sul-

la necessità che gli aspiranti abbiano l'attitudine fisica al cennato corso.

I meno idonei per l'artiglieria da montagna verranno assegnati all'artiglieria da campagna. Oltre quelli che ne faranno domanda, per l'assegnazione all'artiglieria da montagna verranno designati i giovani fisicamente più idonei alle altre specialità dell'arma.

A ciascuno di essi verrà assegnato un punto in ventesimi da 10 a 20.

Per le segnalazioni al comando del corpo d'armata di Alessandria si osserveranno le norme dettate al 3° e 4° comma della lettera *b*) del presente numero.

Per *la specialità radiotelegrafisti* avranno la precedenza nell'ordine sottoindicato:

1° i giovani in possesso del diploma di « perito radiotecnico » rilasciato dai RR. istituti industriali del Regno o dall'istituto radiotecnico annesso al R. istituto tecnico Carlo Cattaneo di Milano, i quali abbiano anche superata la prova di trasmissione o ricezione ad udito dei segnali Morse, risultante da apposito attestato di idoneità ai servizi radiotelegrafici del R. E. rilasciato dagli istituti suddetti;

2° i diplomati dal R. istituto industriale di Torino (diploma di tecnico superiore elettrotecnico — sezione elettrocomunicazioni);

3° i laureati in ingegneria elettrotecnica e navale;

4° i diplomati dei RR. istituti industriali — sezione meccanici elettricisti;

5° i laureati in ingegneria civile, industriale, meccanica, o in scienze fisico-matematiche, e gli studenti delle RR. scuole di ingegneria, dei RR. politecnici e delle facoltà di scienze fisico-matematiche.

Ai posti rimasti disponibili possono essere ammessi i giovani in possesso di titoli di studio diversi da quelli sopra elencati, aventi obblighi di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

Per ognuna delle dette categorie sarà data la precedenza ai giovani in possesso del brevetto internazionale di R.T. di prima o seconda classe e del diploma rilasciato dalle Regie scuole industriali al termine dei corsi per R.T. del R. esercito, nonchè ai giovani, che, in mancanza di tale diploma,

dimostrino di saper ricevere correntemente ad udito e di possedere fondate cognizioni in materia di radio trasmissioni.

Per la *specialità telegrafisti* sarà data la precedenza agli aspiranti che comprovino di aver frequentato i corsi di elettrotecnica, ed, a parità di titoli, avranno la precedenza coloro che dimostrino di saper ricevere correntemente ad orecchio.

Tanto per gli aspiranti radiotelegrafisti quanto per i telegrafisti tale esperimento è facoltativo.

All'atto della presentazione della domanda, gli aspiranti dovranno informarsi del luogo ove potranno presentarsi al predetto esperimento.

I comandi di corpo d'armata daranno tempestivamente le disposizioni del caso.

Ad esperimento ultimato, ogni centro di esame trasmetterà, nella giornata stessa e direttamente, il verbale di esame al comando del corpo d'armata di Milano per i R.T. e per i telegrafisti.

La commissione esaminatrice sarà composta di ufficiali del corpo sede d'esame e presieduta da un ufficiale superiore.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punto, con le sole qualifiche di idoneo e non idoneo. Gli idonei acquisteranno titolo di precedenza sopra citato, i non idonei saranno posti in graduatoria come se non avessero sostenuto l'esperimento, senza averne alcun danno.

e) *aspiranti alla specialità aerostieri e ferrovieri*:

I sottotenenti di complemento della specialità aerostieri e ferrovieri del genio verranno tratti esclusivamente dagli allievi della specialità zappatori e minatori, accordando la precedenza ai laureati in ingegneria. Le relative domande dovranno essere presentate, al termine del corso, al comando della scuola di Pavia e la designazione dei prescelti verrà fatta, in base ai documenti prodotti ed alla graduatoria risultante dagli esami a sottotenente, dal comando del corpo d'armata di Milano. Il detto comando li designerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) in n. di 6 per gli aerostieri e in n. di 16 per i ferrovieri.

f) *aspiranti alla specialità carri armati*:

Gli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale dei carri armati dovranno aver frequentato esclusivamente un corso

di fanteria sino alla nomina a sottotenente, e presentare le relative domande al comando della scuola da cui dipendono, che le trasmetterà al rispettivo comando del corpo d'armata.

Il comando del corpo d'armata darà la preferenza a coloro che, unitamente alla domanda, esibiranno o la patente di abilitazione alla condotta di motocicli, od autovetture, od altri documenti comprovanti le cognizioni acquistate precedentemente in materia.

Lo stesso comando di corpo d'armata farà compiere un esperimento, per accertare se gli aspiranti abbiano una sufficiente conoscenza teorica e pratica di automezzi, e successivamente, in base ai risultati dell'esperimento stesso, dovrà segnalare al ministero la graduatoria dei prescelti, tenendo presente che i sottotenenti da assegnare ai carri armati dovranno essere tratti in numero di 6 per ciascuno dei corsi di fanteria di Moncalieri, Spoleto, Salerno e Palermo, e due dal corso dei bersaglieri.

g) *aspiranti ai centri automobilisti*:

Il reclutamento degli ufficiali di complemento per le unità automobilistiche deve aver luogo tra gli allievi ufficiali che ne facciano domanda, provenienti dai vari corsi, eccetto da quelli di artiglieria da campagna e da montagna.

Gli allievi ufficiali di complemento dei bersaglieri, dell'artiglieria (escluse le specialità campagna e montagna) e del genio, ai quali viene svolta istruzione automobilistica, non saranno tenuti ad allegare alla domanda altri documenti; quelli appartenenti ad altre armi o corpi dovranno, invece, presentare, con la domanda, certificati, che comprovino le cognizioni da essi precedentemente acquistate in materia automobilistica (abilitazione alla condotta di motocicli, od autovetture).

Il comando del corpo d'armata farà compiere un esperimento, come per gli aspiranti ai carri armati, e, in base ai risultati dell'esperimento stesso, segnalerà come sopra, al ministero (direzione generale personale ufficiali) i prescelti per i centri automobilistici nella seguente misura: 10 per ciascun corpo di fanteria, 12 per il corso dei bersaglieri, 9 per il corso degli alpini, 4 per ciascun corso di artiglieria pesante, di artiglieria pesante campale e 2 per ciascuno dei rimanenti corsi.

h) *aspiranti al centro chimico militare*:

Il reclutamento per gli ufficiali di complemento per il centro chimico militare avrà luogo, di massima, fra gli allievi ufficiali che ne facciano domanda, leureati in chimica o studenti del 2° anno di chimica, provenienti dai vari corsi, eccetto quelli di artiglieria da campagna e da montagna, e dal corso degli alpini.

In totale saranno assegnati 15 sottotenenti di complemento.

I comandi delle scuole rimetteranno, appena possibile, al ministero (direzione del centro chimico militare) i dati relativi agli allievi laureati in chimica, o studenti almeno del secondo anno di chimica.

Le domande degli interessati saranno trasmesse al ministero (direzione del centro chimico militare) alla fine dei corsi.

i) *l'assegnazione agli aerostieri, ai ferrovieri, ai carri armati, agli automobilisti ed al centro chimico militare* dovrà essere definitiva, e cioè, non sarà più ammesso il rinvio alle armi o ai corpi di provenienza di quei sottotenenti delle specialità stesse che alle medesime si siano mostrati meno atti.

Svolgimento dei corsi.

27. — I corsi per fanteria, artiglieria, genio si svolgeranno presso le scuole allievi ufficiali, come da indicazioni contenute nello annesso specchio.

Il corso per la cavalleria si effettuerà presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Per le istruzioni dovranno seguirsi le norme generali e i programmi d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento, ed inoltre quanto è stabilito dai programmi di insegnamento e di esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente, sebbene tali gradi non debbano essere conferiti.

Al termine dei corsi gli allievi saranno previo esame, giudicati per l'idoneità del grado di sottotenente di complemento.

28. — Gli allievi riconosciuti idonei verranno inviati in licenza straordinaria — non computabile nella ferma — in attesa della nomina ad ufficiale e della chiamata per la prestazione del servizio di prima nomina presso un corpo.

29. — Non è ammesso, per alcun motivo, ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi, neppure se si tratti di candidati agli esami di laurea della sessione autunnale.

Chi non si presenterà il 1° novembre c. a. sarà ritenuto rinunciatario ed il relativo nome sarà cancellato dall'elenco degli allievi ufficiali.

I militari, che, in base al n. 17 della circolare 87 del *giornale militare* corrente anno, furono lasciati in congedo in attesa dell'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento e che non si presentino entro il termine su indicato, dovranno essere precettati a presentarsi immediatamente alle armi, per essere assegnati ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva.

Coloro però che, per il titolo di studio posseduto, hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, non possono essere precettati per essere assegnati ad un corpo, ma debbono essere dichiarati disertori, con tutte le conseguenze di legge, qualora non si presentino ai corsi senza giustificato motivo.

Esami a sottotenente di complemento.

30. — Gli esami, teorici e pratici, per la promozione a sottotenente di complemento si svolgeranno in base alle norme generali ed al programma d'insegnamento per corsi allievi ufficiali.

Gli esami teorici della durata non superiore a 15 giorni, dovranno svolgersi al termine delle lezioni e prima dei campi d'arma, i quali, a loro volta, avranno la durata di venti giorni.

Gli esami pratici avranno luogo dopo i campi d'arma, ed in tale occasione verranno assegnati i punti di condotta e di attitudine militare.

Ad ogni candidato sarà assegnato un punto di merito per ciascuna materia, compresi l'automobilismo e l'equitazione, per coloro ai quali siano stati impartiti i predetti insegnamenti.

Ultimati gli esami, potranno essere dichiarati idonei, mediante compensazione, anche gli allievi ufficiali che siano caduti in non più di una prova teorica purchè non abbiano riportato una deficienza inferiore a nove ventesimi e purchè raggiungano complessivamente la media di 12/20.

Sono escluse dalla compensazione di cui sopra le seguenti materie principali:

« tattica e servizio in guerra » per gli allievi di fanteria e cavalleria;

« armi portatili, esplosivi, materiali di artiglieria, puntamento e tiro » per gli allievi d'artiglieria;

« programma speciale del genio » per gli allievi del genio.

L'insufficienza riportata agli esami di tali materie determina senz'altro la dichiarazione di non idoneità al grado di sottotenente.

Al termine del corso, le commissioni di avanzamento giudicheranno sulla promovibilità degli allievi, assegneranno a ciascuno di essi un voto di attitudine militare e uno di condotta e compileranno il verbale di cui alla lettera *a*) del successivo n. 32.

L'idoneità a tutti gli esami pratici è indispensabile per conseguire la nomina a sottotenente. Gli allievi ufficiali di cavalleria, se dichiarati non idonei in equitazione, potranno essere proposti per la nomina a sottotenente di fanteria; gli allievi ufficiali di artiglieria da campagna, se ugualmente dichiarati non idonei in equitazione potranno essere proposti per la nomina a sottotenente di complemento nell'arma e nella specialità, per il servizio nelle batterie someggiate o carrellate o nelle compagnie treno.

I predetti allievi dovranno, come è ovvio, avere conseguita l'idoneità negli esami teorici e nei rimanenti esami pratici.

31. — Gli allievi che non conseguiranno l'idoneità negli esami pratici, od in quelli teorici, o che non avranno neppure ottenuto la media sufficiente per fruire della compensazione, cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali. Qualora abbiano ancora obblighi di servizio, essi saranno inviati ai corpi della stessa arma e specialità in cui prestarono servizio da allievo ufficiale — possibilmente reclutati dal proprio distretto — per compiere il servizio stabilito per la loro

classe di leva, e potranno conseguire subito il grado di caporale, qualora siano giudicati idonei a tale grado dalla commissione di avanzamento delle scuole.

Quelli che non abbiano conseguito l'idoneità nelle materie principali degli esami teorici, o non abbiano possibilità di ottenere la compensazione con gli esami pratici, saranno dimessi dai corsi ed assegnati ad un corpo prima dei campi d'arme.

Classificazione degli allievi e graduatorie.

32. — La classificazione finale risulterà dalla media aritmetica dei tre punti seguenti, assegnati dai comandi delle scuole alla fine dei corsi:

1° media delle due medie: dei punti riportati durante il corso e dei punti riportati agli esperimenti sulle istruzioni pratiche e professionali;

2° media delle due medie: dei punti riportati nelle interrogazioni annuali e dei punti riportati agli esami teorici nelle materie d'insegnamento;

3° media dei punti di attitudine militare e di condotta.

In conseguenza, durante i corsi ogni allievo dovrà essere classificato in tutte le materie e istruzioni pratiche, allo scopo di accertare e valorizzare il lavoro compiuto e il profitto tratto dagli allievi durante lo svolgimento dei programmi d'insegnamento.

I comandi delle scuole allievi ufficiali compileranno, quindi, per gli allievi risultati idonei, i modelli 51-E, e per ogni arma o corpo, nei quali gli allievi saranno elencati, in ordine di graduatoria, in base alle suaccennata classificazione definitiva, tenendo presente che dovrà darsi la precedenza a coloro che risulteranno idonei in tutte le prove di esame, rispetto ai promossi per compensazione negli esami teorici.

I modelli 51-E dovranno essere trasmessi direttamente dai comandi delle scuole al ministero (direzione generale personale ufficiali), non oltre il 31 maggio 1933, unitamente ai seguenti documenti:

a) verbali delle commissioni di avanzamento delle scuole distinti per arma e corpo;

b) domanda in carta bollata da L. 5, di ciascun allievo, diretta al ministero, con la designazione, in ordine di preferenza di tre corpi della stessa arma e specialità della quale ha frequentato il corso, a cui desidererebbe essere assegnato all'atto della nomina a sottotenente di complemento;

c) indicazione della statura per gli aspiranti ai granatieri ed ai primi quattro reggimenti di cavalleria; giudizio di idoneità fisica (espressa con punto in ventesimi), per gli aspiranti alle specialità bersaglieri e alpini;

d) estratto dell'atto di nascita;

e) copia del foglio matricolare numero 106 (già 59);

f) dichiarazione del domicilio eletto dall'allievo durante la licenza di cui al n. 28.

Servizio da ufficiale.

33. — Il servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, provenienti dai corsi del 1 novembre c. a., potrà essere prestato dal 1° luglio 1933 al 31 gennaio 1934, oppure dal 1° febbraio al 31 agosto 1934.

A tal uopo i sottotenenti provenienti dai corsi del 1° novembre c. a., saranno ripartiti in due gruppi, all'incirca di egual numero, per la prestazione del servizio di prima nomina.

L'assegnazione ai gruppi sarà fatta in base alle domande, tenendo conto esclusivamente della graduatoria riportata dai sottotenenti nella classificazione generale.

34. — Non è consentito rinunciare al grado di sottotenente di complemento, nemmeno per concorrere, come sottufficiale, ai corsi speciali delle accademie militari.

Disposizioni varie.

35. — Giusta il disposto della circolare 465 del *giornale militare* 1924, tutti i sottotenenti di nuova nomina riceveranno le indennità di viaggio, per recarsi tanto dalla loro residenza ai corpi cui sono assegnati per compiere il servizio, quanto per ritornare alla residenza stessa, a servizio compiuto.

36. — Costituiti i corsi ed entro i primi 20 giorni del mese di novembre, i comandi di tutte le scuole allievi ufficiali trasmetteranno direttamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), un elenco nominativo — mod. 51 B — degli ammessi ai corsi stessi.

37. — Non oltre il 15 aprile, i comandi di corpo d'armata faranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore, per l'approvazione, i progetti delle esercitazioni da svolgere nei campi d'arma.

38. — Alla fine dei corsi, poi, i comandi di corpo d'armata trasmetteranno, in duplice copia al ministero (comando del corpo di stato maggiore e direzione generale leva, sottufficiali e truppa) una succinta relazione sull'andamento dei detti corsi, con le loro osservazioni e proposte.

39. — Il manifesto per l'ammissione ai predetti corsi allievi ufficiali viene fatto stampare dal ministero, conformemente all'allegato 2.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a diramarli ai comuni più importanti della relativa circoscrizione, perchè venga pubblicato d'urgenza, dandone altresì comunicazione ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

SCUOLA ALLIEVI UFFICIALI DI	FANTERIA			CAVALLERIA	ARTIGLIERIA						GENIO				TOTALI
	di linea e granatieri	bersaglieri	alpini	Cavalleria	da campagna	da montagna	pesante	pesante campale	da costa	contraerei	zappatori e minatori	telegrafisti	radiotelegrafisti	pontieri e lagunari	
Moncalieri	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700
Pinerolo	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80
Bra	—	—	—	—	300	125	425	—	—	—	—	—	—	—	850
Milano	—	200	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	450
Pavia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350	250	100	50	750
Pola	—	—	—	—	—	—	—	425	50	100	—	—	—	—	575
Lucca	—	—	—	—	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750
Spoleto	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900
Salerno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750
Palermo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	550
TOTALI	2900	200	250	80	1050	125	425	425	50	100	350	250	100	50	6355

ALLEGATO n. 2.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Corsi allievi ufficiali di complemento.

1. — Il 1° novembre corrente anno saranno iniziati i normali corsi allievi ufficiali di complemento presso le seguenti scuole:

Fanteria di linea e granatieri: presso le scuole allievi ufficiali di Moncalieri, di Spoleto, di Salerno e Palermo.

Bersaglieri: presso la scuola allievi ufficiali di Milano.

Alpini: presso la scuola allievi ufficiali di Milano.

Cavalleria: presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Artiglieria da campagna: presso le scuole allievi ufficiali di Bra e di Lucca.

Artiglieria da montagna: presso la scuola allievi ufficiali di Bra.

Artiglieria pesante: presso la scuola allievi ufficiali di Bra.

Artiglieria pesante campale: presso la scuola allievi ufficiali di Pola.

Artiglieria da costa: presso la scuola allievi ufficiali di Pola.

Artiglieria contraerei: presso la scuola allievi ufficiali di Pola.

Genio zappatori-minatori, telegrafisti, radiotelegrafisti, pontieri e lagunari: presso la scuola allievi ufficiali di Pavia.

2. — Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nei centri automobilisti verranno tratti dai militari che abbiano frequentato i vari corsi, eccetto quelli di artiglieria da campagna e da montagna; gli aspiranti al centro chimico militare dagli allievi provenienti dai vari corsi, eccetto quelli degli alpini, di artiglieria da campagna e da montagna; gli aspiranti ai carri armati dagli allievi provenienti dai corsi di fanteria, esclusi gli alpini; gli aspiranti agli aerostieri ed ai ferrovieri del genio esclusivamente dai militari che abbiano frequentato i corsi della specialità zappatori-minatori del genio.

3. — I corsi inziati il 1° novembre corrente anno avranno termine il 31 maggio 1933.

Il Ministro si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso, o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso, quando gli aspiranti ad una specialità siano in numero esuberante, o troppo esiguo, od anche di eventualmente, cambiare le sedi dei corsi, quando lo richiedano esigenze di servizio.

Di massima, non verranno concesse licenze durante lo svolgimento dei corsi.

4. — Gli allievi, che, all'atto dell'ammissione ai corsi, rivestano il grado di caporale, di caporale maggiore, o di sergente, devono rinunciarvi.

Ammissione ai corsi.

5. — Ai corsi del 1° novembre del corrente anno devono prender parte gli arruolati nell'esercito, nati negli anni 1907, 1908, 1909, 1910 e 1911 già chiamati alle armi, che hanno obbligo di frequentarli, perchè in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo n. 9, qualora non siano stati ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari. I militari suddetti, che non si presentino senza giustificato motivo, saranno dichiarati disertori.

6. — Potranno essere ammessi, a loro domanda, ai corsi del 1° novembre: i militari di classi precedenti a quella del 1907 e già ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari; i militari ritardatari, anche di classi successive che intendano interrompere il ritardo del servizio ed i militari che si trovino nelle seguenti condizioni, purchè in possesso di titolo di studio ritenuto sufficiente (n. 10):

a) i militari ora alle armi, compresi gli allievi sottufficiali e i carabinieri reali. Questi ultimi, se non abbiano ancora compiuta la ferma di tre anni debbono restituire in contanti prima dell'ammissione ai corsi, e in parte proporzionale al servizio già prestato, il premio di arruolamento già percepito;

b) i militari della classe 1912 già arruolati;

c) i giovani che abbiano compiuto il 17° anno di età, o lo compiano non oltre il 31 ottobre corrente anno e rinunzino avanti al consiglio di leva, con esplicita dichiarazione scritta, previo il consenso paterno o di chi esercita su di essi la patria potestà, a far valere gli eventuali loro titoli a riduzione di ferma, a senso dell'art. 2 del R. decreto n. 3224 del 31 dicembre 1923 (circolare 173 *giornale militare* 1924);

d) gli inscritti stati riformati, o stati dichiarati rivedibili, i quali, per essere cessata la causa che motivò la riforma, la dichiarazione di rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario con la ferma di anni 2, dalla quale verranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente. I riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età alla data del 1° novembre p. v.;

e) gli inscritti stati riconosciuti, all'atto dell'arruolamento, idonei ai soli servizi sedentari, purchè, s'intende, nella nuova visita cui saranno sottoposti vengano riconosciuti idonei al servizio militare incondizionato;

f) i militari in congedo illimitato per compimento di ferma, purchè non abbiano compiuto il 29° anno di età, ed aspirino alla riammissione in servizio con la ferma di anni 2, da cui saranno prosciolti, all'atto della nomina a sottotenente, con le norme di cui alla precedente lettera *d*).

7. — I militari appartenenti a classi anteriori al 1912, ascritti a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita inferiore ad 8 mesi e quelli assegnati alla ferma minore di 2° grado, sono tenuti a prestare servizio per l'intera durata del corso (7 mesi), dopo di che saranno inviati in congedo come semplici soldati, a meno che intendano conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, nel quale caso dovranno compiere un mese di servizio col grado di sottotenente.

Quelli, invece, ascritti o con titolo riconosciuto a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita non inferiore agli 8 mesi e quelli assegnati alla ferma minore di 1° grado (12 mesi), completeranno dopo il corso i loro obblighi di servizio fino alla durata rispettiva della loro ferma, col grado di sottotenente di complemento.

I dichiarati non idonei ascritti a ferma riducibile inferiore agli 8 mesi o a ferma minore di 2° grado, dovranno essere inviati in congedo come semplici soldati al termine dei corsi.

Gli ascritti invece, a ferma maggiore, se dichiarati non idonei, saranno inviati ad ultimare i loro obblighi di leva presso un corpo possibilmente reclutato dal proprio distretto e potranno conseguire subito, se dichiarati idonei dalla commissione di avanzamento della scuola, il grado di caporale.

I militari ascritti a ferma minima, oppure assegnati o trasferiti alla ferma minore di 3° grado, non hanno obbligo di frequentare il corso allievi ufficiali di complemento. Coloro che desiderano, ciò non ostante, di frequentarli, potranno esservi ammessi a domanda, previa rinuncia alle predette ferme. Tale rinuncia deve risultare da una esplicita dichiarazione sottoscritta dall'interessato e dal padre o da chi esercita su di esso la patria potestà, e deve essere presentata al competente ufficio di leva, il quale provvederà al riguardo e rilascerà anche ricevuta della effettuata rinuncia all'interessato, che dovrà allegarla alla domanda.

La durata del servizio dovrà, in tal caso, essere per essi quella stabilita per gli allievi con ferma riducibile contemplati al primo comma del presente numero, e cioè di 7 mesi, dopo di che saranno inviati in congedo come semplici soldati.

Anch'essi, però, ove lo desiderino, possono ottenere la nomina a sottotenente di complemento, ed in tal caso debbono compiere un mese di servizio con tale grado.

I militari arruolati con le classi 1910 e 1911, i quali abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo alla ferma minima, ma non l'ammissione alla ferma stessa, sono tenuti a prestare servizio come i militari di cui al detto primo comma del presente numero.

8. — Gli inscritti e militari della classe 1912, i quali alla data del 31 agosto 1932 siano stati già arruolati, non hanno obbligo di prender parte ai corsi allievi ufficiali, per non essersi ancora verificata la chiamata alle armi della loro classe. Essi però potranno a domanda essere ammessi ai corsi, nel qual caso, qualora siano assegnati a ferma minore di 1° o 2° grado, la durata del servizio, agli effetti di quanto è detto nelle lettere precedenti, sarà computata sulla base della ferma loro spettante, quale è indicata negli articoli 5 e 6 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, primo comma dell'art. 2 della legge stessa.

Se, però, prima del compimento del servizio di prima nomina, il Ministro avvalendosi della facoltà di cui al detto articolo, avrà determinato il passaggio ad una ferma superiore, dovrà essere applicato il trattamento che in tal modo verrà determinato.

Gli inscritti e capilista della classe 1912, i quali alla data del 31 agosto 1932, non siano stati ancora arruolati non hanno obbligo di prender parte al corso allievi ufficiali, ma dovranno, previo il consenso paterno, o di chi esercita su di essi la patria potestà, fare rinuncia scritta a qualunque eventuale titolo di assegnazione a ferma minore possa loro spettare. Tale rinuncia dovrà essere fatta avanti al consiglio di leva, che dovrà prendere atto della rinuncia e rilasciare una ricevuta da allegarsi alla domanda.

I detti inscritti e capilista saranno considerati come aventi obbligo di ferma ordinaria e saranno come tali inscritti sui ruoli.

Titoli di studio.

9. — In applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 3224, del 31 dicembre 1923, e del decreto ministeriale 10 febbraio 1927 (circolare 150 del *giornale militare* 1927), i titoli di studio che fanno obbligo ai giovani nati dal 1907 in poi di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di composizione rilasciato da un conservatorio musicale;

f) diploma di abilitazione magistrale;

g) diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

h) licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;

i) diploma di perito minerario, purchè conseguito in seguito alla frequenza dei corsi, di cui all'ordinamento dettato dal R decreto 15 settembre 1927, n. 2800;

l) diploma di perito agrario, purchè rilasciato da istituti tecnici superiori in base alla legge 15 giugno 1931, n. 889;

m) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

n) inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e dal R. decreto 29 giugno 1924;

o) licenza di un Regio istituto nautico;

p) titoli di studio superiori ai precedenti.

10. — I titoli di studio ritenuti sufficienti per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

a) inscrizione o passaggio al penultimo corso della Regia accademia navale di Livorno;

b) inscrizione o passaggio all'ultimo corso dei seguenti istituti, purchè siano Regi o pareggiati, sia pure sotto forma di riconoscimento permanente di sede di esame:

liceo classico o scientifico;
istituto tecnico;
liceo artistico;
istituto magistrale;
istituto industriale o commerciale (compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno);
istituto nautico;
scuola mineraria media;
scuola agraria media;

c) licenza degli istituti d'arte di Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, Perugia, Urbino, Parma, Massa, Modena e Lucca, e licenza del museo artistico industriale di Roma;

d) licenza del Regio istituto industriale di Napoli;

e) licenza dei corsi principali dei conservatori o licei musicali Regi o liberi (1);

---

(1) I conservatori o licei musicali liberi la cui licenza è considerata titolo sufficiente per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

liceo musicale di Genova;
liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino;
liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna;
istituti musicali « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomatini » di Udine;
liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro;
conservatori musicali « Giuseppe Verdi » e « Tartini » di Trieste;
conservatorio civico musicale « B. Marcello » di Venezia;
liceo musicale di Cagliari.

f) certificato di ammissione o promozione all'ultimo anno di composizione di un conservatorio musicale;

g) diploma di perito agrario conseguito nelle scuole medie agrarie, Regie o pareggiate, anteriormente all'ordinamento della legge 15 giugno 1931, n. 889;

h) diploma di perito minerario, conseguito nelle scuole minerarie, Regie o pareggiate, anteriormente all'ordinamento del R. decreto 15 settembre 1927, n. 2800;

i) certificato di ammissione al Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

l) certificato di ammissione al Regio istituto orientale di Napoli;

m) licenza dell'istituto agricolo coloniale di Firenze;

n) licenza di un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

o) diploma di abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole medie;

p) diploma dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei Regi istituti superiori agrari, presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno;

q) titoli di studio ottenuti all'estero, compresi quelli degli istituti pontifici, che possono giudicarsi equipollenti a quelli degli istituti del Regno, che danno obbligo o facoltà di frequentare i suddetti corsi.

Il valore di un titolo di studio conseguito nel Regno sarà, in caso di dubbio, determinato dal Regio provveditore agli studi, su richiesta dei comandi di distretto.

Il valore dei titoli di studio conseguiti all'estero, compresi quelli degli istituti pontifici, sarà, invece, determinato esclusivamente dal ministero.

Presentazione delle domande.

11. — Le domande di ammissione ai corsi dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso preferito.

Anche le reclute obbligate a frequentare i corsi dovranno inoltrare domanda per la designazione dell'arma, corpo o specialità, in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora non inoltrino tale domanda di preferenza, saranno, senz'altro, assegnati d'autorità ad un corso in relazione al loro titolo di studio.

I candidati che non possono essere ammessi a frequentare il corso preferito, per deficienza di posti disponibili, verranno assegnati ad altra scuola in base ad indicazioni del ministero.

Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate ai comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso prescelto, dovranno essere presentate dai militari alle armi ai rispettivi comandi di corpo ed ai comandi dei distretti di residenza dagli aspi-

ranti in congedo. Dette domande dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 3 e dovranno indicare in quale corso (arma, specialità), l'aspirante desideri l'ammissione.

La domanda dovrà avere a corredo uno dei titoli di studio indicati nei precedenti numeri 9 e 10.

Dovranno, inoltre, unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) attestato di buona condotta rilasciato dal podestà e vistato per conferma dal prefetto;

d) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del comune di nascita dell'aspirante o dal podestà del comune in cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso. Tale certificato non può essere sostituito con altri ritenuti analoghi (atto notorio, ecc.).

Gli aspiranti allievi ufficiali residenti all'estero dovranno presentare le domande documentate ai rispettivi consoli, incaricati di trasmetterle alle autorità competenti con le dichiarazioni prescritte.

12. — Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 31 agosto corrente anno, **termine assolutamente inderogabile.**

Non è ammesso, per alcun motivo, ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi, neppure se si tratti di laureandi nella sessione autunnale.

13. — L'assegnazione ai corsi viene fatta, dai comandi di corpo d'armata, esclusivamente in base ai titoli di studio stabiliti per le varie armi e corpi ed all'attitudine fisica necessaria per l'arma e specialità in cui gli ammittendi chiedono di prestare servizio, con l'avvertenza che il limite minimo di statura per l'ammissione ai corsi è di m. 1,55.

Ai corsi di fanteria e cavalleria possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di titoli di studio equipollenti, in base a quanto è indicato nel n. 9 del presente manifesto. I posti rimasti disponibili potranno essere assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali in base a quanto è indicato nel n. 10 del manifesto medesimo.

Avranno la precedenza i laureati e gli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle indicate al seguente n. 16.

Gli aspiranti ai corsi di cavalleria, dei bersaglieri, degli alpini e dell'artiglieria da montagna saranno sottoposti a nuova visita medica presso le rispettive scuole, alle quali dovranno presentarsi il 30 ottobre p. v.

Gli aspiranti meno idonei ai corsi di cavalleria, dei bersaglieri e degli alpini verranno assegnati ad una scuola di fanteria.

I meno idonei per l'artiglieria da montagna verranno assegnati alla specialità da campagna.

14. — Oltre coloro che ne faranno domanda, per l'assegnazione ai bersaglieri ed agli alpini verranno designati i giovani fisicamente più idonei alle specialità, prescelti fra tutti gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali eccettuati però coloro che, per il titolo di studio, debbono essere assegnati in artiglieria o nel genio.

Oltre quelli che ne faranno domanda, per l'assegnazione all'artiglieria da montagna, verranno designati i giovani fisicamente più idonei alle altre specialità dell'arma di artiglieria.

15. — L'assegnazione ai corsi di cavalleria verrà fatta in base al risultato di apposito esperimento di equitazione presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

16. — I laureati e gli studenti in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali, in chimica pura, chimica industriale, nonchè quelli appartenenti all'istituto superiore navale saranno senz'altro assegnati ai corsi di artiglieria o del genio, a qualunque ferma siano ascritti. Essi dovranno, pertanto, nelle rispettive domande, indicare a quale delle predette armi aspirano ed a quale specialità.

I giovani muniti dei titoli suindicati non possono far domanda di ammissione ai corsi di cavalleria, nè delle varie specialità dell'arma di fanteria.

Ai posti rimasti disponibili nei corsi d'artiglieria e del genio potranno essere assegnati gli aspiranti laureati e studenti di scienze economiche e commerciali, purchè provengano dai diplomati ragionieri degli istituti commerciali e degli istituti tecnici superiori, o muniti dei seguenti titoli professionali, ritenuti particolarmente utili per l'ammissione ai corsi stessi, diploma di abilitazione dell'istituto tecnico superiore, licenze dei Regi istituti industriali e commerciali, o diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale o commerciale, licenza dell'istituto nautico.

Successivamente, i posti che ancora rimangano disponibili potranno essere devoluti agli aspiranti laureati e agli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle sopra indicate, e poi ai candidati in possesso del diploma di maturità classica.

17. — Per gli aspiranti ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti è facoltativa una prova di saper « ricevere » correntemente ad orecchio.

Su richesta degli interessati i distretti indicheranno la sede ove l'aspirante dovrà presentarsi alla prova.

Gli aspiranti che supereranno l'esperimento avranno, a parità di titoli di studio, la precedenza nelle assegnazioni ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti.

18. — Il servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, provenienti dai corsi del 1° novembre corrente anno, potrà essere prestato dal 1° luglio 1933 al 31 gennaio 1934, oppure dal 1° febbraio al 31 agosto 1934.

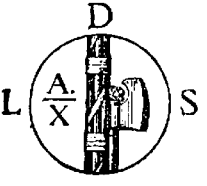
A tal uopo i sottotenenti provenienti dai detti corsi saranno ripartiti in due gruppi, all'incirca di egual numero, per la presta-

zione del servizio di prima nomina, in base alle domande e tenendo conto esclusivamente della graduatoria riportata da ciascuno nella classificazione generale.

19. — Non è consentito di rinunciare al grado di sottotenente di complemento per concorrere, come sottufficiali, ai corsi speciali delle accademie militari.

20. — Per maggiori particolari gli aspiranti allievi ufficiali potranno consultare, presso i rispettivi comandi di distretto, la circolare del *giornale militare* relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO L. 1,80

(5100864) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA
17 BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1932 - ANNO X — 29 LUGLIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 29 LUGLIO 1932-X

Tributo un encomio solenne al caporale maggiore MARTURANA Angelo del reggimento cavalleggeri di Alessandria (*alla memoria*):

« Nel passare a guado col cavallo il Tagliamento cadeva in acqua. Raggiunta a nuoto la riva opposta e visto che il cavallo stava per essere travolto nei gorghi, si slanciava di nuovo nella corrente per trarlo in salvo, ma periva vittima del suo generoso ardimento ».

Gemona, 21 luglio 1932-X

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1417

PARTE PRIMA

N. **374** — **18 giugno 1932** — Anno X — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 820. – Riduzione delle diarie di missione al personale statale che, durante la permanenza fuori sede, fruisce di alloggio fornito dall'amministrazione . . . . . *Pag.* 1421

» **375** – **7 luglio 1932** – Anno X — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto concernente la concessione della bandiera nazionale all'arma dei carabinieri reali » 1423

» **376** – **21 luglio 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – CAVALLI. — Compensi ai maniscalchi per il servizio della ferratura dei quadrupedi. . . . . » 1425

PARTE SECONDA

N. **377** – **6 luglio 1932** – Anno X — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . . *Pag.* 1433

N. 378 – **17 luglio 1932** – Anno X — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che determina il passaggio alla ferma minore di 3° grado di parte dei militari assegnati alla ferma minore di 2° grado e la dispensa dal compiere la ferma dei militari assegnati o trasferiti alla ferma minore di 3° grado oppure riconosciuti in condizioni fisiche di limitata idoneità – Norme esecutive . . . . . *Pag.* 1434

» **379 – 21 luglio 1932** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti da apportare al fascicolo « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi alla data del 1° gennaio 1932-X » . . . . . » 1436

» **380 – 28 luglio 1932** – Anno X — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per un lavoro di carattere coloniale per gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo . . . . . » 1437

» **381 – 28 luglio 1932** – Anno X — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio dei foraggi per i quadrupedi del R. esercito. . . . . » 1438

» **382 – 28 luglio 1932** – Anno X — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria in A. R. Q. sul quadro di avanzamento a scelta obbligatoria per l'anno 1932 . . . . . » 1442

PARTE PRIMA

Circolare N. 374. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 820. – Riduzione delle diarie di missione al personale statale che, durante la permanenza fuori sede, fruisce di alloggio fornito dall'amministrazione.** — (Gabinetto). — 18 giugno 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 165, del 19 luglio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La misura delle indennità giornaliere di soggiorno previste dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, a favore del personale dello Stato cui siano affidate missioni nel Regno, è ridotta di un quarto, quando detto personale, durante il soggiorno fuori della propria sede, fruisca di alloggio fornitogli dall'amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 322, *foglio* 30. — MANCINI.

N. 375. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto concernente la concessione della bandiera nazionale all'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 luglio 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1860;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1894;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo unico del R. decreto 25 febbraio 1894 è modificato come segue:

È concesso all'arma dei carabinieri reali l'uso della bandiera nazionale conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria.
La bandiera è data in consegna al comandante generale dell'arma ed è custodita dalla legione allievi carabinieri reali di Roma.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1932 - *Anno X*
Guerra, registro n. 18. *foglio n.* 123. — SCRIVANTE.

N. 376. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - CAVALLI. — **Compensi ai maniscalchi per il servizio della ferratura dei quadrupedi.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 21 luglio 1932 - Anno X.

In relazione alle disposizioni contenute negli articoli da 292 a 295 del regolamento d'amministrazione, circa il servizio della ferratura dei quadrupedi, si determina che a decorrere dal 1° agosto 1932 siano osservate le norme che seguono

Quadrupedi di truppa.

1. — I compensi da corrispondere ai maniscalchi militari, a titolo di particolare retribuzione della loro opera ed a rimborso delle spese per l'acquisto delle materie prime occorrenti (compresa la provvista del grasso da darsi periodicamente ai piedi dei quadrupedi), sono quelli appresso indicati:

prima ferratura (tariffa per capo):

cavalli	L. 7 —
muli	» 6 —
asini	» 4 —

manutenzione della ferratura (tariffa per giornata di presenza quadrupedi):

cavalli	L. 0,19
muli dei reggimenti alpini ed artiglieria da montagna , ...	» 0,19
muli degli altri corpi in genere . . .	» 0,17
asini	» 0,09

2. — Per la ferratura a ghiaccio di ogni quadrupede effettivamente ferrato « con grippé » è stabilito il compenso di L. 3, esclusa la fornitura delle grippe cui provvede l'amministrazione militare.

Nulla è dovuto al maniscalco per il ripristino della ferratura ordinaria.

3. — Tutti i suindicati compensi s'intendono ridotti delle aliquote seguenti:

a) del 12 per cento sulla quinta parte, avente carattere di vero e proprio emolumento, per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 (convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18);

b) del 5 per cento sulla rimanente parte (quattro quinti), avente carattere di rimborso del costo delle materie prime impiegate nelle lavorazioni, per la conseguita diminuzione dei prezzi di queste sul mercato.

In definitiva, perciò, la misura della riduzione è del 6,40 per cento, da calcolarsi sull'intero ammontare dei compensi in parola.

4. — I compensi stabiliti per la prima ferratura si riferiscono esclusivamente ai quadrupedi di nuova rimonta che giungono ai corpi completamente sferrati; sono ridotti alla metà, quando i quadrupedi stessi manchino dei ferri ai soli piedi posteriori.

5. — I compensi per la manutenzione della ferratura sono corrisposti, nella misura indicata al n. 1, sino al massimo di 3000 giornate di presenza cavalli e muli, complessivamente, da retribuirsi in ciascun mese ad uno stesso maniscalco.

Per le giornate di presenza eccedenti il detto massimo, i compensi stessi sono ridotti come appresso:

	da 301 a 4500	da 4501 in poi
cavalli	L. 0,17	0,15
muli dei regg. alpini ed artiglieria da montagna . .	» 0,17	0,15
muli degli altri corpi in genere	» 0,15	0,13

avvertendo che le giornate debbono disporsi, per il calcolo, nell'ordine decrescente dei compensi *base* corrispondenti.

Le giornate di presenza asini sono sempre retribuite nella misura indicata al n. 1.

6. — All'allievo maniscalco è dovuta la quota di L. 0,005 per giornata di presenza quadupedi. Detta quota viene dedotta dai compensi per manutenzione ferratura spettanti al maniscalco cui è addetto l'allievo, ed a quest'ultimo direttamente corrisposta dall'amministrazione militare.

7. — Nei trasferimenti definitivi da uno ad altro corpo e reparto i quadrupedi debbono essere passati con la ferratura in buone condizioni. Non verificandosi ciò, il corpo o reparto ricevente può, previo scambio di opportuni accordi, fare esso le spese necessarie a carico del maniscalco del corpo o reparto perdente.

Nelle aggregazioni non eccedenti i 30 giorni, l'onere della ferratura rimane a carico del maniscalco del corpo o reparto perdente, al quale sono dovuti pertanto i compensi relativi. Per il tempo successivo, valgono le norme comuni, avvertendo che nella restituzione di tali quadrupedi al corpo o reparto cui sono effettivi si osservano le disposizioni del comma precedente.

8. — Avvenendo il cambio di maniscalchi, il maniscalco cessante ha il dovere di lasciare i quadrupedi con la ferratura in buono stato ed il subentrante ne assume il carico senza obbligo alcuno verso il cessante.

9. — I corpi e distaccamenti che, a senso dell'art. 295 del regolamento d'amministrazione, si avvalgano dell'opera di maniscalchi civili, non possono normalmente corrispondere loro compensi maggiori di quelli fissati per i maniscalchi militari.

Quando i compensi richiesti eccedano detta misura e non vi sia assolutamente modo di assicurare altrimenti il servizio, la facoltà di autorizzare la corresponsione dei compensi stessi è devoluta ai comandi di corpo d'armata territoriale e comandi militari delle isole (comando generale dell'arma, per le legioni CC. RR.), i quali, se l'eccedenza superi i 2/10 della retribuzione normale, ne riferiscono preventivamente al ministero.

10. — I compensi spettanti ai maniscalchi sono pagati al termine di ciascun mese, dalla cassa del corpo o distaccamento, in base ad appositi specchi compilati dai singoli re-

parti (compagnie, squadroni, batterie, ecc.) e contenenti i dati seguenti:

per le prime ferrature: specie, nome, numero di matricola e provenienza dei quadrupedi ferrati (distinguendo le ferrature intere dalle ferrature ai soli piedi posteriori);

per le ferrature a ghiaccio « con grippe »: specie e numero dei quadrupedi ferrati;

per la manutenzione della ferratura: numero delle giornate di presenza cavalli, muli ed asini verificatesi nel mese; nome e cognome dell'allievo.

Nel determinare le giornate di presenza da retribuire, si debbono escludere le giornate relative alle aggregazioni non eccedenti i 30 giorni, ed includersi invece quelle dei quadrupedi effettivi al reparto, ma comandati altrove nelle medesime condizioni di aggregazione; debbonsi escludere altresì, tanto le giornate relative ai cavalli di agevolezza in consegna ad ufficiali per il periodo di guarentigia, quanto quelle dei cavalli di carica assegnati agli ufficiali.

11. — I compensi dovuti ai maniscalchi, eccetto le quote spettanti agli allievi, sono soggetti alle ordinarie ritenute erariali (ricchezza mobile e complementare) limitatamente alla quinta parte del loro importo.

Nello stabilire il reddito imponibile, agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare, si tiene conto soltanto della detta parte su cui grava l'imposta di ricchezza mobile.

12. — A decorrere dal 1° agosto 1932, è fatto divieto alle amministrazioni militari di corrispondere ai maniscalchi compensi diversi da quelli sopra stabiliti, salvo il rispetto, sino alla loro scadenza, delle convenzioni regolarmente stipulate con i maniscalchi civili ed in corso alla data di pubblicazione delle presenti norme.

Per l'eventuale retribuzione di speciali servizi, inerenti alla ferratura dei quadrupedi, non contemplati dalle norme stesse, occorre la preventiva autorizzazione del ministero.

13. — Per facilitare il compito delle amministrazioni dipendenti vengono indicati nelle tabelle annesse:

1° gli importi al netto dei compensi di prima ferratura (interi e metà) e ferratura a ghiaccio « con grippe » (*allegato A*);

2° gli importi al netto dei compensi manutenzione ferratura, per ricavarne agevolmente l'ammontare per qualsiasi numero di giornate, da 1 a 300 o (*allegati B* e *B-bis*).

L'*allegato C* mostra il tracciato dello specchio pel pagamento dei compensi manutenzione ferratura, con alcune esemplificazioni pratiche.

Cavalli di servizio degli ufficiali.

14. — Gli ufficiali, per la ferratura dei propri cavalli di servizio, hanno facoltà di avvalersi dell'opera dei maniscalchi militari, corrispondendo loro la quota di lire 0,22 per giornata di presenza cavalli, ovvero, se preferiscano compensare il maniscalco ad ogni prestazione, lire 10 per l'intera ferratura e lire 5 per la rimessa.

Nella dizione « cavalli di servizio » sono compresi i cavalli di proprietà assoluta, quelli di agevolezza (anche se in consegna per il periodo di guarentigia) e quelli di carica.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO A.

TABELLA per il conteggio al netto dei compensi dovuti per la prima ferratura e per la ferratura a ghiaccio « con grippe » dei quadrupedi di truppa.

Compensi al lordo	Compensi al netto delle aliquote sottoindicate	
	— 6,40 % — R. M. 8 % — compl. 0,50 %	— 6,40 % — R. M. 8 %
7,—	6,440	6,447
6,—	5,520	5,526
4,—	3,680	3,684
3,50	3,220	3,223
3,—	2,760	2,763
2,—	1,840	1,842

ALLEGATO B.

TABELLA-PRONTUARIO per il conteggio al netto dei compensi dovuti per la manutenzione della ferratura dei quadrupedi di truppa

Compensi al netto delle aliquote seguenti: 6,40% - R.M. 8% - compl. 0,50%

Giornate	Tariffa lire 0,19	Tariffa lire 0,17	Tariffa lire 0,15	Tariffa lire 0,13	Tariffa lire 0,09
3.000	524,450	469,244	414,039	358,834	248,423
2.000	349,633	312,829	276,026	239,222	165,615
1.500	262,225	234,622	207,019	179,417	124,211
1.000	174,816	156,414	138,013	119,611	82,807
900	157,335	140,773	124,211	107,650	74,527
800	139,853	125,131	110,410	95,689	66,246
700	122,371	109,490	96,609	83,728	57,965
600	104,890	93,848	82,807	71,766	49,684
500	87,408	78,207	69,006	59,805	41,403
400	69,926	62,565	55,205	47,844	33,123
300	52,445	46,924	41,403	35,883	24,842
200	34,963	31,282	27,602	23,922	16,561
100	17,481	15,641	13,801	11,961	8,280
90	15,733	14,077	12,421	10,765	7,452
80	13,985	12,513	11,041	9,568	6,624
70	12,237	10,949	9,660	8,372	5,796
60	10,489	9,384	8,280	7,176	4,968
50	8,740	7,820	6,900	9,580	4,140
40	6,992	6,256	5,520	4,784	3,312
30	5,244	4,692	4,140	3,588	2,484
20	3,496	3,128	2,760	2,392	1,656
10	1,748	1,564	1,380	1,196	0,828
9	1,573	1,407	1,242	1,076	0,745
8	1,398	1,251	1,104	0,956	0,662
7	1,223	1,094	0,966	0,837	0,579
6	1,048	0,938	0,828	0,717	0,496
5	0,874	0,782	0,690	0,598	0,414
4	0,699	0,625	0,552	0,478	0,331
3	0,524	0,469	0,414	0,358	0,248
2	0,349	0,312	0,276	0,239	0,165
1	0,174	0,156	0,138	0,119	0,082

ALLEGATO B *bis*

TABELLA-PRONTUARIO per il conteggio al netto dei compensi dovuti per la manutenzione della ferratura dei quadrupedi di truppa

Compensi al netto delle aliquote seguenti: 6,40 % – R. M. 8 %.

Giornate	Tariffa lire 0,19	Tariffa lire 0,17	Tariffa lire 0,15	Tariffa lire 0,13	Tariffa lire 0,09
3.000	524, 983	469, 722	414, 460	359, 199	248.676
2.000	349, 989	313, 148	276, 307	239, 466	165, 784
1.500	262, 491	234, 861	207, 230	179.599	124, 338
1.000	174, 994	156, 574	138, 153	119, 733	82, 892
900	157, 495	140, 916	124, 338	107, 759	74, 602
800	139, 995	125, 259	110, 522	95, 786	66, 313
700	122, 496	109, 601	96, 707	83, 813	58, 024
600	104, 996	93, 944	82, 892	71, 839	49, 735
500	87, 497	78, 287	69, 076	59, 866	41, 446
400	69, 997	62, 629	55, 261	47, 893	33, 156
300	52, 498	46.972	41, 446	35, 919	24, 867
200	34, 998	31, 314	27, 630	23, 946	16, 578
100	17, 499	15, 657	13, 815	11, 973	8, 289
90	15, 749	14, 091	12, 433	10, 775	7, 460
80	13, 999	12, 525	11, 052	9, 578	6, 631
70	12, 249	10, 960	9, 670	8, 381	5, 802
60	10, 499	9, 394	8, 289	7, 183	4, 973
50	8, 749	7, 828	6, 907	5, 986	4, 144
40	6, 999	6, 262	5, 526	4, 789	3, 315
30	5, 249	4, 697	4, 144	3, 591	2, 486
20	3, 499	3, 131	2, 763	2, 394	1, 657
10	1, 749	1, 565	1, 381	1, 197	0, 828
9	1, 574	1, 409	1, 243	1, 077	0, 746
8	1, 399	1, 252	1, 105	0, 957	0, 663
7	1, 224	1, 096	0, 967	0, 838	0, 580
6	1, 049	0, 939	0, 828	0, 718	0, 497
5	0, 874	0, 782	0, 690	0, 598	0, 414
4	0, 699	0, 626	0, 552	0, 478	0, 331
3	0, 524	0, 469	0, 414	0, 359	0, 248
2	0, 349	0, 313	0, 276	0, 239	0, 165
1	0, 174	0, 156	0, 138	0, 119	0, 082

ALLEGATO C.

SPECCHIO dei compensi manutenzione ferratura quadrupedi di truppa, da pagarsi ai sottonotati maniscalchi per il mese di .....

Grado cognome e nome del maniscalco	Giornate di presenza da retribuire: specie quadr.	Giornate di presenza da retribuire: nº.	Conteggio del dovuto: Giornate: tariffa	Giornate: nº.	Importo netto	Quote spettanti all'allievo	Importo netto residuo	Tassa di bollo per quietanza	Differenza	Somma netta arrotondata da pagare	Firma per quietanza
....	cav.	5.100	0.19	3.000	524 45						
			0.17	1.500	234 62						
			0.15	600	82 80						
	totale	5.100		5.100	841 87	25 50	816 37	0 45	815 92	816 —	.....
....	cav.	3.600	0.19	3.000	524 45						
	muli	1.200	0.17	600	93 85						
			0.15	900	124 21						
			0.13	300	35 88						
	totale	4.800		4.800	778 39	24 —	754 39	0 40	753 99	754 —	.....
....	cav.	2.700	0.19	2.700	472 —						
	muli	2.100	0.17	300	46 92						
	asini	60	0.15	1.500	207 02						
			0.13	300	35 88						
			0.09	60	4 97						
	totale	4.860		4.860	766 79	24 30	742 49	0 40	742 09	742 —	.....

NB. — Negli esempi di cui sopra è sempre presupposto l'uso del prontuario - allegato *B*.

PARTE SECONDA

Circolare N. 377. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 6 luglio 1932 - Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1929, col quale il capitano di vascello SEMMOLA cav. Edoardo è chiamato a far parte della segreteria del comitato predetto;

Decreta:

Il capitano di vascello SEMMOLA cav. Edoardo cessa di far parte della segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni ed è sostituito, dal 1° aprile 1932, dal pari grado FERRETTI cav. Giovanni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro per la marina: SIRIANNI. *Il Ministro per la guerra*: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1932 - *Anno X*
Registro Guerra n. 18, *foglio n.* 288. — SCRIVANTE.

N. 378. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale che determina il passaggio alla ferma minore di 3° grado di parte dei militari assegnati alla ferma minore di 2° grado e la dispensa dal compiere la ferma dei militari assegnati o trasferiti alla ferma minore di 3° grado oppure riconosciuti in condizioni fisiche di limitata idoneità – Norme esecutive.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 luglio 1932 – Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

In virtù della facoltà conferita dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1931, n. 3 - Anno IX - e dall'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437 - Anno V.

Decreta:

Art. 1.

I militari arruolati con la classe 1911 o precedenti i quali siano stati o vengano assegnati a ferma minore di 2° grado prima del completo congedamento della classe 1911 per uno dei titoli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'articolo 5 della legge succitata, sono trasferiti alla ferma minore di 3° grado.

Art. 2.

Sono dispensati dal compiere la ferma:

a) i militari arruolati con la classe 1911 o precedenti i quali siano stati o vengano assegnati alla ferma minore di 3° grado o vi vengano trasferiti in applicazione dell'articolo 1 del presente decreto;

b) i militari arruolati con la classe 1911 riconosciuti nelle condizioni fisiche di limitata idoneità, specificate nel-

l'elenco B delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare approvato con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401 (idonei ai soli servizi sedentari).

Roma, addì 17 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1932 - Anno X
Registro Guerra n. 18, foglio n. 295.

Norme esecutive.

1. — Per l'applicazione del decreto sopra riportato, gli uffici di leva dovranno fare subito uno spoglio delle liste di leva per accertare quali militari arruolati con la classe 1911 o precedenti si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del decreto stesso e provvederanno quindi nei loro riguardi al trasferimento alla ferma minore di 3° grado in conformità del n. 101 della circolare 245 del *giornale militare* c. a. dandone comunicazione ai distretti per mezzo dei modelli 15-quater.

2. — I comandi di distretto, non appena avranno ricevuto comunicazione mediante i mod. 15-quater del trasferimento alla ferma minore di 3° grado di militari in congedo illimitato provvisorio, inseriranno la relativa variazione sui ruoli e sui fogli matricolari.

3. — I militari arruolati con la classe 1911 e precedenti i quali comprovino in seguito presso i consigli di leva di aver diritto all'assegnazione alla ferma minore di 2° grado per uno dei titoli di cui all'art. 1 del suddetto decreto dovranno essere senz'altro assegnati alla ferma minore di 3° grado mediante la seguente formula:

« Assegnato alla ferma minore di 3° grado (mesi tre) per il titolo di cui all'art. 5 n. . . della legge 8 gennaio 1931,

n. 3, in applicazione del decreto ministeriale del 17 luglio 1932, circ. n. 378 del *giornale militare* 1932.

Tali decisioni dovranno essere comunicate ai distretti e ai corpi mediante i consueti modelli 15 e 15-*bis*.

4. — Tutti i militari indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 del predetto decreto sono dispensati dal compiere la ferma.

Analogamente sono dispensati dal compiere la ferma i militari arruolati con la classe 1911 ammessi a ferma minima.

Tutti i militari di cui al presente numero dovranno essere assunti nella forza in congedo dei distretti ed essere inscritti nei ruoli 71-B seguendo le norme di cui alla circolare 584 del *giornale militare* 1926 e successive modificazioni. Alla loro matricola dovrà essere apposta la variazione seguente:

« Dispensato dal compiere la ferma ai sensi dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1931, n. 3 - Anno IX - (oppure ai sensi dell'articolo 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento) - Decreto ministeriale del 17 luglio 1932, circ. n. 378 del *giornale militare* 1932).

Ai militari predetti dovrà essere rilasciato a cura dei comandi di corpo o di distretto a seconda che essi siano o no alle armi il foglio di congedo illimitato, sul quale dovrà essere inscritta la formula relativa alla dispensa della ferma, identica alla variazione inscritta a matricola.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 379. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti da apportare al fascicolo « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi alla data del 1° gennaio 1932-X ».** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 21 luglio 1932 - Anno X.

I comandi, corpi ed enti che hanno ricevuto in distribuzione il fascicolo in oggetto, provvederanno ad apportarvi le seguenti varianti:

Frontespizio: *sostituire* 1° gennaio 1932-X con 1° luglio 1932-X.

Pag. 8: nella sedicesima riga *sostituire* Volosca con Abbazia.

Pag. 11: nella tredicesima riga, *sostituire* Padova con Treviso.

Pag. 11: nella penultima riga *sostituire* Messina con Catania.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 380. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per un lavoro di carattere coloniale per gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo.** — (Gabinetto). — 28 luglio 1932 - Anno X.

L'istituto coloniale fascista, nell'intento di maggiormente diffondere la conoscenza delle nostre colonie e di allargare la cerchia degli studiosi di questioni coloniali, ha stabilito di bandire un concorso per un lavoro di soggetto coloniale, riservato agli ufficiali inferiori delle forze armate dello Stato attualmente in servizio.

Il concorso ha per tema una: « Monografia storico-geografico militare su una delle nostre colonie di diretto dominio ».

La monografia deve avere carattere culturale non scientifico; non deve superare le cinquanta pagine dattilografate formato protocollo; può contenere illustrazioni e trattare tanto un argomento generale su tutta la colonia quanto un determinato periodo storico, una determinata zona, una speciale azione militare.

I dattiloscritti debbono essere inviati in duplice copia all'istituto coloniale fascista, via Giustiniani, 5, Roma, contrassegnati da un motto che va ripetuto su una busta chiusa e contenente nome, cognome, paternità, grado, indirizzo preciso del concorrente e *numero della tessera di socio, anche « aderente »*.

Le monografie vincenti i primi tre premi rimangono di assoluta e completa proprietà dell'I.C.F.

I dattiloscritti debbono giungere alla presidenza dell'I.C.F. non oltre la mezzanotte del 31 ottobre 1932-XI.

La commissione giudicatrice, presieduta dal presidente dell'I.C.F., sarà composta da due rappresentanti dell'istituto

stesso e da uno per ciascuno dei ministeri delle colonie, della guerra, della marina e dell'aeronautica, nonchè del comando generale della M.V.S.N.

Agli autori delle prime cinque migliori monografie verrà assegnata una medaglia d'oro, dono delle LL. EE. i Ministri delle colonie, della guerra, marina, aeronautica e di S. E. il capo di S. M. della M.V.S.N.

L'istituto coloniale fascista assegnerà agli autori delle due migliori monografie, oltre la citata medaglia d'oro, due cartelle prestito Littorio di L. 1000, più un terzo premio con cartelle prestito Littorio di L. 500.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 381. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio dei foraggi per i quadrupedi del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici). — 28 luglio 1932 - Anno X.

Il servizio dei foraggi per i quadrupedi del R. esercito, durante il corrente esercizio 1932-1933, continuerà ad essere eseguito a gestione diretta. Tale sistema deve considerarsi come definitivamente adottato.

L'organizzazione del detto servizio rimane quella indicata con la circolare n. 293 del *giornale militare* del 1931, in quanto non risulti modificata da successive norme o dalle disposizioni che seguono.

I magazzini foraggio divisionali di Asti, Imperia e Piacenza sono trasferiti rispettivamente a Pinerolo, Albenga e Parma.

Poichè con circolare n. 5165 in data 17 giugno u. s. di questo ministero (direzione generale servizi logistici - divisione sussistenze) - si è stabilito per l'acquisto, mediante licitazioni private, del fieno e della paglia occorrenti fino alla metà del prossimo ottobre; si dispone con la presente, che le direzioni di commissariato provvedano al fabbisogno dei detti generi per gli enti del rispettivo corpo d'armata, a partire da tale data fino alla metà dell'ottobre 1933-XI, mediante gara ad asta pubblica da indirsi pel giorno 7 settembre p. v.

Alla provvista di fieno e di paglia per la Sicilia provvederà però la direzione di commissariato di Napoli, la quale,

nell'asta per i propri generi, comprenderà anche i lotti occorrenti per la detta isola, secondo le indicazioni che fornirà la direzione di commissariato di Palermo.

Per ciascuna divisione militare, le quantità di fieno e di paglia occorrenti pel detto periodo 15 ottobre 1932-15 ottobre 1933 dovranno essere divise in non meno di 24 lotti, in modo che in ogni mese si abbiano almeno due consegne di fieno e due consegne di paglia.

Alcuni lotti saranno aumentati delle quantità occorrenti per riportare, ove occorra, le scorte di fieno e di paglia mangiativa, da lettiera e da casermaggio alla consistenza stabilita dai singoli comandi di corpo d'armata; avendo presente che dette scorte dovranno, di massima, corrispondere a due mesi di consumo, e che solo in caso di deficienza di locali si potrà disporre di scorte minori, non mai però inferiori ad un mese di consumo.

Ogni lotto potrà essere suddiviso in più consegne; per ogni consegna sarà stabilito il giorno in cui essa dovrà aver luogo e sarà fissato il termine di tempo entro il quale dovrà essere compiuta.

I generi dovranno essere di regola consegnati e collaudati nei magazzini militari, salvo che eccezionali circostanze rendano necessario che il collaudo abbia luogo in partenza, nel quale caso la consegna avrà luogo franco vagone stazione arrivo.

Nelle condizioni dell'asta dovranno essere indicati i magazzini militari dove i singoli lotti dovranno essere consegnati e collaudati ed, eventualmente, le stazioni di arrivo dove dovrà avere luogo la consegna, nel caso che il collaudo sia fatto in partenza.

Il collaudo e la consegna dei lotti destinati alla Sicilia potrà aver luogo in uno dei due seguenti modi, a scelta del fornitore, che dovrà però dichiararlo nella sua offerta:

1° — collaudo stazione ferroviaria di partenza (di qualsiasi località e quindi anche della Sicilia) e consegna franco vagone nella stazione di arrivo indicata per i singoli lotti nelle condizioni della gara:

2° — collaudo e consegna nei magazzini militari della Sicilia pure indicati nelle dette condizioni.

Ai collaudi effettuati nel continente dovrà intervenire un ufficiale commissario della direzione di commissariato di Palermo.

Alla stipulazione ed alla esecuzione dei contratti per i lotti destinati in Sicilia, nonchè alla liquidazione ed ai pagamenti relativi, provvederà la direzione di commissariato militare di Napoli.

Alle predette aste potranno concorrere sia i produttori che i commercianti di foraggio; in relazione però al particolare carattere del servizio a gestione diretta è desiderabile che i primi vi prendano la più larga parte e pertanto dovrà essere fatto tutto il possibile per provocare e facilitare l'intervento dei produttori stessi alle gare, mediante un'attiva ed efficace propaganda ed anche a mezzo di sollecitazioni dirette.

Le aste saranno tenute senza prezzo base, ma col prezzo massimo fissato nella scheda segreta compilata a cura dei rispettivi comandi di corpo d'armata. Si procederà all'aggiudicazione anche con una sola offerta.

I concorrenti potranno presentare offerte per uno o più lotti, ma l'aggiudicazione sarà fatta lotto per lotto, non tenendo conto di offerte per più lotti dichiarati inscindibili dall'offerente.

La paglia da lettiera dovrà essere, di regola, provveduta dall'amministrazione e solo quando non risulti possibile appaltare da solo il servizio del ritiro del letame, tale servizio potrà essere abbinato con la fornitura di detta paglia.

I contratti da stipulare per le forniture di cui trattasi, saranno regolati dalle « Condizioni generali da osservarsi per gli acquisti dei vari generi di impiego comune, ecc. », approvate con decreto 20 giugno 1930-VIII, n. 35, e le caratteristiche dei generi dovranno essere quelle stabilite dai « Capitoli d'oneri per la fornitura dei foraggi e della paglia da lettiera ai quadrupedi del R. esercito e della paglia da casermaggio » - Edizione 1929 - che pertanto dovranno essere riportate nei contratti stessi.

I lotti che dovranno essere consegnati nel mese di luglio, agosto e settembre 1933, potranno essere costituiti sia di generi del vecchio raccolto, sia di generi del nuovo raccolto 1933; e cioè, per ciò che riguarda il fieno, di maggengo di detto anno.

La rinnovazione delle scorte dovrà essere fatta solo con generi del nuovo raccolto, e perciò avrà luogo nei mesi predetti, se in essi saranno consegnati tali generi; in caso contrario, dall'ottobre 1933 in poi.

Pel fieno si dovrà anche stabilire, che nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, potrà essere fornito tanto fieno *agostano*, quanto maggengo, nel quale ultimo caso le leguminose previste nel 2° comma del paragrafo 81 di detti « Capitoli d'oneri » (sulla, trifoglio, erba medica, lupinella e — per la Sicilia — l'avena selvatica) saranno consentite nella proporzione non superiore alla metà, dovranno essere di qualità ottima e consegnate in balle separate.

Se il fieno è pressato in balle tenute esternamente a posto con bastoni, il fornitore dovrà concedere un abbuono di merce calcolato in base alla media del peso dei bastoni.

In considerazione delle caratteristiche dell'attuale raccolto del grano, sarà per quest'anno eccezionalmente tollerata paglia che, invece di presentare il prescritto colore giallo pallido lucente, si presenti opaca o lievamente brunastra, purchè tale leggera alterazione di colore non sia dovuta a fondi limacciosi, oppure a forme parassitarie (carbone, ruggine, muffe, ecc.).

In caso di rifiuto dei generi da parte delle commissioni di collaudo, non si seguiranno le norme indicate dal capo IV delle precitate « Condizioni generali », ma sarà ammesso solamente il ricorso da parte del fornitore al comandante del corpo d'armata, il quale farà decidere la controversia da una commissione composta del direttore di commissariato presidente, di un ufficiale superiore di arma a cavallo e del capo del servizio veterinario del corpo d'armata stesso. Detta commissione deciderà senza intervento di periti ed il suo giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

A modificazione di quanto è fissato dall'art. 72 delle anzidette « Condizioni generali », si stabilirà che, scaduto il termine utile fissato per la consegna (o per la sostituzione in caso di rifiuto) di un lotto o di parte di un lotto, oppure di più lotti o di parti di più lotti, compresi in uno stesso contratto, l'amministrazione, dopo di avere assegnato all'assuntore un termine perentorio della durata che sarà da essa insindacabilmente stabilita, anche in relazione alle esigenze di servizio, avrà facoltà, trascorso inutilmente detto termine, di procedere ad acquisti in danno, fino alla concorrenza stabilita per il lotto o per i lotti cui le mancate consegne o sostituzioni si riferiscono, senza che occorra alcuna preventiva dichiarazione di decadenza dal diritto di eseguire la fornitura, ed indipendentemente dalla applicazione delle multe previste dalle « Condizioni generali » medesime.

L'amministrazione procederà agli acquisti in danno per conto ed a rischio del fornitore, nel modo che a suo insindacabile giudizio crederà più opportuno, perciò anche a trattativa privata o ad economia, senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento. Resta salva all'amministrazione la facoltà di dichiarare, ove lo creda, decaduto l'assuntore dal diritto di eseguire la provvista per gli altri lotti eventualmente facenti parte dello stesso contratto, pel quale siansi verificate le inadempienze su accennate.

Per qualunque contestazione che non riguardi la qualità dei generi forniti, sarà applicato il paragrafo 31 dei citati « Capitoli d'oneri », che sarà riportato interamente nei contratti, sostituendo però il primo comma col seguente:

« Qualunque contestazione, che non riguardi il rifiuto dei generi forniti, sarà risoluta dal ministero ».

L'esito delle aste sarà comunicato subito al ministero e si attenderà il nulla osta di quest'ultimo prima di stipulare i relativi contratti.

Le presenti norme non si applicano al servizio foraggio della Sardegna per la quale sono state impartite disposizioni speciali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 382. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria in A. R. Q. sul quadro di avanzamento a scelta obbligatoria per l'anno 1932.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 luglio 1932 - Anno X.

I limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria in A.R.Q. sul quadro di avanzamento pel 1932, e di cui alla circolare 311 *giornale militare* 1931, sono stabiliti sino al tenente colonnello di cavalleria in A.R.Q. PAOLUCCI DELLE RONCOLE Paolo compreso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare (Ministero Guerra)

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1932-X

Nel REGNO, annue L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**

Un fascicolo:

Nel REGNO . . . » **1,80** — All'ESTERO, il doppio.

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

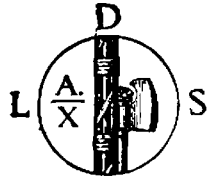
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(5100868) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. -

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1932 - ANNO X — 6 AGOSTO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 393 - 16 giugno 1932 - Anno X — PERSONALE OPERAIO. — Legge n. 8 2. - Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1332, n. 275 (circ. 230 c. a.) concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi *Pag.* 1445

» 394 - 16 luglio 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 860. - Norme per l'esame di concorso per la promozione al grado 11° nei ruoli del gruppo *C* dell'amministrazione militare . . . . . » 1447

» 395 - 16 giugno 1932 - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Capo del Governo 16 giugno 1932. - Norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali . . . . . » 1459

» 396 - 4 agosto 1932 - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della giubba di panno grigio-verde, mod. 1932, tipo unico per tutte le armi e corpi » 1463

PARTE SECONDA

N. 387 - 1° giugno 1932 - Anno X — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento dei colonnelli medici e commissari in congedo, compresi nei limiti di anzianità, per la inserizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1932 *Pag.* 1491

» 388 - 6 luglio 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili dell'amministrazione militare » 1492

» 389 - 28 luglio 1932 - Anno X — SOTTUFFICIALI. — Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo . . . . . » 1504

» 390 - 30 luglio 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ordini di accreditamento rimasti parzialmente o totalmente inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . . . » 1505

» 391 - 4 agosto 1932 - Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autovetture Ansaldo durante l'esercizio 1932-33. . » 1506

PARTE PRIMA

Circolare N. 383. — PERSONALE OPERAIO. — **Legge n. 852. – Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275 (circ. 290 c. a.) concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.** — (Direzione generale artiglieria). — 16 giugno 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 84, del 27 luglio 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 384. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 860. – Norme per l'esame di concorso per la promozione al grado 11° nei ruoli del gruppo C dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 luglio 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 175, del 30 luglio 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni ed estensioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esame di concorso per la promozione al grado undecimo dei ruoli appartenenti al gruppo *C*, dipendenti dal Ministero della guerra, di cui all'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è indetto con decreto ministeriale da pubblicarsi nel *Giornale militare ufficiale* non meno di due mesi prima della data d'inizio delle prove scritte.

All'esame stesso sono ammessi gli impiegati i quali, alla data del decreto che lo indice, abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi dodicesimo e tredicesimo, tenuto altresì conto dell'eventuale servizio di prova o di alunnato e del servizio di combattente di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, e sempre che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle vigenti leggi, il termine di cui al precedente comma è di sei anni.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendano prendere parte al concorso, dovranno, nel termine che sarà stabilito nel relativo bando, farne domanda al Ministero per il tramite gerarchico.

Le autorità che ricevono le domande dovranno inoltrarle subito al Ministero, ma non daranno corso a quelle presentate dopo il termine stabilito.

Il Ministero, con apposita circolare da inserirsi nel *Giornale militare ufficiale*, pubblicherà l'elenco dei candidati ammessi al concorso, e stabilirà la data in cui avranno inizio le prove scritte d'esame.

Art. 3.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte o grafiche e di una prova orale, giusta gli uniti programmi, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra. Una delle prove scritte avrà carattere pratico e rifletterà il servizio proprio del ruolo cui i candidati appartengono.

È in facoltà del Ministro per la guerra di apportare, quando ne ravvisi la necessità, modificazioni ai programmi anzidetti.

Per i vice agenti dei depositi allevamento quadrupedi, la prova orale sarà integrata da una prova pratica, da svolgersi presso un deposito allevamento quadrupedi.

Per entrambe le prove sarà assegnato, dalla Commissione esaminatrice, un solo punto, cumulativamente.

Art. 4.

Per il concorso ad assistente del Genio militare, la Commissione esaminatrice sarà composta di un colonnello del genio, presidente, di un ragioniere geometra capo e di un ragioniere geometra principale, membri.

Un funzionario dell'Amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°, disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Per il concorso ad archivista ed a primo ufficiale d'ordine, la Commissione esaminatrice sarà composta di un direttore capo di divisione, presidente, e di due capi sezione, membri, dell'Amministrazione centrale della guerra.

Un funzionario dell'Amministrazione stessa, di grado non inferiore al 9°, disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6.

Per il concorso ad agente del personale civile tecnico dei depositi allevamento quadrupedi, la Commissione esaminatrice sarà composta del presidente, capo del servizio ippico e veterinario del Ministero della guerra, o ufficiale da lui delegato, di grado non inferiore a colonnello; di un professore di agraria, scelto fra gli insegnanti delle scuole superiori o medie di agricoltura del Regno, e di un ufficiale superiore veterinario.

Un funzionario dell'Amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°, disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 7.

Eccezione fatta per il concorso di cui al precedente art. 6, per il quale tutte le prove, scritte ed orali, si svolgeranno in Roma, presso il Ministero della guerra, le prove scritte e grafiche avranno luogo:

a) per i concorrenti ad assistenti del genio, nelle sedi dei comandi del genio dei corpi d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna;

b) per i concorrenti ad archivista ed a primi ufficiali d'ordine, nelle sedi dei comandi di divisione militare.

Le prove scritte di cui alle lettere *a*) e *b*) si svolgeranno in base ai temi formulati dalla rispettiva Commissione esaminatrice, i quali saranno, a cura del presidente della Commissione stessa, spediti, in pieghi sigillati ed assicurati, ai comandi anzidetti.

Ogni tema, chiuso in busta suggellata, portante sui lembi di chiusura le firme dei componenti la Commissione e del segretario, sarà aperto, alla presenza dei candidati, nel giorno e nell'ora stabilita per lo svolgimento della relativa prova. All'uopo, un apposito comitato di vigilanza, nominato, a seconda dei casi, dagli accennati comandi di divisione o del genio e composto di un colonnello o tenente colonnello, presidente, di un maggiore e di un capitano, quest'ultimo anche con funzioni di segretario del comitato stesso, assisterà allo svolgimento delle prove suaccennate e curerà inoltre la rigorosa osservanza delle norme di cui agli articoli 35, 36, 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I lavori dei candidati saranno, al termine di ogni prova spediti, dal presidente del comitato di vigilanza, al presidente della Commissione esaminatrice, in piego sigillato ed assicurato.

La prova orale, poi, per tutti indistintamente i candidati, avrà luogo in Roma, innanzi la Commissione esaminatrice.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e grafiche e del punto ottenuto in quella orale. A parità di voti, ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1932 - *Anno X.*
Atti del governo, registro 322, *foglio* 60. — MANCINI.

ALLEGATO I.

Programma dell'esame di concorso per l'avanzamento da assistente aggiunto ad assistente del genio militare.

PROVA SCRITTA.

Consisterà nella compilazione di un breve rapporto o relazione relativi a studi e progetti di semplici costruzioni, in cui il candidato deve mostrare di possedere una certa coltura generale e professionale e di sapersi esprimere in forma corretta.

PROVA GRAFICA.

Consisterà nell'eseguire in scala ed a matita la pianta, le sezioni ed i prospetti che saranno indicati e nel calcolare le quantità delle opere occorrenti, di un manufatto od edificio semplice, descritto o rappresentato da uno schizzo quotato.

I candidati potranno consultare i Manuali tecnici del Colombo, Marzocchi, ecc.

PROVA ORALE.

Nozioni generali. — Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità e di peso — Scale di proporzioni numeriche e grafiche — Rette — Piani — Angoli — Figure piane, area delle figure piane — Solidi — Volumi dei solidi — Leva — Carrucola fissa e mobile — Carrucola differenziale — Burbera — Argano — Capra — Piano inclinato — Vite — Cuneo, pompe e macchine pneumatiche — Sifone — Peso specifico dei corpi

Materiale da costruzione. — Pietre naturali — Pietre artificiali — Laterizi — Calci, cementi e loro classificazioni — Sabbie e ghiaie — Legnami — Metalli — Vetri — Materie bituminose — Vernici, colori e mastici di uso più comune — Proprietà caratteristiche ed impiego dei materiali da costruzione.

Malte e calcestruzzi. — Loro classificazione e componenti — Preparazione, manipolazione e loro impiego.

Operazioni di campagna. — Strumenti più comuni per rilievi. Paline e longimetri — Squadro agrimensorio e graduato, a traguardi e a cannocchiali — Livello ad acqua ed a cannocchiale — Allineamenti — Misura degli angoli — Misura diretta delle distanze — Rilievi con gli indicati strumenti e livellazioni lineari e di superficie (Piani quotati) — Tracciamenti sul terreno della pianta di un fabbricato

Lavori. — Ordinamento dei cantieri — Ponti di servizio, macchine elevatorie, ecc. — Opere di fondazione (classificazione dei terreni, assaggi; vari tipi di fondazioni; armatura degli scavi) — Muri in elevazione (pilastri; piattabande; archi, volte e relative armature) — Scale, varii tipi e loro armature — Solai di legno, di ferro

e misti - Coperture a tetto ed a terrazze — Pavimenti e battuti — Soffitti - Intonaci e rivestimenti - Opere in legname ed in metallo — Fognature - Condutture di acqua — Riscaldamento — Ventilazione ed illuminazione degli ambienti.

Costruzione in cemento armato. — Cenni sulle principali applicazioni — Modalità di costruzione - Dosatura del calcestruzzo — Qualità e requisiti dei ferri da impiegarsi; piegatura ed unione dei medesimi - Casseforme - Tempo per la presa — Disarmo.

Cenni sui lavori stradali. - Profilo longitudinale - Sezioni trasversali - Massicciata ed inghiaiata stradale — Varii sistemi di pavimentazione stradale — Opere d'arte (ponti; ponticelli; sifoni; muri di sostegno, ecc.).

Regolamenti, ecc., dell'Amministrazione militare. — Modi di esecuzione dei lavori — Condizioni generali d'appalto e Capitolato tipo, pei lavori del Genio militare.

Regolamento per l'esecuzione dei lavori, ed Istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del Genio militare, per quanto riguarda i lavori - Istruzione per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari — Misurazione e liquidazione dei lavori.

Nozioni di diritto. — Codice civile — Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni (Libro Secondo Titoli I, II, III) — Legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro — Stato giuridico degli impiegati civili — Stato giuridico e trattamento economico dei salariati dello Stato — Leggi sull'ordinamento del R. Esercito e sulla circoscrizione militare per la parte relativa all'Arma del Genio.

La durata delle prove: scritta e grafica, sarà di sei ore. La durata di quella orale sarà di almeno mezz'ora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

ALLEGATO II.

Programma dell'esame di concorso per l'avanzamento ad archivista ed a primo ufficiale d'ordine.

PROVE SCRITTE.

1. — Componimento italiano.

2. — Compilazione di un progetto di titolario di archivio per atti di un servizio di nuova istituzione (per gli *archivisti*); compilazione di uno schema di prospetto indicante le consistenze dei materiali in carico ad un magazzino reggimentale, con la relativa suddivisione dei materiali stessi nei gruppi A, B e C (per i *primi ufficiali d'ordine*).

PROVA ORALE.

a) *Per gli archivisti*:

1. — Nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno e sulle disposizioni legislative che lo modificano;
2. — Circoscrizione amministrativa e militare;
3. — Principali attribuzioni dei vari Ministeri;
4. — Servizio di protocollo e di archivio; franchigia postale; telegrammi di Stato,
5. — Nozioni sull'ordinamento corporativo dello Stato;

b) *Per i primi ufficiali d'ordine*:

1. — Nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno e sulle disposizioni legislative che lo modificano;
2. — Circoscrizione militare;
3. — Norme per la conservazione e la custodia dei materiali di vestiario, equipaggiamento ed armamento;
4. — Nozioni sull'ordinamento corporativo dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

ALLEGATO III.

Programma dell'esame di concorso per l'avanzamento da vice agente ad agente dei depositi allevamento quadrupedi.

PROVE SCRITTE.

1 — AGRARIA

I temi per la prova scritta di agraria verteranno su problemi e questioni d'indole generale, riflettenti l'agronomia e l'agricoltura, con speciale riguardo alle aziende nelle quali praticasi su larga scala l'allevamento del bestiame.

2. — ESTIMO RURALE.

I temi per la prova scritta di estimo rurale avranno per oggetto la valutazione di miglioramenti fondiari (prosciugamenti, fabbricati, piantagioni, impianto di nuove coltivazioni, come prati stabili, ecc.) e dei loro effetti economici alla fine di un determinato periodo di tempo

Il lavoro dovrà essere illustrato con l'esposizione dei principi fondamentali che regolano la materia.

Il candidato potrà consultare le tavole dei logaritmi, nonchè quei manuali tecnici, anche se speciali per l'estimo, che la Commissione esaminatrice crederà di permettere

NB — La durata delle prove scritte è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

a) Discussione sugli argomenti svolti dal candidato nelle prove scritte.

b) AGRARIA.

Agronomia:

1. — Climatologia e meteorologia agraria — Influenza che dispiegano sulla vegetazione la latitudine, l'altitudine, i grandi bacini di acqua, le correnti marine, i larghi tratti di continente, i venti, le idro-meteore, la esposizione, l'inclinazione, i ripari, la configurazione e giacitura del terreno, la natura del terreno e lo stato della vegetazione — Influenza che sulla vita delle piante esercitano i diversi rapporti di temperatura fra l'aria e il terreno. Distribuzione e influenza della temperatura, della luce e della umidità atmosferica — Acclimazione — L'agricoltura d'Italia considerata sotto l'aspetto del clima.

2. — Terreno agrario — Origine e formazione del terreno agrario — Del terreno di alluvione in particolare — Strato coltivato, coltivabile e sottosuolo — Componenti immediati del terreno e loro proprietà — Classificazione dei terreni; secondo il predominio dei materiali immediati, secondo le attitudini naturali ed economiche.

3. — L'analisi meccanica e l'analisi chimica del terreno.

4 — Miglioramento nelle condizioni fisiche del terreno - Dissodamenti - Lavori profondi — Lavori frequenti — Del riposo — Del debbio - Del sovescio.

Affossatura e fognatura: diversi modi di eseguirle; casi in cui si possono attuare.

Cenni sui prosciugamenti per mezzo di scoli ed emissari, di colmate, di pozzi assorbenti e macchine idrovore.

Modo di sistemare gli scoli in collina.

Irrigazione: suo scopo; sua importanza in Italia — Come usare delle acque a profitto dell'agricoltura — Dei serbatoi d'acqua — Influenza dell'irrigazione sulla coltura e sull'ordinamento della azienda

5 — La concimazione: suoi scopi, effetti diversi secondo la natura del concime, del terreno e della pianta coltivata.

Concimi minerali, vegetali, animali e misti. Enumerazione dei concimi più importanti, specialmente dei letami e degli escrementi umani.

Preparazione e governo dei diversi concimi — Letami, terricciati — Concimi chimici: loro funzione e utilità — Valore dei concimi.

6. — Meccanica agraria — Forze motrici — Strumenti e macchine per lavorare la terra, per governare le piante, per la raccolta

e manipolazione rurale dei prodotti — Veicoli o attrezzi per trasportare derrate, ecc.

7. — Consociazione e successione dei lavori per eseguire il rinnovo e il maggese - Influenza del maggese

8. - Propagazione delle piante — Per seme: semenza in pari e in porche scelta dei semi, semenzai, seminagione in posto — Seminatoi meccanici - Propagazione per gemma, talea, propaggine, margotta, ecc - Innesto; condizioni della sua buona riuscita.

9. — L'avvicendamento delle piante e la rotazione agraria — Come si spieghi l'utilità di una buona rotazione — Scelta delle piante che devono formare una rotazione — Vantaggi economici di una buona rotazione — Esempi illustrati di rotazione.

10. — Consociazione delle piante.

Agricoltura:

1. — Cereali e leguminose da seme.

2. — Erbe da foraggio — Classificazione dei prati — Prati naturali e artificiali, temporanei, avvicendati, stabili: asciutti e irrigui. Di alcune erbe da prato in particolare: medica, lupinella, trifogli, sulla, ecc

Piante da tubero e da radice carnosa.

Affienatura e conservazione di foraggi.

3. — Civaie più comuni e le più comuni erbe da orto.

4. — Classificazione degli alberi e degli arbusti. Loro coltivazione e in particolare dei vari modi di propagazione e di potatura: rimonda, spollonatura sfogliatura, cimatura, ecc.: cure culturali, maturità, raccolta e conservazione dei prodotti.

5. — Cenni di frutticoltura e olivicoltura.

6. — Della vite — Vite a vigna - Vite a filari, mista ad altre piante.

7. — Del gelso.

8. — Silvicoltura — Importanza dei boschi per le diverse influenze che esercitano sull'agricoltura, specialmente quando rivestono gli alti monti — Nomenclatura forestale — Classificazione delle diverse essenze forestali, secondo le loro speciali esigenze e proprietà.

Moltiplicazione delle essenze — Impianto del bosco — Cure successive — Rotazione dello scalvo nelle piante d'alto fusto e nelle ceppaie — Taglio delle foreste — Trasporto del legname — Prodotti dei boschi — Stagionatura e conservazione del legname d'opera.

c) Economia.

1. — Indole dell'industria agraria e difficoltà che s'incontrano nell'esercitarla — Elementi da cui risulta — La materia prima — L'ambiente e i mezzi di lavorazione - Le macchine e la mano d'opera.

2. — I capitali dell'industria agraria; capitale fondiario, capitale agrario, fisso e circolante. Natura e fruttuosità di essi.

3. — Ragioni fisiche, economiche e speciali che influiscono sulla produttività dell'industria agraria.

4. — Sistemi di coltura, estensivo, intensivo, misto. Come attuare, secondo le circostanze locali, il passaggio dal sistema estensivo allo intensivo o al misto.

5. — Rapporti fra proprietari e coltivatori — Condizione dei fondi a mano padronale — Contratti d'affitto — Esame delle diverse condizioni inserite nell'inventario d'affitto — Contratti di colonia parziaria (mezzeria, terzeria, ecc.) Contratti misti.

6. — Quali le condizioni morali, la capacità e le attitudini del direttore e del personale dell'azienda rurale.

7. — Condizioni essenziali per ordinare e dirigere una impresa agraria.

Come determinare il rapporto fra la estensione del terreno a foraggi e quella destinata ad altre coltivazioni.

Come determinare il rapporto fra la produzione vegetale e quella animale.

A quali tra le piante e tra gli animali, dare la prevalenza — Quali prodotti greggi ottenere — Quali tra essi trasformare e sino a qual punto spingere la trasformazione industriale dei prodotti.

8. — Stabilire se quando, e sino a qual limite, convenga intraprendere alcune delle industrie rurali

9. — Definire la capacità dei caseggiati rurali, il numero della gente rurale e del bestiame, il quantitativo dei mangimi e lettimi, dei semi e dei concimi occorrenti all'esercizio d'una azienda rurale.

d) Estimo.

1. — Introduzione:

Nozioni preliminari sugli elementi da prendersi in considerazione nella compilazione di una stima

Regole generali per la stima dei fondi e dei fabbricati

2. — Stima dei fondi:

Stima empirica — Criteri della stima empirica — Tipi di confronto.

Stima razionale — Determinazione dei prodotti delle piante erbacee e delle legnose; valutazione di essi, tenute presenti le condizioni del mercato — Determinazione delle spese — Deduzione del valore capitale della rendita netta — Aggiunte e riduzioni di capitali.

3. — Dei catasti:

Loro ufficio pratico in ordine alla conservazione della proprietà fondiaria, ai sistemi ipotecari, alle contrattazioni dei fondi, alle imposte.

4. — Valutazione delle stime o scorte vive o morte.

5. — Stima dei miglioramenti rurali:

Stima del miglioramento del fondo, prodotto sia da circostanze estrinseche, come strade, condotte di acque, creazione di mercati, sviluppo di popolazione; sia da applicazioni, o maggiori o migliori, di lavoro e di capitale

6. — Stime dei danni:

Per incendio, per grandine o per inondazione.

7. — Stima delle acque irrigue.

8. — Servitù:

Stima delle servitù, dell'uso, dell'abitazione, dell'usufrutto, delle varie specie di dominio nei livelli e nelle enfiteusi.

9. — Espropriazioni:

Stima delle indennità per espropriazioni permanenti o temporanee a causa di utilità pubblica, per accesso ad altro fondo, per passaggio di acque, ecc.

10. — Stima dei boschi:

Stima dei boschi cedui e di alto fusto, determinandone la rendita netta e distinguendo la valutazione del terreno da quella delle piante in sè, e in rapporto alla rotazione dei tagli, tenendo presenti altresì i vincoli che fossero imposti dalla legge forestale.

11. — Stima dei fabbricati:

Distinzioni sulla natura, sullo scopo, sulla collocazione del fabbricato.

Aspetti sotto cui può essere considerato il valore di un fabbricato, stima di esso secondo il costo di costruzione, il valore dell'area e dei materiali, e secondo la rendita netta — Circostanze che possono influire sul valore delle aree, e sulle diverse maniere e destinazioni dei fabbricati.

12. — Consegne, riconsegne, bilanci, inventari e rendiconto:

Metodo per la compilazione delle consegne e riconsegne fabbricati, piante, scorte, ecc. — Metodi pratici per le misure occorrenti nelle consegne e riconsegne — Misura del letame, del fieno, delle botti.

Bilanci parziali, bilanci complessivi, bilanci degli oggetti aventi una quota di riparazione.

Inventari: inventario di un patrimonio, inventario rurale.

Rendiconto.

e) CONTABILITÀ.

1. — Prenozioni — Conti e loro classificazione.

2. — Metodi di registrazione e specialmente del metodo detto di scrittura doppia — Libri principali, subalterni e ausiliari

Inventario e cautele nel compilarlo - Classificazione dei capitali di un'azienda agraria — Apertura dei conti nel libro mastro — Conti che derivano dall'inventario — Conti che derivano dall'esercizio dell'azienda — Conti di chiusura — Bilancio — Relazione.

3. — Conti speciali e ricerca dei prezzi di costo e di produzione.

f) LEGISLAZIONE

1. — Formazione e pubblicazione delle leggi.

2. — Cenni sul diritto amministrativo — L'ordinamento dell'amministrazione centrale e locale — L'amministrazione di Stato e l'amministrazione civile.

3. — Diritto d'uso, d'usufrutto, d'abitazione – Servitù prediali — Loro nozioni e caratteri — Come si acquistano — Come si estinguono — Esame delle singole servitù stabilite dalla legge — Nozioni sulle servitù stabilite per fatto dell'uomo.

4. — Il contratto di compra-vendita — Locazione di opere e di cose, e, in particolare, di fondi rustici: colonia parziaria e soccida. Il contratto di enfiteusi — Affrancazione di censi e livelli.

5. — Leggi speciali — Leggi sulla caccia e sulla pesca — Leggi sulle miniere e sulle cave — Leggi forestali — Disposizioni relative alle bonifiche e alla fillossera — Legislazione sulla condotta e sull'uso delle acque — Assicurazioni mutue ed a premio.

g) ZOOTECNIA.

1. — Animali utili all'agricoltura.

2. — Nozioni generali sugli animali equini, bovini, ovini e suini.

3. — Delle attitudini delle diverse razze e di una stessa razza. Indizi di tali attitudini — Quali condizioni naturali ed artificiali possono influire sullo sviluppo delle diverse attitudini.

4. — Specializzazione delle diverse attitudini — Lavoro, carne, latte e lana — Pascolo e stabulazione.

5 — Modelli di scuderie, di stalle, di porcili, ecc. Condizioni igieniche delle scuderie, delle stalle, degli ovili, dei porcili, ecc.

6. — Preparazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande — Strumenti per la preparazione degli alimenti, trincia-foraggi, taglia-radici, frantoi del grano e delle fave — Arnesi per la cottura dei foraggi secchi — Mangiatorie, abbeveratoie, ecc.

7. — Della castrazione.

8. — Riproduzione e scelta dei riproduttori — La selezione e l'incrociamento — L'accoppiamento — Norme per l'allevamento.

9. — Come stabilire il costo di produzione del lavoro, del latte e della lana.

10. — Allevamento degli animali da cortile — Dei bachi — Delle api.

Prova pratica, ad integrazione della prova orale

Dovrà svolgersi in un deposito allevamento quadrupedi e comprenderà applicazioni delle seguenti materie:

a) agraria (agronomia e agricoltura);

b) meccanica agraria;

c) ezoognosia (esteriore conformazione degli animali).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

N. 385. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto del Capo del Governo 16 giugno 1932. – Norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali.** — (Gabinetto). — 16 giugno 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 171, del 26 luglio 1932 – Anno X).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 luglio 1931-IX, ed intesa ad assicurare la gradualità delle nomine nei ruoli dei personali statali, subordinando i reclutamenti alla preventiva autorizzazione del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze;

Ritenuto che la periodicità dei concorsi per l'ammissione agli impieghi dello Stato può assicurare la migliore selezione degli aspiranti, per il rinnovamento dei quadri organici, nell'interesse dei servizi;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di rendere annualmente nota l'apertura dei concorsi da espletare per la nomina nelle carriere statali;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Nella prima decade di dicembre di ciascun anno, le singole Amministrazioni statali, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, comunicheranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'elenco dei concorsi che esse, a tutto il mese di novembre, per l'anno successivo, siano state autorizzate a bandire dal Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, indicando, per ciascun ruolo in cui sono da effettuare le assunzioni:

a) il numero dei posti da mettere a concorso;

b) il gruppo al quale appartiene il ruolo, in cui il concorso sarà effettuato;

c) il titolo di studio necessario per la partecipazione al concorso;

d) il limite massimo di età.

Tali disposizioni vanno osservate anche per i reclutamenti di personale presso scuole ed istituti d'istruzione mantenuti con concorsi statali; non si applicano, invece, nei casi in cui, ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di altre disposizioni in vigore, il concorso sia riservato al solo personale già in servizio presso le Amministrazioni.

Per le nomine ad ufficiale nelle Forze armate dello Stato, che debbano essere precedute da appositi corsi, le disposizioni di cui sopra vanno osservate in sede di concorso per l'ammissione ai corsi medesimi.

L'elenco riassuntivo dei concorsi da bandire, con le indicazioni predette, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

I decreti, con i quali, a mente delle vigenti disposizioni, previa l'autorizzazione del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, vengono banditi pubblici concorsi di ammissione, così per esami, come per titoli, oppure per titoli ed esami, nei ruoli dei personali, sia militari, sia civili, compresi i magistrati e gli insegnanti, delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 1, non possono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei bollettini ufficiali delle Amministrazioni, se non siano stati compresi nell'elenco di cui all'articolo medesimo, salvi i casi eccezionali ed urgenti per i quali intervenga un'apposita autorizzazione del Capo del Governo.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano ai bandi di concorso che alla data di pubblicazione del presente decreto siano già stati registrati alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1932 - Anno X

Il Capo del Governo:

Primo Ministro Segretario di Stato:

MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1932 - Anno X
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 237. — GUALTIERI.

N. 386. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della giubba di panno grigio-verde, mod. 1932, tipo unico per tutte le armi e corpi.** — (D rezione generale servizi logistici). — 4 agosto 1932 – Anno X.

È adottata per i militari di tutte le armi, corpi e specialità la giubba di panno grigio-verde, tipo unico mod. 1932.

La nuova giubba è pressochè uguale a quella di panno grigio-verde Mod. 1931, descritta dalla circolare n. 212 del *giornale militare* 1931, con le seguenti varianti:

1. — Il lato destro della parte anteriore del corpo è munito di 4 bottoni anzichè di cinque, ed il lato sinistro di 4 asole in corrispondenza ai bottoni del lato destro. Superiormente, verso il bavero, è applicato un robusto bottone automatico di ferro verniciato nero, in sostituzione del primo bottone.

2. — Il piegone al centro della parte posteriore è fermato a circa 10 centimetri dall'attaccatura del bavero.

3. — Il gangherello e la rispettiva maglietta, per la giubba di panno avente il bavero colorato (cavalleria), sono di ottone anzichè di ferro verniciato nero.

4. — Il colletto è molto più basso e più largo rispetto alla taglia.

5. — La grande tasca è di tela addoppiata sino a 5 centimetri circa dalla fermatura del piegone.

6. — La giubba è di 9 dimensioni con 26 suddivisioni di taglie.

L'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino provvederà all'invio ai corpi del campione e relativi modelli (patrons) della giubba in oggetto. I corpi che debbono eseguire costruzioni di giubbe richiederanno però d'urgenza campioni e modelli al predetto opificio, il quale avrà cura di soddisfare immediatamente le richieste.

Seguono, distintamente per i militari di truppa, e per i sottufficiali, i conti di costruzione, e le dimostrazioni della quantità di stoffa occorrente. Per la truppa seguono anche gli specchi delle misure.

Per i sottufficiali dell'artiglieria pesante e da costa la dimostrazione della stoffa è uguale a quella riportata per l'artiglieria da montagna dalla circolare 336 *giornale militare* s. a. Per i sottufficiali mitraglieri e bersaglieri ciclisti le dimostrazioni della stoffa sono quelle riportate rispettivamente per la fanteria e per gli alpini dalla circolare 212 *giornale militare* s. a.

Dette giubbe vanno inventariate alla categoria 1ª, sezione *C* del nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici (in vigore dal 1° luglio c. a.) ai seguenti categorici e prezzi:

Numero categorico	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo
	Giubba di panno grigio-verde, con bottoniera scoperta, mod. 1932, per soldati, caporali e caporali maggiori:		
711	da granatiere, senza bottoni ed alamari	N.	78,00
712	da granatiere con bottoni di frutto senza alamari	»	78,80
713	da granatiere con bottoni di frutto ed alamari . .	»	79,40
714	da granatiere con bottoni metallici ed alamari . .	»	79,80
715	da granatiere con bottoni metallici senza alamari	»	79,20
716	da fanteria, sanità, sussistenza, genio (tutte le specialità) carri armati, servizio chimico, mitraglieri e compagnie distrettuali, senza bottoni e mostrine	»	71,40
717	da fanteria, sanità, sussistenza, genio (tutte le specialità), carri armati, servizio chimico, mitraglieri e compagnie distrettuali, con bottoni di frutto senza mostrine	»	72,20
718	da fanteria con bottoni di frutto e mostrine . . .	»	73,00
719	da fanteria con bottoni metallici e mostrine	»	73,40
720	da fanteria con bottoni metallici senza mostrine	»	72,40
721	da sanità con bottoni di frutto e mostrine	»	73,00

Numero categorico	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo
722	da sanità con bottoni metallici e mostrine	N.	73,20
723	da sanità con bottoni metallici senza mostrine . .	»	72,40
724	da sussistenza con bottoni di frutto e mostrine . .	»	73,00
725	da sussistenza con bottoni metallici e senza mostrine	»	73,20
726	da sussistenza con bottoni metallici senza mostrine	»	72,40
727	da genio (tutte le specialità) con bottoni di frutto e mostrine	»	73,20
728	da genio (tutte le specialità) con bottoni metallici e mostrine	»	73,40
729	da genio (tutte le specialità) con bottoni metallici e senza mostrine	»	72,40
730	da servizio chimico con bottoni di frutto e mostrine	»	74,40
731	da servizio chimico con bottoni metallici e mostrine	»	74,80
732	da servizio chimico con bottoni metallici e senza mostrine	»	72,40
733	da carri armati con bottoni di frutto e mostrine	»	73,20
734	da carri armati con bottoni metallici e mostrine	»	73,60
735	da carri armati con bottoni metallici e senza mostrine	»	72,40
736	da mitraglieri con bottoni di frutto e mostrine . . .	»	73,00
737	da mitraglieri con bottoni metallici e mostrine . .	»	73,40
738	da mitraglieri con bottoni metallici senza mostrine	»	72,40

Numero categorico	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo
739	da compagnie distrettuali con bottoni di frutto e mostrine	N.	73,00
740	da compagnie distrettuali con bottoni metallici e mostrine	»	73,40
741	da compagnie distrettuali con bottoni metallici senza mostrine	»	72,40
742	da alpini e bersaglieri ciclisti senza bottoni e mostrine	»	74,00
743	da alpini e bersaglieri ciclisti con bottoni di frutto senza mostrine	»	74,80
744	da alpini con bottoni di frutto e mostrine	»	76,00
745	da alpini con bottoni metallici e mostrine	»	76,40
746	da alpini con bottoni metallici senza mostrine	»	75,20
747	da bersaglieri con bottoni di frutto e mostrine	»	76,00
748	da bersaglieri con bottoni metallici e mostrine	»	76,20
749	da bersaglieri con bottoni metallici senza mostrine	»	75,00
750	da artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, contraerei, senza bottoni e mostrine	»	72,00
751	da artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, contraerei, con bottoni di frutto senza mostrine	»	72,80
752	da artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, contraerei, con bottoni di frutto e mostrine	»	73,80
753	da artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, contraerei, con bottoni metallici e mostrine	»	74,00
754	da artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, contraerei, con bottoni metallici senza mostrine	»	73,00

Numero categorico	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo
755	da automobilisti senza bottoni e mostrine	N.	72,00
756	da automobilisti con bottoni di frutto senza mostrine	»	72,80
757	da automobilisti con bottoni di frutto e mostrine	»	73,60
758	da automobilisti con bottoni metallici e mostrine	»	74,00
759	da automobilisti con bottoni metallici senza mostrine	»	73,20
760	da artiglieria da montagna, pesante e da costa senza bottoni e mostrine	»	76,00
761	da artiglieria da montagna, pesante e da costa con bottoni di frutto senza mostrine	»	76,80
762	da artiglieria da montagna, pesante e da costa con bottoni di frutto e mostrine	»	77,80
763	da artiglieria da montagna, pesante e da costa con bottoni metallici e mostrine	»	78,00
764	da artiglieria da montagna, pesante e da costa con bottoni metallici senza mostrine	»	77,00
765	del reggimento Nizza cavalleria senza bottoni . .	»	73,20
766	del reggimento Nizza cavall. con bottoni di frutto	»	74,00
767	del reggimento Nizza cavalleria con bottoni metallici	»	74,40
768	del reggimento Piemonte Reale senza bottoni . .	»	73,20
769	del reggimento Piemonte Reale con bottoni di frutto	»	74,00
770	del reggimento Piemonte Reale con bottoni metallici	»	74,40
771	del reggimento Genova cavalleria senza bottoni . .	»	73,20

Numero categorico	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo
772	del reggimento Genova cavalleria con bottoni di frutto	N.	74,00
773	del reggimento Genova cavalleria con bottoni metallici	»	74,40
774	della scuola d'applicazione di cavalleria, depositi allevamento cavalli e depositi cavalli stalloni, senza bottoni	»	73,20
775	della scuola d'applicazione di cavalleria, depositi allevamento cavalli e depositi cavalli stalloni, con bottoni di frutto	»	74,00
776	della scuola d'applicazione di cavalleria, depositi allevamento cavalli e depositi cavalli stalloni, con bottoni metallici	»	74,40
777	del reggimento Savoia cavalleria, senza bottoni .	»	73,60
778	del reggimento Savoia cavalleria con bottoni di frutto	»	74,40
779	del reggimento Savoia cavalleria, con bottoni metallici	»	74,80
780	del reggimento cavalleggeri Novara, senza bottoni .	»	72,80
781	del reggimento cavalleggeri Novara, con bottoni di frutto	»	73,40
782	del reggimento cavalleggeri Novara, con bottoni metallici	»	73,80
783	del reggimento cavalleggeri Firenze, senza bottoni	»	72,80
784	del reggimento cavalleggeri Firenze, con bottoni di frutto	»	73,40
785	del reggimento cavalleggeri Firenze, con bottoni metallici	»	73,80
786	del reggimento cavalleggeri Aosta, senza bottoni	»	72,80

Numero categorico	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo
787	del reggimento cavalleggeri Aosta, con bottoni di frutto	N.	73,40
788	del reggimento cavalleggeri Aosta con bottoni metallici	»	73,80
789	del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele, senza bottoni	»	72,80
790	del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele, con bottoni di frutto	»	73,40
791	del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele, con bottoni metallici	»	73,80
792	del reggimento cavalleggeri Saluzzo, senza bottoni	»	74,40
793	del reggimento cavalleggeri Saluzzo, con bottoni di frutto	»	75,20
794	del reggimento cavalleggeri Saluzzo, con bottoni metallici	»	75,60
795	del reggimento cavalleggeri Monferrato, senza bottoni	»	74,60
796	del reggimento cavalleggeri Monferrato, con bottoni di frutto	»	75,40
797	del reggimento cavalleggeri Monferrato, con bottoni metallici	»	75,80
798	del reggimento cavalleggeri Alessandria, senza bottoni	»	74,60
799	del reggimento cavalleggeri Alessandria, con bottoni di frutto	»	75,40
800	del reggimento cavalleggeri Alessandria, con bottoni metallici	»	75,80

Numero categorico	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo
801	del reggimento cavalleggeri Guide, senza bottoni .	N.	74,20
802	del reggimento cavalleggeri Guide, con bottoni di frutto	»	75 —
803	del reggimento cavalleggeri Guide, con bottoni metallici	»	75,40
	Giubbe di panno grigio-verde, con bottoniera scoperta, mod. 1932, per sottufficiali (sergenti e sergenti maggiori):		
804	da granatiere	»	107,80
805	da fanteria e mitraglieri	»	99,20
806	da sanità	»	99 —
807	da sussistenza	»	99 —
808	da alpini	»	102 —
809	da bersaglieri ciclisti	»	102 —
810	da genio (tutte le specialità)	»	99,20
811	da servizio chimico	»	100,80
812	da carri armati	»	99 —
813	da compagnie distrettuali	»	99,20
814	da artiglieria da campagna, a cavallo, pes., campale, contraerei, automobilisti	»	100 —
815	da artiglieria da campagna, pesante e da costa	»	104,40

Numero categorico	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo
816	dei reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Genova Cavalleria, scuola di applicazione di cavalleria., depositi allevamento cavalli e depositi cavalli stalloni	N.	100,80
817	del reggimento Savoia cavalleria	»	101,40
818	dei reggimenti cavalleggeri Novara, Firenze, Aosta e Vittorio Emanuele	»	100,20
819	del reggimento cavalleggeri Saluzzo	»	101,80
820	dei reggimenti cavalleggeri Monferrato ed Alessandria	»	102,20
821	del reggimento cavalleggeri Guide	»	101,80

Conto di costruzione delle sottonotate giubbe di panno grigio-verde, con

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Granatieri	
			Quantità	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa alto m. 1,30	m.	30 —	1,940	58,200
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	43 —	—	—
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	43 —	0,042	1,806
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	1,60	3,810	6,096
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20	»	5,95	0,017	0,101
Bottoni piccoli di frutto color grigio, con gambo	n.	2,10 %	2	0,042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	..	..	11,70
			Prezzo di costo L.	77,945
			Prezzo di conteggio L.	78 —

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva conciata al cromo grigio-verde; il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti cotone per le cuciture, le asole e gli occhielli.

bottoniera scoperta, mod. 1932, per soldati, caporali e caporali maggiori.

Fanteria, sanità, sussistenza, genio (tutte le specialità) carri armati, servizio chimico e mitraglieri		Alpini e bersaglieri ciclisti		Artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, controaerei e automobilisti		Artiglieria da montagna, pesante e da costa	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1,740	52,200	1,820	54,600	1,760	52,800	1,880	56,400
0,040	1,720	0,042	1,806	0,040	1,720	0,042	1,806
—	—	—	—	—	—	—	—
3,450	5,520	3,580	5,728	3,490	5,584	3,690	5,904
0,017	0,101	0,017	0,101	0,017	0,101	0,017	0,101
2	0,042	2	0,042	2	0,042	2	0,042
..	11,70	..	11,70	..	11,70	..	11,70
	71,283		73,977		71,947		75,953
	71,40		74 —		72 —		76 —

maglietta, un bottone a pressione di metallo verniciato nero; 8 rinforzi di pelle di vacchetta anteriori e di mm. 15 per le tasche; l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il refe di

Conto di costruzione delle sottonotate giubbe di panno grigio-verde, con

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Nizza, Piemonte Reale, Genova cavalleria, scuola applic. cavalleria, depositi allevamento cavalli e depositi cavalli stalloni	
			Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da truppa, alto metri 1,30	m.	30 —	1,780	53,400
Panno colorato per mostreggiature, alto metri 1,30	»	43 —	0,048	2,064
Velluto di cotone nero, alto metri 1,10	»	40 —	—	—
Tela di cotone tinta grigio per fodere, alta metri 0,62	»	1,60	3,530	5,648
Tela dura candida da rinforzi, alta metri 1,20	»	5,95	0,017	0,101
Bottoni piccoli di frutto color grigio, con gambo	n.	2,10 %	2 —	0,042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	11,900
			Prezzo di costo L.	73,155
			Prezzo di conteggio L.	73,20

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ottone con rispettiva maglietta per a pressione di metallo verniciato nero; 8 rinforzi di pelle di vacchetta conciata al cromo mm. 15 per le tasche; l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il refe di cotone per le cuciture,

bottoniera scoperta, mod. 1932 per soldati, caporali e caporali maggiori.

Savoia cavalleria		Cavalleggeri di Novara, Aosta, Firenze, Vitt. Emanuele		Cavalleggeri di Saluzzo		Cavalleggeri Monferrato e Alessandria		Cavalleggeri Guide	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1,780	53,400	1,780	53,400	1,780	53,400	1,780	53,400	1,780	53,400
—	—	0,040	1,720	0,040	1,720	0,013	0,559	0,053	2,279
0,060	2,400	—	—	0,017	0,680	0,052	2,080	—	—
3,530	5,648	3,530	5,648	3,530	5,648	3,530	5,648	3,530	5,648
0,017	0,101	0,017	0,101	0,017	0,101	0,017	0,101	0,017	0,101
2 —	0,042	2 —	0,042	2 —	0,042	2 —	0,042	2 —	0,042
	12 —		11,700		12,800		12,750		12,650
	73,591		72,611		74,391		74,580		74,120
	73,60		72,80		74,40		74,60		74,20

i baveri di panno colorato e di ferro verniciato nero per i baveri di velluto nero; un bottone grigio-verde; il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori e di le asole e gli occhielli.

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle sottono caporali e capo

Taglie	Suddivisioni	Granatieri					Fanteria, specia
		Da costruirsi su 100	Panno g. v. per vestiario da truppa, alto m. 1,30		Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62		Da costruirsi su 100
			Quantità		Quantità		
			Per ogni capo	Per ogni taglia	Per ogni capo	Per ogni taglia	
1ª	2	15	2,02	30,30	3,94	59,10	—
	3	10	1,98	19,80	3,88	38,80	—
2ª	1	—	—	—	—	—	—
	2	30	1,96	58,80	3,84	115,20	—
	3	20	1,92	38,40	3,78	75,60	—
3ª	1	—	—	—	—	—	1
	2	15	1,92	28,80	3,74	56,10	1
	3	10	1,88	18,80	3,68	36,80	1
4ª	1	—	—	—	—	—	1
	2	—	—	—	—	—	5
	3	—	—	—	—	—	4
5ª	1	—	—	—	—	—	1
	2	—	—	—	—	—	19
	3	—	—	—	—	—	10
6ª	1	—	—	—	—	—	1
	2	—	—	—	—	—	19
	3	—	—	—	—	—	10
7ª	1	—	—	—	—	—	1
	2	—	—	—	—	—	9
	3	—	—	—	—	—	5
8ª	1	—	—	—	—	—	1
	2	—	—	—	—	—	6
	3	—	—	—	—	—	3
9ª	1	—	—	—	—	—	1
	2	—	—	—	—	—	1
Totali . . .		100		194,90		381,60	100
		Media . . . m.		1,94		3,81	

tate giubbe di panno grigio verde, con bottoniera scoperta, mod. 1932 per soldati, rali maggiori.

sanità, sussistenza, genio (tutte le lità (carri armati, servizio chimico)				Alpini e bersaglieri ciclisti				
Panno g.v. per vestiario da truppa, alto m. 1,30		Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta metri 0,62		Da costruirsi su 100	Panno g.v. per vestiario da truppa, alto m. 1,30		Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	
Quantità		Quantità			Quantità		Quantità	
Per ogni capo	Per ogni taglia	Per ogni capo	Per ogni taglia		Per ogni capo	Per ogni taglia	Per ogni capo	Per ogni taglia
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1,99	1,99	3,90	3,90
—	—	—	—	3	1,96	5,88	3,84	11,52
—	—	—	—	1	1,92	1,92	3,78	3,78
1,96	1,96	3,80	3,80	1	1,96	1,96	3,80	3,80
1,92	1,92	3,74	3,74	12	1,92	23,04	3,74	44,88
1,88	1,88	3,68	3,68	2	1,88	3,76	3,68	7,36
1,89	1,89	3,70	3,70	1	1,89	1,89	3,70	3,70
1,85	9,25	3,64	18,20	25	1,85	46,25	3,64	91 —
1,81	7,24	3,58	14,32	4	1,81	7,24	3,58	14,32
1,84	1,84	3,60	3,60	1	1,84	1,84	3,60	3,60
1,79	34,01	3,54	67,26	25	1,79	44,75	3,54	88,50
1,76	17,60	3,48	34,80	4	1,76	7,04	3,48	13,92
1,79	1,79	3,50	3,50	1	1,79	1,79	3,50	3,50
1,75	33,25	3,44	65,36	12	1,75	21 —	3,44	41,28
1,71	17,10	3,38	33,80	2	1,71	3,42	3,38	6,76
1,72	1,72	3,42	3,42	1	1,72	1,72	3,42	3,42
1,68	15,12	3,36	30,24	3	1,68	5,04	3,36	10,08
1,65	8,25	3,30	16,50	1	1,65	1,65	3,30	3,30
1,67	1,67	3,34	3,34	—	—	—	—	—
1,64	9,84	3,28	19,68	—	—	—	—	—
1,61	4,83	3,22	9,66	—	—	—	—	—
1,64	1,64	3,28	3,28	—	—	—	—	—
1,61	1,61	3,22	3,22	—	—	—	—	—
	174,41		345,10	100		182,18		358,62
	1,74		3,45			1,82		3,58

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle sotto-soldati, caporali e

Taglie	Suddivisioni	Artiglieria da montagna, pesante e da costa					Da costruirsi su 100
		Da costruirsi su 100	Panno g. v. per vestiario da truppa, alto m. 1,30.		Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.		
			Quantità		Quantità		
			Per ogni capo	Per ogni taglia	Per ogni capo	Per ogni taglia	
1ª	1	1	2,06	2,06	4 —	4 —	—
	2	1	2,02	2,02	3,94	3,94	—
	3	1	1,98	1,98	3,88	3,88	—
2ª	1	1	1,99	1,99	3,90	3,90	—
	2	15	1,96	29,40	3,84	57,60	—
	3	4	1,92	7,68	3,78	15,12	—
3ª	1	1	1,96	1,96	3,80	3,80	1
	2	24	1,92	46,08	3,74	89,76	1
	3	5	1,88	9,40	3,68	18,40	1
4ª	1	1	1,89	1,89	3,70	3,70	1
	2	24	1,85	44,40	3,64	87,36	9
	3	5	1,81	9,05	3,58	17,90	5
5ª	1	1	1,84	1,84	3,60	3,60	1
	2	10	1,79	17,90	3,54	35,40	25
	3	3	1,76	5,28	3,48	10,44	10
6ª	1	1	1,79	1,79	3,50	3,50	1
	2	1	1,75	1,75	3,44	3,44	25
	3	1	1,71	1,71	3,38	3,38	10
7ª	1	—	—	—	—	—	1
	2	—	—	—	—	—	6
	3	—	—	—	—	—	3
Totali . . .		100 —		188,18		369,12	100 —
Medie . . . . m.				1,88		3,69	

notate giubbe di panno grigio-verde, con bottoniera scoperta, mod. 1932, per caporali maggiori.

Artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, controaerei automob.				Da costruirsi su 100	Regg. di cavalleria (tutti), scuola di applic. di cavalleria; dep. allev. cav. e dep. cavalli stalloni			
Panno g. v. per vestiario da truppa, alto m. 1,30		Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta metri 0,62.			Panno g.v. per vestiario da truppa, alto m. 1,30		Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	
Quantità		Quantità			Quantità		Quantità	
Per ogni capo	Per ogni taglia	Per ogni capo	Per ogni taglia		Per ogni capo	Per ogni taglia	Per ogni capo	Per ogni taglia
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,96	1,96	3,80	3,80	—	—	—	—	—
1,92	1,92	3,74	3,74	3	1,92	5,76	3,74	11,22
1,88	1,88	3,68	3,68	2	1,88	3,76	3,68	7,36
1,89	1,89	3,70	3,70	—	—	—	—	—
1,85	16,65	3,64	32,76	20	1,85	37 —	3,64	72,80
1,81	9,05	3,58	17,90	15	1,81	27,15	3,58	53,70
1,84	1,84	3,60	3,60	—	—	—	—	—
1,79	44,75	3,54	88,50	20	1,79	35,80	3,54	70,80
1,76	17,60	3,48	34,80	15	1,76	26,40	3,48	52,20
1,79	1,79	3,50	3,50	—	—	—	—	—
1,75	43,75	3,44	86 —	12	1,75	21 —	3,44	41,28
1,71	17,10	3,38	33,80	8	1,71	13,68	3,38	27,04
1,72	1,72	3,42	3,42	—	—	—	—	—
1,68	10,08	3,36	20,16	3	1,68	5,04	3,36	10,08
1,65	4,95	3,30	9,90	2	1,65	3,30	3,30	6,60
	176,93		349,26	100 —		178,89		353,08
	1,76		3,49			1,78		3,53

Specchio delle misure della giubba di panno gri

Taglie	Suddivisioni	Lunghezze							Metà larghezze						
									Parte posteriore				Parte anteriore davanti sinistro		
										Dalla cucitura del fianco al piegone chiuso					
		Parte posteriore	Della martingala	Parte anteriore, dalla punta della spalla al fondo della giubba	Dal centro del giro sotto le ascelle, al fondo della giubba	Delle copritasche sui fianchi	Delle maniche	Del bavero	Alle spalle	Al torace	Alla taglia	Al fondo	Dal 2º occhiello alla cucitura della manica	Dal 2º occhiello alla cucitura del fianco passando sotto le ascelle e alla taglia	Al fondo
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1	760	275	835	515	290	660	500	225	225	200	235	260	400	510
	2		265	830	520			490	220	215	190	225	255	390	500
	3		260	825	525			480	215	210	185	220	245	375	485
2ª	1	745	270	820	505	290	645	490	220	220	195	230	255	390	500
	2		260	815	510			480	215	210	185	220	250	380	490
	3		255	810	515			470	210	205	180	215	240	365	475
3ª	1	730	270	805	490	280	630	490	220	220	195	230	255	390	500
	2		260	800	495			480	215	210	185	220	250	380	490
	3		255	795	500			470	210	205	180	215	240	365	475
4ª	1	715	265	790	480	280	620	480	215	215	190	225	245	380	490
	2		255	785	485			470	210	205	180	215	240	370	480
	3		250	780	490			460	205	200	175	210	230	355	465
5ª	1	700	260	775	470	270	610	470	210	210	185	220	240	370	480
	2		250	770	475			460	205	200	175	210	235	360	470
	3		245	765	480			450	200	195	170	205	225	345	455
6ª	1	685	260	760	455	270	600	470	210	210	185	220	240	370	480
	2		250	755	460			460	205	200	175	210	235	360	470
	3		245	750	465			450	200	195	170	205	225	345	455
7ª	1	670	255	745	445	260	590	460	205	205	180	215	235	360	470
	2		245	740	450			450	200	195	170	205	230	350	460
	3		240	735	455			440	195	190	165	200	220	335	445
8ª	1	655	250	730	435	260	580	450	200	200	175	210	230	350	450
	2		240	725	440			440	195	190	165	200	225	340	440
	3		235	720	445			430	190	185	160	195	215	325	425
9ª	1	640	245	715	425	250	570	440	195	195	170	205	225	340	440
	2		235	710	430			430	190	185	160	195	220	330	430

gio-verde, con bottoniera scoperta, mod. 1932.

Maniche			Dimensioni delle tasche				Altezze						
			alle falde		al petto				Manopole		Bavero		
Superiormente	Al gomito	Al polso	Longitudinale	Traversale	Longitudinale	Traversale	Delle copritasche alle falde	Delle copritasche al petto	Alla punta	Di sotto	Sul davanti	Sul dietro	Delle martingale
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
225	220	160	210	200	140	120	75	55	110	70	60	50	70
220	215	160	210	200	140	120	75	55	110	70	60	50	70
215	210	155	210	200	140	120	75	55	110	70	60	50	70
225	220	160	210	200	140	120	75	55	110	70	60	50	70
220	215	160	210	200	140	120	75	55	110	70	60	50	70
215	210	155	210	200	140	120	75	55	110	70	60	50	70
220	215	160	210	200	140	120	75	55	110	70	60	50	70
215	210	155	210	200	140	120	75	55	110	70	60	5)	70
210	205	150	210	200	140	120	75	55	110	70	60	50	70
220	215	160	200	190	135	115	70	55	110	70	60	50	65
215	210	155	200	190	135	115	70	55	110	70	60	50	65
210	205	150	200	190	135	115	70	55	110	70	60	50	65
215	210	155	200	190	135	115	70	55	110	70	60	50	65
210	205	155	200	190	135	115	70	55	110	70	60	50	65
205	200	150	200	190	135	115	70	55	110	70	60	50	65
215	210	155	200	190	135	115	70	55	110	70	60	50	65
210	205	155	200	190	135	115	70	55	110	70	60	50	65
205	200	150	200	190	135	115	70	55	110	70	60	50	65
210	205	155	190	180	130	110	65	50	105	65	60	50	60
205	200	150	190	180	130	110	65	50	105	65	60	50	60
200	195	150	190	180	130	110	65	50	105	65	60	50	60
205	200	155	190	180	130	110	65	50	105	65	60	50	60
200	195	150	190	180	130	110	65	50	105	65	60	50	60
195	190	150	190	180	130	110	65	50	105	65	60	50	60
200	195	150	190	180	130	110	65	50	105	65	60	50	60
195	190	150	190	180	130	110	65	50	105	65	60	50	60

Conto di costruzione delle sottonotate giubbe di panno grigio-verde

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Granatieri	
			quantità	importo
Panno g.-v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60.	m.	44 —	1,700	74,800
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1.30	»	43 —	—	—
Panno colorato per mostreggiatura, alto m. 1,30.	»	43 —	0,043	1,849
Gallone di seta per mostrine	»	2,10	—	—
Gallone di metallo bianco argentato per alamari, alto mm. 19 a 20	»	1,75	0,270	0,472
Galloncino di metallo bianco argentato per alamari, alto mm. 8,5 a 9.	»	1,05	0,170	0,178
Tela di cotone tinta grigia per fodere, alta m. 0,62.	»	1,60	3,860	6,176
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20	»	5,95	0,017	0,101
Bottoni grandi di metallo bianco al % . .	n.	5,60	10	0,560
Bottoni piccoli di metallo bianco al % . .	»	4,55	4	0,182
Bottoni grandi di metallo giallo al %. . .	»	5,60	—	—
Bottoni piccoli di metallo giallo al %. . .	»	3,50	—	—
Bottoni piccoli di frutto color grigio con gambo al %	»	2,10	2	0,042
Bottoni piccoli piatti per mostrine al %. .	»	2,80	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	L.			23,400
Prezzo di costo . . . L.	L.			107,760
Prezzo di conteggio . . . L.	L.			107,80

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva concia a al oromo g. v.; il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori e per le cuciture esterne, le asole e gli occhielli; il refe comune per le cuciture interne.

NB. Nella mano d'opera sono comprese la confezione e l'attaccatura delle mostrine e dei

con bottoniera scoperta, mod. 1932 - per sottufficiali (tipo unico).

Fanteria e mitraglieri		Sanità		Sussistenza		Alpini		Bersaglieri ciclisti	
quantità	importo	quantità	importo	quantità	importo	quantità	importo	quantità	importo
1, 520	66, 880	1, 520	66, 880	1, 520	66, 880	1, 580	69, 520	1, 580	69, 520
0, 042	1, 806	0, 042	1, 806	0, 042	1, 806	0, 043	1, 849	0, 043	1, 849
—	—	0, 008	0, 344	0, 008	0, 344	0, 010	0, 430	0, 010	0, 430
0, 220	0, 462	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3, 500	5, 600	3, 500	5, 600	3, 500	5, 600	3, 630	5, 808	3, 630	5, 808
0, 017	0, 101	0, 017	0, 101	0, 017	0, 101	0, 017	0, 101	0, 017	0, 101
10	0, 560	10	0, 560	—	—	10	0, 560	—	—
4	0, 182	4	0, 182	—	—	4	0, 182	—	—
—	—	—	—	10	0, 560	—	—	10	0, 560
—	—	—	—	4	0, 140	—	—	4	0, 140
2	0, 042	2	0, 042	2	0, 042	2	0, 042	2	0, 042
2	0, 056	—	—	—	—	—	—	—	—
	23, 400	—	23, 400	—	23, 400	—	23, 400	—	23, 400
	99, 089		98, 915		98, 873		101, 892		101, 850
	99, 20		99, 00		99, 00		102, 00		102, 00

maglietta; un bottone a pressione di metallo verniciato nero; otto rinforzi di pelle di vacchetta di mm. 15 per le tasche; l'ovatta per l'imbottitura delle spalle; il refe di cotone mercerizzato

bottoni.

Conto di costruzione delle sottonotate giubbe di panno grigio-verde,

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Genio (tutte le specialità)	
			Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60	m.	44 —	1,520	66,880
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	43 —	0,042	1,806
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	43 —	0,006	0,258
Velluto di cotone nero, alto m. 1,10	»	40 —	0,006	0,240
Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62	»	1,60	3,500	5,600
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20.	»	5,95	0,017	0,101
Bottoni grandi di metallo bianco al %	n.	5,60	—	—
Bottoni grandi di metallo giallo al %	»	5,60	10 —	0,560
Bottoni piccoli di metallo bianco al %	»	4,55	—	—
Bottoni piccoli di metallo giallo al %	»	3,50	4 —	0,140
Bottoni piccoli di frutto color grigio con gambo al %	»	2,10	2 —	0,042
Mostrine per servizio chimico	p.	2,10	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	..	..	23,400
			Prezzo di costo . . . L.	99,027
			Prezzo di conteggio . . . L.	99,20

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva conciata al cromo g. v.; il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori zato per le cuciture esterne; le asole e gli occhielli; il refe comune per le cuciture interne.

NB. Nella mano d'opera sono comprese: la confezione e l'attaccatura delle mostrine e

con bottoniera scoperta, mod. 1932 – per sottufficiali (tipo unico).

Servizio chimico		Carri armati		Compagnie distrettuali		Artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, controaerei automob.		Artiglieria da montagna, pesante e da costa	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1,520	66,880	1,520	66,880	1,520	66,880	1,540	67,760	1,630	71,720
0,042	1,806	0,042	1,806	0,042	1,806	0,042	1,806	0,043	1,849
—	—	0,010	0,430	0,011	0,473	0,006	0,258	0,006	0,258
—	—	—	—	—	—	0,006	0,240	0,006	0,240
3,500	5,600	3,500	5,600	3,500	5,600	3,540	5,664	3,710	5,936
0,017	0,101	0,017	0,101	0,017	0,101	0,017	0,101	0,017	0,101
10 —	0,560	10 —	0,560	10 —	0,560	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10 —	0,560	10 —	0,560
4 —	0,182	4 —	0,182	4 —	0,182	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4 —	0,140	4	0,140
2 —	0,042	2 —	0,042	2 —	0,042	2 —	0,042	2 —	0,042
1 —	2,100	—	—	—	—	—	—	—	—
..	23,400	..	23,400	..	23,400	..	23,400	..	23,400
	100,671		99,001		99,044		99,971		104,246
	100,80		99 —		99,20		100 —		104,40

maglietta; un bottone a pressione di metallo verniciato nero; 8 rinforzi di pelle di vacchetta e di mm. 15 per le tasche: l'ovatta per l'imbottitura delle spalle; il refe di cotone mercerizdei bottoni.

Costo di costruzione delle sottonotate giubbe di panno grigio-verde,

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Nizza, Piemonte Reale, Genova cavalleria, scuola applic. cavall., deposito allev. cavalli e depositi cavalli stalloni	
			Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60	m.	44 —	1,560	68,640
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	43 —	0,048	2,064
Velluto di cotone nero, alto m. 1,10. . . .	»	40 —	—	—
Tela di cotone tinta grigio per fodere, alta m. 0,62.	»	1,60	3,580	5,728
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20	»	5,95	0,017	0,101
Bottoni grandi di metallo bianco al % . . .	n.	5,60	10 —	0,560
Bottoni piccoli di metallo bianco al % . . .	»	4,55	4 —	0,182
Bottoni piccoli di frutto color grigio con gambo al %	»	2,10	2 —	0,042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). .	»			23,400
			Prezzo di costo . . . L.	100,717
			Prezzo di conteggio . . . L.	100,80

(1) Nella fornitura sono compresi: un ganghetto d'ottone con rispettiva maglietta per tone a pressione di metallo verniciato nero; 8 rinforzi di pelle di vacchetta conciato al di mm. 15 per le tasche; l'ovatta per l'imbottitura delle spalle; il refe di cotone mercerizz

NB. Nella mano d'opera sono comprese: la confezione e l'attaccatura delle mostrine e

con bottoniera scoperta, mod. 1932 – per sottufficiali (tipo unico)

Savoia cavalleria		Cavalleggeri di Novara, Aosta, Firenze, Vittorio Emanuele		Cavalleggeri Saluzzo		Cavalleggeri Monferrato e Alessandria		Cavalleggeri Guide	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1,560	68,640	1,560	68,640	1,560	68,640	1,560	68,640	1,560	68,640
—	—	0,040	1,720	0,040	1,720	0,013	0,559	0,053	2,27
0,060	2,400	—	—	0,017	0,680	0,052	2,080	—	—
3,580	5,728	3,580	5,728	3,580	5,728	3,580	5,728	3,580	5,728
0,017	0,101	0,017	0,101	0,017	0,101	0,017	0,101	0,017	0,101
10 —	0,560	10 —	0,560	10 —	0,560	10 —	0,560	10 —	0,560
4 —	0,182	4 —	0,182	4 —	0,182	4 —	0,182	4 —	0,182
2 —	0,042	2 —	0,042	2 —	0,042	2 —	0,042	2 —	0,042
	23,600		23,200		24,100		24,100		24,100
	101,253		100,173		101,753		102,072		101,632
	101,40		100,20		101,80		102,20		101,80

i baveri di panno colorato, e di ferro verniciato nero per i baveri di velluto nero; un bottoncromo grigio-verde; il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori e zato per le cuciture esterne e gli occhielli; il refe comune per le cuciture interne.

dei bottoni.

DIMOSTRAZIONE della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe di panno grigio-verde, con bottoniera scoperta, mod. 1932 (tipo unico), per sottufficiali dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, controaerei e automobilisti (sergenti e sergenti maggiori).

Taglie	Lunghezza della giubba, parte posteriore, dall'attaccatura del bavero al fondo della giubba	Da costruirsi su 100	Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60 — Quantità		NOTE
			Per ogni capo	Per ogni taglia	
3ª	730	3	1,65	4,95	
4ª	715	15	1,60	24,00	
5ª	700	36	1,56	56,16	
6ª	685	36	1,52	54,72	
7ª	670	10	1,48	14,80	
Totali . . .		100		154,63	
			Media . . .	1,54	

DIMOSTRAZIONE della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe di panno grigio-verde, con bottoniera scoperta, mod. 1932 (tipo unico), per sottufficiali dei reggimenti di cavalleria (sergenti e sergenti maggiori).

Taglie	Lunghezza della giubba, parte posteriore, dall'attaccatura del bavero al fondo della giubba	Da costruirsi su 100	Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60 — Quantità: Per ogni capo	Per ogni taglia	NOTE
3ª	730	5	1,65	8,25	
4ª A	715	35	1,60	56,00	
5ª	700	35	1,56	54,60	
6ª	685	20	1,52	30,40	
7ª	670	5	1,48	7,40	
Totali . . .		100		156,65	
Media . . .				1,56	

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 387. — AVANZAMENTO. — **Giudizi d'avanzamento dei colonnelli medici e commissari in congedo, compresi nei limiti di anzianità, per la inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 19.2.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 1° giugno 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 957 sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Determina:

Il maggiore generale medico in servizio permanente effettivo MASSAROTTI cav. Giuseppe e il maggiore generale commissario in servizio permanente effettivo CHIARIZIA cav. Ettore sono incaricati di concorrere a formulare rispettivamente nei riguardi dei colonnelli medici e dei colonnelli commissari in congedo compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1932, i giudizi di avanzamento di primo grado, di cui al paragrafo 15, lettera *c*) delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957 (circolare 549 *giornale militare* 1930).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 1° giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 388. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili dell'amministrazione militare. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 luglio 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 173, del 28 luglio 1932 - Anno X).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 5 gennaio 1931 n. 18 di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, ecc.;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) vice agente dei Depositi allevamento cavalli (grado 12°, gruppo *C*), posti n. 2;

b) assistente aggiunto del Genio militare (grado 12°, gruppo *C*), posti n. 18.

Art. 2

Ai concorsi suddetti possono prendere parte i giovani muniti dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18, e non sorpassata quella di anni 30. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati di medaglia al valor militare, ad anni 39.

Per il personale dipendente dal Ministero della guerra anche in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altro assimilabile, non si applicano, per la partecipazione al suddetto concorso, limiti massimi di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali Divisione personali civili) non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzata;

2° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, (la firma del segretario dovrà essere autenticata dal procuratore del Re);

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal Prefetto;

5° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio;

6° certificato, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito, in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Tale certificato dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra;

7° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva, per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

8° titolo di studio:

a) diploma di perito agrario rilasciato dalle Regie scuole agrarie medie, per gli aspiranti ai posti di vice agente dei depositi allevamento cavalli;

b) diploma delle Regie scuole assistenti edili, oppure licenza dei Regi laboratori-scuola (Sezione edile), per gli aspiranti ai posti di assistente aggiunto del Genio militare;

9° fotografia di data recente, con firma debitamente autenticata;

10° tessera di iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso;

11° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli ex combattenti e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande che, entro il termine fissato dall'art. 3, non saranno state trasmesse corredate dai documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno in prove scritte e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto. Gli esami stessi avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di essa. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Peraltro, fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra e agli invalidi per la causa nazionale, che abbiano riportato la idoneità, e per gli ex combattenti della guerra 1915-18 si applicheranno le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

A parità di merito, sarà altresì tenuto conto dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e, per gli ufficiali di complemento, dei diritti preferenziali di cui all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorsi il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 425 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia o relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge

27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 5 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 13

I vincitori dei concorsi che comprovino di avere esercitato, all'atto della nomina, per un periodo non inferiore a 6 mesi mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 luglio 1932 Anno X

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO A POSTI DI VICE AGENTE DEI DEPOSITI ALLEVAMENTO QUADRUPEDI.

PROVE SCRITTE.

1° *Agraria.*

I temi per la prova scritta di agraria verteranno su problemi e questioni d'indole generale, riflettenti l'agronomia e l'agricoltura, con speciale riguardo alle aziende nelle quali praticasi su larga scala l'allevamento del bestiame.

2° *Estimo rurale.*

I temi per la prova scritta di estimo rurale avranno per oggetto la valutazione di miglioramenti fondiari (prosciugamenti, fabbricati, piantagioni, impianto di nuove coltivazioni, come prati stabili, ecc.) e dei loro effetti economici alla fine di un determinato periodo di tempo.

Il lavoro dovrà essere illustrato con l'esposizione dei principî fondamentali che regolano la materia.

Il candidato potrà consultare le tavole dei logaritmi, nonchè quei manuali tecnici, anche se speciali per l'estimo, che la Commissione esaminatrice crederà di permettere.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) Discussione sugli argomenti svolti dal candidato nelle prove scritte.

b) *Agraria.*

Agronomia:

1. Climatologia o meteorologia agraria — Influenza che dispiegano sulla vegetazione la latitudine, l'altitudine, i grandi bacini di acqua, le correnti marine, i larghi tratti di continente, i venti, le idro-meteore, la esposizione, l'inclinazione, i ripari, la configurazione e giacitura del terreno, la natura del terreno e lo stato della vegetazione. Influenza che sulla vita delle piante esercitano i diversi rapporti di temperatura fra l'aria e il terreno. Distribuzione e influenza della temperatura, della luce e della umidità atmosferica. Acclimazione. L'agricoltura d'Italia considerata sotto l'aspetto del clima.

2. Terreno agrario — Origine e formazione del terreno agrario — Del terreno di alluvione in particolare — Strato coltivato, coltivabile e sottosuolo — Componenti immediati del terreno e loro proprietà — Classificazione dei terreni, secondo il predominio dei materiali immediati, secondo le attitudini naturali ed economiche.

3. L'analisi meccanica e l'analisi chimica del terreno.

4. Miglioramento delle condizioni fisiche del terreno - Dissodamenti — Lavori profondi — Lavori frequenti — Del riposo — Del debbio — Del sovescio.

Affossatura o fognatura: diversi modi di eseguirle, casi in cui si possono attuare.

Cenni sui prosciugamenti per mezzo di scoli ed emissari, di colmate, di posti assorbenti e macchine idrovore.

Modo di sistemare gli scoli in collina.

Irrigazione: suo scopo, sua importanza in Italia. Come usare delle acque a profitto dell'agricoltura — Dei serbatoi d'acqua — Influenza dell'irrigazione sulla coltura e sull'ordinamento dell'azienda.

5. La concimazione: suoi scopi, effetti diversi secondo la natura del concime, del terreno e della pianta coltivata.

Concimi minerali, vegetali, animali e misti - Enumerazione dei concimi più importanti specialmente dei letami e degli escrementi umani.

Preparazione e governo dei diversi concimi — Letami, terricciati — Concimi chimici, loro funzione e utilità — Valore dei concimi.

6. Meccanica agraria — Forze motrici — Strumenti e macchine per lavorare la terra, per governare le piante, per la raccolta e manipolazione rurale dei prodotti — Veicoli o attrezzi per trasportare derrate, ecc.

7. Consociazione e successione dei lavori per eseguire il rinnovo e il maggese — Influenza del maggese.

8. Propagazione delle piante — Per seme: sementa in pari e in porche, scelta dei semi, semenza, seminagione in posto — Seminatoi meccanici — Propagazione per gemma, talea, propaggine, margotta, ecc — Innesto; condizioni della sua buona riuscita.

9. L'avvicendamento delle piante e la rotazione agraria — Come si spieghi l'utilità di una buona rotazione — Scelta delle piante che

devono formare una rotazione — Vantaggi economici di una buona rotazione — Esempi illustrati di rotazione.

10. Consociazione delle piante

Agricoltura:

1. Cereali e leguminose da seme.

2. Erbe da foraggio — Classificazione dei prati — Prati naturali e artificiali, temporanei, avvicendati, stabili; asciutti e irrigui. Di alcune erbe da prato in particolare: medica, lupinella, trifogli, sulla, ecc.

Piante da tubero e da radice carnosa.

Affienatura e conservazione foraggi.

3. Civaie più comuni e le più comuni erbe da orto.

4. Classificazione degli alberi e degli arbusti. Loro coltivazione e in particolare dei vari modi di propagazione e di potatura: rimonda, spollonatura, sfogliatura, cimatura, ecc.: cure culturali, maturità, raccolta e conservazione dei prodotti.

5. Cenni di frutticoltura e olivicoltura.

6. Della vite — Vite a vigna — Vite a filari, mista ad altre piante.

7. Del gelso.

8. Silvicoltura — Importanza dei boschi per le diverse influenze che esercitano sull'agricoltura specialmente quando rivestono gli alti monti — Nomenclatura forestale — Classificazione delle diverse essenze forestali secondo le loro speciali esigenze e proprietà.

Moltiplicazione delle essenze — Impianto del bosco — Cure successive — Rotazione dello scalvo nelle piante d'alto fusto e nelle ceppaie — Taglio delle foreste — Trasporto del legname — Prodotti dei boschi — Stagionatura e conservazione del legname d'opera.

c) *Economia*.

1. Indole dell'industria agraria e difficoltà che s'incontrano nell'esercitarla — Elementi da cui risulta — La materia prima — L'ambiente e i mezzi di lavorazione — Le macchine e la mano d'opera.

2. I capitali dell'industria agraria: capitale fondiario, capitale agrario, fisso e circolante. Natura e fruttuosità di essi.

3. Ragioni fisiche, economiche e speciali che influiscono sulla produttività dell'industria agraria.

4. Sistemi di coltura, estensivo, intensivo, misto. Come attuare, secondo le circostanze locali, il passaggio dal sistema estensivo allo intensivo o al misto.

5. Rapporti fra proprietari e coltivatori — Condizione dei fondi a mano padronale — Contratti d'affitto — Esame delle diverse condizioni inserite nell'inventario d'affitto — Contratti di colonia parziaria (mezzeri, terzeria, ecc.) — Contratti misti.

6. Quali le condizioni morali, la capacità e le attitudini del direttore e del personale dell'azienda rurale.

7. Condizioni essenziali per ordinare e dirigere una impresa agraria.

Come determinare il rapporto fra la estensione del terreno a foraggi e quella destinata ad altre coltivazioni.

Come determinare il rapporto fra la produzione vegetale e quella animale

A quali, tra le piante e tra gli animali, dare la prevalenza — Quali prodotti greggi ottenere — Quali tra essi trasformare e sino a qual punto spingere la trasformazione industriale dei prodotti.

8 Stabilire se quando, e sino a qual limite, convenga intraprendere alcune delle industrie rurali.

9 Definire la capacità dei caseggiati rurali, il numero della gente rurale e del bestiame, il quantitativo dei mangimi e lettimi, dei semi e dei concimi occorrenti all'esercizio d'una azienda rurale

d) *Estimo*

1. Introduzione: Nozioni preliminari su i elementi da prendersi in considerazione nella compilazione di una stima.

Regole generali per la stima dei fondi e dei fabbricati.

2. Stima dei fondi: Stima empirica — Criteri della stima empirica — Tipi di confronto.

Stima razionale — Determinazione dei prodotti delle piante erbacee e delle legnose: valutazione di essi, tenute presenti le condizioni del mercato — Determinazione delle spese — Deduzione del valore capitale della rendita netta — Aggiunte e riduzioni di capitali.

3. Dei catasti: loro ufficio pratico in ordine alla conservazione della proprietà fondiaria, ai sistemi ipotecari, alle contrattazioni dei fondi, alle imposte.

4. Valutazione delle stime o scorte vive o morte.

5. Stima dei miglioramenti rurali — Stima del miglioramento del fondo, prodotto sia da circostanze estrinseche, come strade, condotte di acqua, creazione di mercati, sviluppo di popolazione; sia da applicazioni, o maggiori o migliori, di lavoro e di capitale.

6 Stime dei danni: per incendio, per grandine o per inondazione

7. Stima delle acque irrigue.

8. Servitù: stima delle servitù, dell'uso, dell'abitazione, dell'usufrutto, delle varie specie di dominio nei livelli e nelle enfiteusi.

9. Espropriazioni: stima delle indennità per espropriazioni permanenti o temporanee a causa di utilità pubblica, per accesso ad altro fondo, per passaggio di acque, ecc.

10. Stima dei boschi: stima dei boschi cedui e di alto fusto, determinandone la rendita netta e distinguendo la valutazione del terreno da quella delle piante in sè, e in rapporto alla rotazione dei tagli, tenendo presenti altresì i vincoli che fossero imposti dalla legge forestale

11 Stima dei fabbricati: distinzioni sulla natura, sullo scopo, sulla collocazione del fabbricato.

Aspetti sotto cui può essere considerato il valore di un fabbricato, stima di esso secondo il costo di costruzione, il valore dell'area e dei materiali, e secondo la rendita netta — Circostanze che possono influire sul valore delle aree, e sulle diverse maniere e destinazione dei fabbricati.

12. Consegne, riconsegne, bilanci, inventari e rendiconto: metodo per la compilazione delle consegne e riconsegne fabbricati, piante, scorte, ecc. — Metodi pratici per le misure occorrenti nelle consegne e riconsegne — Misura del letame, del fieno, delle botti.

Bilanci parziali, bilanci complessivi, bilanci degli oggetti aventi una quota di riparazione.

Inventari: inventario di un patrimonio, inventario rurale.

Rendiconto.

e) *Contabilità.*

1. Prenozioni — Conti e loro classificazione.

2 Metodi di registrazione e specialmente del metodo detto di scrittura doppia — Libri principali, subalterni e ausiliari.

Inventario e cautele nel compilarlo — Classificazione dei capitali di un'azienda agraria — Apertura dei conti nel libro mastro — Conti che derivano dall'inventario — Conti che derivano dall'esercizio dell'azienda — Conti di chiusura — Bilancio — Relazione.

3. Conti speciali e ricerca dei prezzi di costo e di produzione.

f) *Legislazione.*

1. Formazione e pubblicazione delle leggi.

2. Cenni sul diritto amministrativo — L'ordinamento dell'amministrazione centrale e locale — L'amministrazione di Stato e l'amministrazione civile.

3. Diritto d'uso, d'usufrutto, d'abitazione - Servitù prediali — Loro nozioni e caratteri — Come si acquistano — Come si estinguono — Esame delle singole servitù stabilite dalla legge — Nozioni sulle servitù stabilite per fatto dell'uomo.

4. Il contratto di compra-vendita — Locazione di opere e di cose, e, in particolare, di fondi rustici: colonia parziaria e soccida — Il contratto di enfiteusi — Affrancazione di censi e livelli.

5. Leggi speciali — Leggi sulla caccia e sulla pesca — Leggi sulle miniere e sulle cave — Leggi forestali — Disposizioni relative alle bonifiche e alla fillossera — Legislazione sulla condotta e sull'uso delle acque — Assicurazioni mutue ed a premio.

g) *Zootecnia*

1. Animali utili all'agricoltura.

2 Nozioni generali sugli animali equini, bovini, ovini e suini.

3. Delle attitudini delle diverse razze e di una stessa razza — Indizi di tali attitudini — Quali condizioni naturali ed artificiali possono influire sullo sviluppo delle diverse attitudini.

4. Specializzazione delle diverse attitudini — Lavoro, carne, latte e lana — Pascolo e stabulazione.

5. Modelli di scuderie, di stalle, di porcili, ecc. — Condizioni igieniche delle scuderie, delle stalle, degli ovili, dei porcili, ecc.

6. Preparazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande — Strumenti per la preparazione degli alimenti, trincia-foraggi, tagliatrici, frantoi del grano e delle fave — Arnesi per la cottura dei foraggi secchi — Mangiatoie, abbeveratoie, ecc.

7. Della castrazione

8. Riproduzione e scelta dei riproduttori — La selezione e l'incrociamento — L'accoppiamento — Norme per l'allevamento

9. Come stabilire il costo di produzione del lavoro, del latte e della lana.

10. Allevamento degli animali da cortile — Dei bachi — Delle api.

PROVA PRATICA, AD INTEGRAZIONE DELLA PROVA ORALE.

Dovrà svolgersi in un Deposito allevamento quadrupedi e comprenderà applicazioni delle seguenti materie:

a) agraria (agronomia e agricoltura);
b) meccanica agraria;
c) zoognosia (esteriore conformazione degli animali)

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO AI POSTI DI ASSISTENTE AGGIUNTO DEL GENIO MILITARE.

PROVE SCRITTE

1° *Composizione italiana*

La prova di italiano consiste nello svolgimento di un tema (breve rapporto o relazione relativa a studi e progetti semplici attinenti alle costruzioni), nel quale il candidato deve mostrare di possedere un certo grado di coltura generale professionale e di saper scrivere in forma corretta.

2° *Disegno geometrico ed architettonico.*

Rette, angoli, divisione di segmenti, degli angoli e della circonferenza: poligoni, raccordi e tangenti; sezioni coniche; curve policentriche.

Piante e sezioni di edifici: riduzioni di disegni: tinte e segni convenzionali.

I cinque ordini di architettura

Connessioni e collegamenti dei legnami e dei ferri per armature, incavallature, cantelli, ecc

Disposizioni delle pietre e dei mattoni nei muri, pilastri, arcate, ecc. Disegno dei vari elementi delle fabbriche. Regole pratiche elementari di decorazione.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

a) *Matematica.*

Aritmetica. — Radice quadrata. Rapporti e proporzioni fra numeri interi e frazionari. Regola del tre semplice e composto. Regola d'interesse. Elementi di calcolo algebrico ed equazioni di primo grado.

Esercizi.

Nozioni di geometria intuitiva. — Figure piane. Area delle figure piane. Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri. Piani perpendicolari. Piani paralleli. Poliedri. Cono. Cilindro e sfera. Misura delle superfici e dei volumi dei solidi comuni.

Geometria pratica. — Allineamenti. Uso delle squadre agrimensorie. Misure delle lunghezze. Misura degli angoli. Uso dello squadro graduato. Livellazione lineare e di superficie. Uso del livello ad acqua e del livello a cannocchiale. Rilievo di terreni. Applicazione alla misura delle aeree dei movimenti di terra e delle fabbriche. Rilevamento dei fabbricati.

b) *Fisica.*

Proprietà generale dei corpi. — Dilatabilità per il calore. Termometri. Inerzia. Forze e loro rappresentazione geometrica; composizione e decomposizione. Centro di gravità e sua determinazione.

Equilibrio dei corpi. — Leva. Bilancia. Stadera. Carrucola fissa e mobile. Carrucola differenziale. Barbera. Argano. Capre. Piano inclinato. Vite. Cuneo.

Resistenze passive. — Attrito. Coefficienti e riduzioni. Rigidità delle funi e delle cinghie di trasmissione. Resistenza del mezzo. Proprietà derivanti dalla coesione, durezza, tenacità, fragilità, duttilità, malleabilità. Nozioni sulla elasticità dei corpi. Carichi di rottura e di sicurezza per trazione e per compressione.

Pressione dei liquidi. — Principio di Pascal. Torchio idraulico. Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso, o in vasi comunicanti, pressioni interne e pressioni sul fondo e sulle pareti laterali dei vasi. Principio di Archimede e sua applicazione alla determinazione del peso specifico. Pressione atmosferica. Barometri. Pompe. Macchina pneumatica. Sifone.

Magneti naturali ed artificiali. — Bussola. Elettrizzazione per attrito. Corpi conduttivi e corpi coibenti. Principali fenomeni di elettricità atmosferica. Parafulmini. Principali specie di pile. Elettrocalamita. Campanelli elettrici.

Materiale da costruzione. Pietre naturali. Pietre artificiali. Laterizi. Sabbia. Calci. Cementi. Pozzolana. Malta. Calcestruzzo. Legnami. Metalli. Vetri. Materie bituminose. Vernici, colori e mastici.

I materiali da costruzione nei riguardi dell'umidità e del riscaldamento degli ambienti.

c) *Chimica.*

Aria atmosferica. — Sua composizione normale. Nozioni sullo stato igrometrico dell'aria. Determinazione dell'umidità degli ambienti abitabili. Areazione degli ambienti

Acqua e sua composizione. — Acque meteoriche e sorgenti: loro provenienza dagli strati terrestri ch attraversano.

Acqua di fognatura dei luoghi abitati. Purificazione delle acque potabili. Scelta delle acque secondo l'uso cui sono destinate.

d) *Costruzioni.*

Tracciamento sul terreno dell. pianta di un fabbricato.

Ordinamento dei cantieri Opere di fondazione murarie.

Classificazione dei terreni. Assaggi Escavazione. Vari tipi di fondazione Armatura degli scavi Strutture murarie Piattebande ed archi. Pilastri Volte e relative armature

Ponti di servizio. Macchine elevatorie Scale, solai e coperture

Vari tipi di scale e loro armature. Vari tipi di solai, di legno, di ferro e misti. Coperture a tetto ed a terrazzo

Opere di finimento. Soffitti. Pavimenti Intonachi. Rivestimenti.

Rimedi mezzi preventivi contro l'umidità Cornici Opere di legname e ferro minuto.

Cenni sui lavori di cemento armato di impiego più comune (travi, solai, pilastri, piattabande, ecc.), modalità di costruzione, qualità e requisiti dei materiali da impiegarsi

Cenni sui lavori stradali (profili, sezioni, massicciate, inghiaiate, vari sistemi di pavimentazione stradale, opere d'arte)

Condottura d'acqua potabile Impianti sanitari nei fabbricati civili Latrine e fognatura domestica Distribuzione delle acque Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli ambienti

Nozioni sulle costruzioni militari (Cenni sulle costruzioni di caserme, caratteristiche delle strade militari, cenni sui ponti di circostanza. Esplosivi e lavori di mina).

e) *Nozioni varie*

Articoli del Codice civile riguardanti le costruzioni. Legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Assicurazione degli operai. Regolamento edilizio e di igiene Contabilità dei lavori Documenti costituenti un progetto Modi di esecuzione dei lavori Contratti e capitolati di appalto Misura, contabilità e liquidazione dei lavori

Pronto soccorso per gli infortuni.

Il Ministro: GAZZERA.

N. 389. — SOTTUFFICIALI. **Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 luglio 1932 – Anno X.

1. — Il 10 settembre p. v. avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo un corso di equitazione per sottufficiali di armi a cavallo, che terminerà il 31 maggio 1933.

2. — A tale corso parteciperanno:

un sottufficiale per ogni reggimento di cavalleria (sergente o sergente maggiore);

un sottufficiale del reggimento di artiglieria a cavallo (sergente o sergente maggiore);

un sottufficiale per ciascuno dei 15 reggimenti artiglieria da campagna dal 16° al 30° (sergente o sergente maggiore);

un sottufficiale del gruppo misto di artiglieria da campagna della scuola centrale di artiglieria (sergente o sergente maggiore);

due sottufficiali del reparto palafrenieri della R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio (sergenti o sergenti maggiori);

due sottufficiali dei CC. RR. designati dal comando generale dell'arma (vicebrigadieri o brigadieri).

3. — Potranno essere destinati al corso i sergenti maggiori e i sergenti raffermati.

4. — I sottufficiali da ammettere al corso in parola dovranno essere di ottimi precedenti di condotta e fisicamente idonei per le speciali istruzioni del corso stesso.

5. — Poichè scopo del corso è quello di *completare* l'istruzione dei sottufficiali delle armi a cavallo, essi dovranno essere scelti fra coloro che, per le prove ippiche già fornite, per l'addestramento equestre già raggiunto e per la passione dimostrata per l'equitazione diano affidamento di poter partecipare efficacemente, fin dall'inizio, allo svolgimento delle istruzioni.

6. — Al termine del corso i sottufficiali verranno sottoposti ad un esperimento su tutte le materie di insegnamento. Secondo il risultato ottenuto, essi saranno classificati: ottimi, buoni o mediocri, e la classifica sarà inserita nei fogli caratteristici degli interessati.

7. — Il comando della scuola concederà ai sottufficiali allievi una breve licenza, sia in occasione delle feste natalizie, sia in occasione delle feste pasquali.

8. — Ciascun reggimento di cavalleria riferirà subito al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) se abbia l'anzidetto sottufficiale avente i requisiti di cui ai nn. 3 e 4, comunicandone il nome e se disponga di altri sottufficiali aventi i medesimi requisiti.

9. — Tutti i corpi interessati comunicheranno al comando della scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo i nomi dei sottufficiali destinati al corso e trasmetteranno, in pari tempo, a tale comando, le carte personali dei sottufficiali ora detti.

10. — I sottufficiali destinati al corso dovranno presentarsi alla scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo il 9 settembre p. v. col corredo al completo, compresa la grande uniforme, ed armati di sola sciabola. Essi dovranno inoltre essere dotati di due tenute di panno da cavallo in ottime condizioni. Essi rimarranno aggregati alla scuola stessa per tutta la durata del corso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 390. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ordini di accreditamento rimasti parzialmente o totalmente inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32.** — (Ragioneria centrale). — 30 luglio 1932 - Anno X.

Gli enti a favore dei quali furono emessi durante l'esercizio 1931-32 ordini di accreditamento per provvedere al pagamento di acconti a ditte fornitrici, dovranno trasmettere alla ragioneria centrale, entro il 10 agosto prossimo.

gli ordini stessi sui quali devono effettuarsi riduzioni o che devono essere annullati, perchè rimasti parzialmente o totalmente inestinti al 31 luglio 1932.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 391. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per autovetture Ansaldo durante l'esercizio 19.2-1933.** — (Ispettora o del materiale automobilistico). — 4 agosto 1932 - Anno X.

Con decorrenza dal giorno 3 luglio corrente anno è stato rinnovato, per la durata dell'esercizio finanziario 1932-1933, il contratto stipulato lo scorso anno con la fabbrica bresciana automobili « O. M. » di Brescia per la fornitura a quantità indeterminata di parti di ricambio per autovetture Ansaldo.

Per il rifornimento dei suddetti materiali gli enti continueranno ad attenersi alle disposizioni impartite con la circolare n. 21689 dell'8 ottobre 1931 diramata ai comandi di corpo di armata territoriali ed ai comandi militari delle isole, tenendo presente che, in base ai nuovi obblighi assunti dalla « O. M. », sui prezzi indicati nelle tariffe commerciali vigenti all'atto della presentazione della richiesta di prelevamento dovrà essere conteggiato lo sconto del 25 per cento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PREZZO L. 1,80

(5100863) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1932 - ANNO X — 13 AGOSTO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 392 - 31 marzo 1932 - Anno X — AVANZAMENTO - COLONIE - PENSIONI - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 867. - Riconoscimento delle operazioni militari svoltesi in Cirenaica dal 1° febbraio 1931 al 24 gennaio 1932, quali operazioni di grande polizia coloniale. . . . . *Pag.* 1511

» 393 - 14 giugno 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo *C* » 1513

» 394 - 11 agosto 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenuta del 6 % in conto « Entrate del tesoro » - Ufficiali di complemento in servizio volontario. . . . . » 1515

» 395 - 11 agosto 1932 - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di nuove coregge sottopancia, ferma scudi da 75/13 (*con 1 tavola di disegni*) . . . . » 1517

PARTE SECONDA

N. 396 - 4 agosto 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da posizione da 76/40 - Edizione 1932 - Anno X . . . . . *Pag.* 1519

N. **397 – 4 agosto 1932** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da posizione da 76/45 – Edizione 1932 – Anno X . . . . . *Pag.* 1519

» **398 – 4 agosto 1932** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie contraerei da posizione – Edizione 1932 – Anno X . . . . . » 1520

» **399 – 11 agosto 1932** – Anno X — CONCORSI E GARE. — Commissari militari delle gare ippiche. . . » 1520

» **400 – 11 agosto 1932** – Anno X — CONCORSI E GARE. — Campionato militare di campagna . . . . » 1521

» **401 – 11 agosto 1932** – Anno X — CONCORSI E GARE. — Categoria militare « Premio esercito » compresa nel concorso ippico di Spoleto – 17 settembre 1932-X . . . . . » 1523

» **402 – 11 agosto 1932** – Anno X — CONCORSI E GARE. — Categoria militare « Premio Vittorio Veneto » compresa nel concorso ippico di Chianciano – 8 settembre 1932-X . . . . . » 1523

» **403 – 11 agosto 1932** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'impiego della nebbia artificiale . . . . . » 1524

» **404 – 11 agosto 1932** – Anno X — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione di mascalcia » 1525

» **405 – 11 agosto 1932** — Anno X — AVANZAMENTO. — Nomina delle commissioni tecniche per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali medici e chimici-farmacisti da iscrivere sui quadri di avanzamento a scelta per il 1933 . . . . . » 1527

» **406 – 11 agosto 1932** – Anno X — AVANZAMENTO. — Nomina della commissione tecnica per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali veterinari da iscrivere sul quadro di avanzamento a scelta per il 1933 . . . . . » 1528

N. 407 – 6 agosto 1932 – Anno X — AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed in congedo in servizio o residenti nelle colonie . . . . . *Pag.* 1528

AVVISO . . . . . » 1530

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1530

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1532

PARTE PRIMA

Circolare N. 392. — AVANZAMENTO - COLONIE - PENSIONI - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 867. - Riconoscimento delle operazioni militari svoltesi in Cirenaica dal 1° febbraio 1931 al 24 gennaio 1932, quali operazioni di grande polizia coloniale.** — (Gabinetto). — 31 marzo 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* 178, del 3 agosto 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1769;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 212;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326;
Visti gli altri provvedimenti legislativi emanati in applicazione dei suddetti per iniziativa e su proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari delle colonie e della guerra;
Vista la legge 3 luglio 1930, n. 1079;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari delle colonie e di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dei Regi decreti 16 novembre 1922, n. 1769, e 18 marzo 1923, n. 621, e quelle dei Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 4 ottobre 1928, n. 2326, sono applicabili ai personali militari delle forze armate dello Stato che hanno partecipato alle operazioni militari svolte in Cirenaica dal

1° febbraio 1931 al 24 gennaio 1932, riconosciute quali appartenenti ad un ciclo di operazioni di grande polizia coloniale a tutti gli effetti previsti dai citati provvedimenti compreso il conseguimento dei benefici di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491, riguardanti la pensione, l'assegno e l'indennità di guerra.

Art. 2.

Le eventuali nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo per merito di guerra verranno effettuate in rapporto alle disponibilità dei posti per vacanze, che si sono verificate posteriormente alla data del 20 agosto 1926 e che si verificheranno in avvenire, nel complesso dei vari ruoli degli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 322, *foglio* 66. — MANCINI.

N. 393. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo C.** — (Direzione generale artiglieria - Divisione amministrativa). — 14 giugno 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 103 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato, con il R. decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 27 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263;

Considerata la opportunità di decentrare, almeno entro certi limiti, l'approvazione dei contratti stipulati per la vendita dei materiali fuori uso del gruppo *C* allo scopo, sia di rendere più sollecita la consegna dei materiali stessi agli acquirenti e di incoraggiare in tal modo il concorso delle ditte interessate alle gare all'uopo indette, sia di rendere possibile il sollecito sgombero dei magazzini militari occorrenti per i normali rifornimenti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Articolo unico:

La facoltà di approvare e rendere esecutivi i contratti stipulati per la vendita dei materiali del gruppo *C* dichiarati fuori uso è delegata con efficacia continuativa ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari delle isole, con le modalità previste dall'art. 27 del testo unico citato 2 febbraio 1928

Restano ferme le disposizioni stabilite dalle norme vigenti per l'approvazione dei contratti sul progetto dei quali sia necessario l'avviso del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 14 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1932 - *Anno X*
Guerra, registro n. 17, *foglio n.* 327.

N. 394. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenuta del 6 % in conto « Entrate del tesoro » - Ufficiali di complemento in servizio volontario.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 11 agosto 1932 - Anno X.

S'è riscontrato che in non pochi casi è stata erroneamente applicata la ritenuta del 6 per cento in conto « Entrata del tesoro » sugli assegni degli ufficiali di complemento che prestano servizio *volontario* nel R. esercito.

Si reputa opportuno chiarire che sugli assegni dovuti agli ufficiali di complemento *in servizio volontario, cioè trattenuti o richiamati in servizio a loro domanda,* non deve essere applicata la ritenuta in conto « Entrate del tesoro », inquantochè trattasi di servizio militare non avente carattere di obbligatorietà e quindi non computabile agli effetti della pensione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 39. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di nuove coregge sotto ancia, ferma scudi da 75/13** (*con 1 tavola di disegni*). — (Direzione generale artiglieria). — 11 agosto 1932 - Anno X.

Il ministero è venuto nella determinazione di abolire le coregge sottopancia ferma scudi di 75/13 perchè di dimensioni poco adatte, e di adottare in sua vece *due coregge, ferma scudi da* 75/13, di differenti dimensioni, che avranno le seguenti nomenclature:

VIII 2650 coreggia sottopancia, ferma scudi da 75/13, *di* 1ª *taglia* (per i muli di taglia normale);

VIII 2651 coreggia sottopancia, ferma scudi da 75/13, *di* 2ª *taglia* (per i muli di grossa taglia).

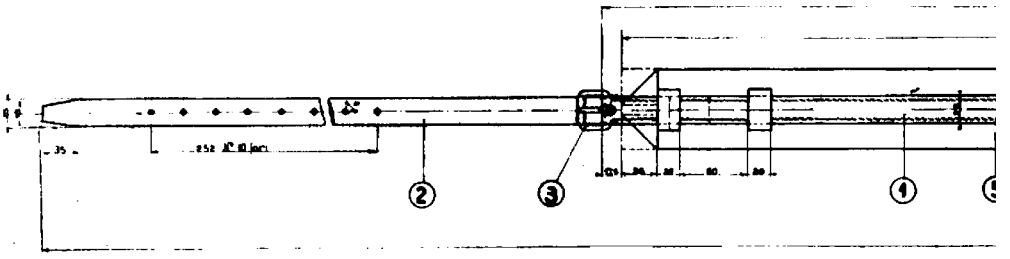
Tali coregge hanno la forma e le dimensioni che risultano dalla tavola annessa; sono formate da 1 striscia di cinghia di filo, su cui è cucita 1 infinta in cuoio nero, portante alle due estremità 1 fibbia in ferro, ed 1 riscontro con 2 passanti fissi, di cuoio nero.

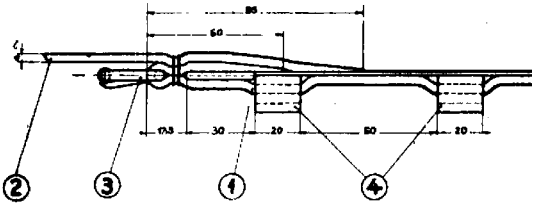
L'arsenale R. E. di Torino è incaricato della sostituzione delle coregge attualmente in distribuzione con quelle di nuova adozione; ed a tal fine, i corpi devono segnalare *subito* al predetto stabilimento il quantitativo di coregge sottopancia, ferma scudi da 75/13, da sostituire, indicando il numero di coregge di *prima taglia* e quello di coregge di *seconda taglia* che loro occorre.

Le coregge ferma scudi del vecchio tipo — man mano che i corpi ricevono quelle nuove — devono essere versate all'arsenale R. E. di Torino che le utilizzerà nelle lavorazioni varie.

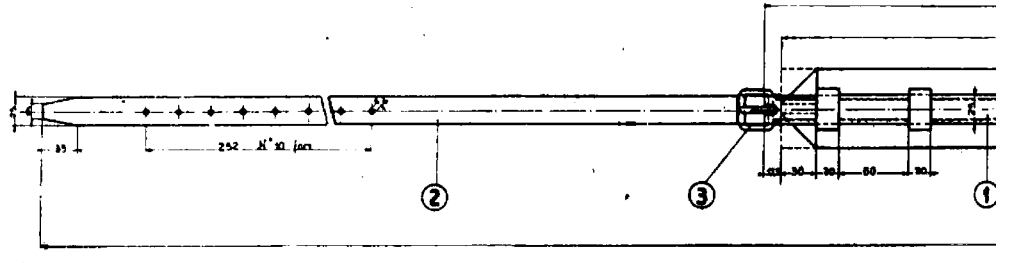
Il Ministro: P. GAZZERA.

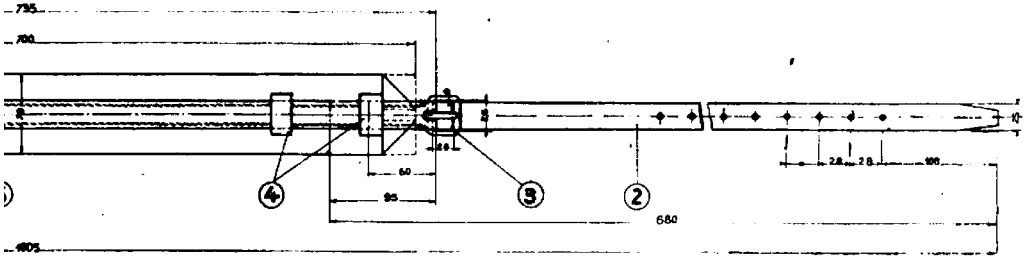
1° TAGLIA

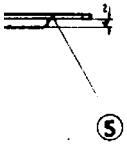




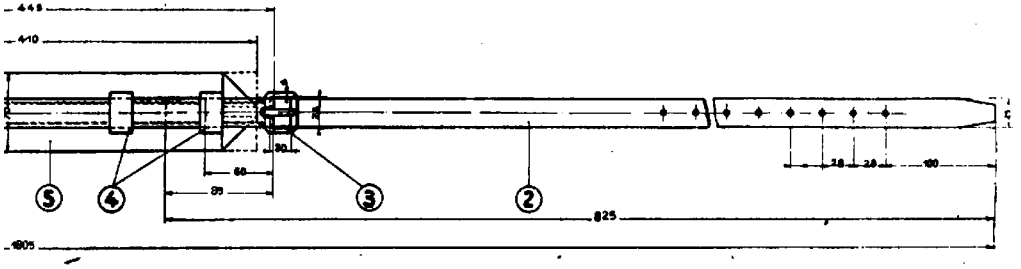
2° TA







GLIA



N°	Denominazione	Q.tà	Materia	Grezzo			Peso
1	Sottopancia	1	cuoio nero				
2	Riscontro del sottopancia	2	" "				
3	Fibbia	2	Ferro	37	25		
4	Passanti fissi	4	cuoio nero				
5	Nastro del sottopancia	1	lino e cotone				

PARTE SECONDA

Circolare N. 396. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da posizione da 76/40 – Edizione 1932 – Anno X.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 4 agosto 1932 – Anno X.

È stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da posizione da 76/40 ». Edizione 1932-X.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte II - Artiglieria - pagina 107 - edizione 1932 - N categorico 2411 - Prezzo L. 0,70. Essa sostituisce ed abroga l'analogo quaderno di caricamento - edizione 1930 - riportato nel suddetto elenco a pag. 106 - N. categorico 2117.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco « SMd. 1 » della circolare 358 *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 397. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da posizione da 76/45 – Edizione 1932 – Anno X.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 4 agosto 1932 – Anno X.

È stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da posizione da 76/45 ». Edizione 1932-X.

La pubblicazione deve essere inserita, nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte II - Artiglieria - pag. 107 - N. categorico 2412 - Edizione 1932 - Prezzo L. 0,75. Essa sostituisce ed abroga l'analogo qua-

derno di caricamento (edizione 1930) riportato nel suddetto elenco a pag. 107, numero categorico 2118.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco « SMd. 1 ». della circolare 358 *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 398. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie contraerei da posizione – Edizione 1932 – Anno X.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). – 4 agosto 1932 – Anno X.

È stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie contraerei da posizione ». Edizione 1932-X.

La pubblicazione trovasi già elencata nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte II - Artiglieria - pagina 107, dove dovrà essere completata dei seguenti dati: N. categorico 2413 - Edizione 1932 - Prezzo L. 0,40, mentre nella colonna annotazioni dovrà essere cancellata la dicitura: in corso di stampa.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco « SMd. 1 ». della circolare 358 *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 399. — CONCORSI E GARE. – **Commissari militari delle gare ippiche.** — (Servizio ippico e veterinario). — 11 agosto 1932 – Anno X.

Con riferimento alla circolare 641 *giornale militare* 1931, il generale di brigata di cavalleria BONATI cav. Cesare è nominato commissario militare ippico del corpo d'armata di Udine, in sostituzione del generale di brigata TACOLI cav. Paolo, ed il colonnello VACCARI cav. Umberto è nominato commissario militare ippico del corpo d'armata di Roma in sostituzione del colonnello ARMANDO cav. Enrico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 400. — CONCORSI E GARE. — **Campionato militare di campagna.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 11 agosto 1932 - Anno X.

1. — Nella terza decade del prossimo ottobre avrà luogo in Roma il primo campionato militare di campagna.

2. — Esso è riservato agli ufficiali di fanteria (linea e altre specialità) in S. P. E. e consisterà in un complesso di prove da effettuare in due giornate.

3. — Prima giornata:

a) marcia di circa 35 chilometri in terreno vario su itinerario prestabilito: tempo massimo 7 ore;

b) tiro col fucile alla distanza di 200 metri (un caricatore contro sagoma di uomo in piedi) ed a 100 metri (un caricatore contro sagoma di uomo in ginocchio).

Tempo massimo per lo sparo di ogni caricatore: un minuto; minimo, punti colpiti *quattro*;

c) tiro con pistola d'ordinanza (*Glisenti* o *Beretta* calibro 7,65) alla distanza di metri 30 contro 4 sagome di uomo in piedi: serie unica di 8 colpi, braccio libero, tempo massimo 30 secondi a decorrere dal 1° colpo: minimo, un colpo per sagoma.

Tali prove saranno effettuate l'una di seguito all'altra.

4. — Seconda giornata:

a) marcia celere di 10 km. circa, nel tempo massimo di 1 ora e 15';

b) percorso di mille metri circa con ostacoli (fossi, muri, staccionate, passaggio alla marinara, ecc.), tempo massimo di 6';

c) lancio di precisione con bombe S.I.P.E.: distanza di metri 25 su bersaglio costituito da elementi di trincea.

Anche tali prove saranno effettuate l'una di seguito all'altra.

5. — Uniforme: di marcia con pistola.

6. — La classifica generale sarà stabilita in base alla somma aritmetica delle classifiche riportate in ciascuna giornata. Per la classifica si terrà conto dei tempi impiegati, del numero dei punti colpiti, del risultato del lancio delle bombe.

7. Saranno assegnati i seguenti premi:

1° classificato	. . . . .	L. 3000
2°	»	» 2500
3°	»	» 2000
4°	»	» 1500
5°	»	» 1000
6°	»	» 500
7°	» . . .	medaglia d'oro grande
8°	» . . .	» » »
9°	» . . .	» » »
10°	» . . .	medaglia d'oro piccola
11°	» . . .	» » »
12°	» . . .	» » »

Sarà inoltre data in consegna, anno per anno, una coppa al reggimento (o comando o ufficio) al quale appartiene il primo classificato.

8. — Apposito regolamento riporterà norme e modalità secondo le quali dovrà svolgersi il campionato stesso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 401. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare « Premio esercito » compresa nel concorso ippico di Spoleto. — 17 settembre 19.2-X.** — (Serv z o ippico e ve erinar o). — 11 agosto 1932 – Anno X.

Premio esercito — Categoria militare — 17 settembre 1932-X.

Premi L. 3000: delle quali L. 600 ai tre cavalli italiani meglio classificati che dal 1° luglio 1931 non abbiano vinto più di L. 4000 in categoria di salto.

Tassa d'iscrizione L. 15.

Modalità prescritte dalla circolare 769 *giornale militare* 1927.

NB. — La marcia ed il percorso di campagna avranno luogo il pomeriggio del giorno 16.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 402. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare « Premio Vittorio Veneto » comp esa nel concorso ippico di Chianciano – 8 settembre 19.2-X.** — (Serv.z o ippico e veterinario). — 11 agosto 1932 – Anno X.

Premio « Vittorio Veneto » (categoria militare) per cavalli di ogni età, razza e paese. (giovedì 8 settembre 1932-X).

Riservato agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, montati i primi su cavalli di proprietà, di agevolezza o di carica, iscritti nei ruoli di servizio, da almeno tre mesi, ed i secondi su cavalli di truppa in consegna agli ufficiali stessi da tre mesi almeno.

Condizioni e modalità prescritte dalla circolare n. 769 del *giornale militare* 1927.

Le prove di presentazione, marcia e percorso di campagna saranno svolte nel mattino del giorno precedente (7 settembre 1932).

La prova su ostacoli sarà su un percorso di metri 1.200 circa con ostacoli di altezza non superiore a metri 1,20. A parità di errori si terrà conto del tempo impiegato.

Premi: L. 3000, delle quali L. 1000 ai 6 cavalli italiani meglio classificati.

Coppa al vincitore.

Oggetti al secondo e al terzo, quarto e quinto classificato.

Tassa d'iscrizione L. 25.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 403. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'impiego della nebbia artificiale.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 11 agosto 1932 – Anno X.

È stata pubblicata l'istruzione sull'impiego della nebbia artificiale.

Essa sarà distribuita a cura del ministero (ufficio pubblicazioni militari) in base all'elenco SMa. 1 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

Il suddetto ufficio pubblicazioni curerà inoltre la vendita della suddetta istruzione agli enti ed uffici che ne facciano richiesta.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte I - Regolamenti ed istruzioni comuni alle varie armi - pagina 40, numero cat. 2418 - prezzo L. 6.

Su tale prezzo verrà accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare n. 98 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 404. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Istruzione di mascalcia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 agosto 1932 - Anno X.

1. — Il 1° ottobre p. v., avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo un corso di mascalcia per l'istruzione degli allievi maniscalchi.

2. — Il corso avrà la durata di 8 mesi.

3. — Il totale dei soldati da inviarsi è stabilito in n. 110 allievi (due per ogni reggimento alpini, cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna).

4. — Per essere ammessi al suddetto corso gli aspiranti dovranno essere ascritti alla ferma ordinaria o avere contratto l'arruolamento volontario.

Dovranno inoltre dimostrare di essere già pratici di mascalcia per avere esercitato lo speciale mestiere nella vita civile e dare affidamento, per istruzione e coltura, di potere conseguire i vari gradi di truppa e di sottufficiale.

5. — Gli aspiranti dovranno farne domanda in carta libera al comandante del corpo e non dovranno obbligarsi a contrarre alcuna ferma speciale.

6. — Ricevute le domande i comandanti di corpo si accerteranno che gli aspiranti soddisfino alle condizioni di cui sopra è detto e procederanno alla scelta dei due soldati da inviare al corso, provvedendo a trasmettere alla scuola, entro il 15 settembre, i loro fogli matricolari e caratteristici mod. 106 (già 59).

7. — I prescelti dovranno presentarsi alla scuola di applicazione di cavalleria il 30 settembre p. v. col corredo al completo, compresa la grande uniforme e disarmati. Essi rimarranno aggregati alla scuola stessa per tutta la durata del corso.

8. — Al loro arrivo alla scuola gli aspiranti saranno, a cura del direttore del servizio veterinario, sottoposti ad apposito esperimento onde accertarne l'attitudine. Quelli fra

essi che non dovessero dare affidamento di buona riuscita saranno subito, dal comandante della scuola, rinviati direttamente ai corpi, che dovranno sostituirli con altri.

9. — Al termine del corso gli aspiranti maniscalchi saranno sottoposti ad un esperimento teorico-pratico dinanzi ad apposita commissione per constatare la loro idoneità al servizio di mascalcia.

Detta commissione sarà costituita: dal capo del servizio veterinario presso questo ministero, *presidente,* e da due ufficiali superiori, uno di cavalleria e uno veterinario, *membri,* prescelti dal comandante del corpo d'armata di Torino.

10. — Terminati gli esami, la commissione suddetta stabilirà una graduatoria di merito degli allievi indicando a fianco di ciascuno i punti di merito attribuiti nelle varie prove e il punto di media.

Tale graduatoria sarà trasmessa al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

11. — Gli allievi tutti saranno rinviati ai loro corpi il 1° giugno 1933.

12. — Degli idonei, i primi dieci classificati saranno iscritti nel ruolo degli allievi maniscalchi titolari dopo gli allievi risultati idonei nei corsi precedenti e rimarranno in attesa di destinazione.

Essi qualora intendano rimanere alle armi per proseguire nella carriera di maniscalco al termine del suddetto corso dovranno assumere la ferma di *due anni,* qualora non l'avessero assunta in precedenza, ed in seguito potranno chiedere di essere trattenuti con vincoli temporanei rinnovabili nell'attesa di conseguire, a loro turno, la nomina a maniscalco e conseguentemente la promozione a caporale.

Essi, poi, all'atto della promozione a caporale maniscalco, qualora non abbiano compiuto tre anni di servizio (compreso quello comunque precedentemente prestato) dovranno assumere la ferma di anni tre.

Saranno ammessi alla prima rafferma triennale con premio all'atto della nomina a caporale se abbiano compiuto tre anni di servizio, ovvero al termine della ferma di tre anni.

13. — Gli allievi idonei classificati dopo il 10° saranno inviati in congedo al termine della ferma.

Sul foglio matricolare degli interessati sarà apposta a cura dei corpi la seguente variazione:

« Ha superato con successo il corso di mascalcia presso la scuola di applicazione di cavalleria l'anno. . . . . ed è stato dichiarato idoneo per la nomina a maniscalco titolare in caso di richiamo alle armi per mobilitazione . . . . . li . . . . . ».

La scuola di applicazione di cavalleria ed i distretti militari cui sono effettivi per mobilitazione li terranno in evidenza.

14. — Per lo svolgimento delle istruzioni valgono le disposizioni e i programmi fissati dal regolamento di servizio interno della scuola di applicazione di cavalleria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 405. — AVANZAMENTO. — **Nomina delle commissioni tecniche per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali medici e chimici-farmacisti da iscrivere sui quadri di avanzamento a scelta per il 1933.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 agosto 1932 - Anno X.

Le commissioni tecniche, di cui al paragrafo 65 della circolare n. 207 del *giornale militare* 1926, per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali medici e chimici-farmacisti da iscrivere sui quadri di avanzamento a scelta per il 1933, restano fissate come segue:

Per gli ufficiali medici:

Tenente generale medico RIVA cav. Umberto, *presidente*;
Maggior generale medico MASSAROTTI cav. Giuseppe, *membro*;
Maggior generale medico CACCIA cav. Filippo, *membro*.

Per gli ufficiali chimici-farmacisti:

Maggior generale medico MASSAROTTI cav. Giuseppe, *presidente;*
Colonnello medico NAPOLITANI cav. Melchiorre, *membro;*
Colonnello chimico farmacista PAGNIELLO cav. Alfredo, *membro.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 406. — AVANZAMENTO. — **Nomina della commissione tecnica per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali veterinari da iscrivere sul quadro di avanzamento a scelta per il 1933.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 agosto 1932 - Anno X.

La commissione tecnica, di cui al paragrafo 65 della circolare n. 207 del *giornale militare* 1926, modificata dalla circolare n. 63 del *giornale militare* 1929, per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali veterinari da iscrivere sul quadro di avanzamento a scelta per il 1933, resta fissata come segue:

Colonnello veterinario GARAVELLI cav. Giuseppe, *presidente;*
Colonnello veterinario VACCARI cav. Luigi, *membro;*
Colonnello veterinario SAMMARTINO cav. Guglielmo, *membro.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 407. — AVANZAMENTO. — **Giudizi di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed in congedo in servizio o residenti nelle colonie.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 agosto 1932 - Anno X.

Quando in colonia il comandante delle truppe riveste il grado di generale di corpo d'armata, le disposizioni contenute nel n. 1 della circolare 160 del *giornale militare* 1929,

nello specchio allegato 1 della circolare 549 del *giornale militare* 1930 e nella circolare 59 del *giornale militare* 1932, s'intendono integrate come appresso:

1° Le procedure di avanzamento relative ad ufficiali superiori in S.P.E. in servizio nelle colonie non sono svolte dal comandante della divisione e del corpo d'armata di Napoli, ma dalle autorità gerarchiche che trovansi in colonia.

2° Il comandante delle truppe emette il giudizio decisivo di avanzamento per gli ufficiali inferiori in S.P.E., quando nella colonia non vi sia un ufficiale generale che rivesta il grado di comandante di divisione. In tal caso il giudizio del comandante delle truppe tiene anche luogo di quello prescritto per gli ufficiali inferiori dall'art. 2, comma *b)* della legge 24 marzo 1932, n. 336.

3° Lo specchio allegato 1 alla circolare 549 del *giornale militare* 1930, per la parte relativa ai giudizi di avanzamento degli ufficiali in congedo residenti in colonia, s'intende integrato come segue:

Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Sottotenenti Tenenti Capitani	Capo di S. M. del comando truppe, se avente grado di colonnello, o un colonnello all'uopo designato dal comando truppe	Comandante delle truppe	—
Maggiori Ten. Colonnelli	Capo di S. M. del comando truppe, se avente grado di colonnello, o un colonnello all'uopo designato dal comando truppe	Comandante delle truppe	Commissione speciale
Colonnelli	Comandante delle truppe	Commissione speciale	—

4° Nella ipotesi prevista dalla circolare 58 *giornale militare* 1932, il giudizio di 1° grado, per gli ufficiali inferiori

delle categorie in congedo, è devoluto ad un colonnello all'uopo designato dal comandante delle truppe; quello di 2° grado decisivo al comandante delle truppe.

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISO

« Richiesta di prestiti all'unione militare ».

Si avverte che ogni richiesta di prestito da parte degli ufficiali in servizio permanente inscritti all'unione militare, da inoltrarsi a senso dell'art. 23 del regolamento generale approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 414, dovrà essere trasmessa per il tramite del comandante di corpo o capo del servizio cui l'ufficiale appartiene e che alla richiesta dovrà sempre essere unito l'esplicito parere in merito del comandante di corpo o del capo del servizio.

NOTIFICAZIONE

AVVISO DI CONCORSO
a posti gratuiti di studio in istituti femminili di educazione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
Veduto l'art. 43 del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;

Decreta:

1. — È aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile sotto indicati:

a) Regio conservatorio « Santa Elisabetta » in Barga, un posto (riservato alle alunne dei comuni della Garfagnana e della Vallata Montana del Serchio);

b) Regio educatorio « Maria Adelaide » in Palermo, un posto semigratuito;

c) Reali educandati Napoli, due posti gratuiti (riservati alle figlie dei maestri elementari);

d) Collegio femminile di « Sant'Agostino » in Piacenza, un posto gratuito (è riservato a giovanette di civile ma non agiata condizione i cui genitori od avi siansi resi benemeriti per opere d'ingegno, per servizi gratuiti resi al paese o per servizi prestati o nell'insegnamento o nell'esercizio dell'arte salutare o nella magistratura o nella milizia o per essere stati impiegati esemplari in pubbliche amministrazioni).

A parità di condizioni sono preferite le giovanette nate da cittadini della provincia di Piacenza;

e) Conservatorio della « Divina Provvidenza » in Roma, cinque posti gratuiti (riservati alle figlie d'impiegati dello Stato);

f) Reale collegio femminile « Agli Angeli », Verona, sei posti semigratuiti;

g) Regio convitto delle Mantellate in Firenze, un posto gratuito a carico dell'ente.

2. — I posti suddetti saranno conferiti a giovanette appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica che siano cittadine italiane, o italiane non regnicole, anche se mancanti della naturalità, e che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre 1932.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti che siano alunne di convitti nazionale femminili o di altro istituto pubblico di educazione femminile.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane dei militari morti in guerra o a causa della guerra o per le idealità nazionali, a giovanette figlie di mutilati di guerra o per la causa nazionale, alle figlie di decorati al valore ed alle inscritte all'opera nazionale balilla.

3. — Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

4. — Le concorrenti dovranno inviare al ministero (ispettorato generale per gli istituti di educazione) apposita istanza nella quale dovranno indicare l'istituto eventualmente preferito.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti (l'istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268), non oltre il 10 agosto 1932:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1931-32 con lo specchietto dei voti riportati e, per coloro che abbiano superato esami di Stato, certificato con i voti riportati negli esami medesimi;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate — nel comune di origine e in quello di residenza — dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in comune diverso da quello di origine, occorre analogo certificato anche pel comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);

g) ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obblighi a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie. Potranno inoltre essere uniti tutti gli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse.

Per il conservatorio della « Divina Provvidenza » in Roma si dovrà produrre un certificato podestarile comprovante la condizione di figlia legittima di impiegato civile o pensionato dello Stato, orfana di uno o di entrambi i genitori.

Per i Reali educandati di Napoli occorre presentare un certificato dal quale risulti che l'aspirante è figlia di insegnante elementare in attività di servizio o pensionato.

Per il collegio di Sant'Agostino in Piacenza occorre presentare un certificato del podestà dal quale risulti che la concorrente appartiene ad una delle categorie di benemeriti sopraindicati.

5. — Le giovani che siano già alunne di istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare il certificato di sana costituzione fisica.

6. — Le concessionarie di un posto gratuito decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione del conferimento del posto, lasceranno passare un mese senza prenderne possesso.

7. — Le giovanette che otterranno un posto gratuito negli istituti di educazione femminile predetti e non siano orfane di guerra od orfane di cittadini caduti per le idealità nazionali, saranno esonerate soltanto dal pagamento della retta annuale e, salvo i casi di decadenza, di sospensione o di revoca, godranno del beneficio del posto gratuito fino al termine degli studi che si possono compiere nell'istituto stesso, presso il quale il posto è stato concesso.

I posti semigratuiti dànno diritto ad esenzione soltanto dal pagamento di metà della retta.

Roma, addì 22 giugno 1932 - Anno X.

p. *Il Ministro*: S. DI MARZO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 35ª, anno 1932, circolare 350.

A pag. 1327, ultima riga, leggasi: « alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del presente articolo ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare (Ministero Guerra)

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1932-X

Nel REGNO, annue L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**

Un fascicolo:

Nel REGNO . . . » **1,80** — All'ESTERO, il doppio.

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

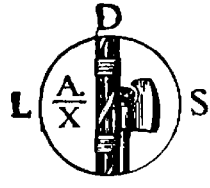
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(5100868) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª 1932 - ANNO X 13 AGOSTO

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

PARTE SECONDA

N. 408 - 12 agosto 1932 - Anno X — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa. . . . . *Pag.* 1533

PARTE SECONDA

Circolare N. 408. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 agosto 1932 - Anno X.

Militari ai quali spetta l'invio in congedo illimitato.

1. Il giorno 1° settembre p. v. avrà principio l'invio in congedo illimitato dei militari di truppa obbligati a ferma ordinaria e sforniti di istruzione premilitare (ovvero considerati tali per essere decaduti dal relativo beneficio della riduzione del servizio), i quali si presentarono alle armi per effetto delle chiamate disposte per il 2 marzo e 7 aprile 1931 dalla circolare 95 del *giornale militare* 1931.

La durata delle operazioni relative viene fissata in otto giorni, in modo che entro il giorno 8 settembre il congedamento venga ultimato.

2. — Nello stesso periodo di tempo (1°-8 settembre) dovranno essere inviati in congedo anche i militari chiamati alle armi nel mese di marzo corrente anno, che sono stati assegnati alla ferma minore di 2° grado (mesi sei) per i titoli di cui ai numeri 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° e 15° dell'art. 5 della legge n. 3 dell'8 gennaio 1931, nonchè quelli che sono stati assegnati alla ferma minore di 2° grado, perchè, pur avendo titolo a ferma minore di 3° grado, mancavano dell'istruzione premilitare.

3. — Compatibilmente col servizio, siano congedati per primi i militari giunti per primi alle armi.

4. — I militari di truppa di cui al n. 1 della presente circolare non vincolati a ferma speciale, che, per essere giunti alle armi isolatamente dopo le chiamate anzidette, o per avere avuto interruzione di servizio, non abbiano ancora complessivamente compiuto, alla data del 1° settembre, 18 o 17 mesi di servizio alle armi (a seconda che fossero obbligati a rispondere alla chiamata del 2 marzo 1931 ovvero a quella del 7 aprile 1931) saranno inviati in congedo illimitato successivamente, a mano a mano che avranno compiuto detto periodo di servizio.

Quelli di cui al n. 2 saranno trattenuti in servizio altrettanti giorni quanti sono quelli del ritardo o dell'interruzione.

5. — Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio per avere altro fratello alle armi per fatto di leva (art. 105 della legge sul reclutamento) non deve essere computato nella ferma.

Deve invece computarsi il tempo trascorso in licenza anche straordinaria purchè però di durata determinata.

I militari che impresero servizio con ritardo per essere stata sospesa, con provvedimento collettivo imposto da ragioni sanitarie, la presentazione alle armi delle reclute dei loro comuni, saranno congedati con gli altri militari giunti in servizio alla data normale.

6. — Il congedamento sarà sospeso temporaneamente fino al termine della licenza per i militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio.

7. — Non si procederà al congedamento dei militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di pensione per infermità dipendenti da causa di servizio, perchè detti militari debbono essere collocati a riposo.

8. — I militari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) del paragrafo 934 del regolamento sul reclutamento (n. 602 della raccolta di disposizioni in vigore) saranno congedati soltanto dopo scontata la punizione ovvero dopo che la loro posizione sia stata definita.

Giusta il paragrafo 669 del regolamento di disciplina militare, per i puniti di prigione di rigore il congedamento sarà ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato, facendo decorrere tale ritardo dal giorno in cui i militari abbiano titolo al congedamento.

Autorità che provvedono al congedamento.

9. — I militari saranno di regola inviati in congedo a cura dei comandi dei corpi o centri ai quali sono effettivi.

I militari, che, quali comandati od aggregati od in qualsiasi altra posizione, prestino servizio presso corpi o reparti aventi sede diversa da quella del corpo al quale sono effettivi, dovranno essere congedati, a cura del corpo o reparto ove trovansi senza rientrare al corpo di provenienza, se ciò produrrà risparmio di spese di viaggio.

I reparti autonomi del presidio di Roma provvederanno direttamente al congedamento di tutti i militari che hanno in aggregazione anche se siano effettivi a corpi e reparti di stanza nella capitale.

In tali casi però i corpi o reparti avranno cura di fare ai depositi o centri tutte le comunicazioni prescritte sul conto dei militari congedati.

10. Saranno pure congedati, senza far ritorno al corpo o reparto o al deposito o centro, quelli dei militari che abbiano titolo al congedo i quali si trovino in licenza di qualsiasi genere.

Quindi i comandi che hanno inviato in licenza militari congedandi, provvederanno presso i comandi di presidio del-

l'arma dei carabinieri del luogo ove i militari si trovano in licenza perchè la licenza, prorogata, ove occorra, fino al giorno fissato pel congedamento, sia in tal giorno mutata in congedo.

A loro volta i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere in licenza i militari che loro si presentino dichiarando di aver titolo all'invio in congedo illimitato. Detti comandi controlleranno però immediatamente (rivolgendosi ai corpi o reparti cui i militari appartengono) se la dichiarazione dei militari sia esatta e provvederanno poi in conformità della risposta avuta.

Non dovranno accordarsi da ora in poi licenze a coloro che hanno titolo al congedamento previsto dalla presente circolare, salvi, s'intende, i casi di cui al n. 59, lettera *a*) del regolamento per le licenze od altri analoghi casi gravissimi.

11. — I congedandi che, per qualsiasi ragione, si trovino all'estero o in colonia, potranno ottenere di essere congedati sul posto, senza rientrare nel Regno, qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

In tale caso le pratiche pel congedamento saranno compiute per mezzo del locale comando militare italiano (se vi è) ovvero dalle Regie autorità diplomatiche o consolari.

12. — Le autorità che provvedono al congedamento avvertiranno i militari congedandi che, a senso del paragrafo 947 del Regolamento sul reclutamento (n. 620 della Raccolta di disposizioni in vigore), essi rimarranno soggetti alla giurisdizione militare fino a quando non avranno fatto apporre dal capo dell'amministrazione comunale il prescritto visto sul foglio di congedo illimitato e non avranno riconsegnato al medesimo le stellette, sicchè, se nel frattempo commettessero infrazioni, incorrerebbero nelle sanzioni stabilite dal codice penale militare.

L'invio in congedo in comune diverso da quello di residenza, consentito dal paragrafo 937 del regolamento sul reclutamento (n. 605 della raccolta di disposizioni in vigore), potrà essere autorizzato solo per motivi riconosciuti plausibili e purchè risulti che i congedandi abbiano modo di provvedere in detto comune al proprio sostentamento.

13. — Si richiama l'attenzione delle autorità che provvedono al congedamento sul disposto del paragrafo 658 del regolamento sul reclutamento (n. 477 della raccolta delle disposizioni in vigore) affinchè facciano le prescritte comunicazioni ai competenti procuratori del Re a riguardo dei congedamenti dei militari condannati o sotto processo per il reato di renitenza.

Formule matricolari del congedamento.

14. — La formula matricolare del congedamento sarà la seguente: « Mandato in congedo illimitato . . . . . (circolare n. 408 del *giornale militare* 1932-X il . . . . . ».

Seguirà quindi la variazione: « Tale nel distretto militare di . . . . . (leva) ».

Rilascio del foglio di congedo illimitato e delle dichiarazioni sulla condotta.

15. — I fogli di congedo illimitato mod. 80 (n. 32 del catalogo) saranno compilati a cura dei comandi dei corpi, a senso del paragrafo 942 del regolamento sul reclutamento (n. 608 della raccolta di disposizioni in vigore), tenendo presenti le disposizioni della circolare 10 agosto 1932, n. 6142 (ispettorato generale amministrativo), diretta a tutti i corpi del R. esercito.

16. — La dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi dovrà essere inscritta sul foglio di congedo illimitato a cura dell'autorità che compila il foglio stesso, tenendo presenti all'uopo le disposizioni dei paragrafi 942 e seguenti del regolamento (nn. 608 e seguenti della raccolta di disposizioni in vigore) e la seconda parte della circolare n. 122 del *giornale militare* 1925.

Si rammenta, per ogni buon fine, quanto dispone l'ultimo capoverso del paragrafo 942 quinquies del regolamento sul reclutamento (n. 612 della raccolta) e cioè che in nessun caso dovrà essere ritardato il congedamento di militari per questioni inerenti alla dichiarazione di buona condotta, nemmeno quando il giudizio sulla condotta sia stato deferito al ministero.

17. — I fogli di congedo saranno consegnati ai militari congedandi all'atto della partenza per le loro case, a cura dei comandi che provvedono al congedamento.

Per i militari da congedarsi senza passare, a senso del precedente n. 8, per corpo o centro al quale sono effettivi, i comandi interessati invieranno i fogli di congedo, per la consegna ai titolari, al corpo o reparto che effettua il congedamento.

Ai militari che si trovano in licenza nel Regno e che debbono essere congedati senza rientrare al corpo, il foglio di congedo illimitato sarà recapitato al comando del presidio o dell'arma dei CC. RR. nelle località ove non esiste il comando del presidio.

Per i militari residenti all'estero i fogli di congedo dovranno essere inviati all'autorità indicate al precedente n. 10.

Sistemazione matricolare e sistemazione della forza in congedo.

18. — Si richiama particolare attenzione sul disposto del paragrafo 86 del regolamento per le matricole a riguardo della parificazione dei fogli matricolari mod. 106 (già mod. 59) originali. *Devono essere annotati con la massima esattezza nello specchietto* C *dei detti fogli gli impieghi e servizi speciali coperti dai militari durante il servizio prestato, giusta il disposto della circolare* 432 *del giornale militare* 1926.

In proposito si avverte che, secondo le modificazioni apportate sia al foglio matricolare, sia al foglio di congedo illimitato mod. 80, in occasione della ristampa dei modelli stessi, gli impieghi e servizi speciali dei quali occorre prender nota sono i seguenti:

Per tutte le armi, corpi e servizi: capi squadra o capi pezzo, mitraglieri (indicare se d'arma pesante o leggera), telefonisti, centralinisti, guardafili, radiotelegrafisti, segnalatori (indicare se con apparati ottici, con bandiere o con gli aerei), esploratori, aiutanti di sanità, portaferiti, armaiuolo od allievo, salmiere o conducente, sellaio od allievo, maniscalco od alllievo, operaio od allievo (indicare la specializzazione), automobilista (indicare se conduttore o meccanico), motociclista, conduttore di motocarrozzette o motocarrelli e, per i conoscitori di lingue estere: buon interprete

(o buon traduttore) di lingua.... (indicarla) appresa per..... (indicare se per pratica o per studio); ed inoltre:

Per i carri armati: pilota di carro armato, mitragliere;

Per gli alpini: abile sciatore, guida-alpina;

Per gli artiglieri (e per il personale delle sezioni cannoni da 65-17 per fanteria): goniometristi, telemetristi ed aiutanti telemetristi, specialisti per il tiro o per le trasmissioni, puntatori scelti, serventi, conducenti a cavallo, artificieri, radiotelegrafisti, specialisti per l'avvistamento e l'ascolto (per l'artiglieria contraerei), automobilisti, trattoristi, conduttori di trattrici;

Per i fotoelettricisti di artiglieria: capo squadra (già capo stazione), specialisti per l'avvistamentto e l'ascolto, specialista per la direzione ed il sito, elettricisti motoristi, automobilisti, servizi vari;

Per i fotoelettricisti del genio: capo stazione, specialista, elettricista, motorista, automobilisti, servizi vari;

Per il genio zappatori, minatori, telegrafisti, teleferisti: motoristi, elettricisti, telegrafisti, teleferisti (montatori, stenditori, impalmatori, manovratori), mascheratori, automobilisti, servizi vari;

Per il genio pontieri e lagunari: macchinisti, fuochisti, motoristi, abili barcaioli, automobilisti;

Per il genio radiotelegrafisti: capi stazione, radiomotoristi, radioelettricisti, radiomontatori, radiomeccanici, radiotelefonisti interpreti, automobilisti, servizi vari;

Per il genio ferrovieri: capi e sottocapi stazione, macchinisti, fuochisti, conduttori, manovratori e deviatori, automobilisti;

Per il gruppo aerostieri: motoristi di verricello, gassisti elettricisti, apparecchiatori, aerostieri, aerologisti, meccanici ottici, fotografi, automobilisti;

Per la sanità: infermieri, disinfettori, conduttori di caldaie a vapore;

Per la sussistenza: conduttori di caldaie a vapore, frigoristi, panettieri, macellai, mugnai;

Per gli automobilisti: conduttori di autovettura, conduttori di autocarro, conduttori di trattore, motociclisti, motoristi, aggiustatori meccanici, magnetisti, radiomotoristi, tornitori, saldatori, fucinatori.

19. — Per la sistemazione matricolare i comandi interessati osserveranno, in quanto applicabili, le norme contenute nella circolare 189 del *giornale militare* 1923.

Per effetto dei decreti ministeriali 26 settembre 1931 (circolare 522 del *giornale militare* 1931) e 20 novembre 1931 (circolare 598 del *giornale militare* 1931) i militari arruolati con la classe 1910, nati dal 1° febbraio al 31 dicembre 1910, ascritti a ferma riducibile o che ebbero il riconoscimento del titolo a detta ferma, fruirono dell'effettiva riduzione del servizio militare soltanto se si trovavano nelle condizioni di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento quale fu modificato dalla legge 20 dicembre 1928, n. 2898.

Tutti gli altri militari che ebbero l'ascrizione o il riconoscimento del titolo a ferma riducibile per titoli diversi da quelli sopraindicati, sono stati esclusi dalla effettiva riduzione di ferma.

Di tale esclusione non occorre far menzione nella matricola dei militari che saranno inviati in congedo in applicazione della presente circolare, avendo essi compiuto la ferma ordinaria.

Ma è indispensabile che ne sia presa nota nella matricola dei militari che, pur essendo compresi nella chiamata di cui alla circolare n. 95 del *giornale militare* 1931, rimasero regolarmente in congedo per cause varie, sia che abbiano poi preso servizio successivamente, sia che si trovino tuttora in congedo. I comandi dei corpi, pertanto, ed i comandi dei distretti militari provvederanno a che nella matricola dei militari rimasti esclusi dall'effettiva ammissione alla riduzione del servizio (dalla quale matricola deve già risultare che essi furono ammessi a ferma riducibile, o ne ottennero il riconoscimento per titoli diversi da quelli suindicati), sia apposta la seguente variazione:

« Escluso dall'effettiva riduzione del servizio, perchè non compreso nei limiti fissati dal decreto ministeriale del 26 settembre 1931 (circolare 522 del *giornale militare del* 1931-IX) ovvero del decreto ministeriale del 20 novembre 1931 (circolare 598 del *giornale militare del* 1931-X) li . . . . . ».

20. — Per la sistemazione della forza in congedo si osserveranno le norme di cui alle circolari 432 del *giornale militare* 1926 e 584 del *giornale militare* dello stesso anno,

modificata dalle circolari 35 e 538 del *giornale militare* del 1928, 344 del *giornale militare* 1929, 448 R. del 2 maggio 1930, 542 R. del 25 febbraio 1931, 565 R. del 30 aprile 1931 e 587 R. del 9 agosto 1932.

A tale proposito si richiama l'attenzione sul paragrafo 5 di detta circolare 584, per il quale il foglio matricolare, da rimettere dopo la parificazione al distretto militare di residenza (o a quell'altro ente che assume nella propria forza in congedo il militare congedato) deve essere sempre quello che era già tenuto dalla sezione matricola.

A chiarimento poi del disposto del paragrafo 9 della circolare stessa si avverte che la variazione, ivi prescritta, relativa alla inscrizione nel ruolo 71 *B* da apporsi nel ruolo mod. 57, deve, com'è ovvio, essere materialmente inserita, a cura del distretto militare di leva che tiene quest'ultimo ruolo, mentre spetta al distretto militare di residenza (o a quell'altro ente che assume nella propria forza in congedo il militare congedato) la iniziativa di partecipare al distretto militare di leva l'avvenuta inscrizione del militare nel ruolo 71 *B* mediante il consueto elenco variazioni mod. 62.

Provvedimenti sanitari.

21. — I militari che all'atto del congedamento si trovino in effettivo servizio presso corpi o reparti saranno sottoposti a visita dell'ufficiale medico del reparto, il quale dovrà portare speciale attenzione sulla eventuale esistenza di affezioni parassitarie o contagiose in atto, e provvedere, nel caso, al ricovero di coloro che ne risultino affetti in un ospedale dove gli infermi saranno convenientemente curati fino alla scomparsa di qualsiasi pericolo di contagio, dopo di che essi potranno essere dimessi e congedati.

Per gli individui che in tale visita saranno riconosciuti affetti da esiti di malaria si procederà ugualmente al congedamento: essi saranno però segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza per quel trattamento di bonifica chinínica che sarà riconosciuta del caso.

22. — Per i militari che all'atto del congedamento si trovino ricoverati in luoghi di cura, il congedamento sarà sospeso fino a che essi non si trovino in condizione di esserne dimessi.

Se sono affetti da forme parassitarie o contagiose non potranno essere dimessi o congedati prima che sia scomparso ogni pericolo di contagio.

I malarici saranno trattenuti in luoghi di cura soltanto se affetti da accessi febbrili in atto ovvero da manifestazioni richiedenti cure ospedaliere. Tutti gli altri saranno senz'altro congedati: essi però dovranno essere segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza, affinchè possano continuare il trattamento di bonifica chininica.

All'ufficiale sanitario stesso si comunicheranno, per opportuna norma, le cure già eventualmente compiute da ciascuno di essi.

23. — Tutti i militari congedati che, durante il servizio prestato, abbiano contratto infermità, o riportato lesioni o ferite regolarmente giudicate dipendenti da causa di servizio, dovranno essere sottoposti a visita medica, anche quando essi si dichiarassero guariti dalle dette infermità, lesioni o ferite.

L'ufficiale medico dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale dovranno essere descritti gli eventuali esiti di esse, e, per le lesioni o ferite, anche lo stato funzionale della regione traumatizzata.

Tale dichiarazione dovrà essere vistata dall'autorità che provvederà al congedamento ed il giudizio diagnostico sarà comunicato al militare interessato, che dovrà sottoscrivere per « presa conoscenza ».

Apposita annotazione di tale visita dovrà essere riportata sul foglio matricolare con l'indicazione esatta della data in cui essa ebbe luogo e della avvenuta comunicazione all'interessato.

Movimenti ferroviari.

24. — I comandi dei corpi regoleranno i congedamenti nei giorni tra il 1° e l'8 settembre p. v., secondo le norme che saranno all'uopo emanate da questo ministero (comando del corpo di stato maggiore - ufficio trasporti), e per la designazione dei militari da congedare in ciascun giorno si regoleranno come è detto al precedente n. 2.

Dichiarazione di residenza.

25. — Poichè, per effetto delle disposizioni che regolano la sistemazione della forza in congedo e le successive operazioni in caso di richiamo alle armi, la conoscenza del recapito dei singoli militari in congedo, ha assunto un'importanza molto maggiore che nel passato, i comandi di corpo, all'atto del congedamento faranno dichiarare ai congedandi quale residenza essi intendano prendere. Inoltre li informeranno dell'obbligo che loro incombe, in forza della legge n. 460 del 27 marzo 1930 (riportata nella circolare 288 del *giornale militare* 1930) di notificare al comando del distretto militare, nella cui giurisdizione e compreso il comune in cui risiedono, i cambiamenti della loro residenza.

Ricevute le dichiarazioni di cui sopra, i comandi di corpo ne prenderanno nota tanto sui libretti personali modello 589 (già 339 · *A*) del catalogo tenuti dai militari, quanto sui fogli matricolari e caratteristici modello 106 del catalogo (già 59).

Ai congedandi dovrà essere fatta presente la necessità che essi conservino, con cura, nel loro stesso interesse, il libretto personale modello 589, per esibirlo ad ogni richiesta dell'autorità.

I comandi di corpo dovranno fornire una copia del libretto personale modello 589 a tutti i congedandi che eventualmente lo abbiano smarrito o che non l'abbiano ancora ricevuto.

26. — I militari che chiedono di prendere domicilio in colonia debbono essere provvisti, a cura delle autorità che provvedono al congedamento del lasciapassare, istituito con R. decreto 17 dicembre 1928, n. 3278 e che deve essere richiesto all'autorità di P. S.

Espatrio di militari congedandi.

27. —I comandi dai quali dipendono i militari congedandi, che, reduci dall'estero, dichiarino di volervi fare ritorno dovranno subito iniziare le pratiche per fare ottenere ai militari stessi il necessario passaporto vidimato dall'autorità consolare dello Stato estero nel quale i militari debbono recarsi.

Procureranno inoltre ai militari medesimi le facilitazioni di viaggio concesse dalle società esercenti linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato secondo le disposizioni dei capitolati e le convenzioni in vigore (1).

I militari dei quali trattasi potranno, a loro richiesta, essere trattenuti alle armi fino all'ultimo giorno stabilito pel congedamento.

Per gli oggetti di vestiario, il deposito delle stellette ed il visto del foglio di congedo dei militari stessi occorrerà tener presente la circolare n. 432 del *giornale militare* del 1931.

---

(1) Qui appresso sono indicate le società di navigazione, le quali, secondo le disposizioni dei capitolati e delle convenzioni in vigore, sono tenute a concedere facilitazioni di viaggio sulle linee da esse esercitate:

1. La Società di navigazione *Tirrenia*, la *Compagnia Adriatica di Navigazione*, la *Società LLoyd Triestino*, la *Società Libera Triestina*, la *Società Adria*, la *Società Anonima Tripcovich*, la *Società Veneziana di Navigazione* e la *Società Italiana Villain e Fassio*, sono tenute ad accordare sulle linee per le colonie e l'estero:

a) il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto, ai nazionali indigenti, residenti nelle colonie e all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare su richiesta dell'autorità militare, *in numero non superiore a* 10 *posti* (3ª classe) per ogni viaggio di andata o di ritorno;

b) la riduzione del 30 per cento sulle tariffe, escluso il vitto, ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

2. La *Società LLoyd Triestino* è tenuta ad accordare le stesse facilitazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente n. 1, limitatamente però alle linee: Tirreno-Danubio e Tirreno-Mar Nero; mentre sulla linea 151 (celerissima Genova-Alessandria) la Società stessa dovrà concedere la riduzione del 30 per cento di cui alla lettera *b*).

3. La *Società Anonima Sarda di Navigazione*, la *Società Anonima Navigazione Toscana*, la *Società Partenopea Anonima di Navigazione*, la *Società Eolia Anonima di Navigazione*, la *Meridionale*, la *Società Istria-Trieste* e la *Compagnia Adriatica di Navi-*

Disposizioni varie.

28. — Per quanto concerne gli oggetti di vestiario da lasciare ai congedandi, il ministero darà disposizioni con apposita circolare prima dell'inizio del congedamento.

Infine, nel far luogo ai licenziamenti e per le questioni non previste dalla presente circolare, le autorità interessate si atterranno alle norme in vigore dei vari regolamenti e delle varie istruzioni (regolamento di amministrazione, regolamento sul reclutamento e la relativa istruzione complementare, norme complementari al regolamento per le indennità eventuali, ecc.), in quanto non contrastino con le disposizioni della presente circolare.

---

gazione, per le linee già esercitate dalle società *Nautica*, *Costiera* e *Zaratina* e cioè:

Rodi-Patmo, Rodi-Stampalia, Rodi-Castelrosso, e Rodi-Caso (già esercitata dalla Società *Nautica*);

Fiume-Ravenna, Fiume-Pola, Fiume-Cherso, Fiume-Laurana, Lussinpiccolo-Sansego e Lussingrande-Fiume (già esercitate dalla società *Costiera*);

Zara-Obbrovazzo, Zara-Pago, Zara-Arbe, Zara-Lussinpiccolo, Zara-Ulbo, Zara-Sale, Zara-Oltre-Stretto e Zara-Sebenico-Scardona (già esercitate dalla società *Zaratina*);
sono tenute ad accordare sulle proprie linee:

c) il viaggio gratuito in 3ª classe, ai nazionali indigenti residenti nelle colonie o all'estero e provenienti da altre linee che rimpatriano per prestare servizio militare su richiesta delle autorità coloniali o consolari, o nel caso della *Compagnia Adriatica di Navigazione* anche del Governo delle isole Egee ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare su richiesta dell'autorità militare, *in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;*

d) la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero, provenienti da altre linee, che rimpatriano per presentarsi sotto le armi, o che ritornano alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

4. In fine la Società *Italia* è soltanto tenuta a concedere la riduzione del 30 per cento sulle tariffe, escluso il vitto, ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

Rendiconto del congedamento.

29. — I comandi dei corpi segnaleranno il 30 settembre 1932, ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che fino alla data stessa saranno stati congedati in applicazione della presente circolare.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno, a loro volta, a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), in modo che vi pervengano non più tardi del 5 ottobre p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare (Ministero Guerra)

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1932-X

Nel REGNO, annue L. **27** — All'ESTERO, annue . **L. 60**

Un fascicolo:

Nel REGNO . . . » **1,80** — All'ESTERO, il doppio.

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

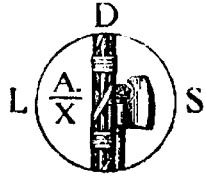
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1, 30

(5101370) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1932 - ANNO X — 20 AGOSTO



SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 409 – 16 giugno 1932 – Anno X — FONDAZIONI. — R. decreto n. 877, col quale la «Fondazione 6 agosto 1916», costituita col capitale nominale di L 4000 e destinata a favore dei militari di truppa dell'8° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 1549

» 410 – 14 luglio 1932 – Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — R. decreto n. 921. – Determinazione del numero degli stabilimenti di commissariato militare. » 1553

» 411 – 22 luglio 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 905. – Modifica dei regolamenti speciali per i personali civili dell'amministrazione della guerra » 1555

» 412 – 28 luglio 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni sulle indennità di buonuscita dell'opera di previdenza. . . » 1559

» 413 – 18 agosto 1932 – Anno X — MATRICOLA. — Variazione matricolare pei caduti per la causa nazionale . . . . . » 1561

» 414 – 18 agosto 1932 – Anno X — UFFICIALI IN CONGEDO. — Passaggi di categoria e cessazione dai ruoli del R. esercito . . . . . » 1563

PARTE SECONDA

N. 415 – 18 agosto 1932 – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 149/35 per la granata di ghisa acciaiosa da 149/12-35 . . . . . *Pag.* 1565

» 416 – 18 agosto 1932 – Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento della benzina e del petrolio agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi . . . . . » 1565

» 417 — 16 agosto 1932 – Anno X — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Promozione a sergente di graduati di fanteria, artiglieria e genio. – Passaggio nei reggimenti di fanteria, artiglieria e genio di militari di altra arma e specialità per conseguire la promozione a sergente . . . . . » 1577

» 418 — 18 agosto 1932 – Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa da inviare in congedo . . . . . » 1579

PARTE PRIMA

Circolare N 409. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 877, col quale la « Fondazione 6 agosto 1916 », costituita col capitale nominale di L. 4000 e destinata a favore dei militari di truppa dell'8° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 giugno 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 178, del 3 agosto 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la proposta formulata dal comando del corpo d'armata territoriale di Milano per la destinazione di un fondo di lire 3326 (pari a L. 4000 nominali) esistente presso l'8° reggimento fanteria, alla costituzione di una fondazione intitolata « 6 agosto 1916 », la cui rendita annua venga destinata a favore dei militari di truppa del reggimento stesso;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione 6 agosto 1916 », costituita col capitale nominale di L. 4000 e destinata a favore dei militari di truppa dell'8° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto della detta fondazione composto di n. sei articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione 6 agosto 1916 » a favore dei militari di truppa dell'8° reggimento fanteria.

Art. 1.

La « Fondazione 6 agosto 1916 » è costituita con il fondo di lire quattromila nominali derivanti da offerte fatte da ufficiali in S.P.E. appartenenti o che hanno appartenuto all'8° reggimento fanteria e da ufficiali in congedo che hanno prestato servizio presso lo stesso, allo scopo di onorare la memoria dei caduti del reggimento medesimo nella grande guerra.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire quattromila in cartelle di consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativa, intestato alla fondazione, che sarà depositato presso la cassa dell'8° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante dell'8° reggimento fanteria.

Art. 4.

Con la rendita annua del capitale di cui al precedente art. 2 saranno elargiti due premi di uguale entità ad altrettanti militari di truppa del reggimento, che, a giudizio del comandante, si siano distinti durante l'anno per qualità militari (coraggio personale, disciplina, condotta, attività fisiche), con preferenza, a parità di merito, per coloro le cui famiglie versino in condizioni economiche disagiate.

Art. 5.

Il conferimento dei premi sarà effettuato l'8 agosto, festa dell'8° reggimento fanteria.

Art. 6.

Entro il 31 dicembre di ogni anno sarà dal comandante dell'8° reggimento fanteria trasmesso al ministero della guerra il rendiconto della fondazione relativo all'esercizio scaduto (circolare 39 *giornale militare* del 1929).

Roma, li 16 giugno 1932 - Anno X.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro della guerra:

P. GAZZERA.

N. 410. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **R. decreto n. 921 - Determinazione del numero degli stabilimenti di commissariato militare.** — (Gabinetto). — 14 luglio 1932 - Anno X — (*Gazzetta ufficiale* n. 184, del 10 agosto 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento dell'Esercito;

Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, che determina, fra altro, il numero degli stabilimenti di commissariato militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei seguenti stabilimenti di commissariato militare, di cui all'art. 5 del R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, viene ridotto come appresso indicato:

Panifici	da 26 a 24
Molini	da 14 a 13
Magazzini viveri	da 32 a 30
Magazzini casermaggio	da 32 a 30

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

N. 411. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 905. – Modifica dei regolamenti speciali per i personali civili dell'amministrazione della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 luglio 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 182, dell'8 agosto 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326, che approva i regolamenti speciali per i personali civili dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Ritenuto che, allo scopo di evitare inconvenienti nella nomina e nel funzionamento delle commissioni esaminatrici nei concorsi di ammissione nei ruoli del personale dei ragionieri geometri del genio militare, dei ragionieri di artiglieria, dei capitecnici di artiglieria e genio e dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio, si palesa necessario modificare ed aggiornare gli anzidetti regolamenti speciali;

Sentito il parere del Consiglio di Stato:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4 dei regolamenti speciali approvati con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326, per il personale dei ragionieri geometri del genio militare, dei ragionieri di artiglieria, dei capitecnici di artiglieria e genio e dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio.

Art. 2.

La composizione delle commissioni d'esami — nel numero di cinque membri, compreso il presidente — per l'ammissione nei ruoli dei personali indicati nel precedente art. 1° è stabilita come segue:

Per i ragionieri geometri del genio militare:

Presidente: un ufficiale generale del genio;

Membri: un funzionario del grado 6° del ruolo amministrativo (gruppo *A*) del ministero della guerra, due colonnelli del genio, un funzionario del ruolo dei ragionieri geometri del genio militare, di grado non inferiore all'8°.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°.

Per i ragionieri di artiglieria:

Presidente: un ufficiale generale d'artiglieria;

Membri: un funzionario di grado 6° del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'amministrazione centrale della guerra, due colonnelli di artiglieria, un funzionario del ruolo dei ragionieri di artiglieria di grado non inferiore all'8°.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°.

Per i capitecnici di artiglieria e genio:

Presidente: un ufficiale generale di artiglieria o del genio;

Membri: un colonnello di artiglieria, due colonnelli o tenenti colonnelli del genio ed un funzionario del grado 8° del ruolo dei capitecnici di artiglieria e genio.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°.

Per i disegnatori tecnici di artiglieria e genio:

Presidente: un ufficiale generale di artiglieria o del genio;

Membri: un colonnello di artiglieria o del genio, un tenente colonnello di artiglieria e un tenente colonnello del genio; un funzionario del grado 8° del ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 37. — MANCINI.

N. 412. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Anticipazioni sulle indennità di buonuscita dell'opera di previdenza.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 28 luglio 1932 - Anno X.

Per i pagamenti da farsi a titolo di anticipazione sulla indennità di buonuscita dell'opera di previdenza, di cui alla circolare 208 del *giornale militare* c. a., i corpi richiederanno all'amministrazione di personali militari vari - sezione cassa ufficiali - la somma all'uopo necessaria, comunicando altresì le generalità del percipiente.

La cassa ufficiali disporrà per l'invio al corpo della somma domandata, previa trattenuta dell'1 % a titolo di provvigione a favore della cassa medesima.

Le somme ricevute dalla cassa ufficiali saranno subito pagate agli ufficiali, alle vedove ed agli orfani, e contemporaneamente sarà accesa, nei conti particolari, una partita a credito della cassa per l'importo delle somme stesse e della provvigione ritenuta.

Dalla indennità riscossa dalla cassa depositi e prestiti nei modi indicati dal n. 11 della citata circolare 208, e versata nella cassa del corpo, questo tratterrà la somma corrispondente all'anticipazione pagata aumentata della provvigione trattenuta e ne effettuerà subito l'invio, a mezzo del conto corrente postale, alla cassa ufficiali e per essa all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, chiudendo così la partita accesa a favore della cassa medesima. Rilascierà poi all'interessato regolare quietanza mod. 244, corrispondendogli nel contempo la differenza fra la somma riscossa e l'anticipazione aumentata della provvigione medesima.

Nel caso di cui al 2° comma del n. 11 predetto, che cioè alla riscossione sia delegato un ufficiale di corpo diverso da quello che ha pagata l'anticipazione, la somma corrispondente all'anticipazione stessa, aumentata della provvigione, sarà da tale corpo rimborsata direttamente alla cassa ufficiali e per essa all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, per conto del corpo che fece l'anticipazione, rilasciandone all'interessato regolare quietanza. Dell'avvenuto rimborso sarà data notizia al corpo ora detto, con le indicazioni della relativa operazione di conto corrente, af-

finchè possa chiudere la partita a credito della cassa ufficiali.

Con l'occasione si aggiungono i seguenti chiarimenti alla circolare 208 precitata:

1° per evitare possibili errori nell'applicazione del paragrafo 1 della circolare è da tener presente che le anticipazioni debbono concedersi soltanto agli ufficiali che cessano dal servizio attivo con diritto alla indennità di buonuscita, giusta quanto dispone il successivo paragrafo 4; tale diritto si desume dalle norme contenute negli articoli 130 e seguenti della circolare 528 del *giornale militare* 1928 circa la liquidazione dell'indennità medesima. Quindi sono esclusi dall'anticipazione, ad es., gli ufficiali collocati in congedo provvisorio ed in aspettativa per riduzione di quadri;

2° anche nei casi di cui al predetto paragrafo 1° della circolare, se la domanda per la liquidazione della indennità di buonuscita, corredata della copia dello stato di servizio, possa essere trasmessa al ministero almeno un mese prima della data fissata per la cessazione dal servizio, i corpi si asterranno dal concedere l'anticipazione, limitandosi a segnalare, se del caso, l'urgenza del provvedimento al ministero, che avrà cura di sollecitare il disbrigo delle pratiche occorrenti per il pagamento di tale indennità;

3° quando gli aventi diritto alla indennità di buonuscita siano tutti o alcuni minorenni o incapaci, alla domanda fatta dal tutore al corpo per ottenere l'anticipazione, deve essere allegata la dichiarazione del consiglio di famiglia che autorizza il tutore stesso a riscuotere l'indennità nell'interesse dei minori col concorso del rappresentante dell'amministrazione militare. Tale dichiarazione sarà poi unita ai documenti da trasmettersi al ministero a corredo della domanda indirizzata all'opera di previdenza.

I corpi infine sono invitati a trasmettere subito al ministero - ragioneria centrale - un prospetto indicante il grado, cognome, nome dell'ufficiale, del sottufficiale, dell'impiegato o della vedova o degli orfani ai quali sia stata concessa l'anticipazione sulla indennità di buonuscita; l'ammontare di tale indennità e quella dell'anticipazione, con l'indicazione, in nota, se si sia già ottenuto il rimborso dell'anticipazione stessa ai termini del paragrafo 11 della circolare n. 208.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 413. — MATRICOLA. — **Variazione matricolare pei caduti per la causa nazionale.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 agosto 1932 - Anno X.

1. — Allo scopo di far risultare in modo evidente e uniforme nei documenti matricolari il motivo del decesso dei militari che, mentre erano alle armi o in congedo, sono deceduti per la causa nazionale, determino che al riguardo siano adottate, a seconda dei casi, le seguenti variazioni:

« Morto a ..... (località) per la causa nazionale, li ..... ».

« Morto a ..... (località) in seguito a ferite riportate per la causa nazionale, li . . . . . ».

Tali variazioni dovranno essere inscritte per coloro che risultino essere deceduti per la causa nazionale nel periodo dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 se nel Regno, e dal 23 luglio 1919 in poi, senza limite di tempo, se all'estero.

2. — Per comprovare la predetta causa di morte deve essere prodotto il decreto di pensione o copia autentica di esso, ovvero un certificato da redigersi dall'autorità comunale in cui siano riportate tutte le indicazioni contenute nelle pagine 3 e 4 del certificato di inscrizione a pensione, o altro documento equipollente da cui risultino le circostanze dell'avvenuta liquidazione della pensione. Ai detti documenti dovrà essere unita un'attestazione dell'autorità comunale da cui risulti se la pensione sia stata o meno revocata, e, in caso affermativo, per quale motivo.

3. — Qualora la pensione non sia stata concessa, l'accertamento della causa della morte è affidato:

a) alla R. prefettura del luogo ove si svolsero i fatti che provocarono il decesso, se detti fatti avvennero nel Regno;

b) alla R. autorità consolare del luogo ove si svolsero i fatti che provocarono il decesso, se detti fatti avvennero all'estero.

4. — Per ottenere l'inscrizione della variazione in parola i congiunti del militare deceduto dovranno farne domanda, in carta libera, al distretto di leva di quest'ultimo, corredandola dei documenti sopraindicati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 414. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Passaggi di categoria e cessazione dai ruoli del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 agosto 1932 - Anno X.

Il terzo capoverso della circolare 49 *giornale militare* corrente anno è sostituito dal seguente:

« A tal uopo, le autorità interessate invieranno semestralmente, e non oltre il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno, la proposta individuale (mod. *A*) relativa ai singoli ufficiali di complemento che nel semestre stesso abbiano raggiunto il limite di età per essere trasferiti nella riserva, e la proposta (mod. *B*) relativa a ciascun ufficiale di riserva che debba cessare di appartenere ai ruoli, per avere raggiunto il rispettivo limite di età ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 415. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 149/35 per la granata di ghisa acciaiosa da 149/12-35.** — (Direzione generale artiglieria). — 18 agosto 1932 - Anno X.

È stata pubblicata la tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 149/35 per la granata di ghisa acciaiosa da 149/12-35.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero detta tavola di tiro sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - Parte II artiglieria, pagina 87. N. categorico 2419. Prezzo L. 6.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 415. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento della benzina e del petrolio agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi.** — (Ispettorato del materiale automobilistico - Div. 2ª) — 18 agosto 1932 - Anno X.

Le forniture della benzina e del petrolio occorrenti a tutti gli enti dell'esercito fino al 30 giugno 1933 sono state affidate all'azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.).

La benzina sarà quella che la ditta ha in commercio sotto la denominazione di « Benzina Victoria » ed il petrolio, quello denominato « Due Stelle ».

1° Condizioni di prelevamento - Penalità.

I depositi della società, ai quali gli enti militari rivolgeranno le loro richeste di benzina e petrolio, sono indicati nell'elenco annesso (allegato n. 3).

Essi dovranno soddisfare le richieste loro presentate:

a) a vista:

per quantitativi fino a 1500 Kg. se di benzina;

per quantitativi fino a 150 Kg. se di petrolio;

b) entro il termine di giorni 5, dal successivo a quello della consegna della richiesta, per quantitativi superiori.

In caso di ritardo l'assuntore incorrerà nella penalità di L. 0,50 per ogni 10 Kg. di benzina o di petrolio non forniti per ogni giorno di ritardo, fino a raggiungere il 20 % del costo complessivo netto del carburante fornito in ritardo.

I prelevatari avranno in ogni caso facoltà di fornirsi in qualunque momento dove meglio crederanno dei quantitativi non consegnati in tempo, computando a carico della ditta le eventuali conseguenti maggiori spese, e le penali, come sopra stabilite, maturate al giorno dell'acquisto in danno.

2° Prove ed accertamenti.

Sono ammessi i collaudi in corso di fornitura.

Nel caso che i prelevatari abbiano dei dubbi sulla bontà dei prodotti forniti o vengano interessati da questo ministero, procederanno, in contraddittorio col rappresentante della ditta, al prelievo di un campione di Kg. 5 ed alla successiva spedizione di questo all'officina automobilistica R. E. di Bologna, per gli accertamenti a termini contrattuali.

Si fa poi obbligo agli enti consumatori di segnalare tempestivamente a questo ministero tutto ciò che avessero a rilevare tanto nei riguardi della qualità dei prodotti forniti, quanto nei riguardi del funzionamento dei prelevamenti.

3° Prezzo.

La benzina ed il petrolio saranno forniti al prezzo di listino costiero in vigore al giorno di consegna della richiesta di prelevamento, diminuito dell'abbuono di L. 29 (ventinove) per quintale netto.

Per prezzo di listino costiero si intenderà il più basso fra quelli indicati sul mercato dalle società « NAFTA », « S.I. A.P. » e « A.G.I.P. » per ogni quintale di merce netto.

Per la merce prelevata presso i depositi interni al prezzo di listino costiero verrà aggiunto il prezzo del trasporto ferroviario, calcolato dal deposito costiero più viciniore dell'assuntore o di una delle altre società di cui sopra.

Tale costo sarà calcolato sulla tariffa ferroviaria più favorevole per vagone cisterna completo.

In nessun caso però potrà essere corrisposto un prezzo *complessivo* per merce consegnata ai corpi ed enti militari presso i depositi sia costieri sia interni, superiore a quello praticatovi dalle tre ditte sopra indicate ai privati. Ciò tanto nelle località soggette a dogana quanto per le zone franche.

Quando si riscontrasse per i privati tale minor prezzo, l'amministrazione militare dovrà corrispondere il minor prezzo.

A tal fine, ed in particolare per quanto riguarda la benzina, verranno desunti in contraddittorio, come in appresso, fra l'assuntore e l'officina automobilistica R. esercito i singoli prezzi praticati dalle tre società ai privati durante il mese nelle città seguenti:

Torino - Alessandria - Milano - Verona - Udine - Trieste - Bologna - Firenze - Roma - Napoli - Bari - Palermo e Cagliari.

Per ognuna delle città predette, la differenza fra il prezzo più vantaggioso praticato ai privati e quello *complessivo* praticato all'amministrazione militare, calcolato come sopra detto, verrà conteggiato in fattura quale ulteriore abbuono a quello contrattuale di L. 29 al quintale.

Tale ulteriore abbuono verrà applicato non solo ai prelevamenti eseguiti durante il mese nella singola città, ma anche ai prelevamenti eseguiti nel mese stesso nei presidi dislocati nel territorio del corpo d'armata o dell'isola di cui la città stessa è sede del rispettivo comando, ad eccezione dei presidi di Cremona - Mantova - Rimini - Pescara e Padova, per i quali si accerterà di volta in volta quale debba essere il rispettivo eventuale abbuono da applicarsi ai prelevamenti effettuati dagli enti militari residenti nei presidi stessi.

L'eventuale abbuono supplementare verrà stabilito come segue:

La ditta a fine mese farà pervenire all'officina automobilistica R. E. di Bologna uno specchio nel quale saranno in-

dicati i prezzi praticati durante il mese dalle tre società in ciascuna delle città sopra indicate e conseguentemente indicherà anche, per ciascuna città, l'abbuono supplementare per quintale di benzina da praticare per i prelevamenti del mese.

L'officina predetta esaminerà le richieste della ditta e, sulla scorta di appositi controlli, vi darà il benestare o meno, restando deferita al ministero la decisione in caso di disaccordo.

I controlli in questione saranno effettuati in base a particolari segnalazioni di cui verranno incaricati, con disposizione a parte, alcuni enti automobilistici dipendenti.

Quando un ente militare richiede la consegna di carburanti a cura della società in località diversa da quella del deposito, al prezzo come sopra calcolato dovrà essere aggiunto quello del trasporto dal deposito della società al luogo di effettiva consegna.

Se il trasporto è eseguito per ferrovia verrà fatturato in base alla spesa effettiva ed in appoggio ai relativi bollettini ferroviari.

I costi dei trasporti sopra menzionati saranno indicati in fattura distinti fra loro e dal costo della merce.

4° Contabilizzazioni.

I prelevamenti della benzina e del petrolio saranno eseguiti presso i depositi della ditta mediante « Richieste di prelevamento » firmate dal capo dell'ente prelevatario o da chi per esso, munite di data e di bollo d'ufficio e numerate progressivamente.

Tali richieste, a madre e figlia, dovranno essere approntate, anche manualmente, secondo il modello annesso (allegato n. 1) a cura degli enti prelevatari.

Le richieste potranno essere recapitate, a mano per gli enti di stanza nella sede del deposito, o a mezzo posta per gli enti di stanza in località diversa.

In esse dovrà sempre essere fatta menzione dell'ufficio di amministrazione dal quale l'ente prelevatario dipende, nonchè del capitolo del bilancio sul quale graverà la relativa spesa.

Il deposito rifornitore, nel soddisfare sia parzialmente, sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il

quantitativo (a peso) della merce prelevata su appositi « buoni di distribuzione » a due tagliandi: A. B. di cui all'unito modello (allegato n. 2) e che hanno la funzione e la destinazione appresso indicate:

All'atto della consegna della merce, il deposito vi farà apporre sui due tagliandi la firma della persona che consegna la richiesta di prelevamento e che materialmente effettua il ritiro della merce stessa, trattenendo il tagliando *A*). Lo stesso deposito consegnerà a mano o trasmetterà per posta all'ente prelevatario il tagliando *B*) che resterà all'ente stesso.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, potrà essere allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamata, dal deposito, il numero, nonchè la data dell'effettivo ritiro della relativa richiesta di prelevamento.

A ciascuna richiesta di prelevamento potranno corrispondere uno o più buoni, secondo che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte.

Il computo di tempo per la consegna della merce di cui al comma 1° dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna, sia a mano, sia postale, della richiesta di prelevamento.

La ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amministrazione specificati nella richiesta di prelevamento, la fattura della merce consegnata (un originale e due copie).

Sulle fatture originali, e sulle copie dovrà apporsi, rispettivamente, la stampigliatura, in modo evidente: « *Originale* » - « *Copia* ».

Dovrà sempre esser fatto richiamo, nella fattura, del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'ufficio di amministrazione dell'ente prelevatario, provveduto al controllo delle fatture e *munite le stesse della dichiarazione di regolarità della fornitura e dell'assunzione in carico, le trasmetterà* (l'originale ed una copia) all'officina automobilistica R. E. di Bologna per la revisione.

Tale dichiarazione sarà del seguente tenore: « *Si dichiara che la fornitura oggetto della presente fattura è stata esc-*

guita regolarmente ed in tempo utile e che venne assunta in carico con richiesta n. . . . . in data . . . . . .
La spesa viene imputata al cap. . . . . Eserciz. . . . .».

Il consegnatario *Il capo ufficio amministrazione*

Il gestore (o *direttore* o *capo ufficio*)

La stessa officina restituirà gli originali delle fatture col visto dell'effettuata revisione, all'ente prelevatario il quale dovrà quindi provvedere al pagamento alla ditta. I pagamenti, da effettuarsi mensilmente, potranno essere così fatti:

a) per importo di fatture superiori a L. 10.000, a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla R. tesoreria di Milano a favore dell'azienda generale italiana petroli - ufficio vendita di Milano - e da commutarsi in vaglia bancario della Banca d'Italia a favore della stessa azienda generale ufficio vendita di Milano;

b) per importi minori a mezzo di assegno di c/c postale a favore dell'anzidetto ufficio vendita e pagabile con postagiro sul c/c 3-13976 dell'ufficio conti di Milano.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

5° Imballaggi.

I carburanti potranno essere prelevati:

a) imballati, pagando gli imballaggi a prezzo di listino della società fornitrice;

b) in recipienti (fusti o bidoni tondi) della società, da restituirsi alla stessa entro 30 giorni dalla consegna. Trascorso tale termine l'assuntore avrà diritto a fatturarli a prezzi di listino;

c) in fusti dell'amministrazione militare senza che per il riempimento si debba pagare alcun sopra prezzo;

d) in autobotti di proprietà dell'amministrazione militare senza che per il riempimento si debba pagare alcun sopraprezzo.

Anche in questo caso la benzina sarà conteggiata a peso. Qualora il deposito non fosse provvisto di pesa a bilico, sarà eseguita prima la misurazione volumetrica della benzina e ne sarà poi dedotto il peso. A tal fine il corpo od ente pre-

levatario all'atto del ritiro della merce misurerà in contraddittorio col rappresentante dell'azienda col densimetro la densità reale della benzina per stabilirne il quantitativo a peso da segnarsi dal rappresentante della ditta, seduta stante, sui due tagliandi *A*) e *B*) dei buoni di distribuzione di cui al precedente comma 4°;

c) in carri cisterna della ditta fornitrice, con l'obbligo di restituirli al deposito di origine appena scaricati. Per gli imballaggi a rendere, chi preleva la merce rilascerà al deposito ricevuta in doppio.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, il peso utile da considerarsi sarà quello ricavato dai documenti ferroviari.

6° Anticipazione di spese.

L'assuntore anticiperà il pagamento del dazio, aggio doganale, tassa di vendita, statistica ed altri eventuali diritti statali, contro semplice rimborso delle somme pagate. Tali somme saranno indicate in fattura distintamente dal costo della merce. Per le zone franche del Regno si intende quindi non dovuta nè anticipazione alcuna da parte della ditta nè conseguente rimborso da parte dei prelevatari.

7° Prelevamenti per servizî diversi da quello automobilistico.

I prelevamenti di benzina e di petrolio effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari, previa revisione delle fatture da parte dell'officina automobilistica R. esercito, come è detto al comma 4°.

Il Ministro: P. GAZZERA.

MATRICE della richiesta di prelevamento

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta .....

(circolare 416 *giornale militare* 1932)

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193..

IL .....

Da conservare dal corpo prelevatario.

ALLEGATO 1.

Richiesta di prelevamento .....
La ditta .....
Agenzia o deposito di .....
consegnerà al (1) .....
dipendente dal (2) .....
I seguenti materiali il cui importo graverà sul capitolo ....
.....

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A .. .. li ..... 193..

IL .....

(1) Corpo prelevatario.
(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.
(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

ALLEGATO N. 2.

BUONO DI DISTRIBUZIONE N. . . . . TAGLIANDO *A*

Società . . . . . .

Agenzia di . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N. . . . . .
in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .

Qualità del carburante	Quantità Kg.
Benzina (o petrolio)	.....
	.....
TOTALE...	.....

A . . . . . li . . . . . 19 . .

PER RICEVUTA

(Firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

N.B. - *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'agenzia.

b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'ente militare, spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine.

Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO N. 2.

BUONO DI DISTRIBUZIONE N. . . . . TAGLIANDO *B*.

Società . . . . . .

Agenzia di . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N. . . . . .
in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .

Qualità del carburante	Quantità Kg.
Benzina (o petrolio)	.....
	.....
TOTALE...	.....

A . . . . . lì . . . . . 19 . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . . . .

PER RICEVUTA

(Firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

N.B. — Il presente tagliando deve essere rimesso a mano o per posta al corpo prelevatario.

ALLEGATO N. 3.

Elenco dei depositi dell'azienda generale italiana petroli « A.G.I.P. ».

Depositi costieri.

SPEZIA, Deposito militare dell'Antognana.
VADO LIGURE, Deposito A.G.I.P.
FIUME, Raffineria olii minerali S. A.
VENEZIA, Porto Marghera.
NAPOLI, Via delle Brecce, n. 3.

Depositi interni.

TORINO, Gianoli & Coppa, Corso Umberto, 7.
NOVARA, Chiusa Giuseppe, Corso Carlo Alberto, 1.
ALESSANDRIA, Mignone Secondo, Corso Roma, 35.
CASALE MONFERRATO, Borgnis Luigi, Piazza VI Marzo.
VOGHERA, Fratelli Gianni e Italo Rossi.
CUNEO, Masante Giacomo, Via Vittorio Emanuele II, 5.
GENOVA, Siliato Leonardo, Via XX Settembre, 2-13
MILANO, Cassoni Attilio, Via Monte Pietà, 15.
COMO, Saba dell'Oca, Via Ospedale, 5.
VARESE, Saba dell'Oca, Via Bainsizza, 3.
LECCO, Riva Airoldi & Sacchi, Casella Postale, 18.
PAVIA, Fratelli Gianni e Italo Rossi, Via Calatafimi, 1.
BRESCIA, Amistani F. & C. Via Nino Bixio, 1.
BERGAMO, Fratelli Sorlini, Via Adamello, 2.
SONDRIO, Parini & Spagnolin, Via Trieste, 1.
CREMONA, Gambazzi Francesco, Via Robolotti, 3.
PIACENZA, Cigala Enea, Via Roma, 17.
PARMA, Bistolfi Guido, Via Toschi, 8.
VERONA, Avanzini Eugenio, Via Mazzini, 50.
MANTOVA, Borelli Arminio, Via Oberdan, 4.
VICENZA, Colognese Pietro, Corso Principe Umberto, 10.
PADOVA, Albertazzi Aldo, Via Degli Zabarella, 16.
TREVISO, Saibene Cesare, Via Monticelli.
BELLUNO (Sedico Bribano), Favretti Giuseppe, Sedico Bribano.
TRENTO, Fighel Albino, Santa Trinità, 5.
BOLZANO, Radina Vito e Luigi, Via Rosmini, 7.
TRIESTE, Mann & Rossi, Piazza Dalmazia, 1.
POLA, Revere Guido, Via Promontore, 1.
BOLOGNA, Muggia Angelo & F., Via Nazario Sauro, 25.
MODENA, Feltri & Pucci, Piazza Mazzini, 5.
REGGIO EMILIA, Brenno Manfredi, Via Francesco Crispi, 2.
RAVENNA, Meldolesi Enzo, Via Farini, 8-A.

FERRARA, Orsi Luigi, Borgoleoni, 7-9.
ROVIGO, Lyon Enzo, Via Mazzini, 34.
ANCONA, Bontempi Francesco, Via 29 Settembre, 1.
MACERATA, Serafini Giuseppe, Via Regina Margherita, 14.
FERMIGNANO, Bonati Lamberto, Via Calpino.
UDINE, Travani Attilio, Via Savorgnana, 12.
PORDENONE, Fratelli Mantovani, Via Grigoletti.
GORIZIA, Mann & Rossi, Via Salcano, 32.
FIRENZE, Guetta Mario & F.li, Piazza Vittorio Emanuele II, p. p.
AREZZO, Palleggi & Vannucci, Via dei Mannini, 1.
SIENA, Martelli Renato, Via Cavour, 35.
LIVORNO, S. A. Lubrif. O. Coppini, Via Indipendenza, 8.
MASSA CARRARA, Margara Enrico, Piazza Aranci, 8.
LUCCA, S.A.V.I.O., Via Vittorio Emanuele, 2.
GROSSETO, Gorrieri Arturo & C., Via Emilia, 10.
ROMA, Marzano & Fasce, Via del Tritone, 125.
PERUGIA, Consorzio Agrario, Corso Vannucci, 5.
SPOLETO, Soc. Comm. Ind. Agricola, Via Nurzina.
CIVITAVECCHIA, A. & C. Parenti.
BARI, C. J. Nuovo, Via Bozzi, 48.
LECCE, Briganti Pietro, Via Guglielmo Paladini, 10.
TARANTO, Buono Giuseppe, Via De' Cesari, 2.
PESCARA, Sgambati Umberto & Cav. Mauro Raffaele.
AQUILA, Recine & Lucci, Corso Federico II, 35.
CAMPOBASSO, Manfredini Angelo & C., Corso Vittorio Emanuele, 27.
S. BENEDETTO TRONTO, Flaiani Ettore, Via XX Settembre.
NAPOLI, Soc. An. Cutolo Carlo, Via Chiatamonte, 65.
BENEVENTO, Basile Adolfo, Via Valfortore.
SALERNO, Dott. Massimo Jannone e Luigi Soriente, Via Flavio Gioia, 5.
POTENZA, Perretti Antonio, Corso Vittorio Emanuele.
AVELLINO, Paolo d'Argenio Francesco, Via Mancini.
CATANZARO Larussa Achille & Bossi, Via Duomo, 5.
COSENZA, Perugini & Zagarese, Corso Mazzini.
REGGIO CALABRIA, Comm. Rag. Pasquale Accurso, Via Giulia, 12.
PALERMO, Bazan & Ferruzza, Via Belmonte, 87.
TRAPANI, Tedesco Domingo Gaspare, Via Riccardo Passeneto.
CALTANISSETTA, Gangitano Salvatore, Via Crispi, 75.
MESSINA, Avv. Giacomo Macrì e Ing. G. Interdonato, Via Santa Cecilia, 92.
PORTO EMPEDOCLE, Fratelli Vinti, Via Francesco Crispi, 448
CATANIA, Commossi & C., Via Anzalone, 7.
SIRACUSA, Fratelli Malfitano, Corso Umberto I, 132.
CAGLIARI, Devoto Dino, Viale Trieste, 63.
SASSARI, Conti Giuseppe, Via Roma, 7.

N. 417. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Promozione a sergente di graduati di fanteria, artiglieria e genio. - Passaggio nei reggimenti di fanteria, artiglieria e genio di militari di altra arma e specialità per conseguire la promozione a sergente.** — (D rezione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 agosto 1932 - Anno X.

1. All'atto del congedamento della classe possono essere trattenuti alle armi, a loro domanda, i caporali maggiori e caporali congedandi di fanteria, artiglieria e genio, esclusi gli operai, che aspirino alla promozione a sergente e ne siano riconosciuti meritevoli.

2. I caporali maggiori idonei saranno promossi sergenti, indipendentemente da vacanze d'organico, all'atto del congedamento della classe, se abbiano almeno tre mesi di grado di caporale maggiore e dodici mesi complessivi di servizio, ovvero allo spirare di tali termini. All'atto della promozione a sergente assumeranno l'obbligo di rimanere alle armi per un anno.

3. I caporali maggiori con meno di tre mesi di grado e i caporali assumeranno, per essere trattenuti alle armi, la rafferma di un anno senza premio, da commutarsi, all'atto della promozione a sergente, nell'obbligo di rimanere un anno alle armi con questo grado.

4. I caporali idonei saranno promossi caporali maggiori all'atto del congedamento se abbiano già tre mesi di anzianità di grado ovvero al compimento di tale anzianità. Dopo tre mesi di servizio col grado di caporale maggiore e dodici mesi complessivamente di servizio, saranno promossi sergenti, se idonei, indipendentemente da vacanze d'organico.

5. Al termine dell'anno di servizio sarà corrisposto ai sergenti un premio di mille lire.

6. Al compimento del suddetto anno di servizio i sergenti saranno congedati. Quelli però tra essi che si siano distinti per istruzione, condotta e attitudine militare potranno, come gli altri sergenti, su proposta delle competenti commissioni di avanzamento, concorrere all'ammissione alla rafferma di un anno; ad essi è riservato almeno un quinto del numero delle rafferme stabilite per l'anno.

7. I graduati trattenuti in base alla presente circolare possono essere trasferiti in relazione alle esigenze dell'inquadramento dei reparti con destinazione prevalentemente ai corpi stanziati nell'Alta Italia.

8. Il trattamento sopraindicato si applica anche, alle stesse condizioni, ai caporali maggiori e caporali volontari in corso di ferma, di fanteria, artiglieria e genio, esclusi gli operai, che, al momento del congedamento della classe, non abbiano potuto conseguire la promozione a sergente nel corpo cui sono effettivi per mancanza di posti disponibili.

9. I graduati che desiderano fruire delle disposizioni di cui sopra dovranno farne subito domanda al comando del corpo cui appartengono, che si pronuncerà, sentite le competenti commissioni di avanzamento.

10. I comandi di corpo nel più breve tempo possibile e, ad ogni modo, non oltre il 31 corrente, dovranno trasmettere a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) uno specchio numerico, anche negativo, dei graduati che abbiano fatto domanda di essere trattenuti alle condizioni suindicate e che ne siano stati giudicati meritevoli, segnalando quelli che possono essere subito promossi sergenti e distinguendo gli altri per grado, con l'indicazione se si tratta di congedandi o di volontari in corso di ferma.

11. In base ai dati che gli perverranno, questo ministero si riserva di autorizzare le conseguenti promozioni e di far luogo ai trasferimenti del caso.

12. I militari alle armi, sia come volontari, sia per fatto di leva, compresi i congedandi, che appartengano ai servizi o ad arma o specialità, cui non siano applicabili le disposizioni di cui sopra, possono chiedere di essere trasferiti a reggimenti di fanteria, artiglieria e genio, purchè per ragioni disciplinari o fisiche non manchi loro la voluta idoneità, assumendo la ferma di due anni, qualora non vi siano già vincolati.

Coloro che rivestissero un grado dovranno rinunciarvi per essere amessi nel nuovo corpo come semplici soldati.

Qualunque sia la loro precedente permanenza alle armi, i termini per il conseguimento rispettivamente dei gradi di caporale, di caporale maggiore e di sergente, decorreranno dalla data del passaggio nella nuova arma e specialità.

Anche questi militari, analogamente a quanto è stabilito per gli arruolati volontari in base alla circolare n. 346 del *giornale militare* del corrente anno, saranno, se idonei, promossi sergenti senza limitazione di numero e con diritto al premio di mille lire al compimento dell'anno di servizio da sergente.

13. I militari, che aspirino al trasferimento di arma o specialità per ottenere a suo tempo la nomina a sergente, dovranno farne domanda non oltre il 31 corrente, al comando del corpo cui appartengono, che si pronuncerà sull'opportunità del provvedimento, sentite le competenti commissioni di avanzamento, e farà accertare la loro idoneità all'arma o specialità cui aspirano, nel senso indicato al n. 12.

14. Entro il 5 settembre p. v., i comandi di corpo trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa, un elenco degli aspiranti idonei con l'indicazione per ciascuno dell'arma e specialità per le quali è stato riconosciuto idoneo.

Il ministero farà conoscere il corpo al quale i militari in parola dovranno essere assegnati ed il giorno di presentazione.

15. I militari che, nel frattempo, dovessero essere congedati, potranno essere trattenuti alle armi in attesa delle decisioni del ministero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 418. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa da inviare in congedo.** — (Direzione generale servizi logistici). — 18 agosto 1932 - Anno X.

Con riferimento al n. 28 della circolare 408 del *giornale militare* c. a., il ministero determina che ai militari, che, per effetto della predetta circolare, verranno inviati in congedo, dovranno essere lasciati i seguenti oggetti di corredo:

1 berretto da fatica (cappello per le truppe da montagna);

1 cravatta di tela;

1 camicia di tela (di flanella per i bersaglieri);

1 paio di mutande;

1 fascia ventriera;
1 paio di calze o pezzuole da piedi;
1 farsetto od il maglione oppure un panciotto di panno g. v. a quelli che l'avessero in distribuzione;
1 giubba di tela con relative stellette;
1 pantalone lungo di tela;
1 paio di stivaletti a gambaletto (scarponcelli per le truppe da montagna);
1 fazzoletto;
1 correggia per pantaloni;
1 tazza;
1 spazzola per capelli;
1 pettine per borsa di pulizia.

Nello stabilire gli oggetti da lasciare ai congedandi dovranno essere tenute presenti le norme contenute nella circolare 499 del *giornale militare* 1927, riflettente il congedamento della classe 1906.

Le norme stesse verranno pure osservate per il ricupero, riattamento e classificazione degli oggetti che saranno ritirati ai congedandi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare (Ministero Guerra)

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1932-X

Nel REGNO, annue L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**

Un fascicolo:

Nel REGNO . . . » **1,80** — All'ESTERO, il doppio.

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

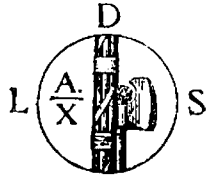
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1, 80

(5101870) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1932 - ANNO X — 27 AGOSTO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 419 – 1° maggio 1932 – Anno X — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 594. – Concessione di una percentuale d'integrazione sulle competenze del personale di ruolo dipendente dal ministero degli affari esteri, agli addetti militari, navali ed aeronautici, nonchè ai reggenti i Regi uffici all'estero . . *Pag.* 1585

» 420 – 30 giugno 1932 – Anno X — STIPENDI. ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale. – Determinazione degli aumenti percentuali sulle competenze dei Regi funzionari in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari all'estero. . . . . » 1589

» 421 – 28 giugno 1932 – Anno X — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale 28 giugno 1932. – Proroga del termine stabilito per il conferimento della cittadinanza italiana, mediante decreto prefettizio, agli stranieri residenti in Fiume. . . . . » 1591

» 422 — 25 agosto 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Documentazione delle domande per rimborso delle somme versate a favore del fondo garanzia per le cessioni. . . . . » 1593

N. 423 — 25 agosto 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istruzioni per il pagamento sugli stipendi, sui salari e sulle pensioni delle quote d'ammortamento dei mutui edilizi e delle pigioni di case popolari ed economiche . . . . . *Pag.* 1595

» 424 - 25 agosto 1932 - Anno X — CAVALLI. — Dimostrazioni trimestrali degli aumenti e delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa effettivi alle amministrazioni militari . . . . . » 1617

» 425 - 25 agosto 1932 - Anno X — CAVALLI. — Concessione del cavallo di carica agli ufficiali. . . . . » 1619

PARTE SECONDA

N. 426 - 10 agosto 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 10°, gruppo *A*) . . . . . *Pag.* 1625

» 427 - 10 agosto 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*) . . . . . » 1626

» 428 - 18 agosto 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nozioni di acustica ed applicazioni alla guerra . . . . . » 1626

» 429 — 25 agosto 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 1627

» 430 — 25 agosto 1932 - Anno X — AVANZAMENTO. — Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità degli ufficiali medici in S. P. E. da iscrivere sui quadri di avanzamento per il 1933 . . . . . » 1627

N. 431 - 25 agosto 1932 - Anno X — COLONIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . *Pag.* 1628

» 432 - 25 agosto 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui colombi viaggiatori e sul servizio delle colombaie militari . . . . . » 1629

» 433 — 25 agosto 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti alla «Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria» ediz. 1931 . . . . . » 1629

» 434 - 25 agosto 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria . . . . . » 1630

» 435 - 25 agosto 1932 - Anno X — TRASPORTI. — Viaggi sulle linee di navigazione da e per la Sardegna degli ufficiali in licenza ordinaria . . . . . » 1630

» 436 - 25 agosto 1932 - Anno X — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio agli ufficiali in S. P. E. da e per le colonie . . . . . » 1631

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1632

PARTE PRIMA

Circolare N. 419. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 594. – Concessione di una percentuale d'integrazione sulle competenze del personale di ruolo dipendente dal ministero degli affari esteri, agli addetti militari, navali ed aeronautici, nonchè ai reggenti i Regi uffici all'estero.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 1° maggio 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 136, del 14 giugno 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996, nonchè le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 novembre 1870, n. 6090, e le successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638, nonchè le successive modificazioni, circa l'istituzione e le funzioni degli addetti commerciali;

Visto il Nostro decreto 3 febbraio 1921, n. 122, e le successive modificazioni, concernenti gli addetti militari, navali ed aeronautici;

Visto il Nostro decreto 10 maggio 1923, n. 1145;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Nostro decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Considerata la necessità di sottrarre quanto possibile il trattamento del personale di ruolo in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari, nonchè quello dei reggenti degli uffici stessi, alle perturbazioni dei mercati monetari esteri;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale di ruolo civile e militare in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero e a coloro che, estranei all'amministrazione, vengono dal ministero degli affari esteri incaricati della reggenza di taluno di quegli uffici è concesso un aumento percentuale sulle competenze complessive nette (stipendio, assegno, indennità, diarie, ecc.) a titolo di maggiorazione di esse. La percentuale anzidetta sarà fissata con decreti del ministero degli affari esteri di concerto con quello delle finanze.

Art. 2.

La percentuale anzidetta sarà corrisposta anche per l'ammontare base delle spese non rimborsabili che il personale sostiene in sede durante i congedi, in quanto esse costituiscono oneri a carico del trattamento complessivo, e per il viaggio proprio e della rispettiva famiglia fino al confine italiano, nonchè pel viaggio di ritorno dal confine stesso in sede.

Uguale trattamento ai riguardi delle spese non rimborsabili sostenute in sede verrà fatto a quel personale in occasione di assenza dalla sede stessa per motivi di servizio, salvo in tal caso il rimborso integrale delle spese di viaggio cui avesse diritto.

L'ammontare percentuale di cui ai precedenti commi non potrà comunque superare quello relativo allo stipendio, all'assegno e alle indennità o quota di essi spettante a ciascuno durante l'assenza dal posto e verrà liquidato su presentazione di distinta documentata delle spese sostenute.

Art. 3.

Rimangono esclusi dal beneficio dell'aumento percentuale di cui all'art. 1 del presente decreto gli aumenti degli stipendi e delle indennità stabiliti dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Art. 4.

La percentuale di cui all'articolo primo sostituisce quella che, a titolo di rimborso di cambio, era attribuita al personale indicato nell'art. 1 del R. decreto 10 maggio 1923, numero 1145, il quale a questo riguardo rimane abrogato, come abrogata resta qualsiasi altra disposizione che conferisca, a titolo di differenza di cambio, aumenti sulle competenze del personale stesso.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° novembre 1931.

Non si farà peraltro luogo a ricuperi su quanto corrisposto in più, sulla base delle quotazioni delle singole valute, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1145, dal 1° novembre a tutto il mese in cui il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 9. — MANCINI.

N. 420. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale. – Determinazione degli aumenti percentuali sulle competenze dei Regi funzionari in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 30 giugno 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 163, del 16 luglio 1932 – Anno X)

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 1° maggio 1932-X, n. 594;

Determina:

Art. 1.

Gli aumenti percentuali di cui all'art. 1 del R. decreto 1° maggio 1932 di cui sopra sono fissati come appresso:

il 268 % per Afganistan, Albania, Austria, Bolivia, Cile, Cina, Columbia, Costarica, Cuba, Danimarca, Danzica, Egitto, Etiopia, Germania, Giappone, Gran Bretagna (compresi i Dominions, i Possedimenti e le Colonie), Guatemala, Hegiaz, Irak, Lettonia, Lituania, Messico, Norvegia, Paesi Bassi (compresi i Possedimenti), Palestina, Panama, Perù, San Domingo, Siam, Siria, Stati Uniti (compresi i Possedimenti), Sud Africa, Svezia, Svizzera, Ungheria, Yemen;

il 220 % per Argentina, Belgio (Congo Belga), Brasile, Equatore, Francia (comprese le Colonie, i Possedimenti e i Protettorati), Lussemburgo, Marocco, Monaco Principato, Nicaragua, Paraguay, Persia, Polonia, Salvador, Spagna (compresi i Possedimenti), Uruguay, Venezuela;

il 50,40 % per Bulgaria, Cecoslovacchia, Estonia, Finlandia, Grecia, Jugoslavia, Portogallo (compresi i Possedimenti e le Colonie), Romania, Turchia, U.R.S.S.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 421. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale 28 giugno 1932. – Proroga del termine stabilito per il conferimento della cittadinanza italiana, mediante decreto prefettizio, agli stranieri residenti in Fiume.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 giugno 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 183, del 9 agosto 1932 — Anno X).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, convertito nella legge 10 giugno 1929, n. 1025, recante norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti in Fiume;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1931, n. 410;

Ritenuta l'urgente necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1932 il termine stabilito dall'art. 1, secondo comma, del R. decreto-legge 9 aprile 1931, n. 410, entro il quale il prefetto di Fiume deve pronunciarsi sulle domande di conferimento della cittadinanza italiana;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per la giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine entro il quale il prefetto di Fiume deve pronunciarsi sulle domande di conferimento della cittadinanza italiana ai sensi del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, è prorogato fino al 31 dicembre 1932.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1932 - Anno X.

p. *Il Ministro per l'Interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

N. 422. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Documentazione delle domande per rimborso delle somme versate a favore del fondo garanzia per le cessioni.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 agosto 1932 - Anno X.

A chiarimento di quanto è disposto nei paragrafi 9 e 16 della circolare 207 *giornale militare* c. a., si fa presente che le domande di rimborso delle somme versate a favore del fondo garanzia per le cessioni è sufficiente che siano corredate, anzichè della copia integrale dello stato di servizio o dello stato matricolare o del foglio matricolare, di un estratto dei medesimi, indicante semplicemente gli stipendi goduti, in ordine cronologico, dal 1° ottobre 1908 (per i marescialli del R. esercito dal 1° gennaio 1920 e per i marescialli dei CC. RR. dal 1° dicembre 1923) sino alla data di cessazione dal servizio, con i rispettivi periodi di godimento.

Dovrà però essere aggiunto sull'estratto medesimo il progetto di liquidazione delle ritenute, per il quale ultimo dovranno essere tenute presenti le norme di legge che regolano la restituzione (art. 10 della legge 30 giugno 1908 n. 335 e R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272).

Tutte le domande dovranno essere esattamente vagliate a cura dei corpi, ad evitare che siano prese in considerazione quelle che a priori risultino inaccoglibili per avere il richiedente già usufruito del fondo di garanzia in seguito a cessione con istituti bancari, o contratto qualche prestito ordinario o il prestito di guerra.

Per le domande presentate posteriormente alla cessazione dal servizio, i corpi dovranno altresì controllare che gli interessati non abbiano eventualmente perduto il diritto alla riscossione per prescrizione, per avere lasciato trascorrere oltre due anni dalla cessazione stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 423. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Istruzioni per il pagamento sugli stipendi, sui salari e sulle pensioni delle quote d'ammortamento dei mutui edilizi e delle pigioni di case popolari ed economiche.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 25 agosto 1932 - Anno X.

Si riportano qui di seguito le istruzioni — approvate con decreto del ministro delle finanze in data 28 giugno 1932-X — relative al pagamento sugli stipendi, sui salari e sulle pensioni delle quote d'ammortamento dei mutui edilizi e delle pigioni di case popolari economiche.

Questo speciale servizio involge non solo l'interesse degli enti sovventori ma anche quello degli stessi funzionari e pensionati dello Stato.

I corpi ed enti dell'amministrazione militare, che effettuano i pagamenti coi fondi delle anticipazioni, devono attenersi, per quanto riguarda il servizio in oggetto, alle disposizioni dettate per i funzionari delegati, di cui agli articoli 3 lett. c, lett. c, 17 commi 4° e 5°, 32, 34 comma 2°, 36 ultimo comma.

Per i corpi ed enti ora detti, non sono invece applicabili le disposizioni contenute nell'art. 6 ultimo comma, in quanto gli enti militari medesimi non pagano gli stipendi a mezzo di ordinativi emessi sulle tesorerie, ma li corrispondono in contanti direttamente ai personali dipendenti.

Le amministrazioni militari quindi, in conformità delle comunicazioni verbali fatte dall'amministrazione centrale dell'I.N.C.I.S., effettueranno i versamenti delle quote dovute all'istituto stesso a favore della tesoreria o delle tesorerie provinciali nella cui giurisdizione trovansi le case occupate dal personale dipendente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CAPO I.

RITENUTE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.).

Art. 1.

Gli impiegati, i salariati ed i pensionati dello Stato, i quali abbiano avuto l'assegnazione di alloggio di proprietà dell'I.N.C.I.S. compresi gli assegnatari del cessato istituto romano cooperativo, assorbito dall'I.N.C.I.S. in base al R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, sono tenuti al pagamento, mediante ritenuta mensile sui propri assegni, delle pigioni e delle eventuali spese sostenute dall'ente anzidetto.

A tale effetto, nei relativi contratti di locazione, dev'essere inserita la clausola con la quale viene irrevocabilmente ceduta all'I.N.C.I.S., per tutta la durata della locazione, una quota degli assegni suddetti corrispondente alle rate di fitto, delle spese di riscaldamento ed altre.

Occorrendo, può consentirsi, anche mediante ritenuta, la costituzione dei depositi a garanzia degli obblighi assunti col contratto di locazione.

Art. 2.

Le ritenute a favore dell'I.N.C.I.S. hanno effetto, senza limitazione, e cioè anche se da sole o in concorso con altre ritenute preesistenti o successivamente disposte, eccedano il limite di cui all'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Venendo per una causa qualsiasi ridotti gli assegni sui quali gravano le ritenute a favore dell'I.N.C.I.S. queste continuano ad essere applicate nella misura pattuita.

Ove, per qualsiasi ragione, le ritenute a favore dell'I.N.C.I.S. non possano applicarsi in tutto o in parte e non venga provveduto dagli interessati al versamento in tesoreria delle somme dovute, si procede, per la riscossione delle somme stesse, a norma del successivo art. 11.

Venendo gli assegni ripristinati o comunque elevati, la ritenuta dovrà essere riattivata od aumentata.

Art. 3.

Agli effetti delle ritenute, di cui ai precedenti articoli, la sezione di Roma dell'I.N.C.I.S., per le case della capitale ed i comitati locali (1), a seconda della competenza, comunicano copia dei contratti di affitto:

a) alle ragionerie centrali presso i vari ministeri per gli impiegati dell'amministrazione centrale pagati con mandati diretti;

b) alla intendenza di finanza — sezione tesoro — per i dipendenti dello Stato — impiegati, salariati o pensionati — pagati in base a ruoli di spese fisse;

c) al competente funzionario delegato, per gli impiegati e salariati che siano pagati in base ad ordini di accreditamento.

Inoltre, la sezione di Roma ed i comitati locali dell'I.N.C.I.S. dànno notizia alle amministrazioni centrali dalle quali gli impiegati o i salariati dipendono dei contratti di locazione da essi stipulati.

Per i pensionati dello Stato tale comunicazione deve essere fatta al ministero delle finanze — ufficio centrale del personale — divisione pensioni.

Art. 4.

Le amministrazioni centrali, in corrispondenza delle ritenute disposte a favore dell'I.N.C.I.S. sugli stipendi dei dipendenti impiegati, emettono mensilmente un mandato diretto (colore arancione), sulla tesoreria centrale del Regno, perchè ne accrediti l'importo rispettivamente ai conti correnti fruttiferi aperti presso la cassa depositi e prestiti a nome dell'I.N.C.I.S. per fitti e depositi.

Tali mandati devono contenere l'elenco degli impiegati e l'ammontare delle singole ritenute, oltre l'indicazione della causale e del mese, cui le ritenute stesse si riferiscono.

L'ufficio di controllo della tesoreria centrale comunica i mandati della specie all'amministrazione centrale della cassa depositi e prestiti, per l'emissione del prescritto ordine di

(1) I comitati locali sono presieduti dall'intendente di finanza nei capoluoghi di provincia, dal podestà negli altri comuni e dal governatore in Rodi e nelle colonie.

riscossione. Quindi provvede, perchè la tesoreria centrale introiti l'importo del mandato mediante rilascio della prescritta dichiarazione di versamento mod. 7 cat. 1.

Art. 5.

Presso ciascuna sezione di tesoreria sono istituite a favore dell'I.N.C.I.S. due distinte contabilità speciali, ad una delle quali devono affluire i versamenti delle somme dovute all'istituto anzidetto a titolo di deposito, a garanzia degli obblighi assunti dagli assegnatari degli alloggi; all'altra, i versamenti delle rate di pigione e delle altre somme eventualmente dovute all'I.N.C.I.S. a titolo di rimborso di spese.

Alle stesse contabilità speciali devono affluire le somme dovute per rate di pigione od altro, dagli assegnatari di alloggi dell'I.N.C.I.S. non impiegati o pensionati dello Stato.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma, oltre alle due contabilità di cui al primo comma del presente articolo, tiene due apposite contabilità speciali per fitti e depositi riguardanti i versamenti eseguiti in conto della gestione del cessato istituto romano cooperativo.

Art. 6.

L'intendenza di finanza — sezione tesoro — ricevute le copie dei contratti di affitto, ne prenota gli estremi e le ritenute da eseguirsi, tanto sui ruoli conti correnti degli impiegati, salariati e pensionati, assegnatari degli alloggi, quanto sull'apposito registro mod. 248 *T*, sul quale deve aprire per ogni ministero e per ogni capitolo di bilancio, distinti conti correnti collettivi a favore dell'I.N.C.I.S.

Mensilmente, in corrispondenza dei pagamenti disposti per le quote libere di stipendio, salario o pensione, emette, distintamente per ministero e per capitolo, ordini di pagamento collettivi modello 56 *C.G.* sulla locale sezione di tesoreria.

Tali ordini devono essere forniti della clausola di commutazione in quietanza di una delle due contabilità speciali di cui al precedente art. 5 e trasmessi alla sezione di tesoreria locale, insieme con le prescritte fatture di versamento, in tempo utile, perchè possano essere estinti entro il mese, cui le ritenute si riferiscono.

Le stesse modalità sono seguite dai funzionari delegati per il versamento delle ritenute effettuate, in base alle copie dei contratti di affitto ad essi comunicate, per i dipendenti impiegati o salariati pagati con ordinativi su ordini di accreditamento.

Art. 7.

La sezione di tesoreria emette, sia per i versamenti in contanti che venissero fatti direttamente dagli assegnatari, sia per quelli eseguiti mediante titoli di spesa, distinte quietanze staccate da bollettari mod. 80 *T*, a seconda che i versamenti stessi si riferiscono a depositi ovvero a quote di pigione ed altro.

Tali quietanze, per i versamenti eseguiti in contanti, devono essere assoggettate alla tassa normale di bollo per quietanza.

Le quietanze, invece, dei versamenti eseguiti mediante commutazione dei titoli di spesa, non devono essere assoggettate a tassa di bollo, venendo questa ritenuta d'ufficio sull'importo degli emolumenti dovuti.

Le quietanze, poi, dei versamenti eseguiti direttamente in tesoreria dagli interessati e quelle dei versamenti eseguiti dagli assegnatari di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 5, oltre a precisare la causale del versamento, come le quietanze emesse in commutazione dei titoli di spesa, devono contenere l'indicazione dell'assegnatario dell'alloggio cui si riferisce ogni singola quietanza.

Art. 8.

Le sezioni di tesoreria alla fine di ogni mese, introitano le somme riscosse nel mese per depositi e per quote di pigione od altro, mediante due distinti vaglia del tesoro, modello 122-*bis T* a favore del tesoriere centrale del Regno, quale cassiere della cassa depositi e prestiti. Tali vaglia sono forniti della clausola di accreditamento del loro importo ai rispettivi conti correnti fruttiferi — fitti e depositi — aperti presso la cassa predetta a nome dell'I.N.C.I.S. e della sezione per Roma dell'istituto stesso.

I vaglia stessi, accompagnati ciascuno da un elenco descrittivo mod. 151 cat. 1, devono essere trasmessi, senza

eccezione, entro il 5 del mese successivo alla direzione generale della cassa depositi e prestiti (ragioneria - div. 1ª).

Ove non si fossero verificati versamenti in conto della contabilità speciale dei depositi, l'elenco mod. 151 cat. I sarà inviato con dichiarazione negativa.

Art. 9.

Le ragionerie centrali, per gli impiegati delle amministrazioni centrali, entro il 5 di ogni mese, trasmettono alla sezione di Roma dell'I.N.C.I.S. una nota in cui sono singolarmente indicati gli assegnatari di alloggi, cui si riferiscono i versamenti, comunque eseguiti, e la rata o quota di rata di fitto ed altro da ciascuno o per conto di ciascuno versata. Le note possono anche essere allegate ai singoli mandati delle ritenute e, in tal caso, sono trasmesse alla sezione di Roma dell'I.N.C.I.S. a cura della tesoreria centrale.

Entro lo stesso termine la sezione di tesoreria di Roma e le sezioni di tesoreria degli altri capoluoghi di provincia trasmettono, rispettivamente, alla sezione per Roma dell'I.N.C.I.S. e ai presidenti dei comitati locali di rappresentanza dell'I.N.C.I.S. (1), una nota mod. 56 *T*, in cui siano singolarmente indicati gli assegnatari di alloggi, cui si riferiscono i versamenti comunque eseguiti e la rata o quota di rata di fitto ed altro da ciascuno o per conto di ciascuno versata.

Qualora nel mese siano stati eseguiti versamenti per depositi deve per essi venire compilata e trasmessa una speciale nota mod. 56 *T*, contenente le indicazioni suddette.

Alle note mod. 56 *T* devono essere uniti i tronchi dei bollettari mod. 80 *T*, consunti nel mese e le quietanze emesse in commutazione dei titoli di spesa, dovendo quelle dei versamenti diretti essere consegnate o spedite, a cura delle sezioni di tesoreria, agli interessati.

Le sezioni di tesoreria devono completare ciascuna delle note mod. 56 *T*, delle quali è sopra cenno, indicandovi gli estremi e l'importo dei vaglia del tesoro spediti alla cassa depositi e prestiti.

---

(1) Vedi nota all'art. 3.

Art. 10.

I presidenti dei comitati locali di rappresentanza dell'I.N.C.I.S. (1) con la scorta delle note modello 56 *T* e dei tronchi dei bollettari mod. 80 *T* alle medesime allegati, e con le norme emanate dall'I.N.C.I.S. compilano e trasmettono alla sede centrale dell'istituto stesso entro il giorno 10 di ogni mese, il rendiconto della gestione fitti e depositi, unendovi i tronchi dei bollettari suddetti.

Art. 11.

Quando per una qualsiasi ragione, la ritenuta non sia possibile o sufficiente e gli assegnatari degli alloggi non facciano direttamente in tesoreria o — per gli alloggi di Roma — alla cassa della sezione, il versamento delle somme dovute, si provvede a cura della sezione per Roma o dei comitati locali dell'I.N.C.I.S. alla riscossione delle somme stesse, con la procedura stabilita dall'art. 15 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

CAPO II.

RITENUTE A FAVORE DI ENTI FINANZIATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

§ 1. — *Ritenute a favore delle cooperative edilizie finanziate dalla cassa depositi e prestiti per costruzione di case per gli impiegati dello Stato.*

Art. 12.

I soci e loro aventi causa, assegnatari di alloggi costruiti da cooperative edilizie finanziate dalla cassa depositi e prestiti sono tenuti ad effettuare, non oltre l'ultimo giorno di ogni mese, il versamento della somma dovuta per l'alloggio ad essi assegnato.

---

(1) Vedi nota all'art. 3.

In caso di ritardato versamento si liquidano a carico dei ritardatari gli interessi nella misura del 5 per cento all'anno.

Le cooperative edilizie, a loro volta, verseranno non più tardi del giorno 5 del mese successivo, le somme riscosse, al netto delle quote di manutenzione e di spese generali, al tesoriere centrale del Regno quale cassiere della cassa depositi e prestiti con le modalità stabilite dalla cassa stessa.

Contemporaneamente le cooperative trasmetteranno alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza la distinta delle rate riscosse e versate nonchè l'elenco dei soci morosi con l'indicazione dell'ammontare della morosità del mese o dei mesi ai quali si riferisce la morosità stessa.

I versamenti, per quanto riguarda gli alloggi per i quali si sia già stipulato il contratto di mutuo edilizio individuale e che siano stati costruiti da cooperative aventi sede nei capoluoghi di provincia — sedi di uffici di conti — saranno effettuati col sistema dei conti correnti postali, secondo quanto è stabilito col decreto interministeriale 20 giugno 1931-IX, allegato alle presenti istruzioni.

Art. 13.

Le sezioni di tesoreria, alle quali siano eseguiti da cooperative finanziate dalla cassa depositi e prestiti versamenti per rate di ammortamento o di prezzo di riscatto di mutui edilizi, ne introitano gli importi, a mezzo di vaglia del tesoro mod. 122-*bis*, a favore del tesoriere centrale del Regno, quale cassiere della cassa medesima, rilasciando alle cooperative interessate corrispondenti dichiarazioni provvisorie di ricevuta, da staccarsi dal bollettario medesimo.

I vaglia di cui sopra sono, nello stesso giorno della emissione, inviati alla direzione generale della cassa depositi e prestiti, con apposito elenco mod. 151, cat. I.

Art. 14.

La tesoreria centrale del Regno introita le somme versatele o accreditate al suo conto corrente postale, mediante rilascio di ricevuta mod. 7, cat. I.

Tali ricevute, per i versamenti eseguiti direttamente sono consegnate o spedite alle cooperative interessate a cura dell'ufficio di controllo presso la stessa tesoreria centrale.

Detto ufficio segnala giornalmente alla cassa depositi e prestiti, per le ulteriori disposizioni del caso, le somme come sopra riscosse, comunicando, a tale effetto, alla cassa medesima, le note riassuntive dei versamenti direttamente eseguiti in tesoreria, nonchè, per quelli eseguiti mediante accreditamento in conto corrente postale, le corrispondenti ricevute provvisorie rilasciate.

Art. 15.

La cassa depositi e prestiti in base agli elenchi dei debitori morosi ad essi segnalati dalle cooperative fa le opportune comunicazioni:

a) alle ragionerie centrali presso i vari ministeri, per gli impiegati delle amministrazioni centrali pagati con mandati diretti;

b) alle intendenze di finanza — sezione tesoro — per gli impiegati pagati in base a ruoli di spese fisse e per i pensionati;

c) ai competenti funzionari delegati per gli impiegati pagati con ordinativi su ordini di accreditamento.

In tali elenchi viene indicato, nome, cognome e qualità dell'impiegato o pensionato, l'importo del debito e delle rate che lo costituiscono, le scadenze di ciascuna delle rate stesse e se il debito debba essere estinto in unica soluzione, oppure mediante trattenute mensili, di ciascuna delle quali, nonchè degli interessi dovuti a norma dell'art. 12 — secondo comma — deve essere precisato l'importo.

Per opportuna notizia, la cassa depositi e prestiti inoltre, comunica, alle competenti ragionerie centrali, anche gli elenchi dei debitori morosi di cui alle lettere *b*) e *c*).

Art. 16.

Le ragionerie centrali, in base alle comunicazioni, di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, provvedono a ricuperare mensilmente, mediante ritenute sulle competenze spettanti agli impiegati morosi, le somme da essi dovute insieme

con gli interessi 5 per cento all'anno, da liquidarsi sul ritardato versamento.

Gli interessi vanno liquidati sull'importo di ciascuna ritenuta dal giorno successivo alla scadenza della rata o delle singole rate di debito, alla quale o alle quali la ritenuta stessa si riferisce, fino a tutto il mese in cui questa viene operata.

Per l'ammontare delle somme così trattenute viene emesso un mandato diretto (colore arancione) sulla tesoreria centrale del Regno, la quale, su conforme ordine di riscossione, emesso dalla cassa depositi e prestiti, ne accredita l'importo al conto corrente fra il tesoro e la cassa stessa.

Art. 17.

Le intendenze di finanza — sezione tesoro — ricevute dalla cassa depositi e prestiti le comunicazioni relative agli impiegati o pensionati morosi, i cui assegni siano in corso di pagamento presso di esse, ne prendono nota sulle relative partite e, nel caso che si tratti di recuperi da eseguirsi mediante ritenuta rateale, anche sul registro mod. 248 *T*.

Quindi provvedono mensilmente, all'atto in cui dispongono il pagamento delle quote libere, per l'esecuzione delle trattenute che devono comprendere in una alle rate o quote di rate di debito, anche gli interessi liquidati a norma del precedente articolo.

Successivamente, mediante ordine mod. 56 *C.G.* commutabile in vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, cassiere della cassa depositi e prestiti, effettuano il versamento in tesoreria delle ritenute disposte.

Analogamente provvedono i funzionari delegati per il versamento delle ritenute a carico dei dipendenti impiegati, pagati in base ad ordini di accreditamento.

Tanto gli ordini emessi dalle sezioni tesoro delle intendenze di finanza, quanto gli ordinativi tratti dai funzionari delegati sui propri ordini di accreditamento, devono essere emessi e recapitati alle sezioni di tesoreria in tempo utile, perchè le sezioni medesime possano emettere il vaglia del tesoro nel mese cui le ritenute si riferiscono.

Art. 18.

Le sezioni di tesoreria inviano i vaglia di cui al precedente art. 17, nello stesso giorno della emissione all'ufficio che ne fece richiesta, e cioè alle intendenze di finanza — sezione tesoro — o ai competenti funzionari delegati.

Le sezioni tesoro e i funzionari delegati, entro e non oltre il giorno successivo, inviano a loro volta i vaglia anzidetti alla direzione generale della cassa depositi e prestiti — ragioneria — mediante elenco di accompagnamento mod. 151, cat. I, e con riferimento alla nota della direzione medesima, con la quale furono disposte le ritenute.

§ 2. — *Ritenute sulle pensioni di guerra a favore delle cooperative edilizie fra mutilati ed invalidi di guerra.*

Art. 19.

I mutilati e invalidi di guerra pensionati e loro aventi causa, i quali, come soci di cooperative finanziate dal consorzio di credito per le opere pubbliche attraverso l'ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, istituito con R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, abbiano ottenuto l'assegnazione di alloggi, sono tenuti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento stabilito nei rispettivi contratti di mutuo col consorzio, a versare alle cooperative di cui fanno parte, non oltre l'ultimo giorno di ogni mese, le rate di ammortamento a loro carico.

Art. 20.

Le cooperative edilizie fra i mutilati ed invalidi di guerra, in relazione agli articoli 18 del R. decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 11 marzo 1927 e 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1928, possono ottenere che le rate dovute dai soci per ammortamento dei mutui edilizi siano trattenute d'ufficio sulle pensioni anche indipendentemente da morosità verificatasi.

A tale effetto occorre che le cooperative rivolgano analoga istanza in carta libera alla competente intendenza di finanza — sezione tesoro — firmata, oltre che dal rappresen-

tante della cooperativa, anche dai pensionati assegnatari degli alloggi in segno di adesione.

Tale domanda deve contenere esplicita dichiarazione che il socio è regolare assegnatario della casa cooperativa, nonchè l'indicazione dell'importo e della decorrenza delle trattenute da eseguire in confronto dei singoli pensionati.

Alla domanda stessa deve, inoltre, essere allegato un certificato dell'ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, il quale, oltre a comprovare la regolare costituzione e la rappresentanza della cooperativa istante, deve contenere la dichiarazione con la quale l'ente si obblighi a notificare alla competente intendenza di finanza — sezione tesoro — i mutamenti che si verificassero nella rappresentanza della cooperativa.

Art. 21.

L'intendenza di finanza — sezione tesoro — sulla base dei documenti di cui al precedente art. 20, prende nota delle ritenute da eseguire tanto sulle partite di pensione che sul registro mod. 248 *T*, sul quale apre apposito conto corrente collettivo a favore della cooperativa.

All'atto del pagamento delle quote libere di pensione, dispone anche il pagamento a favore della cooperativa delle quote di rate alla medesima dovute, mediante ordini di pagamento modello 56 *C G* che prenota sull'anzidetto registro mod. 248 *T*.

Nel caso che all'atto delle comunicazioni di cui al precedente art. 20 od anche successivamente per qualunque causa gli assegni di pensione, da assoggettare a ritenuta, non fossero più dovuti o se ne dovessero sospendere i pagamenti, l'intendenza di finanza — sezione tesoro — deve trasmettere alla cooperativa interessata l'elenco dei titolari degli assegni stessi, indicando le cause per le quali non possono aver corso le ritenute.

Art. 22.

Le cooperative edilizie fra i mutilati ed invalidi di guerra riscosse le rate di ammortamento dei mutui con le modalità dei precedenti articoli 20 e 21 oppure direttamente dai soci, debbono entro il giorno 5 di ogni mese versarne l'importo alla cassa depositi e prestiti.

Contemporaneamente debbono trasmettere alla cassa depositi e prestiti ed all'ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra l'elenco dei soci morosi con l'indicazione del numero di iscrizione della partita di pensione dell'importo dovuto e del mese o dei mesi a cui la morosità si riferisce.

L'ente edilizio comunica a sua volta, alla competente intendenza di finanza — sezione tesoro — l'elenco in doppio esemplare dei debitori morosi per l'esecuzione delle ritenute d'ufficio sulle pensioni.

In tale elenco devono essere distinte le ritenute, con effetto continuativo sino a contrario avviso dell'ente, da quelle che dovessero essere operate una volta tanto. Inoltre, nell'elenco stesso deve essere precisata la somma sulla quale deve applicarsi la penale del 4 % di cui all'art. 7 del decreto di S. E. il Capo del Governo in data 30 ottobre 1928-VII.

Art. 23.

Le intendenze di finanza — sezione del tesoro — accertato che tutte le partite di assegno relative a pensionati compresi nell'elenco di cui al precedente art. 22, siano presso di esse in corso di pagamento, trasmettono uno degli esemplari dell'elenco stesso alla direzione generale delle pensioni di guerra, trattenendo l'altro presso di esse a corredo dei propri atti.

In caso che alcune delle partite di pensione, comprese negli elenchi dei morosi, non fossero più in corso di pagamento o fossero state trasportate in altra sede, le intendenze di finanza — sezione tesoro — fanno subito le comunicazioni del caso all'ente edilizio per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 24.

Qualora tra il ricevimento degli elenchi dei debitori morosi e la esecuzione delle trattenute sulle pensioni da essi godute, si fossero maturate altre quote di ammortamento, le intendenze di finanza — sezione tesoro — devono operare le ritenute fino a concorrenza del maggior debito, che si è venuto a costituire nei riguardi dei pensionati stessi, anche se tale debito assorba l'ammontare della rata di pensione in corso, diminuita del contributo di lire due che,

senza eccezione, dev'essere in ogni caso corrisposta all'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ai sensi del R. decreto 20 dicembre 1929, n. 2163.

Art. 25.

Per le ritenute d'ufficio disposte a norma dei precedenti articoli 23 e 24, le intendenze di finanza — sezione tesoro — devono aprire apposito conto corrente collettivo sul registro mod. 248 *T*, ed emettere, all'atto del pagamento delle quote libere di pensione, appositi ordini mod. 56 *C.G.*, commutabili in vaglia del tesoro, mod. 122-*bis T*, a favore del tesoriere centrale del Regno, quale cassiere della cassa depositi e prestiti.

Detti vaglia nello stesso giorno dell'emissione sono dalle sezioni di tesoreria recapitati alle locali intendenze di finanza — sezione tesoro — e queste, a loro volta, ne fanno l'invio non oltre il giorno 15 di ogni mese alla direzione generale della cassa depositi e prestiti — divisione ragioneria prestiti — con nota di accompagnamento mod. 151, cat. I, insieme con un elenco descrittivo dei pensionati e delle ritenute a ciascuno eseguite.

Altro elenco consimile deve contemporaneamente essere inviato all'ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 26.

Le sezioni di tesoreria sono autorizzate a ricevere direttamente dalle cooperative edilizie costituite fra mutilati ed invalidi di guerra i versamenti delle somme da esse riscosse per ammortamento dei mutui edilizi.

In confronto di tali versamenti, le sezioni di tesoreria emettono ed inviano direttamente alla direzione generale della cassa depositi e prestiti — divisione ragioneria prestiti — apposito vaglia del tesoro, mod. 122-*bis T*, rilasciando alle cooperative interessate le dichiarazioni di ricevuta staccate dal bollettario stesso.

Anche l'invio dei vaglia del tesoro predetti deve essere fatto nello stesso giorno del versamento da parte delle cooperative, mediante elenco di accompagnamento mod. 151, cat. I.

Art. 27.

In caso che la trattenuta sulle pensioni di guerra non sia possibile o sia insufficiente al ricupero della somma dovuta, l'ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra provvederà, ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 del decreto di S. E. il Capo del Governo, 30 ottobre 1928-VII, a richiedere alle sezioni tesoro — dandone immediato e contemporaneo avviso alle amministrazioni competenti — la trattenuta sugli stipendi ed altri assegni percepiti dai soci a carico del bilancio dello Stato.

Le sezioni tesoro si uniformeranno alle modalità stabilite con i precedenti articoli relativi alle trattenute sulle pensioni di guerra.

Art. 28.

Resta a cura esclusiva dell'ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra di provvedere per le trattenute sugli stipendi, assegni, ecc., percepiti dai soci a carico dei bilanci degli enti pubblici, come pure la riscossione delle somme comunque rimaste insoddisfatte con le norme ed i privilegi dello Stato per la riscossione delle imposte dirette in conformità dell'art. 15 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412 e salvo sempre il disposto dell'art. 5 della legge 17 agosto 1925, n. 2102.

CAPO III.

Ritenute a favore di enti non finanziati dalla Cassa depositi e prestiti.

§ 1. — *Ritenute per il pagamento delle quote di prezzo o delle pigioni di case economiche e popolari da parte di impiegati e salariati dello Stato.*

Art. 29.

Ai termini dell'art. 29 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 che ha sostituito il T. U. delle leggi sulle case popolari ed economiche, approvato con R. decreto 27 febbraio 1908, n. 89 e le successive disposizioni, gli impiegati

ed i salariati dello Stato, i quali abbiano facoltà di consentire per le vigenti leggi la cessione del quinto dello stipendio o della mercede, possono delegare la riscossione di una parte non eccedente la metà dello stipendio o della mercede, per il pagamento delle quote di prezzo o delle rate di pigione di case popolari od economiche costruite dagli enti di cui all'art. 7 del citato R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

Gli atti di delegazione a riscuotere, oltre che a favore degli enti predetti possono essere rilasciati anche a favore degli istituti mutuanti di cui all'art. 1 del ripetuto R. decreto-legge, nonchè a favore dell'istituto nazionale delle assicurazioni, per il pagamento dei premi di assicurazione, quando con la polizza siasi ottenuto un mutuo per il pagamento della casa.

Art. 30.

Alla delegazione per il pagamento del prezzo o della pigione di case popolari od economiche non può prevalere altra successiva cessione e sulle corrispondenti ritenute non sono ammessi pignoramenti o sequestri.

Le ritenute in dipendenza degli atti di delegazione e di cessione su accennati, non possono per qualsiasi titolo, superare, nel loro totale, la metà dello stipendio o della mercede.

In caso di concorso di ritenute per pagamento del prezzo o delle pigioni di case popolari ed economiche con ritenuta per altra cessione, viene ridotta della quota eccedente la metà dello stipendio o della mercede quella delle due ritenute che risulti successivamente consentita.

Se le due ritenute risultano contemporaneamente consentite, deve prevalere quella inerente alla delegazione per il pagamento del prezzo o della pigione di case popolari od economiche.

Nel caso, infine, che concorrano altre ritenute di carattere obbligatorio ai sensi dell'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, la quota dello stipendio o della mercede, sulla quale, a norma degli articoli 2 e 4 della legge anzidetta, possono gravare tali ritenute, viene determinata indipendentemente dalle ritenute per il pagamento del prezzo o della pigione delle case popolari ed economiche.

Art. 31.

Nel caso che per una causa qualsiasi, o per estinzione di precedente cessione o per aumento dello stipendio o della mercede, resti disponibile una quota maggiore di quella riservata al pagamento del prezzo o della pigione di case economiche e popolari la corrispondente ritenuta, ove fosse stata precedentemente ridotta, viene ripristinata nella misura consentita od elevata fino a concorrenza della metà dei nuovi assegni per stipendio o mercede.

Nel caso, invece, che per una qualsiasi causa (collocamento a riposo, aspettativa, disponibilità, ecc.), venga ridotta la misura dello stipendio o della mercede, come la ritenuta per cessione, deve essere proporzionalmente ridotta anche quella destinata al pagamento delle quote di prezzo o di acquisto delle case popolari ed economiche, mentre quella destinata al pagamento delle quote di fitto delle case medesime deve rimanere invariata.

Art. 32.

Le ragionerie centrali presso i vari ministeri, i funzionari delegati a disporre pagamenti in base ad ordini di accreditamento, e le intendenze di finanza — sezione tesoro — cui nella rispettiva competenza fosse richiesto il rilascio dei certificati mod. 182 *T* o 201 *T*, voluti per le cessioni degli stipendi o delle mercedi, devono mettere in evidenza, con inchiostro rosso, sui certificati stessi, agli effetti di cui al precedente art. 30, le ritenute che risultassero consentite per il pagamento del pegno o delle pigioni di case economiche e popolari.

Art. 33.

Le società, gli enti e gli istituti considerati agli articoli 1 e 7 del T. U. approvato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, cui fossero rilasciati atti di delegazione a riscuotere da impiegati e salariati dello Stato in dipendenza dell'assegnazione di case popolari od economiche, devono trasmettere gli atti stessi, in originale o in copia, ai termini dell'art. 505 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, al ministero

delle finanze — divisione credito agli impiegati e salariati dello Stato — per la esecuzione delle corrispondenti ritenute.

Alla stessa divisione devono essere comunicati per la cessazione delle ritenute, gli atti di revoca delle delegazioni su indicate nonchè gli atti di annullamento o di rescissione dei contratti relativi ad assegnazione di case popolari od economiche.

Art. 34.

La divisione credito agli impiegati e salariati dello Stato, riconosciuta la regolarità degli atti di delegazione in rapporto alle disposizioni di legge vigenti in materia e agli altri vincoli eventualmente preesistenti sullo stipendio o sulla mercede, ne cura l'invio per i relativi provvedimenti di esecuzione alla competente ragioneria centrale, se riguardino impiegati il cui stipendio è pagato con mandati diretti, oppure alla competente amministrazione centrale negli altri casi.

Questa, se gli atti di delegazione riguardino impiegati pagati in base a ruoli di spese fisse, provvede all'emissione dei prescritti ruoli di variazione, mentre se riguardino impiegati o salariati pagati in base ad ordini di accreditamento, invia gli atti relativi ai funzionari delegati per l'esecuzione delle corrispondenti ritenute.

Per gli impiegati che nel frattempo fossero stati collocati a riposo, gli atti vengono trasmessi dalla divisione credito alla divisione pensioni, la quale provvede mediante ruoli di variazione, per la esecuzione delle ritenute sulle pensioni.

Contemporaneamente la divisione credito agli impiegati e salariati dello Stato dà notizia all'ente, alla società o all'istituto delegatario, della comunicazione alla competente amministrazone degli atti di delegazione riconosciuti regolari. Diversamente, fa agli enti interessati i rilievi del caso.

Art. 35.

Gli atti di delegazione sono uniti:

se trattasi di pagamenti disposti con mandati diretti, al primo dei mandati a favore dell'ente creditore;

se trattasi di pagamenti disposti in base a ruoli di spese fisse o di pensioni, ai corrispondenti ruoli di variazione con cui si dispone l'esecuzione delle ritenute;

se trattisi, infine, di pagamenti eseguiti in base ad ordini di accreditamento, al rendiconto nel quale è compreso il primo ordinativo di pagamento a favore dell'ente creditore.

Art. 36.

Le intendenze di finanza — sezione tesoro — ricevuti i ruoli di variazione, ne prendono nota sul conto corrente dello stipendio, salario o pensione gravato da ritenute e contemporaneamente aprono sul registro mod. 248 *T*, appositi conti correnti collettivi a favore di ciascuno degli enti delegatari.

Mensilmente, all'atto in cui dispongono il pagamento delle quote libere degli stipendi, delle mercedi o delle pensioni, provvedono anche mediante emissione di ordini mod. 56 *C.G.* al pagamento delle ritenute disposte.

Detti ordini, oltre che in numerario, possono, a richiesta degli enti creditori essere estinti, nelle forme e con le modalità previste dal R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1759.

Analogamente provvedono gli ufficiali delegati per le ritenute che dovessero eseguire sugli stipendi o sulle mercedi di impiegati e salariati da essi dipendenti, pagati in base ad ordini di accreditamento.

Art. 37.

La stessa procedura indicata agli articoli 33 e seguenti, per l'esecuzione delle ritenute, si applica anche nei casi di variazione o di cessazione delle ritenute stesse.

(*Omissis*).

Norme per il versamento delle rate di ammortamento di mutui o di prezzo di riscatto dovute dai soci di cooperative edilizie esistenti nei capoluoghi di provincia - sedi di uffici di conti - che abbiano stipulato i relativi contratti con la cassa depositi e prestiti.

I MINISTRI
DELLE FINANZE E DEI LAVORI PUBBLICI

Viste le disposizioni vigenti in tema di mutui della cassa depositi e prestiti a cooperative edilizie;

Viste le disposizioni concernenti i conti correnti postali;

Ritenuta la opportunità di regolare per le cooperative edilizie esistenti nei capoluoghi di provincia — sedi di uffici

di conti — la riscossione delle somme dovute dai soci che abbiano stipulato i contratti di mutuo individuale o di riscatto con la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza;

Sentito il ministero per le comunicazioni;

DECRETANO

Art. 1.

Per quanto riguarda le cooperative edilizie esistenti nei capoluoghi di provincia — sedi di uffici di conti —, ferme rimanendo per gli altri sodalizi le modalità oggi in vigore, il versamento delle rate di ammortamento di mutui dovute dai soci che abbiano stipulato con la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza i contratti di mutuo edilizio individuale, nonchè il versamento delle rate di prezzo di riscatto, deve aver luogo a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

All'uopo ciascuna cooperativa chiederà l'apertura di un conto corrente postale ad essa intestato.

Art. 2.

I soci predetti effettueranno, non più tardi dell'ultimo giorno del mese cui la rata si riferisce, il versamento corrispondente sul conto corrente intestato alla cooperativa o mediante versamento in contanti presso un qualunque ufficio postale della città in cui ha sede la cooperativa correntista o mediante postagiro, qualora essi siano, a loro volta, correntisti postali.

I soci dovranno indicare a tergo del certificato di allibramento del bollettino di versamento, o sul polizzino del postagiro, la clausola del versamento con la dizione « rata di ammortamento del mese di . . . . . », oppure « rata di riscatto del . . . . . semestre . . . . . riferibile all'appartamento assegnato al socio, in via . . . . . ».

Art. 3.

Le cooperative, non più tardi del giorno 5 di ogni mese, trasferiranno le rate accreditate sui rispettivi conti correnti al conto n. 1/393 aperto in favore della R. tesoreria centrale

del Regno (cassiere della cassa depositi e prestiti) ed invieranno alla cassa, all'atto stesso del trasferimento, la distinta delle singole rate e l'elenco dei soci morosi.

Art. 4.

I soci che non effettuassero il versamento delle rate nel termine prescritto (ultimo giorno di ogni mese), dovranno corrispondere, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, gli interessi nella misura del 5% sull'ammontare delle rate dovute. Le cooperative che non traessero entro il giorno 5 del mese successivo il postagiro per l'ammontare di tutte le quote versate dai soci sul conto della R. tesoreria centrale (cassiere della cassa depositi e prestiti) o che distraessero per altri scopi i versamenti sono soggette alle sanzioni di legge.

Art. 5.

Le norme predette andranno in vigore dal 1° settembre 1931.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1931 - Anno IX.

Il Ministro dei lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

Il Ministro delle Finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1931 - *Anno* IX.
Registro n. 1 *Cassa depositi e prestiti - Fogl-* 38. . MASTROGIOVANNI.

N. 424. — CAVALLI. — **Dimostrazioni trimestrali degli aumenti e delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa effettivi alle amministrazioni militari.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 25 agosto 1932 - Anno X.

Con riferimento ai §§ 15 e 21 dell'istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa ed alla circolare n. 401 del *giornale militare* 1928, si dispone che, *a partire dal 1° trimestre del corrente esercizio finanziario,* le dimostrazioni trimestrali degli aumenti e delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa effettivi alle amministrazioni militari, modelli 432 (177), 2604 (515-B) e 2605 (515-B *bis*) del catalogo, siano corredate soltanto dei fogli matricolari mod. 426 (172-A) e delle dichiarazioni di accettazione definitiva mod. 428 (174) dei cavalli concessi di agevolezza agli ufficiali.

In dipendenza di ciò, i fogli matricolari e gli altri documenti inerenti ai quadrupedi di truppa radiati dai ruoli, all'infuori di quelli concessi d'agevolezza, verranno conservati presso le rispettive amministrazioni, per essere tenuti a disposizione degli ufficiali generali ispettori.

Sarà provveduto, in occasione delle prossime ristampe, ad apportare le conseguenti modificazioni ai modelli regolamentari sopra indicati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 425. — CAVALLI. — Concessione del cavallo di carica agli ufficiali. — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 25 agosto 1932 - Anno X.

Con riferimento alle disposizioni di cui alla circolare n. 576 del *giornale militare* 1931, determino che anche agli altri ufficiali aventi diritto a razione foraggio per cavalli, sia estesa la facoltà di provvedersi di un cavallo di carica, con le stesse modalità stabilite per gli ufficiali di fanteria.

Ai numeri da 26 a 41 della circolare n. 485 del *giornale militare* 1931, già modificati con la circolare n. 576 sopra richiamata, sono pertanto sostituiti quelli annessi alla presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Cavalli di carica.

26. — Il cavallo di carica può essere concesso (art. 892 R. A.) agli ufficiali, aventi diritto a razioni foraggio, che si trovino compresi in una delle categorie seguenti:

a) ufficiali del corpo di stato maggiore;

b) ufficiali di fanteria;

c) ufficiali di cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, che prestino servizio:

nei reggimenti delle armi e specialità rispettive;

nei comandi delle divisioni celeri e delle brigate di cavalleria;

nelle scuole, in genere, ove esistano gruppi, squadroni e batterie organiche delle armi e specialità predette, e limitatamente agli ufficiali effettivi ai reparti medesimi (compreso l'ufficiale superiore comandante della scuola e l'aiutante maggiore in 1ª);

d) ufficiali di artiglieria delle altre specialità non contemplate nella lettera precedente, che prestino servizio nei reggimenti rispettivi;

e) ufficiali del genio;

f) tutti gli altri ufficiali superiori ed inferiori aventi diritto a 2 razioni foraggio.

27. — A mente di quanto dispone l'art. 875 del regolamento, il cavallo di carica è considerato, a tutti gli effetti, un cavallo di servizio.

Pertanto, gli ufficiali provvisti di cavalli di carica:

se abbiano diritto a 2 razioni di foraggio, possono tenere soltanto un altro cavallo di proprietà (assoluta o vincolata), pur non essendo il possesso di tale cavallo condizione indispensabile per ottenere l'assegnazione di quello di carica;

se abbiano diritto ad 1 razione foraggio, non possono tenere altro cavallo di servizio.

28. — La scelta dei cavalli di carica viene, volta per volta, autorizzata dal ministero ed effettuata dalle commissioni indicate nel n. 15, ovvero negli altri modi determinati dal ministero stesso.

29. — I cavalli da inscrivere di carica sono inviati ai corpi già designati tali, oppure sono scelti nei reggimenti d'arma a cavallo e nelle scuole di cui al n. 26, tra quelli riconosciuti in condizioni di prestare un buon servizio da sella per ufficiale.

Nelle scuole anzidette, la scelta è limitata fra i cavalli degli squadroni e delle batterie organiche in forza agli istituti medesimi.

Per i cavalli di carica scelti tra i quadrupedi delle scuole, non è in nessun caso consentita la facoltà prevista dagli articoli 893 e 894 del regolamento (acquisto d'agevolezza), nè quella di cui al n. 36 delle presenti norme (trasferimento al seguito dell'ufficiale destinato ad altro corpo o comando).

30. — Ai cavalli prescelti è attribuito il prezzo di stima pari al loro valore commerciale, attenendosi, a seconda dei requisiti dei soggetti, ai criteri ed ai limiti fissati nei numeri da 16 a 20 delle presenti norme (minimo: L. 2500).

31. — Per l'inscrizione dei cavalli di truppa nel ruolo di carica, e per la radiazione dal detto ruolo dei soggetti riconosciuti non più idonei al servizio da sella per ufficiale, si seguono le norme indicate nel n. 22.

Ciascun corpo, cui spetta di provvedere all'assegnazione di cavalli di carica, deve curare, con tempestive proposte rivolte al ministero, che il numero dei cavalli di carica disponibili sia sempre adeguato alle esigenze delle eventuali do-

mande che il corpo stesso sia tenuto a soddisfare, a senso del n. 32.

In caso di mancanza di soggetti idonei, o d'impossibilità determinata da qualsiasi altra causa, i corpi ne riferiscono direttamente al ministero.

32. — I cavalli da assegnare di carica agli ufficiali contemplati nel n. 26, sono tratti, scegliendoli tra i disponibili, dai corpi appresso indicati:

a) per gli ufficiali di cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, in servizio nei reggimenti e nelle scuole, dal reggimento o dalla scuola medesima;

b) per gli ufficiali di fanteria e del genio, dal reggimento d'artiglieria da campagna della rispettiva divisione territoriale;

c) per tutti gli altri ufficiali, dal reggimento di cavalleria o artiglieria da campagna della stessa sede o di quella più prossima alla sede di servizio dell'ufficiale, avvertendo che, per gli ufficiali di cavalleria ed artiglieria, i cavalli debbono trarsi preferibilmente da un reggimento dell'arma corrispondente.

33. — Gli ufficiali che, trovandosi nelle condizioni volute, desiderano ottenere l'assegnazione di un cavallo di carica, debbono farne domanda, in carta semplice, al proprio comandante di corpo o capo di servizio.

In seguito a ciò, se l'ufficiale presta servizio in un reggimento d'arma a cavallo od in una delle scuole di cui al n. 26, l'autorità alla quale è stata presentata la domanda dispone direttamente per l'assegnazione del cavallo, secondo le disponibilità.

Negli altri casi, la detta autorità, dopo aver attestato col suo visto la regolarità della domanda, ne effettua l'inoltro direttamente al corpo che, a senso del numero precedente, deve provvedere all'assegnazione del quadrupede.

34. — L'assegnazione dei cavalli di carica è devoluta ai comandanti dei corpi presso cui sono tratti i cavalli, ed i comandanti stessi, pur procurando di assecondare i desideri dell'ufficiale nella scelta del cavallo, *debbono sopratutto aver di mira che le attitudini di questo si adattino all'abilità*

del cavaliere ed alle speciali esigenze del servizio che egli è destinato a compiere.

Gli ufficiali di fanteria e del genio, a meno che siano compresi nella lett. *f)* del n. 26, non possono assegnarsi cavalli inscritti nei ruoli di carica ad un prezzo di stima superiore a L. 3600, corrispondente al limite massimo della categoria *C* d'agevolezza (n. 20).

35. — Provveduto all'assegnazione del cavallo, il corpo distributore trasmette, all'ufficio d'amministrazione dell'ente che amministra l'ufficiale, lo stralcio del ruolo dei cavalli di carica, con i dati relativi al quadrupede prescelto, per le conseguenti annotazioni nel « registro dei cavalli di servizio » mod. 602 (387) del cat. Il cavallo rimane però effettivo, *come quadrupede di truppa,* al corpo distributore, indipendentemente dal suo eventuale passaggio in aggregazione al corpo presso il quale presta servizio l'ufficiale, o che provvede all'amministrazione del quadrupede.

Nel registro anzidetto, deve essere corretta a mano la dicitura dello stampato « data dell'acquisto » in « data dell'assegnazione »; come prezzo, devesi indicare quello di stima attribuito al cavallo all'atto dell'inscrizione nel ruolo di carica; infine, nello spazio riservato alle « note », si deve far risultare la qualità « di carica » ed il corpo al quale il cavallo è effettivo come quadrupede di truppa.

36. — L'ufficiale provvisto di cavallo di carica che sia trasferito ad altro corpo o comando presso cui conservi diritto a tale concessione (n. 26), ha facoltà di farsi seguire dal cavallo già assegnatogli, a meno che ricorra l'eccezione prevista dal 3° comma del n. 29.

Nei casi sopra ammessi, il cavallo viene trasferito nella forza effettiva del nuovo corpo (reggimento d'arma a cavallo o scuola) designato con gli stessi criteri stabiliti nel n. 32.

37. — La restituzione del cavallo di carica in consegna agli ufficiali che cessano di averne diritto, o vi rinunciano, è fatta al corpo cui il cavallo è effettivo come quadrupede di truppa.

Il reale movimento del quadrupede non ha però luogo quando il cavallo, cessando dall'assegnazione ad un ufficiale, possa essere contemporaneamente dato in consegna ad altro ufficiale che ne abbia fatto domanda.

Il corpo che, a mente di quanto sopra, riceve in restituzione un cavallo di carica, è tenuto a sottoporre a visita il quadrupede, per gli accertamenti previsti dall'art. 912 del regolamento.

38. — Le particolari circostanze (art. 894 R. A.) nelle quali l'ufficiale può essere autorizzato ad acquistare d'agevolezza il cavallo di carica che abbia in consegna da tempo inferiore a due anni, sono le seguenti:

a) quando l'ufficiale, in seguito a promozione o trasferimento, si trovi ad avere ancora diritto a razione foraggio, ma non al cavallo di carica;

b) quando l'ufficiale, nelle medesime circostanze, venga ad acquistare diritto ad un maggior numero di razioni foraggio;

c) quando l'ufficiale venga trasferito in una colonia nella quale, a norma delle disposizioni in vigore, gli sia consentito di condurre seco almeno un cavallo di servizio.

Nei casi indicati nelle lettere *a*) e *b*), occorre che il cavallo sia stato assegnato di carica all'ufficiale da almeno sei mesi; nel caso di cui alla lett. *c*), la concessione può invece aver luogo qualunque sia il tempo dacchè l'ufficiale abbia in consegna il quadrupede come cavallo di carica.

39. — La concessione d'agevolezza del cavallo di carica ha luogo senza che esso sia sottoposto ad appositi accertamenti; il prezzo di cessione è determinato a norma dell'art. 893 del regolamento, indipendentemente dal suo valore commerciale, e in base al prezzo stesso viene fatta l'assegnazione ad una delle categorie d'agevolezza (n. 20), come segue:

alla categoria speciale: quando il prezzo di cessione sia superiore a L. 4600;

alla categoria B: quando sia compreso tra L. 3700 e L. 4500;

alla categoria C: negli altri casi.

L'accettazione s'intende definitiva all'atto stesso della concessione, escluso cioè qualsiasi periodo di guarentigia.

40. — Non può essere concesso d'agevolezza il cavallo di carica che abbia superato l'età di 14 anni.

41. — Entro i primi cinque giorni successivi alle date del 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno, i reggimenti d'arma a cavallo e le scuole, che hanno in forza come effettivi cavalli di carica, trasmettono direttamente al ministero uno specchio contenente, per ciascun quadrupede, i dati seguenti:

a) numero di matricola e nome del cavallo;

b) prezzo di stima;

e, per i cavalli in regolare consegna agli ufficiali:

c) grado, casato e nome dell'ufficiale, ed arma o corpo cui egli appartiene;

d) corpo o comando presso cui presta servizio;

e) data dell'assegnazione di carica all'ufficiale.

Al detto specchio deve essere unito un elenco di tutte le variazioni verificatesi nel semestre precedente, ivi comprese quindi, per ragioni di controllo, anche quelle che siano state oggetto di apposite determinazioni ministeriali. Le variazioni stesse possono perciò riflettere: *a*) nuove inscrizioni e radiazioni dal ruolo di carica; *b*) concessioni d'agevolezza, a norma degli articoli 893 e 894 del regolamento; *c*) nuove assegnazioni ad ufficiali, e restituzioni da parte di coloro che abbiano perduto diritto al cavallo di carica o vi abbiano rinunciato; *d*) passaggi di forza da un corpo ad un altro (aumenti e diminuzioni), in seguito a trasferimento degli ufficiali.

PARTE SECONDA

Circolare N. 426. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 10°, gruppo A).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 agosto 1932 - Anno X.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 10° gruppo A), indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X, è costituita come appresso:

VACCHELLI cav. Nicola, generale di divisione, direttore dell'istituto geografico militare, *presidente;*

TORALDO DI FRANCIA cav. Orazio, colonnello del genio, vice direttore dell'istituto geografico militare, *membro;*

LOPERFIDO comm. Antonio, geodeta capo, *membro;*

GIOTTI cav. prof. Gino, ingegnere geografo principale, *membro;*

GHERARDELLI cav. Attilio, topografo capo, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il consigliere D'AGNILLO cav. dott. Francescantonio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 427. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 11°, gruppo B).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 agosto 1932 - Anno X.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a 9 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 11° gruppo B), indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X, è costituita come appresso:

VACCHELLI cav. Nicola, generale di divisione, direttore dell'istituto geografico militare, *presidente;*

TORALDO DI FRANCIA cav. Orazio, colonnello del genio, vice direttore dell'istituto geografico militare, *membro;*

CAMPO cav. Michele, maggiore di fanteria, *membro;*

PUCCINI cav. uff. Ettore, topografo capo, *membro;*

FIECHTER cav. Alfredo, topografo capo, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il primo segretario PERUZY cav. dott. Vittorio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 428. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nozioni di acustica ed applicazioni alla guerra.** — (Direzione generale artiglieria). — 18 agosto 1932 - Anno X.

Sono state pubblicate le « Nozioni di acustica ed applicazioni alla guerra » che l'ufficio pubblicazioni militari distribuirà secondo le indicazioni date direttamente dal ministero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 429. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 25 agosto 1932 - Anno X.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici con atto del 21 luglio 1932, n. 3946, ha escluso dal far offerte per i contratti con lo Stato l'impresa di costruzioni COSTANZI comm. Decio fu Francesco, residente in Roma, via Nazionale n. 60.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 430. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità degli ufficiali medici in S. P. E. da iscrivere sui quadri di avanzamento per il 1933.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 agosto 1932 - Anno X.

Gli esperimenti per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità degli ufficiali medici in S.P.E., compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento per il 1933, avranno inizio presso l'ospedale militare di Roma sotto le seguenti date:

8 novembre 1932 - esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani medici;

17 novembre 1932 - esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti medici.

Gli ufficiali chiamati agli esperimenti dovranno presentarsi all'ospedale militare di Roma, alle ore 9 del giorno precedente a quello d'inizio degli esperimenti stessi.

La commissione esaminatrice è fissata come segue:

T. generale medico RIVA cav. Umberto, *presidente;*

Colonnello medico VOLPE cav. Mazzini, *membro;*

Colonnello medico MARTOGLIO cav. Ferdinando, *membro;*

Colonn. medico SANTAMARIA cav. Alberto, *membro;*
T. colonnello medico MONACO cav. Arturo, *membro;*
T. colonnello medico SIMULA cav. Ubaldo, *membro;*
T. colonnello medico PERRIER cav. Stefano, *membro;*
T. colonnello medico SINISI cav. Guido, *membro;*
T. colonnello medico BASSI cav. Giuseppe, *membro;*
T. colonnello medico MAUGERI cav. Nicolò, *membro;*
Capitano medico MAZZARONI Giacomo, *segretario.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 431. — COLONIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 agosto 1932 - Anno X.

Giusta la circolare n. 177 del *giornale militare* del corrente anno, a partire dal 1° settembre 1932 potranno essere nuovamente accettate dai comandi di corpo e di distretto militare le domande dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, ma limitatamente alle seguenti specialità: telegrafisti, radiotelegrafisti, centralinisti, apparecchiatori telefonici, tipografi, dattilografi, automobilisti, motoristi, radiomotoristi, radioelettricisti, montatori, vulcanizzatori, meccanici, elettricisti, falegnami, fabbri, muratori, fucinatori, stagnini, saldatori autogeni, panattieri e macellai.

Potranno continuare ad avere corso senza limitazione le domande dei giovani residenti all'estero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 432. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui colombi viaggiatori e sul servizio delle colombaie militari.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 agosto 1932 - Anno X.

È stata pubblicata l'« *Istruzione sui colombi viaggiatori e sul servizio delle colombaie militari* ».

L'istruzione oradetta, che è inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore pel R. esercito: parte II, genio, pag. 134, n. categ. 2358, sarà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del ministero, agli enti indicati nell'elenco G-6 della circolare n. 102 del *giornale militare* 1932, nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

L'istruzione sarà posta in vendita al prezzo di L. 10.

La pubblicazione n. 1271 indicata a pag. 133 dell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito è abrogata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 433. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Seconda serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria » ediz. 1931.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 agosto 1932 - Anno X.

È stata pubblicata la seconda serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria ».

Essa dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: parte II, cavalleria, pag. 65, n. cat. 2422, prezzo L. 0,20.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà all'invio della suddetta serie di aggiunte e varianti ai comandi, corpi ed uffici, ai quali venne distribuita la istruzione predetta, nella quantità di copie stabilita dalla circolare n. *uno* del *giornale militare* 1932-X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 434. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 25 agosto 1932 – Anno X.

È stato pubblicato il regolamento « Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria », che sarà distribuito dal ministero (ufficio pubblicazioni) in base all'elenco SMa. 3 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte II - Cavalleria - pag. 65, n. categorico 2430, ed. 1932, prezzo L. 6. Essa abroga l'« Istruzione individuale a cavallo » (bozze di stampa), riportata nel suddetto elenco, alla stessa pagina, num. cat. 1942.

Sul prezzo suindicato verrà accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che richiedano la pubblicazione con le modalità stabilite dalla circolare 98 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 435. — TRASPORTI. — **Viaggi sulle linee di navigazione da e per la Sardegna degli ufficiali in licenza ordinaria.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 25 agosto 1932 – Anno X.

Agli ufficiali residenti per ragioni di servizio in Sardegna, nei viaggi per mare effettuati per recarsi ad usufruire della licenza ordinaria nel continente e per rientrare dal continente alla loro residenza, sarà praticata nel corrente anno la eccezionale riduzione del 50 per cento sui prezzi ordinari di passaggio (vitto, letto, tasse e diritti esclusi).

Tali viaggi potranno essere effettuati sulle linee sottoindicate.

Società TIRRENIA — linea 3 — Civitavecchia-Terranova e viceversa;

Società TIRRENIA — linea 4 — Civitavecchia-Cagliari e viceversa;

Società TIRRENIA — linea 5 — Napoli-Cagliari e viceversa;

Società TIRRENIA — linea 9 — Genova-Cagliari e viceversa;

Società SARDA — linea 71 — Terranova-La Maddalena e viceversa.

Per usufruire della citata agevolazione, gli ufficiali dovranno presentare alle agenzie delle società di navigazione il relativo biglietto di licenza ordinaria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 436. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio agli ufficiali in S. P. E. da e per le colonie.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 25 agosto 1932 - Anno X.

La società di navigazione « Tirrenia » in via di esperimento e per tutto il corrente anno ha stabilito di estendere la riduzione del 30 per cento sul nolo (letto, vitto, tasse e diritti esclusi) per i passaggi da e per le colonie che venissero richiesti dagli ufficiali del R. E. in S. P. E. in qualsiasi occasione.

Tale facilitazione verrà praticata dalle agenzie della citata società su presentazione delle normali richieste di riduzione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 35ª, anno 1932-X, circolare n. 357.

A pagina 1342, n. 10, 1° e 2° comma, sostituire:

10. — Al termine degli esami, i comandi di legione rilasceranno agli idonei di cui alle lettere *b*) e *c*) del n. 3 un certificato conforme, a seconda dei casi, ai modelli *D* ed *E* allegati alla circolare 333 del *giornale militare* 1931, mentre agli idonei di cui alla lettera *a*) dello stesso n. 3 rilasceranno un certificato conforme al modello D^1 (vedi allegato 6 alla presente circolare).

Nel caso di cui al 2° comma del n. 4 i comandi di legione rilasceranno agli idonei un certificato conforme al modello F della citata circolare 333 dopo essersi assicurati però che abbiano frequentato il 2° periodo del 2° corso.

Dispensa 40ª, anno 1932, circolare 407:

A pag. 1528 ultima riga, in luogo di circolare 160, leggasi: circolare 760.

A pag. 1529 seconda riga in luogo di circolare 59, leggasi: circolare 58.

PREZZO L. 1,80

(5131370) Roma 1932-X Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª 1932 - ANNO X 3 SETTEMBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 3 SETTEMBRE 1932-X

Tributo un encomio solenne al soldato FREDIANI Cesare dell'8° reggimento artiglieria pesante (*alla memoria*):

« Accortosi che il pezzo d'artiglieria pesante cui era addetto iniziava d'improvviso un movimento in discesa, incurante del pericolo, con alto senso del dovere, balzava innanzi ad esso per agire sul freno.

Ma veniva travolto, nel generoso tentativo di evitare danni al materiale ed al personale della sua batteria ».

Sagna Longa (Oulx), 16 agosto 1932-X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1633

PARTE PRIMA

N. 437 - 30 agosto 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Prescrizioni della legge sul bollo per le istanze e ricorsi presentati alle pubbliche amministrazioni . . . . . *Pag.* 1637

» 438 - 1° settembre 1932 - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare . . . . . » 1655

» 439 - 1° settembre 1932 - Anno X — MATRICOLA. — Norme per la sistemazione matricolare della forza in congedo (sottufficiali e militari di truppa) della R. aeronautica. . . . . » 1665

» 440 - 1° settembre 1932 - Anno X — SERVIZIO SANITARIO. — Modificazione del materiale in dotazione alle sezioni di disinfezione . . . . . » 1667

PARTE SECONDA

N. 441 - 9 agosto 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è nominato il presidente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato . . . . . *Pag.* 1669

N. **442 – 10 agosto 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciassette posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo *B*) . . . . . *Pag.* 1670

» **443 – 10 agosto 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*) . . . . . » 1670

» **444 – 1° settembre 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1932-1933 . . . . . » 1671

» **445 – 1° settembre 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 1674

» **446 – 1° settembre 1932** – Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi. . . . . » 1675

» **447 – 1° settembre 1932** – Anno X — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Relazioni annuali sui materiali del gruppo *C* del servizio di artiglieria . . . . . » 1687

» **448 – 2 settembre 1932** – Anno X — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Partecipazione di rappresentanze militari alla gara straordinaria nazionale di tiro a segno. . » 1694

PARTE PRIMA

Circolare N. 437. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Prescrizioni della legge sul bollo per le istanze e ricorsi presentati alle pubbliche amministrazioni.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 agosto 1932 - Anno X.

Affinchè tutte le autorità militari interessate ne abbiano sicura norma, ritengo opportuno riportare nella presente circolare le disposizioni che, per i vari casi pratici, debbono essere osservate circa l'uso della carta bollata per le istanze e ricorsi presentati alle pubbliche amministrazioni.

A tale riguardo il ministero delle finanze (direzione generale delle tasse sugli affari) emanò già sin dal 26 settembre 1930-VIII, apposita circolare, della quale si riproduce qui di seguito la parte che tuttora deve essere osservata.

« Questo ministero già con la circolare 20 giugno 1910, n. 80632, diretta alle onorevoli amministrazioni centrali (riportata nella normale 101 del bollettino ufficiale della direzione generale delle tasse per l'anno 1910) ebbe a rilevare che non sempre venivano osservate le prescrizioni della legge sul bollo relativamente alle istanze e ricorsi che vengono presentati alle autorità, agli uffici governativi e in genere alle pubbliche amministrazioni.

« Nonostante peraltro le raccomandazioni contenute nella suddetta circolare si ha ragione di dubitare che le dette prescrizioni non vengano osservate, con grave danno per l'erario, tanto più grave dopo l'aumento apportato alle tasse fisse di bollo dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142.

« Giova pertanto ricordare che, in conseguenza del detto R. decreto-legge 17 marzo 1930, a datare dal 1° aprile 1930 la tassa di bollo sulle petizioni, istanze o ricorsi che si presentano alle autorità, agli uffici governativi ed alle pubbliche amministrazioni in genere è stata elevata da lire due a lire tre, mentre per le istanze ed i ricorsi che si presentano ai ministeri la tassa è stata elevata da lire tre a lire cinque.

« Alla stessa tassa di lire cinque vanno soggetti i ricorsi, le istanze ed i memoriali diretti a S. M. il Re, quando riguardino materie su cui sieno chiamati a pronunziarsi i ministeri competenti, nonchè le istanze che, pure essendo presentate alle autorità ed agli uffici locali, sono però di competenza delle rispettive amministrazioni centrali.

« Come si è già ricordato con la summenzionata circolare 20 giugno 1910, n. 80632 sono esenti da bollo, giusta gli articoli 157 e 173 della tariffa, allegato A, parte III, alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e fino a che non se ne faccia uso ai sensi dell'art. 2 della citata legge, i ricorsi o gravami nell'interesse della legge e della pubblica morale; contro il contegno dei pubblici funzionari, quando non sieno diretti contro le loro decisioni o disposizioni di ufficio; quelli sulla condotta illegale degli agenti pubblici; i ricorsi o gravami sull'abuso della patria podestà, sulla condotta illegale dei tutori e curatori e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private, nonchè scritti e deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.

« Sono altresì esenti, a norma dell'art. 177, n. 2 della citata tariffa, salvo i casi d'uso ivi accennati, le istanze o ricorsi che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio o l'ammissione in un istituto qualunque di beneficenza.

« Così pure non sono da ritenersi soggette alla tassa di bollo le istanze o memorie dirette esclusivamente a sollecitare i provvedimenti su precedenti istanze regolarmente assoggettate alla tassa di bollo, od a chiedere chiarimenti sulle risoluzioni già adottate al riguardo.

« E così sono pure esenti dal bollo le lettere con le quali i fornitori ed altri creditori dello Stato chiedono il pagamento del loro credito

. . . . . »

Per agevolare l'applicazione, da parte delle amministrazioni militari, della circolare sopra riportata, si elencano qui appresso, raggruppati per materia, i principali casi in cui le istanze od i ricorsi debbono essere presentati nella prescritta carta legale e quelli in cui le istanze od i ricorsi pos-

sono essere presentati in carta libera, qualunque sia l'autorità cui essi sono diretti, fermo, peraltro, quanto è disposto nel 3° e 4° comma della circolare del ministero delle finanze, sopra riportata.

In carta da bollo.

Ammissioni agli impieghi civili e carriera degli impiegati civili.

a) Domande intese ad ottenere:

1 - l'ammissione a concorsi;
2 - l'esonero dal periodo di prova;
3 - congedi straordinari;
4 - aspettative;
5 - l'autorizzazione di cui all'art. 96 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
6 - la concessione del titolo ufficiale onorifico del grado immediatamente superiore all'atto del collocamento a riposo;
7 - la valutazione di servizi prestati in categoria inferiore;
8 - la valutazione di servizi prestati in colonia, nelle località di cui all'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, numero 1284, presso reparti operanti alle dipendenze del comando supremo durante la guerra 1915-18; nella milizia volontaria fiumana;
9 - la valutazione di servizi straordinari agli effetti dello stipendio.

b) Ricorsi avverso le note di qualifica.

c) Domande di trasferimento.

d) Istanze intese ad ottenere l'annullamento degli effetti di punizione, a senso dell'art. 80 del sopra ripetuto R. decreto n. 2960.

Appalti, aste, contratti, forniture, responsabilità amministrative.

a) Domanda per:

1 - ammissione ad aste e forniture varie;
2 - offerte nelle gare di forniture e lavorazioni;

3 - inclusione di ditte nell'albo dei fornitori militari;

4 - condono di multe;

5 - transazione di cause;

6 - composizione bonaria di controversie insorte successivamente alla stipulazione dei contratti;

7 - pagamento a rate mensili di debiti per responsabilità amministrative;

8 - esonero dal pagamento di somme addebitate a parenti defunti;

9 - acquisto di sottoprodotti della panificazione militare, o di macchinari e materiali in genere fuori uso.

b) Offerte di generi di consumo, derrate, foraggi, oggetti di vestiario e di equipaggiamento, materiali vari, lavori, invenzioni, studi, ecc.

c) Ricorsi:

1 - per erronea interpretazione di norme contrattuali;

2 - contro notificazioni di addebiti per materiali mancanti od avariati;

3 - contro addebiti elevati per responsabilità amministrative;

4 - per mancata ammissione, o mancato invito alle aste e forniture, od esclusione dalle medesime, o mancata accettazione di offerte di merci varie, ecc.

d) Memoriali di imprese per compensi in via amministrativa.

e) Dichiarazioni di riconoscimento di addebiti derivanti da personale responsabilità.

f) Richieste di nomine di arbitri militari per la composizione di collegi arbitrali chiamati a decidere sulle controversie con le imprese.

Corsi allievi ufficiali e sottufficiali.

Domande e ricorsi in materia di:

1 - ammissione ai corsi allievi ufficiali e sottufficiali;

2 - cessazione dai corsi allievi ufficiali e sottufficiali.

Disciplina.

a) Domande per:

1 - il R. assenso a contrarre matrimonio;

2 - autorizzazione a recarsi all'estero;

3 - condoni e provvedimenti di clemenza;

4 - licenze in casi speciali.

b) Ricorsi avverso provvedimenti disciplinari.

Giustizia e fondazioni.

a) Domande per:

1 - ottenere copia di provvedimenti da impugnare in sede di ricorso o di atti od estratti di sentenze;

2 - ottenere copia od estratti di sentenze, atti e provvedimenti della giustizia militare;

3 - costituzione di nuove fondazioni da parte di privati o enti estranei all'amministrazione militare.

b) Ricorsi (originale e copia) alla IV sezione del consiglio di Stato od in via straordinaria a S. M. il Re.

c) Memorie e note aggiunte ai detti ricorsi.

Graduati e militari di truppa (arruolamenti volontari, riammissioni in servizio, trasferimenti, ecc.).

Domande e ricorsi in materia di:

1 - temporaneo espatrio per motivi non di lavoro;

2 - provvedimenti sanitari;

3 - richieste di copie di fogli matricolari, di dichiarazioni integrative, di duplicati di fogli di congedo;

4 - avanzamento;

5 - chiarimenti circa gli obblighi di servizio, regolarizzazioni matricolari, cancellazione di variazioni matricolari, accertamenti circa denuncie di diserzioni;

6 - licenze e proroghe di licenze;

7 - matrimoni;

8 - trasferimenti;

9 - riammissioni e riassunzioni in servizio;

10 - rafferme, premi ed indennità relative;

11 - arruolamenti volontari nei corpi metropolitani;

12 - arruolamenti volontari, ammissione e riammissione nelle truppe coloniali;

13 - arruolamenti volontari, trasferimenti e riammissioni in servizio nell'arma dei CC. RR.;

14 - passaggio negli altri corpi armati dello Stato;

15 - rinuncia ai gradi di caporale e caporal maggiore per l'ammissione alle scuole sottufficiali;

16 - riassoldamento;

17 - questioni disciplinari (retrocessione, rimozione, perdita del grado, espulsione dall'esercito);

18 - ritardo e rinvio della prestazione del servizio militare;

19 - esenzione dal servizio militare in dipendenza del Concordato;

20 - gratificazioni a riformati per malattie giudicate non dipendenti da cause di servizio;

21 - liquidazione delle successioni ereditarie di graduati e militari di truppa morti in servizio;

22 - modificazione della formula circa il giudizio sintetico sulla condotta tenuta alle armi;

23 - rilascio di brevetti di medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia;

24 - proscioglimento ferme e rafferme;

25 - invio in congedo (non dipendente da ascrizione a ferme minori o dall'avere compiuto l'istruzione premilitare);

26 - rilascio di duplicato dell'attestato di benemerenza istituito per coloro che rimpatriarono da oltre oceano durante la mobilitazione e di duplicato di brevetto di concessione della croce di argento per anzianità di servizio, i cui originali siano stati rilasciati dal ministero.

Immobili demaniali.

a) Domande per:

1 - acquisto immobili demaniali in uso all'amministrazione militare;

2 - permuta di immobili con quelli privati;

3 - retrocessione di immobili;

4 - concessione di alloggi demaniali;

5 - concessioni varie su immobili demaniali in uso all'amministrazione militare.

b) Offerte di vendita e di affitto di immobili privati all'amministrazione militare.

Leva.

Domande e ricorsi in materia di:

1 - assegnazioni speciali, anticipazione o dilazione di incorporamento di reclute;

2 - istruzione premilitare non connessa con questioni di assegnazione a ferme minori;

3 - filiazione, stato e diritti civili;

4 - visite per delegazione;

5 - renitenza;

6 - temporaneo espatrio per motivi non di lavoro;

7 - idoneità fisica degli inscritti di leva al servizio militare.

Matricola.

a) Domande per:

1 - iscrizione a matricola di variazioni attinenti a servizi prestati presso altre amministrazioni, a servizi militari, a concessioni e riconoscimento di titoli nobiliari, gradi accademici, ecc.;

2 - ottenere copia di stati di servizio;

3 - cancellazione di variazioni matricolari inerenti a sentenze civili e militari;

4 - regolarizzazione di variazioni matricolari;

5 - iscrizione nella parte 1ª del libretto personale degli ufficiali di variazioni mancanti;

6 - ottenere il riconoscimento di servizi prestati presso enti mobilitati, dopo la data dell'armistizio;

7 - rettifica di cognome.

Onorificenze e ricompense.

Domande:

1 - che si riferiscano comunque a pratiche di onorificenze cavalleresche nazionali ed estere e di decorazioni estere in genere;

2 - per ricompense per atti di valore militare;

3 - per concessioni di croce al merito di guerra;

4 - per rilascio di duplicati di brevetti, insegne e distintivi;

5 - per rilascio di attestati di benemerenza ai volontari di guerra;

6 - per concessioni di medaglie commemorative della guerra 1915-1918 e delle precedenti guerre d'Indipendenza, d'Africa, Libia e relative fascette;

7 - per croce d'oro per anzianità di servizio;

8 - per riconoscimento di titoli nobiliari.

Personale straordinario o salariato.

a) Domande:

per assunzione in servizio, in qualità di straordinario o salariato presso uffici, stabilimenti, sezioni di tiro a segno;

b) Richieste di certificati sul servizio prestato in qualità di straordinario o salariato;

c) Ricorsi da parte del personale suindicato.

Pensioni.

Domande:

1 - di collocamento a riposo;

2 - di liquidazione di pensione;

3 - intese ad ottenere il riscatto, agli effetti della pensione, del servizio straordinario prestato anteriormente alla nomina in ruolo;

4 - per accertamenti medico-legali ai fini di pensione;

5 - per rettifiche di date di congedo o collocamento a riposo;

6 - per mancato pagamento di assegni di convalescenza o per annullamento di addebiti già disposti per assegni percepiti indebitamente da invalidi di guerra;

7 - per concessione di aumenti o per modifiche della pensione diretta o di riversibilità;

8 - per riconoscimento d'infermità o lesioni dipendenti da cause di servizio;

9 - per liquidazione di pensione od indennità in conseguenza di infermità contratte durante i richiami alle armi degli ufficiali in congedo.

Prelevamento cavalli.

Domande per:

1 - ammissione al prelevamento di cavalli di agevolezza;

2 - proroga al periodo di guarentigia;

3 - concessione di agevolezza di cavalli di carica;

4 - cessione cavalli di agevolezza fra ufficiali;

5 - cessione e restituzione di cavalli allo Stato:

6 - concessione di fattrici e puledri a fida;

7 - anticipazioni per acquisto cavallo;

8 - indennità prima provvista bardatura;

9 - indennità per perdita cavalli.

Scuole militari.

a) Domande per:

1 - ammissione ai collegi militari, alle accademie militari, ed alla scuola di applicazione di artiglieria e genio;

2 - concessione di rette o semirette gratuite di giovani aspiranti all'ammissione in istituti militari;

3 - concessione di borse di studio;

4 - partecipazione a concorsi per l'assunzione alle cattedre d'insegnamento nei collegi militari;

5 - dimissioni di allievi da istituti militari.

b) Dichiarazioni di rinuncia al grado di tenente di complemento per assumere quello di sottotenente per gli ammittendi alla scuola di applicazione di artiglieria e genio.

c) Atti di impegno degli ammittendi alla scuola di applicazione di artiglieria e genio a non chiedere per 6 anni la dispensa dal servizio permanente a decorrere dalla data di nomina a tenente.

d) Dichiarazioni relative a corsi di studio compiuti e risultati conseguiti in istituti militari.

e) Istanze di qualsiasi natura concernenti l'applicazione delle norme relative all'ordinamento degli studi in istituti militari.

Servizi sanitari.

a) Domande per:

1 - ricovero in ospedali o stabilimenti militari;

2 - rimborso di spese di degenza in ospedali civili;

3 - esenzione dal pagamento di rette ospedaliere, e rimborso di spese sanitarie.

b) Richieste di documenti.

c) Ricorsi contro giudizi medico-legali per mancato riconoscimento da causa di servizio di infermità o lesioni.

Stato e avanzamento ufficiali.

a) Domande, ricorsi e memorie concernenti:

1 - nomina, mancata nomina, o recessione da domande di nomina;

2 - anzianità;

3 - iscrizione nei ruoli, o passaggio dalla posizione di mantenuto a quella di riassunto;

4 - dispensa dal servizio;

5 - collocamento in aspettativa, commutazione del titolo dell'aspettativa, proroga dell'aspettativa, rettifiche di decorrenza, ecc.;

6 - richiamo in servizio e riassunzione o mantenimento in servizio;

7 - richiesta d'accertamenti sanitari;

8 - collocamento in ausiliaria;

9 - dimissioni dal grado, reintegrazione nel grado, reiscrizioni nei ruoli;

10 - collocamento in congedo provvisorio;

11 - rilascio di duplicati di decreti di nomina e promozione;

12 - concessioni di qualifica di 1° tenente e 1° capitano;

13 - rilascio di copie di documenti;

14 - passaggi a servizi tecnici;

15 - riammissione in servizio di invalidi;

16 - trasferimento nel ruolo M;

17 - ogni altro motivo in materia di stato;

18 - rinvio del servizio di prima nomina;

19 - conferme dei gradi di aspirante e sottotenente di complemento;

20 - rinuncia a ferma minima o riducibile, ovvero a ferme minori;

21 - vantaggi di carriera ad ufficiali brevettati osservatori dall'aeroplano;

22 - assegnazione di cariche.

b) Ricorsi:

1 - per mancata promozione;
2 - per errata assegnazione di posto a ruolo;
3 - per esclusione dai quadri di avanzamento;
4 - per rettifiche di avanzamento;
5 - avverso provvedimenti di stato e decisioni negative in merito ad istanze.

c) Dichiarazioni di rinuncia all'avanzamento.

d) Richieste intese a conoscere il recapito di ufficiali.

e) Istanze intese ad ottenere il trasferimento, sia nel Regno, che in colonia, anche se inoltrate da congiunti.

f) Reclami avverso le note caratteristiche.

Stato, avanzamento, ecc., dei sottufficiali.

Domande e ricorsi in materia di:

1 - provvedimenti medico-legali;
2 - non conseguita promozione, di esclusione dai quadri di avanzamento, di rettifiche di anzianità di grado;
3 - provvedimenti di stato;
4 - rettifica di cognome e nome;
5 - rinuncia all'avanzamento;
6 - rafferme e relativi premi;
7 - liquidazione delle successioni ereditarie di sottufficiali morti in servizio;
8 - rinuncia al grado di sergente per l'ammissione alle scuole allievi sottufficiali;
9 - avanzamento;
10 - ammissione alla carriera continuativa dei sergenti maggiori;
11 - questioni disciplinari (dispensa dal servizio, retrocessione, rimozione, perdita del grado, espulsione dall'esercito, collocamento a riposo d'autorità, ecc.);
12 - licenze e proroghe di licenze:

13 - matrimoni;

14 - richieste di copie di fogli matricolari, di dichiarazioni integrative, di duplicati di fogli di congedo;

15 - trasferimenti;

16 - collocamento in servizio sedentario e di destinazione a cariche speciali ed a posti di impiegati civili;

17 - riammissioni e riassunzioni in servizio;

18 - corsi di istruzioni;

19 - reintegrazione nel grado;

20 - collocamento in aspettativa;

21 - commutazione dell'aspettativa, proroga dell'aspettativa, rettifiche di decorrenza;

22 - collocamento a riposo, proscioglimento ferme e rafferme, dispensa dal servizio;

23 - modificazione della formula circa il giudizio sintetico sulla condotta tenuta alle armi;

24 - rilascio di brevetti di medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia;

25 - rilascio di duplicato dell'attestato di benemerenza istituito per coloro che rimpatriarono da oltre oceano durante la mobilitazione e di duplicato di brevetto di concessione della croce di argento per anzianità di servizio, i cui originali siano stati rilasciati dal ministero;

26 - invio in congedo.

Stipendi, assegni, indennità.

a) Domande per:

1 - liquidazione stipendi, assegni vari, indennità di presidio, di missione all'estero e varie;

2 - corresponsione di assegni arretrati;

3 - pagamento di assegni non riscossi a suo tempo;

4 - differenze di assegni;

5 - anticipazioni d'indennità di trasferimento e proroga del termine utile per l'effettuazione di trasferimenti;

6 - anticipazioni di assegni sul fondo scorta;

7 - annullamento di addebiti;

8 - ratizzazioni di addebiti;

9 - riduzioni di ratizzazioni di addebiti;

10 - indennizzi;

11 - rimborso danni al corredo riportati per causa di servizio;

12 - rimborso di spese di giustizia incontrate per cause di servizio;

13 - successioni ereditarie di militari morti in servizio;

14 - pacco vestiario;

15 - indennità e sovrapaghe del personale musicante;

b) Dichiarazione di accettazione di addebiti.

c) Istanze, reclami, esposti, quesiti comunque inerenti a questioni economiche nell'interesse dei postulanti.

AVVERTENZE.

L'elencazione di cui sopra ha, s'intende, carattere esemplificativo. E cioè sono soggetti alla tassa di bollo, non soltanto gli atti sopra elencati, ma anche quelli riflettenti casi analoghi, o che possano rientrare nella stessa specie, in quanto siano intesi a far valere un diritto contemplato da disposizioni di legge, o ad ottenere una concessione, o ad esporre fatti e circostanze nel proprio interesse. Ogni qualvolta sorga dubbio su casi da risolvere per via analogica, gli enti dipendenti, anzichè decidere di propria iniziativa, rivolgeranno apposito quesito a questo ministero, che deciderà in merito, sentita, se del caso, l'amministrazione delle finanze.

Tutte le domande o ricorsi rivolti al ministero od alle amministrazioni militari dipendenti, non in regola con le tasse di bollo, essendo in contravvenzione, debbono d'ora innanzi passarsi agli atti.

I funzionari od ufficiali che avranno comunque preso provvedimenti qualsiasi su istanze irregolari nei rapporti del bollo incorreranno nella responsabilità solidale con le parti per la contravvenzione al divieto di prestarsi all'uso di atti in contravvenzione al bollo.

In carta semplice.

a) Ricorsi o gravami, scritti e deduzioni riguardanti i casi espressamente indicati nel 5° comma della circolare del ministero delle finanze, sopra riportata.

b) Domande:

1 - per sollecitare provvedimenti in merito a precedenti istanze presentate in carta da bollo o per conoscere l'esito delle istanze stesse, o infine per avere chiarimenti sulle risoluzioni già adottate.

2 - per pagamento di crediti relativi a contratti di fornitura;

3 - per sollecitare pagamenti relativi alla liquidazione di contratti;

4 - per sollecitare pagamenti conseguenti a contratti in corso di esecuzione, quando i pagamenti stessi sono rateali;

5 - per sussidi;

6 - per la concessione di premi o sussidi stabiliti negli statuti delle varie fondazioni militari;

7 - per sussidi per danni, pei quali non sia proponibile l'azione civile contro l'amministrazione militare;

8 - per ammissione gratuita negli istituti di beneficenza;

9 - per ammissione nell'istituto per le figlie dei militari italiani in Torino, e nella casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate;

10 - per liquidazione dell'indennità di buona uscita a carico dell'opera di previdenza;

11 - per rimborso di quote versate a favore del fondo di garanzia per cessione quinto stipendio;

12 - per pensioni di guerra, eventualmente dirette al ministero della guerra, anzichè a quello delle finanze;

13 - per distintivo d'onore di mutilato;

14 - di grazia, dirette ad ottenere revisione di procedimenti penali, ovvero condono, commutazione o riduzione di pena;

15 - per riconoscimento di campagne di guerra;

16 - per prestiti sui fondi della cassa ufficiali;

17 - per avere chiarimenti in merito a disposizione di legge o regolamento.

18 - per ottenere la riversibilità delle pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia.

c) Dichiarazioni di riconoscimento di addebiti derivanti da personale responsabilità, rilasciate dopo che sia intervenuta la sentenza di condanna

d) Domande e ricorsi per:

1 - iscrizioni sulle liste di leva di residenti all'estero ed in genere per ottenere la regolarizzazione della posizione di leva e militare basate su diritti di esenzione e di dispensa;

2 - cancellazione dalle liste di leva in conseguenza del possesso di una cittadinanza straniera o riflettenti comunque questioni di cittadinanza;

3 - dispensa dal servizio in conseguenza della condizione di residenza all'estero;

4 - ammissione a ferma minore e relativi documenti (1);

5 - questioni in materia di istruzione premilitare connesse a domande di assegnazione a ferma minore;

6 - temporaneo espatrio per ragioni di lavoro;

7 - notizie o copia di documenti riflettenti i Caduti in guerra;

8 - rilascio di copie di fogli matricolari per uso di pensione o di sussidio;

9 - rilascio di copie di fogli matricolari richieste dalle associazioni: combattenti, mutilati ed invalidi di guerra e

(1) L'uso della carta semplice non esime, peraltro, l'interessato dal pagamento dei diritti di scritturazione agli uffici distrettuali delle imposte per il rilascio di certificati per uso di leva, in quanto tali certificati non sono compresi nelle eccezioni contemplate dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1929, n. 159.

dalle opere nazionali ed enti parastatali godenti, per disposizione di legge, di esenzione tributaria;

10 - rilascio del foglio di congedo illimitato originale e per la sostituzione di esso con foglio di congedo assoluto;

11 - rilascio di attestati di benemerenza per i rimpatriati da oltre oceano;

12 - congedamento di militari per motivi dipendenti da ascrizione a ferme minori o per aver compiuto l'istruzione premilitare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 438. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare.** — (Ispettorato del materiale automobilistico – Divisione 2/*a* – Sezione 2/*a*). — 1° settembre 1932 – Anno X.

1. — I certificati d'idoneità per la condotta degli autoveicoli in servizio militare sono di due tipi: mod. I e mod. 2.

2. — Il certificato mod. I, in cartoncino color avana (numero 1581 del catalogo) è rilasciato distintamente per automobili e per motocicli. Il certificato mod. I per automobili è il riconoscimento legale della idoneità alla condotta di autovetture, autovetturette e autocarri comuni in servizio militare. Il certificato mod. I, per motocicli è il riconoscimento legale della idoneità alla condotta di motocicli e motocarrozzette in servizio militare.

3. — Il certificato mod. 2, in cartoncino verde, conforme al modello allegato, serve per ogni tipo di autoveicolo speciale che richieda particolare abilità nella condotta ed è rilasciato, distintamente per ogni tipo di autospeciale, ai soli militari già in possesso del certificato mod. I.

4. — I tipi di autospeciali la cui condotta richiede il certificato mod. 2 sono i seguenti:

a) trattori (trattori p. c. 25, 26 e 30 e trattori leggeri 31);

b) trattrici (trattrici Fiat tipo 20, trattrici pesanti 32, trattrici pesanti 33 e trattrici Daimler);

c) carri armati (tutti i tipi);

d) autocarrette 32;

e) autocarri dovunque.

5. Il rilascio dei certificati mod. 1 è di competenza dei centri automobilistici, previa autorizzazione del ministero della guerra (ispettorato del materiale automobilistico). È fatta eccezione per gli ufficiali dell'ispettorato del materiale automobilistico e per quelli dell'officina automobilistica R. esercito, per i quali provvedono i rispettivi enti presso cui prestano servizio gli ufficiali.

6. — Il rilascio dei certificati mod. 2 per gli autospeciali è di competenza dei comandi di reggimenti, centri, gruppi e battaglioni autonomi che hanno in *dotazione organica* gli autospeciali stessi, previa autorizzazione del ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico. È fatta eccezione per gli ufficiali dell'ispettorato del materiale automobilistico e per quelli dell'officina automobilistica R. esercito per i quali si provvede come è detto nel paragrafo precedente.

7. — I certificati mod. 1 e 2 possono essere rilasciati:

a) agli ufficiali del corso superiore automobilistico;

b) agli ufficiali dei corsi della scuola di guerra;

c) agli ufficiali dei corsi della scuola di applicazione di fanteria;

d) agli ufficiali dei corsi della scuola d'applicazione di cavalleria;

e) agli ufficiali dei corsi della scuola d'applicazione di artiglieria e genio;

f) agli ufficiali dei corsi automobilistici annuali di corpo d'armata;

g) agli ufficiali incaricati delle istruzioni automobilistiche presso la scuola di guerra, scuole d'applicazione, accademie militari, scuole allievi ufficiali di complemento e scuole sottufficiali;

h) agli ufficiali dell'arma dei CC. RR. normalmente incaricati della manutenzione degli autoveicoli in dotazione organica ed ai sottufficiali e truppa dell'arma stessa limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli;

i) all'ufficiale al materiale dei reggimenti bersaglieri e dei reggimenti di cavalleria (date le loro speciali mansioni); agli altri ufficiali dei reggimenti stessi limitatamente ai motocicli ed ai sottufficiali e truppa dei reggimenti stessi limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli;

l) agli ufficiali e sottufficiali dei reggimenti di artiglieria pesanti, pesanti campali, del gruppo d'artiglieria da costa della Sardegna, dei reggimenti contraerei autocampali, del reggimento artiglieria leggero e dei gruppi motoriz-

zati dei reggimenti di artiglieria da campagna, ai militari di truppa degli stessi reggimenti e gruppi limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli, secondo le tabelle organiche, con la percentuale di aumento consentita dalle vigenti disposizioni;

m) agli ufficiali del reggimento pontieri e lagunari del genio, agli ufficiali del battaglione misto della Sardegna e, per gli altri reggimenti del genio, agli ufficiali normalmente incaricati della manutenzione degli autoveicoli in dotazione organica; ai sottufficiali e militari di truppa limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli, secondo le tabelle organiche, con la percentuale di aumento consentita dalle vigenti disposizioni;

n) agli ufficiali, sottufficiali e truppa del reggimento carri armati;

o) agli ufficiali, sottufficiali e truppa dei centri automobilistici;

p) agli ufficiali dell'ispettorato del materiale automobilistico ed agli ufficiali assegnati ai corpi d'armata con mansioni tecnico-automobilistiche;

q) agli ufficiali, sottufficiali e truppa dell'officina automobilistica R. esercito di Bologna ed agli operai civili della stessa officina incaricati del collaudo degli autoveicoli;

r) agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ed operai civili rivestiti di particolare incarico, per i quali si ravvisi opportuna la concessione del certificato, volta a volta autorizzati dal ministero.

8. — I centri automobilistici sono i soli enti autorizzati alla effettuazione delle prove di esame per il rilascio del certificato mod. 1 al personale avente titolo alla concessione, residente nel territorio del rispettivo corpo d'armata o comando militare dell'isola.

9. — Le prove d'esame teorico-pratiche per il rilascio del modello 1 saranno sostenute dinanzi ad una apposita commissione di tre ufficiali, presieduta dal comandante del centro automobilistico ed, in sua vece, dall'ufficiale superiore più anziano.

Per i reparti dislocati nelle sedi dei comandi di centro automobilistico, gli esami di abilitazione avranno luogo

presso il comando del centro; in località diverse, gli esami saranno sostenuti presso i reparti o corpi interessati. Nel primo caso, uno dei membri, escluso il presidente che sarà sempre il comandante del centro o l'ufficiale superiore più anziano del centro, verrà fornito dall'ente cui appartiene il personale da esaminare; nel secondo caso, due dei membri della commissione, sempre escluso il presidente, potranno essere ufficiali dei reparti o corpi interessati.

Per i militari isolati gli esami avranno luogo presso i comandi dei centri automobilistici.

Qualora poi si verificasse il caso che gli ufficiali esaminandi fossero di grado superiore a quello del comandante del centro, il ministero della guerra si riserva di disporre di volta in volta per la commissione d'esame.

Negli accertamenti sostenuti presso le sedi dei centri automobilistici la commissione costituita nei modi prescritti, redigerà e firmerà i verbali (in duplice copia) di idoneità dei militari sottoposti ad esperimenti adottando per gli ufficiali il mod. 1579 del catalogo (ex 135) — color rosa — e per la truppa il mod. 1580 del catalogo — color bianco (ex 137).

Tanto gli ufficiali, come i sottufficiali ed i militari di truppa saranno dalla commissione classificati a seconda della loro capacità in idonei e non idonei, e gli idonei in ottimi e buoni.

I verbali controddistinti da apposito numero d'ordine e completati in ogni singola colonna dovranno, per i soli risultati idonei, essere trasmessi (in duplice copia) dai centri automobilistici direttamente al ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — che ne restituirà una copia vistata autorizzando la concessione del mod. 1.

I centri interessati, in possesso dei verbali restituiti dal ministero, procederanno alla compilazione e consegna ai titolari dei relativi certificati.

10. — Le prove d'esame teorico-pratiche per la concessione del mod. 2 saranno sostenute davanti ad apposita commissione di tre ufficiali del reggimento (od ente autorizzato alla concessione) presieduta dal comandante del reggimento o distaccamento ed in sua vece dall'ufficiale superiore più anziano.

La commissione redigerà e firmerà i verbali con le stesse modalità prescritte per il mod. 1.

11. — I patentini per carri armati e trattrici rilasciati in epoche precedenti alla data di pubblicazione della circolare n. 183 *giornale militare* c. a. continueranno ad avere la loro validità, e pertanto non dovranno essere sostituiti con i certificati mod. 2.

12. — Sui verbali relativi al rilascio del certificato di idoneità mod. 2 — nella colonna « note » — dovrà essere riportato il numero del certificato d'idoneità mod. 1 già rilasciato a ciascun militare compreso nel verbale stesso.

13. — È vietato a qualsiasi militare (ufficiali e truppa) provvisto di certificato mod. 1 e mod. 2, di sostituirsi, anche temporaneamente, al conduttore consegnatario di un autoveicolo militare nel compimento di un determinato servizio.

Soltanto per qualche temporanea esigenza di servizio, il comandante dell'ente al quale appartiene l'autoveicolo potrà, eccezionalmente, autorizzarne volta a volta la condotta ad altro militare.

14. — In caso di smarrimento del certificato mod. 1 o mod. 2 i comandi autorizzati al rilascio possono compilare altro certificato con la dicitura « duplicato » agli ufficiali ed ai militari di truppa in servizio, ed a quelli che comunque hanno cessato dal servizio da non oltre un anno.

15. — La concessione del certificato di idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare (mod. 1 e mod. 2) deve essere oggetto di annotazione nei documenti caratteristici e matricolari.

Tale annotazione sarà fatta per gli ufficiali nella parte prima del libretto personale e per la truppa nel quadro C del foglio matricolare mod. 106 (ex 59).

16. — È istituita la carica di conduttore automobilista scelto, che sarà conferita ai militari di truppa che dimostrino speciale abilità nella condotta e nella manutenzione degli autoveicoli che hanno in consegna.

La carica è conferita dai comandanti di corpo previo esperimento di idoneità.

La carica di conduttore automobilista scelto deve essere oggetto di annotazione nel foglio matricolare modello 106 (ex 59).

Tutti i conduttori automobilisti scelti porteranno come distintivo, da attaccarsi alla manica sinistra della giubba, l'automobile prescritto dal n. 107 del regolamento sull'uniforme, edizione 1931, sormontato da una stella.

17. — Possono essere nominati tanti conduttori automobilisti scelti per ogni reggimento dotato di automezzi o centro automobilistico fino a raggiungere la percentuale del 10 per cento dei conduttori automobilistici contemplati dall'organico di ciascun ente.

18. — La circolare 183 *giornale militare* 1932 X è abrogata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

MOD. 2.

N. 1626 del catalogo (R. 1932 - Anno X).

MINISTERO DELLA GUERRA

CERTIFICATO DI IDONEITÀ

alla condotta di autoveicoli speciali in servizio militare

N. .....

(*Dimensioni del presente certificato cm.* 8 *e mezzo per* 12).

Avvertenze.

1. — Il presente certificato mod. 2 è rilasciato ai soli militari e personali civili dell'amministrazione militare già in possesso del certificato mod. 1.

2. — Al titolare del presente certificato è consentita la condotta dell'autoveicolo specificatamente indicato, in solo servizio militare.

3. — La condotta compete sempre al militare che, a norma delle prescrizioni regolamentari, ha in regolare consegna l'autoveicolo.
È pertanto vietato a qualsiasi militare (ufficiale e truppa) di sostituirsi anche temporaneamente al conduttore consegnatario dell'autoveicolo militare. Soltanto per qualche temporanea esigenza di servizio il comandante dell'ente al quale appartiene l'autoveicolo potrà autorizzarne volta a volta la condotta ad altro militare.

4. — Ad ogni richiesta dell'autorità militare e degli agenti della forza pubblica il presente certificato deve essere presentato *unitamente al certificato mod.* 1.

5. — Non può essere ceduto ad altri per nessun motivo.

6. — In caso di smarrimento del presente certificato, il titolare potrà richiederne un duplicato, facendone richiesta all'ente che ne ha rilasciato l'originale, semprechè non sia trascorso oltre un anno dalla cessazione dal servizio o dal licenziamento.
Il presente mod. 2 non dà diritto al possessore di ottenere dalle Regie prefetture del Regno la patente di abilitazione per condurre autoveicoli in servizio civile.

(1) . . . . . .

In seguito ad autorizzazione del ministero della guerra in data . . . . . .

Visto il verbale n. . . . *in data* . . . . . .

. . . . . *constatante l'esito favorevole dell'esperimento di idoneità alla condotta di* . . . . . .

in servizio militare sostenuto dal . . . . . .

. . . . . *di* . . . . . *nato il* . . . . . *a* . . . . . .

al n. . . . . . *di matricola del distretto di* . . . . . .

. . . . . *si dichiara il* . . . . . .

idoneo a condurre . . . . . *in servizio militare* . . . . . .

. . . . . li . . . . . 193 . . .

Il comandante del (1) . . . . . .

---

(1) Reggimento od ente che rilascia il certificato.

N. 439. — MATRICOLA. — Norme per la sistemazione matricolare della forza in congedo (sottufficiali e militari di truppa) della R. aeronautica. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 1° settembre 1932 - Anno X.

Con circolare n. 195 del 27 aprile 1932, pubblicata sul *giornale ufficiale* della R. aeronautica, il ministero dell'aeronautica, d'accordo con questo della guerra, ha modificato le norme per la sistemazione della forza in congedo della R. aeronautica, norme contenute già nella circolare n. 46 del *giornale ufficiale* del 1929, circolare che venne riprodotta nella circolare n. 175 del *giornale militare* del 1929.

Perchè le autorità militari ne siano perfettamente edotte, si riporta qui il testo di detta circolare:

« Per norma degli enti incaricati della tenuta della matricola dei militari in congedo (sottufficiali e truppa) della R. aeronautica, si porta a conoscenza che, in seguito ad accordi intercorsi col ministero della guerra, i sottonotati numeri della circolare n. 46 del *giornale ufficiale* 1929 (dispensa 4, pag. 171) sono modificati nel modo appresso indicato:

« *Personali facenti parte della forza in congedo (sottufficiali e truppa) della R. aeronautica e norme di massima da seguirsi all'atto del congedamento delle classi.*

« 1° Fanno parte della forza in congedo della R. aeronautica i militari in congedo illimitato che abbiano prestato servizio nella R. aeronautica, oppure negli aviatori e dirigibilisti prima della sua costituzione, appartenenti alle seguenti classi e categorie:

« *a*) militari in congedo di tutte le categorie appartenenti alle otto classi di leva più giovani e militari in congedo delle classi ancora alle armi;

« *b*) militari di tutte le classi più anziane dell'ottava appartenenti al ruolo navigante (piloti) ed al ruolo specialisti, esclusi i graduati di truppa ed avieri che abbiano prestato servizio nella categoria governo.

(*Omissis*).

« 2° A cominciare dal corrente anno 1932, di mano in mano che si completa il congedamento di una classe di leva, i centri di reclutamento e mobilitazione della R. aeronautica dovranno conservare, della classe che, a partire dalla più giovane, diventa la nona in congedo, soltanto i documenti matricolari dei militari appartenenti al ruolo navigante (piloti) e al ruolo specialisti (esclusi i graduati di truppa ed avieri di governo), trasmettendone al distretto di residenza l'elenco nominativo, affinchè siano considerati indisponibili per l'esercito.

« 4° Effettuato il congedamento completo di una classe, i centri di reclutamento e mobilitazione della R. aeronautica debbono cancellare dai ruoli i nomi dei graduati di truppa ed avieri di governo, appartenenti alla classe che da quel momento diventa la nona in congedo e rimettere i relativi fogli matricolari (modello color bianco) ai distretti di residenza, per l'inscrizione nei ruoli del R. esercito, completati della relativa variazione ».

I comandi dei distretti militari dovranno attenersi alle norme contenute nella su riportata circolare in quanto rientrino nella loro competenza.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 440. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazione del materiale in dotazione alle sezioni di disinfezione.** — (Direzione generale di sanità militare). — 1° settembre 1932 – Anno X.

Il materiale in dotazione alle sezioni di disinfezione, di cui alla tabella 2 della circolare 443 del 24 luglio 1927-V (*giornale militare* 1927, dispensa 33), è modificato come segue:

Dopo la voce « mastelli di legno » la voce « sacchi di tela impermeabile » è sostituita con la voce « secchi di tela impermeabile ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 441. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è nominato il presidente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato.** - (Gabinetto). — 9 agosto 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA MARINA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2431, sulla composizione e sulle attribuzioni della commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Visto il D. M. 15 luglio 1930, col quale sono designati i componenti la commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato:

Decreta:

Il tenente generale commissario del Regio esercito BIAGIONI GAZZOLI comm. Luigi è nominato presidente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato, in sostituzione del defunto tenente generale commissario SUARDI comm. Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 agosto 1932 - Anno X.

Il Ministro della guerra: P. GAZZERA.

Il Ministro della marina: SIRIANNI

N. 442. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciassette posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo B).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 agosto 1932 – Anno X.

La commissione esaminatrice del concorso a diciassette posti di vice ragioniere di artiglieria, (grado 11° gruppo B), indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X, è costituita come appresso:

CAMPOLMI cav. Giovanni, tenente generale di artiglieria, *presidente;*

COMERCI cav. Giov. Battista, colonnello di artiglieria, *membro;*

SARTORELLI comm. dott. Guido, direttore capo di divisione amministrativo, *membro;*

SARRACINO cav. Luigi, colonnello di artiglieria, *membro;*

FABRIZI cav. Basilio, ragioniere principale di artiglieria, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il consigliere MENGHINI cav. dott. Amerigo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 443. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo B).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 agosto 1932 – Anno X.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11° gruppo B) indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X, è costituita come appresso:

DIDERO cav. Mario, generale di divisione, *presidente;*

VECA comm. dott. Salvatore, direttore capo di divisione amministrativo, *membro;*

RICCI cav. Tito, colonnello del genio, *membro;*

DE FRANCHIS cav. Corrado, colonnello del genio, *membro;*

BELARDINELLI cav. uff. Alfredo, ragioniere geometra capo, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il consigliere D'AGNILLO cav. dott. Francescantonio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 444. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1932-33.** — (Ragioneria centrale). — 1° settembre 1932 – Anno X.

Si porta a conoscenza degli uffici del ministero e degli enti militari interessati, l'unito decreto col quale si approva la tabella contenente l'elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1932-1933.

Si fa presente che le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti, ove non riflettano somme già regolarmente impegnate, devono essere, in ogni caso, autorizzate preventivamente dal ministero (ragioneria centrale).

Il Ministro: P. GAZZERA.

IL MINISTRO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 144 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 26 maggio 1932, n. 569, con la quale si approva lo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1932-33;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 per spese residue dell'esercizio 1931-32 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze
JUNG.

Il Ministro per la guerra
GAZZERA.

ELENCO DEI CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 per spese residue dell'esercizio 1931-32 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno dei capitoli inscritti allo stato di previsione medesimo.

N. dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1931-32	1932-33	
63 *bis*	72	Indennità di buona uscita spettante ai funzionari della giustizia militare, dispensati dal servizio in applicazione del R. decreto 26 gennaio 1931, n. 122.
71	73	Spese per la costituzione di dotazioni di materiali vari di uso militare da darsi in consegna ad enti ed associazioni sportive per manifestazioni inerenti all'educazione fisica.
72	74	Spese per la guerra.
73	75	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni.
74	76	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica.
76	77	Somma da erogarsi secondo le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 618, esclusivamente pel versamento di diritti e proventi vari realizzati dalla amministrazione militare durante la guerra e pel rimborso ad amministrazioni dello Stato di spese effettuate in dipendenza della guerra.
77	78	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal ministero della guerra.
78	79	Costruzioni di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, impianti e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di esercizi ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti (leggi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 23 giugno 1912, n. 710 e 11 maggio 1913, n. 472).

N. dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1931-32	1932-33	
79	80	Provvista di generi e materiali, lavorazioni, acquisto di immobili e spese varie per costruzione dei depositi e la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'amministrazione militare.
80	81	Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193 e R. decreti 9 maggio 1920, n. 653 e 28 novembre 1920, n. 1800).

Il Ministro per la guerra: P. GAZZERA.

N. 445. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 1° settembre 1932 - Anno X.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dell'aeronautica, con atto del 6 luglio 1932 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato:

la ditta L. e C. figli di SANTO ROLLERO di Pontedecimo, esercente l'industria di vernici, smalti, colori, ecc.; nonchè i signori:

ROLLERO Luigi fu Santo, residente a Pontedecimo, industriale;

ANSALDI Giovanni Battista di Mario, residente a Pontedecimo;

GOBBO Oscar Cesare fu Antonio, residente a Milano, viale Piave, n. 28, rispettivamente titolare, procuratore e rappresentante della ditta stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 446. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi.** — (Ispettorato del materiale automobilistico - Div. 2ª). — 1° settembre 1932 - Anno X.

La fornitura degli olii e del grasso minerali lubrificanti auto, occorrenti a tutti gli enti dell'esercito che gestiscono, o hanno in dotazione automezzi, è stata affidata, fino al 30 giugno 1933, alla raffineria olii minerali società anonima (R.O.M.S.A.).

1. — Tipi e prezzi dei lubrificanti.

I tipi dei lubrificanti ed i corrispondenti prezzi sono i seguenti:

Italoil denso L.	L.	370
Italoil semidenso L.	»	325
Italoil fluido L.	»	250
Italoil composto per cambi e differenziali .	»	250
Grasso *Lubrifix* S. R. M.	»	220

I prezzi s'intendono per 100 kg. netti di merce, inclusa la tassa di vendita, resa franca ai depositi della ditta, imballaggio gratis con prelevamenti normalmente in fusti ed eccezionalmente in latte litografate da kg. 18.500 netti.

Per le zone franche del Regno il prezzo dei lubrificanti dovrà essere sempre diminuito della tassa di vendita e dei diritti doganali, facendo figurare la diminuzione in fattura.

2. — Modalità di prelevamento.

I depositi della ditta ai quali gli enti prelevatari dovranno rivolgere le loro richieste sono indicati nell'elenco annesso (allegato n. 1).

A tali depositi faranno capo gli enti dislocati nelle stesse località; gli enti stanziati in località diverse, si rivolgeranno invece al deposito più vicino, il quale provvederà, a spese

e rischio della ditta fornitrice, alla spedizione del lubrificante con consegna franco vagone stazione ferroviaria d'arrivo.

I rifornimenti dovranno essere eseguiti mediante « richieste di prelevamento » firmate dal capo dell'ente prelevatario o da chi ne fa le veci, munite di data e di bollo d'ufficio e numerate progressivamente. In dette richieste, da approntarsi anche manualmente dagli enti prelevatari, dovrà sempre farsi menzione dell'ufficio di amministrazione che amministra l'ente prelevatario, della nomenclatura e quantità dei lubrificanti, nonchè del capitolo del bilancio sul quale dovrà gravare la relativa spesa.

Il tracciato da usarsi sarà conforme al modello annesso (*allegato n.* 2).

I quantitativi dei lubrificanti che verranno richiesti dovranno essere indicati in numero di recipienti completi (fusti o latte litografate).

Invece le fatture che emetterà la ditta dovranno indicare in chilogrammi i pesi netti delle materie fornite.

Il deposito nel soddisfare sia parzialmente sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo e la qualità dei lubrificanti consegnati su appositi buoni di distribuzione a due tagliandi A. B. di cui all'unito modello (*allegato n.* 3) e che hanno la destinazione appresso indicata.

All'atto della consegna dei lubrificanti il deposito farà apporre sui predetti tagliandi dei buoni di distribuzione la firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce trattenendo il tagliando A, e consegnerà a mano o trasmetterà per posta all'ente prelevatario il tagliando B che resterà presso lo stesso ente prelevatario.

Per le spedizioni fatte per ferrovia in sostituzione della firma di chi effettua il ritiro sarà allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui tagliandi dei buoni di distribuzione dovranno essere sempre richiamati il numero e la data dell'effettivo ritiro della richiesta di prelevamento. Ad ogni richiesta di prelevamento potranno corrispondere uno o più tagliandi di buoni di distribuzione a seconda che le materie siano state consegnate in una o più volte.

Le richieste di prelevamento dovranno essere trasmesse dagli enti prelevatari ai depositi della ditta entro i primi

cinque giorni di ciascun mese, per il fabbisogno del mese successivo e dovranno essere soddisfatte entro il mese in cui le richieste stesse saranno presentate.

Le richieste dipendenti da eventuali straordinarie necessità di servizio, o da momentanee esigenze, potranno essere date quandochessia e dovranno essere soddisfatte nel periodo massimo di 10 giorni, a partire da quello in cui saranno pervenute al deposito della ditta, al quale dovrà essere fatto cenno della straordinarietà od urgenza della richiesta.

3. — Rifiuti e penalità.

In caso di ritardo nelle consegne o di rifiuti dei prodotti consegnati, dovrà applicarsi l'art. 4 dei capitolati generali d'oneri per i contratti relativi alle provviste pel servizio del materiale d'artiglieria, con l'avvertenza che la penalità progressiva di cui al paragrafo 20 di detti capitolati generali s'intende stabilita per ogni giorno di ritardo fino a raggiungere il 10 % dell'importo della richiesta, dopo di che rimane in facoltà dei prelevatari di provvedere all'acquisto in danno a norma del paragrafo 22 dei capitolati generali stessi ferme sempre restando le altre facoltà di cui al paragrafo 19 dei richiamati capitolati generali.

Il computo di tempo per la consegna della merce di cui al comma 2) dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna sia a mano, sia postale, della richiesta di prelevamento.

4. — Imballaggi.

Il peso utile da considerarsi sarà quello netto escluso cioè il peso del recipiente, verificato all'atto della consegna per gli enti dislocati nella località ove trovansi i depositi della ditta; per gli altri enti sarà invece quello ricavato dai documenti rilasciati dalle autorità ferroviarie all'atto dell'arrivo in stazione.

I recipienti, che saranno forniti dall'assuntore senza compenso di sorta, rimarranno di proprietà dell'amministrazione militare e verranno perciò assunti in carico dagli enti prelevatari.

Sia tenuto presente che non sono ammessi prelevamenti di lubrificanti contenuti in imballaggi di tipi differenti da quelli stabiliti dal contratto (fusti e latte litografate da kg. 18,500) e le cui caratteristiche risultano dall'annesso *allegato n.* 4.

5. — Prove ed accertamenti.

Sono ammessi i collaudi in corso di fornitura. Nel caso che i prelevatari abbiano dei dubbi sulla bontà dei prodotti forniti o vengano interessati da questo ministero, procederanno, in contraddittorio col rappresentante della ditta, al prelievo di due campioni, sigillati con legatura a piombo e marchi di identificazione di ciascuna delle parti, dalla partita del lubrificante da collaudare, l'uno di kg. 10 e l'altro di kg. 30, e alla successiva spedizione di tali campioni all'officina automobilistica R. esercito di Bologna per gli accertamenti a termini contrattuali.

Pure in contraddittorio si eseguiranno contemporaneamente i sigillamenti del recipiente dal quale sono stati prelevati i campioni e di tutti gli altri recipienti compresi nella partita da collaudare.

Le operazioni sopra indicate, di prelevamento e sigillamento, saranno fatte constare con apposito verbale.

Si fa obbligo poi agli enti consumatori di segnalare tempestivamente a questo ministero tutto ciò che avessero a rilevare tanto nei riguardi della qualità dei prodotti forniti quanto nei riguardi del funzionamento dei rifornimenti.

6. — Pagamento.

La ditta trasmetterà agli uffici di amministrazione specificato nelle richieste di prelevamento le fatture dei lubrificanti consegnati ai vari enti prelevatari, in originale e due copie.

Sulle fatture originali e sulle copie dovrà essere apposta, rispettivamente la stampigliatura, in modo evidente: *originale-copia*.

Dovrà essere fatto richiamo nella fattura del numero e della data della richiesta di prelevamento e del numero e della data dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'ufficio amministrazione dell'ente prelevatario, provveduto al controllo delle fatture e *munite le stesse della dichiarazione di regolarità della fornitura e dell'assunzione in carico,* le trasmetterà (l'originale ed una copia) all'officina automobilistica R. E. per la revisione.

Tale dichiarazione sarà del seguente tenore: « *Si dichiara che la fornitura oggetto della presente fattura è stata eseguita regolarmente ed in tempo utile e che venne assunta in carico con richiesta n. . . . in data . . . . . .*

La spesa viene imputata al Cap. . . . . Eserc. . . . . ».

Il capo ufficio amministrazione:

Il consegnatario: *Il gestore*

(o direttore o capo ufficio):

La stessa officina restituirà gli originali delle fatture, col visto dell'effettuata revisione, all'ente prelevatario che dovrà provvedere mensilmente al loro pagamento alla ditta com'è qui di seguito indicato:

a) per importo di fatture superiori a L. 10.000 a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla R. tesoreria di Fiume a favore della raffineria olii minerali S. A. « R.O.M.S.A. » di Fiume e da accreditarsi in conto corrente a favore della società predetta presso la banca d'Italia, sede di Fiume;

b) per importi minori a mezzo di assegno di conto corrente postale a favore della società pagabile all'ordine della società stessa dall'ufficio postale di Fiume.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

7. — Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.

I prelevamenti di lubrificanti effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari, previa revisione, da parte dell'officina automobilistica R. esercito come è detto al comma 6).

8. — Norme da osservarsi ed elementi da rilevarsi durante l'uso

Si fa riserva di impartire disposizioni a parte.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei depositi della Raffineria olii minerali S. A. « Romsa ».

Torino . . . . . Filiale Romsa, via Giannone, 14 (deposito Giannoli e Coppa, via Po, 5).

Alessandria . . . . . Dr. Secondo Mignone, corso Roma, 35.

Milano . . . . . Alberto Gardella, via Settembrini, 24.

Verona . . . . . Eugenio Avanzini, via Mazzini, 50.

Trieste . . . . . Mann e Rossi, piazza Dalmazia, 1.

Bologna . . . . . Angelo Muggia e Figlio, via Nazario Sauro, 25 (deposito AGIP Casalecchio di Reno).

Firenze . . . . . Guido Guetta di Mario, piazza Vitt. Eman., 2.

Roma . . . . . Ditta Marzano e Fasce, via del Tritone, 125.

Bari . . . . . G. I. Nuovo, via Bozzi, 48.

Napoli . . . . . S. A. Cutolo, Rappresentanze e Commissioni, via Chiatamonte, 65.

Udine . . . . . Attilio Travani, via Savorgnana, 12.

Palermo . . . . . Bazan e ing. Ferruzza, via Pinc. Belmonte, 87.

Cagliari . . . . . Dino Devoto, viale Trieste, 63.

Asti . . . . . Romano Quirico, piazza Libertà, 1.

Cuneo . . . . . Geom. G. Masante, piazza Vitt Emanuele, 5

Novara . . . . . Rag. Giuseppe Chiesa, corso Carlo Alberto, 1.

Bolzano . . . . . F.lli cav. Vito e Luigi Radina, via Rosmini, 7.

Brescia . . . . . Amistani F. e C., via Nino Bixio, 1.

Padova . . . . . Aldo Albertazzi, via degli Zabarella, 16.

Pola . . . . . Mann e Rossi, via Monti, 2.

Gorizia . . . . . Mann e Rossi, via Salcano, 32.

Piacenza . . . . . Enea Cigala, via Roma, 17.

Ravenna . . . . . Rag. Enzo Meldolesi e Attilio Monti, via Maresciallo Diaz, 18 *B-C.*

Ancona . . . . . Bontempi Giovanni, via XXIX Settembre, 1.

Livorno . . . . . S. A. Lubrificanti Osea Coppini, via Indipendenza. 8.

Perugia . . . . . Consorzio Agrario Cooperativo, corso Vannucci n. 5.

Chieti . . . . . Nicola Artese, corso Marruccino, 181.

Catanzaro . . . . . Larussa e Bossi, via Duomo, 181.

Messina . . . . . Maeri e Interdonato, via S. Cecilia n. 92.

Genova . . . . . Stabilimento Romsa Fegino. Corso Vittorio Emanuele III.

Altri depositi della ditta esistenti nel Regno.

Casale Monferrato . . Luigi Borgnis, piazza Po, 2.

Civitavecchia . . . . . Fratelli A. e C. Parenti.

Cremona . . . . . Francesco Gambazzi, via F. Robolotti, 3.

Gradisca . . . . . Gangini Giuseppe.

Lodi . . . . . Dr. Gino Garbelli, via XX Settembre, 3.

Mantova . . . . . Col. Borelli Arminio, via Oberdan, 4.

Modena . . . . . Feltri e Pucci, piazza Mazzini, 5.

Pavia . . . . . Fratelli Bossi, via Calatafimi, 1.

Pescara . . . . . Sgambati e cav. Mauro, corso Vitt. Eman., 26.

Pinerolo . . . . . Giacomo Peruglia, via Saluzzo, 2.

Siena . . . . . Ditta Martelli Renato, via Cavour, 35.

Treviso . . . . . Cesare Saibene, via Zermanese, 258.

Zara . . . . . Giuseppe Crivellari, piazzetta Marina.

Sassari . . . . . Giuseppe Conti, via Roma, 7.

Foggia . . . . . D. e R. Fratelli Antonacci fu Vincenzo, via Trieste.

MATRICE

della richiesta di prelevamento .....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta .....

(circolare 446 *giornale militare* 1932)

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193..

IL .....

Da conservare dal corpo prelevatario.

Richiesta di prelevamento .....

La ditta .....

Agenzia o deposito di .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2) .....

I seguenti materiali il cui importo graverà sul capitolo ....

.....

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193..

IL .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

ALLEGATO N. 5.

Buono di distribuzione N. ..... **Tagliando A.**

SOCIETÀ . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N. . . . . .
in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .

Qualità del lubrificante	Quantità Kg.
	.....
	.....
TOTALE...	.....

A . . . . . li . . . . . 19 . .

PER RICEVUTA

(Firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

N.B. - *a)* Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'agenzia.

b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'ente militare, spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine.

Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO N. 3.

Buono di distribuzione N. ..... **Tagliando B.**

SOCIETÀ . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N. . . . .
in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .

Qualità del lubrificante	Quantità Kg.
	.....
	.....
TOTALE...	.....

A . . . . . li . . . . . 19 . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . . . .

PER RICEVUTA

(Firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

N.B. — Il presente tagliando deve essere rimesso a mano o per posta al corpo prelevatario.

ALLEGATO N. 4

Caratteristiche principali dei recipienti.

Gli imballaggi della R.O.M.S.A. portano le seguenti caratteristiche:

a) i barili di legno, contenenti approssimativamente kg. 165 netti, su un fondo la ragione sociale col marchio di fabbrica e la qualità del lubrificante in essi contenuto; nell'altro fondo il peso lordo, la tara, il numero del fusto, la qualità del lubrificante, lo stemma della finanza, nonchè eventuali altre marche per distinguere le spedizioni;

b) i bidoni litografati, contenenti ognuno kg. 18.500 di olio oppure di grasso e che vengono forniti appaiati, in apposite casse, verniciati in bleu, su due facce tra loro opposte portano: nell'angolo sinistro superiore una fascia tricolore obliqua, nell'angolo destro superiore il marchio « A.G.I.P. » in nero su fondo bianco, circoscritto da un cerchio pure nero; nel centro il marchio « R.O.M.S.A. » in nero su fondo bianco, contenuto in un rombo.

Inferiormente, una fascia larga obliqua gialla, che attraversa tutta la faccia con impresso il marchio « I.T.A.L.O.I.L. » in caratteri rossi; e le indicazioni del tipo di lubrificante; in basso la ragione sociale, in caratteri bianchi « Raffineria Olii Minerali - Fiume ».

Sulle altre due facce: una fascia larga obliga gialla con la scritta in caratteri neri « I.T.A.L.O.I.L. ». Tale scritta non figura sui bidoni contenenti grasso;

c) le casse che contengono i bidoni su descritti sono controdistinte col tipo di olio contenuto scritto su un frontale; sull'altro è impresso a fuoco il marchio di fabbrica « R.O.M.S.A. ».

N. 447. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Relazioni annuali sui materiali del gruppo C del servizio di artiglieria.** — (Direzione generale di artiglieria). — 1° settembre 1932 - Anno X.

Le relazioni annuali inerenti i materiali del gruppo *C* del servizio di artiglieria che i vari comandi ed enti debbono compilare in base alle vigenti prescrizioni sono quelle che specificamente si riferiscono ai seguenti argomenti:

a) *funzionamento del materiale impiegato nelle scuole di tiro, ecc.* (art. 412 del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria e automobilistico - ed. 1926);

b) *andamento tecnico ed economico del servizio del materiale d'artiglieria presso le unità* (stesso art. 412 del suddetto regolamento);

c) *comportamento del materiale e delle munizioni durante le scuole di tiro* (par. 496 dell'istruzione sul tiro - parte seconda - ediz. 1926);

d) *ispezioni tecniche ordinarie agli enti d'artiglieria* (art. 413 e seguenti del suddetto regolamento);

e) *visite delle dotazioni di mobilitazione* (circ. 369 R. M. del 2 giugno 1927);

f) *comportamento delle armi portatili nel servizio ordinario, ai campi, alle grandi manovre, ecc., e funzionamento del servizio delle riparazioni alle armi* (paragr. 46, 47, 48 e 49 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi);

g) *armerie e loro mobilio* (paragr. 68 della citata istruzione);

h) *comportamento delle munizioni per armi portatili* (paragrafo 124 della citata istruzione).

Con la pubblicazione del nuovo regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria e della relativa istruzione, in corso di approvazione, sarà prescritto che in merito agli argomenti sopra indicati sia riferito al ministero mediante la trasmissione delle sole due relazioni seguenti, che risulteranno comprensive di tutti gli argomenti stessi, come appare dalle « traccie » allegate alla presente circolare:

1) *relazione annuale sul comportamento dei materiali e delle munizioni* impiegati sia nelle scuole di tiro sia in ogni altra circostanza ordinaria o straordinaria, per il periodo

compreso tra la fine delle esercitazioni del 1° ciclo addestrativo dell'anno precedente e la fine delle analoghe esercitazioni dell'anno in corso.

Tale relazione dovrà essere compilata da ciascuna unità interessata (reggimento od ente analogo) e trasmessa — per il tramite gerarchico tecnico — al rispettivo comando di corpo d'armata o comando militare di isola, che ne invierà un riassunto (corredato delle relazioni delle singole unità) al ministero per il tramite dell'ispettorato dell'artiglieria, al quale dovrà pervenire nel termine di due mesi dal compimento delle esercitazioni del 1° ciclo. L'ora detto ispettorato, nel trasmettere tali riassunti al ministero, formulerà le considerazioni e le proposte che riterrà opportune in merito ai vari argomenti;

2) *relazione annuale sulle ispezioni ordinarie tecnico-amministrative* compiute dai comandanti di artiglieria di corpo d'armata o di isola e da inoltrarsi — per il tramite dei comandi di corpo d'armata o comandi militari di isola e dell'ispettorato dell'artiglieria — al ministero, al quale dovrà pervenire, di norma, fra il mese di marzo e il mese di giugno di ogni anno.

A tale relazione non dovranno essere allegati i rapporti riservati sul personale di cui tratta l'art. 427 del regolamento sul servizio del materiale di artiglieria ed automobilistico - ediz. 1926, i quali rapporti saranno compilati soltanto nei casi che si ritengano necessarie speciali segnalazioni, facendone oggetto di trasmissione a parte; nè dovrà essere allegata la dimostrazione dell'impiego degli assegni conforme al modello riportato a pag. 85 del citato regolamento, che resta soppressa; nè i rapporti compilati dalle commissioni reggimentali per le visite annuali alle dotazioni di mobilitazione, che saranno trattenuti dai comandi di artiglieria.

Le relazioni indicate nei punti 1° e 2° dovranno essere redatte ciascuna secondo la traccia annessa alla presente circolare (allegati n. 1 e n. 2).

Determino che le disposizioni sopra riportate entrino senz'altro in vigore a partire dal termine delle esercitazioni del 1° ciclo addestrativo del corrente anno.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO I
alla circolare 447
del *giornale militare* 1932.

Traccia da seguirsi nella compilazione della relazione annuale sul comportamento del materiale e delle munizioni.

Nota. — La relazione ed il corrispettivo riassunto saranno compilati in fogli separati per ciascuno dei tre argomenti principali in cui la relazione è suddivisa, ossia:

1° Artiglierie.

2° Munizioni delle artiglierie.

3° Armi portatili - cannoni da fanteria - lanciabombe - relative munizioni - bufetterie - bardature e finimenti - carreggio.

1. — Artiglierie.

Tipo e numero delle bocche da fuoco impiegate distintamente nella scuola di tiro e nelle altre esercitazioni.

Comportamento (traino e tiro) durante la scuola di tiro e in ogni altra circostanza ordinaria e straordinaria.

Inconvenienti verificatisi e cause più attendibili.

Eventuali ripieghi effettuati.

Altri argomenti eventuali.

Proposte.

2. — Munizioni delle artiglierie.

Risultato della visita passata alle munizioni prima delle esercitazioni.

Specie e quantitativo di munizioni (o relative parti) scartate e ragioni dello scarto.

Stabilimenti dai quali provenivano le munizioni scartate.

Tipi di proietti e di artifizi adoperati nella scuola di tiro e nelle altre esercitazioni.

Data di fabbricazione delle spolette a d. e.

Numero di proietti sparati per ogni singolo tipo.

Cariche di lancio impiegate.

Per ogni singolo tipo di proietti e artifizi (spolette, inneschi, petardetti, bossoli, inneschi di bossolo, ecc.), indicare:

Comportamento.

Irregolarità (scoppi prematuri, scoppi mancati, scoppi incompleti, scatti a vuoto, ecc.). Percentuale delle irregolarità.

Proposte.

3. — Armi portatili – Cannoni da fanteria – Lanciabombe – Relative munizioni – Bufetterie – Bardature e finimenti – Carreggio.

a) ARMI.

Comportamento delle armi durante le esercitazioni ed in ogni altra circostanza ordinaria e straordinaria.

Inconvenienti verificatisi e cause più attendibili.

Cenni sul funzionamento del servizio delle riparazioni alle armi.

Proposte.

b) MUNIZIONI.

Cartucce.

Comportamento delle cartucce.

Eventuali inconvenienti ed irregolarità di funzionamento verificatisi.

Stabilimenti di provenienza ed enti distributori delle cartucce che hanno dato luogo ad inconvenienti.

Proposte.

Munizioni da 65/17.

Risultato della visita passata alle munizioni prima delle esercitazioni.

Specie e quantitativo delle munizioni (o relative parti) scartate e ragioni degli scarti.

Stabilimenti dai quali provenivano le munizioni scartate.

Tipi di proietti e di artifizi adoperati nella scuola di tiro e nelle altre esercitazioni.

Date di fabbricazione delle spolette a d.e.

Numero di proietti sparati per ogni singolo tipo.

Per ogni singolo tipo di proietti e artifizi (spolette, inneschi, bossoli, inneschi di bossolo, ecc.), indicare:

Comportamento.

Irregolarità (scoppi prematuri, scoppi mancati, scoppi incompleti, scatti a vuoto, ecc.). Percentuale delle irregolarità.

Proposte.

Bombe.

Risultato della visita passata prima delle esercitazioni.

Specie e quantitativi di bombe scartate e ragioni degli scarti

Stabilimenti dai quali provenivano le bombe scartate.

Comportamento.

Irregolarità (scoppi mancati, scoppi prematuri, scoppi incompleti). Percentuale delle irregolarità.

Proposte.

c) BUFETTERIE.

Eventuali inconvenienti riscontrati nel loro impiego.

Proposte.

d) BARDATURE E FINIMENTI.

Eventuali inconvenienti riscontrati nel loro impiego.

Proposte.

e) CARREGGIO.

Eventuali inconvenienti riscontrati nel suo impiego.

Proposte.

ALLEGATO 2

alla circolare n. 447
del *giornale militare* 1932.

Traccia da seguirsi per la compilazione delle relazioni sulle ispezioni tecnico-amministrative.

a) GESTIONE DEI MATERIALI.

1. Vigilanza sugli acquisti e sulle riparazioni affidate all'industria privata.

2. Funzionamento dell'ufficio tecnico delle direzioni di artiglieria e dell'ufficio materiale delle unità.

3. Contabilità dei lavori.

4. Collaudi.

5. Andamento tecnico-economico.

6. Registri vari di carico. Registri mod. *D* ed altri prescritti - Rispondenza della consistenza con i quantitativi registrati.

7. Ordini di movimento, di distribuzione e di introduzione.

8. Stato dei materiali.

b) OFFICINA.

1. Condizioni di sistemazione: se i locali rispondano sufficientemente allo scopo - se esistano tutti i macchinari previsti dalle dotazioni e loro stato di efficienza.

2. Come sono effettuate le lavorazioni e se sono eseguiti soltanto i lavori consentiti. Tempestività nell'esecuzione delle riparazioni.

3. Se sieno adottate le misure precauzionali per i lavori pericolosi o nocivi.

4. Se i lavori eseguiti o in corso corrispondano alle commesse e agli ordini di lavoro - Relativo consumo delle materie prime e versamento dei residui.

5. Personale operaio: Situazione rispetto all'organico - Capacità professionale - se i criteri d'impiego rispondano alle necessità e alle norme regolamentari.

6. Se i materiali in attesa di riparazione sieno convenientemente ricoverati.

c) MAGAZZINI.

1. Locali: loro stato e loro idoneità al ricovero dei materiali. Cenno delle pratiche svolte o in corso per eliminare gli eventuali inconvenienti.

2. Se i materiali sono ben sistemati e conservati secondo le norme prescritte (particolare riferimento alle armi, alle munizioni ed agli strumenti di precisione).

3. Eventuali avarie ai materiali - motivi.

4. Se vi siano materiali allo scoperto.

5. Se le armi portatili sono sistemate in castelli d'armi.

6. Se il carico dei materiali corrisponda alle dotazioni di mobilitazione, di rifornimento (gruppi di rifornimento) e di addestramento - Esuberanze e deficienze principali.

d) ESITO DELLE VISITE ANNUALI AI MATERIALI DI ARTIGLIERIA.

1. Visite delle commissioni reggimentali alle dotazioni di mobilitazione: se regolarmente compiute; eventuali rilievi.

2. Visite in base al « Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie ».

3. Se avvengano regolarmente l'invio agli stabilimenti e la successiva restituzione dei materiali abbisognevoli di grandi riparazioni.

e) RISERVE INTANGIBILI.

Materiali eventualmente impiegati nelle lavorazioni correnti (previa autorizzazione del ministero) e non ancora reintegrati - motivi.

f) ESPERIMENTI IN CORSO.

g) ARGOMENTI VARI EVENTUALI.

N. 448. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Partecipazione di rappresentanze militari alla gara straordinaria nazionale di tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 settembre 1932 - Anno X.

Dato l'alto significato della gara straordinaria nazionale di tiro a segno che avrà luogo in Roma dal 28 settembre al 9 ottobre del corrente anno, a celebrazione del X annuale della Marcia su Roma e del 50° anniversario dell'istituzione propugnata da Giuseppe Garibaldi, l'esercito vi dev'essere largamente rappresentato.

A facilitare la partecipazione delle rappresentanze militari alla gara nazionale — ferme le norme di massima della circolare 146 del *giornale militare* 1925, i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna sono senz'altro autorizzati a designare dette rappresentanze.

Di tali designazioni dovrà essere data subito notizia alla unione italiana di tiro a segno, organizzatrice della gara stessa, ed a questo ministero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare (Ministero Guerra)

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1932-X

Nel REGNO, annue L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**

Un fascicolo:

Nel REGNO . . . » **1,80** — All'ESTERO, il doppio.

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

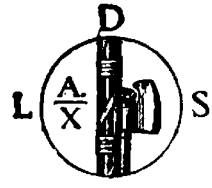
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(5101370) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1932 - ANNO X — 3 SETTEMBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 449 – 23 agosto 1932 – Anno X — COLONIE – DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 20 ufficiali in S.A.P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma . . . . . *Pag.* 1697

» 450 – 1° settembre 1932 – Anno X — SCUOLE MILITARI. — Corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica . . . . . » 1700

» 451 – 1° settembre 1932 – Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso sul servizio sanitario in guerra . . . . . » 1701

» 452 – 1° settembre 1932 – Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria . . . . . » 1702

» 453 – 1° settembre 1932 – Anno X — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico d'artiglieria . . . . . » 1704

» 454 – 1° settembre 1932 – Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio . . . » 1705

» 455 – 1° settembre 1932 – Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — XII corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E. . . . . » 1707

N. **456** – 1° **settembre 1932** – Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso d'istruzione automobilistica per ufficiali inferiori in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione . *Pag.* 1711

» **457** – 1° **settembre 1932** – Anno X — SCUOLE MILITARI. — Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. . . . . » 1713

» **458** – 1° **settembre 1932** – Anno X — SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. » 1714

» **459** – 1° **settembre 1932** – Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di insegnamento di calcolo meccanico » 1717

» **460** – 1° **settembre 1932** – Anno X — SOTTUFFICIALI. — Corsi di ginnastica militare per sottufficiali » 1718

» **461** – 1° **settembre 1932** – Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Corsi per sottufficiali del genio apparecchiatori telegrafonici . . . . . » 1719

» **462** – 1° **settembre 1932** – Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Corsi per sottufficiali del genio radioelettricisti-montatori . . . . . » 1721

» **463** – 1° **settembre 1932** – Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per artificieri del genio . . . . . » 1722

» **464** – 1° **settembre 1932** – Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso sui macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici del genio . . » 1723

» **465** – 1° **settembre 1932** – Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali del genio meccanici-elettricisti . . . . . » 1724

N. 466 – 1° settembre 1932 – Anno X — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria . . . . . *Pag.* 1728

» 467 – 1° settembre 1932 – Anno X — SOTTUFFICIALI. — Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria . . . » 1729

» 468 – 1° settembre 1932 – Anno X — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso artificieri di artiglieria . . » 1730

» 469 – 1° settembre 1932 – Anno X — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaiuoli . . . . . » 1733

» 470 – 1° settembre 1932 – Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI . — Corsi pratici addestrativi per suttufficiali presso il centro chimico militare . . . . . » 1736

PARTE SECONDA

Circolare N. 449. — COLONIE – DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 23 agosto 1932 – Anno X.

1. — Il 6 novembre 1932 avrà inizio presso l'istituto coloniale fascista di Roma un corso di cultura coloniale della durata di mesi 5. Vi saranno ammessi 20 ufficiali in S. P. E.

Saranno scelti quegli ufficiali che presenteranno domanda (in carta da bollo da L. 5) e che, oltre ad assoggettarsi al pagamento della tassa di cui appresso, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) rivestano il grado da tenente a tenente colonnello incluso;

b) siano in possesso della licenza di liceo o di istituto tecnico o di titoli equivalenti;

c) abbiano ottimi precedenti militari e disciplinari.

Sarà data la preferenza a coloro che dimostrino speciali attitudini allo studio delle materie coloniali o che abbiano conoscenza degli usi e costumi delle colonie italiane e straniere.

Inoltre, a parità delle altre condizioni, la frequenza ai corsi di che trattasi sarà titolo di preferenza per l'invio degli ufficiali in colonia.

2. — Le autorità militari, nell'annotare le domande, esprimeranno il loro parere oltrechè sulle qualità morali, culturali, professionali e disciplinari dell'ufficiale, anche sulla opportunità di allontanarlo o meno dal posto che attualmente occupa.

3. — Durante il corso gli ufficiali rimarranno effettivi agli enti di provenienza dai quali continueranno a ricevere gli assegni; dipenderanno disciplinarmente dal comando della divisione militare di Roma e, data la natura del corso, non percepiranno alcuna indennità speciale, ma riceveranno gli assegni normali che spettano agli ufficiali effettivi al corpo di cui fanno parte e nella residenza del corpo stesso.

4. — Gli ufficiali che verranno ammessi dovranno presentarsi al comando della divisione militare di Roma il giorno 5 novembre p. v.

5. — Saranno tenuti al pagamento di una tassa d'iscrizione di lire 90 e di lire 10 per tassa di esami, somma che dovranno direttamente versare alla presidenza dell'istituto coloniale fascista (via Giustiniani n. 5, Roma 119); all'inizio del corso.

6. — Nessun ufficiale senza gravi giustificati motivi potrà esimersi dal frequentare il corso e ritirarsi dagli esami finali.

L'ufficiale che per i motivi di cui sopra venisse allontanato dall'istituto, non potrà più essere ammesso ad altri corsi successivi.

7. — Non saranno prese in considerazione le domande degli ufficiali vincolati a ferme coloniali e quelle degli ufficiali

che frequentano o dovranno frequentare scuole militari, se queste termineranno dopo il 6 novembre o avranno inizio durante il corso in parola.

8. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

a) geografia delle colonie italiane;

b) storia antica ed archeologia delle colonie italiane;

c) storia della colonizzazione moderna e delle colonie italiane;

d) legislazione coloniale italiana;

e) nozioni d'istituzioni islamiche;

f) cenni di etnografia ed etnologia giuridica delle colonie italiane;

g) nozioni di arte militare coloniale;

h) nozioni di igiene coloniale;

i) condizioni economico commerciali delle colonie italiane.

Il corso sarà integrato da speciali conferenze, visite a musei, biblioteche, ecc.

9. — L'ammissione degli ufficiali delle varie armi, corpi e specialità è subordinata alle esigenze di servizio, ad esclusivo giudizio del ministero della guerra.

10. — Della frequenza al corso e dei risultati conseguiti da ciascun ufficiale dovrà essere presa nota nelle carte personali dell'ufficiale stesso.

11. — I comandi di corpo d'armata faranno pervenire entro il giorno 20 ottobre p. v. al ministero (direzione generale personale ufficiali) le domande presentate.

Il ministero avvertirà direttamente gli ammessi e provvederà in seguito alla pubblicazione dei loro nomi sul *giornale militare*.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 450. — SCUOLE MILITARI. — **Corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° settembre 1932 – Anno X.

1. — Presso la scuola centrale di educazione fisica di Roma (Farnesina) a cominciare dal prossimo anno, si svolgerà un corso per subalterni in s. p. e. allievi istruttori di educazione fisica.

2. — Il corso ha lo scopo di formare dei provetti istruttori. Avrà la durata di mesi 5. Pel 1933: dal 5 gennaio al 31 maggio.

3. — Vi saranno ammessi ufficiali subalterni di arma combattente nella misura di uno per ciascun corpo d'armata o comando militare di isole. Detti comandi dovranno segnalare il nome degli ufficiali proposti entro il 20 dicembre 1932 al ministero (direzione generale personale ufficiali) ed al comando della scuola.

4. — I subalterni in questione dovranno essere scelti fra coloro che posseggono perfetta costituzione fisica, particolari doti di prestanza, robustezza ed agilità, provata valentia negli esercizi fisici e spiccata inclinazione agli sports in genere.

Essi dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) aver riportato negli ultimi due anni la classifica di ottimo o buono con tre;

b) avere due anni di effettivo servizio al reggimento;

c) non essere inscritti sul quadro d'avanzamento ed avere anzianità tale da far ritenere non prossima la loro inscrizione sul quadro d'avanzamento.

5. — Parteciperanno al corso anche tre tenenti medici in s.p.e. che, oltre a seguire il programma del corso, frequenteranno il laboratorio di fisiologia e biologia applicata, presso la stessa scuola di educazione fisica.

Essi saranno prescelti dalla direzione generale di sanità militare a cura della quale i nomi saranno comunicati alla scuola di educazione fisica.

6. — Gli ammessi dovranno presentarsi al comando della menzionata scuola il mattino del 4 gennaio 1933. Ad essi saranno corrisposte le indennità prescritte dall'art. 11 della circ. 460 *giornale militare* 1925.

7. — Gli ufficiali ammessi sono autorizzati a condurre seco l'attendente e quelli montati il proprio cavallo.

8. — Il comando della scuola centrale di educazione fisica invierà al ministero (direzione generale personale ufficiali per gli ufficiali combattenti: direzione generale di sanità militare per gli ufficiali medici) non oltre il 15 gennaio p. v. l'elenco nominativo degli ufficiali presentatisi, comunicando in seguito le eventuali variazioni di presenza dei partecipanti al corso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 451. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso sul servizio sanitario in guerra.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 1° settembre 1932 - Anno X.

Il giorno 15 febbraio p. v. avrà inizio presso il comando del corpo di stato maggiore - ufficio servizi - un corso teorico pratico sul servizio sanitario in guerra.

Al corso prenderanno parte gli ufficiali medici compresi nei limiti sottoindicati:

tenenti colonnelli medici - da PORRU Pietro a GROSSO Vittorio (incluso);

maggiori medici - da PARENTE Ferdinando a DE ANGELIS Arduino (incluso);

primi capitani medici - da POLESE Nello a SPAGNUOLO VIGORITA Nicola (incluso).

Parteciperanno a detto corso anche i maggiori e capitani medici iscritti sui quadri d'avanzamento a scelta facoltativa e che abbiano sostenuto con esito favorevole i prescritti esperimenti di avanzamento.

Sono esclusi invece dal corso in parola gli ufficiali medici che si trovano in aspettativa o in servizio nelle colonie.

Il corso avrà la durata complessiva di tre settimane.

Gli ufficiali medici, di che trattasi, si presenteranno alla direzione generale di sanità militare e quindi al comando del corpo di stato maggiore - ufficio servizi - il mattino del giorno precedente a quello dell'inizio del corso. Non si faranno seguire dai propri attendenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 452. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 1° settembre 1932 – Anno X.

1. — Presso la scuola di tiro d'artiglieria a Nettuno si svolgeranno i seguenti corsi nel periodo ottobre 1932-marzo 1933.

A) *Corsi per comandanti di batteria.*

1° corso 5 ottobre-12 novembre;
2° corso 16 novembre-22 dicembre;
3° corso 4 gennaio-4 febbraio;
4° corso 6 febbraio-10 marzo.

Ad ogni corso saranno comandati 60 ufficiali (44 capitani e 16 tenenti) i cui nomi verranno pubblicati nel *giornale militare* (su proposta dell'ispettorato dell'artiglieria).

B) *Corsi topografici.*

1° corso per ufficiali di complemento:

7 novembre 1932-7 dicembre 1932;

2° corso per tenenti in S.P.E.:

19 gennaio 1933-9 febbraio 1933.

Al 1° corso sarà comandato un sottotenente di complemento per ciascun reggimento d'artiglieria da campagna, a cavallo e leggero.

Al 2° corso sarà comandato un ufficiale subalterno in S. P.E. per ciascuno dei reggimenti pesanti campali, pesanti, da costa e reggimento misto.

I tenenti in S.P.E. e i sottotenenti di complemento da comandarsi ai corsi topografici dovranno essere scelti dai comandi di corpo d'armata, fra quelli che, per speciale attitudine o per studi precedentemente compiuti, diano affidamento di frequentare il corso con successo.

I tenenti in S.P.E. non dovranno però avere frequentato corsi della medesima specie o corsi di istruttori reggimentali presso la scuola d'artiglieria.

2. — Il personale comandato a frequentare i vari corsi dovrà giungere a Nettuno il giorno precedente a quello fissato per l'inizio del relativo corso. Gli ufficiali destinati a frequentare i corsi per comandanti di batteria dovranno essere provvisti di binocolo e delle tavole di tiro del rispettivo materiale.

3. — I comandi interessati faranno pervenire al comando della scuola di tiro, almeno 10 giorni prima dell'inizio di ciascun corso, l'elenco nominativo degli ufficiali che interverranno al corso.

4. — Sul certificato di viaggio degli ufficiali dovrà essere apposta una dichiarazione dalla quale risulti se l'ufficiale ha o meno famiglia a proprio carico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 453. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Ufficiali chimici per il servizio tecnico d'artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° settembre 1932 - Anno X.

A senso dell'art. 8 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121 (circ. 15 *giornale militare* 1927) determino:

1. — Saranno inscritti al 3° anno del corso di chimica (facoltà di scienze) presso la R. università di Roma, in analogia al disposto dell'art. 7 del R. decreto 17 aprile 1930 (circolare 321 *giornale militare* 1930) sei ufficiali subalterni di artiglieria per conseguire la laurea in chimica.

2. — Detti ufficiali contemporaneamente alla frequenza dei corsi dovranno prestare servizio pratico presso stabilimenti od uffici del servizio tecnico di artiglieria secondo particolari disposizioni che impartirà l'ispettorato dell'artiglieria.

Nell'intervallo fra i due anni scolastici e alla fine del 2° anno, gli ufficiali effettueranno visite a stabilimenti militari e privati, compiendovi possibilmente anche pratiche applicazioni.

3. — Il programma degli studi che dovranno essere compiuti presso la facoltà di scienze dai suddetti ufficiali, sarà determinato in base ad accordi fra l'ispettore dell'artiglieria e il rettore della R. università, in modo che gli ufficiali stessi possano conseguire la laurea in chimica in due anni.

L'ispettore dell'artiglieria si terrà informato del lavoro compiuto da ciascun ufficiale durante i due anni di corso, esigendo da essi relazioni, verbali e scritte.

Al termine del biennio di studi, l'ispettorato stesso comunicherà al ministero (direzione generale personale ufficiali) il giudizio sui risultati conseguiti dagli ufficiali.

4. — Possono presentare domanda per essere ammessi a seguire lo speciale corso di chimica gli ufficiali subalterni d'artiglieria che posseggono i seguenti requisiti:

a) avere compiuto i corsi regolari della R. accademia e della scuola d'applicazione di artiglieria e genio o anche il

corso di completamento della cultura tecnico professionale; (come titolo di scuola secondaria avere la licenza del liceo classico o scientifico o dell'istituto tecnico fisico matematico);

b) avere compiuto almeno due anni di servizio alle truppe alla data 1° ottobre 1932.

5. — Gli ufficiali dovranno dichiarare di assumere l'obbligo, a diploma ottenuto, di frequentare il corso superiore tecnico dal cui esito dipenderà il passaggio definitivo nel servizio tecnico di artiglieria. Tale dichiarazione dovrà essere unita alla domanda.

6. — Le domande indirizzate al ministero della guerra — direzione generale personale ufficiali — dovranno pervenire all'ispettorato dell'artiglieria non oltre il 1° ottobre 1932.

Esse saranno prese in esame da una commissione costituita dall'ispettore dell'artiglieria, presidente, da un ufficiale generale del S. T. d'artiglieria, membro, e dal capo ufficio dell'ispettorato dell'artiglieria, membro e segretario.

I nomi degli ufficiali prescelti dalla commissione suddetta saranno comunicati alla direzione generale personale ufficiali per le conseguenti disposizioni.

7. — Gli ufficiali ammessi ai corsi passeranno amministrativamente in forza all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari al quale i rispettivi corpi provvederanno ad inviare i documenti amministrativi.

I libretti personali saranno invece inviati all'ispettorato dell'artiglieria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 454. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1° settembre 1932 - Anno X.

1. — Verrà svolto presso l'istituto militare R. T. ed E. di Roma un corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio in S.P.E.

2. — Il corso avrà inizio il 10 ottobre p. v. e terminerà il 10 marzo 1933-XI.

Durante lo svolgimento del corso gli ufficiali allievi non potranno fruire di licenza, tranne che dal 24 al 28 dicembre inclusi, in occasione delle feste natalizie.

3. — Il corso comprenderà le seguenti materie d'insegnamento:

a) radiotelegrafia e radiotelefonia generale;
b) tecnica radiotelegrafica;
c) misure elettriche e radioelettriche;
d) stazioni radiotelegrafiche;

Lezioni pratiche.

e) misure elettriche e radioelettriche;
f) montaggio di apparati radioelettrici;
g) trasmissione e ricezione telegrafica.

4. — Potranno essere ammessi a frequentare il corso 16 ufficiali del genio, dei quali 2 maggiori, 2 capitani, 12 subalterni che abbiano frequentato con buon esito la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio o uno dei corsi di completamento della cultura tecnico-professionale, ovvero siano laureati in matematica o fisica od ingegneria.

5. — La scelta degli ammittendi sarà fatta dall'ispettorato del genio in relazione all'organico dei corpi ed uffici ai quali gli aspiranti appartengono, ed alle necessità dei quadri dei reggimenti genio.

6. — Le domande di ammissione, trasmesse per via gerarchica dovranno pervenire al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 20 settembre 1932-X.

Qualora il numero delle domande accolte risultasse inferiore al numero dei posti messi a concorso, sarà comandato d'autorità a frequentare il corso e sino a completamento dell'aliquota stabilita, un certo numero di ufficiali, i quali saranno designati al ministero dall'ispettorato del genio, che

li sceglierà fra quelli dei reggimenti genio che, pur possedendo i voluti requisiti, non hanno mai frequentato analogo corso presso l'istituto R. T. ed E. T.

7. — Al corso prenderanno parte d'autorità quegli ufficiali del servizio degli specialisti del genio che il direttore superiore del medesimo crederà proporre.

8. — L'ispettore del genio, su proposta della direzione dell'istituto R. T., ha facoltà di far rientrare ai corpi di provenienza quegli ufficiali che durante lo svolgimento del corso non traessero sufficiente profitto dalle lezioni loro impartite.

9. — Gli ufficiali dipenderanno disciplinarmente ed amministrativamente dall'8° reggimento genio. I corpi cui gli ufficiali sono effettivi, faranno pervenire al predetto reggimento non più tardi del 25 di ogni mese gli assegni di cui i signori ufficiali stessi sono provvisti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 455. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **XII corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 1° settembre 1932 - Anno X.

In armonia alle disposizioni contenute nella circolare n. 345 *giornale militare* c. a., si pubblicano qui di seguito, i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il XII corso superiore automobilistico:

Comando del corpo di stato maggiore.

Maggiore PEDONI Antonio, comando divisione militare di Cuneo.

Corpo d'armata di Torino.

Ten. col. CAMPAGNOLI Cesare, 1° reggimento artiglieria pesante.

Maggiore SARDI Amilcare, 1° reggimento artiglieria pesante campale.

(*) Maggiore MONTRUCCHIO Carlo, 68° reggimento fanteria.

Corpo d'armata di Alessandria.

Ten. col. BELTRAMO Antonio, 2° reggimento artiglieria pesante.

Ten. col. MADDALENA Michele, 2° reggimento radiotelegrafisti.

Maggiore ASTRALDI Stefano, 7° reggimento artiglieria pesante.

Corpo d'armata di Milano.

1° capitano COTTAFAVI Giuseppe, reggimento Savoia cavalleria.

Capitano DI RETO Arturo, reggimento artiglieria a cavallo.

Capitano SINOPOLI Andrea, reggimento pontieri e lagunari.

Corpo d'armata di Verona.

Capitano MARI Annunziato, 5° reggimento artiglieria pesante.

(*) Capitano RIGNANI Mario, comando corpo d'armata di Verona.

Corpo d'armata di Trieste.

Capitano ABATE Giuseppe, 5° centro automobilistico.

Corpo d'armata di Bologna.

(*) Ten. col. PAPINI Erberto, comando XVIII brigata fanteria.

Maggiore FEDI Carlo, 6° reggimento artiglieria pesante campale.

1° capitano CRUCITTI Pasquale, 6° centro automobilistico.

1° capitano MARZIANI Aldo, reggimento carri armati.

Capitano BOCCHINI Aldo, reggimento carri armati.
Capitano DEL MAURO Luigi, reggimento carri armati.
Capitano SPADA Alberto, reggimento carri armati.

Corpo d'armata di Firenze.

Ten. col. ZILIOTTO Giovanni, 7° reggimento artiglieria pesante campale.
(*) Maggiore CENCI Enrico, distretto militare Massa.

Corpo d'armata di Roma.

(*) 1° capitano MIOVILOVICH Filiberto, comando brigata granatieri.
Capitano SCOLERI Michele, 8° centro automobilistico.
Capitano UGOLINI Enzo, 8° reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano BIESTRI Enrico, 1° reggimento artiglieria controaerei autocampale.

Corpo d'armata di Bari.

Ten. col. CHIARI Augusto, 9° reggimento artiglieria pesante campale.
(*) Ten. col. SAN MAURO Enrico, 14° reggimento artiglieria da campagna.
Maggiore MUTARIELLO Carlo, 9° centro automobilistico.
Capitano SORRENTINO Guido, 5° reggimento artiglieria controaerei autocampale.

Corpo d'armata di Napoli.

Maggiore FATTOBENE Tito, 10° reggimento artiglieria pesante campale:
Capitano NICOLO' Giovanni, 2° reggimento artiglieria controaerei autocampale.

Corpo d'armata di Udine.

(*) Ten. col. ROSSI Roberto, 20° reggimento artiglieria da campagna.

Capitano TELESCA Luigi, 11° centro automobilistico.

Capitano SABBATINI Paolo, reggimento artiglieria leggero.

Capitano ANDREIS Camillo, reggimento cavalleggeri Alessandria.

Capitano SAINI Lorenzo, reggimento cavalleggeri Monferrato.

Comando militare della Sicilia.

Maggiore DUTTO Umberto, 12° reggimento genio.

1° capitano SPORTARO Vito, 12° centro automobilistico.

(*) 1° capitano DE LUCA Ugo, 22° reggimento artiglieria da campagna.

Comando militare della Sardegna.

Maggiore GERLERI Umberto, reggimento misto artiglieria Sardegna.

Gli ufficiali suddetti dovranno presentarsi all'8° centro automobilistico in Roma, il mattino del 14 settembre c. a.

Gli ufficiali contraddistinti col segno (*), qualora conseguiscano l'idoneità al corso in parola, potranno essere destinati alle unità del servizio automobilistico militare.

I corpi interessati, trasmetteranno al più presto al citato 8° centro automobilistico, i libretti personali degli ufficiali ammessi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 456. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Corso d'istruzione automobilistica per ufficiali inferiori in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 1° settembre 1932 - Anno X.

1. — Dal 14 gennaio al 14 marzo 1933, presso ciascun corpo d'armata territoriale ed il comando militare della Sicilia, sarà svolto un corso d'istruzione automobilistica per ufficiali inferiori in S.P.E. delle varie armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione.

2. — Della esecuzione dei corsi in oggetto, sono incaricati i centri automobilistici, sulla base delle direttive che darà l'ispettorato del materiale automobilistico e con programma analogo a quello annesso alla circolare n. 597 *giornale militare* 1930.

3. — Il numero massimo degli ufficiali da ammettere ai detti corsi, sarà di 25 per ciascun corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia. È fatta eccezione per il corso che si svolgerà presso l'8° centro automobilistico, al quale potranno essere ammessi 30 ufficiali. Fra questi dovranno essere compresi tre ufficiali che il comando militare della Sardegna segnalerà in tempo utile a quello del corpo d'armata di Roma.

4. — Ai corsi prenderanno parte ufficiali inferiori dei sottonotati corpi ed enti:

a) reggimenti bersaglieri;

b) reggimenti del genio, reggimenti radiotelegrafisti, reggimento ferrovieri, battaglione misto della Sardegna;

c) unità carabinieri reali;

d) scuole, comandi, ecc., limitatamente però a quelli che hanno incarichi automobilistici e mansioni inerenti allo speciale servizio;

e) 5 ufficiali per ogni corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia, delle varie armi e corpi, che aspirino al trasferimento nei centri automobilistici.

Gli ufficiali di cui al comma *e)*, dovranno essere compresi nel numero dei 25 e 30 indicato e tratti in prevalenza dai subalterni se dell'arma di fanteria, esclusivamente dai capitani se di cavalleria, artiglieria e genio. Dovranno essere classificati ottimi o buoni con coefficiente tre.

Si lascia facoltà ai comandi di corpo d'armata ed al comando militare della Sicilia di designare gli ufficiali che dovranno frequentare i corsi, escludendo quelli che già abbiano frequentato altri corsi militari d'istruzione automobilistica o che abbiano appartenuto alla specialità automobilisti.

5. — Le indennità di viaggio e le altre competenze spettanti agli ufficiali partecipanti ai corsi, dovranno essere corrisposte dai corpi ed enti che li amministrano.

6. — I comandi di corpo d'armata territoriali e quello militare della Sicilia, 10 giorni prima dell'inizio del corso, trasmetteranno a questo ministero — ispettorato del materiale automobilistico — l'elenco nominativo degli ufficiali prescelti.

7. — Al termine del corso gli ufficiali saranno sottoposti ad esame teorico-pratico, da apposita commissione nominata dal comando del corpo d'armata e comando militare della Sicilia e composta di almeno tre ufficiali di provata competenza e dipendenti dallo stesso comando.

Le classifiche da usarsi, saranno quelle di: idonei e non idonei e, per gli idonei, quelle di: ottimo e buono, analogamente a quanto prescrive la circolare 183 del *giornale militare* 1932, per il rilascio del certificato d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare, certificato che verrà rilasciato agli idonei.

Il risultato dell'esame dovrà poi essere annotato a cura dei corpi interessati, sul libretto personale degli ufficiali che hanno frequentato il corso.

8. — I comandi di corpo d'armata ed il comando militare della Sicilia, a esami ultimati, trasmetteranno a questo mi-

nistero — ispettorato del materiale automobilistico — una breve relazione, in duplice copia, sul corso d'istruzione svolto e sui risultati conseguiti da ciascun frequentatore, specificando per quelli di cui al comma *e*), la loro attitudine o meno allo speciale servizio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 457. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 1° settembre 1932 - Anno X.

Il 1° ottobre 1932 avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo un corso allievi istruttori di equitazione.

Esso avrà termine il 30 giugno 1933.

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Tenente MECCHI Luigi, cavalleggeri Alessandria;

Tenente AJROLDI di ROBBIATE Eugenio, Piemonte Reale cavalleria;

Tenente CAVALLERO Carlo, Nizza cavalleria;

Tenente ZANUTTINI Eugenio, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

1. — Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 30 settembre 1932 nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi e reparti interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2. — Gli ufficiali dovranno farsi seguire da due cavalli di pronto servizio e dal rispettivo attendente. Quelli che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di due cavalli dai corpi che li hanno in forza.

3. — Gli ufficiali comandati al corso continueranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. — Per il 1° novembre 1932 il comando della scuola invierà al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione movimento - sezione 2ª), l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 458. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° settembre 1932 - Anno X.

Fra l'ottobre p. v. e il marzo 1933 si svolgeranno presso la scuola di Tor di Quinto due corsi complementari di equitazione di campagna.

I corsi avranno ciascuno la seguente durata:

1° corso: dal 1° ottobre al 23 dicembre 1932;

2° corso: dal 4 gennaio al 27 marzo 1933.

1° CORSO.

Al primo corso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Tenente BARATTIERI di S. PIETRO Vittorio, R.C.T.C. Cirenaica.

» PELLEGRINI QUARANTOTTI Mario, Piemonte Reale cavalleria.

» PERELLI Vittorio, Piemonte Reale cavalleria.

» FRANCIA Nestore, Genova cavalleria.

» MINGIONE Vincenzo, Nizza cavalleria.

» DI TOCCO Francesco, cavalleggeri Guide.

Tenente PACINI Francesco, cavalleggeri Monferrato.
» COLONNA di STIGLIANO Carlo, cavalleggeri Firenze.
» CAFORIO Michele, Genova cavalleria.
» COMBI Adriano, cavalleggeri Firenze.
» CAVARZERANI Luigi, Genova cavalleria.
» BUCCIARELLI Aristide, cavalleggeri Saluzzo.
» NICODEMO Antonio, cavalleggeri Alessandria.
Sottoten. TRIGONA Pietro, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» ROSSI Mario, Savoia cavalleria.
» PRIMICERI Carlo, cavalleggeri Guide.
» DE CARVALHO Rodolfo, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» DE NOTARISTEFANI Vincenzo, cavalleggeri Firenze.
» TERROSI Giulio, cavalleggeri Firenze.
» FLAMINI Giulio, cavalleggeri Saluzzo.
» CIMMINO Raffaello, cavalleggeri Monferrato.
» MARTELLI Francesco, Savoia cavalleria.
» PESCUMA Salvatore, cavalleggeri Saluzzo.
» TODISCO Ettore, Savoia cavalleria.
» CADEDDU Enrico, cavalleggeri Guide.
» BARBATO Ugo, cavalleggeri Aosta.

2° CORSO.

Al secondo corso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Sottoten. GENALA Francesco, cavalleggeri Monferrato.
» GUILLET Amedeo, cavalleggeri Monferrato.
» NANNI Antonio, cavalleggeri Alessandria.
» VALLETTI BORGNINI Felice, Nizza cavalleria.
» TOLOMEO Nicola, cavalleggeri Firenze.
» COPPI Mario, cavalleggeri Saluzzo.
» DE LANDERSET Ernesto, cavalleggeri Guide.

Sottoten. BARTOLI AVVEDUTI Franco, cavalleggeri Guide.
» VENTO Giovanni, cavalleggeri Firenze.
» PESCE Natale, cavalleggeri Aosta.
» SANGUINETTI Paolo, cavalleggeri Monferrato.
» ROLLINI Aldo, cavalleggeri Alessandria.
» CUTOLO Giovanni, cavalleggeri Monferrato.
» TANCHIS Cesare, cavalleggeri Monferrato.
» RICCITELLI Tacito, cavalleggeri Novara.
» MARAVIGNA Napoleone, cavalleggeri Saluzzo.
» FIORENTINI Oreste, cavalleggeri Aosta.
» AVOGADRO di VIGLIANO Erinno, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» BONACCORSI Paolo, Nizza cavalleria.
» LAURIA Rosario, cavalleggeri Saluzzo.

Tenente DE VITO PISCICELLI Pietro, Genova cavalleria.

1. — Gli ufficiali iscritti al corso dovranno presentarsi in uniforme ordinaria, alle ore 11 del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del proprio corso, al comando del distaccamento della scuola di applicazione di Tor di Quinto.

2. — Non sono ammessi rinvii a corsi successivi che in caso di grave comprovata malattia dell'ufficiale.

3. — Gli ufficiali comandati ai corsi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. — Tutti gli ufficiali dovranno farsi seguire dal proprio attendente e da due cavalli di pronto servizio. Gli ufficiali che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di cavalli adatti dai corpi ai quali appartenevano prima della loro assegnazione a servizi estranei all'arma.

I comandanti di corpo sono responsabili che i cavalli degli ufficiali siano idonei allo speciale servizio di Tor di Quinto.

5. — Il comando della scuola invierà al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione movimento - sezione 2ª) non oltre il 25 ottobre p. v. per il 1° corso e non oltre il 25 gennaio 1933 per il 2° corso, l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza ai corsi degli ufficiali comandati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 459. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di insegnamento di calcolo meccanico.** — (Direzione generale servizi logistici). — 1° settembre 1932 – Anno X.

Per continuare la diffusione del calcolo meccanico, tra il personale delle amministrazioni dipendenti, determino che, a cominciare dal 9 gennaio 1933-XI, abbia luogo un corso di insegnamento del calcolo stesso per ufficiali commissari e di amministrazione, che avrà termine il 7 febbraio successivo. A detto corso parteciperanno i seguenti ufficiali:

Cap. commissario BALSAMO Emilio, direzione commissariato *Torino*.

Cap. commissario GUARANY Giovanni, sezione commissariato *Ravenna*.

Ten. commissario MIRANDA Luigi, direzione commissariato *Milano*.

Ten. commissario RICCIARDI Costantino, direzione commissariato *Trieste*.

Ten. commissario MARGIO Guglielmo, direzione commissariato *Bari*.

Sottoten. commissario BONANNO Mariano, direzione commissariato *Napoli*.

Sottoten. commissario OLIVIERI Edoardo, direzione commissariato *Alessandria*.

Sottoten. commissario GHIA Giovanni, direzione commissariato *Verona*.

Sototen. commissario AMARA Sebastiano, direzione commissariato *Udine*.

Sottoten. commissario ATENA Guglielmo, direzione commissariato *Palermo*.
Cap. amm.ne FRONTINI Emilio, distretto militare *Salerno*.
Cap. amm.ne CATTANEO Giacomo, regg. artiglieria a cavallo *Milano*.
Cap. amm.ne PRESTI-MASSARI Francesco, legione CC. RR. *Bari*.
Cap. amm.ne CUNSOLO Francesco, 9° artiglieria campagna *Trento*.
Cap. amm.ne LEONGITO Luigi, legione CC. RR. *Bolzano*.
Ten. amm.ne LEMBO Nicola, 4° artiglieria campagna *Pola*.
Ten. amm.ne PORRAZZO Pietro, distretto militare *Trieste*.
Ten. amm.ne TRAPANI Ferdinando, ospedale militare *Catanzaro*.
Ten. amm.ne MOTTA Giuseppe, distretto militare *Pistoia*.
Ten. amm.ne BIANCHINI Enrico, legione CC. RR. *Livorno*.

I suddetti ufficiali dovranno presentarsi a questo ministero (direzione generale servizi logistici) nelle ore antimeridiane dell'8 gennaio 1933-XI.

Si avverte che a quelli non residenti in Roma spettano le indennità stabilite dall'art. 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 460. — SOTTUFFICIALI. — **Corsi di ginnastica militare per sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 1° settembre 1932 – Anno X.

Col 5 gennaio 1933 presso la scuola centrale di educazione fisica avrà inizio un corso trimestrale di ginnastica militare per sottufficiali.

Il corso avrà termine il 31 marzo stesso anno.

Vi saranno ammessi 127 sottufficiali delle varie armi, così ripartiti:

3 per ciascun comando di corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia (per le truppe non comprese nelle divisioni).

3 per ciascun comando di divisione territoriale, compreso il comando militare della Sardegna al quale però è assegnata l'aliquota di 4 sottufficiali.

I sottufficiali ammittendi dovranno avere i requisiti seguenti:

1) almeno due anni di anzianità da sottufficiale e non più di 28 anni di età al 4 gennaio 1933;

2) sana e robusta costituzione fisica, buona vista e armoniche proporzioni delle membra;

3) spiccata attitudine all'esercizio fisico e ginnastico;

4) buone qualità morali, militari e intellettuali.

I comandi di corpo d'armata, i comandi militari della Sicilia e della Sardegna ed i comandi di divisione territoriale comunicheranno i nomi dei sottufficiali prescelti entro il 15 dicembre p. v., al comando delle scuole centrali militari dandone partecipazione anche al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione sottufficiali).

I sottufficiali ammessi dovranno presentarsi (disarmati e col corredo nel massimo ordine) al comando della scuola centrale di educazione fisica, in Roma (Farnesina), il mattino del 4 gennaio 1933, alle ore 10.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 461. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — **Corsi per sottufficiali del genio apparecchiatori telegrafonici.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 1° settembre 1932 – Anno X.

1. — Dal 1° ottobre p. v. al 28 febbraio 1933-XI verrà svolto presso l'officina di costruzioni del genio militare di Pavia un corso teorico-pratico per sottufficiali del genio apparecchiatori telegrafonici secondo i programmi e le modalità stabilite dalla circolare n. 518 del *giornale militare* 1927.

2. — A detto corso potranno partecipare i sottufficiali di carriera dell'arma del genio, della specialità telegrafisti, che

abbiano come titolo minimo di studio la licenza elementare e possibilmente conoscenza pratica di lavorazioni meccaniche ed elettriche. A parità di condizioni, saranno preferiti questi ultimi.

Le domande per essere ammessi a detto corso, con allegati gli eventuali documenti comprovanti la pratica nei lavori meccanici, dovranno essere presentati dagli interessati, ai comandi di corpo da cui dipendono; questi dovranno annotarli, esprimendo il proprio parere sulle qualità militari, sulla capacità intellettuale e sulla attitudine del sottufficiale a potere compiere con buon risultato il corso e quindi trasmetterle per via gerarchica all'ispettorato del genio dove dovranno giungere non più tardi del 15 settembre.

I comandanti di corpo nell'annotare le domande degli aspiranti ai corsi dovranno anche esprimere il loro parere circa la convenienza o meno di ammettere gli aspiranti stessi ai corsi, in relazione alla situazione dei quadri del corpo ed al bisogno di specialisti.

3. — Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso per apparecchiatori telegrafonici è di 25; al termine di detto corso i sottufficiali, che vi avranno preso parte, saranno sottoposti ad esami teorico-pratici da apposite commissioni, che ne stabiliranno l'idoneità e la relativa graduatoria, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi. Per l'idoneità occorre riportare, nella votazione un punto non inferiore al 10/20.

Il giudizio espresso dalle predette commissioni verrà riportato sui documenti personali dell'interessato.

4. — I sottufficiali, che avranno superato con esito favorevole il corso, conseguiranno il titolo di « Apparecchiatori telegrafonici » e saranno rispettivamente incaricati della manutenzione del materiale tecnico in consegna ai reparti telegrafisti, secondo le disposizioni che emaneranno in proposito i comandi di reggimento. Essi potranno essere anche impiegati, in relazione alla qualifica acquisita, in particolari circostanze, nelle quali non sia possibile disporre in adeguata misura di operai specializzati.

5. — I sottufficiali comandati al corso si dovranno presentare il mattino del 30 settembre p. v. al comando del 3° reggimento genio in Pavia, presso il quale rimarranno aggregati per la durata del corso, e nel pomeriggio dello stesso giorno alla direzione della officina di costruzioni del genio militare pure in Pavia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 462. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — **Corsi per sottufficiali del genio radioelettricisti-montatori.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1° settembre 1932 - Anno X.

1. — Dal 1° ottobre p. v. al 28 febbraio 1933-XI verrà svolto presso l'officina radiotelegrafica ed E. di Roma un corso teorico-pratico per sottufficiali del genio radio elettricisti montatori.

2. — A detto corso potranno partecipare i sottufficiali di carriera dell'arma del genio della specialità radiotelegrafisti che abbiano come titolo minimo di studio la licenza elementare e, possibilmente, conoscenza pratica dei lavori radio elettrici. A parità di condizioni, saranno preferiti questi ultimi.

Le domande per essere ammessi a detto corso, con allegati gli eventuali documenti comprovanti la pratica nei lavori meccanici, dovranno essere presentate, dagli interessati, ai comandi di corpo da cui dipendono; questi dovranno annotarle, esprimendo il proprio parere sulle qualità militari, sulle capacità intellettuali e sull'attitudine del sottufficiale a poter compiere con buon risultato il corso e quindi trasmetterle per via gerarchica all'ispettorato del genio, dove dovranno giungere non più tardi del 15 settembre.

I comandi di corpo nell'annotare le domande degli aspiranti ai corsi dovranno anche esprimere il proprio parere circa la convenienza o meno di ammettere gli aspiranti stessi ai corsi, in relazione alla situazione dei quadri del corpo ed al bisogno di specialisti.

3. — Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso per radioelettricisti montatori è di 15; al termine di detto corso i sottufficiali, che vi avranno preso parte, saranno sottoposti ad esami teorico-pratici da apposite commissioni, che ne stabiliranno l'idoneità e la relativa graduatoria, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi. Per l'idoneità occorre riportare, nella votazione, un punto non inferiore ai 10/20.

Il giudizio espresso dalle ora dette commissioni verrà riportato sui documenti personali dell'interessato.

4. — I sottufficiali, che avranno superato con esito favorevole il corso, conseguiranno il titolo di « Radio-elettricisti montatori », e saranno rispettivamente incaricati della manutenzione e riparazione del materiale tecnico in consegna ai reparti radio, secondo le disposizioni che emaneranno in proposito i comandi di reggimento. Essi potranno anche essere impiegati, in relazione alla qualifica acquisita, in particolari circostanze, nelle quali non sia possibile disporre in adeguata misura di operai specializzati.

5. — I sottufficiali comandati al corso si dovranno presentare il mattino del 30 settembre p. v. al comando del 1° reggimento R. T. in Roma, e nel pomeriggio dello stesso giorno alla direzione dell'officina R. T. ed E., pure in Roma.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 463. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per artificieri del genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1° settembre 1932 - Anno X.

1. — Dal 15 settembre al 15 ottobre p. v., avrà luogo presso l'officina di costruzioni del genio militare di Pavia un corso artificieri del genio, al quale dovrà prendere parte il seguente personale dei battaglioni zappatori-minatori per ciascuno dei reggimenti del genio di corpo d'armata e del reggimento genio della Sicilia:

1 sottufficiale;
1 caporal maggiore o caporale;
4 soldati.

Il battaglione misto del genio della Sardegna invierà: un caporale e un soldato tratti da quella compagnia minatori-zappatori.

2. — Per la scelta del personale partecipante al corso saranno osservate le norme del comma 2° della circolare n. 46 del *giornale militare* del 1922: inoltre i militari da destinare al corso saranno scelti fra quelli vincolati con ferma ordinaria.

Qualora i reggimenti non potessero inviare detto numero di graduati potranno sostituirli con altrettanti soldati scelti fra gli allievi caporali.

3. — I militari comandati a frequentare il corso saranno aggregati per il 14 settembre p. v. al 3° reggimento genio di Pavia che provvederà a metterli a disposizione della direzione dell'officina di costruzioni del genio, a partire dal mattino del 15 settembre p. v.

Il 16 ottobre p. v., termine del corso, tutti i militari che lo avranno frequentato saranno fatti rientrare direttamente ai rispettivi reggimenti.

4. —Il comando del 3° reggimento genio comanderà al corso in oggetto un sottufficiale artificiere, per coadiuvare gli ufficiali istruttori nella parte disciplinare e nella preparazione di quei dispositivi che non richiedono la presenza dell'ufficiale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 464. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso sui macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici del genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1° settembre 1932 - Anno X.

1. — Dall'8 gennaio al 28 febbraio 1933-XI, avrà luogo presso la scuola centrale del genio di Civitavecchia un corso sui materiali e macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici del genio, al quale dovrà prendere parte il seguente personale

per ciascuno dei battaglioni zappatori-minatori, teleferisti, pontieri, ferrovieri, della compagnia idrici e delle scuole allievi ufficiali del genio di Pavia e allievi sottufficiali del genio di Rieti:

1 ufficiale inferiore;

1 sottufficiale;

2 caporal maggiori o caporali.

Il battaglione misto del genio della Sardegna invierà: un sottufficiale e due caporal maggiori o caporali, possibilmente meccanici od elettricisti, tratti da quella compagnia zappatori minatori.

Qualora non si potesse inviare detto numero di graduati, si potrà provvedere a sostituirli con altrettanti soldati ritenuti idonei a seguire, in modo proficuo, il corso, vincolati con ferma ordinaria, scelti possibilmente fra gli allievi caporali.

3. — Il corso ha lo scopo di addestrare detto personale sui materiali e macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici e sarà completato con alcune istruzioni sui reticolati elettrici e sui materiali di mascheramento di competenza dei battaglioni zappatori minatori.

4. — I militari comandati al corso si dovranno presentare a detta scuola il mattino del 7 gennaio 1933-XI.

5. — A corso ultimato il comando della scuola centrale del genio, invierà una dettagliata relazione sul corso stesso all'ispettorato del genio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 465. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — **Corso per sottufficiali del genio meccanici-elettricisti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1° settembre 1932 - Anno X.

1. — Dal 1° ottobre p. v. al 28 febbraio 1933-XI verrà svolto presso il centro studi zappatori minatori del genio di Pavia, un corso teorico-pratico per sottufficiali del genio meccanici-elettricisti.

2. — A detto corso potranno partecipare i sottufficiali di carriera dell'arma del genio, delle specialità zappatori-minatori, teleferisti, fotoelettricisti che abbiano come titolo minimo di studio la licenza elementare e, possibilmente, conoscenza pratica di macchinari ed impianti elettromeccanici. A parità di condizioni, saranno preferiti questi ultimi.

Le domande per essere ammessi a detto corso, con allegati gli eventuali documenti comprovanti la pratica dei macchinari ed impianti elettro-meccanici, dovranno essere presentate dagli interessati ai comandi di corpo da cui dipendono; questi dovranno annotarle, esprimendo il proprio parere sulle qualità militari, sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a poter compiere con buon risultato il corso, e quindi trasmetterle per via gerarchica all'ispettorato del genio, dove dovranno giungere non più tardi del 15 settembre.

I comandanti di corpo nell'annotare le domande degli aspiranti ai corsi dovranno anche esprimere il proprio parere circa la convenienza o meno di ammettere gli aspiranti stessi ai corsi, in relazione alla situazione dei quadri del corpo e al bisogno di specialisti.

3. — Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso per meccanici-elettricisti è di 25; al termine di detto corso i sottufficiali, che vi avranno preso parte, saranno sottoposti ad esami teorico-pratici da apposite commissioni, che ne stabiliranno la idoneità e la relativa graduatoria, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi. Per l'idoneità occorre riportare, nella votazione, un punto non inferiore ai 10/20.

Il giudizio espresso dalle ora dette commissioni verrà riportato sui documenti personali dell'interessato.

I sottufficiali, che avranno superato con esito favorevole il corso suddetto, conseguiranno il titolo di « meccanico-elettricista ».

I sottufficiali comandati al corso meccanici-elettricisti si dovranno presentare il mattino del 30 settembre p. v. al comando del 3° reggimento genio in Pavia, presso il quale rimarranno aggregati per la durata del corso e nel pomeriggio dello stesso giorno alla direzione del centro studi zappatori minatori.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Programma delle istruzioni teorico-pratiche da svolgersi durante il corso per sottufficiali meccanici-elettricisti.

1° PERIODO: 1° OTTOBRE-30 NOVEMBRE.

1). *Nozioni elementari di elettricità e magnetismo.*

a) *Elettricità.* — Elettrizzazione per strofinamento - Corpi conduttori e coibenti - Due specie di elettricità - Induzione elettrostatica - Attrazioni e ripulsioni elettriche - Campo elettrico - Distribuzione dell'elettricità alla superficie dei conduttori - Potere delle punte - Potenziale - Lavoro elettrico - Capacità - Condensatore - Raggruppamento dei condensatori - Unità di capacità - Esempi numerici semplici pel calcolo della capacità equivalente ad un raggruppamento di condensatori stabilito.

Corrente continua - Sua natura: pila, concetto di generatore in senso generale - Differenza di potenziale - Forza elettromotrice di un generatore - Corrente elettrica - Intensità - Resistenza - Legge di Ohm - Principio di Kirchoff: circuiti derivati - Relazione fra lavoro elettrico e f.e.m. - Unità elettriche di misura - Equivalenza fra le varie unità di misura della potenza.

Principio su cui sono basate le pile - Principio su cui sono basati gli accumulatori.

Varî modi di raggruppare i generatori; ragione, vantaggi, inconvenienti di tali raggruppamenti - Potenza di un generatore.

Applicazioni numeriche dei principî suesposti, con risoluzione di semplici problemi pratici.

b) *Magnetismo.* — Corpi magnetici - Magneti permanenti - Magnetismo - Due specie di magnetismo - Campo magnetico - Poli di un magnete - Ago magnetico - Induzione magnetica - Forza magnetomotrice - Permeabilità magnetica - Proprietà magnetiche del ferro e dell'acciaio.

c) *Elettro magnetismo.* — Azioni magnetiche della corrente elettrica - Analogie fra corrente elettrica e magneti permanenti - Solenoide - Corrente posta in un campo magnetico: effetti che si prŏducono - Induzione elettromagnetica - Legge di Lenz - Correnti indotte - Auto-induzione - Induzione mutua - Correnti variabili - Extra correnti di apertura e chiusura - Corrente alternata: sua natura - Induttanza - Impedenza - Valore massimo - Valore efficace - Spostamento di fase - Circuiti con induttanze - Circuiti con capacità - Potenza della corrente alternata; fattore di potenza - Sistema trifase - Potenza dei circuiti trifasi.

Applicazioni numeriche con risoluzione di semplici problemi pratici inerenti alle nozioni suddette.

2). *Nozioni elementari di resistenza dei materiali, sui materiali metallici, sugli isolanti, sugli organi meccanici elementari e varie.*

a) *Resistenza dei materiali.* — Cenni sulla tensione, compressione, taglio, flessione e torsione.

Dati per i principali metalli impiegati nel macchinario elettrico e termico.

b) *Materiali metallici ed isolanti interessanti il macchinario elettrico e termico.* — Ghisa, acciaio, ferro: caratteri generali - Lamiere impiegate nella costruzione delle macchine.

Rame, alluminio, zinco, piombo, leghe. - isolanti: vetro; porcellana; isolanti minerali naturali; isolanti animali naturali; gomme e resine; oli; legno; carta e derivati; fibre tessili vegetali; isolanti artificiali composti (bachelite, ebanite, ecc.) - Vernici isolanti.

c) *Saldature fra metalli.* — Modo di unire i metalli fra loro - Saldatura dolce; saldatura forte; saldatura ad argento; sorgenti di calore e modo di applicarle alla saldatura - Esercitazioni pratiche di saldatura.

d) *Organi meccanici elementari.* — Viti; spine di registro; chiavelle e mozzi; collegamenti a caldo; fondazioni delle macchine; tenditori - Organi delle trasmissioni: pulegge, cinghie, ingranaggi, funi, giunti - Alberi motori: lubrificazione; cuscinetti; supporti normali; supporti con raffreddamento bronzina e olio; supporti con lubrificazione e raffreddamento; supporti a sfere.

e) *Macchine di sollevamento.* — Paranchi, grue, verricelli.

3). *Nozioni elementari sui motori termici ed idraulici e sugli impianti generatori.*

Motori a scoppio - Motori a combustione interna - Macchine a vapore - Turbine - Centrali termoelettriche ed idroelettriche (ad esclusione di tutto ciò che riguarda la parte elettrica che verrà trattata separatamente) - Cenni sulle dighe e sulle condotte forzate - Schemi di centrali termiche ed idrauliche.

Cenni su impianti idraulici di circostanza - Esercitazioni pratiche sulla condotta dei motori a scoppio.

NB. — Salvo quanto riguarda la parte idraulica e le centrali, il programma è quello per i corsi meccanici-motoristi, convenientemente ridotto dove occorra.

2º PERIODO - 1º DICEMBRE-28 FEBBRAIO.

4). *Nozioni elementari sugli impianti e sui macchinari elettrici.*

a) Conduttori - Linee aeree - Linee sotterranee - Impianti interni - Impianti d'illuminazione elettrica.

b) Strumenti di misura.

c) Apparecchi di manovra e sicurezza per impianti elettrici - Quadri di manovra.

d) Macchine elettriche: dinamo e loro accoppiamento - Alternatori e loro accoppiamento - Motori a corrente continua ed a corrente alternata. Macchine varie.

e) Installazione, prova e manutenzione delle macchine elettriche.

f) Inconvenienti, guasti e riparazioni delle macchine elettriche.

g) Accumulatori: generalità, carica, scarica, manutenzione.

h) Sistemi di distribuzione dell'energia elettrica: centrali idroelettriche e termoelettriche (solo per quanto riguarda la parte elettrica).

i) Esercitazioni pratiche sugli impianti e macchinari elettrici.

5). *Impiego dell'elettricità come mezzo di offesa e di difesa.*

Cenni sulla elettrificazione dei terreni - Elettrificazione dei reticolati: conoscenza approfondita dei gruppi elettrogeni e cabine di trasformazione di dotazione del plotone meccanici-elettricisti.

6). *Distribuzioni, sgombro, ricupero dei macchinari e degli impianti elettrici in generale.*

Sistemi da impiegarsi pel razionale danneggiamento dei macchinari e degli impianti.

Mezzi da impiegarsi per lo sgombero di centrali e pel ricupero di macchinari e materiali d'impianto.

7). *Dotazioni delle compagnie meccanici-elettricisti.*

Costituzione del parco e materiali ad esso assegnati.

Conoscenza approfondita dei detti materiali e dei gruppi elettrogeni per forza motrice ed illuminazione, assegnati ai plotoni meccanici-elettricisti.

N. 466. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 1° settembre 1932 - Anno X.

1. — Dal 15 ottobre prossimo al 15 dicembre 1932 verrà impartita presso la scuola di applicazione di cavalleria, l'istruzione da zappatore ai seguenti sottufficiali e graduati di truppa dell'arma di cavalleria:

1 sottufficiale, limitatamente a quei reggimenti che si trovino, o abbiano probabilità di venirsi a trovare nella necessità di sostituire il proprio sottufficiale zappatore nell'anno venturo;

4 caporali per ogni reggimento di cavalleria.

Vi devono essere destinati militari intelligenti, svelti e volenterosi.

2. — I corpi interessati comunicheranno al comando della scuola di applicazione di cavalleria i nomi dei militari destinati al corso, trasmettendogli anche le copie dei fogli matricolari e caratteristici dei militari stessi. Cureranno, poi, che questi si presentino a detta scuola, col completo equipaggiamento ed armamento, il 14 ottobre p. v.

3. — Si avvertono i comandi di corpo d'armata che la facoltà di variare le aliquote di militari che i dipendenti corpi o reparti debbono inviare al corso potrà essere usata solamente quando ciò sia richiesto da assolute ed imprescindibili esigenze di servizio.

4. Al termine del corso, il comando della scuola di cavalleria, nel far rientrare ai reggimenti tutti i militari del corso, farà conoscere ai singoli reggimenti quale sia il grado d'istruzione raggiunto da ogni militare nella esecuzione dei lavori da zappatore. Il detto comando trasmetterà inoltre al ministero (comando del corpo di stato maggiore - ufficio addestramento) una relazione sull'andamento del corso stesso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. **467.** — SOTTUFFICIALI. — **Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria**. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 1° settembre 1932 - Anno X.

Il 1° ottobre avrà inizio presso la scuola centrale di fanteria in Civitavecchia un corso d'istruzione, della durata di due mesi (1° ottobre-30 novembre), per sottufficiali zappatori di fanteria (granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini).

Al corso in oggetto dovranno inviare sottufficiali, soltanto quei reggimenti che si trovino o abbiano probabilità di venirsi a trovare nella necessità di sostituire i loro sottufficiali zappatori nell'anno venturo, tenendo conto dei sottufficiali che nel passato hanno già frequentato con esito favorevole detto corso e non siano stati ancora nominati zappatori, perchè

presso il corpo non si sono verificate vacanze nei posti per sottufficiali zappatori previsti dalle tabelle organiche in vigore.

I sottufficiali saranno scelti in modo da dare sicuro affidamento di riuscita per sveltezza, intelligenza e volenterosità.

Dovranno giungere a Civitavecchia il giorno 30 settembre col corredo, con l'armamento e con l'equipaggiamento al completo.

A cura dei singoli comandi di corpo, saranno trasmesse alla scuola centrale di fanteria le copie dei fogli caratteristici e matricolari dei sottufficiali in oggetto.

Non oltre il 15 ottobre p. v. il comando della scuola centrale di fanteria trasmetterà al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo dei sottufficiali ammessi al corso con l'indicazione del corpo di appartenenza.

Ultimato il corso, il comando della scuola trasmetterà al comando del corpo di S. M. (ufficio addestramento) una relazione sull'andamento del corso stesso, e comunicherà ai reggimenti interessati un giudizio sul grado di addestramento raggiunto da ciascuno dei sottufficiali.

Un elenco degli idonei dovrà essere trasmesso al ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa) entro il 15 dicembre p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 468. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso artificieri di artiglieria.** — (Direzione generale di artiglieria). — 1° settembre 1932 – Anno X.

Dal 5 ottobre al 22 dicembre p. v. avrà luogo presso il laboratorio di caricamento di Piacenza, e colle modalità stabilite dalle circolari 46 *giornale militare* 1922 e 106 del *giornale militare* 1927, il corso artificieri di artiglieria, al quale dovrà prender parte il seguente personale:

1) tutti i sottufficiali addetti ai depositi munizioni ed esplosivi che, comunque, non abbiano frequentato alcun corso di istruzione sugli esplosivi;

2) un sottufficiale per ogni corpo d'armata, per i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, scelti tra i dipendenti reggimenti di artiglieria;

3) per ogni reggimento di artiglieria pesante e da costa, un caporale maggiore, due caporali, dodici soldati (un caporal maggiore, un caporale, quattro soldati per il gruppo da costa per la Sardegna);

4) per ognuno degli altri reggimenti d'artiglieria: un caporal maggiore o caporale, e due soldati.

5) per la scuola di tiro d'artiglieria di Nettuno (compreso il distaccamento di Bracciano): un caporale e tre soldati;

6) per la scuola centrale di artiglieria: un graduato e un militare di truppa.

Qualora i corpi non dispongano di graduati di truppa nel numero richiesto, dovranno sostituire i graduati occorrenti per raggiungere il numero fissato, con altrettanti soldati.

Tutti i reggimenti che eventualmente avessero incompleto l'organico di sottufficiali artificieri dovranno inviare al corso medesimo, in più del personale sopraelencato, un maresciallo o sergente maggiore.

Il personale comandato al corso artificieri, dovrà giungere a Piacenza:

a) il 1° ottobre quello dei reggimenti pesanti, da costa, da costa della Sardegna e del reggimento artiglieria a cavallo;

b) il 2 ottobre quello dei reggimenti da campagna e da montagna;

c) il 3 ottobre quello di tutti gli altri reggimenti e delle scuole di tiro e centrali d'artiglieria.

Tale personale dovrà passare aggregato alla compagnia artificieri del laboratorio caricamento proietti, e dovrà essere provvisto di corredo al completo ed in perfette condizioni (specie di calzature) e senza armi.

Resteranno immutate le disposizioni contenute nel comma 2° della circolare 46 del *giornale militare* 1922 essendo

necessario che il personale comandato a frequentare il corso artificieri possegga i requisiti specificati nel comma sopraindicato. In armonia alle prescrizioni di cui sopra si devono inviare a Piacenza militari che siano soggetti a ferma normale, di sana costituzione fisica, non analfabeti, e, sopratutto, di condotta morale e politica ineccepibili. A tale scopo dovranno essere richieste subito dai corpi le necessarie informazioni ai carabinieri reali, e non si dovrà in modo assoluto, inviare alla direzione del laboratorio caricamento proiettili, militari di dubbia condotta morale e politica.

Per permettere di predisporre in tempo gli alloggi necessari, si dovrà comunicare al più presto alla detta direzione il numero dei sottufficiali che frequenteranno il corso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Schema di programma di massima delle lezioni teorico-pratiche da impartirsi ai militari che frequenteranno il corso artificieri.

PARTE 1ª.

a) *Esplosivi.*

1. Classificazione degli esplosivi - Esplosivi di lancio - Esplosivi di scoppio - Esplosivi dirompenti o da mina - Inneschi.

2. Esplosivi di lancio e loro classificazione - Descrizione degli esplosivi di lancio impiegati nell'esercito - Vari tipi di graniture.

3. Esplosivi di scoppio e loro classificazione - Descrizione degli esplosivi di scoppio impiegati nell'esercito.

4. Esplosivi dirompenti o da mina e loro specie.

5. Inneschi - Fulminato di mercurio - Miscele fulminanti - Cassule - Micce, ecc.

6. Norme per il maneggio e conservazione degli esplosivi.

7. Distruzione degli esplosivi (modalità - cautele).

b) *Munizioni.*

8. Tipi di cartocci (cartocci a sacchetto - cartocci a bossolo - cartocci a proietto).

9. Confezionamento delle cariche di lancio.

10. Proietti in servizio - Classificazione e descrizione.

11. Caricamento di proietti (caricamento diretto - caricamento con esplosivi in custodia - caricamento speciale per scuole di tiro).

12. Proietti a liquidi speciali - Classificazione e descrizione - Caricamento - Norme di conservazione e di vigilanza.

13. Cartucce per armi portatili - Petardi - Bombe e loro specie.

14. Norme per il maneggio e conservazione delle munizioni.

c) *Artifizi.*

15. Cannelli e cartucce innesco - Cannelli per bossolo - Petardetti e carichette di innescamento - Descrizione dei tappi in servizio.

16. Innescamento dei proietti - Detonatori - Carica di infiammazione - Cariche di rinforzo - Cariche addizionali - Impiego.

17. Spolette (a percussione - a doppio effetto - a tempo) - Inneschi (descrizione - funzionamento).

18. Artifizi da segnalazione (classificazione - descrizione - impiego).

19. Norme per il maneggio e conservazione degli esplosivi.

d) *Imballaggio e trasporto.*

20. Norme per l'imballaggio e trasporto degli esplosivi - Munizioni ed artifizi.

PARTE 2ª.

e) *Depositi esplosivi e munizioni.*

21. Organizzazione di un deposito esplosivi e munizioni - Servizi - Misure di sicurezza e di vigilanza - Arieggiamento e temperatura degli ambienti - Protezione dal fulmine - Mezzi per la estinzione degli incendi (descrizione ed impiego).

N. 469. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corsi allievi armaiuoli.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 1° settembre 1932 – Anno X.

Presso la fabbrica d'armi R. E. di Terni verranno effettuati quattro corsi di abilitazione per allievi armaiuoli nelle epoche qui appresso indicate:

1° corso, dal 12 settembre al 22 ottobre 1932; vi parteciperanno:

1 militare per ogni comando di scuola o accademia;

1 militare per ogni battaglione, di granatieri e fanteria, organico;

1 militare per ogni battaglione di bersaglieri, organico;
1 militare per ogni battaglione di alpini, organico;
3 militari per ogni comando di reggimento di cavalleria;
8 militari del comando reggimento carri armati;
1 militare per il centro chimico militare.

2° corso, dal 24 ottobre al 3 dicembre 1932; vi parteciperanno:

1 militare per ogni comando di reggimento di granatieri e fanteria;
1 militare per ogni comando di reggimento di bersaglieri;
1 militare per ogni comando di reggimento alpini;
2 militari per ogni comando di reggimento di artiglieria (tutte le specialità) e gruppo da costa della Sardegna;
2 militari per ogni comando di reggimento genio, gruppo aerostieri, battaglione misto della Sardegna;
5 militari del reggimento carri armati;
1 militare per il centro chimico militare;
2 militari per ogni comando di centro automobilistico;

3° corso, dal 5 dicembre al 21 gennaio 1933; vi parteciperanno:

1 militare per ogni comando di scuola o accademia (esclusa la scuola di guerra);
2 militari per ogni comando di reggimento di granatieri e fanteria;
3 militari per ogni comando di reggimento di bersaglieri;
2 militari per ogni comando di reggimento alpini;
1 militare per ogni comando di reggimento di cavalleria;
1 militare per ciascuno dei battaglioni distaccati del 1° e 2° reggimento radiotelegrafisti;
5 militari del reggimento carri armati.

4° corso, dal 23 gennaio al 1 marzo 1933; vi parteciperanno:

1 militare per ogni comando di reggimento di granatieri e fanteria;
1 militare per ogni comando di reggimento alpini;
2 militari per ogni comando di reggimento di artiglieria (tutte le specialità);

2 militari per ogni comando di reggimento genio, gruppo aerostieri, battaglione misto della Sardegna);

1 militare per la compagnia R. T. della Sardegna;

4 militari del reggimento carri armati;

2 militari per ogni comando di centro automobilistico.

Per accordi intercorsi col comando generale della R. guardia di finanza, ai corsi anzidetti interverranno anche 24 militari di tale corpo, ripartiti in numero di 6 per ciascun corso.

I militari da inviarsi ai corsi per conto dei comandi di reggimento, verranno, a corso ultimato, assegnati alle dipendenti officine, o laboratori; quelli avviati per conto dei battaglioni resteranno a disposizione dei comandi di battaglione, per la manutenzione delle armi loro assegnate, ma potranno, quando il comando del reggimento lo riterrà opportuno, essere anche adibiti nei lavori delle officine.

Gli allievi da inviare ai corsi in questione dovranno trarsi dall'ultimo contingente di leva chiamato alle armi, ed i comandi interessati avranno cura di sceglierli opportunamente fra quelli che, per intelligenza, buona volontà, e — se possibile — per precedenti professionali, diano il migliore affidamento di buona riuscita.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole faranno conoscere a questo ministero — direzione generale artiglieria — non oltre il 31 agosto, le eventuali difficoltà che si verificassero in qualche corpo dipendente per la designazione del numero prescritto di allievi.

I militari che prenderanno parte a ciascun corso costituiranno un distaccamento provvisorio presso il distaccamento del 4° reggimento artiglieria pesante in Terni, ed il comando del corpo d'armata di Roma provvederà tempestivamente per l'assegnazione degli ufficiali e graduati necessari per l'inquadramento e l'amministrazione del distaccamento provvisorio.

I comandi interessati trasmetteranno le eventuali pratiche personali riguardanti gli allievi al detto distaccamento, e cureranno che gli allievi giungano a Terni disarmati col corredo in perfetto ordine.

La fabbrica d'armi R. esercito di Terni, al termine di ciascun corso, trasmetterà a questo ministero — direzione generale di artiglieria — pel tramite della direzione superiore

del servizio tecnico d'artiglieria (alla quale spetta l'alta direzione dei corsi) e dell'ispettorato dell'artiglieria — una breve relazione sullo svolgimento del corso, nonchè la classifica riportata dagli allievi che vi hanno partecipato.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole, provvederanno per la esecuzione di quanto sopra è detto, tenendo presenti le comunicazioni loro fatte con circolare 1020 R. P. del 21 novembre 1928 e assicurandosi che ciascuno dei corpi o reparti dipendenti faccia intervenire in tempo utile i militari ai corsi in parola.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 470. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi pratici addestrativi per sottufficiali presso il centro chimico militare.** — (Direzione del centro chimico militare). — 1° settembre 1932 – Anno X.

Entro il corrente anno, rispettivamente dal 15 al 29 novembre e dal 30 novembre al 15 dicembre successivo, si svolgeranno, presso il centro chimico militare, due corsi pratici addestrativi sulla difesa contro gli aggressivi chimici per sottufficiali di varia arma.

Dovranno frequentare i corsi in parola due sergenti (uno per corso) per ogni divisione di fanteria, divisione celere e brigata alpina scelti fra i più idonei per serietà ed intelligenza.

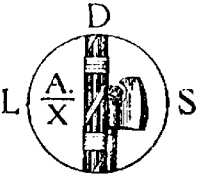
Gli enti od i corpi presso i quali prestano servizio i detti sottufficiali, comunicheranno tempestivamente al comando del gruppo chimico, l'elenco dei partecipanti e provvederanno a che questi si presentino al comando del gruppo predetto, ove passeranno aggregati, il mattino del giorno precedente a quello di inizio del rispettivo corso.

A corso ultimato i sottufficiali rientreranno ai propri enti o corpi, i quali provvederanno a far inserire nei fogli caratteristici degli interessati la seguente iscrizione: « Ha fre-

quentato nell'anno . . . . dal . . . . . al . . . . . il 1° (ovvero il 2°) corso pratico addestrativo presso il centro chimico militare ».

La direzione del centro chimico militare invierà, a sua volta, alla direzione generale leva, sottufficiali e truppa, gli elenchi dei sottufficiali che frequenteranno i corsi in oggetto.

Il Ministro: P. GAZZERA.



Prezzo L. 1,80

(8101667) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1932 - ANNO X — 3 SETTEMBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 471 - 2 settembre 1932 - Anno X — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di reclute arruolate durante la leva sulla classe 1911 . . . . . *Pag.* 1739

PARTE SECONDA

Circolare N. **471.** — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi di reclute arruolate durante la leva sulla classe 1911.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 settembre 1932 - Anno X.

Reclute chiamate alle armi.

1. — La chiamata alle armi delle reclute indicate nei nn. 1 e 2 del manifesto allegato alla presente circolare verrà effettuata nei giorni 1 e 2 ottobre 1932, fatta eccezione per le reclute assegnate alla R. aeronautica, per le quali la presentazione avrà luogo il 1° novembre 1932.

Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari dovranno svolgersi entro gli stessi giorni rispettivamente sopra indicati.

2. — Per i militari che dovranno rispondere alla presente chiamata valgono di massima, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla circolare 87 *giornale militare* dell'anno corrente, salvo, s'intende, il richiamo ai corrispondenti numeri dello schema di manifesto allegato alla presente circolare, tenendo altresì presente:

a) che, nella presente chiamata, non saranno accettate domande di ammissione nè per l'arma dei CC. RR. nè per la guardia di finanza, nè per le musiche presidiarie.

3. — Alle reclute dispensate a senso dei nn. 3, 4 e 5 del manifesto dovrà essere rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio di congedo provvisorio.

Sul detto foglio di congedo illimitato i comandi di distretto dovranno inserire, come « causa per la quale si rilascia il congedo », per le reclute di cui al n. 3 del manifesto, le parole « Ammesso alla esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato in sacris » oppure « quale religioso vincolato ai voti », e per le reclute di cui al n. 5 le parole « dispensato dal compiere la ferma per statura riconosciuta non superiore a metri 1,54 » (m. 1,52 per le reclute appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna), citando la presente circolare.

Certificati o diplomi di assistenti edili.

4. — Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono, a domanda, essere assegnate ai reparti del genio zappatori-minatori e minatori-teleferisti nella sede da essi preferita, con esclusione però dei corpi stanziati nel luogo di residenza della famiglia.

Tale assegnazione sarà inoltre subordinata alle esigenze di servizio e sarà fatta in base al voto dagli interessati riportato nell'esame di diploma.

5. — Per le modalità di esecuzione della presente chiamata valgono, in massima, le disposizioni impartite al riguardo con il n. 9 della circolare 87 *giornale militare* c. a., avvertendo peraltro che alla chiamata stessa dovranno rispondere tutte le reclute indicate nel manifesto, indipendentemente dal ricevimento individuale della cartolina precetto.

Reclute che si presentano con ritardo senza giustificati motivi.

6. — Per le reclute che senza giustificati motivi non si presentino nel giorno fissato, valgono le norme di cui al n. 26 del manifesto.

Perchè, poi, possa, a suo tempo, farsi luogo all'applicazione del disposto del 3° comma dell'art. 139 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, i comandi dei distretti avranno cura di fare apporre nella matricola di dette reclute la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e giunto con . . . giorni di ritardo non giustificato . . . . . li . . . .* ».

Reclute che si trovano nelle colonie e nelle isole Egee.

7. — Le reclute che si trovano in Tripolitania, in Cirenaica, in Eritrea o in Somalia potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, ed essere incorporate nei reparti coloniali secondo le disposizioni emanate dai governatori delle colonie.

Ciascun comando di R. corpo di truppe coloniali provvederà a far subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva, il quale *dovrà indicare a parte nel rendiconto modello* 23, *già* 25, *il numero delle reclute incorporate nei reparti coloniali.*

Analoghi criteri si seguiranno per le reclute che si trovino nelle isole italiane dell'Egeo.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

8. — I militari compresi nella presente chiamata, i quali contino un precedente servizio computabile agli effetti della ferma, saranno lasciati in congedo e muniti, se già non lo fossero, di foglio di congedo illimitato, qualora la durata del servizio prestato in precedenza sia pari o superiore al tempo necessario a raggiungerla; peraltro se, a tal uopo, essi dovessero compiere solo tre mesi di servizio, o meno, saranno lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il tempo necessario a conseguire il congedo e, trascorso tale tempo, saranno muniti del foglio di congedo illimitato.

Inoltre, coloro che abbiano prestato sei o più mesi di servizio, oppure abbiano conseguito un grado, saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero.

Se a tale corpo o specialità non debbano inviarsi reclute colla presente chiamata, la scelta del corpo stesso sarà fatta in base alle indicazioni contenute nelle tabelle di assegnazione stabilite per la chiamata alle armi del 9 marzo scorso.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

9. — Per la denunzia obbligatoria dei titoli di studio, agli effetti della partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento, si osserveranno le disposizioni del n. 20 del manifesto.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento.

10. — Per le reclute, comprese nella presente chiamata, che hanno l'obbligo o chiedano di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, valgono le disposizioni contenute nei nn. 21 e seguenti del manifesto, nonchè quelle contenute nel n. 18 della circolare 87 del *giornale militare* 1932, salvo s'intende, il richiamo ai corrispondenti numeri dello schema di manifesto allegato I alla presente circolare.

Ritardi e rinvii.

11. — Per i ritardi ed i rinvii nella prestazione del servizio valgono le disposizioni contenute nei numeri dall'11 al 16 del manifesto.

Si avverte che il beneficio del ritardo del servizio per ragioni di studi potrà essere concesso, tanto a coloro che avevano titolo al rimando all'atto della chiamata di reclute indetta con la circolare 87 del *giornale militare* del c. a., quanto a coloro che hanno conseguito tale titolo dopo la chiamata stessa.

12. — La concessione del ritardo o del rinvio della prestazione del servizio, ottenuta in occasione delle precedenti chiamate alle armi verificatesi nell'anno in corso, vale fino alla chiamata alle armi che avrà luogo nella primavera 1933 e perciò coloro che tale concessione hanno ottenuto non debbono ora provare che continua la causa del ritardo.

Gli elenchi mod. 28 (militari ammessi per la prima volta al ritardo) dovranno essere compilati e trasmessi a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione truppa) non oltre il 1° dicembre p. v.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.

13. — Le reclute che dichiarino di avere concorso all'ammissione in dette accademie saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio.

I comandi di distretto richiederanno subito la conferma ai comandi delle accademie.

Coloro che, lasciate in congedo provvisorio, non saranno ammesse alle accademie, dovranno partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento, o, se vi hanno titolo, potranno fruire del ritardo del servizio.

Presentazione di domande di speciali provvedimenti.

14. — Come è detto nel n. 24 del manifesto, tutte le domande relative agli speciali provvedimenti di cui ai nn. 11 a 19 del manifesto stesso, dovranno dalle reclute essere

presentate o fatte pervenire ai comandi dei distretti competenti entro il giorno 15 settembre 1932. Le domande prodotte oltre tale termine non potranno in nessun caso essere prese in considerazione.

L'invio da parte dei distretti al comando di corpo d'armata, o ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, o al ministero della guerra delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato al più presto. Per le domande presentate incomplete, la trasmissione verrà effettuata quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

15. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di speciali provvedimenti di cui al predetto n. 24 del manifesto, sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro il termine massimo di dieci giorni da quello della chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione ed invio ai corpi.

Assegnazione ai corpi.

16. — I comandi dei distretti militari, nel procedere all'assegnazione delle reclute ai corpi, dovranno attenersi alle indicazioni contenute nelle tabelle numeriche che saranno inviate ai comandi dei distretti stessi per mezzo dei comandi di corpo d'armata, del comando militare della Sicilia e del comando militare della Sardegna.

Appena ricevuta la tabella, ogni distretto avrà cura di segnalare ai corpi il numero delle reclute che saranno ad essi assegnate.

17. — Per la presente chiamata le assegnazioni, giusta la indicazione posta nelle tabelle, sarà effettuata per le seguenti armi e specialità:

fanteria di linea ad eccezione dei reggimenti: 2°, 4°, 7°, 9°, 10°, 12°, 15°, 19°, 20°, 21°, 24°, 31°, 37°, 38°, 40°, 45°, 46°, 49°, 53°, 54°, 57°, 58°, 59°, 68°, 71°, 77°, 79°, 81°, 84°, 151°, 152°;

bersaglieri meno il 1°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° reggimento;

battaglioni alpini;

artiglieria da campagna meno i reggimenti 2°, 13° e 14°;

artiglieria pesante campale meno il 5° e 9° reggimento;

reggimento artiglieria leggero;

gruppi di artiglieria da montagna;

artiglieria pesante meno il 10° reggimento e le 2 compagnie esperienze di artiglieria;

artiglieria controaerei autocampale e reggimento misto della Sardegna;

reggimenti genio e battaglione misto della Sardegna;

reggimento pontieri meno il battaglione lagunari;

reggimento genio ferrovieri;

compagnia artificieri;

gruppo chimico;

centri automobilistici;

compagnie di sanità meno la 1ª, la 7ª e la 13ª;

compagnie di sussistenza meno la 5ª compagnia ed il reparto della Sardegna;

scuola di applicazione di fanteria.

Si avverte che le reclute da assegnare ai reggimenti di artiglieria da campagna devono essere destinate ai gruppi someggiati da 75/13 e ai gruppi da 100/17 mod. 16, epperciò i comandi dei distretti vi destineranno reclute aventi i requisiti richiesti per le batterie someggiate e carrellate.

Poichè ai reggimenti di artiglieria pesante campale ed al reggimento di artiglieria misto della Sardegna è stato distribuito materiale da 149 Skoda è necessario che parte delle reclute da destinare a detti reggimenti, provvisti del nuovo materiale, abbiano requisiti di robustezza superiore a quelli normalmente prescritti per le reclute da destinarsi ai reggimenti pesanti campali.

Le reclute predesignate per i reggimenti granatieri, ai quali non devono essere fatte assegnazioni, saranno impiegate per completare le quote dell'artiglieria da campagna, pesante campale, pesante e controaerei auto-campale.

Per completare le quote delle reclute da destinare ai centri automobilistici i comandi dei distretti vi assegneranno meccanici, aggiustatori, tornitori, fabbri, montatori motociclistici e falegnami di carrozzeria.

Nelle assegnazioni, i comandi di distretto debbono evitare di destinare reclute a corpi di stanza nella città in cui esse avevano residenza all'atto dell'arruolamento.

18. — I comandi dei distretti regoleranno le assegnazioni stesse tenendo presenti, per quanto riguarda l'assegnazione alle varie armi e specialità sopraindicate, le norme contenute nei nn. 35 a 49 della circolare 87 *giornale militare* c. a. procurando nei limiti del possibile di dare al completo le quote stabilite nelle tabelle.

Nel caso che nelle assegnazioni si verifichi una deficienza di quota rispetto a quella stabilita nella tabella, la deficenza stessa dovrà ripartirsi proporzionalmente fra i reggimenti di fanteria.

Nel caso invece che si verifichi una esuberanza rispetto alle quote indicate nella tabella, l'esuberanza stessa sarà ripartita fra le varie armi a seconda della predesignazione delle reclute.

19. — I comandi dei distretti di reclutamento degli alpini e dell'artiglieria da montagna assegneranno alle dette specialità tutte le reclute che posseggono i requisiti per dette specialità, destinandole ai battaglioni alpini ed ai gruppi dell'artiglieria da montagna secondo le zone di reclutamento indicate nelle tabelle allegate alla circolare 519 *giornale militare* del 1931.

Per la rigorosa applicazione delle disposizioni contenute nel n. 37 della circolare 87 del c. a. saranno ritenuti direttamente responsabili i comandanti di distretto, non potendosi consentire che reclute idonee per le truppe da montagna vengano assegnate ad altri corpi.

20. — Le reclute per i reggimenti di artiglieria pesante e contraerei autocampali, saranno inviate direttamente alle sedi dei comandi dei reggimenti, anzichè ai gruppi.

I comandanti dei reggimenti poi provvederanno a ripartire le reclute stesse fra i gruppi dipendenti a seconda delle necessità.

21. — I chierici non ancora ordinati in sacris che non possono ottenere la continuazione del ritardo del servizio per avere oltrepassato alla data di chiamata il 26° anno di età dovranno essere assegnati alle compagnie di sanità.

22. — Le reclute che dovranno presentarsi il 1° novembre quali designate pel 2° scaglione della R. aeronautica dovranno essere assegnate ai centri aeronautici indicati nella tabella di assegnazione.

Trasporti delle reclute.

23. — I trasporti ferroviari e marittimi per le reclute che si presenteranno il 1° e il 2 ottobre si effettueranno con modalità analoghe a quelle praticate in occasione della chiamata della primavera scorsa e stabilite dalla circolare del comando del corpo di stato maggiore - ufficio trasporti - n. 700 del 16 febbraio 1932.

L'avviamento delle reclute ai corpi d'assegnazione avrà inizio nella giornata stessa di presentazione ai distretti e dovrà essere ultimato entro le ore 12 del giorno 3 ottobre.

I comandi di distretto prenderanno accordi con le rispettive delegazioni trasporti militari per la scelta degli itinerari più convenienti a seconda delle varie destinazioni e cureranno in modo particolare *che le partenze delle reclute siano ripartite fra tutti i treni utili.*

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti di viaggio, dovranno essere osservate le stesse modalità indicate al punto 6 della predetta circolare 700, con l'avvertenza che le modalità stesse potranno avere attuazione soltanto nel periodo dal 29 settembre al 4 ottobre.

Le reclute assegnate all'aeronautica che dovranno presentarsi il 1° novembre verranno avviate a destinazione nella stessa giornata in cui si presentano ai distretti.

Il biglietto di viaggio, sia per recarsi dal comune al distretto come dal distretto al rispettivo centro di assegnazione, dovrà però essere acquistato a pagamento diretto, mediante l'esibizione della richiesta modello *B* verde.

Ufficiali medici comandati ai distretti per le operazioni di chiamata.

21. — Agli ufficiali medici comandati fuori della loro ordinaria residenza ai distretti per le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute è dovuta l'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 § 1, della circolare 460 del *giornale militare* 1925 per tutta la durata del servizio.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

25. — I comandi di divisione militare territoriale tenuto conto dell'esiguo numero di reclute che dovranno presentarsi alle armi il 1° e 2 ottobre p. v. provvederanno a comandare al più presto, presso i distretti che ne facciano ad essi richiesta e per il tempo necessario alle operazioni inerenti alla chiamata, un limitato numero di scritturali e quell'altro personale di cui i distretti necessitassero, tenendo però, presente che, per quanto riguarda gli ufficiali, la scelta non dovrà cadere su quelli di complemento o di nuova nomina, e che gli ufficiali in S.P.E. dovranno essere comandati a tale servizio nel numero minimo indispensabile.

Norme speciali per i corpi.

26. — Si raccomanda ai corpi l'attenta osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del *giornale militare* 1921, circa la raccolta, il completamento, la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

Rendiconto delle assegnazioni.

27. — Dieci giorni dopo la partenza delle reclute per i corpi, i comandi di distretto invieranno a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - div. leva)

il rendiconto mod. 23, già 25, delle assegnazioni fatte, avvertendo che devono, in detto rendiconto, essere dimostrate soltanto le reclute appartenenti per leva al distretto che lo compila. Le reclute presentatesi ad altro distretto diverso da quello di appartenenza devono essere dimostrate nel rendiconto compilato dal comando del distretto militare cui appartengono.

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno essere dimostrate in uno specchio a parte, da inviarsi a questo ministero dieci giorni dopo la presentazione ed avviamento delle reclute stesse ai centri aeronautici.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare il rendiconto delle assegnazioni con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nel rendiconto stesso e di non ritardarne l'invio oltre la data sopraindicata.

Relazione sulla chiamata.

28. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - div. leva) entro il 1° dicembre 1932 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite, in estratto, cinque copie ad ogni distretto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

Chiamata alle armi di reclute per il R. esercito e per la R. aeronautica

RECLUTE CHIAMATE ALLE ARMI.

Secondo gli ordini emanati dal ministero della guerra questo comando prescrive quanto appresso:

1. — Sono chiamate alle armi le reclute idonee ad incondizionato servizio arruolate con la classe 1911, nate nel detto anno o in anni precedenti:

a) assegnate per qualsiasi titolo a ferma di 1° grado (12 mesi);

b) assegnate a ferma ordinaria e rimaste in congedo per far parte del 2° scaglione della R. aeronautica.

I militari con ferma ordinaria che, per legittimo impedimento, non abbiano potuto presentarsi alla chiamata indetta per il 9 marzo u. s., o che siano stati arruolati dopo tale data, non debbono rispondere alla presente chiamata ma essere rimandati alla chiamata della classe 1912, *che avrà luogo nella primavera dell'anno* 1933.

Sono, del pari, rimandati alla chiamata che avrà luogo nella primavera del 1933 *i militari assegnati a ferma minore di* 2° *grado* (6 *mesi*) *per i titoli di cui ai numeri dall'*8° *incluso, al* 15° *incluso, dell'art.* 5 *della legge* 8 *gennaio* 1931, *n.* 3 *e che, per qualsiasi motivo, non siano stati ancora chiamati alle armi, o abbiano interrotto il servizio prima di compiere la ferma.*

Nulla è mutato per quanto si riferisce ai renitenti arrestati e denunziati alla autorità giudiziaria.

2. — Sono pure chiamati alle armi i giovani nelle condizioni di cui al precedente n. 1, che, trovandosi all'estero, siano stati arruolati non oltre il 31 dicembre 1931 (data di chiusura, per l'estero, della leva sulla classe 1911) e che non siano stati ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi.

3. Non dovranno rispondere alla presente chiamata perchè esenti dalla prestazione del servizio militare a senso dell'art. 3 del concordato con la S. Sede reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810, i chierici ordinati « in sacris » ed i religiosi che hanno emesso i voti, i quali abbiano posteriormente all'arruolamento presentato domanda di esenzione ai distretti militari di leva con la prescritta attestazione della curia vescovile. Coloro che, trovandosi nella condizione indicata, non abbiano ancora presentato la documentata domanda, potranno farlo non oltre i termini fissati al n. 24 del presente manifesto.

4. — Le reclute attualmente in servizio nelle legioni libiche della M. V. S. N., nella milizia portuaria e forestale o negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva (corpo degli agenti di P. S. e corpo degli agenti di custodia delle carceri) resteranno in tale posizione, avendo esse obbligo di presentarsi solo nel caso in cui cessino di appartenervi prima del compimento della ferma di leva.

5. — Le reclute, comprese nella presente chiamata, la cui statura nella visita medica presso il distretto venga riconosciuta non superiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per quelle dei distretti della Sardegna), saranno rinviate in congedo e provviste del foglio di congedo illimitato per dispensa dal compiere la ferma.

Si avverte però che anche le reclute la cui statura sia stata riconosciuta presso gli organi di leva uguale o inferiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per quelle dei distretti della Sardegna) debbono presentarsi, spettando solamente ai comandi dei distretti militari di rinviare in congedo quelle tra esse la cui statura, in seguito alla nuova visita, venga accertata non superiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per le reclute dei distretti della Sardegna).

6. — Le reclute provviste di foglio di congedo illimitato (non « provvisorio ») possono ottenere dalle competenti autorità il passaporto per l'estero senza bisogno del nulla osta dell'autorità militare.

Presentazione delle reclute.

7. — La presentazione delle reclute chiamate alle armi si effettuerà nei giorni 1 e 2 ottobre 1932 - Anno X - fatta eccezione per le reclute di cui alla lettera *b*) del precedente n. 1, assegnate alla R. aeronautica, per le quali la presentazione avrà luogo il 1° novembre 1932 - Anno XI.

I giovani inscritti nelle liste di leva delle colonie arruolati dai consigli e dalle commissioni mobili di leva dell'Eritrea, della Somalia e della Libia, dovranno presentarsi alla stessa data del 1° e 2 ottobre 1932 all'ufficio matricola del comando delle truppe coloniali delle rispettive colonie o al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore.

Quelli di detti giovani che si trovino alla data predetta nel Regno possono presentarsi al distretto di loro dimora o viciniore per compiere il loro servizio di leva nel Regno.

I giovani inscritti nelle liste di leva del Regno arruolati dagli organi di leva territoriali che si trovino in dette colonie o nelle Isole Egee, potranno invece presentarsi alla stessa data del 1° e 2 ottobre 1932, anzichè al distretto di appartenenza, al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore per compiere il loro servizio in colonia o nelle dette isole.

Le reclute comprese nel precedente n. 2, dovranno presentarsi alle armi non oltre il 1° aprile 1933 se si trovano in paesi transoceanici, ovvero non oltre il 1° gennaio 1933 se si trovano in altri paesi esteri.

8. — Le reclute, anche se appartenenti per leva ad altro distretto, dovranno presentarsi il 1° o il 2 ottobre o, se destinate alla R. aeronautica, il 1° novembre p. v. e la presentazione avrà luogo nelle prime ore del mattino o direttamente a questo comando, o al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale provvederà a fornirle dei documenti occorrenti per essere ammesse a viaggiare senza pagamento diretto, oppure a tariffa militare.

Le reclute che, pur essendo comprese nella presente chiamata, non avessero ricevuto la cartolina precetto, si dovranno egualmente presentare, alle date surriferite valendo per esse il presente manifesto come precetto personale.

9. — Le reclute dovranno avere seco, nel presentarsi a questo comando, il foglio di congedo provvisorio e la cartolina-precetto, se l'hanno ricevuta.

Le reclute che avessero smarrito il foglio di congedo provvisorio dovranno in ogni caso presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di un foglio di riconoscimento che servirà loro per ottenere l'eventuale rimborso delle spese di trasporto e la indennità di soggiorno.

10. Alle reclute è dovuta una indennità di lire 7,05 per ogni giornata eventualmente impiegata nel viaggio per presentarsi al distretto.

La stessa indennità è dovuta anche per il giorno della presentazione, se questa avviene nelle ore antimeridiane; ma è ridotta a lire 5,65 in caso di pernottamento in locali forniti dal distretto.

Ritardi e rinvii nella prestazione del servizio.

11. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 98, 99, 100 e 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, possono essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio alle armi per ragione di studio a condizione che seguano i loro studi in istituti del Regno, delle colonie o dei territori di diretto dominio.

Possono, peraltro, essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio anche coloro che si trovano nella condizione prevista dall'art. 101 dello stesso testo unico (allievi interni in istituti cattolici del Regno, o delle colonie italiane, od in istituti cattolici ita-

hani all'estero per compiervi gli studi per le missioni) ed i novizi degli istituti religiosi di cui all'art. 3 del concordato con la Santa Sede.

Il ritardo del servizio per ragione di studio non può in ogni caso essere concesso a coloro che al 1° ottobre 1932 ovvero — se destinati alla Regia aeronautica — al 1° novembre 1932, abbiano compiuto il 26° anno di età, con l'avvertenza che il ritardo agli studenti delle scuole secondarie in genere, non può essere concesso più di due volte.

12. — Possono essere rinviati alla chiamata della primavera 1933 coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 104 del testo unico suddetto (indispensabilmente necessari per il governo di aziende agricole, industriali e commerciali, ovvero allievi di ultimo corso di scuole agrarie, industriali e commerciali).

13. — Il ritardo del servizio per ragione di studio o il rinvio alla chiamata per ragioni agricole, industriali, ecc., conseguito nella chiamata alle armi della primavera 1932 è valido fino alla chiamata alle armi della primavera 1933.

14. — Gli istituti e le scuole che possono dar titolo ai loro studenti al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio alla chiamata della primavera 1933, sono quelli compresi nella « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva » edizione 1930.

15. — Ai termini dell'art. 105 del testo unico delle leggi sul reclutamento possono ottenere di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano un fratello sotto le armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi dipenda da fatto di leva e non già da obblighi assunti volontariamente o dai ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Gli arruolati volontari nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica, nella guardia di finanza e nelle legioni libiche della M. V. S. N., nella milizia portuaria e forestale, e negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva, possono dare titolo al congedo provvisorio ad un fratello compreso nella presente chiamata, solo per il tempo però in cui si sarebbero trovati sotto le armi con la loro classe di nascita.

Sono considerati alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza.

16. — Per conseguire il ritardo della prestazione del servizio militare, ovvero il rinvio alla chiamata della primavera 1933 dovranno osservarsi le modalità prescritte nella « Raccolta delle disposizioni esecutive » in materia, citata nel precedente n. 14.

17. — Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori, o la moglie, da meno di sei mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria, senza assegni, della durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

18. — All'infuori dei casi previsti dai precedenti numeri, non potrà essere concesso alcun rimando ad altra epoca della prestazione del servizio alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

Certificati o diplomi di assistenti edili.

19. Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono, a domanda, essere assegnate ai reparti del genio zappatori-minatori e minatori-teleferisti con facoltà di scegliere la sede preferita, alla quale saranno destinati in relazione alle esigenze di servizio, eccettuata quella di residenza della famiglia.

Denuncia dei titoli di studio.

20. — In applicazione del R. decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, le reclute comprese nella presente chiamata che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento dinanzi al consiglio o alla commissione mobile di leva, all'obbligo della denunzia del titolo di studio, sono tenute a far tale denunzia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denunzia obbligatoria sono:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;
diploma di maturità artistica;
diploma di composizione rilasciata da un conservatorio musicale;
diploma di abilitazione magistrale;
diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;
licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;
diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;
inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del R. decreto 29 giugno 1924;
licenza di un R. istituto nautico;
titoli di studio superiori ai precedenti.

Chi per negligenza omette di denunziare i titoli di cui è in possesso è punito se militare, col carcere militare non superiore a tre-

mesi, e se estraneo alla milizia, con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Chi scientemente, al fine di sottrarre sè o altri all'obbligo di frequenza di detti corsi, abbia omesso di fare la prescritta denunzia, e chiunque abbia in qualsiasi tempo concorso ad occultarlo, è punito, se militare, col carcere militare fino a sei mesi, e se estraneo alla milizia, con la detenzione fino a sei mesi e con la multa da L. 200 a L. 2000, senza pregiudizio delle pene incorse qualora il fatto, per gli elementi che lo costituiscono, e le circostanze che lo accompagnano, violi le altre leggi penali militari o comuni.

Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi di servizio militare che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento.

Corsi allievi ufficiali di complemento.

21. — Le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano chiesto non oltre il 31 agosto u. s. di prendere parte ai prossimi corsi allievi ufficiali di complemento saranno lasciate in congedo provvisorio fino al 31 ottobre.

22. — I militari lasciati in congedo provvisorio in attesa dell'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento, i quali non si presentino a suo tempo per prender parte ai corsi stessi, saranno senz'altro precettati a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnati ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva, e ove non rispondano a tale precetto saranno, secondo le norme consuete, dichiarati disertori. I militari però che, per il titolo di studio posseduto, abbiano obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, qualora senza giustificato motivo non si presentino, a suo tempo, per prendere parte ai corsi stessi, saranno dichiarati disertori senza ulteriore precettazione.

Aspiranti all'ammissione alle accademie militari.

23. — Coloro che abbiano concorso per l'ammissione alle accademie militari dovranno presentare non più tardi del 15 settembre p. v. al proprio distretto militare di leva una dichiarazione indicante per quale accademia abbiano concorso.

Essi saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio; ma, se non saranno ammessi alle accademie, verrà anche per essi applicata la disposizione contenuta nell'ultima parte del precedente numero.

Termine per la presentazione delle domande e dei documenti.

24. — Per non intralciare le operazioni della precettazione, tutte le domande delle reclute intese ad ottenere gli speciali provvedimenti dei quali è fatto cenno nel presente manifesto (prima am-

missione al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio ad altra chiamata o alle accademie militari debbono essere presentate o fatte pervenire al comando del distretto militare di leva (o al comando del distretto militare di residenza pel rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli, industriali o commerciali) entro il giorno 15 settembre 1932. Se per tale data mancasse ancora qualcuno dei documenti prescritti, la domanda dovrà essere ugualmente fatta giungere al comando del distretto, salvo a completare al più presto la documentazione.

Non verranno prese in considerazione le domande prodotte oltre tale termine.

Le reclute, che abbiano presentato od inviato entro il giorno suddetto le loro domande, potranno rimanere in congedo e non avranno l'obbligo di presentarsi sino a che non riceveranno la cartolina-precetto od altro avviso.

Se però per il giorno 10 ottobre 1932 non avranno ricevuto alcuna notizia sull'esito delle loro domande, dovranno presentarsi a questo comando entro il giorno 13 ottobre 1932.

25. — Le reclute aspiranti ad ottenere assegnazioni speciali nelle varie armi e corpi dell'esercito, le quali non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare al consiglio o alla commissione mobile di leva i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento o di ufficio e vidimati dalle autorità competenti, non debbono attendere il giorno della presentazione per esibirli, ma debbono farli pervenire al più presto possibile al comando del distretto militare di leva, non potendosene altrimenti tener conto nelle operazioni delle assegnazioni ai corpi.

Gli automobilisti di professione o per sport che desiderino aver la preferenza nell'assegnazione come automobilisti dovranno far pervenire al comando del proprio distretto di leva un certificato dell'autorità comunale ovvero una dichiarazione del R. automobile club che attesti che praticano abitualmente l'automobilismo per professione o per sport.

Sanzioni contro gli inadempienti.

26. — Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'arma dei carabinieri reali, perchè siano fatte giungere subito ai distretti.

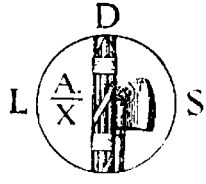
Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente o che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari; essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi, dopo compiuto il servizio loro spettante, altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione (art. 139 del testo

unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 5 agosto 1927, numero 1437).

Coloro che senza legittimo impedimento non si presenteranno alle armi entro i cinque giorni successivi a quello in cui si sarebbero dovuti presentare, saranno dichiarati disertori, e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al proprio dovere verso la Patria.

Addì ..... Anno X

Il comandante del distretto:



PREZZO L. 1,80

(5101067) Roma 1932-X Istituto Poligrafico dello Stato G. C

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA 1759

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1932 - ANNO X — 10 SETTEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 472 - **23 maggio 1932** - Anno X — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 775. - Modifica al regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione . . . . . *Pag.* 1761

« **473 - 30 maggio 1932** - Anno X — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 956. - Radiazione delle opere Masua e S. Viola (nel territorio del corpo di armata di Verona) dal novero delle fortificazioni del Regno » 1763

» **474 - 30 luglio 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale, relativo all'indennità di soggiorno spettante al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale per servizi resi fuori dei locali dell'ufficio, nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze . . . . . » 1765

» **475 - 25 agosto 1932** - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione per i bersaglieri ciclisti e per gli automobilisti dei guanti di lana grigia a tre dita per truppe da montagna . . . . . » 1767

» **476 - 8 settembre 1932** - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del « medaglioncino di riconoscimento, mod. 1932, con catenina ». . . . . » 1769

PARTE SECONDA

N. **477** – **30 agosto 1932** – Anno X — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 1771

» **478** – **8 settembre 1932** – Anno X — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico del « Decennale » – Roma 8-16 ottobre 1932-X . . . . . » 1771

» **479** – **8 settembre 1932** – Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Variante alla serie di oggetti di corredo da distribuirsi agli allievi degli istituti militari . . . » 1772

» **480** – **8 settembre 1932** – Anno X — ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. — Termine utile per l'inoltro delle proposte e per l'accettazione delle domande relative alla concessione della Croce al merito di guerra per benemerenze acquisite nelle colonie . . » 1772

» **481** – **8 settembre 1932** – Anno X — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . . . . . » 1773

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1774

PARTE PRIMA

Circolare N. 472. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 775. — Modifica al regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 maggio 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 156, dell'8 luglio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1931, n. 1185, che approva il regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 18 del regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione è così modificato: « Le pubbliche amministrazioni e gli enti, tenendo presente che non il grado ma soltanto l'impiego e la carica effettivamente occupati possono dar titolo a dispensa a condizione che il titolare sia assolutamente insostituibile, procederanno ogni anno, entro il mese di ottobre, alla revisione delle dispense già ammesse, delle proposte di nuove ammissioni e di cancellazioni e faranno notificare tutte le relative variazioni alle competenti autorità militari ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

N. 473. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 956. – Radiazione delle opere Masua e S. Viola (nel territorio del corpo di armata di Verona) dal novero delle fortificazioni del Regno.** — (Direzione generale del genio). — 30 maggio 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 189, del 17 agosto 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere Masua (comune di Molane) e S. Viola (comune di Azzago) nel territorio del corpo d'armata di Verona sono radiate dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono abolite di conseguenza le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 323, *foglio* 61. — MANCINI.

N. 474. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale, relativo all'indennità di soggiorno spettante al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale per servizi resi fuori dei locali dell'ufficio, nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 luglio 1932 – Anno X.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555, che modifica il comma secondo dell'art. 5 del predetto decreto luogotenenziale;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

Articolo unico.

All'articolo unico del decreto ministeriale 1° luglio 1925, riguardante le gite di servizio del personale effettivo e comandato presso l'amministrazione centrale della guerra, è aggiunto il seguente comma:

« Nessun compenso è comunque dovuto quando le predette località risultino distanti meno di tre chilometri dalla sede dell'ufficio del funzionario, nei comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, e meno di cinque chilometri in quelli con popolazione maggiore ».

Roma, 30 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze — GUIDO JUNG.

Il Ministro per la guerra — P. GAZZERA.

N. 475. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione per i bersaglieri ciclisti e per gli automobilisti dei guanti di lana grigia a tre dita per truppe da montagna.** — (Direzione generale servizi logistici). — 25 agosto 1932 - Anno X.

In luogo dei guanti di lana grigia a cinque dita, sono adottati, per i bersaglieri ciclisti e per gli automobilisti, i guanti di lana pettinata grigia a tre dita, già in uso per le truppe da montagna, descritti dalla circolare n. 398 del *giornale militare* 1929.

I guanti a cinque dita, ora in distribuzione, resteranno in uso fino a consumazione delle scorte di magazzino.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 476. EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del « medaglioncino di riconoscimento, mod. 1932, con catenina »**. — (Direzione generale servizi logistici). — 8 settembre 1932 – Anno X.

In sostituzione del medaglioncino con cordoncino e tessera, attualmente in uso, è adottato per la truppa un medaglioncino di riconoscimento mod. 1932, con catenina.

Il medaglioncino di riconoscimento mod. 1931 consta delle seguenti parti:

a) 2 piastrine, con finta cornicetta;
b) 1 anellino;
c) 1 catenina.

a) Le piastrine sono ricavate da una unica lastra di metallo ripiegata su sè stessa, in modo da formare un unico rettangolo ad angoli arrotondati di dimensioni mm. 35 per mm. 40, costituito da una piastrina principale e da altra secondaria, destinata, quest'ultima, quando occorra, ad essere asportata per poter servire per la riproduzione e stampa dei dati matricolari già punzonati a macchina sulle due lastrine.

Il lato superiore del rettangolo ha una sporgenza arrotondata di circa mm. 10, attraversata da un foro per dare il passaggio all'anellino. In corrispondenza al foro, nella piastrina secondaria vi è un intaglio aperto.

Lungo uno dei lati (quello sul quale è effettuata la ripiegatura della lastra) sono praticati, a circa mm. 1,5 dal bordo, circa 50 forellini da servire per poter facilmente dividere, quando occorra, ed asportare, col sussidio della relativa laminetta di acciaio nichelato, la piastrina secondaria.

Sul lato opposto il bordo della piastrina principale è ripiegato su quello della piastrina secondaria per circa millimetri 1,5 senza formare sporgenze ed angoli vivi.

Tutti i bordi della piastrina principale sono sagomati in modo da formare una finta cornicetta entro la quale sta quasi allogata la piastrina secondaria.

Sul bordo inferiore la finta cornicetta ha una lievissima slabbratura per circa mm. 15 di lunghezza, attraverso la quale può passare la laminetta di acciaio nichelato quando si debba staccare la piastrina secondaria da quella principale;

b) l'anellino è saldato e serve per impegnare la catenina ad una delle due piastrine (la piastrina principale). Esso passa per il foro della piastrina principale e per l'intaglio aperto della piastrina secondaria;

c) la catenina è a maglie saldate, costruite con filo del diametro di mm. 0,8. La saldatura è eseguita per ogni singola maglia onde mantenere inalterata la condizione di snodabilità. È munita di « *Susta di chiusura* » la quale permette la facile chiusura della catenina stessa e rende impossibile la riapertura se non sottoponendo la catenina ad una forte trazione.

La catenina senza la susta di chiusura ha la lunghezza di cm. 53, circa.

Tutte le parti del medaglioncino di riconoscimento con catenina sono di pakfong, a tenore di nichelio poco elevato (5 a 6 %).

Le due piastrine sovrapposte non superano insieme lo spessore totale di mm. 0,45, nè hanno spessore totale inferiore a mm. 0,4.

Il medaglioncino e la sua catenina sano sottoposti a galvanizzazione con processo di cadmiatura, allo scopo di proteggerli dalla corrosione dovuta agli agenti esterni. La cadmiatura è eseguita a perfezione, in maniera che il cadmio, intimamente incorporandosi per non meno del 15 %, col pakfong, non abbia a produrre screpolature di sorta (soluzioni di continuità) quando le lastrine sono sottoposte a contemporanea punzonatura, con le speciali macchine punzonatrici per imprimervi i dati matricolari (il rilievo delle lettere, o cifre punzonate, risulta di mm. 0,07 sul piano primitivo).

I medaglioncini, e le loro catenine hanno colore argenteo terso, suscettibile di buona lucidatura, tutte le volte che per l'uso diventino opachi, s'insudicino o si anneriscano.

Il medaglioncino di riconoscimento mod. 1932 con catenina sarà assunto in carico alla categ. 1ª, numero 160, al prezzo unitario di L. 0,70.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 477. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). - - 30 agosto 1932 - Anno X.

Il terzo capoverso del n. 33 della circolare 373 del *giornale militare* di quest'anno è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione ai gruppi sarà fatta in base alle domande, tenendo conto esclusivamente della classificazione riportata dai sottotenenti ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 478. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico del « Decennale » - Roma 8-16 ottobre 1932-X.** — (Servizio ippico e veterinario). — 8 settembre 1932 - Anno X.

Gli ufficiali i quali vorranno prender parte al concorso ippico del « Decennale », che avrà luogo in Roma, in occasione della 1ª rassegna equina nazionale, indetta dal ministero dell'agricoltura, godranno, per le giornate di gara, delle facilitazioni amministrative concesse dalla circolare n. 769 *giornale militare* 1927, qualora siano iscritti al XXI campionato militare ippico di cui alla circolare n. 591 *giornale militare* 1931 e n. 120 *giornale militare* 1932, ed effettivamente vi partecipino.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 479. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Variante alla serie di oggetti di corredo da distribuirsi agli allievi degli istituti militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 8 settembre 1932 - Anno X.

Agli allievi dei collegi militari, in luogo dei guanti di cotone bianco, prescritti dalla circolare 516 *giornale militare* 1929, dovranno essere distribuiti guanti di pelle bianca scamosciata.

La distribuzione avrà inizio nel prossimo anno scolastico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 480. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — **Termine utile per l'inoltro delle proposte e per l'accettazione delle domande relative alla concessione della Croce al merito di guerra per benemerenze acquisite nelle colonie.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 settembre 1932 - Anno X.

Il ministero delle colonie ha comunicato la seguente sua circolare in data 17 agosto 1932 - anno X - che giova portare a conoscenza di tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

« Con la conquista delle oasi di Cufra e col successivo stroncamento della ribellione in Cirenaica può ritenersi ultimata la serie dei cicli operativi di grande polizia coloniale.

Si stabilisce pertanto che i termini per l'inoltro al (ministero delle colonie) di proposte relative alla concessione della Croce al merito di guerra per benemerenze acquisite da coloro che abbiano onorevolmente partecipato, in colonia, a combattimenti compresi in « cicli operativi », scadano improrogabilmente il 31 marzo 1933, per i militari residenti nel Regno e nelle colonie; e il 30 giugno successivo, per i militari residenti all'estero.

Coloro che abbiano motivo di ritenere che siano andate disperse proposte di concessione formulate a loro riguardo,

e che comunque credano di aver diritto alla concessione della Croce al merito di guerra per i titoli di cui sopra, potranno, nei limiti di tempo sopracennati, indirizzare le loro istanze, in carta bollata da lire cinque, al ministero delle colonie per le decisioni di merito, corredandole eventualmente dei documenti che avessero modo di esibire. — *Pel Ministro*: firm. LESSONA.

N. 481. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 8 settembre 1932 – Anno X.

1. — La commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti è così composta:

Generale di corpo d'armata, designato d'armata, GRAZIOLI cav. Francesco, *presidente;*

Generale di brigata VACCARISI cav. Achille, *segretario;*

Generale di divisione TIRONI cav. Carlo, *membro;*

Generale di divisione BASTICO cav. Ettore, *membro;*

Generale di brigata PINO cav. Alessandro, *membro;*

Generale di brigata PIGNETTI cav. Ugo, *membro;*

Generale di brigata CARACCIOLO cav. Mario, *membro;*

Generale di brigata CHIAPIRONE cav. Ferdinando, *membro;*

Generale di brigata DEMICHELIS cav. attilio, *membro;*

Colonnello di fanteria SODDU cav. Ubaldo, *membro;*

Colonnello di fanteria SCALA cav. Ettore, *membro;*

Colonnello di fanteria SARTORIS cav. Francesco, *membro;*

Colonnello di cavalleria MASSONE cav. Riccardo, *membro;*

Colonnello di artiglieria GAMALERI cav. Marco, *membro;*

Colonnello di artiglieria BACHI cav. Armando, *membro;*

Colonnello di artiglieria LAVIANO cav. Francesco, *membro;*

Colonnello del genio GROSSO cav. Luigi, *membro.*

2. — I nomi dei tenenti colonnelli che dovranno presentarsi agli esperimenti saranno comunicati successivamente, appena esperiti i giudizi prescritti dalla legge n. 398 dell'11 marzo 1926.

3. — Gli esperimenti avranno luogo a Varese.

4. — I membri della commissione ed i tenenti colonnelli si presenteranno alla segreteria della commissione in Varese, alle ore 11 dei giorni 10 ottobre e 14 ottobre p. v., rispettivamente, in uniforme ordinaria.

- Nelle esercitazioni esterne e negli interrogatori sul terreno sarà indossata l'uniforme di marcia. -

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 agosto 1932-X.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
Verona. . .	Il territorio già pertinente al comune di San Giovanni Lupatoto anteriormente al Regio decreto 7 aprile 1927, n. 552, eccettuata la frazione Palazzina, è ricostituito in comune autonomo con capoluogo e denominazione « San Giovanni Lupatoto ».	880 16 giugno 1932	179

PREZZO L. 1,80

(5101667) Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª 1932 - ANNO X 17 SETTEMBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 482 — 16 giugno 1932 - Anno X — FONDAZIONI. — R. decreto n. 839, che erige in ente morale la casa del soldato di Venezia e ne approva lo statuto . . . *Pag.* 1777

» 483 - 5 agosto 1932 - Anno X — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1098. - Modificazioni ai programmi per l'avanzamento a scelta facoltativa al grado di maggiore medico . . . . . » 1779

» 484 - 5 agosto 1932 - Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — R. decreto n. 1099. - Modifica al numero degli stabilimenti e dei centri tecnici d'artiglieria. . . » 1783

» 485 - 15 settembre 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione delle reclute . . . . . » 1785

» 486 - 15 settembre 1932 - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di nuovi tipi di calzature. . . » 1797

» 487 - 15 settembre 1932 - Anno X — PERSONALE OPERAIO. — Assunzione di mano d'opera. . . . . » 1803

PARTE SECONDA

N. 488 – 13 agosto 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1033. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . . *Pag.* 1805

» 489 – 15 settembre 1932 – Anno X — CONCORSI E GARE. — Categorie militari « Premio ministero della guerra » e « Premio deposito cavalli stalloni di Foggia », comprese nella riunione delle corse a galoppo di Bari » 1807

» 490 – 15 settembre 1932 – Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria 1808

» 491 – 15 settembre 1932 – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alle « Istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai distretti militari e ai corpi ». Edizione 1927 . . . . . » 1816

» 492 – 15 settembre 1932 – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul cerchio di direzione . . » 1816

» 493 – 15 settembre 1932 – Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi durante l'esercizio finanziario 1932-933 . . . . . » 1818

» 494 – 15 settembre 1932 – Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per motocicli Guzzi durante l'esercizio finanziario 1932-33 » 1818

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1819

PARTE PRIMA

Circolare N. 482. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 839, che erige in ente morale la casa del soldato di Venezia e ne approva lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 giugno 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 170, del 25 luglio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 270.000 nominali (duecentosettantamila), in titoli del prestito del littorio, fatta dal « Comitato cittadino pro casa del soldato di Venezia » per la istituzione di una fondazione intitolata alla casa del soldato medesima, con la rendita annua destinata al funzionamento dell'istituzione;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere l'offerta e di far luogo alla creazione di detto ente morale;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della prelетta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Casa del soldato di Venezia », costituita con l'offerta di L. 270.000 (duecentosettantamila) nominali, in titoli del prestito del Littorio, fatta dal « Comitato cittadino pro casa del soldato di Venezia », è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta istituzione, composto di n. 7 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 483. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1098. – Modificazioni ai programmi per l'avanzamento a scelta facoltativa al grado di maggiore medico.** — (Gabinetto). — 5 agosto 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 210, del 10 settembre 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Viste le norme esecutive per la prima applicazione della legge predetta;
Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1420, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali del corpo sanitario militare del R. esercito;
Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1930, n. 291;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il paragrafo 4 dell'art. 1 del R. decreto 26 febbraio 1930, n. 291, resta così modificato:

« Prova scritta su argomenti della specialità medico-chirurgica che il candidato coltiva ».

Art. 2.

L'allegato 5 unito al predetto R. decreto 26 febbraio 1930, n. 291, è sostituito dall'allegato annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 324, *foglio* 11. — MANCINI.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) a maggiore medico.

Oltre le prove, di cui all'allegato 3 del R. decreto 26 febbraio 1930, n. 291, i candidati dovranno sostenere altre due prove di esami:

4. Prova scritta su argomenti della specialità medico-chirurgica che il candidato coltiva.

5. Prova pratica di anatomia patologica.

PROVA 4ª. — *Prova scritta.*

Durata della prova: 7 ore.

Modalità: le specialità medico-chirurgiche sulle quali i candidati possono chiedere di sostenere la prova scritta sono fissate come segue:

Medicina interna, chirurgia generale, neuropsichiatria, oculistica, otorino-laringoiatria, dermosifilopatia, igiene.

I candidati, prima dell'inizio delle prove d'esame, dovranno dichiarare per iscritto in quale delle sopradette materie intendono sostenere la prova scritta. La commissione giudicatrice assegnerà altrettanti temi, per quante sono le specialità indicate dai candidati, e ne darà comunicazione ai candidati riuniti. Questi svolgeranno i temi, senza aiuto di libri o di manoscritti, e li consegneranno alla commissione, nel tempo sopra stabilito; saranno poi chiamati a leggere il tema svolto, dando alla commissione, se richiesti, chiarimenti sugli argomenti trattati.

PROVA 5ª. — *Prova pratica di anatomia patologica.*

Durata della prova: a volontà della commissione.

Modalità: questa prova avrà luogo alla sala anatomica dell'ospedale militare e consisterà nella interpretazione delle alterazioni anatomopatologiche riscontrate in un cadavere o in pezzi isolati e nella discussione relativa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

N. 484. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **R. decreto n. 1099. - Modifica al numero degli stabilimenti e dei centri tecnici d'artiglieria.** — (Gabinetto). — 5 agosto 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 210, del 10 settembre 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 luglio 1927, n. 1314, che determina il numero degli stabilimenti e dei centri tecnici d'artiglieria, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficio provvisorio di artiglieria di Gardone Val Trompia passa, dal 1° settembre 1932, alle dipendenze della fabbrica d'armi Regio esercito di Terni, della quale costituisce sezione staccata.

Art. 2.

La sezione staccata dello spolettificio R. esercito in Capua è soppressa, dal 1° settembre 1932, passando a far parte del pirotecnico R. esercito in Capua.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 324, *foglio* 10. — MANCINI.

N. 485. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione delle reclute.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 15 settembre 1932 - Anno X.

Per l'amministrazione delle reclute delle classi di leva chiamate alle armi, devono osservarsi le seguenti norme, in conformità delle quali si fa riserva di modificare il capo III titolo VI del libro II del vigente regolamento d'amministrazione:

1. — Le reclute sono tenute in forza dai distretti dal giorno in cui si presentano fino a quello di arrivo ai corpi cui sono assegnate.

2. — Per l'amministrazione delle reclute, in ogni distretto, si costituisce con esse una compagnia provvisoria composta del numero necessario di reparti. Gli ufficiali che occorrono a tale scopo sono chiesti al comando di presidio o di divisione, semprechè non ve ne siano disponibili presso la compagnia distrettuale, ed il più elevato in grado, od il più anziano, assume il comando della compagnia.

3. — I comandanti di reparto ricevono in consegna i materiali occorrenti per l'impianto dell'ufficio provvisorio. Allo sciogliersi dei reparti tali oggetti verranno versati con le norme comuni.

Il comandante della compagnia provvisoria riceve in consegna i locali ed eventualmente i materiali per il ricovero di quelle reclute che dovessero pernottare al distretto.

4. — Per predisporre il ricevimento delle reclute il distretto, ad ogni chiamata di classe, compila, oltre agli altri registri interni necessari, tanti *ruoli* quanti sono i corpi di assegnazione degli uomini che debbono rispondere alla chiamata. Su detti ruoli i nomi sono distinti per giorno di presentazione, e, in ogni giorno, per ordine alfabetico.

5. — Per facilitare l'amministrazione delle reclute, il comandante della compagnia provvisoria impianta, in duplice copia, il *ruolino di posizione delle reclute incorporate ed avviate ai corpi e delle indennità loro pagata.* Di mano in

mano che le reclute vengono incorporate, l'ufficiale incaricato inscrive su detto ruolino le generalità di esse, il numero di matricola, la data di presentazione, il giorno di partenza ed il corpo di assegnazione, nonchè le competenze loro dovute fino a tutto il giorno di arrivo al corpo e le anticipazioni eventualmente ricevute dai comuni.

Una copia del ruolino, con la dichiarazione del comandante della compagnia provvisoria che tutte le reclute hanno ricevuto le indennità conteggiate sul ruolino stesso, sarà allegata alla contabilità; l'altra sarà tenuta dall'ufficio di amministrazione del distretto per i relativi controlli.

6. — Le somme eventualmente anticipate dai podestà sono dal comandante della compagnia provvisoria segnate su apposito elenco, che viene trasmesso all'ufficio di amministrazione per l'ulteriore provvedimento di rimborso ai comuni.

7. — Il comandante della compagnia provvisoria presenta giornalmente al comandante del distretto il rapporto-situazione per dimostrare la forza delle reclute.

Sul rapporto-situazione le varianti d'arrivo delle reclute sono fatte solo numericamente, annettendovi i fogli di congedo rilasciati, e, per quelle che siano sprovviste del foglio di congedo, allegando apposita dichiarazione, e, in genere, tutti i documenti che valgano a giustificare le variazioni.

Sono fatte anche numericamente le variazioni per la partenza delle reclute pei corpi.

8. — Per ogni drappello di uomini in partenza, il comandante della compagnia provvisoria compila l'elenco degli oggetti loro distribuiti, distinti a seconda che siano nuovi od usati, e lo dà al capo drappello perchè lo consegni al comando o riparto di destinazione.

9. — Ogni capo drappello riceve dal comando del distretto un ruolino di marcia degli uomini costituenti il drappello medesimo.

10. I comandanti dei drappelli devono invigilare che nel viaggio non avvengano scambi di vestiario tra le reclute e perdite di robe, essendo essi responsabili che ogni recluta arrivi al corpo con le robe che deve avere.

11. — Quando nel viaggio dai distretti ai corpi le reclute ricevono i viveri dalle stazioni di vettovagliamento, si applicano le disposizioni dell'art. 242 del regolamento di amministrazione.

12. — Ad operazioni giornaliere compiute, il ruolino di posizione contenente anche l'indicazione delle somme pagate nella giornata alle reclute, dal comandante della compagnia provvisoria è consegnato all'ufficio di amministrazione, per corredare il corrispondente ordine di pagamento. La seconda copia dello stesso ruolino viene pure consegnata, come è detto al n. 5, all'ufficio di amministrazione a cura del quale viene conservata.

13. — Le reclute che, eccezionalmente, debbano restare al distretto in attesa di provvedimenti, vengono passate come « fuori forza » alla compagnia distrettuale; però vengono inscritte sul rispettivo giornale di contabilità separatamente dal resto del personale in forza.

14. — Le reclute che si presentino isolatamente ai distretti dopo l'invio ai corpi della classe, sono dai distretti stessi prese ed amministrate come uomini fuori-forza.

15. — I militari comandati ai distretti per lavori inerenti alla chiamata alle armi sono presi in aggregazione dalla compagnia distrettuale.

16. — Con l'applicazione delle presenti norme in luogo di compilare, come finora è stato fatto, speciali giornali di contabilità per le reclute, lo specchio delle indennità pagate alle medesime, ed il ruolino di posizione delle reclute stesse, si compilerà:

1° il ruolino di assegnazione delle reclute (allegato 1);

2 il nuovo ruolino di posizione delle reclute (allegato 2), che sostituisce lo speciale giornale di contabilità, mod. 706 (73 R.A.), stabilito per i plotoni provvisori ed il ruolino di posizione, mod. 540 (221);

3° il foglio di riconoscimento e di viaggio individuale (allegato 3) il quale porta nella parte inferiore un tallon-

cino dove vanno indicati gli oggetti di corredo distribuiti alle reclute; talloncino che dovrà poi servire al comando del reparto al quale verranno assegnate, per completarne la vestizione e provvedere agli eventuali addebiti.

Detti modelli saranno dai distretti chiesti direttamente al comando degli stabilimenti militari di pena nei quantitativi ad essi occorrenti per ciascuna chiamata alle armi di ogni classe di leva.

Il Ministro: P. Gazzera.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

REGISTRO

delle reclute della classe . . . . . assegnate al . . . . . .

Chiamata alle armi . . . . . .

Numero d'ordine	Classe	Numero di matricola	CASATO E NOME	Mestiere o professione

Idoneità fisica	Giorno di presentazione	Eventuale assegnazione precedente	Firma di convalida	*NOTE*

ALLEGATO N. 2.

DISTRETTO MILITARE DI ROMA

RUOLINO DI POSIZIONE DELLE RECLUTE

della classe . . . . . incorporate ed avviate ai corpi

Indennità loro pagate.

Il comandante la compagnia provvisoria

AVVERTENZE.

1. — Il ruolino è compilato, in duplice copia, a cura del comandante la compagnia provvisoria. Esso comprende gli uomini che, durante la chiamata, sono stati incorporati per essere avviati ai corpi di assegnazione.

2. — Di mano in mano che le reclute sono visitate ed incorporate, l'ufficiale incaricato, sotto la sorveglianza del comandante la compagnia, inscrive sul ruolino le generalità di esso, il numero di matricola, la data e l'ora di presentazione e quella di partenza, nonchè il corpo di assegnazione e le competenze dovute, delle quali effettua il pagamento.

Nell'ultima colonna il comandante della compagnia provvisoria, che assiste al pagamento, apporrà una dichiarazione attestante che tutte le reclute ricevettero le indennità conteggiate sul ruolino.

3. — Una copia del ruolino, munita della dichiarazione di cui al numero precedente, sarà allegata alla contabilità relativa alla chiamata alle armi, l'altra sarà tenuta dall'ufficio amministrazione del distretto per i relativi controlli.

4. — Ogni giorno, ultimate le operazioni di ricevimento delle reclute ed effettuato il pagamento delle indennità loro dovute, il comandante della compagnia provvisoria presenta il ruolino all'amministrazione del distretto per riceverne il rimborso.

Le indennità dovute alle reclute che giungessero dopo la chiamata prescritta, sono pagate direttamente dal comandante del distretto colle norme consuete.

Numero di matricola	COGNOME E NOME	Comune di provenienza (1)	Corpo e sede di assegnazione	Variazioni (2)	DATA DI ARRIVO			Data di partenza	
					giorno	mese	ora di presentazione		

1) Si indicherà il distretto di nascita per le reclute di altri distretti.
(2) Indicazioni per le reclute passate alla compagnia distrettuale per qualsiasi ragione o avviate
(3) Quando, per giungere al distretto, ha dovuto usufruire di ferrovie o tramvie o servizi automo

SOMME DOVUTE							DEDUCESI			Dichiarazione del comandante la compagnia provvisoria
Indennità di soggiorno per il giorno della presentazione	Indennità di trasferta				Trasporto personale (3)	TOTALE	per razioni pane e viveri somministrate		anticipi avuti dai comuni	
	Intera a L.		Ridotta a L.				N.	Importo	Importo	
	N.	Importo	N.	Importo						

all'ospedale per provvedimenti.
bilistici, per i quali non è stato convenuto il pagamento differito.

ALLEGATO N. 3.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Foglio di riconoscimento e di viaggio individuale

di . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . .
nato il . . . . . 193.. nel comune di . . . . . provincia di . . . . . .
ed inscritto sulle liste di leva del comune di . . . . . distretto militare di . . . . . (n. . . . . di matricola).
Professione, arte, mestiere o condizione . . . . . Sa leggere . . .
Sa scrivere . . . Assegnazione avuta . . . . . Parte da . . . . . .
il . . . . . 193.. diretto a . . . . . Itinerario di viaggio (1) . . . . . .

Soddisfatto di { *Pane . . . . . (N. . . . razioni)*
Carne in conserva . . . . . (N. . . . razioni)
Indennità di viaggio (Giornate N. . . . L. . . .)

A . . . . . , li . . . . . 193.. – A. . . .

Bollo

Il comandante del distretto

. . . . . .

(1) Specificare le più importanti stazioni di transito.

Spazio riservato alle annotazioni degli organi ferroviari militari
(controlli, soste, distribuzioni viveri, ecc.).

. . . . . .
. . . . . .

Avvertenze per la recluta.

1. — La recluta che interrompa il viaggio o ne muta l'itinerario per motivi non giustificati o la recluta che in treno, in piroscafo o in luoghi di sosta tengono un contegno scorretto, va soggetta a gravi punizioni disciplinari al suo arrivo al corpo.
2. — La recluta che durante il viaggio in ferrovia fa agire senza motivo il campanello d'allarme, oltre alle punizioni predette, è soggetta al pagamento della multa fino a lire 500 e alle sanzioni penali previste dalle leggi e regolamenti ferroviari per i viaggiatori comuni.
3. — La recluta è tenuta a conservare il presente foglio di riconoscimento e di viaggio il quale dovrà essere presentato alle autorità militari che ne faranno richiesta durante il viaggio e consegnato al corpo cui la recluta è destinata.
3. — La 2ª parte del presente foglio dovrà essere consegnata al comando del reparto cui la recluta è stata assegnata per il completamento della vestizione e per gli eventuali addebiti.

2ª parte (da trasmettere al comando del reparto).

Oggetti distribuiti dal distretto militare di . . . . . alla recluta . . . . . .

OGGETTI DISTRIBUITI	N	O	B	M	OGGETTI DISTRIBUITI	NUMERO
Borse a zaino per armi a piedi. .	.....	.....	.....	.....	Coperte ( ) . . .	.....
Borse a zaino per armi a cavallo	.....	.....	.....	.....	Tazze (alluminio) (lamiera)	.....
Tasche per pane.	.....	.....	.....	.....	Cucchiai	.....
Borracce per armi a piedi	.....	.....	.....	.....	Bracciali.	.....
Borracce per armi a cavallo. . .	.....	.....	.....	.....	. . . . .	.....
Gavette (alluminio) (lamiera) . .	.....	.....	.....	.....	. . . . .	.....
Farsetto a maglia (o maglione) .	.....	.....	.....	.....	. . . . .	.....
Asciugatoio.	.....	.....	.....	.....	. . . . .	.....

L'UFFICIALE DEL DISTRETTO ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE

N. 486. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di nuovi tipi di calzature.** — (Direzione generale servizi logistici). — 15 settembre 1932 - Anno X.

Le calzature con tomaia di vacchetta, a fiore interno, adottate per le armi a piedi e per le armi a cavallo e bersaglieri ciclisti dalla circolare n. 13 del *giornale militare* 1926, sono sostituite dalle seguenti altre con tomaia di vitellone tipo Piemonte, a fiore esterno. Le calzature stesse resteranno in uso fino a totale consumazione delle attuali scorte:

a) stivaletti a gambaletto con tomaia di vitellone a fiore esterno, con tacco rinforzato, per armi a piedi;

b) stivaletti a gambaletto con tomaia di vitellone a fiore esterno, con tacco rinforzato, per armi a cavallo e bersaglieri ciclisti.

Descrizione delle nuove calzature

Stivaletto a gambaletto con tomaia di vitellone a fiore esterno con tacco rinforzato, per armi a piedi.

Ogni stivaletto comprende: tomaia, guardolo, fondo, accessori.

Tomaia. — La tomaia, costituita dal tomaio propriamente detto, dai due gambaletti, dal soffietto, dai contrafforti esterno ed interno, dai listini esterno ed interno, e dai due rinforzi sottocchielli. È di pelle di vitello nazionale, o di vitellone tipo Piemonte, conciata al tannino ed ingrassata a regola d'arte dopo le prime operazioni preparatorie alla rifinizione. Si esclude in modo assoluto che l'ingrasso venga fatto, anche in forma completiva, dopo tali operazioni; sicchè la tomaia deve risultare molto morbida anche negli spessori forti, col fiore sano e priva di tagli da ambedue le parti.

La tomaia è confezionata col fiore all'esterno.

Completa la tomaia lo spunterbo, che è di cuoio suola col fiore all'esterno.

Tomaio. — Il tomaio propriamente detto è di un sol pezzo ricavato nelle parti migliori della pele. Ha lo spessore da mm. 2,3 a 2,8.

Gambaletti. — I gambaletti sono ricavati dalle parti buone della pelle ed hanno lo spessore da mm. 1,5 a 2.

Soffietto. — In prolungamento del tomaio è applicato il mezzo soffietto, di pelle morbidissima e resistente. Spessore: mm. 1 a 1,5.

Contrafforte esterno. — È costituito da un unico pezzo di pelle lungo quanto la parte bassa dei gambaletti dello spessore di mm. 1,5 a 2.

Contrafforte interno. — Fra il contrafforte esterno ed i gambaletti è applicato e cucito posteriormente, un contrafforte di cuoio suola bene incollato dalle due parti e proporzionato in modo da conferire la dovuta rigidità a tale parte della calzatura; spessore mm. 2 a 3.

Listino esterno. — È ricavato dalle parti buone della pelle, ed ha lo spessore da mm. 1,5 a 2.

Listino interno e rinforzi sottocchielli. — Possono essere ricavati dalle parti secondarie della pelle, ed hanno spessore da mm. 1 a 1,5.

Spunterbo o mascherina. — Come rinforzo del tomaio è applicato, alla punta dello stivaletto un cappelletto di cuoio suola, debitamente assottigliato nel lembo superiore, ed indurito. Spessore da mm. 2 a 2,5.

Guardolo. — Il guardolo è costituito da una lista di cuoio (con fiore) di qualità appropriata, che unisce tutto all'ingiro la suola alla tomaia, incominciando dal tacco. È leggermente smussato nella parte interna, ed ha la larghezza iniziale di almeno 15 mm. Spessore mm. 3.

Fondo. — Il fondo, costituito dal sottopiede, ripieno, fiosso, mezza suola, tacco, è di ottimo cuoio suola provenienti da pelli di bue o di vacca, tanto nostrali che estere.

Sottopiede. — Il sottopiede è di cuoio suola, di un sol pezzo, privo di tagli. Spessore da mm. 3 a 3,5. È intelaiato, ma quando lo spessore raggiunge i 4 mm., è ammesso che il sottopiede non sia intelaiato.

Ripieno. — Il ripieno è di un sol pezzo, formato di cuoio suola proveniente dalle parti secondarie, oppure di crosta conciata e rifinita a suola, ben battuta o cilindrata. È lungo da arrivare dalla punta fin sotto tutto il tacco. Si può sovrapporre altro pezzo di analogo materiale, quando sia necessario colmare perfettamente il vuoto fra il sottopiede e la mezza suola. Per il collegamento di detti due pezzi e per l'applicazione al sottopiede adoperasi materiale collante.

Fiosso. — Il fiosso è composto al massimo di tre pezzi di cuoio suola molto compatto, ben proporzionato in larghezza e lunghezza, per conferire alla suola la dovuta convessità e resistenza.

Mezza suola. — La mezza suola, applicata tra la suola ed il ripieno, può essere ricavata nelle parti più sottili delle pelli dopo effettuato il taglio delle suole, escluse però sempre le parti della testa e quelle spugnose dei fianchi. Spessore minimo: mm. 4.

Suola. — La suola è di cuoio, sano e senza tagli, ricavata nelle parti migliori delle pelli; la sezione deve presentare tessuto omogeneo, compatto e colore uniforme. Spessore minimo: mm. 5, avvertendo però che è ammesso quello di mm. 4,5 per le calzature dei numeri inferiori al 29.

Lo spessore dev'essere uniforme, ed uguale per le due suole, nonchè per le due mezze suole nello stesso paio di calzature.

La suola deve sporgere dalla tomaia non meno di 5 mm.

Nella lavorazione a macchina, la suola, nella parte sottostante al tacco, è fissata al sottopiede mediante chiodi di ottone ben ribaditi all'interno sul sottopiede, in modo da assicurare solidamente il collegamento tra dette parti. Tale operazione va eseguita senza forma.

Tacco. — Il tacco è composto di non più di cinque fogli (sottotacchi) di cuoio suola, battuti o cilindrati, riuniti tra loro ed alla suola, con l'intermezzo di un foglio tagliato a guisa di ferro di cavallo. Spessore di ciascun foglio (sottotacco): mm. 1,5 a 3. I fogli sottotacchi possono essere ricavati nelle parti secondarie delle schiappe.

Il foglio esterno (sopratacco) ha le caratteristiche indicate per la suola e lo spessore minimo di mm. 4.

Il tacco ha l'altezza di mm. 15 circa, misurati in corrispondeza del centro del fiosso, e di mm. 27 a 29, misurato posteriormente.

Nella lavorazione a macchina, il tacco è assicurato alla suola mediante chiodi, preferibilmente cilindrici, ed addentellati, di lunghezza tale da raggiungere il sottopiede e da consentire un primo collegamento col sopratacco, che a sua volta viene assicurato con una serie di bullette aventi lunghezza non inferiore a mm. 10, o da tratti di filo metallico mediante impiego di apposita macchina.

Come rinforzo nella lavorazione a macchina si debbono applicare dall'interno tre punte a testa piana, larga, fresata, del calibro 15 e della lunghezza di mm. 25, con gambo seghettato.

Nella lavorazione a mano, non meno della metà dell'altezza del tacco deve essere collegata alla suola con forte cucitura e con 12 a 15 punte di legno (marca 7 a 8) o tipi corrispondenti, distribuite alternativamente alla cucitura e lungo la linea diritta del tacco; per l'altra metà i fogli sono collegati fra di loro ed ai precedenti mediante punte di ferro cilindriche, a testa conica. La lunghezza di dette punte è tale da rendere solido il collegamento.

Apposita cucitura (boetta) nella lavorazione a mano determina maggiormente il collegamento della suola col sottopiede.

Accessori. — Il lacciuolo è costituito da un fascio di due forti fili di lino e 8 fili di cotone nero, ritorti a 2 capi. È rivestito da un intreccio di fili addoppiati due a due, pure di cotone, leggermente ritorti, tinti in nero solido. Il lacciuolo ha una lunghezza di mm. 1000 a 1010, ed un diametro di mm. 2, 5 a 3. La resistenza alla trazione (provata con dinamometro Scopper, su una lunghezza di 36 cm. tra le morse) non è inferiore ai kg. 40. Alle estremità il lacciuolo, per un tratto di mm. 22 a 23, è rivestito con una laminetta di ottone di mm. 0,25 di spessore. Il lacciuolo non deve presentare nodi o falle nel rivestimento.

Gli occhielli sono di lamiera sottile di ottone laccata in celluloide nera. Le dimensioni, prese internamente, sono le seguenti:

Altezza totale	mm. 5
Diametro alla testa, compresa la slabbratura	mm. 8 a 9

Diametro alla testa, senza la slabbratura . . mm. 6
Diametro al fondo . . . . . mm. 4,5 a 6

I *rivetti* sono di lamiera di ferro resistente, verniciati a fuoco in nero con vernice solida. Hanno le seguenti dimensioni:

Altezza totale . . . . . mm. 8 a 9
Diametro della testa . . . . . mm. 7
Diametro del gambo . . . . . mm. 4

Giunture e cuciture. — Le giunture delle parti in pelle sono eseguite assottigliando i lembi.

La lunghezza dei punti è la seguente:

nel sottopiede

a macchina da 6 a 7 mm.

a mano da 6 a 8 mm.

nella suola: tanto a mano che a macchina: da 4 a 5, 1/2 mm.;

nella boetta (tacco) massimo 4 mm.

Cavigliatura. — La cucitura della suola in corrispondenza al fiosso è rinforzata con chiodi di ottone, a testa conica, aventi una lunghezza di mm. 16. Tali chiodi sono in numero di 5 verso il bordo interno ed in numero 4 verso quello esterno. Essi sono applicati a mm. 11 a 13 dal bordo ed a mm. 50 circa dal davanti sagomato del tacco. Distano fra di loro mm. 13,5 a 14,5, e sono ribaditi sul sottopiede nella parte interna dello stivaletto.

Stivaletti a gambaletto con tomaia di vitellone a fiore esterno e con tacco rinforzato per armi a cavallo e per bersaglieri ciclisti.

Detti stivaletti sono simili a quelli dei militari delle armi a piedi; ma ne differiscono pel fondo che non porta applicata la mezza suola fra ripieno e suola e nello spunterbo o mascherina, costituito da pelle di vitello o di vitellone col fiore all'esterno, anzichè di cuoio suola.

Spessore dello spunterbo: mm. 1, 5 a 2.

I chiodi di rinforzo del fiosso hanno una lunghezza di mm. 14 anzichè di mm. 16.

Per la materia prima, spessori, qualità degli accessori, lavorazione, valgono le stesse norme per lo stivaletto con gambaletto per militari delle armi a piedi.

Suddivisione delle calzature in numeri e taglie

I SERIE					II SERIE				
Lunghezza totale della forma	Taglie			Larghezza del sottopiede	Taglie				Larghezza del sottopiede
	1ª	2ª	3ª		4ª	5ª	6ª	7ª	
	Spessore sulla linea della massima larghezza del piede				Spessore sulla linea della massima larghezza del piede				
m.	Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	Cm.
26	25,7	25,2	24,7	9,5	23,7	23,2	22,7	22,2	8,8
27	26,3	25,8	25,3	9,7	24,3	23,8	23,3	22,8	9 –
28	26,9	26,4	25,9	9,9	24,9	24,9	23,9	23,4	9,2
29	27,5	27 –	26,5	10,1	25,5	25 –	24,5	24 –	9,4
30	28,1	27,6	27,1	10,3	26,1	25,6	25,1	24,6	9,6
31	28,7	28,2	27,7	10,5	26,7	26,2	25,7	25,2	9,8
32	29,3	28,8	28,3	10,7	27,3	26,8	26,3	25,8	10 –
33	29,9	29,4	28,9	10,9	27,9	27,4	26,9	26,4	10,2

NB. — 1. Lo spessore del collo del piede aumenta di un centimetro pei singoli numeri e taglie sullo spessore nella linea della massima larghezza del piede.

2. *Chiodatura.* — Le calzature sono chiodate all'atto della distribuzione alle truppe. I chiondi sono forniti a cura e spese dell'amministrazione militare. Esiste apposita tabella delle chiodature in vigore ed apposita tariffa per l'applicazione delle chiodature stesse.

Gli stivaletti di vitellone sopradescritti saranno inventariati agli stessi prezzi e categorici degli stivaletti di vacchetta.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 487. — PERSONALE OPERAIO. — **Assunzione di mano d'opera.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 15 settembre 1932 – Anno X.

Si avvertono gli enti dipendenti interessati che, d'ora innanzi, la richiesta degli operai (permanenti, temporanei e giornalieri), la cui assunzione sia già stata autorizzata da questo ministero, dovrà sempre essere rivolta ai locali uffici di collocamento.

Si ritiene opportuno soggiungere che nella scelta degli operai da ammettere dovrà sempre essere tenuto conto, a parità di merito fra gli aspiranti, dell'ordine di preferenza stabilito dall'art. 26 del regolamento generale sui salariati statali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 488. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1033. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario.** — (Ragioneria centrale). — 13 agosto 1932 – Anno X.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 marzo 1932, n. 290; 24 marzo 1932, n. 316; 26 maggio 1932, n. 569; 6 giugno 1932, nn. 636 e 676; e 16 giugno 1932, n. 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato dalla R. nave *Savoia* addì 13 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 71 — Annualità ed interessi dovuti alla cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni fatte al ministero della guerra, per concessione di credito all'ente autonomo « Unione militare », ecc. . . . . L. 15.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

N. 489. — CONCORSI E GARE. — **Categorie militari « Premio ministero della guerra » e « Premio deposito cavalli stalloni di Foggia » – comprese nella riunione delle corse a galoppo di Bari – 25 settembre e 2 ottobre 1932-X.** — (Servizio ippico e veterinario). — 15 settembre 1932 – Anno X

Premio ministero della guerra — (Steeple-chases cross country militare) L. 3000 date dal ministero della guerra (2000-600-400) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio, qualificati hunters (Reg. mil.). Pesi: anni 4 kg. 69, anni 5 kg. 72, anni 6 ed oltre kg. 73. I cavalli che non avranno vinto in ostacoli dal 1° gennaio 1931, riceveranno kg. 3; quelli che non hanno mai corso kg. 6.

Distanza m. 3800 circa.

Chiusura delle iscrizioni, lunedì 19 settembre, ore 8.

Premio deposito cavalli stalloni di Foggia — (hunters militare (2000-600-400) per cavalli di tre anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizo (Reg. mil.). Entrata L. 30 forfait L. 15 se dichiarato venerdì 30 settembre, ore 12. Pesi; anni 3 kg. 69, anni 4 ed oltre kg. 74; le cavalle ed i castroni, kg. 2 di meno. Per ogni premio vinto nell'annata kg. 1 1/2 in più. I cavalli che avranno vinto la somma di L. 3000 riceveranno kg. 2, la somma di L. 1500 kg. 4.

Distanza m. 2000 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 26 settembre, ore 8.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 490. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 settembre 1932 - Anno X.

Con riferimento alla circolare n. 452 *giornale militare* c. a. si pubblicano di seguito i nomi degli ufficiali da comandare ai corsi per comandanti di batteria, di cui alla circolare stessa:

1° Corso.

Primi Capitani.

FINOIA Giuseppe, com. art. C. A. Bologna.
GHEORGHITSI Elia, 10° pesante.
VITALINI Guglielmo, 3° pesante.
PERRELLI Marzio, 19° campagna.
BRUNELLI Mario, 18° campagna.
SABATINI Diego, 4° pes. (ass. min. guerra).
GUY Aurelio, 17° camp.
SPROVIERI Guglielmo, scuola all. uff. Pola.
MAZZA Arnaldo, scuola appl. art. e genio.
FERRARA Alberto, 26 campagna.
PIPINO Enrico, scuola appl. art. e genio.
SABBI Amedeo, 4° pesante.
ROVELLI Alessio, com. art. C. A. Milano.
GUAZZO Angelo, com. art. della Sicilia.
PIRANI Enzo, 5° pesante.
BARICHELLO Manlio, 5° contraerei autocampale.
MARCOLIN Guido, 26 camp. assegnato com. scuole centr. militari.
STELLA Giacomo, 3° campagna.
PONTICELLI Igino, R. accademia fant. e cavall.
FIORENTINO Arturo, dir. art. C. A. Firenze.
DI MARTINO Giuseppe, com. 2ª div. celere.
NELLI Alessandro, 8° pesante camp.
RUSSO SALVATORE, 15° campagna.

DALLE MOLLE G. Battista, 8° campagna.
CINALLI Giuseppe, 10 pes. campale.
BONSETTI Ennio, 4° contraerei autocamp.
FORZA Francesco, direz. art. C. A. Roma.
MIRIANO Giovanni, 1° campagna.
DE MAIO Roberto, 17° campagna.
PICCIURRO Francesco, 1° pes. campale.
PIROMALLO Ciro, reggimento misto art.
LENTINI Michele, 9° pesante.
DE SIMONE Ugo, 23° campagna.
PILOTTO Luigi, 3° pesante.
KUNTZE Carlo, com. art. C. A. Napoli.
DANERI Emilio, 5° pesante.
TASCIOTTI Emilio, 19° campagna.
PALLOTTI Pietro, direz. art. C. A. Udine.
SOGGIU Settimo, 9° campagna.
MIRANDA Domenico, 12° campagna.
RITZU Francesco, 4° campagna.
CIOCCA Alfredo, com. art. C. A. Napoli.
BERNINI Sergio, 6° pes. campale.
CORNAGGIA Giovanni, 3° centro automobilistico.

Tenenti.

GATTUSO Antonio, 3° pes. campale.
PELLEGRINI Costantino, R. accad. fanteria e cavall.
BATTAGLIA Alfredo, scuola all. uff. compl. Lucca.
RUSSO Nicola, scuola all. sottuff. Nocera Inf.
BENEDETTINI Luigi, 13° campagna.
VIGLIOTTA Luigi, scuola di tiro di artigl.
NISIO Michele, scuola appl. art. e genio.
CECCARONI Mario, 2° montagna.
FRASCA' Carlo, scuola all. uff. compl. Pola.
MONTICELLI Augusto, 27° campagna.
RICCARDO Antonio, 26° campagna.

PORCIANI Giuseppe, 11° pes. campale.
LAMBERTI Giovanni, 7° pesante.
VITAGLIANO Cleto, 6° campagna.

2° Corso.

Primo capitano.

CORSO Emilio, scuola applicazione art. e genio.

Capitani.

PUGLISI Nicolò, 1° pes. campale.
VERDIMARE Antonio, 3° costa.
LEPRI Mario, 3° campagna.
BONFIGLIO Costantino, regg. art. leggero.
SANTORO Emilio, 10° pes. campale.
RUTA Alessandro, 1° montagna.
DE STEFANO Rodolfo, 9° pes. campale.
VIOLA Antonio, 1° contraerei autocamp.
LOMBARDO Ignazio, 18° campagna.
MILNER Giuseppe, 8° pesante.
CAVALLINA Artegno, 29° campagna.
BELLE DONNE Enrico, 23° campagna.
IMPROTA Mario, 15° campagna.
COLAVOLPE Guglielmo, 30° campagna.
BUSI Carlo, 5° campagna.
POLI Gino, 9° pesante.
PIETRANTONIO Ugo, R. acc. art. e genio.
MALOVINI Mario, com. art. C. A. Bologna.
RUSSI Igino, 12° pesante camp. (ass. istit. geogr. militare).
FURITANO Eugenio, 4° pes. campale.
MAGRO Ettore, 17° campagna.
BUFFA Egidio, scuola all. uff. Bra.
SELAN Umberto, scuola appl. art. e genio.
GRASSO Giovanni, 25° campagna.

D'ALESSANDRO Salvatore, 6° campagna.
SEVERINO Ugo, 2° pesante campale.
SALERNO Nicola, 5° pesante.
CANNELLA Domenico, scuola di tiro di artigl.
FANIA Vittorio, 3° costa.
VOLPE Luigi, 3° pesante.
MANZO Giuseppe, 7° pesante.
SCIFONI Luigi, com. art. C. A. Trieste.
FRANCI Francesco, 26° campagna.
DE VINCENTI Giuseppe, 2° montagna.
BIAGIOLI Leopoldo, 2° contraerei autocampale.
FREDA Beniamino, reggimento misto artiglieria.
RIDULFO Giuseppe, 14° campagna.
CAVALLARI Primo, 29° campagna.
DESSI Carlo, 23° campagna.
PALMA Luigi, 1° pesante campale.

Tenenti.

COMPAGNO Ignazio, 1° montagna.
BARRA Stanislao, 1° contraerei autocampale.
GALLINA Filippo, 1° centro esperienze Nettuno.
PIOLA Alessandro, 29° campagna.
VALLE Alfredo, 10° pesante campale.
FRANCHI Giuseppe, 3° contraerei autocampale.
VOLPE Pasquale, 11° pesante campale.
MAIOLI Giuseppe, scuola all. uff. compl. Lucca.
SIMIONATO Sergio, scuola appl. art. e genio.
CALAMITA Otello, scuola all. ufficiali, Pola.
MENCARELLI Alighiero, 5° pesante.
PATRUNO Giuseppe, 9° pesante campale.
NAPOLITANO Armando, 9° campagna.
LO PRESTI Antonino, 3° pesante.
GIORGIO Alberto, 10° pesante campale.
RAMBERTI Alberto, 14° campagna.

3° Corso.

Primo capitano.

CATANEA Amedeo, scuola applic. art. e genio.

Capitani.

LUCCHESINI Gastone, 8° pesante.
FRANCO Nino, 5° pesante.
D'ERRICO Nicola, 10° pesante campale.
ELIA Domenico, 7° pesante.
FILIASI Francesco reggimento art. a cavallo.
TIZZANI Giovanni, 1° pesante.
MINGONI Enzo, 4° pesante.
MASI Giovanni, 9° pesante.
GAVAZZI Livio, com. art. C. A. Alessandria.
MARINA Luigi, 21° campagna.
MODESTINI Mirko, 1° campagna.
PEDUTO Sabato, regg. art. legg.
CATAZZO Sante, scuola all. uff. Bra.
MILANA Emilio, 24° campagna.
LUCERI Amleto, 12° campagna.
FAZZI Enrico, 5° pesante campale.
LUTRI Giuseppe, 15° campagna.
GANDOLFI Alberto, 6° pesante.
SFERRA Aldo, com. art. C. A. Alessandria.
MASTRANDREA Antonio, 7° campagna.
PLATANIA Giuseppe, 3° pesante.
BUONGIORNO Gennaro, 4° campagna.
MEREU Aldo, 1° montagna.
ARCAMONE Mario, comando art. C. A. Firenze.
MAZZAGLIA Giuseppe, 9° campagna.
DEL GRANDE Alfredo, scuola all. uff. Bra.

FRANCESE Aldo Guido, 2° pesante campale.
BUSSARDO Mario, com. art. C. A. Trieste.
DE CONCILIS Romano, 10° campagna.
BRUNETTI Luigi, 7° pesante campale.
MATURO Umberto, 2° campagna.
CENTORE Vincenzo, 11° campagna.
DE CHIRO Arduino, 6° campagna.
DE SANCTIS Renato, 1° contraerei autocampale.
DUVIA Rinaldo, 22° campagna.
DE LUCA Gino, reggimento misto artiglieria.
ROCCA Armando, 29° campagna.
BARTOLI AVVEDUTI Valentino, 4° pesante.
DAVINO Raffaele, 10° pesante campale.
CERRETTI Federico, 23° campagna.
BOLDRINI Guido, 4° pesante.
CAPUT Luigi, 9° pesante campale.
MATRACIA Roberto, 5° pesante campale.

Tenenti.

CAPONE Pasquale, 9° pesante campale.
BARBERO Vittorio, scuola all. uff. compl. Bra.
CORSI Fulvio, 4° contraerei autoc.
CASE Francesco, 8° campagna.
CILLO Teobaldo, 3° costa.
CARUSO Francesco, direzione art. C. A. Roma.
ZACHEO Carmine, 8° pesante.
MAMOLA Emanuele, scuola all. sottuff. Nocera Inf.
EMER Guido, 3° montagna.
SCUDERI Francesco, 6° pesante.
VALENZA Vincenzo, 2° contraerei autoc.
CALDANA Giuseppe, scuola all. uff. compl. Pola.
ORLANDO Pierino, scuola all. uff. compl. Lucca.
CORRADO Giovanni, scuola all. uff. compl. Bra.

4° Corso.

Primi capitani.

PRESUTTI Gaetano, scuola appl. art. e genio.
MISERINO Alberto, 4° pesante campale.
LOLLI Giuseppe, 27° campagna.
DONNINI Giovanni, 19° campagna.
LISE Amedeo, reggimento artigl. leggera.
CONTI Angelo, 9° pesante campale.
SECCHI Luigi, 4° pesante.
BALDONI Gaetano, scuola applicazione art. e genio.
GIOVENTU' Filippo, 2° pesante (ass. min. guerra).
MELODIA Guglielmo, 13° campagna.
DE MARMELS Vittorio, 26° campagna.
SQUILLACI Arturo, 20° campagna.
DONELLI Pietro, 3° pesante campale.
GHELLI Ugo, 4° campagna.
MALFATTI Pietro, reggimento artiglieria legg.
GIANI Alessandro, 28° campagna.
TARANTINO Alfredo, 2° pesante campale.
BONCORAGLIO Francesco, 26° campagna.
MUZZATI Simeone, 13° campagna.
CRISAFULLI Adolfo, dir. art. Sicilia.
VOLPI Umberto, 3° contraerei autocamp.

Capitani.

ROLANDO Giovanni, 1° pesante.
SALVETTI Antonio, regg. artigl. a cavallo.
CHIUSANO Amedeo, 1° montagna.
DE PASCALE Mario, 2° pesante campale.
VISCIOLA Armando, 7° campagna.
VINTANI Leo, 3° pesante.
DIANI Egidio, 13° campagna.
VERUCCI Donato, 22° campagna.

RAGONESE Salvatore, scuola di tiro di artiglieria.
BONARDI Vittorio, 2° contraerei autocamp.
RUTELLI Sesto, 8° pesante campale.
ESPOSITO Francesco, 25° campagna.
CETROLI Alfredo, 10° campagna.
ABRUZZINI Antonio, 22° campagna.
NASTRUCCI Vittorio, com. art. C. A. Bari.
INVREA Massimo, 2° montagna.
FIORENTINO Luigi, 24° campagna.
RONCHINI Giuseppe, 11° campagna.
CORONA Enrico, 2° pesante campale.
VAGLIO Tanet Ottorino, 10° pesante.
TROMBY Giovanni, com. R. accadem. e scuola appl. art. e genio.
GUERMANI Mario, 3° campagna.
ROSSOMANDO Arturo, 3° montagna.

Tenenti.

PICCALUGA Giuseppe, 6° campagna.
LAMATINA Alfonso, 9° campagna.
CECCO Rinaldo, 3° montagna.
SIMEONE Filiberto, 1° pesante campale.
COGNI Aleardo, reggimento art. a cavallo.
SALVATI Giuseppe, R. accadem. art. e genio.
CAROLLO Olindo, 1° pesante.
CIGERSA Mario, 19° campagna.
CIPRIANI Davide, 8° campagna.
CUCCIOLI Giovanni, 5° pesante.
DE BONIS Claudio, 1° montagna.
NARZISI Giuseppe, scuola all. sottuff. Nocera Inf.
BOCCHINO Luigi, 1° campagna.
CASSETTA Giuseppe, scuola all. uff. compl. Bra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 491. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alle « Istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai distretti militari e ai corpi ». Edizione 1927.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 15 settembre 1932 – Anno X.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti alle « Istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai distretti militari e ai corpi » - edizione 1927.

Sarà diramata a cura dell'ufficio pubblicazioni del ministero agli enti cui furono distribuite le citate istruzioni, nel corrispondente numero di copie.

Detta serie di aggiunte e varianti dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte I - Mobilitazione e guerra - pag. 34, numero categorico 2417, prezzo L. 0,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 492. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul cerchio di direzione.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 15 settembre 1932 – Anno X.

È stata pubblicata l'*Istruzione sul cerchio di direzione.*

Essa sarà distribuita a cura del ministero (ufficio pubblicazioni militari) agli enti indicati nell'elenco sottoriportato.

Il suddetto uffico pubblicazioni curerà inoltre la vendita della istruzione agli enti ed uffici che ne facciano richiesta.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazione militari in vigore per il R. esercito: Parte II - Fanteria - pagina 61 - N. categorico 2433 - Prezzo L. 3.

Su tale prezzo verrà accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare n. 98 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Elenco degli enti cui deve essere distribuita la « Istruzione sul cerchio di direzione ».

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	1
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	1
Ufficio coordinamento	»	2
Comando del corpo di S. M.	»	10
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. generale	»	1
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Ispettorato dell'artiglieria	»	1
Comandi di C. A. e comando militare della Sicilia	»	3
Comandi di divisione e comando militare della Sardegna	»	2
Scuole militari:		
Comando scuola di guerra	»	1
Comando scuole centrali	»	1
Comando scuola centrale di fanteria	»	1
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	1
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	1
Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali:		
Comando scuola	»	1
Comando di battaglione o gruppo	»	1
Arma di fanteria (limitata alla fanteria di linea agli alpini e al 9° bersaglieri):		
Comando di brigata	»	1
Comando di reggimento	»	1
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

N. 493. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi durante l'esercizio finanziario 1932-933.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 15 settembre 1932 – Anno X.

È stato rinnovato, con decorrenza dal 17 agosto c. a. e per la durata dell'esercizio finanziario 1932-1933, il contratto stipulato lo scorso anno con la società anonima Edoardo Bianchi di Milano per la fornitura, in quantità indeterminata, ai corpi ed enti del R. E. delle parti di ricambio relative alle biciclette militari Bianchi del tipo rigido e pieghevole (per ufficiali e truppa) e delle biciclette portamitragliatrici mod. 1914 e 1924.

Per il rifornimento dei suddetti materiali gli enti continueranno ad attenersi alle disposizioni impartite con la circolare n. 17989 in data 11 agosto 1931, diramata ai comandi di corpo di armata territoriali ed ai comandi militari delle isole, tenendo presente che, in base ai nuovi obblighi assunti dalla ditta fornitrice, sui prezzi delle tariffe vigenti all'atto della presentazione della richiesta di prelevamento dovrà essere conteggiato lo sconto del 12 %.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N, 494. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per motocicli Guzzi durante l'esercizio finanziario 1932-33.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 15 settembre 1932 – Anno X.

È stato rinnovato, a decorrere dal 22 agosto corr. anno e per la durata dell'esercizio finanziario 1932-1933, il contratto stipulato lo scorso anno con la società anonima moto GUZZI di Mandello del Lario per la fornitura, in quantità indeterminata, ai corpi ed enti del R. esercito delle parti di ricambio per motocicli GUZZI.

Per il rifornimento dei suddetti materiali gli enti continueranno ad attenersi alle norme impartite con la circolare

n. 18905 del 17 agosto 1931, diramata ai comandi di corpo d'armata territoriali ed ai comandi militari delle isole.

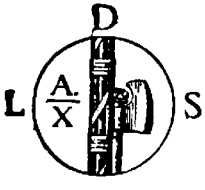
Giusta gli accordi intervenuti, la ditta GUZZI seguiterà ad applicare, sui prezzi delle 3 tariffe indicate nell'art. 1° della citata circolare 18905, lo sconto del 33 %.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 45ª, anno 1932, circolare 470.

A pag. 1737, 2ª riga, leggasi « ... il 1° (ovvero il 2° corso pratico addestrativo *sulla difesa contro gli aggressivi chimici* presso il centro chimico militare ».



PREZZO L. 1,80

(5101667) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA
1821
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1932 - ANNO X — 20 SETTEMBRE

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 495 - 19 settembre 1932 - Anno X — CONCORSI E GARE. — Campionato militare di campagna. - Norme esecutive . . . . . *Pag.* 1821

PARTE SECONDA

Circolare N. 495. — CONCORSI E GARE. — **Campionato militare di campagna. - Norme esecutive.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 19 settembre 1932 - Anno X.

1. — Il campionato militare di campagna (circolare 400 *G. M.* dell'11 agosto 1932) è riservato agli ufficiali in S.P.E. di fanteria e sue specialità.

2. — Sarà svolto in Roma nei giorni 3 e 4 novembre p. v.

3. — La premiazione avrà luogo il giorno 4 novembre p. v.

4. — I comandi di corpo d'armata e militari delle isole trasmetteranno per il giorno 15 ottobre p. v. al ministero della guerra e al comando della scuola centrale militare di educazione fisica, l'elenco degli ufficiali concorrenti.

5. — Gli ufficiali concorrenti dovranno presentarsi nel pomeriggio del 2 novembre p. v. alle ore 15, al comando della scuola centrale militare di educazione fisica - Farnesina.

6. — A ciascun concorrente saranno distribuiti un numero da portare al braccio durante le gare e dei gettoni da consegnare ai controlli.

7. — La giuria sarà costituita da un generale di brigata, presidente, da un colonnello per ciascuna gara e da un numero variabile di ufficiali superiori membri; un ufficiale inferiore funzionerà da segretario.

8. — L'uniforme per tutte le gare sarà quella di marcia con berretto. Facoltative le fasce gambiere o i calzettoni.

Modalità di gara.

1ª *giornata.*

a) *Gara di marcia in terreno vario* (collinoso) di circa Km. 35.

Itinerario, ora e località di partenza, saranno fatti conoscere il giorno precedente la gara.

Stile libero. Tempo massimo: ore 7.

È vietato ai concorrenti di farsi comunque assistere durante la gara.

Il concorrente che non compirà il percorso prescritto sarà eliminato dalla gara.

Lungo il percorso saranno disposti controlli volanti, a firma ed a gettoni.

b) *Gara di tiro col fucile.*

Seguirà immediatamente quella di marcia. I concorrenti si presenteranno agli stalli di tiro secondo l'ordine di arrivo.

Saranno forniti a cura della commissione del tiro due caricatori; un caricatore sarà sparato contro sagoma di uomo in piedi (bersaglio n. 1) posta a m. 200, l'altro caricatore contro sagoma di uomo a terra (bersaglio n. 2) posta a metri 100.

La posizione è a scelta del concorrente fra quelle regolamentari (in piedi, in ginocchio, a terra) senza appoggio.

Tempo massimo: un minuto per ciascun caricatore.

Saranno eliminati dalla gara coloro che non colpiranno ciascuna sagoma almeno quattro volte.

Il concorrente che sparerà dopo il segnale di cessate il fuoco, sarà penalizzato del punto migliore.

Le segnalazioni dei punti avranno luogo dopo eseguito il tiro di ciascun caricatore.

I concorrenti sono autorizzati a sparare con fucile modello 91 di loro proprietà. Sul campo di tiro vi saranno fucili mod. 91 a disposizione dei concorrenti che ne fossero sprovvisti.

c) *Gara di tiro con la pistola.*

Seguirà quella di tiro col fucile.

Pistola prescritta: d'ordinanza. (Pistola Glisenti modello 1910, calibro 9, oppure pistola Beretta mod. 1915, calibro 7,65).

Distanza: m. 30.

Bersaglio: sagoma di uomo in piedi.

Numero dei colpi: otto.

Braccio libero; tempo massimo 30 secondi a partire dal primo colpo.

Il tiratore che non colpirà almeno quattro volte la sagoma, sarà eliminato dalla gara.

2ª *giornata.*

a) *Gara di marcia celere di Km.* 10.

Itinerario, ora e località di partenza verranno fatti conoscere il giorno precedente la gara.

Stile libero. Tempo massimo: ore 1,15.

Per l'assistenza durante il percorso, per gli errori di percorso, per i controlli, valgono le modalità date per la gara di marcia in terreno vario.

b) *Corsa, con ostacoli, di m.* 1000.

Sarà iniziata un'ora dopo l'arrivo del primo giunto nella marcia-celere.

Itinerario, ora e località di partenza verranno fatti conoscere il giorno precedente la gara.

Tempo massimo: 8 minuti.

Gli ostacoli dovranno essere superati comunque.

Chi non supererà tutti gli ostacoli sarà eliminato dalla gara.

I concorrenti partiranno isolati ad un minuto l'uno dall'altro, seguendo l'ordine di arrivo nella marcia celere.

Percorso:

1° salto di fosso con acqua largo m. 2,50;

2° passaggio di staccionata alta m. 1,20;

3° scalata di un muro alto m. 2,20;

4° passaggio alla marinara, dall'alto in basso, di fossato di m. 10 di larghezza preceduto da arrampicata e seguito da salto dall'alto di m. 2;

5° passaggio su trave di fossato con acqua largo m. 10;

6° passaggio di muro a secco alto m. 1,20.

c) *Lancio con bombe a mano M.C.S.*

Appena terminata la corsa con ostacoli di m. 1000, i concorrenti effettueranno un lancio di cinque bombe a mano M.C.S. alla distanza di m. 25, su bersaglio rappresentante elemento di trincea di m. 1,50 di larghezza e di m. 5 di lunghezza. Colpi utili: quelli caduti nell'interno della trincea, o nella zona antistante o retrostante per la profondità di un metro.

Tempo massimo: un minuto.

Saranno eliminati dalla gara gli ufficiali che non otterranno almeno 3 colpi utili.

Classifiche.

Ad ogni concorrente verrà dato un punto, per ciascuna gara. Tale punto sarà ottenuto moltiplicando il voto di classifica del concorrente nella gara stessa per il coefficiente assegnato, come in seguito è indicato, a detta gara.

Marcia di 35 Km.

Il voto di classifica di ogni concorrente corrisponderà a quello d'ordine di arrivo: cioè al primo giunto sarà dato il voto di classifica 1; al secondo sarà dato 2, ecc.

Coefficiente della gara: 10.

Tiro col fucile.

Il voto di classifica di ogni concorrente verrà stabilito in base al risultato complessivo ottenuto nel tiro con i due caricatori. A chi avrà ottenuto in detto tiro il maggior numero di punti sarà dato 1, al secondo sarà dato 2, ecc. A parità di punti avrà la precedenza chi avrà colpito un maggior numero di bersagli.

Coefficiente della gara: 15.

Tiro con la pistola.

Il voto di classifica di ogni concorrente verrà stabilito in base ai risultati dei colpi sparati. A chi avrà ottenuto nel tiro il maggior numero di punti sarà dato 1, al secondo sarà dato 2, ecc. A parità di punti avrà la precedenza chi avrà colpito un maggior numero di bersagli.

Coefficiente della gara: 15.

Marcia di 10 Km.

Il voto di classifica di ogni concorrente verrà stabilito come per la gara di marcia di 35 Km.

Coefficiente della gara: 13.

Corsa con ostacoli di m. 1000.

Il voto di classifica di ogni concorrente verrà stabilito in base al tempo impiegato. A chi impiegherà il minor tempo sarà dato 1, al secondo sarà dato 2, ecc.

Coefficiente della gara: 13.

Lancio di bombe a mano.

Il voto di classifica di ogni concorrente verrà stabilito in base ai risultati del lancio delle 5 bombe, assegnando: per ogni colpo caduto nella trincea: 15 punti; per ogni colpo caduto nelle zone utili antistanti e retrostanti: 10 punti. A chi avrà ottenuto nel lancio delle 5 bombe il maggior numero di punti sarà dato 1, al secondo sarà dato 2, ecc.

Coefficiente della gara: 15.

Classifica generale.

Verrà stabilita in base alla somma aritmetica dei punti riportati da ciascun concorrente nelle singole gare.

Sarà dichiarato vincitore del campionato militare di campagna il concorrente che avrà ottenuto la somma di punti minore.

Nel caso di parità di somma nella classifica generale, sarà avvantaggiato chi avrà conseguito minori punti nelle singole gare, secondo il seguente ordine di importanza:

1° gara di marcia di Km. 35;

2° gara di marcia di Km. 10;

3° corsa con ostacoli di m. 1000;

4° tiro col fucile e con la pistola;

5° lancio di bombe a mano.

Il 1° classificato avrà la qualifica di « campione militare di campagna per l'anno 1932 ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare (Ministero Guerra)

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1932-X

Nel REGNO, annue L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**

Un fascicolo:

Nel REGNO . . . » **1,80** — All'ESTERO, il doppio.

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

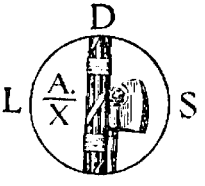
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(5102091 Roma. 1932-X Istituto Poligrafico dello Stato G. C

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1932 - ANNO X — 24 SETTEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

- N. 496 - **23 giugno 1932** - Anno X — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1138. - Riconoscimento delle operazioni svoltesi in Somalia dal 1° al 30 aprile 1924, quali operazioni di grande polizia coloniale . . . . . *Pag.* 1829

- » **497 - 28 luglio 1932** - Anno X — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1091 col quale la fondazione « Città di Udine », costituita col capitale inalienabile di lire 8470,06 e con la ulteriore disponibilità di una rendita annua di lire 4000 e destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa del presidio di Udine, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. . » 1831

- » **498 - 22 settembre 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Premi di assicurazione » 1835

» **499 - 22 settembre 1932** - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Borsa da viaggio di tela grigia impermeabile per carabinieri . . . . . » 1837

» **500 - 1° luglio 1932** - Anno X — AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 1843

PARTE SECONDA

N. **501** - **22 settembre 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E. . . . . *Pag.* 1845

» **502** - **22 settembre 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo » 1851

« **503** - **22 settembre 1932** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Compendio d'ippologia. . . . . » 1854

» **504** - **22 settembre 1932** - Anno X — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo del R. esercito e della R. aeronautica, nati negli anni 1900, 1905, 1906 e 1907. . . . . » 1858

» **505** - **22 settembre 1932** - Anno X — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dell'arma di fanteria, per l'anno 1932-X . . . . . » 1868

» **506** - **22 settembre 1932** - Anno X — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori dell'arma dei CC. RR. in S. P. E., per l'anno 1932-X » 1868

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1869

PARTE PRIMA

Circolare N. 496. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 1138. - Riconoscimento delle operazioni svoltesi in Somalia dal 1° al 30 aprile 1924, quali operazioni di grande polizia coloniale.** — (Gabinetto). — 23 giugno 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 216, del 17 settembre 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1769;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 212;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326;
Visti gli altri provvedimenti legislativi emanati in applicazione dei suddetti per iniziativa e su proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari delle colonie e della guerra;
Vista la legge 3 luglio 1930, n. 1079;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari delle colonie e di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni dei Regi decreti 16 novembre 1922, n. 1769, e 18 marzo 1923, n. 621, e quelle dei Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 4 ottobre 1928, n. 2326, sono applicabili ai personali militari delle Forze armate dello Stato

che hanno partecipato nel periodo decorrente dal 1° al 30 aprile 1924 alle operazioni militari svolte in Somalia contro i Galgial Bersane e i Baddi Addo (riconosciute per carattere ed importanza quali operazioni preliminari a quelle per l'occupazione dei territori della Somalia settentrionale e da considerarsi perciò quali appartenenti ad un ciclo di operazioni di grande polizia coloniale a tutti gli effetti previsti dai citati provvedimenti, compreso il conseguimento dei benefici di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491, riguardanti la pensione, l'assegno e l'indennità di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 324, *foglio* 61. — MANCINI.

N. 497. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1091 col quale la fondazione « Città di Udine », costituita col capitale inalienabile di lire 8470,06 e con la ulteriore disponibilità di una rendita annua di lire 4000 e destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa del presidio di Udine, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 luglio 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 209, del 9 settembre 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la proposta del comando della divisione militare di Udine di istituire — con la somma di L. 8470,06, proveniente in parte da una rimanenza del soppresso fondo di assistenza morale e propaganda, ed in parte da oblazioni di istituti bancari cittadini — una fondazione intitolata « Città di Udine » a favore dei sottufficiali e militari di truppa del presidio, più meritevoli e bisognosi;

Vista la deliberazione del podestà di Udine, n. 4862 dell'8 aprile 1932-X, approvata dall'autorità tutoria in data 23 aprile stesso anno, n. 15482, con cui il comune di detta città offre un contributo annuo di L. 4000 da aggiungere alla rendita del cennato capitale per il maggiore incremento degli scopi della fondazione;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con un capitale inalienabile di lire ottomilaquattrocentosettanta e cm. sei (L. 8470,06) e con la ulteriore disponibilità di una rendita annua di lire quattromila (L. 4000) è

costituita in Udine ed eretta in ente morale, sottoposto alla tutela del ministero della guerra, la fondazione « Città di Udine », destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa del presidio più meritevoli e bisognosi.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di n. 7 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della Fondazione « Città di Udine ».

Art. 1.

È istituita la fondazione « Città di Udine » col capitale inalienabile di L. 8470,06, costituito da una rimanenza del soppresso fondo di « Assistenza morale e propaganda » e da elargizioni raccolte per iniziativa ed interessamento del defunto generale Arturo Milanesi ed a cura della contessina Elisa De Puppi, tra gli istituti bancari della città, inizialmente destinato alla erezione, successivamente non attuata, di una casa del soldato, messo a disposizione del comando del presidio militare di Udine, dalla predetta contessina, in memoria del prefato generale.

Art. 2.

Alla rendita del predetto capitale inalienabile, devoluta annualmente agli scopi di cui al successivo art. 4, e per gli scopi medesimi, viene aggiunto un contributo annuo di lire 4000 liberalmente concesso dal comune di Udine con deliberazione podestarile n. 4862 dell'8 aprile 1932-X, approvata dalla giunta provinciale amministrativa con n. 15482, nella seduta del 23 aprile 1932.

Art. 3.

Il capitale inalienabile di cui al precedente art. 1 depositato in libretto della cassa di risparmio e in libretto di risparmio della banca del Friuli, da convertirsi in certificato di rendita annua al 5 % nominativo, intestato alla suddetta fondazione, sarà depositato presso il comando del presidio militare di Udine, che ne curerà la gestione amministrativa.

La rendita di L. 4000 annue donata dal comune di Udine, di cui al precedente articolo 2, sarà pagata dal comune stesso nel mese di dicembre di ogni anno nelle mani del comandante del presidio militare di Udine, nella sua qualità di amministratore della fondazione « Città di Udine », e sarà amministrata analogamente alla rendita del capitale inalienabile della fondazione stessa.

Art. 4.

La somma offerta dal comune di Udine più la rendita proveniente annualmente dal capitale inalienabile della fondazione sarà erogata, nell'anno successivo, in premi o sussidi da distribuirsi, quando se ne presenti l'opportunità, a sottufficiali e militari di truppa dei corpi e reparti del R. E. dislocati nel presidio militare di Udine, che se ne siano resi maggiormente meritevoli per atti di coraggio, per condotta esemplare, per particolare rendimento in servizio, o che, per speciali condizioni economiche di famiglia, abbiano bisogno di assistenza e di aiuto.

Il numero e la misura dei premi o sussidi sarà stabilita dal comandante del presidio militare di Udine, cui spetta giudicare l'opportunità delle erogazioni da farsi, tenuto

conto del numero, dell'entità e del motivo delle proposte che perverranno secondo l'articolo seguente.

Art. 5.

All'assegnazione dei premi o sussidi provvederà il comandante del presidio militare di Udine, previo esame delle proposte motivate inoltrate dai comandanti di compagnia o di reparto distaccato. Le proposte dovranno pervenire al comando del presidio quando si presentino casi propizi ed opportuni di premiare o sussidiare militari bisognosi.

Art. 6.

Nel caso che le rendite annuali di cui agli articoli 1 e 2 non venissero erogate nell'anno per mancanza di proposte ritenute meritevoli a giudizio del comandante del presidio militare di Udine, l'eventuale rimanenza sarà capitalizzata a favore della fondazione, convertendola in certificato di rendità 5 % nominativo, come è detto all'art. 3 per il capitale inalienabile della fondazione.

Art. 7.

Entro la prima decade di gennaio di ogni anno, il comandante del presidio militare di Udine, che amministra la fondazione, trasmetterà al ministero della guerra, a termine delle disposizioni di cui alla circolare 39 del *giornale militare* 1929, il rendiconto della gestione finanziaria della fondazione stessa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Roma, li 28 luglio 1932 - Anno X

Visto: d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro della guerra:
P. GAZZERA.

N. 498. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Premi di assicurazione.** — (Ragioneria centrale). — 22 settembre 1932 - Anno X.

Il ministero delle finanze ha comunicato che, per accordi intercorsi con l'istituto nazionale delle assicurazioni, i premi di assicurazione dovuti dai funzionari, che percepiscono lo stipendio con mandati diretti, devono essere, d'ora innanzi, corrisposti alla agenzia generale di Roma dell'istituto medesimo.

Quest'ultimo comunicherà alle singole ragionerie centrali il nome del titolare della detta agenzia, o dell'impiegato autorizzato per conto dell'istituto, e farà consimili comunicazioni ad ogni cambiamento dell'agente o dell'impiegato predetto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 499. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Borsa da viaggio di tela grigia impermeabile per carabinieri.** — (Direzione generale servizi logistici). — 22 settembre 1932 - Anno X.

La borsa da viaggio di tela cotone impermeabile color marrone da carabinieri, adottata dalla circolare n. 263 del *giornale militare* 1914, è sostituita con altra di tela cotone impermeabile color grigio da zaini. Resterà però in uso fino a totale consumazione delle attuali scorte.

La borsa da viaggio di tela grigio impermeabile si compone d'una coperta rettangolare esterna, di due cinghie di chiusura, di una custodia porta cappello da carabiniere e di due tasche interne con relativa mantellina coperchio.

La coperta è formata da un rettangolo di tela, lungo mm. 105, largo mm. 540 e termina ad una testata con un orlo di mm. 10 fatto della stessa tela, ripiegato su sè stesso e dall'altra parte con un bordo aperto nel quale è infilata un'asta di legno frassino del diametro di mm. 15 a 16.

I lati maggiori del rettangolo sono bordati con un nastro di cotone color marrone largo mm. 22 a 23; e parallelamente a ciascuno di essi ed alla distanza di mm. 90 dai bordi esterni, sono applicati per ogni lato 5 passanti di cuoio lunghi mm. 65, larghi mm. 18, fissati alla tela mediante 4 cuciture a spago incerato.

Detti passanti, 8, sono posti in corrispondenza delle tasche interne e due sulla linea mediana del fondo e servono per il passaggio delle due cinghie di chiusura.

Sulla parte mediana dell'estremità munita dell'asta di legno è applicata una maniglia di cuoio con anima interna di corda; sull'estremità opposta a mm. 115 circa dei bordi laterali sono cucite due inchiappature di cuoio con fibbia doppia di ottone.

Le cinghie di chiusura, lunghe ciascuna cm. 125, larghe mm. 25 terminano ad un'estremità con una fibbia di ottone con tubicino e passante fisso. L'altra estremità è foggiata a punta e porta 10 fori equidistanti fra loro mm. 25, il primo dei quali dista mm. 65 circa dalla punta.

Ogni cinghia è munita di un passante scorrevole.

Il porta cappello è costruito con la stessa tela e si compone di due parti: una custodia ed un coperchio.

La custodia è sagomata in modo che un sol pezzo formi sia la parte laterale che il fondo.

Queste due parti sono anche unite per mezzo di due cuciture lunghe mm. 140, le quali danno anche la sagoma alla custodia. Queste cuciture internamente sono bordate con nastro color marrone largo mm. 16.

La custodia è applicata al corpo della borsa per mezzo di due cuciture, una con refe di cotone ed una con refe di lino, in modo però da lasciare due tratti aperti per il passaggio delle cinghie di chiusura.

La custodia così applicata rimane alla distanza di mm. 170 dal bastone e a mm. 50 dai bordi laterali.

L'estremità libera della custodia è bordata con lo stesso nastro di cotone color marrone largo mm. 16.

Il contorno libero della custodia misura mm. 630. L'altezza al centro è di mm. 150. Il fondo ha una altezza di mm. 135 ed una larghezza massima di mm. 200 e minima di mm. 120.

A mm. 60 dall'orlo superiore, ed a mm. 80 dalle due cuciture laterali nonchè al centro, sono applicate 3 inchiappature di cuoio di mm. 15 di larghezza e di mm. 30 di lunghezza, con una fibbia doppia di ferro nichellato con ardiglione di mm. 15 di luce interna.

Internamente la custodia porta due nastri di accaio di mm. 1 di spessore, lunghi mm. 190 e larghi mm. 15, terminanti a becco di mm. 30 di lunghezza, in modo da poter fermare la falda del cappello. I nastri di acciaio sono ricoperti con nastro tubolare color marrone e sono cuciti alla custodia mediante sei fori circolari per ogni nastro.

Il coperchio è di forma triangolare col vertice arrotondato e colla base ripiegata su sè stessa e cucita all'interno del corpo, in modo però da lasciare due tratti aperti pel passaggio delle cinghie di chiusura.

Lungo l'estremità libera è attaccata, mediante due cuciture, una striscia della stessa tela larga mm. 40, bordata con un nastro di cotone color marrone largo mm. 16.

A mm. 90, da ciascuna estremità ed al centro, sono applicati tre riscontri di mm. 90 di lunghezza e mm. 12 di larghezza terminanti a punta con tre fori a distanza di mm. 10 l'uno dall'altro.

Detti riscontri, oltre a tener chiusa la custodia quando essa contiene il cappello, servono anche a tener la custodia

ed il coperchio piegati quando non contiene il cappello. Nel secondo caso i riscontri vanno a fermarsi a due passanti di cuoio fissati ai lati del corpo della borsa e ad un riscontro con fibbia fissato al centro dello stesso corpo.

Le due tasche interne sono formate da un rettangolo della stessa tela, il quale mediante due cuciture trasversali, distanti fra loro mm. 200 è unito alla coperta per modo però che il tratto compreso fra le due cuciture formi col lato corrispondente alla coperta, il fondo della borsa. Le due cuciture distano: una circa mm. 420 dall'estremità della coperta munita di bastone, l'altra mm. 440 circa dall'estremità opposta.

Le parti libere del rettangolo servono a formare il fondo e la parete interna delle due tasche, le quali vengono completate dai due fianchi convenientemente applicati.

Il fondo ed il lato interno dei fianchi sono bordati con nastro di cotone marrone alto mm. 22 circa; il lato esterno è compreso nel bordo della coperta.

Nella parte superiore di ciascun fianco è applicata una linguetta della stessa tela, lunga mm. 190 e larga mm. 110, bordata con nastro di cotone color marrone alto mm. 16, la quale ripiegandosi verso l'interno della tasca serve a completarne la chiusura. Dette linguette portano all'estremità due nastri legacci fatti dello stesso nastro della bordura.

La parte superiore della parete interna delle tasche termina con un orlo di mm. 10 circa formato dal ripiegamento della tela.

Sulla parete stessa, all'esterno, sono posti e fermati da due rosette di cuoio cucite alla tela, due bottoni di ottone a testa sferica distanti mm. 140 dalla linea mediana della parete e mm. 115 dall'orlo della parete stessa.

La mantellina coperchio è formata da un rettangolo della stessa tela coi due angoli liberi arrotondati ed è bordata sui tre lati liberi con nastro di cotone marrone alto mm. 16; l'altro lato ripiegato internamente per circa mm. 10 viene fermato alla coperta con due cuciture a spago in corrispondenza al limite superiore delle tasche.

Sulle mantelline ed in corrispondenza ai bottoni con testa sferica sono cucite, per un tratto di circa mm. 15 sopra la bordatura, due linguette di cuoio con feritoia lunghe mm. 100, larghe mm. 23 circa.

Sulla mantellina dalla parte della maniglia, sono cuciti sulla stessa linea della linguetta ed in prossimità dell'attaccatura della mantellina stessa, due riscontri lunghi mm. 110 circa e larghi mm. 20 muniti di 4 fori.

Dimensioni delle tasche:

Altezza della parte interna . . .	mm.	300 a 305
Larghezza	»	540
Altezza del fondo	»	100 a 105
Altezza dei fianchi	»	310
Larghezza dei fianchi	»	110

Dimensioni della mantellina coperchio:

Altezza	mm.	210 a 215
Larghezza	»	530 a 535

La borsa da viaggio di tela grigia impermeabile per carabinieri sarà inventariata al categorico n. 1098, sezione *D*, categoria 1 del nuovo nomenclatore dei materiali dei servizi logistici in vigore dal 1° luglio c. a.

La borsa da viaggio in tela marrone per carabinieri passa al categorico 2284 della sezione *G* della stessa categoria.

Conto di costruzione della borsa da viaggio, di tela di cotone impermeabile color grigio per zaini, da carabiniere.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Stacciolette di acciaio	n.	2	0,40	0,800
Bastoncino di legno di frassino. .	»	1	0,40	0,400
Cuoio conciato al cromo gr. v. . .	P. q.	2,25	4,50	10,125
Tela di cotone impermeabile per zaini, alta m. 0,70 – 0,71 . . .	m.	3,08	9 —	27,720
Nastro di cotone a spiga color grigio, alto mm. 16	»	6 —	0,15	0,900
Nastro di cotone a spiga color grigio, alto mm. 23	»	4 —	0,25	1,000
Fibbie di ottone con tubicino, di mm. 25.	n.	2 —	0,50	1,000
Fibbie doppie di ottone	»	2 —	0,20	0,400
Bottoni a testa sferica.	»	4 —	0,10	0,400
Fibbie doppie nichelate di mm. 15 luce interna.	»	4 —	0,07	0,280
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	Lire	..	..	10.150
			Prezzo di costo . . . L.	53.175
			Prezzo di conteggio . . . L.	53,20

Il Ministro: P. GAZZERA.

(1) Nella fornitura sono compresi: il refe, lo spago e la cera.

N. 500. — AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito. — (Gabinetto). — 1° luglio 1932 - Anno X.

La tabella relativa all'ufficio coordinamento del Gabinetto del Ministro (ufficiali di stato maggiore ed ufficiali addetti), di cui all'allegato n. 1 della circolare 207 *giornale militare* 1926, pag. 729, modificata dalla circolare 614 *giornale militare* 1929, pag. 2513 e 2514, è sostituita dalla seguente:

Comandi ed enti vari	Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficio coordinamento del Gabinetto del ministro (ufficiali di S. M. ed ufficiali addetti)	capitani	capo ufficio	capo di gabinetto (se militare)	
	maggiori	id.	id.	
	tenenti colonnelli	id.	id	commissione centrale
	capo ufficio	capo di gabinetto (se militare)	commissione centrale	
Gabinetto del ministro	capo di gabinetto (se militare)	ufficiale generale designato dal ministro della guerra	id.	

Il Ministro: P

GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 501. — CONCORSI E GARE. — **Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 22 settembre 1932 - Anno X.

Nel concorso bandito con circolare 580 *giornale militare* 1931 sono stati giudicati meritevoli di premi i seguenti lavori:

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
		Ufficiali superiori.		
Ten. col. fant.	GARRONE Umberto	*Il tiro di fucileria contro gli aerei a bassa quota.*	1°	4.000
Col. fant.	VECCHI Gregorio	*Itinerari attraverso le Alpi Breonie.*	2°	2.000
Magg. S. M.	GIGLIOLI Mario	*L'importanza dell' Uebi Scebeli al confine Somalo-Abissino.*	2°	2.000
Magg. fant.	MICALETTI Raffaele	*La Somalia Italiana ed i suoi problemi politico-militari rispetto all'Etiopia.*	2°	2.000
Magg. fant.	CRAPANZANO Salvatore . .	*Le armi d'appoggio della fanteria. Parallelo tra la regolamentazione italiana e quella francese*	2°	2.000
Col. fant.	QUAGLIA Enrico	*Esplorazione e sicurezza.*	2°	2.000
Ten. col. fant.	GIANI Luigi	*Il servizio di matricola.*	3°	1.200
Magg. S. M.	SALVI Pier Battista	*Modalità e mezzi per la cooperazione tra la fanteria e l'artiglieria divisionale.*	3°	1.200
Magg. cavall.	CARDINALE Mario	*La cavalleria nello sfruttamento del successo.*	3°	1.200
Ten. col. fant.	RIGGI Alberto	*Le 12 battaglie dell'Isonzo.*	3°	1.200
Col. fant.	GABUTTI Gualtiero	*Il I. Corpo d'armata austro-ungarico nella 12ª battaglia dell'Isonzo.*	3°	1.200
Ten. col. fant.	POLLACCI Dino	*Il 2° ciclo.*	3°	1.200

Magg. ammin.	D'ERAMO Ennio	*Il problema dell'ordinamento amministrativo delle truppe in campagna. Considerazione e proposte.*	3°	1.200	
Magg. S. M.	SCALISE Guglielmo	*Impiego delle forze e dei mezzi nella guerra moderna. (Riflessioni intorno al conflitto cino-giapponese 1931-1932).*	3°	1.200	
Col. fant.	PORTA Giuseppe	*La 7ª Divisione nella 4ª battaglia dell'Isonzo.*	3°	1.200	
Magg. fant.	CRAPANZANO Salvatore. . .	*Breve raffronto sui procedimenti tattici della fanteria italiana, francese, Jugoslava e tedesca*	3°	1.200	
Magg. S. M.	CARLÀ Vincenzo.	*Cenni monografici sull'Albania.*	4°	800	
Magg. fant.	MICALETTI Raffaello	*Il retroterra tripolitano dal Kauar al lago Tchad*	4°	800	
Ten. col. artigl.	FALASCA Marrigo	*Forme di collaborazione dell'Aeronautica con le forze terrestri.*	4°	800	
Col. fant.	ZANI Francesco	*La battaglia d'Incontro.*	4°	800	
Ten. col. fant.	GIANI Luigi	*Il confine settentrionale della Somalia italiana fra Giuba e Uebi Scebeli.*	4°	800	
Magg. S. M.	SCALISE Guglielmo	*L'educazione guerriera e l'addestramento delle truppe.*	4°	800	
Magg. fant.	RUSSO Mario	*La frontiera Giulia.*	4°	800	
Ten. col. fant.	AMATO Attilio	*La nostra dottrina militare e la teoria della guerra. (Considerazioni sui principi d'impiego e sui criteri d'ordinamento delle grandi unità e delle unità alpine.*	4°	800	
Ten. col. S. M.	TRIONFI Luigi	*Il problema delle truppe celeri in Italia.*	4°	800	

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
Col. fant.	ZANI Francesco	*Esplorazione di fanteria.*	4°	800
Ten. col. genio	FRASCHINI Giovanni	*Monografia descrittiva della Valle Formazza.*	4°	800
Magg. fant.	MIRTO Giovanni	*Il Tibesti e i confini meridionali della Libia.*	4°	800
		Ufficiali inferiori.		
Cap. fant.	BAZZONI Giovanni	*Studio sull'impiego della sezione cannoni da 65/17 per fanteria.*	2°	1.500
Cap. artigl.	BIESTRI Enrico	*L'igiene parte integrante del servizio sanitario.*	2°	1.500
Cap. ammin.	RAVALLI Paolo	*Aspetti, caratteristiche e funzioni del servizio amministrativo contabile degli enti militari durante il periodo bellico.*	2°	1.500
Ten. fant.	PUDDU Mario	*Il comando supremo tedesco e la sua prima offensiva in Francia nel* 1918.	2°	1.500
1° Cap. fant.	MILANESI Enrico	*Il Fezzan. – Contributo allo studio di una regione poco conosciuta.*	3°	800
Cap. fant.	LONGO Vincenzo	*Esercito nazionale ed esercito professionale.*	3°	800
1° Cap. artigl.	SABATINI Diego	*Dallo schioppo al fucile automatico (sintesi dell'evoluzione storica).*	3°	800
1° Cap. fant.	GATTA Giovanni	*L'unità elementare di base per il combattimento della fanteria tipo* 19....50.	3°	800

1° Cap. fant.	GATTA Giovanni	*Composizione e criteri d'impiego del rincalzo di battaglione nel combattimento offensivo e difensivo.*	3°	800
1° Cap. fant.	GHINOZZI Vasco	*Il reclutamento delle forze coloniali.*	3°	800
1° Cap. fant.	FONTANESI Gioacchino . .	*La campagna austo-serba nel* 1914. (*Cenni narrativi e considerazioni*).	3°	800
Cap. fant.	MASCIA Umberto	*La Germania militare di oggi e i suoi principi tattici.*	3°	800
1° Cap. fant.	TOSCHI Vincenzo	*L'impiego nell'azione difensiva e la costituzione della divisione di fanteria dei principali eserciti belligeranti durante la guerra mondiale (anni* 1916-1917).	3°	800
1° Cap. fant.	PIZZUTELLI Francesco . . .	*I confini meridionali della Libia.* (*Giado-Tibesti-Kauar*).	3°	800
1° Cap. fant.	PUGLIESE Michele	*Il contributo degli Stati Uniti d'America alla risoluzione della guerra mondiale. Cenni sulle principali operazioni delle loro forze armate sui campi di Francia nel* 1918.	4°	500
1° Cap. fant.	PARODO Antonio	*Il tiro a puntamento indiretto delle mitragliatrici e sua portata pratica.*	4°	500
1° Cap. fant.	GHINOZZI Vasco	*La concezione e la preparazione della X battaglia dell'Isonzo.*	4°	500
Cap. artigl.	AGNESE Federico Vittorio .	*Note sugli aggressivi chimici e la difesa chimica.*	4°	500
Cap. bersagl.	CONTI Mario	*« Il fattore primo di vittoria » nell'addestramento dei soldati.*	4°	500

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
Cap. artigl.	PINTO Salvatore	*I gas di combattimento – Comparsa della nuova arma sul campo di battaglia. – Sua evoluzione*	4°	500
1° Cap. fant.	BERTESSO Luigi	*Brevi note sul servizio informazioni con particolare riguardo all'attività informativa nel campo reggimentale.*	4°	500
Cap. fant.	LANZETTA Domenico	*Note d'un fante.*	4°	500
Cap. fant.	CURRADO Corrado	*La valle dell'Idria e le adiacenze – Monografia geografico-militare.*	4°	500
Cap. fant.	MASCIA Umberto	*Cenni di dottrina militare (ciclo di conferenze).*	4°	500
1° Cap. alpini	MAJANI Giacomo Spartico . .	*Il saliente Ossolano – Studio monografico.*	4°	500
Cap. caval.	MORO Alberto	*Sull'impiego della cavalleria.*	4°	500

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 502. — CONCORSI E GARE. — **Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 22 settembre 1932 - Anno X.

Nel concorso a premi bandito con circolare 581 *giornale militare* 1931 sono stati giudicati meritevoli di premio i seguenti lavori:

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
		Ufficiali Superiori		
Ten. col. artigl. (A. R. Q.)	CALIGARIS Andrea	*Sul fronte serbo del* 1914.	3°	1.200
Col. genio (p. a.)	FERRERI Giovanni	*La fortificazione offensiva.*	3°	1.200
Col. artigl. (A. R. Q.)	SARFATTI Gualtiero	*Incursioni aeree e difesa territoriale.*	3°	1.200
Ten. col. artigl. (A. R. Q.)	CANTATORE Oreste	*Il settore di Tolmino nella grande guerra.*	4°	800
Col. comm. (riserva)	VIANELLI Amilcare	*Il vestiario e l'equipaggiamento in guerra.*	4°	800
Col. alpini (riserva)	MARTINI Ettore.	*La guerra in alta montagna* (*Punta Berrino*).	4°	800
Col. alpini (riserva)	PAGANUZZI Giuseppe	*Il servizio dei colombi viaggiatori in guerra.*	4°	800
Col. fant. (riserva)	SINOPOLI Salvatore	*Sulle rive dell' Isonzo.*	4°	800
Col. alpini (A. R. Q.)	BOFFA Cesare	*L'impiego in cooperazione delle forze terrestri ed aeree in zona alpina.*	4°	800
Col. fant. (p. a.)	PISONI Ferruccio	*Come combatte il battaglione di fanteria in montagna.*	4°	800

		Ufficiali Inferiori		
S. Ten. art. (compl.)	BAJ-MACARIO Giovanni. . .	*La prima manovra di Leopoli.*	2°	1.500
Ten. fant. (compl.)	SOLDI Emilio	*La fase di guerra di movimento in pianura nella campagna di Rumenia* (1916).	3°	800
1° cap. fant. (compl.)	LODOLINI Armando.	*L'arma principale e insostituibile della fanteria; il fucile.*	3°	800
S. Ten. fant. (compl.)	OLIVA Mario	*Considerazioni sul servizio informazioni presso le truppe operanti.*	3°	800
Ten. fant. (compl.)	ZANON Fernando	*Le bande dei « Dubat » alle frontiere della Somalia italiana.*	4°	500
Cap. art. (compl.)	SERRA Umberto	*Cadore - (Studio geografico militare).*	4°	500
S. Ten. art. (compl.)	BAJ-MACARIO Giovanni . .	*La decima battaglia dell'Isonzo.*	4°	500
Cap. comm. (compl.)	AUDISIO Guido	*Il saliente franco-svizzero dell'alta valle d'Aosta.*	4°	500
Ten. genio (compl.)	PELLICCETTI Alberico . . .	*Le ferrovie e la guerra.*	4°	500
Ten. genio (compl.	CESATI Roberto	*La valle d'Aosta ed i suoi accessi.*	4°	500
Ten. art. (compl.)	MISURACA Salvatore	*Tre tappe della marina da guerra germanica: Kiel - Jutland - Scapa Flow.*	4°	500
Ten. art. (compl.)	SCALISE Armando	*Il Canton Ticino.*	4°	500
Ten. art. (compl.)	SCALISE Armando	*La Valsesia.*	4°	500

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 503. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Compendio d'ippologia.** — (Servizio ippico e veterinario). — 22 settembre 1932 - Anno X.

È stato pubblicato il « Compendio d'ippologia ».

Detto compendio, che viene inserito nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II, servizio ippico e veterinario, pag. 157, con il numero categ. 2432, sarà distribuito a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del ministero agli enti indicati nell'elenco sottoriportato e nel numero di copie stabilito dall'elenco stesso.

Il compendio sarà posto in vendita al prezzo di L. 7,50.

La pubblicazione n. 459, indicata a pag. 157 dell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito è abrogata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Elenco di distribuzione del « Compendio d'ippologia » edizione 1932, anno X.

Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi . .	copie	12
Ministero guerra (eccettuato il comando del corpo di stato maggiore)	»	100 (1)
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale . . .	»	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	15
Segreteria della commissione suprema di difesa . .	»	1
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia . .	»	1
Segreteria delle LL. EE. i generali d'armata . . .	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e del materiale automobilistico	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	1

(1) Delle quali 50 copie all'ufficio del capo servizio veterinario.

Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	copie	1
Comandi di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi di divisione militare	»	2
Comandi di divisione celere	»	2
Direzione istituto geografico militare	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Delegazione trasporti militari	»	1

Arma dei carabinieri reali

Comando generale dell'arma	»	2
Ispettorati di zona	»	1
Comandi di legione	»	1
Comandi di divisione	»	1
Comando scuola centrale carabinieri reali	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria	»	1
Comando scuola centrale di artiglieria	»	1
Comando scuola centrale del genio	»	1
Comando R. accademia fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando R. accademia di fanteria	»	1
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di sanità militare	»	1

Comando scuola di tiro di artiglieria	copie	1
Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali	»	1
Comando scuole	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	»	1
Comando di reggimento	»	1
Comando di battaglione	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	»	1
Comando di reggimento	»	2
Comando di gruppo	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento	»	2
Comando di gruppo	»	1
Comando gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	»	1
Comando battaglione misto della Sardegna . . .	»	1

Centro chimico militare.

Direzione centro chimico militare	»	1

Corpo sanitario militare.

Direzione di sanità militare	»	1
Direzione di ospedale militare	»	1

Corpo di commissariato militare.

Ispettorato di zona di commissariato militare . . .	»	1
Direzione di commissariato militare	»	2

Corpo di amministrazione militare.

Ufficio di amministrazione di personali militari vari .	copie	1

Comandi, uffici ed enti diversi.

Ispettorato di zona veterinaria militare	»	1
Comando deposito allevamento quadrupedi	»	2
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	2
Comando truppe dell'Egeo	»	2
Biblioteche militari	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . .	»	1

Truppe coloniali.

Comando R.C.T.C. della Tripolitania	»	6
Comando R.C.T.C. della Cirenaica	»	6
Comando R.C.T.C. dell'Eritrea	»	4
Comando R.C.T.C. della Somalia	»	4

Altri ministeri, enti, ecc.

Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	1
Ministero della marina (Gabinetto)	»	1
Ministero delle colonie (Gabinetto)	»	1
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	1
Ministero della R. aeronautica (Gabinetto) . . .	»	1
Ministero dell'agricoltura e foreste	»	6
Altri ministeri	»	1
Senato del Regno (Presidenza e biblioteca) . . .	»	1
Camera dei deputati (Presidenza e biblioteca) . .	»	1
Comando generale M.V.S.N.	»	1
Comando generale R. guardia di finanza	»	1
Comando generale milizia nazionale forestale . .	»	1

N. 504. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo del R. esercito e della R. aeronautica, nati negli anni 1900, 1905, 1906 e 1907.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 settembre 1932 - Anno X.

1. Nel corrente anno avrà luogo la chiamata di controllo dei:

a) sottufficiali e militari di truppa del R. esercito (compresa la R. guardia di finanza del ramo terra), in congedo illimitato, residenti nel Regno, nati negli anni 1900, 1905, 1906 e 1907, ascritti a tutte le armi, corpi e specialità, qualunque sia stato il loro originario obbligo di ferma ed anche se non abbiano prestato alcun servizio di leva;

b) sottufficiali e militari di truppa della R. aeronautica in congedo illimitato, residenti nel Regno, nati negli anni 1900, 1905, 1906 e 1907.

Dalla chiamata sono esclusi i riformati e i sacerdoti.

2. Detta chiamata dovrà essere effettuata in tutti i comuni del Regno nel periodo di tempo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 1932.

Per essa saranno osservate le norme per la prima applicazione della legge 27 marzo 1930, n. 460, contenute nelle circolari nn. 547 e 693 del *giornale militare* del 1930.

La chiamata sarà fatta in una sola domenica nei piccoli comuni, in due domeniche nei comuni medi ed in tre nei grandi comuni, tenendo conto, per tale distinzione, della popolazione di ciascun comune, secondo il criterio insindacabile dei competenti comandi di corpo d'armata e delle isole.

3. I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole, entro i limiti di tempo indicati dal precedente n. 2, preciseranno l'epoca più opportuna in cui la chiamata di controllo dovrà aver luogo nei comuni della propria circoscrizione territoriale, in relazione sopratutto alle esigenze agricole variabili da regione a regione.

4. Per i militari che all'epoca della presentazione, fossero in servizio nelle altre forze armate dello Stato, il controllo sarà eseguito dai loro superiori diretti, ai quali i distretti invieranno i moduli con i questionari da riempire.

Per il personale ferroviario addetto alle stazioni dei grandi centri e direttamente interessato alla circolazione dei treni, il controllo potrà aver luogo presso la stazione ferroviaria, su richiesta dell'autorità ferroviaria competente rivolta al comando della divisione militare. In tali casi il controllo sarà compiuto con le modalità indicate nella circolare n. 496 R del 2 ottobre 1930 diretta ai comandi di corpo d'armata territoriali, al comando militare della Sicilia, al comando militare della Sardegna, e al ministero delle comunicazioni.

5. La presentazione dei militari soggetti alla chiamata di controllo dovrà avvenire:

a) nei comuni sedi di distretto militare, presso il comando del distretto medesimo che designerà gli ufficiali da esso dipendenti per le operazioni di controllo;

b) nei comuni sedi dei comandi di truppa retti da ufficiale (esclusa l'arma dei carabinieri reali), presso uno dei comandi medesimi che destinerà per le operazioni di controllo gli ufficiali addetti al reparto stesso;

c) negli altri comuni, innanzi agli ufficiali inferiori in S.P.E. all'uopo incaricati.

6. I comandi delle divisioni militari stabiliranno:

a) i comandi di truppa retti da ufficiale presso i quali dovranno eseguirsi le operazioni di controllo nei comuni sede di detti comandi;

b) i corpi che dovranno fornire gli ufficiali pel controllo nei comuni non sedi di comandi di truppa ed il numero degli ufficiali di ciascun corpo.

7. Ciascun comando di distretto, presi i necessari accordi coi comandi di truppa presso i quali dovranno eseguirsi le operazioni di controllo nel comune di rispettiva sede e coi comandi di corpo che dovranno fornire gli ufficiali per le operazioni negli altri comuni, stabilirà, tenuto conto delle istruzioni ricevute dal comando del corpo d'armata o delle

isole da cui dipende, la domenica o le domeniche in cui in ciascun comune il controllo dovrà essere eseguito, facendo in modo che in una stessa domenica le operazioni di controllo siano limitate ad una parte soltanto dei comuni, e ciò allo scopo di utilizzare gli stessi ufficiali in più controlli ed evitare così che sia distratto contemporaneamente un numero rilevante di ufficiali dalle normali attribuzioni.

Destinerà quindi gli ufficiali che dovranno eseguire il controllo nei comuni non sede di comando di truppa, avendo presente che, ove il numero dei chiamati a controllo nello stesso comune sia rilevante, potrà destinarsi per le operazioni relative più d'un ufficiale, in modo da garantire che le operazioni medesime possano svolgersi nella domenica fissata per ciascun comune.

Gli ufficiali destinati ad eseguire il controllo nei comuni non sede di comando di truppa, dovranno essere inviati presso il distretto un giorno prima dell'inizio della chiamata, per essere istruiti circa le operazioni occorrenti.

8. Ciascun comando di distretto, inoltre, preverrà i podestà dei comuni non sede di comandi di truppa retti da ufficiali, della domenica fissata per il controllo e prenderà con essi accordi circa i locali occorrenti e quant'altro possa esser necessario per il regolare svolgimento delle operazioni.

9. I comandi di distretto militare, ciascuno per i comuni della propria circoscrizione, provvederanno poi alla stampa di un manifesto conforme a quello annesso alla presente circolare (allegato n. 1) e ne cureranno, a mezzo dei podestà, la pubblicazione, facendolo affiggere, oltre che nell'albo pretorio, nelle singole frazioni ed in prossimità delle chiese.

Nello specchio, da inserirsi in calce al manifesto stesso, i comuni del territorio cui il manifesto si riferisce, saranno disposti per ordine alfabetico ed in corrispondenza di ciascuno sarà indicato il giorno in cui avrà luogo la chiamata, l'ora dell'inizio e della chiusura della presentazione, l'autorità che procede al controllo, i locali in cui il controllo medesimo sarà eseguito.

10. Una copia del manifesto dovrà essere trasmessa, oltre che al ministero della guerra (direzione generale leva sottufficiali e truppa) ed a quello dell'aeronautica (direzione generale del personale militare e delle scuole), al R. avvocato

militare del tribunale militare del corpo d'armata, all'intendenza di finanza della provincia e all'ufficio del registro nella cui giurisdizione trovansi i vari comuni ed alle stazioni dei carabinieri reali.

11. I comandi di distretto rimetteranno agli ufficiali incaricati del controllo, gli elenchi dei sottufficiali e militari di truppa residenti nel comune in cui ciascun ufficiale deve procedere al controllo, compilati in conformità delle norme per la prima applicazione della legge 27 marzo 1930, n. 460.

Qualora nello stesso comune fossero destinati al controllo più ufficiali l'elenco sarà ripartito in relazione al numero degli ufficiali medesimi.

12. Gli ufficiali incaricati del controllo saranno coadiuvati e assistiti ciascuno da un sottufficiale per la materiale esecuzione dei lavori di scritturazione.

Spetta ad essi di provvedere a che le operazioni di controllo si svolgano con la massima regolarità, rimovendo qualsiasi ostacolo che dovesse frapporsi.

Sarà loro cura di chiedere ai militari soggetti al controllo, e di registrare, tutte le informazioni di cui alle indicazioni prescritte negli elenchi predisposti dai comandi dei distretti militari, ed anche tutte quelle altre che essi ritenessero per ciascun individuo utili ai fini del controllo.

Qualora, per militari soggetti al controllo, risulti manifestamente inabilità assoluta e permanente al servizio militare, gli ufficiali incaricati del controllo dovranno prenderne speciale nota negli elenchi mod. *E* ed *E'*, con indicazione del genere dell'infermità.

Inoltre, tanto a costoro, quanto a quelli che dichiarino di essere inabili al servizio militare, anche se ciò non apparisca in modo evidente, dovrà farsi riempire un modulo conforme a quello annesso alla presente circolare (allegato n. 2), col quale a senso del paragrafo 47 del regolamento sul servizio delle rassegne, essi chiedano al distretto militare competente di essere sottoposti a rassegna. Questo modulo dovrà a cura dell'ufficiale essere rimesso al comando del distretto competente.

I comandi di distretto segnaleranno poi al ministero, a mezzo degli ispettori di mobilitazione, il numero dei mili-

tari che abbiano fatto tale richiesta distinguendo fra essi quelli di cui sia stata presa nota negli elenchi mod. *E* ed *E'* e comprendendovi anche coloro pei quali, a senso del n. 6 del manifesto, sia stata giustificata la mancata presentazione per grave infermità di carattere permanente.

13. In tale occasione, gli ufficiali predetti, in relazione a quanto è detto nel manifesto circa l'obbligo della denuncia dei titoli di studio, annoteranno negli elenchi le dichiarazioni che venissero fatte dagli interessati, allegando agli elenchi medesimi le denunzie rilasciate dai militari.

A coloro che presenteranno denunzie del titolo di studio posseduto, rilasceranno apposita ricevuta.

14. È necessario che tutte le autorità militari territoriali esercitino la più accurata vigilanza su tutte le operazioni che si dovranno compiere per chiarire dubbi ed evitare equivoci e dimenticanze.

Nel caso che, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di chiamata si reputi necessario assegnare altro personale ai comandi militari incaricati del controllo, i comandi territoriali provvederanno che vi sia inviato nei giorni stabiliti, traendolo dai corpi dipendenti.

Specialmente nei comuni non sede di comandi di truppa retti da ufficiali e che siano sede di stazione dell'arma dei carabinieri reali, questa deve prestare il suo concorso agli ufficiali incaricati del controllo per facilitare a questi il loro còmpito. I comandi legione dell'arma provvederanno che siano date ai competenti comandi di stazione tutte le indicazioni necessarie per il concorso da prestare agli ufficiali predetti.

15. Ultimata la chiamata, gli ufficiali che l'hanno eseguita restituiranno, per il tramite dei comandi di corpo da cui dipendono, al distretto militare competente l'elenco completato con le indicazioni prescritte, accompagnandolo con una breve relazione sulle operazioni compiute.

Spetterà quindi ai comandi di distretto di dar corso agli ulteriori provvedimenti di loro competenza.

I comandi di distretto compileranno due distinti mod. *N*„ di cui al n. 7 delle norme esecutive contenute nella circo-

lare n. 547 del *giornale militare* del 1930, uno relativo ai militari del R. esercito ed uno relativo ai militari della R. aeronautica.

16. Entro un mese dal termine assegnato per il controllo nel territorio di propria circoscrizione, i comandi delle divisioni militari interpellati i distretti militari a mezzo degli ispettori di mobilitazione, trasmetteranno al ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa) una relazione sul modo come la chiamata ha avuto luogo, indicando particolarmente gli inconvenienti rilevati e le proposte atte ad eliminarli.

Dette relazioni saranno inoltrate per il tramite dei comandi di corpo d'armata e dei comandi militari delle isole, i quali esprimeranno in merito il loro parere.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. aeronautica in congedo illimitato, residenti nel Regno, nati negli anni 1900, 1905, 1906 e 1907.

1. — In applicazione dell'art. 3 della legge 27 marzo 1930, n. 460, e d'ordine del Ministro della guerra, di concerto con quello dell'aeronautica, sono chiamati a controllo:

a) i sottufficiali e militari di truppa del R. esercito (compresa la R. guardia di finanza del ramo terra), in congedo illimitato, residenti nel Regno, nati negli anni 1900, 1905, 1906 e 1907, ascritti a tutte le armi, corpi e specialità, qualunque sia stato il loro originario obbligo di ferma ed anche se non abbiano prestato alcun servizio di leva;

b) i sottufficiali e militari di truppa della R. aeronautica residenti nel Regno, nati negli anni 1900, 1905, 1906 e 1907.

2. — Sono esclusi dalla chiamata i riformati e i sacerdoti.

3. — Nello specchio in calce al presente manifesto è indicato per ciascun comune il giorno o i giorni della presentazione, l'autorità presso la quale si procede al controllo, il luogo della presentazione e, per ciascun giorno, l'ora dell'inizio e quella della chiusura delle operazioni.

4. — I militari chiamati a controllo debbono presentarsi personalmente nel comune di residenza nel giorno fissato, muniti del foglio di congedo illimitato e del libretto personale. È ammessa la presentazione in altro comune, purchè avvenga nel giorno stabilito per la chiamata in quest'ultimo.

In mancanza dei documenti sopra indicati, i militari dovranno provare altrimenti la loro identità.

Essi dovranno fornire alle autorità alle quali si presentano tutte le informazioni di cui siano richiesti.

Coloro che ritengano di aver contratto infermità che li renda inabili al servizio militare, dovranno farne dichiarazione all'atto della presentazione e sottoscrivere apposito modulo.

5. — In caso di malattia o di grave straordinario motivo, il militare chiamato a controllo potrà chiedere, a mezzo di persona da esso delegata, munita di documenti probatori debitamente autenticati, la dispensa dalla chiamata all'autorità alla quale avrebbe dovuto presentarsi nel giorno stesso della presentazione.

Detta autorità, ove trovi la richiesta giustificata, potrà ammettere il richiedente alla dispensa della chiamata.

6. — La mancata presentazione per infermità o per altro grave o straordinario motivo, ove non sia giustificata presso l'autorità, innanzi alla quale avrebbe dovuto aver luogo la presentazione, nello stesso giorno per essa stabilito, dovrà essere giustificata al distretto militare nei cinque giorni successivi mediante documenti debitamente autenticati e da trasmettere per il tramite dell'autorità comunale.

Spetterà al comando del distretto di giudicare sull'attendibilità delle giustificazioni addotte.

7. — Coloro che, senza esserne stati dispensati, non si presenteranno alla chiamata, o le cui giustificazioni non saranno ritenute attendibili, saranno dichiarati in contravvenzione dopo trascorso un mese dal giorno stabilito per la presentazione. Essi saranno puniti, ai sensi della citata legge 27 marzo 1930, n. 460, con un'ammenda da L. 200 a L. 600 se sottufficiali, e da L. 100 a L. 300 se graduati o militari di truppa.

8. — Nessun assegno o indennità spetta ai militari richiamati anche se la loro abitazione si trovi fuori del capoluogo del comune.

Tutti i richiamati verranno lasciati in libertà nel giorno stesso della presentazione.

9. — Si ricorda in questa occasione che tutti i militari in congedo muniti di licenza liceale o di istituto tecnico o di titolo di studio equipollente o superiore, sono tenuti a denunziarne il possesso giusta l'art. 12 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 3224.

In relazione a tale obbligo i militari, oggetto della presente chiamata, dovranno informare l'autorità che procede al controllo, se siano o non in possesso di uno dei titoli su indicati.

Coloro che ne fossero in possesso dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante:

a) il titolo di studio posseduto;

b) l'istituto presso il quale è stato conseguito;

c) la data del conseguimento.

Saranno esentati dal rilasciare la dichiarazione suddetta, coloro che dimostreranno di aver ottemperato a suo tempo all'obbligo della denuncia, presentando la relativa ricevuta rilasciata dall'autorità militare alla quale la denuncia stessa venne fatta.

I militari contravventori all'obbligo della denuncia del titolo di studio come sopra è detto, saranno senz'altro denunciati al tribunale, essendo passibili di pena del carcere militare fino a tre mesi, a mente dell'art. 7 del menzionato articolo R. decreto 31 dicembre 1924, n. 3224.

SPECCHIO indicante l'autorità che procede al controllo, il luogo e il giorno della presentazione, l'ora d'inizio e quella di chiusura della chiamata, per i militari residenti in ciascuno dei comuni sotto indicati.

COMUNI	Autorità cui devono presentarsi i militari	Luogo della presentazione	Giorno della presentazione	Ora in cui si inizia la chiamata	Ora in cui si chiude la chiamata

. . . . . addì . . . settembre 1932 - Anno X.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

. . . . . .

ALLEGATO N. 2.

AL COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI

. . . . . .

Il sottoscritto . . . . . militare della classe . . . . . del comune di . . . . . essendo affetto da . . . . . ., infermità per la quale ritiene di essere inabile al servizio militare in modo assoluto e permanente, chiede al comando del distretto militare di propria residenza di essere sottoposto a rassegna, a senso del paragrafo 47 del regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito.

(Data) . . . . . .

Firma . . . . . .

(Abitazione) . . . . . .

N. 505. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dell'arma di fanteria, per l'anno 1932-X.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 settembre 1932 - Anno X.

A norma dell'articolo 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e del § 18 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge medesima, determino la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1932 per i colonnelli dell'arma di fanteria in S.P.E. ed in A.R.Q., rispettivamente, fino al colonnello VILLA SANTA Nino Salvatore, compreso, per i colonnelli in S.P.E., e fino al colonnello CHIODO Domenico, compreso, per i colonnelli in A.R.Q.

I documenti di avanzamento relativi ai predetti ufficiali dovranno *improrogabilmente* pervenire al ministero non oltre il 25 settembre.

Per i colonnelli in S.P.E. dovranno essere contemporaneamente trasmesse le note caratteristiche del 1932-X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 506. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori dell'arma dei CC. RR. in S. P. E. per l'anno 1932-X.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 settembre 1932 - Anno X.

A norma dell'articolo 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e del § 18 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge medesima, determino la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento, per l'anno 1932, per i maggiori dell'arma dei carabinieri reali in S.P.E. fino al maggiore FATTORUSO Vincenzo, compreso.

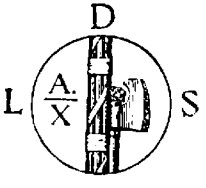
I documenti di avanzamento e le note caratteristiche del 1932 relativi ai predetti ufficiali dovranno improrogabilmente pervenire al ministero non oltre il 10 novembre p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 45ª, anno 1932-X, circolare 455:

A pag. 1709, riga settima, anzichè: maggiore CENCI Enrico, leggasi: primo capitano CENCI Aldo.



PREZZO L. 1,80

(5102001 Roma. 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato G. O

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª 1932 - ANNO X 1° OTTOBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **507 - 17 settembre 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Contributo, sugli assegni corrisposti al personale in prova, a favore dell'opera di previdenza per impiegati dello Stato . . . . . *Pag.* 1873

» **508 - 17 settembre 1932** - Anno X — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Impiegati statali di ruolo, invalidi di guerra, già sottufficiali o militari di truppa, chiamati alle armi per il periodo di esperimento ai fini della nomina ad ufficiale . . . . . » 1875

» **509 - 29 settembre 1932** - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivi di carica, ricamati su panno . . . . . » 1877

» **510 - 29 settembre 1932** - Anno X — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Viaggi di parenti di militari gravemente ammalati o deceduti . . . . . » 1881

PARTE SECONDA

N. **511 - 24 settembre 1932** - Anno X — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . . . . . *Pag.* 1883

N. **512** – **29 settembre 1932** – Anno X — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti . . . . . *Pag.* 1883

» **513** – **29 settembre 1932** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici del calcolatore mod. 925 per il cannone da 105/28 granata da 105-V-465 . . . » 1885

» **514** – **29 settembre 1932** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per le esercitazioni combinate tra batterie costiere del R. esercito e le batterie e unità navali della R. marina . . . . . » 1885

» **515** – **29 settembre 1932** – Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Norme da osservarsi per la provvista ed il pagamento dei materiali di ricambio vari e delle gomme per auto moto e ciclo prelevati sui contratti a quantità indeterminata . . . . . » 1886

» **516** – **29 settembre 1932** – Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi. . . . . » 1894

PARTE PRIMA

Circolare N. 507. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Contributo, sugli assegni corrisposti al personale in prova, a favore dell'opera di previdenza per impiegati dello Stato.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 settembre 1932 - Anno X.

L'art. 27, lettera *a*), del regolamento sull'opera di previdenza per gli impiegati dello Stato, approvato con R. decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (circolare 528 del *giornale militare* 1928), dispone che il contributo di L. 0,70 per cento a tutto il 31 dicembre 1928 e di L. 1,40 per cento dal 1° gennaio 1929 in poi, è dovuto anche sugli assegni percepiti, in luogo dello stipendio, dai volontari, dagli uditori e simili.

Poichè in tali categorie di personale sono compresi, come è ovvio, gli impiegati civili *in prova,* gli enti militari dipendenti debbono, in esecuzione della norma anzidetta, provvedere alla ritenuta del contributo su menzionato anche sugli assegni spettanti al detto personale civile in prova.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 508. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Impiegati statali di ruolo, invalidi di guerra, già sottufficiali o militari di truppa, chiamati alle armi per il periodo di esperimento ai fini della nomina ad ufficiale.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 settembre 1932 – Anno X.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare in data 30 agosto c. a., n. 4527-XIV, ha reso noto che gli impiegati statali di ruolo, invalidi di guerra, già sottufficiali o militari di truppa, quando siano chiamati alle armi per il periodo di esperimento, ai fini della nomina ad ufficiale di complemento, in base alla legge 28 dicembre 1931, n. 1633, vengono a trovarsi nella posizione di richiamati in servizio militare temporaneo, ai sensi del quinto comma dell'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili statali, e come tali sono da considerarsi in congedo, con il trattamento relativo (stipendio civile e stipendio ed accessori militari).

Gli enti militari dipendenti si atterranno alle disposizioni succitate nei confronti degli impiegati statali di ruolo invalidi di guerra, che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui sopra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 509. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di distintivi di carica, ricamati su panno.** — (Direzione generale servizi logistici). — 29 settembre 1932 - Anno X.

1. — Sono adottati i seguenti distintivi di carica, ricamati su panno. Per i graduati e militari di truppa, esclusi i carabinieri, i distintivi sono ricamati su panno g. v. per vestiario da truppa, con filato di cotone mercerizzato, tinto in nero solido, ritorto a due capi.

Per i carabinieri sono ricamati su panno turchino da carabinieri, con filato di cotone mercerizzato, tinto in rosso solido, ritorto a due capi.

Per i sottufficiali, sono ricamati in metallo argentato o dorato, a seconda della specialità, su panno da divisa adoperato per i sottufficiali stessi.

2. — I distintivi adottati con la presente circolare saranno inventariati ai prezzi unitari ed ai numeri categorici sottoindicati, della categoria I, sezione *B*, del nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici di cui alla circolare 335 *giornale militare* c. a.

Numero categorico	NOMENCLATURA dei nuovi distintivi di carica ricamati su panno	DESCRIZIONE	Prezzo unitario
	Distintivi ricamati su panno grigio-verde, con filato di cotone mercerizzato tinto in nero.		
201	Allievo musicante	cetra	0,70
202	Allievo scuola magistrale di scherma	sciabole incrociate	0,70
203	Artificiere	bomba sormontata da fiamma piegata a sinistra	0,70
204	Artificiere scelto	bomba sormontata da fiamma piegata a sinistra e da una stella	0,70
205	Artificiere capo	bomba sormontata da fiamma piegata a sinistra e da due stelle	0,70
206	Barcaiolo scelto	ancora	0,70

Numero categorico	NOMENCLATURA dei nuovi distintivi di carica ricamati su panno	DESCRIZIONE	Prezzo unitario
207	Cavaliere scelto	testa di cavallo contornata di lauro	0,70
208	Conduttore automobilista . . .	automobile	0,70
209	Conduttore automob. scelto . .	automobile sormontato da una stella	0,70
210	Conduttore capo	ruota alata sopra due picozzini incrociati	0,70
211	Capo carro	volante sormontato da bomba con fiamma piegata a sinistra sotto al volante una sbarra	0,70
212	Capo meccanico	lettere C. M.	0,70
213	Capo squadra fotoelettricista .	proiettore poggiato su treppiede, con sei frecce	0,70
214	Capo officina o capo operaio .	lettere C. O.	0,70
215	Ciclista	bicicletta	0,70
216	Esploratore (per fanteria e per cavalleria)	stella a cinque punte	0,70
217	Elettricista trasmettitore . . .	sei saette incrociate	0,70
218	Fuochista	locomotiva	0,70
219	Guida alpina	picozza con funicella da valanga annodata	0,70
220	Macchinista	locomotiva con stelle laterali (una per parte)	0,70
221	Meccanico	lettera M.	0,70
222	Motociclista	motocicletta	0,70
223	Mitragliere scelto	mitragliatrice sormontata da stella	0,70
224	Maniscalco	ferro di cavallo	0,70
225	Musicante effettivo	cetra con una sbarra sotto . .	0,70
226	Operaio	lettera O.	0,70
227	Pilota	volante sormontato da bomba con fiamma piegata a sinistra	0,70

Numero categorico	NOMENCLATURA dei nuovi distintivi di carica ricamati su panno	DESCRIZIONE	Prezzo unitario
228	Puntatore scelto	cannoncino	0,70
229	Radiomotorista	volante con sette frecce incrociate	0,70
230	Radiotelegrafista	antenna con sei saette	0,70
231	Sciatore scelto	sci incrociati	0,70
232	Sellaio	lettera S.	0,70
233	Specialista per il tiro (goniometrista)	stella a sei punte	0,70
234	Tamburino	tamburo	0,70
235	Telegrafista effettivo	sei saette incrociate, sormontate da bastone	0,70
236	Telemetrista	stella ad otto punte	0,70
237	Trombettiere	tromba con cordoni	0,70
238	Tiratore scelto	fucile	0,70
239	Tiratore confermato	fucile con stella	0,70
240	Zappatore	attrezzi da zappatore incrociati	0,70

Distintivi ricamati su panno turchino con filato di cotone mercerizzato tinto in rosso.

245	Allievo musicante	Il simbolo è identico a quello dei distintivi ricamati in nero	0,80
246	Cavaliere scelto		
247	Ciclista		
248	Conduttore automobilista		
249	Mitragliere scelto		
250	Motociclista		
251	Musicante effettivo		
252	Sciatore scelto		
253	Tamburino		
254	Tiratore scelto		
255	Tiratore confermato		
256	Trombettiere		

Numero categorico	NOMENCLATURA dei nuovi distintivi di carica ricamati su panno	DESCRIZIONE	Prezzo unitario
	Distintivi per sottufficiali ricamati in metallo argentato su panno da sottufficiali		
260	Capo carro		
261	Cavaliere scelto		
262	Ciclista		
263	Conduttore automobilista		
264	Esploratore (per fanteria e cavalleria)		
265	Maniscalco	Il simbolo è identico a quello dei distintivi ricamati in nero	1,20
266	Motociclista		
267	Mitragliere scelto		
268	Sciatore scelto		
269	Tamburino		
270	Tiratore scelto		
271	Tiratore confermato		
272	Trombettiere		
273	Zappatore		
	Distintivi per sottufficiali ricamati in metallo dorato su panno da sottufficiali.		
276	Capo stazione e sottocapo movimento	ruota alata con picozzini incrociati	1,70
277	Elettricista trasmettitore		
278	Maniscalco		
279	Puntatore scelto	Il simbolo è identico a quello dei distintivi ricamati in nero	1,70
280	Specialista pel tiro		
281	Telemetrista		
282	Trombettiere		

3. — I distintivi di carica metallici (circolari n. 393, n. 425 del *giornale militare* 1930 e n. 47 del *giornale militare* 1931) sono aboliti e restano in uso fino a consumazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N 510. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Viaggi di parenti di militari gravemente ammalati o deceduti.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 29 settembre 1932 - Anno X.

La concessione del rimborso delle spese di viaggio in ferrovia od in piroscafo, in terza classe, a favore dei parenti dei militari di truppa gravemente ammalati, ricoverati in stabilimenti sanitari militari, e dichiarati in pericolo di vita, attualmente stabilita per una sola persona, è estesa a due membri che siano tra i più stretti congiunti del militare e che ad ogni modo appartengano alla famiglia ascendente o collaterale.

Uguale facilitazione s'intende accordata per il caso di morte.

Nulla è innovato per la parte che si riferisce alle condizioni di notoria indigenza richieste perchè si possa far luogo al rimborso, come nulla è innovato circa le modalità del pagamento e l'imputazione della spesa.

La presente sostituisce ed annulla la circolare n. 127 del *giornale militare* del 1922.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. **511.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 24 settembre 1932 - Anno X.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti, di cui alla circolare 481 *giornale militare* di questo anno, il colonnello di fanteria SARTORIS cav. Francesco è sostituito dal pari grado FALZOI cav. Giovanni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. **512.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 settembre 1932 - Anno X.

1. — La commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti è così composta:

Generale di corpo d'armata PERRIS cav. Carlo, *presidente*.
Generale di brig. MAINONI D'INTIGNANO cav. Girolamo, *membro*.
Generale di brigata TREZZANI cav. Claudio, *membro*.
» » PACINI cav. Leonida, *membro*.
» » ROSANO cav. Giovanni, *membro*.
Colonnello di fanter. NICCOLINI cav. Giov. Batt., *membro*.

Ten. col. di fanteria CORRADO cav. Giuseppe, *membro.*
» » BENIGNI cav. Arturo, *membro.*
» » BERNARDI cav. Tullio, *membro.*
» » ALTINI cav. Giuseppe, *membro.*
Ten. col. di cavaller. DABBENI cav. Ottorino, *membro.*
» » BARRILIS cav. Carlo, *membro.*
» » MAZZA cav. Mario, *membro.*
Colonnello di artiglieria MICHELI cav. Carlo, *membro.*
Ten. col. di artiglieria SCANAGATTA cav. Ubaldo, *membro.*
» » TIRELLI cav. Alfredo, *membro.*
» » BRUNETTI cav. Brunetto, *membro.*
Colonnello genio FAVAGROSSA cav. Carlo, *membro.*
Ten. col. genio PERRELLI cav. Mario, *membro.*
» » NICOTRA cav. Giovanni, *membro.*
» » BIAGIOLI cav. Biagio, *membro.*

Fungerà da segretario della commissione il tenente colonnello di fanteria *Ruberto* cav. Amedeo.

2. — Gli ufficiali da esaminare saranno ripartiti in due gruppi; il 1° gruppo inizierà gli esami il 15 novembre 1932 ed il 2° gruppo il 10 gennaio 1933.

3. — Gli esperimenti avranno luogo a Brescia.

4. — Gli ufficiali componenti la commissione si troveranno sul posto il giorno 11 novembre (1° gruppo) ed il 6 gennaio (2° gruppo): uniforme ordinaria.

5. — Gli ufficiali da esaminare appartenenti al 1° gruppo si presenteranno al comando del presidio militare di Brescia il mattino del giorno 14 novembre p. v., mentre quelli da esaminare appartenenti al 2° gruppo si presenteranno a detto comando il mattino del 9 gennaio 1933. Uniforme ordinaria.

6. — Nelle esercitazioni esterne e negli interrogatori sul terreno sarà indossata l'uniforme di marcia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 513. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafici del calcolatore mod. 925 per il cannone da 105/28 granata da 105-V-465.** — (Direzione generale artiglieria). — 29 settembre 1932 - Anno X.

Sono stati pubblicati i grafici del calcolatore mod. 925 per il cannone da 105/28 granata da 105-V-465.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero saranno distribuiti ai vari enti nel numero di copie per ciascuno di essi indicato nell'elenco Art. 3 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione è stata già inserita sull'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito parte II artiglieria, pagina 83, n. categorico 2378. Prezzo L. 4.00.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 514. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per le esercitazioni combinate tra batterie costiere del R. esercito e le batterie e unità navali della R. marina.** — (Direzione generale rtiglieria). — 29 settembre 1932 - Anno X.

Sono state pubblicate le norme per le esercitazioni combinate tra le batterie costiere del R. esercito e le batterie unità navali della R. marina.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione verrà distribuita agli enti vari nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931 e ai reparti dell'arma nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 6 della circolare 358 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione è stata già inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte II artiglieria, pag. 110, n. categorico 2395, prezzo L. 2.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 515. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Norme da osservarsi per la provvista ed il pagamento dei materiali di ricambio vari e delle gomme per auto moto e ciclo prelevati sui contratti a quantità indeterminata.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 29 settembre 1932 - Anno X.

Per norma degli interessati si riportano qui appresso le modalità che dovranno essere strettamente seguite per la provvista ed il pagamento dei ricambi vari e delle gomme per auto, moto e ciclo approvvigionati sui contratti a quantità indeterminata, stipulati dall'amministrazione militare con le varie ditte:

1. — Modalità di prelevamento.

I prelevamenti dei materiali sopra indicati saranno eseguiti presso i depositi, filiali o agenzie delle ditte fornitrici mediante esibizione di richieste di prelevamento, (conformi all'allegato n. 1 e che potranno essere approntate anche a mano) rilasciate in un solo esemplare, firmato dal comandante del corpo od ente prelevatario o da chi per esso, munite di data e di bollo di ufficio e numerate progressivamente, ed indicanti l'ufficio di amministrazione del corpo od ente dal quale il prelevatario dipende amministrativamente, la qualità e la quantità dei materiali richiesti.

Tali richieste saranno consegnate a mano o spedite per posta a seconda che nella località ove risiede il prelevatario esista o meno il deposito della ditta fornitrice.

Il deposito nell'evadere sia parzialmente che interamente la richiesta, trascriverà i materiali consegnati indicandoli per qualità e quantità su appositi buoni di distribuzione a due tagliandi *A* e *B*, conformi agli allegati n. 2 e n. 3, buoni che hanno la funzione e la destinazione in appresso indicate.

All'atto della consegna del materiale il deposito farà apporre sui due tagliandi la firma della persona che consegna la richiesta di prelevamento e che materialmente effettua il ritiro del materiale e tratterrà il tagliando *A*.

Il deposito consegnerà a mano od invierà per posta, se il materiale richiesto viene spedito, al corpo od ente prelevatario il tagliando *B* che resterà presso il corpo od ente stesso.

Per le spedizioni effettuate per ferrovia, in sostituzione della firma di chi effettua materialmente il ritiro del materiale potrà essere allegata la bolletta di spedizione, o copia della lettera di vettura, oppure copia del bollettino di consegna allo spedizioniere del tagliando *A*.

Sul buono di distribuzione sarà sempre richiamato dal deposito il numero nonchè la data dell'effettivo ritiro della richiesta di prelevamento relativa.

A ciascuna richiesta di prelevamento potranno corrispondere una o più fatture a seconda che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte. Però per il pagamento delle fatture non sarà necessario che tutto il materiale elencato nella richiesta di prelevamento sia stato tutto consegnato.

II. — Termini di tempo per la consegna dei materiali e penalità da applicare in caso di ritardo.

I termini di tempo per la consegna dei materiali richiesti saranno di volta in volta indicati nelle circolari con le quali verrà comunicata l'avvenuta approvazione del contratto stipulato con ciascuna ditta fornitrice.

Tengasi presente però che, trascorsi tali termini senza che la provvista sia stata in tutto od in parte eseguita, dovrà essere inflitta alla ditta una penalità del 2 per cento sull'importo dei materiali non consegnati, per ogni periodo di 10 giorni di ritardo e considerando per compiuta la decade incominciata. L'importo dei materiali sarà calcolato in base ai prezzi della tariffa in vigore al momento della richiesta di prelevamento, depurati dello sconto contrattuale.

Tale penalità non dovrà in ogni modo superare il 10 per cento del costo netto dei materiali non consegnati o consegnati in ritardo e verrà dedotta dall'ammontare della fattura.

III. — Rifiuto di materiale e collaudo.

Nel caso in cui all'atto del prelevamento un ente ritenga di non accettare i materiali che gli vengono consegnati dietro regolare richiesta o per difetto di costruzione, o per cattiva qualità del materiale o per altro motivo, l'ente stesso chiederà la sostituzione motivando la richiesta.

Se questa sarà rifiutata l'ente procederà al contrassegno degli oggetti in contestazione in contradditorio col rappresentante della ditta, od in presenza di due testimoni se i materiali vennero spediti, lasciando tali materiali depositati presso il magazzino di prelevamento se non vennero ritirati, o trattenendoli presso di sè nel secondo caso.

Inoltre informerà subito della controversia l'officina automobilistica R. esercito di Bologna, la quale deciderà se sia il caso di richiedere al ministero (ispettorato del materiale automobilistico) l'autorizzazione di procedere al collaudo.

IV. — Pagamento delle fatture.

La ditta, consegnato il materiale, trasmetterà all'ufficio di amministrazione indicato nella richiesta di prelevamento le fatture, un originale e tre copie, dei materiali consegnati.

Sia sull'originale che sulle copie delle fatture dovrà essere apposta con apposita stampigliatura la indicazione: originale o copia.

Nella fattura dovrà sempre essere fatto richiamo del numero e della data della richiesta di prelevamento.

Gli originali delle fatture ed una copia delle stesse, munite di dichiarazione di regolarità della provvista, di consegna in tempo utile (in caso di ritardo sia questo precisato) nonchè della indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la spesa relativa, verranno trasmessi *subito* all'ufficio di amministrazione dell'officina automobilistica R. E. di Bologna per i necessari controlli.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture sarà del seguente tenore:

« Si dichiara che la fornitura oggetto della presente fattura è stata eseguita regolarmente ed in tempo utile e che venne assunta in carico con richiesta n. . . . in data . . . . . .

« La spesa relativa viene imputata al capitolo . . . . . esercizio . . . . . .

Il consegnatario.

Il capo ufficio amministrazione.

Il gestore (o direttore o capo ufficio).

È pertanto tengasi presente che tutto il materiale automobilistico, motociclistico e ciclistico, senza eccezione, deve essere assunto regolarmente in carico.

L'ufficio di amministrazione dell'officina automobilistica, effettuata la revisione delle fatture restituirà, al più presto possibile, l'originale col visto di nulla osta al pagamento all'ente mittente, che disporrà per il loro pagamento alla ditta:

a) per importo di fatture superiore a L. 10.000 a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo di armata a favore della ditta fornitrice;

b) per importi inferiori a L. 10.000 in contanti, quando l'ente ha stanza nella stessa località ove risiede la ditta, oppure con assegno di conto corrente postale a favore della ditta.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nel più breve termine di tempo e si fa divieto assoluto di ritardare, per qualsiasi causa, l'invio delle fatture alla officina automobilistica per i necessari controlli.

Poichè le varie ditte, di massima, appongono direttamente sugli originali delle fatture la prescritta marca da bollo da L. 3, quando l'importo supera le L. 100, tali origi-

nali devono costituire il titolo di pagamento. Pertanto i corpi si asterranno dal compilare la nota di pagamento, di cui all'art. 177 del regolamento sul servizio del materiale di artiglieria e automobilismo, la quale deve essere riservata ai pagamenti riferentisi a provviste fatte a « minute spese ».

Trimestralmente gli enti invieranno a questo ministero, ispettorato del materiale automobilistico, la terza copia delle fatture relative ai materiali prelevati per i controlli tecnici.

Il Ministro: P. GAZZERA.

MATRICE

della richiesta di prelevamento N. .....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta .....

(circolare 515 *giornale militare* 1932)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193..

IL .....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

ALLEGATO 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO N. .....

La ditta .....

Agenzia o deposito di .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2) .....

i seguenti materiali:

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193..

IL .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

ALLEGATO 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando A.

SOCIETÀ . . . . . .

DEPOSITO DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N. . . . . .
in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .
i seguenti materiali . . . . . .

Numero del catalogo	Descrizione del materiale	Unità	Quantità

A . . . . li . . . . . 193 . .

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

N. B. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'agenzia.

b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta di prelevamento, dall'ente militare spedita per posta, occorre sia apposta in questo tagliando la data del giorno in cui pervenne la predetta richiesta. In tal caso al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO 3.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando B.

SOCIETÀ . . . . . .

DEPOSITO DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N. . . . .
in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .
i seguenti materiali . . . . . .

Numero del catalogo	Descrizione del materiale	Unità	Quantità

A . . . . il . . . . . 193 . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA:

. . . . . .

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

N. B. — Il presente tagliando deve accompagnare la merce e sarà consegnato a mano se la merce viene ritirata direttamente dal prelevatario e spedito per posta se la merce viene spedita per ferrovia.

Il tagliando viene trattenuto dal prelevatario.

N. 516. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi.** — (Ispettorato del materiale automobilistico – Div. 2ª). — 29 settembre 1932 – Anno X.

L'indirizzo dei depositi di Gorizia e Catanzaro della raffineria olii minerali, società anonima « R.O.M.S.A. » elencati nell'allegato 1 alla circolare n. 446 *giornale militare* dispensa 44ª 3 settembre 1932) vanno così modificati:

GORIZIA - Roberto Vestrini, via Salcano n. 32.

CATANZARO - Achille Larussa, palazzo Fazzari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PREZZO L. 1,80

(5102091) Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA 1895

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1932 - ANNO X — 8 OTTOBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 517 - 6 ottobre 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contratti per la vendita dei quadrupedi dichiarati non più idonei al servizio nel R. esercito . . . . . *Pag.* 1897

PARTE SECONDA

N. 518 - 3 settembre 1932 - Anno X — AMMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che proroga il termine stabilito per la partecipazione ai concorsi banditi per posti nei ruoli di gruppo *C* dei personali civili dell'amministrazione militare. (D. M. 6 luglio 1932) . . . . . *Pag.* 1899

» 519 - 30 settemtre 1932 - Anno X — CONCORSI E GARE. — Commissioni militari per le gare ippiche . . . » 1900

» 520 - 6 ottobre 1932 - Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio . . . . . « 1900

» 521 - 6 ottobre 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 105/28 per la granata da 105 e per la granata monoblocco da 105 . . . . . » 1901

N. 522 - **6 ottobre 1932** - Anno X — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario . . . . . *Pag.* 1902

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1910

PARTE PRIMA

Circolare N. 517. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contratti per la vendita dei quadrupedi dichiarati non più idonei al servizio nel R. esercito.** — (Ragioneria centrale). — 6 ottobre 1932 - Anno X.

I contratti per la vendita dei quadrupedi, dichiarati non più idonei ad essere utilizzati per i bisogni del R. esercito, devono essere sottoposti alla registrazione entro i 20 giorni dalla data del « visto » o del decreto di approvazione, giusta quanto è prescritto dalla legge del registro, dall'art. 43 della istruzione sulla stipulazione dei contratti e dal § 6 della circolare 575 del *giornale militare* 1928.

Non attenendosi costantemente alle suindicate prescrizioni, devonsi pagare le sovratasse di registro, e si ritarda il corso delle varie formalità relative alla definizione dei contratti suindicati: conseguenze da evitarsi in modo assoluto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 518. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che proroga il termine stabilito per la partecipazione ai concorsi banditi per posti nei ruoli di gruppo C dei personali civili dell'amministrazione militare. (D. M. 6 luglio 1932).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 settembre 1932 - Anno X — (*Gazzetta ufficiale* n. 227, del 30 settembre 1932 - Anno X).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1932, col quale sono stati indetti concorsi per esami a due posti di vice agente dei depositi allevamento cavalli e a 18 posti di assistente aggiunto del genio militare;

Decreta:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 6 luglio 1932, per la trasmissione delle domande, e relativi documenti, di ammissione ai concorsi per esami a due posti di vice agente dei depositi allevamento cavalli e a 18 posti di assistente aggiunto del genio militare, è prorogato al 40° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

L'art. 4 (n. 8, lettera *b*) dell'anzidetto decreto ministeriale 6 luglio 1932, è modificato nel senso che al concorso per assistente aggiunto del genio militare sono ammessi i candidati provvisti di diploma di licenza di Regie scuole tecniche o

complementari (secondo il vecchio ordinamento scolastico), o di Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro o di avviamento professionale, o di Regie scuole industriali, o di Regi laboratori-scuola.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: GAZZERRA.

N. 519. — CONCORSI E GARE. — **Commissioni militari per le gare ippiche.** — (Servizio ippico e veterinario). — 30 settembre 1932 - Anno X.

Con riferimento alla circolare 641 *giornale militare* 1931, il generale Olivetti cav. Adolfo, comandante d'artiglieria del corpo d'armata di Verona, è nominato commissario militare ippico del corpo d'armata di Verona, in sostituzione del colonnello di cavalleria Gavazza cav. Giovanni.

Per l'attività ippica della divisione militare di Padova è competente il commissario militare ippico del corpo d'armata di Udine.

Il Ministro: P. GAZZERRA.

N. 520. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 ottobre 1932 - Anno X.

Con riferimento alla circolare 454 *giornale militare* 1932, si pubblicano i nomi degli ufficiali del genio in S.P.E. ammessi a frequentare il corso di radiotelegrafia e radiotelefonia che avrà inizio presso l'Istituto R. T. ed E. il 10 ottobre 1932 e terminerà il 10 marzo 1933-XI:

Maggiore ALONZO Edoardo, 10° reggimento genio.
Capitano LAUDATI Adolfo, 10° reggimento id.

Capitano DI SIMONE Rosario, 2° reggimento R. T.
Tenente DI MARCO Giuseppe, 2° reggimento genio.
» LOIACOMO Filippo, 3° reggimento id.
» NOBILE Gesualdo, 5° reggimento id.
» FRANGIONI Fernando, 7° reggimento id.
» CORSO Rosario, 9° reggimento id.
» PEROTTI Igilio, 10° reggimento id.
» SANNINO Vincenzo, 10° reggimento id.
» ROBOTTI Giuseppe, 2° reggimento R. T.
» MAZZA Umberto, reggimento ferrovieri.
» ROSSINI Renato, reggimento pontieri.
» CIMMINO Cesare, gruppo aerostieri.
» MICCIO Antonio, scuola centrale genio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 521. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 105/28 per la granata da 105 e per la granata monoblocco da 105.** — (Direzione generale artiglieria) — 6 ottobre 1932 - Anno X.

È stata pubblicata la tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 105/28 per la granata da 105 e per la granata monoblocco da 105.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte II artiglieria, pagina 84, n. categorico 2435. Prezzo lire 6,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 522. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 ottobre 1932 - Anno X.

1. — Il 20 gennaio 1933 avranno inizio presso la scuola di applicazione di sanità militare, in Firenze, i seguenti corsi:

a) corso per la nomina a sottotenente medico di complemento, per i giovani muniti di laurea in medicina e chirurgia;

b) corso per la nomina a sottotenente chimico farmacista di complemento, per i giovani muniti di laurea in chimica e farmacia, o di laurea in chimica e diploma in farmacia.

Il numero dei posti per allievi ufficiali chimici farmacisti è limitato a 70.

I corsi avranno la durata di cinque mesi e quindi termineranno alla data del 20 giugno 1933.

Durante i corsi saranno impartiti agli allievi l'insegnamento tecnico professionale e l'istruzione militare, senza far luogo nè alla nomina a caporale, nè a quella a sergente.

2. — Alla stessa data del 20 gennaio 1933 avrà principio presso la scuola di applicazione di cavalleria, in Pinerolo, il corso per i giovani muniti di laurea di zooiatria, che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

Il corso avrà la durata di cinque mesi e si svolgerà con le stesse norme stabilite dal numero precedente per il corso degli allievi del corpo sanitario.

3. — Presso il reggimento d'artiglieria da campagna di stanza a Firenze sarà svolto un corso di equitazione, al quale dovranno prendere parte gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico, che abbiano i requisiti fisici per le armi a cavallo.

4. — Le domande per frequentare i corsi, redatte in carta da bollo da lire 3, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a

sottotenente del corpo sanitario e al comando del corpo d'armata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo veterinario e presentate al comando del corpo dai militari alle armi e ai comandi dei distretti di residenza dai militari in congedo, non più tardi del 20 dicembre 1932.

Alle domande stesse, oltre il prescritto titolo di studio (laurea in medicina e chirurgia, laurea in chimica e farmacia, oppure laurea in chimica e diploma in farmacia, laurea in zooiatria, nonchè, per tutti, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale) dovranno unirsi i consueti documenti, e cioè:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato penale di data non anteriore a tre mesi da quella del manifesto;

c) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal podestà e vistata per conferma dal prefetto e di data non anteriore a tre mesi da quella del manifesto;

d) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del comune di nascita dell'aspirante, o dal podestà del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso;

e) foglio di congedo illimitato, per i militari che si trovino in tale posizione.

5. — Ricevute le domande, di cui al precedente numero, i comandi di corpo o di distretto, le trasmetteranno d'urgenza al comando del corpo d'armata di Firenze, o, a seconda dei casi, a quello di Torino, e, nello stesso tempo, richiederanno al competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, e all'arma dei CC. RR. le informazioni riservate, da rimettersi, appena pervenute ai rispettivi corpi d'armata.

I prefati comandi di corpo d'armata, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, ammetteranno gli aspiranti giudicati idonei e segnaleranno al ministero, esprimendo il loro motivato parere circa la loro ammissione o meno ai corsi, quegli aspiranti che dalla dichiarazione del casellario giudiziale, o dalle informazioni riservate non risultino in possesso dei requisiti voluti per rivestire il grado di ufficiale.

Dovranno essere revocate le ammissioni ai corsi di quei giovani, che, essendo stati ammessi con riserva a senso del n. 5 del manifesto che fa seguito alla presente circolare, non

presentino, entro il 20 gennaio 1933, il prescritto titolo di studio.

I giovani ammessi ai corsi saranno tempestivamente informati dai rispettivi comandi di distretto, o di corpo, dell'avvenuta loro ammissione ed invitati a presentarsi alle rispettive scuole nei termini di tempo indicati al successivo n. 7.

6. — I militari e i graduati attualmente alle armi, i quali presentino la domanda di ammissione ai detti corsi, ove ne abbiano i requisiti, saranno subito rinviati in congedo provvisorio fino alla data della loro presentazione ai corsi stessi.

7. — Gli aspiranti allievi ufficiali medici di complemento saranno fatti presentare alla scuola di applicazione di Firenze in giorni successivi a quello dell'inizio del corso, e ciò allo scopo di facilitare il loro inquadramento presso la scuola stessa.

La presentazione avverrà in quattro scaglioni, con un intervallo di un giorno tra uno scaglione e l'altro.

Il primo scaglione comprenderà gli aspiranti dei distretti militari del 1°, 2° e 3° corpo d'armata; il secondo scaglione quelli dei distretti del 4°, 5°, 6° e 11° corpo d'armata; il terzo scaglione quelli dei distretti del 7° e 8° corpo d'armata e del comando militare della Sardegna; il 4° quelli dei distretti del 9° e 10° corpo d'armata e del comando militare della Sicilia.

Per la presentazione i comandi di distretto prenderanno accordi con la direzione della scuola predetta.

L'invio in licenza in attesa della nomina a sottotenente dovrà, però, continuare ad essere effettuato sotto un'unica data, indipendentemente da quella di presentazione al corso.

8. — Alla fine dei corsi gli allievi saranno sottoposti agli esami a sottotenente.

Potranno essere dichiarati idonei coloro che nella classificazione finale (media del punto di merito generale degli esami e del punto di classificazione interna) riportino una votazione di almeno 10/30, purchè negli esami teorici raggiungano anche mediante compensazione la media di 18/30.

Gli idonei saranno inviati in licenza straordinaria, non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente e della chiamata per prestare il servizio di prima nomina presso un corpo.

La direzione della scuola di applicazione di sanità militare ed il comando della scuola di applicazione di cavalleria trasmetteranno a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) gli elenchi nominativi degli idonei, con la indicazione della classifica ottenuta e della destinazione preferita. Una copia di tali elenchi, per gli aspiranti al corpo sanitario, sarà trasmessa allo stesso ministero (direzione generale di sanità militare), e un'altra, per gli aspiranti al corpo veterinario, pure a questo ministero (servizio ippico e veterinario - ufficio del capo del servizio veterinario).

9. — Gli aspiranti che saranno stati meglio classificati nel corso di equitazione, di cui al n. 3, saranno, all'atto della nomina, preferiti per l'assegnazione ai reggimenti di arma a cavallo.

Per essere nominati sottotenenti di complemento, gli allievi dovranno soddisfare alle condizioni stabilite nel titolo II del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali, approvato con R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929 (circolare 270 del *giornale militare* del 1929), quale è stato modificato dalla legge n. 353 del 24 marzo 1930 (circolare n. 210 del *giornale militare* del 1932).

Essi hanno l'obbligo di prestare servizio col grado di sottotenente fino al compimento della ferma di 18 mesi, se vincolati a ferma ordinaria.

I militari assegnati a ferma minore di 1°, 2° o 3° grado, od ascritti a ferma riducibile ed a ferma minima e quelli ai quali sia stato solo riconosciuto il titolo a tali ferme dovranno, per poter ottenere l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario, obbligarsi a frequentare l'intero corso ed a prestare servizio da ufficiale fino al compimento della rispettiva ferma di leva, per un tempo, però, non inferiore a tre mesi.

10. — Oltre i militari in congedo che non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo di leva ed i militari attualmente alle armi, potranno essere ammessi ai corsi, mediante regolare riammissione in servizio, anche i sottufficiali, caporali e soldati che si trovino in congedo illimitato, per aver compiuto la ferma loro spettante.

Ad ogni modo, gli ammessi dovranno, all'atto dell'ammissione, rinunciare al grado eventualmente rivestito.

11. — Gli allievi ufficiali, che rimangano assenti dalle scuole per degenza all'ospedale, per licenza di convalescenza, o per qualsiasi altro motivo, per un periodo complessivo non superiore a 30 giorni, e che, a giudizio delle autorità competenti, vengano ugualmente ritenuti in grado di sostenere gli esami, saranno senz'altro ammessi a tali prove. Qualora l'assenza superi la durata di 30 giorni, essi dovranno cessare dalla qualità di allievi ufficiali con le norme di cui al successivo n. 12.

Per gli allievi ufficiali, che, dopo conseguita l'idoneità al grado di sottotenente, siano inviati in lunga licenza di convalescenza, il compimento del servizio di prima nomina dovrà essere procrastinato al termine della licenza, purchè la commissione d'avanzamento li ritenga tuttora idonei alla nomina a sottotenente.

12. — Non sono ammessi esami di riparazione e perciò i non idonei verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva, per ultimarvi i loro obblighi di leva, se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o chimico farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria reclutato dal proprio distretto, per rimanervi comandati alla infermeria cavalli.

Essi potranno conseguire subito il grado di caporale, qualora siano giudicati idonei a tale grado dalla commissione d'avanzamento delle scuole.

Resta inteso che coloro, i quali abbiano soddisfatto agli obblighi di leva, dovranno senz'altro essere inviati in congedo.

13. — I comandi di corpo provvederanno che le presenti disposizioni siano subito portate a conoscenza dei militari dipendenti, affinchè gli interessati possano regolarsi in conseguenza. I comandi di distretto, a loro volta, cureranno senza indugio la pubblicazione del manifesto, conforme al modello allegato alla presente circolare, che sarà stampato a cura del ministero e spedito in congruo numero di esemplari a ciascun comando di distretto, e ne daranno comunicazione ai giornali locali ed alle università del Regno.

Per tutto quanto non è diversamente indicato nella presente circolare potranno valere le disposizioni contenute nella circolare n. 373 del *giornale militare* 1932, relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento normali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario.

1. — Il 20 gennaio 1933 saranno iniziati, presso la scuola di applicazione di sanità militare, in Firenze, appositi corsi, per i giovani muniti di laurea in medicina e chirurgia, aspiranti alla nomina a sottotenente medico di complemento, e per quelli muniti di laurea in chimica e farmacia, o di laurea in chimica e diploma in farmacia, che aspirino alla nomina a sottotenente chimico-farmacista di complemento.

Alla stessa data del 20 gennaio 1933 avrà principio analogo corso, presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, per i giovani muniti di laurea in zooiatria, che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

2. — Ai detti corsi potranno essere ammessi i giovani, che, essendo in possesso dei prescritti titoli di studio e degli altri requisiti voluti, si trovino nelle seguenti condizioni:

a militari in congedo, che non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo di leva, per essere stati ammessi a ritardo del servizio come studenti universitari, o per altra causa;

b) militari attualmente in servizio alle armi;

c) militari e graduati, compresi i sottufficiali, i quali si trovino in congedo illimitato, per avere compiuto la ferma loro spettante e chiedano la riammissione in servizio;

d) militari assegnati a ferma minore di 1°, 2° e 3° grado, od ascritti a ferma riducibile ed a ferma minima e militari ai quali sia stato solo riconosciuto il titolo a tali ferme, purchè si obblighino a frequentare l'intero corso ed a prestar servizio da ufficiale nella misura indicata nel successivo n. 6;

e) gli inscritti di leva stati riformati, o stati dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva, i quali, essendo cessata la causa della riforma, o della rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario, con la ferma di due anni, da cui saranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente.

I riformati non dovranno avere superato il 26° anno di età il 20 gennaio 1933.

Dall'ammissione ai corsi saranno esclusi quei militari in congedo, che, compiendo il 30° anno di età prima della fine dei corsi stessi, non si troverebbero più in condizione, per ragioni di età, di conseguire la nomina a sottotenente.

Coloro che rivestano eventualmente un grado dovranno rinunciarvi all'atto dell'ammissione al corso.

3. — Le domande per frequentare i detti corsi, da compilarsi su carta da bollo da L. 3, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo sanitario e al comando del corpo d'armata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenente nel corpo veterinario.

Esse dovranno essere presentate al distretto di residenza dai militari in congedo e al comando del rispettivo corpo dai militari alle armi.

Alle domande stesse dovranno allegarsi i prescritti titoli di studio, e cioè la laurea in medicina e chirurgia, da parte degli aspiranti alla nomina a sottotenente medico, la laurea in chimica-farmacia, o la laurea in chimica e il diploma di farmacia, da parte degli aspiranti alla nomina a sottotenente chimico farmacista, la laurea in zooiatria, da parte degli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo veterinario. Da parte di tutti dovrà, poi, essere allegato anche il certificato comprovante di aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Avvertesi in proposito che per gli aspiranti alla nomina a sottotenente chimico-farmacista è necessario soltanto il certificato comprovante di aver superato l'esame di abilitazione alla professione di farmacista.

Dovranno, inoltre, unirsi alle domande i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato penale di data non anteriore a tre mesi da quella del presente manifesto;

c) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai vari comuni in cui abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. L'attestazione deve essere vidimata dal prefetto della provincia ed essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente manifesto;

d) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del comune di nascita dell'aspirante, o dal podestà del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso;

e) foglio di congedo illimitato, per i militari che si trovino in tale posizione.

I riformati e i rivedibili dovranno pure produrre la dichiarazione di riforma, o di rivedibilità.

4. — I militari attualmente alle armi, i quali presentino ora domanda di ammissione ai corsi, ove siano giudicati ammissibili, saranno subito inviati in congedo provvisorio sino alla data dell'inizio dei corsi.

5. — Le domande, di cui al precedente n. 3, potranno essere presentate sino a tutto il 20 dicembre 1932.

Coloro che alla data stessa non abbiano ancora conseguito la laurea, o il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, potranno essere ammessi ugualmente ai corsi, con riserva di produrre i detti titoli di studio, però non più tardi del 20 gennaio 1933. In mancanza della produzione di tali titoli, gli ammessi cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali con le norme, di cui al numero successivo.

A tutti gli aspiranti compresi nel precedente comma il comando del corpo d'armata di Firenze, o di Torino, farà pervenire d'urgenza un certificato in carta libera, da cui risulti la loro ammissione al corso allievi ufficiali. Tale documento, presentato dagli interessati alla segreteria della rispettiva università, servirà a dar loro la precedenza negli esami, in modo che per la prescritta data possano presentarsi alle armi.

6. — I corsi avranno la durata di cinque mesi. Alla fine dei corsi stessi, gli allievi dichiarati idonei negli esami a sottotenente saranno inviati in licenza, non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente e della chiamata, per prestare ad un corpo il servizio di prima nomina.

I promossi avranno l'obbligo di ultimare col grado di sottotenente la ferma di 18 mesi, se ascritti a ferma ordinaria. Per chi abbia compiuto in precedenza tale ferma, il servizio da ufficiale non potrà, ad ogni modo, essere inferiore a tre mesi.

I promossi assegnati a ferme minori di 1°, 2° o 3° grado, od ascritti a ferma riducibile, od a ferma minima, e quelli ai quali sia stato solo riconosciuto il titolo a tali ferme dovranno prestare servizio da ufficiale fino al compimento della rispettiva ferma di leva, per un tempo, però, non inferiore ai tre mesi.

Non essendo consentiti esami di riparazione, i non idonei che abbiano ancora obblighi di leva da compiere sotto le armi verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva, per ultimarvi gli obblighi stessi, se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o chimico-farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria, reclutato dal proprio distretto, per rimanervi comandati alle infermerie cavalli.

Roma, addì 6 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 46 - Anno 1932-X - Circolare 471.

A pagina 1742, n. 8, sesta riga, dopo la parola *tempo*,

aggiungere « che essi avrebbero dovuto compiere sotto le armi. Qualora il servizio già prestato non raggiunga tale durata, essi dovranno rimanere sotto le armi soltanto per il tempo .... ».

PREZZO L. 1,80

(5102091) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª 1932 – ANNO X 15 OTTOBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 523 – 13 ottobre 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa d'atto sui documenti relativi a forniture per contratto . . . . . *Pag.* 1913

» 524 – 13 ottobre 1932 – Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione scarpette da ginnastica mod. 1932 » 1915

PARTE SECONDA

N. 525 – 2 settembre 1932 – Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . *Pag.* 1917

» 526 – 15 settembre 1932 – Anno X — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico-legale . . . . . » 1917

» 527 – 22 settembre 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 . . . . . » 1919

N. **528 - 13 ottobre 1932** - Anno X — CONCORSI E CARE. — Corsa militare « Premio ministero della guerra » compresa nella riunione corse di Treviso - 6 novembre 1932-XI . . . . . *Pag.* 1920

» **529 - 13 ottobre 1932** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all' « Istruzione provvisoria sull'impiego e funzionamento dell'autoffi-cina di reparto su chassis Ceirano 50 C. » . . . . . « 1920

» **530 - 13 ottobre 1932** - Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per motocicli Frera durante l'esercizio finanziario 1932-1933 » 1921

» **531 - 13 ottobre 1932** - Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere fino al 31 dicembre 1932 . . . . . » 1922

» **532 - 13 ottobre 1932** - Anno X — SCUOLE MILITARI. — Esami per il completamento della coltura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria e del genio in S. P. E. . . . . » 1925

» **533 - 13 ottobre 1932** - Anno X — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . . . . . » 1926

» **534 - 13 ottobre 1932** - Anno X — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi a frequentare il corso superiore balistico . . . . . » 1929

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1930

PARTE PRIMA

Circolare N. 523. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tassa d'atto sui documenti relativi a forniture per contratto.** — (Direzione generale artiglieria – Ufficio revisione). — 13 ottobre 1932 – Anno X.

A derimere qualsiasi dubbio nei riguardi della misura della tassa d'atto da applicarsi sui documenti giustificativi delle spese per contratto, si dispone che nella seconda pagina delle richieste di pagamento, mod. 1435 (533) del catalogo degli stampati ed. 1931-IX, sia fatta apporre, dagli assuntori, la firma per accettazione della liquidazione in essa compresa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 524. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione scarpette da ginnastica mod. 1932.** — (Direzione servizi logistici). — 13 ottobre 1932 - Anno X.

In luogo delle scarpette da ginnastica mod. 1928, descritte dalla circolare n. 306 del *giornale militare* 1929, sono adottate per le truppe le scarpette da ginnastica mod. 1932.

Le nuove scarpette da ginnastica comprendono le seguenti parti: *tomaia, fondo, accessori.*

1° *Tomaia.* — È costituita dal tomaio propriamente detto, dal rinforzo centrale porta occhielli, dalla linguetta e da vari listini. È di ottima pelle di vitello o di vitellone tipo Piemonte, o di vacchetta (estera). È conciata al tannino ed è ingrassata a regola d'arte. È confezionata col fiore all'esterno, ed è completata da un contrafforte di cuoio suola applicato internamente.

a) Il tomaio propriamente detto è di un sol pezzo, ricavato nelle parti migliori della pelle. Spessore mm. 1 a 1,5.

b) Il rinforzo centrale porta occhielli è di un sol pezzo, sagomato, prelevato dalle parti migliori della pelle ed è munito di n. 10 occhielli di ottone laccati in celluloide nera. Spessore mm. 1 a 1,5.

c) La linguetta è di un sol pezzo, prelevato dalle parti secondarie della pelle. Spessore mm. 1, 1,5.

d) I listini sono formati da strisce di pelle dello spessore di mm. 1, 1,5.

2° *Fondo.* — È costituito dal sottopiede, dal ripieno, dalla suola, da vari pezzi sagomati e dal guardolo.

Tutte le parti costituenti il fondo sono di ottimo cuoio suola proveniente da pelli di bue o di vacca, tanto nostrali che estere.

a) Il sottopiede è di un sol pezzo, privo di tagli. Spessore da mm. 2,5 a 3.

b) Il ripieno è di un sol pezzo di cuoio suola, proveniente dalle parti secondarie. Ha lunghezza sufficiente per arrivare dalla punta fin sotto tutto il tallone. Spessore mm. 1,5 a 2.

c) La suola è di un sol pezzo, ricavato nelle parti migliori della schiappa. Spessore mm. 3, 5 a 4.

d) I pezzi sagomati sono applicati esternamente sulla suola a 5 cm. circa dal bordo esterno. Essi sono in numero di 8, di cui 4 di forma trapezoidale applicati nella parte centrale della scarpetta, e 4 a striscie curve applicati due verso la punta e due verso il tallone.

L'applicazione dei pezzi sagomati, è fatta in precedenza sulla suola, prima della sua cucitura al guardolo, in modo che i chiodi siano ribaditi dalla parte interna della suola stessa, senza intaccare il sottopiede.

I pezzi applicati verso il tallone hanno spessore di mm. 5 a 6; gli altri hanno spessore di mm. 2,5 a 3.

e) Il guardolo è costituito da una lista di cuoio (con fiore), di qualità appropriata, che unisce tutto all'ingiro la suola alla tomaia, compreso il tallone. È leggermente smussato nella parte interna ed ha larghezza iniziale di almeno 14 mm. Spessore mm. 2.

3° *Accessori.* — Gli accessori sono costituiti dal lacciuolo e dagli occhielli. Il lacciuolo è formato da un intreccio di fili, accoppiati due a due, di cotone. È lungo cm. 85-90 ed ha guarniture metalliche. Gli occhielli sono di lamiera sottile di ottone, con la parte superiore laccata in celluloide nera.

* * *

Le scarpette da ginnastica mod. 1932 saranno inventariate allo stesso prezzo e categorico delle scarpette da ginnastica mod. 1928, le quali restano in vigore fino a consumazione.

Il Ministro: P. Gazzera.

PARTE SECONDA

Circolare N. 525. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 settembre 1932 - Anno X.

A decorrere dalla data del 2 settembre 1932-X, ed a parziale modificazione del decreto ministeriale 19 luglio 1930, è delegato a firmare « *Pel Ministro* » la corrispondenza di ufficio, per la parte di competenza dell'ispettorato del materiale automobilistico, in assenza dell'ispettore, generale di divisione PUGNANI cav. Angelo, o per la parte che questi non intenda riservare a sè, il tenente colonnello di artiglieria in servizio tecnico automobilistico, DE BRAUD cav. Enrico. ni di direttore capo divisione, DE BRAUD cav. Enrico.

Rimane ferma la delega di firma « *Pel Ministro* » conferita, col suindicato decreto ministeriale 19 luglio 1930-VIII, al

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 526. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico-legale.** — (Gabinetto). — 15 settembre 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente una aggiunta alla citata legge;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del collegio medico-legale e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024, per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, numero 416;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tenente colonnello medico del R. esercito CASELLA cav. Dante è nominato membro effettivo del collegio medico-legale, in sostituzione del colonnello medico del R. esercito DE SARLO cav. Eugenio, il quale cessa dalla predetta carica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 15 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1932 - Anno X
Registro guerra n. 25, foglio n. 374. — SCRIVANTE.

N. 527. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.** - - (Gabinetto). — 22 settembre 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la commissione di acquisti, di cui all'articolo 1 comma secondo del citato R. decreto-legge, e le successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono chiamati a far parte della commissione di acquisti di cui all'articolo 1 comma secondo del Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, quali membri, il tenente generale commissario del Regio esercito BIAGIONI GAZZOLI comm. Luigi ed il tenente colonnello commissario del R. esercito CHIRICO cav. Giuseppe, in sostituzione rispettivamente del defunto tenente generale commissario SUARDI comm. Giuseppe e del colonnello commissario BARBATO cav. Antonio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1932 - Anno X
Registro n. 26 Guerra, foglio n. 291. — SCRIVANTE.

N. 528. -- CONCORSI E GARE. — **Corsa militare « Premio ministero della guerra » compresa nella riunione corse di Treviso – 6 novembre 1932-XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 13 ottobre 1932 – Anno X.

Premio ministero della guerra. — (Steeple-chase militare) L. 4000 data dal ministero della guerra (2500 - 1000 - 300 - 200) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, qualificati hunters, inscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi: anni 4 kg. 69; anni 5 kg. 71; anni 6 ed oltre kg. 72. I cavalli che non avranno vinto nell'annata riceveranno kg. 3; quelli che non avranno corso nell'annata kg. 6. Per ogni premio vinto in steeple-chase dal 1° settembre, kg. 1 1/2 di sopraccarico. Il vincitore nella riunione porterà inoltre kg. 6 di più. M. 3000 circa.

Chiusura delle iscrizioni: martedì 1° novembre, ore 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 529. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'« Istruzione provvisoria sull'impiego e funzionamento dell'autofficina di reparto su chassis Ceirano 50 C. ».** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 13 ottobre 1932 – Anno X.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione sull'impiego e funzionamento dell'autofficina di reparto su chassis « Ceirano 50 C. » edizione 1931.

L'ufficio pubblicazioni militari del ministero della guerra ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco aut. n. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

Detta serie di aggiunte e varianti dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: parte II - servizio automobilistico - pag. 163, numero categorico 2441, prezzo L. 0,30.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 530. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per motocicli Frera durante l'esercizio finanziario 1932-1933.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 13 ottobre 1932 - Anno X.

È stato rinnovato, a decorrere dal 28 agosto c. a. e per la durata dell'esercizio finanziario 1932-1933, il contratto stipulato lo scorso anno con la società anonima Frera di Tradate per la fornitura, in quantità indeterminata, ai corpi ed enti del R. esercito delle parti di ricambio relative ai motocicli Frera.

In base agli obblighi assunti la ditta Frera fornirà le parti di ricambio ai prezzi indicati nelle sottoelencate tariffe, applicandovi lo sconto del 50 per cento:

a) listino parti ricambio moto 4 1/4 HP mod. M (anno 1917).

b) listino unico parti ricambio moto Standard Super Raid 500 cmc.; 350 cmc. S. K.; 250 cmc. K3 (anno 1930).;

c) listino parti di ricambio moto 350 cmc. non Standard (anno 1927);

d) listino parti di ricambio moto 500 cmc. non Standard (anno 1927);

e) listino parti di ricambio moto 1140 cmc. (anno 1928);

Tali prezzi s'intendono per merce consegnata imballata in porto franco presso l'ente o corpo prelevatario.

Poichè i prezzi di alcune voci riportati nei listini suddetti hanno subito un ribasso, gli enti richiederanno alla ditta fornitrice le tariffe con le nuove quotazioni.

Per il prelevamento dei materiali gli enti stessi si atterranno alle disposizioni impartite con le circolare 515 del *giornale militare* c. a., avvertendo che le richieste devono essere rivolte esclusivamente alla sede della società Frera in Tradate; per i corpi, però, di stanza in Milano le richieste potranno essere presentate presso l'agenzia della predetta società sita in via Principe Umberto n. 17.

I materiali saranno consegnati entro i seguenti termini di tempo dalla presentazione della richiesta di prelevamento:

a) per le parti di motocicli di tipo posteriore al mod. 21: le forniture il cui importo netto non superi le L. 1000 entro 15 giorni; le forniture d'importo superiore entro 30 giorni;

b) per le parti di motocicli del modello 21 e di quelli di modello anteriore al predetto: le forniture il cui importo netto non superi le L. 1000 entro 25 giorni; le forniture d'importo superiore entro 50 giorni.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato secondo le norme impartite nella succitata circolare n. 515 tenendo presente che:

a) gli ordinativi da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata debbono essere trattati sulla R. tesoreria di Varese a favore della società anonima Frera con quietanza del sig. rag. prof. Emilio Fenio, nella qualità di presidente della società;

b) gli assegni di conto corrente postale saranno invece intestati alla società anonima Frera di Tradate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 531. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere fino al 31 dicembre 1932.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 13 ottobre 1932 - Anno X.

È stato rinnovato, a decorrere dal 21 settembre c. a. e con validità fino al 31 dicembre p. v., il contratto stipulato lo scorso anno con la società « Chiumino Siccardi e C. » di Torino per la fornitura, in quantità indeterminata, ai corpi ed enti del R. esercito di cuscinetti di rotolamento e di sfere.

In base ai nuovi obblighi assunti, la ditta fornirà oltre ai materiali riportati nello speciale « listino per gli enti militari », sui prezzi dei quali applicherà lo sconto del 10 %, anche i cuscinetti di rotolamento indicati nel proprio listino commerciale e non compresi fra quelli specificati nel suddetto listino speciale.

Questi ultimi materiali saranno fatturati al prezzo indicato nel listino vigente per la clientela civile con lo sconto del 50 %.

Per il prelevamento dei materiali occorrenti i corpi si atterranno alle disposizioni emanate con la circolare n. 515 del *giornale militare* c. a., e rivolgeranno le loro richieste ai noti depositi instituiti dalla ditta nelle città sedi di comando di corpo di armata e dei comandi militari delle isole.

Presso ciascuno di tali depositi sarà costituita ad esclusiva disposizione degli enti militari, una scorta di cuscinetti non inferiore a quella indicata nell'allegato n. 1 alla presente.

Il materiale dovrà essere consegnato presso i depositi possibilmente all'atto della presentazione della richiesta di prelevamento o al più tardi entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

Il pagamento delle fatture sarà eseguito secondo le norme date con la sopra citata circolare n. 515 del *giornale militare* e tenendo presente che:

a) gli ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo di armata debbono essere tratti sulla sezione di tesoreria provinciale di Torino con quietanza del sig. Giuseppe Chiumino nella sua qualità di socio accomandatario;

b) gli assegni di conto corrente postale saranno intestati a favore della società « Chiumino Siccardi e C. ».

Il Ministro: P. Gazzera.

ALLEGATO N. 1.

ELENCO dei cuscinetti che la ditta deve far trovare presso i depositi delle sedi dei comandi di corpo d'armata e dei comandi militari delle isole (Sicilia e Sardegna).

DIMENSIONI	QUANTITÀ
40 × 90 × 23	Numero 10
20 × 52 × 15	» 10
15 × 42 × 13	» 10
50 × 110 × 27	» 10
35 × 80 × 21	» 10
45 × 100 × 25	» 10
55 × 140 × 33	» 6
60 × 130 × 31	» 6
80 × 140 × 26	» 6
35 × 72 × 17	» 6
70 × 125 × 24	» 6
65 × 140 × 33	» 6
17 × 62 × 17	» 6
25 × 80 × 21	» 6
30 × 72 × 19	» 6
70 × 150 × 35	» 4
30 × 72 × 26	» 4
30 × 62 × 16	» 4
40 × 90 × 33	» 4
50 × 90 × 20	» 4
40 × 110 × 27	» 4
25 × 52 × 18	» 4
80 × 140 × 33	» 4
12 × 37 × 12	» 4
25 × 52 × 15	» 4
17 × 40 × 12	» 5
15 × 35 × 11	» 5
35/37 × 62 × 21	» 2
85.5 × 108/112 × 17	» 2
30 × 60 × 5	» 2
16,5 × 30 × 4	» 2

N. 532. — SCUOLE MILITARI. — **Esami per il completamento della coltura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria e del genio in S. P. E.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 13 ottobre 1932 – Anno X.

Come è stabilito dalla circolare 349 del *giornale militare* 1931, presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio nel prossimo anno 1933 verranno indetti in ultima sessione gli esami per il completamento della coltura tecnico-professionale per taluni ufficiali di artiglieria in S.P.E. inscritti a precedenti corsi e che non avevano potuto sostenere gli esami o rinviati a sostenere gli esami al termine dei corsi della scuola di guerra.

A detti esami potranno presentarsi:

a) gli ufficiali di artiglieria considerati dalla citata circolare 349;

b) gli ufficiali di artiglieria e del genio in S.P.E. che siano in possesso della idoneità nelle materie scientifiche di accademia, conseguita presso l'accademia stessa o presso università o istituti corrispondenti del Regno e che non siano stati riprovati in esami su materie dei due corsi di applicazione nè in precedenti corsi di completamento della cultura tecnico-professionale.

Gli esami potranno essere ripartiti fra la sessione estiva e quella autunnale, avvertendo però che per gli esami dati soltanto in 2ª sessione, da considerare come dati in 1ª, non saranno concesse prove di riparazione.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) inoltreranno domanda di ammissione agli esami di che trattasi al comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio, con i documenti probatori, entro il 15 marzo 1933.

Il comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio avvertirà gli ufficiali ammessi a sostenere le prove, del giorno in cui dovranno presentarsi, e, per il 15 aprile 1933, comunicherà a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere gli esami.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 533. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 13 ottobre 1932 - Anno X.

Con riferimento alla circolare 481 del *giornale militare* c. a. il ministero comunica i nomi dei tenenti colonnelli delle varie armi che debbono sostenere gli esperimenti per l'avanzamento a scelta obbligatoria.

Fanteria.

POJAGHI Alessandro, 7° bersaglieri.
CONTI Egisto, 23° fanteria.
SANNIA Attilio, 90° fanteria.
BONDI Ferruccio, 54° fanteria.
GALLIANI Ettore Alfredo, 43° fanteria.
CORBI Francesco, scuola all. uff. compl. Milano.
ASSANTI Rosario, 36° fanteria.
DEGUIDI Alessandro, 24° fant. (aiut. campo 14ª brig. fant.).
GRASSI Giovanni, 81° fanteria.
MULLER Giuseppe, 11° bersaglieri.
DELPONTE Cesare, 89° fanteria.
RICCIOLI Francesco, 4° fanteria.
BRUNELLI Giulio, 6° bersaglieri.
ZENATI Giovanni Battista, S. M. - com. corpo S. M.
ROISSARD di BELLET Vittorio, com. distr. Milano II.
CAVALLO Antonio, S. M. - com. corpo S. M.
PICCOLI Francesco, com. distr. Modena.
BACCARI Alfredo, 9° bersaglieri.
SFORSI Gustavo, com. distr. Pistoia.
CAPOBIANCO Mario, 57° fanteria.
RUGGERO Vittorio, S. M. addetto mil. ad Addis Abeba.
GIGLIOLI Emilio, S. M. - uff. coordinamento ministero guerra.

RIVOLTA Carlo, S. M. - capo di S. M. div. mil. Abbazia.

RENZONI Luigi, 57° fanteria.

d'ARLE Federico, S. M. sottocapo di S. M. corpo armata Napoli.

GOTTI-PORCINARI Giulio Cesare, 2° bers. (ass. ispett. truppe celeri).

TRIPICCIONE Donato, S. M. - uff. coordinamento ministero guerra.

TAVELLA Mario, 78° fanteria.

ABBATI Mario, S. M. - sottocapo di S. M. corpo arm. Verona.

ARMELLINI Quirino, S. M. - capo di S. M. div. mil. Ravenna.

ROMANO Giuseppe, S. M. - capo di S. M. div. mil. Novara.

BERTELLO Arturo, 5° alpini.

DALL'ÈRA Achille, 5° bersaglieri.

VIALE Carlo, S. M. - com. corpo S. M.

GHINOZZI Gilberto, 77° fanteria.

MAGGIANI Mario, comando div. mil. Cuneo.

MONDADORI Umberto, S. M. - uff. coordinamento ministero guerra.

CALZINI Raffaello, 58° fanteria.

MORA Manlio, 61° fanteria.

FALZACAPPA Attilio, com. div. mil. Udine.

Cavalleria.

TAPPI Carlo, cav. Vittorio Emanuele II.

VOLPINI Giovanni Battista, Genova cav. (inc. funz. primo A. C. eff. S. A. R. il Duca d'Aosta).

BERARDI Umberto, S. M. - sottocapo di S. M. corpo arm. Bologna.

PAGLIERI Giuseppe, com. corpo arm. Verona.

BITOSSI Gervasio, S. M. - capo di S. M. div. mil. Chieti.

LUIGI Guido, scuola guerra.

VACCARI Goffredo, com. corpo arm. Bologna.

Artiglieria.

CENCIARINI Vito, 10° pesante.

MARIOTTI Adamo, S. M. (a disp. ministero marina).

NAM Cesare, S. M. - capo di S. M. div. mil. Torino.

D'AMORE Mario, 25° campagna.

ZANOTTI Mario, S. M. - addetto mil. presso la R. legazione di Bucarest.

RIVIERA Lauro, R. C. T. C. Cirenaica.

PELLEGRINI Carlo, S. M. - com. corpo S. M.

CARTA Angelico, S. M. - sottocapo di S. M. corpo arm. Roma.

ZATTI Vittorio, S. M. - capo di S. M. div. mil. Udine.

ZO Luigi, 3° contraerei autocamp.

ADAMI Ugo, 5° pes. camp.

PIZZOLATO Gavino, regg. art. a cavallo.

GELICH Fernando, S. M. - com. corpo arm. Firenze.

PIVANO Giovanni Angelo, S. M. - scuola guerra.

CIPRIANI Guido, direz. art. C. A. Torino.

SEGALA Enrico, 8° pes. camp. (ass. direz. super. serv. tecnico art.).

FANTAZZINI Paolo, ispett. art.

SANTI Leone, S. M. - capo di S. M. div. mil. Trieste.

VANNETTI Federico, 15° campagna.

MARCIANI Giovanni, regg. art. a cavallo.

BENELLI Cesare, regg. misto art.

CHIRIELEISON Domenico, 7° campagna.

TOSATTO Silvio, 29° campagna.

Genio.

FRATTINI Enrico, S. M. addetto mil. a Tokio.
PIACENTINI Giuseppe, 2° genio.
NEGRONI Giacomo, S. M. - capo di S. M. div. mil. Bolzano.
IANNIELLI Raffaele, R. C. T. C. Tripolitania
BARBACINI Enrico, uff. fort. C. A. Bologna.
VIANO Serafino, com. genio C. A. Torino.
POLICARDI Angelo, 10° genio.
GERBONI Michele, uff. fort. C. A. Alessandria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 534. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi a frequentare il corso superiore balistico.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 ottobre 1932 — Anno X.

Ai sensi del n. 6 della circolare 331 *giornale militare* corrente anno, si porta a conoscenza che gli ufficiali ammessi a frequentare il corso superiore balistico sono i seguenti:

Maggiore TOSCANO Bruno.
Id. BELARDINI Roberto.
Id. OTTONE Luigi.
Id. MAFFEI Ernesto.
Id. NICCOLINI Mario.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 30 settembre 1932-X.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
Udine . . .	I comuni di Zoglio e di Arta sono riuniti in un unico comune con denominazione e capoluogo « Arta ».	1097 28 luglio 1932	210

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928 gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente, in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

CODICE DELLE PENSIONI

Il Codice delle Pensioni (Civili, Militari e di Guerra) compilato a cura della Corte dei Conti ed edito dalla Libreria dello Stato, è arricchito di numerose annotazioni di giurisprudenza e di legislazione ed è diviso in quindici parti. La prima parte contiene tutte le norme di carattere generale e particolare sulla cessazione dal servizio degli impiegati civili e dei militari. Seguono quelle sulla valutazione dei servizi, sulla misura della pensione, sulle riversibilità, sulle pensioni privilegiate, e così via di seguito sino alle regole della liquidazione amministrativa ed a quelle del procedimento contenzioso pei casi di controversie.

Ragioni pratiche hanno consigliato di riportare separatamente tutte o gran parte delle disposizioni riguardanti alcuni personali speciali.

Così pure tutte le disposizioni sui salariati dello Stato sono state riunite in una sola parte del Codice, poichè si è ritenuto più opportuno non scindere la nuova e completa legge di pensione che li riguarda, per la maggior facilità di studio e di consultazione. Un criterio puramente cronologico è stato seguito nella disposizione delle varie leggi e decreti sugli assegni di caro-viveri, sugli aumenti e sulla perequazione delle pensioni. Vi figurano anche le varie leggi sull'Opera di previdenza, in quanto questa si presenta come un completamento del sistema delle pensioni.

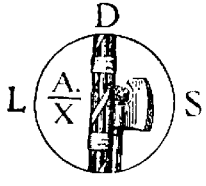
Ognuna delle varie parti è preceduta da un breve proemio, nel quale si illustrano succintamente gli Istituti e le regole fondamentali del nostro sistema delle pensioni. L'indice analitico, quello cronologico e quello generale delle materie rendono facilissima la ricerca delle disposizioni e ne agevolano il coordinamento.

Apposite appendici riuniscono le disposizioni sulle pensioni di guerra (con note di giurisprudenza ed indice analitico), e quelle su alcuni personali non aventi diritto a pensione di Stato.

Infine un'altra appendice contiene l'elenco delle varie leggi e decreti sugli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

La Libreria dello Stato allo scopo di diffondere il «Codice delle Pensioni» fra gli studiosi e i funzionari statali, lo cede al prezzo di L. 20 anzichè di L. 30 come praticasi per i privati.

(Avviso pubblicitario n. 127).



PREZZO L. 1,80

(5102543) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA 1961

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1932 - ANNO X — 22 OTTOBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **535 - 12 febbraio 1932** - Anno X — STATO DEGLI UFFICIALI. — Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica . . . . . *Pag.* 1935

» **536 - 2 settembre 1932** - Anno X — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1293. - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti » 1943

» **537 - 8 ottobre 1932** — Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorie I e II) e nuova raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale . . . . . » 1951

» **538 - 20 ottobre 1932** - Anno X — CAVALLI. — Cavalli di agevolezza e di carica per i sottotenenti di cavalleria di nuova nomina dei corsi di applicazione . . . » 1953

» **539 - 20 ottobre 1932** - Anno X — RECLUTAMENTO. — Militari in congedo illimitato e riformati che si arruolano nelle milizie forestale, portuaria e stradale . . . » 1955

PARTE SECONDA

N. **540 – 9 settembre 1932** – Anno X — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni. . . . . *Pag.* 1957

» **541 – 1° ottobre 1932** – Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 1958

» **542 – 14 ottobre 1932** – Anno X — ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali ammessi al sesto corso di abilitazione tecnico professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1958

« **543 – 16 ottobre 1932** – Anno X — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. e per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma stessa da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1933. . . . . » 1959

» **544 – 16 ottobre 1932** – Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Servizio degli ufficiali e dei sottufficiali assegnati alle scuole militari . . . . . » 1960

» **545 – 20 ottobre 1932** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento organico per le accademie e le scuole di applicazione . . . . . » 1961

» **546 – 20 ottobre 1932** – Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat durante l'esercizio finanziario 1932-1933 . . . . . » 1961

N. **547 - 20 ottobre 1932** - Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di pneumatici per auto e moto, di anelli con foro per biciclette e di anelli semipneumatici durante l'esercizio finanziario 1932-1933 *Pag.* 1964

» **548 - 20 ottobre 1932** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione . . . . . » 1967

» **549 — 21 ottobre 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Campionato militare di campagna . . . . » 1967

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1976

PARTE PRIMA

Circolare N. 535. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica.** — (Gabinetto). — 12 febbraio 1932 - Anno X (1).

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI SEGRETARI DI STATO PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1931-IX, n. 939, che contiene le varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i consigli di disciplina, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1931, n. 1701;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica pubblicate con la circolare n. 245 *giornale militare* 1930-VIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 febbraio 1932 - Anno X.

Il Ministro della guerra:
GAZZERA.

Il Ministro della marina: SIRIANNI.

Il Ministro dell'aeronautica: BALBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1932 - Anno X
Registro n. 26 Guerra, foglio n. 282 — SCRIVANTE.

(1) La presente circolare sostituisce la circolare 469 del *giornale militare* 1931.

Art. 92.

Ogni qualvolta venga a constare che un ufficiale abbia commesso un fatto che possa costituire mancanza punibile con provvedimenti disciplinari di stato, l'autorità militare da cui l'ufficiale dipende per ragioni del suo impiego, se in effettivo servizio, o per ragioni di residenza, in ogni altro caso, provvede con sollecitudine per gli accertamenti necessari e per la raccolta di tutti i dati ed elementi che sia possibile rintracciare e che valgano a determinarne i caratteri.

L'inchiesta disciplinare è condotta a termine dall'autorità che l'ha iniziata anche nel caso di trasferimento dell'inquisito. L'incartamento, coi pareri gerarchici, è trasmesso, in tal caso, al competente ministero per le decisioni.

Ove l'inchiesta sia ordinata a seguito di un procedimento penale, lo svolgimento di essa spetta all'autorità dalla quale l'ufficiale si trova a dipendere nel momento in cui la sentenza relativa viene portata a conoscenza dell'autorità militare.

Qualora i fatti riguardino più ufficiali appartenenti a comandi diversi, gli accertamenti disciplinari saranno svolti dall'autorità dalla quale dipende il più elevato in grado o il più anziano.

L'autorità interessata informa subito il competente ministero della inchiesta ordinata od iniziata, accennandone succintamente, ma in modo preciso, l'oggetto. Fa poi seguire una più particolareggiata relazione.

Nel caso di mancanze disciplinari commesse da ufficiali comandati presso il R. esercito, la R. marina o la R. aeronautica, gli accertamenti disciplinari saranno eseguiti a cura dell'autorità da cui l'ufficiale dipende, per ragioni del suo impiego.

Il ministero dal quale l'autorità inquirente dipende, avuta conoscenza dell'inizio dell'inchiesta, ne darà partecipazione al ministero della guerra o della marina o della aeronautica, a seconda dell'appartenenza dell'ufficiale.

Ad inchiesta ultimata, e semprechè questa siasi conclusa con proposta di sospensione dall'impiego o dal grado, ovvero di deferimento al consiglio di disciplina, tutto l'incartamento, con i pareri gerarchici, dovrà essere trasmesso per le decisioni al ministero che tiene a ruolo l'ufficiale.

Art. 98.

Nei casi in cui il Ministro si riserva di provvedere direttamente al deferimento dell'ufficiale a consiglio di disciplina, la formazione e la convocazione del consiglio per gli ufficiali superiori ed inferiori è devoluta al comandante del corpo d'armata, o comandante in capo delle squadre navali, o dei dipartimenti militari marittimi, o comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico o comandante di zona aerea territoriale, designato dal Ministro competente.

A tale comando sarà trasmesso dal ministero l'ordine di formazione (alleg. 2) e gli atti relativi per l'ulteriore svolgimento (alleg. 3).

Se il consiglio riguardi più ufficiali corresponsabili dipendenti da comandi diversi, il Ministro cui spetta ordinare il consiglio trasmette l'ordine di formazione e gli atti relativi al comando dal quale dipende il più elevato in grado o più anziano.

Art. 99.

Per la designazione a turno di anzianità degli ufficiali di cui all'art. 78 della legge, sono compilate e tenute a giorno presso i comandi di cui all'art. 75 della legge: una lista nominativa (alleg. 6), per ciascun grado, sino a quello meno elevato previsto dalle rispettive tabelle di formazione, degli ufficiali delle varie armi e corpi combattenti e che dipendono disciplinarmente dai comandi suddetti: nonchè altre distinte liste, compilate con le stesse norme per ciascun corpo non combattente e per ciascuno dei servizi tecnici di artiglieria, del genio e dell'automobilismo (alleg. 7).

Gli ufficiali assegnati a reparti, enti, uffici, scuole, istituti e stabilimenti militari, o comandati ad altro servizio nel territorio del comando competente, sono inscritti nella lista degli ufficiali dell'arma o corpo cui essi appartengono.

Nella lista degli ufficiali di armi o corpi combattenti, per ciascun grado, gli ufficiali medesimi vanno iscritti promiscuamente, in ordine decrescente di anzianità assoluta. Tale ordine dev'essere osservato anche nelle liste dei corpi non combattenti.

L'ordine di precedenza tra gli ufficiali pari grado, di pari anzianità assoluta e della stessa arma o dello stesso corpo, è dato dal posto che essi occupano nei rispettivi ruoli. Gli

ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio devono essere inscritti nella lista dopo gli ufficiali in servizio permanente effettivo dello stesso grado, di pari anzianità assoluta e della stessa arma o corpo.

L'ordine di precedenza tra gli ufficiali pari grado, di pari anzianità assoluta ma di armi, corpi o ruoli differenti, è dato dall'ordine di precedenza delle varie armi, corpi e ruoli, stabilito dalle leggi di ordinamento (alleg. 4 della legge).

I comandanti in capo dei dipartimenti marittimi ed il comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico formeranno le liste degli ufficiali da designarsi quali membri di eventuali consigli di disciplina, tenendo presente che vi potranno essere inclusi anche gli ufficiali residenti per ragioni di servizio in città dell'interno, a seconda della ripartizione prevista nell'ordinamento dei servizi periferici territoriali della R. marina.

Art. 100.

Gli ufficiali inscritti nelle liste di cui al precedente articolo 99 debbono concorrere alla formazione dei consigli di disciplina secondo l'ordine di anzianità col quale sono inscritti nelle liste medesime, esclusi gli incompatibili, gli infermi, gli impediti o non sufficientemente classificati (articolo 83, lettera *n*) della legge), fino all'esaurimento di ogni singola lista di grado, riprendendosi poscia la designazione dal primo nome di ciascuna lista.

Le liste si intendono esaurite quando siano stati designati anche gli ufficiali nuovi iscritti nelle liste medesime e quelli che comunque si siano resi disponibili.

Per la formazione di un consiglio di disciplina si procede alla designazione dei suoi componenti in ordine di grado e di anzianità.

Nel caso previsto dall'art. 78 della legge, quarto comma, l'ufficiale di corpo non combattente che dovrà concorrere alla formazione del consiglio, sarà tratto dalla lista dello stesso corpo cui appartiene il giudicando, del grado e della anzianità immediatamente inferiore a quella del presidente, stabilita dalla tabella di formazione.

Qualora manchi l'ufficiale del grado e dell'anzianità suddetta sarà designato un ufficiale dello stesso corpo del giudicando avente il grado prescritto per il membro meno anziano.

Verificandosi casi di indisponibilità nel personale non combattente anche il terzo membro sarà tratto dagli ufficiali combattenti.

Per l'applicazione alla R. marina dell'art. 83, lettera *a)* della legge, saranno esclusi dal far parte del consiglio di disciplina gli ufficiali classificati con punto inferiore a 15 nelle ultime note caratteristiche. Per gli ufficiali di grado superiore a capitano di fregata o corrispondente, per i quali sono compilati rapporti informativi, è riservata al giudizio insindacabile del ministero la determinazione delle eventuali esclusioni. A tal fine i comandanti di squadre navali o di dipartimenti militari marittimi ed il comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, comunicheranno al ministero, tutte le volte che dovranno procedere alla formazione di un consiglio di disciplina, le liste nominative comprendenti gli ufficiali del corpo o dei corpi richiesti, di grado superiore a capitano di fregata o corrispondente.

Art. 111.

Il verbale e gli atti del procedimento disciplinare saranno poi inviati al ministero insieme con ogni altro documento che vi si connetta, compresi i pareri gerarchici espressi in sede d'inchiesta. Si uniranno altresì un estratto della lista o delle liste graduali e nominative degli ufficiali di cui all'art. 99, limitato però ai gradi prescritti dalle tabelle per la formazione del consiglio, le dichiarazioni d'incompatibilità e gli ordini di surrogazione.

Nell'estratto suaccennato la trascrizione dei nomi dovrà essere effettuata soltanto fino a quelli degli ufficiali prescelti per ciascun grado, omettendo i successivi.

Nell'estratto anzidetto, di contro al nome degli ufficiali che, ai termini dell'art. 83 della legge, non abbiano potuto far parte del consiglio, sarà fatta esplicita menzione della loro posizione con richiamo alla lettera dell'articolo che li riguarda.

L'autorità che ha convocato il consiglio esprimerà un motivato parere, ai sensi dell'art. 92 della legge, sulla procedura e sull'esito del consiglio medesimo, formulando le proposte ritenute opportune.

ALLEGATO N. 5.

Processo verbale della seduta del consiglio di disciplina.

Relativo (1) . . . . . .

L'anno (2) . . . . . il giorno (2) . . . . . del mese di . . . . . si è adunato a (3) . . . . . nei locali del (4) . . . . . il consiglio di disciplina formato dei seguenti ufficiali:

1º (5) . . . . . *presidente;*
2º (5) . . . . . *membro*, ovvero: *membro;*
3º (5) . . . . . *e segretario.*

è convocato l'ordine di S. E. il (6) . . . . . per dichiarare se, a suo avviso, (1) . . . . . sia meritevole (o siano meritevoli) di conservare il grado.

Aperta la seduta alle ore (2) . . . . . , il presidente richiama l'attenzione dei membri del consiglio sull'importanza del parere che sono chiamati ad esprimere, ricordando loro che, ai termini dell'art. 73 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali e successive modificazioni, debbono basarsi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore dell'integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali.

Fa quindi introdurre (1) e (7) . . . . . .

Il presidente legge poscia l'ordine di convocazione, ed invita il segretario (*o l'altro membro*) a procedere alla integrale lettura di tutti gli atti rimessi al consiglio dall'autorità che lo ha convocato (8).

A lettura ultimata, il presidente dichiara in calce all'indice che tutti integralmente gli atti sono stati letti, vi appone la sua firma ed invita i membri del consiglio e l'ufficiale (o gli ufficiali) sottoposto a consiglio a sottoscriverla.

Indi il presidente procede all'interrogatorio del (9) . . . . . che, a domanda del presidente stesso (o del (5) . . . . . rivoltagli a mezzo del presidente), risponde (10) . . . . . .

Chiuso l'interrogatorio, il presidente dà facoltà al (3) . . . . . di esporre le sue ragioni a difesa.

Udite le dichiarazioni definitive, lo invita a riassumerle per iscritto, e, dopo che il (9) . . . . . ha presentato il sunto scritto delle dichiarazioni rese, ne fa dare lettura e lo unisce agli atti.

Indi il presidente richiede ai membri se desiderano altri chiarimenti da parte del giudicando (nel verbale si dovranno riportare le eventuali domande e le risposte ottenute).

Il presidente fa poscia ritirare il (9) . . . . . e (sempre che non siasi verificata la necessità di una ulteriore istruttoria com'è previsto dall'art. 92 della legge) mette immediatamente ai voti il quesito nell'ordine di convocazione:

« Il (1) . . . . . è (non è) meritevole di conservare il grado ». Egli si pronunzia per ultimo.

Il . . . . (membro meno anziano) . . . . . dichiara: . . . . . .

Il . . . . (membro più anziano) . . . . . dichiara: . . . . . .

Il . . . . (presidente) . . . . . dichiara: . . . . . .

Subito dopo fa trascrivere e firmare da ciascuno il proprio voto su apposita scheda, con la stessa formula, e procede allo spoglio dei voti, che presenta il risultato seguente:

« Il (1) . . . . . è (non è) meritevole di conservare il grado », all'unanimità, (ovvero alla maggioranza di . . . . . voti contro . . . . . .) (11).

Il presidente, unite le schede agli atti, invita, seduta stante, i membri del consiglio a firmare il presente verbale, vi appone la sua firma, e dichiara subito dopo sciolto il consiglio (12).

Le note sono nella circolare

245 S. M. 1930

N. 536. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1293. — Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti.** — (Gabinetto). — 2 settembre 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 235, del 10 ottobre 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1256, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;

Ritenuta la necessità di raccogliere e coordinare in testo unico anche le disposizioni regolamentari riguardanti la stessa materia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Guardasigilli Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 325, *foglio* 15. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico approvato con Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti.

Art. 1.

(Regolamento 28 novembre 1909, n. 810, articoli 2 e 10).

Agli originali delle leggi e dei decreti Reali che vengono trasmessi al Ministro Guardasigilli per la inserzione e pubblicazione nella Raccolta e nella *Gazzetta Ufficiale*, devono unirsi: per le leggi, una copia, e, per i decreti, due copie, autenticate d'ordine del Ministro competente, da un capo-servizio del suo ministero.

Se si tratta di decreti da inserirsi e pubblicarsi in sunto o estratto, viene unita all'originale una sola copia autentica, oltre il testo del sunto.

La copia delle leggi e la copia o il sunto dei decreti destinati alla pubblicazione, devono, a cura del ministero competente, portare nella testata l'indicazione della data e del preciso argomento dell'atto: per le leggi, l'argomento deve attenersi, per quanto è possibile, al titolo ad esse dato nei relativi progetti dagli atti parlamentari.

All'originale delle leggi deve anche essere allegata una attestazione rilasciata dal Ministro competente, dalla quale risultino le date di approvazione della legge stessa, della Camera e del Senato.

Agli originali dei decreti Reali per i quali fu sentito il Consiglio dei Ministri, deve allegarsi la relativa attestazione.

Art. 2.

(Regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 3).

Tanto gli originali delle leggi e dei decreti Reali, quanto, per questi ultimi, la relativa copia destinata alla Corte dei conti, devono essere stampati o scritti con inchiostro indelebile, su carta a mano alta non meno di trentasette, nè più di trentotto centimetri, e larga non meno di ventiquattro nè più di venticinque centimetri.

La stampa o la scrittura deve essere chiara e ben leggibile, senza cancellature o postille. Queste sono ammesse soltanto ove ne sia giustificata la necessità, si tratti di correzioni di forma e siano approvate con la sottoscrizione del Ministro o dei Ministri proponenti.

Art. 3.

(Regolamento 28 novembre 1909, n. 810, articoli 5 e 6).

Gli originali delle leggi e dei decreti Reali da inserirsi nella Raccolta ufficiale, corredati delle copie e delle attestazioni richieste nell'art. 1, sono trasmessi al Ministro Guardasigilli. Questi, accertata anche l'esattezza delle indicazioni riguardanti la data e l'argomento dell'atto, provvede a norma degli articoli 6 e 8, parte prima e capoverso primo, del testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, e trasmette i decreti Reali alla Corte dei conti per la registrazione.

La deliberazione con cui la Corte sospende la registrazione d'un decreto, è dal suo presidente comunicata al Ministro proponente per il tramite del Ministro Guardasigilli. È in facoltà del Ministro proponente presentare direttamente alla Corte gli schiarimenti che reputi necessari.

Art. 4.

(Testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, art. 9).

Ammesso l'atto alla inserzione nella Raccolta ufficiale, il ministero di grazia e giustizia trasmette subito la copia della legge e la copia o l'estratto del decreto, a norma del pri-

mo capoverso dell'art. 1, alla tipografia della *Gazzetta Ufficiale*, la quale cura l'immediata composizione tipografica dell'atto stesso.

Il detto ministero, ricevuta la bozza e accertata la perfetta coformità dello stampato all'originale, dà il numero d'inserzione alla legge o al decreto, e rilascia il « Visto, si stampi ».

Se per una qualunque eventualità, venisse revocato o sospeso l'ordine di pubblicazione dell'atto, il ministero di grazia e giustizia, e, in caso d'urgenza, la tipografia stessa, provvederanno immediatamente a revocare il numero già attribuito, il quale verrà dato all'atto successivo, per modo che la serie numerica degli atti che si pubblicano, sia conservata sempre rigorosamente progressiva, senza lacune o interruzioni. All'atto sospeso verrà assegnato il numero che gli spetterà al momento della sua pubblicazione.

Art. 5.

(Regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 12, testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, art. 10).

La pubblicazione per esteso delle leggi e dei decreti Reali nella *Gazzetta* e nella Raccolta ufficiale, contiene:

1° il titolo dell'atto, e cioè la data, il numero d'inserzione e l'argomento di esso. Per la pubblicazione nella Raccolta si aggiunge, sotto il titolo, la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è stato dato l'annunzio dell'inserzione a norma dell'articolo seguente;

2° il testo, immediatamente dopo il titolo, dell'atto, in piena conformità all'originale, sia nel contenuto, sia nelle firme in esso riportate;

3° il *visto* e la firma del Ministro Guardasigilli, e la menzione dell'apposizione del sigillo dello Stato;

4° la menzione, per i decreti, della loro registrazione alla Corte dei conti.

Per la pubblicazione dei decreti in sunto o estratto, si osservano le disposizioni dei numeri 1, 3, 4; ma invece del testo dell'atto, si riporta il sunto del medesimo.

Art. 6.

(Legge 23 giugno 1854, n. 1731, art. 5; regolamento 30 giugno 1854, n. 1, art. 6; Codice civile, art. 1 disposizioni preliminari; testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, art. 8).

La pubblicazione della data, del numero d'inserzione e dell'argomento della legge o del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a termini del numero 1 dell'articolo precedente, costituisce, a tutti gli effetti, l'annunzio d'inserzione nella Raccolta, richiesto dall'art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile, e dall'art. 8 capoverso 2° del testo unico 24 settembre 1931, n. 1256.

Art. 7.

(Regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 13; regolamento 7 gennaio 1917, n. 749, art. 20 prima parte).

Le leggi e i decreti Reali inseriti nella Raccolta ufficiale, vengono, per ogni annata, raccolti in uno o più volumi. In ogni anno la paginazione, come la numerazione di serie degli atti, è rigorosamente progressiva. Il numero dell'atto è ripetuto in testa di ciascuna pagina occupata dall'atto stesso.

Ogni volume della Raccolta ha i propri indici, cronologico e per materie, e nel suo frontespizio sono indicati il numero e la data del primo e dell'ultimo atto in esso contenuti. L'ultimo volume si chiude con gli indici complessivi, cronologico e per materie, di tutti i volumi che costituiscono l'annata.

Ogni dieci anni si pubblica un indice generale, per materie, degli atti inseriti durante il decennio.

Gli indici annuali e decennali come sopra indicati, sono compilati dal ministero di grazia e giustizia.

La disposizione del capoverso primo di questo articolo, riguardo agli indici parziali per ogni volume, avrà esecuzione a cominciare dall'annata del 1933.

Art. 8.

Oltre la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nella Raccolta ufficiale, il Ministro di grazia e giustizia può disporre che dell'atto legislativo pubblicato venga stampato,

in foglio separato, un dato numero di copie, a seconda dell'importanza del medesimo. Il foglio separato avrà una numerazione propria per quanto riguarda le pagine che lo compongono.

Art. 9.

(Regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 17).

Accadendo nella stampa ufficiale delle leggi e dei decreti Reali, errori che possono mutare il significato o il contenuto dell'atto, la correzione ne è ordinata dal Ministro Guardasigilli, sia mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, sia mediante nota in fine del volume della Raccolta in cui l'atto fu pubblicato.

Art. 10.

(Regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 21; regolamento 15 luglio 1923, n. 1570, art. 14).

Spetta al Ministro Guardasigilli, sentiti i Ministri interessati, determinare a quali uffici pubblici, e in quale numero di esemplari, devono essere inviati gratuitamente gli atti della Raccolta ufficiale.

Art. 11.

(Regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 11).

Ciascun ministero, per le materie di sua competenza, compila un elenco dei decreti Reali dei quali deve farsi la pubblicazione per sunto o estratto, e un altro di quelli che non devono essere inseriti nella Raccolta ufficiale. I detti elenchi, e le loro eventuali variazioni, sono approvati con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, e vengono inseriti per esteso nella Raccolta stessa.

Con l'osservanza delle norme anzidette, entro un anno dalla andata in vigore del presente regolamento, dovranno, a cura dei vari ministeri:

1° rivedersi e sostituirsi con altri esemplari, gli elenchi ora in uso, ai quali si riferisce l'art. 11 del regolamento 28 novembre 1909, n. 810;

2° compilarsi quelli che si fossero resi necessari per l'istituzione di nuovi ministeri.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Guardasigilli:

DE FRANCISCI.

N. 537. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorie I e II) e nuova raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale.** (Direzione generale servizi logistici). — 8 ottobre 1932 — Anno X.

Il nuovo nomenclatore dei materiali dei servizi logistici (categorie I e II) » e la nuova « Raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale », di cui alla circ. 335 *gironale militare* c. a., sono inventariati nell'« Elenco delle pubblicazioni miltari in vigore per il R. esercito », edizione 1932, alla parte II - Servizio di commissariato — rispettivamente alle pagine 151 e 152, ai numeri categorici 1767 e 1815 ed ai prezzi di L. 5 e di L. 10.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 538. — CAVALLI. — **Cavalli di agevolezza e di carica per i sottotenenti di cavalleria di nuova nomina dei corsi di applicazione.** — (Servizio ippico e veterinario). — 20 ottobre 1932 - Anno X.

A decorrere dall'anno scolastico 1932-33, si osserveranno le seguenti particolari disposizioni circa i cavalli di agevolezza e di carica che verranno distribuiti dalla scuola di applicazione di cavalleria ai sottotenenti di nuova nomina dei corsi di applicazione:

1° *Cavalli di agevolezza.* — Non potranno essere alienati dai rispettivi proprietari, nemmeno sotto la forma della cessione ad altri ufficiali, finchè non sia trascorso il vincolo di tempo di quattro anni stabilito dall'art. 891 del regolamento d'amministrazione, salvo, beninteso, i casi di perdita della razione foraggio o di sopraggiunta inidoneità dei quadrupedi al servizio da sella per ufficiali, constatata nelle debite forme;

2° *Cavalli di carica.* — In deroga al n. 29 (3° comma) della circ. 425 del *giornale militare* c. a., rimarrà consentito sia l'acquisto di agevolezza, che il trasferimento dalla scuola al seguito dell'ufficiale, secondo le norme comuni.

Però detti cavalli:

a) se acquistati d'agevolezza, saranno anch'essi sottoposti allo speciale vincolo di cui al n. 1, a decorrere dalla data d'acquisto;

b) se conservati di carica, dovranno rimanere in assegnazione agli ufficiali per la durata di almeno quattro anni, salvo il caso di constatata inidoneità ad ulteriore servizio da sella per ufficiale;

c) se riconsegnati all'amministrazione, entro il periodo di tempo anzidetto, dagli ufficiali che si provvedessero in loro sostituzione di un cavallo di proprietà (assoluta o vincolata), dovranno a cura dei corpi riceventi essere nuovamente trasferiti alla scuola di applicazione, salvo il caso indicato nella lettera precedente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 539. — RECLUTAMENTO. — **Militari in congedo illimitato e riformati che si arruolano nelle milizie forestale, portuaria e stradale.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 ottobre 1932 - Anno X.

1. — Il disposto della circolare n. 8 del *giornale militare* del 1928, riguardante solamente la milizia forestale, deve intendersi esteso anche alle milizie portuaria e stradale.

2. — I militari in congedo illimitato, che si arruolano in dette milizie, non cambiano, nei confronti delle leggi sul reclutamento del R. esercito, la loro posizione militare; essi rimangono militari in congedo illimitato a disposizione della milizia nella quale si arruolano.

Del servizio che essi prestano nelle milizie, deve considerarsi come servizio nel R. esercito solo quello che in esse viene prestato dai giovani che avrebbero dovuto rispondere, per fatto di leva, alla chiamata alle armi nel R. esercito, limitato però al periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva.

3. — I militi delle milizie suddette, provenienti dai giovani stati riformati all'atto del concorso alla leva e dai militari riformati in rassegna, debbono considerarsi come militari idonei. Per i primi i comandi dei distretti formeranno il foglio matricolare nel quale iscriveranno la seguente variazione: « Già riformato alla leva. Arruolatosi volontario nella milizia . . . . . », dandone comunicazione all'ufficio di leva competente, affinchè ne prenda nota sulla scheda personale e sulla lista di leva. Per i secondi iscriveranno a matricola la seguente variazione: « Arruolatosi nella milizia . . . . . Ripristinato nella posizione di militare idoneo in congedo illimitato, li . . . . . ».

Qualora detti militi provenienti dai riformati cessino di appartenere alle milizie per menomate condizioni fisiche, essi ritorneranno nella posizione di riformati. La formula da iscrivere a matricola sarà la seguente: « Ripristinato nella posizione di riformato, avendo cessato di appartenere alla milizia . . . . . per inidoneità li . . . . . ».

I militari in congedo illimitato che cessano per le stesse ragioni di appartenere alle milizie suddette, rimangono nella posizione di militari idonei in congedo illimitato fino a che non vengano sottoposti a rassegna nei modi consueti presso le competenti autorità del R. esercito.

4. — L'iscrizione dei militari nei ruoli 71-B della milizia forestale, stradale e portuaria deve effettuarsi all'atto della loro ammissione nelle milizie stesse.

I comandi delle milizie forestale, stradale e portuaria avranno cura di comunicare ai distretti, sia l'assunzione a ruolo dei militari in congedo che dei riformati, sia la loro cessazione indicandone il motivo, affinchè i distretti stessi possano adempire ai loro incombenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 540. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 9 settembre 1932 – Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA MARINA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926,n . 408, che istituisce un comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, col quale sono designati i membri del comitato predetto;

Decreta:

L'ammiraglio di divisione A. N. Guido SEGRÈ cessa dalla carica di membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito col R. decreto 7 marzo 1906, n. 408, ed è sostituito nella carica stessa dal capitano di vascello Antonio PASETTI, a decorrere dal 1° ottobre 1932.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro per la marina: SIRIANNI.

Il Ministro per la guerra: P. GAZZERA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1932 - *Anno X*
Registro guerra n. 27, *foglio n.* 6. — SCRIVANTE.

N. 541. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1º ottobre 1932 — Anno X.

A decorrere dal 1° ottobre 1932-X, l'ispettore generale BUSI gr. uff. Galeazzo, capo dell'ispettorato generale amministrativo, è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VII, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza dello ispettorato generale amministrativo, e ad approvare e firmare « Pel Ministro » i decreti di determinazione degli stipendi spettanti, dal 1° maggio 1919 in poi, agli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo.

Rimane ferma la delega di firma conferita col decreto ministeriale 8 agosto 1931-IX, al direttore capo divisione VIALE comm. Giovanni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 542. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ufficiali ammessi al sesto corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 ottobre 1932 - Anno X.

Con riferimento alla circolare 266 del *giornale militare* c. a. si porta a conoscenza che i sottonotati tenenti in servizio permanente effettivo sono stati ammessi a frequentare il sesto corso di abilitazione tecnico professionale per gli aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali, che ha

avuto inizio il 1° ottobre 1932 presso la scuola centrale carabinieri reali in Firenze:

SPAGNA Alfonso, 44° reggimento fanteria;
PAPA Berardino, 17° reggimento fanteria;
GIANNONE Aldo, 84° reggimento fanteria;
AMORI Ermanno, 2° reggimento bersaglieri;
CIRAVEGNA Tomaso, 89 reggimento fanteria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 543. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. e per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma stessa da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1933.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 ottobre 1932 - Anno X.

1. — In relazione all'art. 13 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418, modificato dall'art. 4 del R. decreto 12 febbraio 1930, n. 83, la commissione giudicatrice degli esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR., e per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma stessa, per l'anno 1933, sarà così composta:

Generale di divisione DA POZZO cav. Giov. Battista, *presidente;*

Generale di brigata ispettore 2ª zona CC. RR. SQUILLERO cav. Giovanni, *membro;*

Generale di brigata ispettore 1ª zona CC. RR. CASAVECCHIA cav. Silvio, *membro;*

Colonnello BAGGI cav. Carlo, comandante scuola centrale CC. RR. di Firenze, *membro* e *segretario;*

Colonnello CANTU' cav. Cesare, comandante legione allievi CC. RR., *membro;*

Colonnello GUACCI cav. Alfredo, comandante legione territoriale CC. RR. di Bari, *membro supplente.*

2. — Agli esperimenti prescritti dall'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, sono stati ammessi i sottonotati tenenti colonnelli:

CARANDO cav. Roberto;
GIANI cav. Umberto;
FERRARI cav. Alfredo;
CIBRARIO cav. Ottavio;
ARRILE cav. Paolo.

3. — In relazione all'art. 11 del succitato R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418, la prova pratica di comando di legione territoriale avrà luogo presso i comandi territoriali che saranno designati dal comando generale dell'arma per ogni singolo candidato e si svolgerà per i tenenti colonnelli anzidetti dal 20 ottobre al 18 novembre p. v. inclusi.

4. — La discussione orale che i tenenti colonnelli predetti dovranno sostenere sugli argomenti di cui al n. 2 dell'art. 9 dello stesso R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418, avrà luogo a Roma, nei giorni 12 e 13 dicembre 1932, presso il comando generale dell'arma, dove i candidati dovranno presentarsi il mattino dell'11 dicembre.

5. — Si fa riserva di notificare il nome dei primi capitani ammessi agli esperimenti di cui sopra, e la data in cui gli esperimenti stessi avranno luogo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 544. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Servizio degli ufficiali e dei sottufficiali assegnati alle scuole militari.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 16 ottobre 1932 – Anno X.

Il n. 1 della circolare 325 del *giornale militare* 1930 è sostituito dal seguente:

Il servizio prestato presso le scuole allievi sottufficiali, le scuole allievi ufficiali di complemento, le scuole centrali di fanteria, di artiglieria e del genio e presso la scuola di

tiro di artiglieria è considerato servizio alle truppe a tutti gli effetti, per gli ufficiali di qualunque grado che abbiano comando di reparto organico.

Tale servizio non è però valido per i colonnelli del corpo di stato maggiore, i quali debbono aver comandato per due anni il reggimento della rispettiva arma, giusta l'art. 11 del R. decreto-legge 1743 del 26 luglio 1927.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 545. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento organico per le accademie e le scuole di applicazione.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 ottobre 1932 - Anno X.

È stato pubblicato il « Regolamento organico per le accademie e le scuole di applicazione » edizione 16 agosto 1932 - Anno X.

Detto regolamento sarà diramato dall'ufficio pubblicazioni di questo ministero secondo l'elenco PCAG. I. della circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione è già stata inserita, come in corso, nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: parte II - scuole militari - pag. 167, n. 2267 categorico: prezzo L. 2.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 546. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat durante l'esercizio finanziario 1932-1933.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 20 ottobre 1932 - Anno X.

È stato rinnovato, a decorrere dal 22 settembre c. a. e per la durata dell'esercizio finanziario 1932-1933, il contratto stipulato lo scorso anno con la società anonima Fiat per la fornitura, a quantità indeterminata, ai corpi ed enti del R. esercito delle parti di ricambio per autoveicoli Fiat.

In base agli obblighi assunti dalla ditta Fiat le parti di ricambio verranno fornite ai prezzi indicati nelle proprie tariffe commerciali vigenti per la clientela al giorno della presentazione della richiesta di prelevamento, con i seguenti sconti:

a) del 22% sui prezzi delle tariffe per gli autoveicoli 15 ter e 18 B (BL-BLR);

b) del 18% sui prezzi delle tariffe per i restanti tipi di autoveicoli di costruzione della ditta.

Tali prezzi s'intendono per merce consegnata sciolta e franca deposito presso la quale viene richiesta.

Per il prelevamento dei materiali valgono le norme impartite con la circolare 515 del *giornale militare* c. a.

I materiali saranno consegnati entro i seguenti termini di tempo dalla presentazione della richiesta di prelevamento:

a) per tutti i materiali compresi nell'allegato n. 5 della circolare 589 del *giornale militare* del 1930, entro 24 ore, sino ad esaurimento delle dotazioni.

Per tali materiali quando richiesti ad Udine la consegna sarà effettuata entro tre giorni anzichè 24 ore.

b) per tutti i materiali che non possono essere prelevati entro le 24 ore perchè non compresi nell'allegato n. 5 della sopracitata circolare n. 589 o perchè in quantità eccedente a quelle indicate negli elenchi stessi, la consegna dovrà avvenire entro i termini di tempo e con le limitazioni risultanti dallo specchio che segue:

Importo dei materiali compresi nella richiesta di prelevamento calcolato in base alle tariffe in vigore	Termini di consegna	Quantitativo di parti uguali che possono essere richieste
Fino a ..... L. 5.000.....	30 giorni	Fabbisogno per 10 chassis
Da L. 5.001 a » 20.000.....	45 »	» » 20 »
» » 20.001 » » 50.000.....	70 »	» » 40 »
oltre » 50.000.....	90 »	» » 60 »
»	120 »	» » 80 »
»	150 »	» » 150 »
»	180 »	» fino a 200 »

Fermo restando quanto è stabilito per la consegna dei materiali compresi nel surricordato allegato n. 5 e per le sole richieste presentate da enti che abbiano sede nelle isole saranno aumentati di 10 giorni i termini di cui sopra.

Per la penalità valgono le disposizioni impartite con la circolare 515 del *giornale militare* c. a. con la modifica che per l'applicazione della penale di cui al § 20 dei capitoli generali d'oneri, si terrà solo conto della decade compiuta e non di quella iniziata.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato con le norme impartite dalla succitata circolare n. 515, tenendo presente che:

a) per gli importi di fatture superiori a L. 10.000 gli ordinativi da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata debbono essere tratti sulla R. tesoreria di Torino a favore della società anonima Fiat con quietanza di uno dei seguenti signori e nella qualità a fianco di essi indicata:

Grand'uff. Vittorio Valletta, direttore generale;

Comm. ing. Ugo Camuri, direttore centrale;

Comm. ing. Guido Soria, direttore centrale;

Cav. ing. Rambaldo Bruschi, direttore centrale;

o dalle altre tesorerie provinciali del Regno con quietanza del direttore della filiale o succursale della società anonima Fiat presso la quale esiste il deposito che ha effettuato la fornitura oggetto del pagamento;

b) per gli importi sino alle L. 10.000 il pagamento potrà effettuarsi in contanti; per i pagamenti da farsi alla stessa località ove risiede il corpo od ente che ha prelevato il materiale, e con assegno di conto corrente postale a favore della società per i pagamenti da farsi fuori della sede del corpo od ente predetto.

Tale pagamento potrà essere fatto presso la sede della ditta in Torino o presso le filiali o succursali che hanno effettuato la fornitura.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 547. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento di pneumatici per auto e moto, di anelli con foro per biciclette e di anelli semipneumatici durante l'esercizio finanziario 1932-1933.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 20 ottobre 1932 - Anno X.

Il rifornimento dei pneumatici per auto e moto, degli anelli con foro per biciclette e degli anelli semipneumatici occorrenti agli enti del R. esercito fino al 30 giugno 1933 è stato affidato, a decorrere dal 21 settembre u. s., alla società italiana Pirelli.

La ditta fornirà i materiali in questione ai prezzi per ciascuno di essi indicati nei propri listini commerciali vigenti alla data di presentazione della richiesta di prelevamento, ed al netto degli sconti seguenti:

pneumatici per auto: 30 %;

pneumatici per moto e sidecars: 38 %;

anelli di gomma per bicicletta militare: 30 %;

anelli semipneumatici per auto: 42 %.

Il prezzo dei materiali si intende sempre per merce consegnata al deposito della ditta, e nessun compenso le è dovuto per l'imballaggio ed il trasporto dalla fabbrica al proprio deposito distributore.

Per il prelevamento delle gomme suddette gli enti si atterranno alle disposizioni impartite con la circolare n. 515 del *giornale militare* c. a., e faranno capo ai depositi indicati nell'annesso allegato.

Circa i termini di tempo per la consegna si comunica che le richieste riferentesi a diversi tipi di gomme compresi nei listini commerciali ed il cui importo non superi le L. 3.000 dovranno essere soddisfatte a vista od al massimo entro cinque giorni, per i materiali temporaneamente mancanti; quelle il cui valore è compreso fra L. 3001 e L. 10.000 entro 10 giorni; quelle di importo compreso fra L. 10.001 e L. 25.000 entro 20 giorni, eccettuato per i depositi di Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari, per i quali il termine di consegna può essere esteso ad un massimo di 30 giorni.

Per le richieste di maggiore entità, e cioè di valore superiore a L. 25.000, saranno presi accordi con la ditta di volta in volta.

Per le richieste riferentesi a gomme di un tipo unico, come pure per le richieste presentate da diversi corpi ad uno stesso deposito od agenzia e relative a materiali di analoga specie e misura i termini di tempo sopra indicati vanno raddoppiati.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato con le norme impartite con la sopra citata circolare n. 515 del giornale militare e tenendo presente che:

a) gli ordinativi da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo di armata debbono essere tratti a favore della società italiana Pirelli sulla sezione di R. tesoreria provinciale di Milano con quietanza a nome del sig. Lorenzo Ramelli, cassiere della società, oppure dei signori Ferruccio Avanzini, Umberto Gironi e Gilberto Marley procuratori della società, questi tre ultimi autorizzati con firma abbinata;

b) gli assegni di conto corrente postale saranno intestati alla società italiana Pirelli - Milano.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Elenco dei depositi della società italiana Pirelli.

MILANO - Via Fabio Filzi, 21 - Sede della società.

ANCONA - Via Stamura, 8.
BARI - Corso Vittorio Emanuele.
BOLOGNA - Via Altabella, 17.
CAGLIARI - Viale Trieste, 9.
CATANIA - Via Archimede, 177-179.
FIRENZE - Via S. Gallo, 12.
GENOVA - Via Cesarea, 12.
NAPOLI - Via M. Campodisola, 9.
PADOVA - Piazza Castello, 9-*bis*.
PALERMO - Via Roma, 422-428.
ROMA - Via Emilia, 86.
TORINO - Corso Vinzaglio, 2.
TRIESTE - Piazza Dalmazia, 1.
VERONA - Piazzetta Scalette Rubiani, 1.

} Filiali o subagenzie

UDINE - Deposito presso società autoindustriale friulana, via Crispi n. 7.

N. 548. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 ottobre 1932 - Anno X.

È stato pubblicato il regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero sarà distribuito ai vari enti nel numero di copie per ciascuno di essi indicato con elenco a parte.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito; parte 1ª reclutamento - pag. 11, n. categorico 2315, prezzo L. 1.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 549. — CONCORSI E GARE. — **Campionato militare di campagna.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 21 ottobre 1932 - Anno X.

Al campionato militare di campagna, di cui alla circolare 495 *giornale militare* c. a., sono ammessi i seguenti ufficiali:

Primo capitano VERDINOIS Paolo, del 90° regg. fanteria.
Tenente ORLANDO Antonio, id. id.
Tenente ZARDO Antonio, id. id.
Capitano BALZARINI Gabriele, del 91° regg. fanteria.
Sottotenente LEONE Giovanni, id. id.
Tenente MACARIO Giovanni, del 92° regg. fanteria.
Tenente MAZZINI Francesco, id. id.
Sottotenente MATERASSI Aldo, id. id.
Tenente FAILLA Angelo, del 4° regg. bersaglieri.
Sottotenente CERRETO Rodolfo, id. id.
Sottotenente SIANI Elio, id. id.

Primo tenente ZANLUNGO Francesco, del 53° regg. fant.
Sottotenente VELONA Luigi, id. id.
Sottotenente SPACAGNA Carlo, id. id.
Capitano DE VECCHI Pietro, del 54° regg. fanteria.
Sottotenente EMARISIO Pietro, id. id.
Sottotenente GRAZIANI Andrea, id. id.
Tenente ATTISANO Ettore, del 68° regg. fanteria.
Tenente CIFALI Salvatore, id. id.
Sottotenente ROMEO Mario, id. id.
Sottotenente BAIONA Michelino, del 29 regg. fanteria.
Sottotenente FALLETTI Pietro, id. id.
Capitano OGNIBENE Salvatore, del 30° regg. fanteria.
Tenente LUSENA Umberto, id. id.
Tenente CASTAGNA Placido, id. id.
Capitano AGOSTINELLI Luigi, del 63° regg. fanteria.
Sottotenente IACHINO Domenico, id. id.
Sottotenente CARULLI Marino, id. id.
Tenente MARCHESI Enzo, del 3° regg. alpini.
Capitano FINO Giorgio, del 1° regg. alpini.
Tenente INAUDI Giuseppe, id. id.
Primo capitano PAOLOTTI Antonio, del 38° regg. fanteria.
Capitano POETA cav. Pericle, id. id.
Tenente FERRAU' Carmelo, del 34° regg. fanteria.
Capitano LA VIOLA Gaetano, del 41° regg. fanteria.
Tenente DESSJ Lazzaro, id. id.
Primo capitano BELLI Bello, del 42° regg. fanteria.
Capitano ZONGHI Giuseppe, id. id.
Tenente CARLODALATRI Remigio, id. id.
Sottotenente RONCA Giuseppe, id. id.
Tenente FIORONE Alessandro, dell'89° regg. fanteria.
Sottotenente VARRICCHIO Giuseppe, id. id.
Sottotenente PANNONI Alfredo, id. id.
Tenente ZANCANARO Angelo, del 1° regg. alpini.
Tenente MALCHIODI Giuseppe, id. id.
Tenente VIGNERI Matteo, del 67° regg. fanteria.

Tenente ZORZINI Romeo, del 67° regg. fanteria.
Tenente DALLOSSO Andrea, del 12° regg. bersaglieri.
Tenente GIORDANO Mario, id. id.
Sottotenente SPANO' Lucio, id. id.
Primo capitano MASCHERPA Emilio, del 50° regg. fant.
Tenente COTUGNO Salvatore, id. id.
Sottotenente TARTAGLIA Mario, id. id.
Primo capitano PISCITELLI Umberto, del 77° regg. fant.
Primo capitano CAMOSSO Luigi, id. id.
Tenente VITALE Vito, id. id.
Sottotenente TANGO Raffaele, id. id.
Tenente MONCONI Antonio, del 78° regg. fanteria.
Tenente LASCARO Giov. Battista, id. id.
Capitano ANDOLFATO Emanuele, del 7° regg. bersaglieri.
Capitano MARCHETTI Giulio, id. id.
Tenente DE GIULI Alessandro, id. id.
Sottotenente MOSCATIELLO Luigi, id. id.
Sottotenente MAGRI Aldo, id. id.
Sottotenente RAVOT Ugo, id. id.
Tenente TROGU Ernesto, del 61° regg. fanteria.
Sottotenente CONSOLAZIONE Armando, id. id.
Tenente D'ALESSANDRO Gabriele, del 62° regg. fant.
Tenente FAVALORO Andrea, id. id.
Tenente CHAMBERONT Giuseppe, id. id.
Capitano PIVESSO Adolfo, del 57° regg. fanteria.
Tenente TADDEO Antonio, del 49° regg. fanteria.
Tenente ESTRAFALLACES Ugo, del 79° regg. fanteria.
Tenente FASAN Camillo, dell'8° regg. bersaglieri.
Sottotenente CICCARONE Gaetano, del 79° regg. fanteria.
Capitano FASSER Ugo, del 231° regg. fanteria.
Tenente VANNETTI Giovanni, id. id.
Tenente BONAGURA Giuseppe, del 18° regg. fanteria.
Sottotenente GENOVESE Angelo, del 232° regg. fanteria.
Primo tenente VENTURA Egino, del 6° regg. alpini.
Tenente MONICO Vittorio, id. id.

Capitano SCIORTINO Salvatore, del 151° regg. fanteria.
Tenente TESTA Pietro, del 152° regg. fanteria.
Tenente CASSARA' Agostino, id, id.
Sottotenente LA ROVERE Luigi, del 26° regg. fanteria.
Sottotenente SOMMA Emilio, id. id.
Capitano BALSAMO Amerigo, del 73° regg. fanteria.
Capitano MIAN Costantino, id. id.
Tenente PAPPALARDO Andrea, id. id.
Sottotenente SINESI Tommaso, id. id.
Tenente DE SARACA Enrico, del 74° regg. fanteria.
Sottotenente RISCICA Aldo, id. id.
Sottotenente DI PALMA Emilio, id. id.
Capitano RANALLI Raul, del 35° regg. fanteria.
Sottotenente PEPE Nicola, id. id.
Sottotenente GHIETTI Renato, id. id.
Sottotenente DI FAZIO Salvatore, id. id.
Tenente FANELLI Francesco, del 36° regg. fanteria.
Tenente CLEMENTE Carmelo, id. id.
Sottotenente RUBINO Cirino, id. id.
Sottotenente GELORMINO Enrico, id. id.
Tenente BACIGALUPO Giuseppe, del 66° regg. fant.
Sottotenente PARLATO Giovanni, id. id.
Sottotenente CHERCIA Leonello, id. id.
Sottotenente CAMPANINI Umberto, id. id.
Sottotenente SILVI Lino, id. id.
Sottotenente BARLESI Giovanni, id. id.
Capitano TOMMASI Silla, id. id.
Tenente ROMAGNOLI Alfredo, del 93° regg. fanteria.
Tenente STRACUZZI Giuseppe, id. id.
Sottotenente CARBONETTI Ernesto, id. id.
Capitano SERAFINI Gaetano, del 94° regg. fanteria.
Tenente PEREZ Guido, id. id.
Tenente SCALISE Amedeo, id. id.
Tenente MANZI Alfonso, id. id.
Sottotenente CERACCHIO Vittorio, id. id.

Primo capitano VIOLANO Gaetano, dell'11° regg. fanteria.
Tenente ZAZZI Angelo, id. id.
Tenente GRECO Giacomo, id. id.
Sottotenente MONIZIO Mario, id. id.
Sottotenente NATOLI Ferruccio, id. id.
Capitano SALA Giuseppe, del 27° regg. fanteria.
Capitano CATERA Giovanni, id. id.
Tenente SANTUCCI Angelo, id. id
Tenente CATALDO Gaetano, id. id.
Sottotenente PELLONI Ercole, id. id.
Tenente STORTI Alfredo, del 28° regg. fanteria.
Tenente SILVESTRI Luigi, id. id.
Sottotenente QUADRI Gaetano, id. id.
Sottotenente AZZOLINI Giacomo, id. id.
Tenente PICCOLI Sante, del 6° regg. bersaglieri.
Tenente PESCAPANE Ubaldo, id. id.
Tenente GIUSTINI Giuseppe, id. id.
Sottotenente NINI Biagio, id. id.
Sottotenente STEGAGNINI Camillo, id. id.
Sottotenente GIUSTINO Raffaele, id. id.
Tenente FLAVONI Giulio, del 157° regg. fanteria.
Tenente BRANDI Marcello, id. id.
Sottotenente CIACCIA Aldo, id. id.
Sottotenente MARIOTTI Luigi, id. id.
Sottotenente AZZARI Dagoberto, id. id.
Sottotenente MATATINI Guido, id. id.
Tenente LONGOBARDI Giuseppe, del 9 regg. bersaglieri.
Tenente VERANDO Giovanni, id. id.
Sottotenente TRIPEPI Antonino, id. id.
Sottotenente CORTESE Marcello, id. id.
Sottotenente TENCA Gino, id. id.
Sottotenente CARUGNO Amleto, id. id.
Sottotenente AMATI Amato, del 70° regg. fanteria.
Sottotenente L'ABATE Stanislao, id. id.
Sottotenente TANZELLA Antonio, dell'83° regg. fant.

Sottotenente CECCATELLI Luigi, dell'84° regg. fant.
Sottotenente BORZI Vittorio Emanuele, id. id.
Sottotenente BASILE Carmelo, del 5° regg. bersaglieri.
Sottotenente CAPOZZA Carmelo, id. id.
Tenente NOVARRINO Tommaso, del 21° regg. fanteria.
Tenente MASCIOLI Stefano, del 22° regg. fanteria.
Sottotenente VANZINI Ernesto, dell'88° regg. fanteria.
Sottotenente DI STEFANO Ilario, id. id.
Primo capitano CORRADI Ernesto, del 3° regg. bersagl.
Capitano MALATESTA Aldo, id. id.
Tenente CRONIA Trifone, id. id.
Tenente SUSI Romolo, del 1° regg. granatieri.
Tenente ORGERA Francesco, id. id.
Sottotenente MOROZZO DELLA ROCCA Erimberto, id.id.
Sottotenente DE JORIO Roberto, id. id.
Capitano MELONI Arrigo, del 2° regg. granatieri.
Tenente PIPOLA Domenico, id. id.
Sottotenente NABISSI Ovidio, id. id.
Sottotenente LOLLI Giuseppe, id. id.
Tenente LEONETTI Mario, del 3° regg. granatieri.
Tenente SCARLATTI Ettore, id. id.
Tenente GATTI Michele, id. id.
Tenente D'ACCINI Federico, id. id.
Sottotenente CANDIDA Noè, id. id.
Sottotenente MARZO Pasquale, id. id.
Ten. colonn. MONTEMURRO Mario, del 2° regg. bersagl.
Capitano PALAZZO Archimede, id. id.
Capitano PETTIROSSI Achille, id. id.
Tenente ANGELINI Ennio, id. id.
Tenente ALICICCO Mario, id. id.
Sottotenente VANNONE Francesco, id. id.
Sottotenente DI JORIO Lucio, id. id.
Tenente LAUDATO Francesco, del 51° regg. fanteria.
Sottotenente NICCOLAI Pietro, id. id.
Sottotenente LUCCARINI Luigi, id. id.

Tenente TRIPALO Alfonso, del 52° regg. fanteria.
Tenente ZANGRILLO Erasmo, id. id.
Tenente PASTORE Lorenzo, dell'81° regg. fanteria.
Sottotenente MEREU Francesco, id. id.
Sottotenente ARNERA Adolfo, id. id.
Capitano GIONA Tommaso, distretto militare Spoleto.
Primo capitano AIROLDI Agostino, del 10° regg. fanteria.
Tenente CACCAVALLE Raffaele, id. id.
Tenente GIOTTA Luca, id. id.
Sottotenente BOLOGNESE Francesco, id. id.
Sottotenente RATTI Giov. Battista, del 47° regg. fanteria.
Sottotenente DE SABATO Enrico, id. id.
Tenente PISANI Ausonio, del 13° regg. fanteria.
Tenente SACCHETTI Umberto, del 14° regg. fanteria.
Sottotenente CREMONESE Mario, id. id.
Capitano GENOVESI Michele, del 15° regg. fanteria.
Primo tenente SCHIAVONE Nicola, id. id.
Tenente MOTTA Giovanni, id. id.
Tenente RIZZI Nicola, id. id.
Tenente OLIVIERI Vittorio, id. id.
Tenente PALUMBO Armando, id. id.
Tenente GRASSI Antonio, id. id.
Tenente VITI Antonio, id. id.
Tenente REBECCHI Renato, del 31° regg. fanteria.
Sottotenente CARUSO Nicola, id. id.
Sottotenente VALENTI Alfredo, id. id.
Sottotenente RAGO Alfredo, id. id.
Sottotenente COGNETTA Fernando, id. id.
Capitano D'ADDABBO Francesco, del 40° regg. fanteria.
Tenente PICA Alfredo, id. id.
Sottotenente SANTELLI Alfredo, id. id.
Sottotenente FALVANO Mario, id. id.
Sottotenente GALOPPI Agostino, id. id.
Sottotenente DEL GIUDICE Achille, id. id.
Sottotenente MANGO Giuseppe, id. id.
Sottotenente DELL'ANNO Pasquale, id. id.

Capitano SPAGNOLO Augusto, del 1° regg. bersaglieri.
Tenente CATALANO Duilio, id. id.
Tenente MANGANELLI Antonio, id. id.
Sottotenente STURCHIO Tullio, id. id.
Capitano LOJACONO Giuseppe, del 16° regg. fanteria.
Tenente SPROVIERI Gino, id. id.
Tenente SPINELLI Giuseppe, id. id.
Sottotenente IOVANE Alfonso, id. id.
Capitano D'ANGELO Luigi, del 19° regg. fanteria.
Capitano RE Vittorio, id. id.
Tenente CUTAIA Amedeo, id. id.
Sottotenente MOGAVERO Pietro, id. id.
Sottotenente IAMICELI Stanislao, id. id.
Sottotenente ZUCCHI Aldo Defendenti, id. id.
Tenente PASQUALINO Giuseppe, del 20° regg. fanteria.
Tenente CATANZARO Alfredo, id. id.
Tenente COTTONE Girolamo, id. id.
Tenente FARAONE Enrico, id. id.
Sottotenente GRIMALDI Luigi, id. id.
Tenente MARICONDA Gaetano, del 55° regg. fanteria.
Tenente UGENTI Pietro, del 58° regg. fanteria.
Tenente LAUDANI Antonio, del 2° regg. fanteria.
Primo capitano COSTANTINI Renato, del 17° regg. fant.
Sottotenente TOTH Igino, id. id.
Sottotenente SORDI Agostino, id. id.
Sottotenente LOSITO Manfredo, id. id.
Tenente BOCCAFURNI Nicola, del 23° regg. fanteria.
Primo capitano RODELLA Alessandro, del 24° regg. fant.
Capitano ROSSANIGO Ernesto, dell'11° regg. bersaglieri.
Tenente BIANCO Francesco, id. id.
Tenente RUGGERO Pasquale, id. id.
Tenente MARINI Edoardo, id. id.
Sottotenente PIRONE Ugo, id. id.
Sottotenente PERNI Enzo, id. id.
Sottotenente GENCO Gaetano, id. id.

Sottotenente LANZILAO Ernesto, id. id.
Capitano SILVESTRI Enrico, del 7° regg. alpini.
Tenente FABBI Fabio, id. id.
Tenente BOSIN Leone, id. id.
Sottotenente MILANO Luigi, id. id.
Sottotenente DE MATTEIS Angelo, del 9° regg. alpini.
Sottotenente GIGLIO Antonio, id. id.
Sottotenente GASPARRO Attilio, del 3° regg. fanteria.
Sottotenente CAMPOBELLO Vincenzo, id. id.
Capitano CIMINO Mario, del 4° regg. fanteria.
Capitano GHIGLIONE Armando, del 5° regg. fanteria.
Tenente BERTOLUCCI Guglielmo, id. id.
Tenente ALBINO Renato, id. id.
Tenente TRAVERSA Giuseppe, id. id.
Sottotenente DI MAGGIO Fedele, id. id.
Capitano LANDOLFI Luigi, del 6° regg. fanteria.
Tenente COPPOLA Goffredo, id. id.
Sottotenente DI PRIMA Castrenze, id. id.
Sottotenente PICCOLO Vincenzo, id. id.
Capitano LORDI Renato, dell'85° regg. fanteria.
Sottotenente PANDOLFO Giuseppe, id. id.
Sottotenente CARONIA Antonino, id. id.
Capitano PANSINI Giovanni, del 10° regg. fanteria.
Tenente DATO Eugenio, id. id.
Tenente FORTUNATO Guido, id. id.
Sottotenente CREMESE Gregorio, id. id.
Sottotenente CAROLLO Vincenzo, id. id.
Sottotenente CASTELLANO Alfredo, id. id.
Capitano BUCCILLI Renato, del 45° regg. fanteria.
Tenente GAVINELLI Mario, id. id.
Tenente BATTAGLIOTTI Vincenzo, id. id.
Sottotenente DE MURO Michele, del 46° regg. fanteria.
Capitano COSTANTINO Mario, del 59° regg. fanteria.
Tenente FIORESE Renato, id. id.

Assisteranno alle gare del giorno 4 novembre i colonnelli comandanti dei reggimenti cui gli ufficiali partecipanti al campionato militare di campagna appartengono.

Detti colonnelli dovranno giungere a Roma la sera del giorno 3 novembre in modo da poter assistere il mattino del 4 novembre alle gare di marcia celere, di corsa con ostacoli e di lancio con bombe a mano, ed alla premiazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 13ª, anno 1932, circolare 137:

A pagina 503, 14ª riga del n. 19 della predetta circolare cancellare la parola: « guardacolombaia ».

Dispensa 51ª, anno 1932, circolare 509:

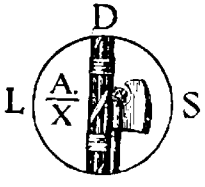
A pagina 1880 - N. categorico 276 - Capo stazione e sottocapo movimento: ov'è detto « ruota alata con piccozzini incrociati », sostituire con « ruota alata con saette e con due piccozzini incrociati ».

Dispensa 52ª, anno 1932, circolare 522:

A pagina 1904, 6ª riga del n. 8 della predetta circolare, anzichè « 10/30 », leggasi « 18/30 »,

Dispensa 53, Anno 1932-X, circolare 528:

A pag. 1920 righe sesta e settima, anzichè L. 4000 date dal ministero della guerra (2500 - 1000 - 300 - 200), leggasi: L. 3000 date dal ministero della guerra (2000 - 500 - 300 - 200).



PREZZO L. 1,80

(5102543) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1932 - ANNO X — 28 OTTOBRE

BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE 1077 ROMA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 550 – 8 settembre 1932 – Anno X — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1332. – Approvazione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito. . . . . *Pag.* 1977

PARTE PRIMA

Circolare N. 550. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 1332. – Approvazione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). 8 settembre 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 242, del 18 ottobre 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 gennaio 1931 Anno IX, n. 3, che dà facoltà al Governo del Re di raccogliere e coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti il reclutamento del Regio esercito, introducendovi le opportune modificazioni, nonchè di ema-

nare ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1926, n. 3224, sulla obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437;

Viste tutte le disposizioni legislative, o regolamentari, anteriori, o posteriori, al testo unico suddetto sul reclutamento del R. esercito, o che con esse abbiano riferimento;

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sulla obbligatorietà dell'istruzione premilitare;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Sono abrogati il testo unico approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, e tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel testo unico qui unito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 325, *foglio* 40. — MANCINI.

BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE ROMA

Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

(Art. 1 T. U. 5 agosto 1927; art. 2 legge 27 giugno 1929, n. 1144).

Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età.

Vi sono pure soggetti coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono tuttavia rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza, nonchè coloro che risiedono nel Regno e non abbiano la cittadinanza italiana nè quella di altro Stato.

Non sono soggetti alla leva coloro che posseggono la cittadinanza italiana non comprendente il godimento dei diritti politici.

Non sono soggetti alla leva coloro che, in applicazione del R. decreto-legge n. 1387 del 10 settembre 1922, abbiano acquistato la cittadinanza italiana senza obblighi di servizio militare, salvo quanto è disposto pei loro figli e discendenti dal R. decreto-legge n. 1418 del 14 giugno 1923.

Così pure non vi sono soggetti i cittadini italiani delle isole italiane dell'Egeo e quelli delle colonie italiane giusta le leggi ad essi relative.

Art. 2.

(Art. 2 T. U. 5 agosto 1927).

Nessun cittadino italiano soggetto all'obbligo della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non prova di aver soddisfatto l'obbligo stesso, ovvero (qualora la sua classe non sia stata ancora chiamata) di aver chiesto la iscrizione sulle liste di leva.

Art. 3.

(Art. 3 T. U. 5 agosto 1927; art. 1 decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922).

Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Il Ministro per la guerra ha però facoltà, quando lo creda opportuno, di ordinare, di concerto col Ministro per la marina, che siano inscritti nelle liste di leva di una data classe, in tutti i Comuni del Regno o in parte di essi, sulla base delle segnalazioni dell'Istituto centrale di statistica, i cittadini nati all'inizio dell'anno successivo a quello della classe a cui si riferiscono le liste.

Art. 4.

(Art. 5 T. U. 5 agosto 1927).

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte del Regio esercito coloro che, in applicazione del Codice penale comune, sono incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato.

Art. 5.

(Art. 6 T. U. 5 agosto 1927).

Coloro che possiedono i requisiti stabiliti dalle leggi sulla leva marittima per concorrere alla leva stessa, sono cancellati dalle liste della leva di terra ed inscritti nelle liste della leva di mare.

Art. 6.

(Art. 7 T. U. 5 agosto 1927).

Coloro che, nel concorso alla leva di terra, siano riconosciuti per condizioni fisiche idonei (o pienamente o limitatamente) al servizio alle armi, debbono essere tutti arruolati nel Regio esercito.

Art. 7.

(Art. 8 T. U. 5 agosto 1927; art. 1 R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922).

Tutti gli arruolati sono inscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono nati, anche se, in virtù della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 3, siano stati inscritti nelle liste di leva della classe dell'anno precedente.

Art. 8.

(Art. 1 legge 27 giugno 1929, n 1144).

Gli inscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di loro età, salvo, per gli ufficiali e i sottufficiali e per i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.

Art. 9.

(Art. 9 e art. 88 T. U. 5 agosto 1927).

L'obbligo di servizio si soddisfa dai militari parte sotto le armi e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.

Quella parte dell'obbligo di servizio che si compie sotto le armi costituisce la ferma.

È ferma di leva quella che si compie per chiamata d'autorità; ferma speciale quella che si compie per propria elezione.

Dopo compiuta la ferma di leva o la ferma speciale, possono verificarsi volontarie prestazioni di servizio alle armi per rinuncie al congedamento, per riassoldamenti, per rafferme o per nuove ferme in seguito a riammissioni o riassunzioni in servizio.

Art. 10.

(Art. 9 T. U. 5 agosto 1927)

Non è ammessa dispensa dal compiere la ferma di leva se non nei casi determinati dalla legge e in quelli per i quali la legge dà espressa facoltà al Ministro per la guerra.

Art. 11.

(Art. 10 T. U. 5 agosto 1927).

Una parte degli arruolati scelta tra gli uomini assegnati alla ferma ordinaria e di statura inferiore a m. 1,60 può essere assegnata al servizio della Regia marina senza però che tale speciale assegnazione importi alcun aumento di ferma.

Art. 12.

(Art. 11 T. U 5 agosto 1927).

Una parte degli arruolati è assegnata al servizio della Regia aeronautica.

Gli incorporati nella Regia aeronautica che appartengono al ruolo combattente (piloti) ed ai ruoli specializzati (esclusi i graduati di truppa ed avieri che abbiano prestato servizio nelle categorie *governo* e *manovra*) rimangono definitivamente acquisiti alla Regia aeronautica.

Gli incorporati nella Regia aeronautica che non appartengono alle categorie di cui al comma precedente rimangono nella Regia aeronautica solo fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 32° anno di età; dopo di che rientrano a far parte della forza in congedo del Regio esercito.

Gli obblighi di servizio alle armi dei militari incorporati nella Regia aeronautica sono regolati dalle disposizioni che specialmente li riguardano.

Art. 13.

(Art. 12 T. U. 5 agosto 1927).

Coloro che si arruolano nella Regia guardia di finanza — ramo terra — sono inscritti nei ruoli matricolari del Regio esercito, previa cancellazione, ove del caso, dalle liste di leva marittima.

Il servizio da essi prestato in detto corpo è considerato, per ogni effetto, servizio militare.

Art. 14.

(Art. 13 T. U. 5 agosto 1927; art. 9 R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955).

L'arruolamento nelle legioni libiche della M.V.S.N. importa l'arruolamento nel Regio esercito.

Il servizio prestato nelle dette legioni è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel Regio esercito ed è oggetto di variazione nei documenti matricolari degli interessati.

Art. 15.

(Art. 7 R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921; art. 4 R. decreto 18 marzo 1926, n. 625; art. 3 legge 13 dicembre 1928, n. 3141; art. 15 legge 8 luglio 1929, n. 1337; art. 1 legge 24 marzo 1930, n. 537).

Il servizio prestato nella Milizia Nazionale Forestale, nella Milizia Portuaria, nella Milizia Stradale, nel Corpo degli agenti di P. S. e nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

Art. 16.

(Art. 1 legge 24 dicembre 1928, n. 2959).

I giovani inscritti sulle liste di leva che intendano espatriare a scopo di lavoro ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici italiani all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualità di missionari cattolici per avere già compiuto gli studi medesimi, possono recarsi all'estero fino all'apertura della leva sulla propria classe di nascita.

In tali casi la concessione del passaporto importa di per sè stessa l'arruolamento dell'espatriato all'epoca del suo concorso alla leva sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero; perciò le autorità incaricate del rilascio di tale documento dovranno avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facoltà di cui all'art. 72 per far constare una sua eventuale inabilità al servizio militare, sarà senz'altro, durante la leva sulla propria classe, arruolato nel Regio esercito.

Non appena l'inscritto sia partito per l'estero, le autorità preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine e nei porti di imbarco devono subito notificare al competente ufficio provinciale di leva le generalità dell'espatriato e la località verso cui si è diretto.

La concessione del passaporto agli inscritti di leva che si recano all'estero per scopi diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo sarà soggetta a restrizioni che saranno determinate dal regolamento.

Art. 17.

(Art. 15 T. U. 5 agosto 1927)

È libero l'espatrio dei militari che abbiano compiuto la ferma loro spettante o siano stati dispensati dal compierla.

Parimenti è libero l'espatrio dei militari assegnati alla ferma minore di terzo grado, dopo che sia trascorso il primo semestre dalla chiamata alle armi della loro classe di arruolamento o del contingente cui appartengono.

Nei casi di cui al presente articolo l'autorità che sopraintende all'espatrio deve notificare al competente comando di distretto militare, non appena il militare sia partito per l'estero, le sue generalità e il luogo ove è diretto.

Art. 18.

(Art. 16 T. U. 5 agosto 1927).

La facoltà di espatriare consentita agli inscritti di leva ed ai militari in congedo dagli articoli precedenti può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina o con quello per l'aeronautica, o di questi ultimi di concerto col primo.

Art. 19.

(Art. 17 T. U. 5 agosto 1927).

L'espatrio degli inscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma loro spettante, può essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione del Ministro per la guerra.

In tali casi l'espatrio non potrà essere autorizzato che per un tempo determinato.

TITOLO I.

La leva.

Capo I.

Organi del servizio della leva.

Sezione 1. — *Generalità.*

Art. 20.

(Art. 18 T. U. 5 agosto 1927).

Il Ministro per la guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

In ciascuna provincia del Regno sono organi del servizio della leva il Consiglio di leva, le commissioni mobili e l'ufficio provinciale di leva, retto da un commissario che dipende direttamente dal Ministero della guerra.

All'estero, il servizio della leva è affidato alle Regie autorità diplomatiche o consolari.

Nelle colonie italiane della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia il servizio della leva per tutti i cittadini delle colonie stesse soggetti alla leva a mente dell'art. 1 è disciplinato dal R. decreto 11 maggio 1931, n. 686.

Art. 21.

In tempo di guerra, il Ministro per la guerra ha facoltà di ordinare che non siano costituite commissioni mobili di leva e di costituire invece, in località da indicarsi, commissioni temporanee.

Art. 22.

(Art. 20 T. U. 5 agosto 1927).

Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria:

1° conoscere delle infrazioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente attribuite all'autorità giudiziaria militare;

2° definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età;

3° pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Art. 23.

(Art. 21 T. U. 5 agosto 1927).

Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria in conformità del precedente art. 22 sono attribuite in ciascuna provincia ad un consiglio di leva, che vi provvede sia direttamente sia per mezzo delle commissioni mobili di leva.

Sezione II. — *I consigli di leva.*

Art. 24.

(Art. 22 T. U. 5 agosto 1927; art. 16 legge 8 gennaio 1931, n. 3).

I consigli di leva hanno sede nelle città capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara.

Sono presieduti dal presidente del Tribunale o da chi ne fa le veci e sono composti di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito, delegato dal Ministro per la guerra, e di un commissario di leva, al quale sono anche affidate le funzioni di segretario.

Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali. Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni Comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

Il consiglio di leva è assistito da un ufficiale medico del Regio esercito, o, nella impossibilità, da un medico civile.

Art. 25.

(Art. 23 T. U. 5 agosto 1927).

Il consiglio di leva della provincia di Ancona ha competenza anche per la provincia di Zara.

Art. 26.

(Art. 24 T. U. 5 agosto 1927).

Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 27.

(Art. 25 T. U. 5 agosto 1927).

Ai magistrati presidenti dei consigli di leva spetta per ogni seduta una indennità di L. 20 semprechè, dovendo recarsi per l'esercizio di tale incarico fuori della loro residenza, non abbiano titolo alla indennità di missione.

Art. 28.

(Art. 26 T. U. 5 agosto 1927).

Le amministrazioni comunali delle città capiluogo di provincia ove hanno sede i consigli di leva provvedono i locali per le sedute dei consigli stessi, gli oggetti di cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento dei locali suddetti.

Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.

SEZIONE III. — *Le commissioni mobili di leva.*

Art. 29.

(Art. 27 T. U. 5 agosto 1927).

Ciascun consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o più commissioni mobili che si recano di massima in ogni capoluogo di mandamento per effettuare la visita e l'arruolamento degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.

Per i mandamenti il cui capoluogo sia anche capoluogo di provincia (eccettuato quello di Zara) non si costituisce commissione mobile.

Art. 30.

(Art. 28 T. U. 5 agosto 1927)

Il Ministero della guerra ha facoltà di determinare che le commissioni mobili di leva si rechino anche in altri comuni, che non siano capoluogo di mandamento. In tal caso sarà destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.

Art. 31.

(Art. 29 T. U. 5 agosto 1927; art 16 legge 8 gennaio 1931, n. 3).

Le commissioni mobili sono composte del magistrato titolare della pretura del mandamento dove esse si recano ad esercitare la loro funzione, o da chi temporaneamente lo sostituisce, di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito, delegato dal Ministro per la guerra e del commissario di leva, cui sono anche affidate le funzioni di segretario. La presidenza è tenuta dal predetto magistrato.

Le funzioni di perito sanitario sono affidate ad un ufficiale medico del Regio esercito o, nella impossibilità, ad un medico civile.

Le sedute delle commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali. Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

Art. 32.

(Art. 30 T. U. 5 agosto 1927).

La commissione mobile rappresenta il consiglio di leva e può emettere qualunque decisione che sia di spettanza del consiglio.

Però per quanto riguarda i diritti alle ferme minori di cui all'art. 84 la decisione, su richiesta degli inscritti di leva o dei capi delle amministrazioni comunali, può essere rimessa al consiglio di leva.

Art. 33.

(Art. 31 T. U. 5 agosto 1927).

Le decisioni delle commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti. L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

In caso di parità di voti nelle decisioni concernenti la idoneità al servizio militare prevale il voto che sia conforme al parere del medico.

Per tutte le altre decisioni invece, in caso di parità di voti, la questione è deferita al rispettivo consiglio di leva.

Art. 34.

(Art. 32 T. U. 5 agosto 1927).

Ai magistrati presidenti delle commissioni mobili spetta per ogni seduta una indennità di L. 15.

Art. 35.

(Art. 33 T. U. 5 agosto 1927).

I membri delle commissioni mobili funzionari dello Stato hanno diritto alle normali competenze loro spettanti secondo le disposizioni in vigore. Tali competenze spettano anche ai presidenti qualora si rechino insieme con la commissione fuori della propria residenza: in tal caso, però, ad essi non spetta l'indennità di L. 15 di cui all'articolo precedente.

Art. 36.

(Art. 35 T. U. 5 agosto 1927).

Le amministrazioni dei comuni nei quali le commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento dei locali suddetti.

Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.

SEZIONE IV. — *Il Ministero della guerra e la commissione consultiva d'appello.*

Art. 37.

(Art. 36 T. U. 5 agosto 1927).

Contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva è ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, osservate le prescrizioni del regolamento.

Il Ministro potrà annullare o modificare le dette decisioni dopo sentito il parere di una commissione così composta:

a) il presidente del tribunale supremo militare, presidente;

b) un consigliere di Stato;

c) un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di corte di appello;

d) due ufficiali superiori, membri.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.

Art. 38.

(Art. 37 T. U. 5 agosto 1927)

Al consigliere di Stato ed al magistrato membri della commissione consultiva d'appello spetta per ogni seduta una indennità di L. 25 ciascuno.

SEZIONE V. — *Gli uffici provinciali ed i commissari di leva.*

Art. 39.

(Art. 38 T. U. 5 agosto 1927)

Nelle città capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara, ha sede un ufficio di leva con competenza per tutta la provincia: esso dipende direttamente dal Ministero della guerra.

L'ufficio di leva di Ancona ha competenza anche per la provincia di Zara.

Il personale degli uffici di leva è composto di commissari di leva.

Agli uffici di leva delle provincie con popolazione supezione al milione di abitanti può essere inoltre assegnato un archivista o applicato delle amministrazioni militari.

Art. 40.

(Art. 39 T. U. 5 agosto 1927).

I ruoli organici dei commissari di leva, il loro reclutamento e il loro trattamento economico e di carriera, sono determinati dalle leggi relative a tale personale.

Art. 41.

(Art. 40 T. U 5 agosto 1927).

Le amministrazioni provinciali sono obbligate a fornire nel capoluogo di provincia i locali necessari per la sede e l'archivio degli uffici di leva.

Capo II.

Formazione delle liste di leva.

Art. 42.

(Art 41 T. U 5 agosto 1927)

Il 1° gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni comunali sono in obbligo di avvertire con apposito manifesto i giovani, i quali nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro età, che hanno il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui sono legalmente domiciliati ed i loro genitori o tutori che loro è imposto l'obbligo di curarne l'iscrizione.

Art. 43

(Art. 42 T. U. 5 agosto 1927)

Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

1° i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore abbia domicilio nel comune, nonostante

che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;

2° i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvochè giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;

3° i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;

4° i giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5° i giovani residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;

6° i giovani nati nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;

7° i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel comune;

8° gli esposti dimoranti nel comune e i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Agli effetti della inscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.

Art. 44.

(Art. 43 T. U. 5 agosto 1927).

I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva, debbono ugualmente essere inscritti sulle liste. Parimenti vi sono inscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei alla inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o del tutore.

I giovani di cui al presente articolo debbono però essere cancellati dalle liste ed, eventualmente, anche dai ruoli se, prima della loro incorporazione, venga a risultare che hanno età minore di quella presunta.

Art. 45.

(Art. 44 T U 5 agosto 1927)

La lista di leva è compilata per cura del capo dell'amministrazione comunale entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui all'art. 42 e sulle indagini da farsi sui registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio e per 15 giorni consecutivi è, a cura del capo dell'amministrazione comunale, pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista

Art. 46.

(Art. 45 T. U. 5 agosto 1927).

Nel corso dello stesso mese di febbraio il capo dell'amministrazione comunale deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che gli vengono fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano.

Art. 47.

(Art. 46 T U. 5 agosto 1927)

Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove inscrizioni o cancellazioni che siano necessarie; e debbono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al precedente art. 46.

Tali operazioni sono compiute a cura del capo dell'amministrazione comunale.

Art. 48.

(Art. 47 T. U. 5 agosto 1927)

Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, la lista è firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica al commissario capo dell'ufficio di leva della rispettiva provincia, nei primi dieci giorni del mese di aprile.

Art. 49.

(Art. 48 T. U. 5 agosto 1927)

Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissario di leva sino a quello della verificazione di cui all'articolo 59 il capo dell'amministrazione comunale tiene conto di tutte le mutazioni che succedono intorno alla situazione dei singoli inscritti, prende nota di ogni altra variazione a cui possa andare soggetta la lista e provvede alla inscrizione degli omessi che si presentino spontanei o vengano scoperti o denunciati

Art. 50.

(Art. 49 T. U 5 agosto 1927; art. 2, legge 27 giugno 1929, n. 1144)

Sulle liste della leva in corso debbono aggiungersi:

1° i rimandati per rivedibilità o per legali motivi alla leva in corso;

2° gli omessi, appartenenti alla classe di cui è in corso la leva o a classe precedente, in qualunque modo sia venuto a constare della loro omissione;

3° i cancellati, riformati o assegnati a ferma minore in leve anteriori, la cui cancellazione, riforma o assegnazione sia stata annullata a senso del successivo art. 66;

4° coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età.

Capo III.

Chiamata alla leva, esame personale e arruolamento degli inscritti.

Art. 51.

(Art. 4 T. U 5 agosto 1927; art unico R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293).

Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il ventesimo dell'età loro. L'inizio delle operazioni di leva può essere però anticipato

in guisa da rendere possibile l'applicazione del secondo comma dell'art. 108.

Quando poi lo esigano contingenze straordinarie le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.

Art. 52.

(Art. 50 T. U. 5 agosto 1927).

La leva si opera in due periodi di tempo.

Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal Ministro per la guerra, ha luogo la sessione ordinaria, nella quale i consigli di leva, o, in loro rappresentanza, le commissioni mobili, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti assegnandoli alla ferma di leva cui abbiano titolo.

Nel secondo periodo, che dura fino all'apertura della leva successiva, i consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti pei quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria, ed assegnano a ferma minore gli arruolati che comprovino di avervi titolo dopo la chiusura della sessione stessa.

Art. 53.

(Art. 51 T. U. 5 agosto 1927).

I magistrati presidenti dei consigli di leva provvedono perchè i rispettivi consigli si riuniscano per proclamare l'apertura della leva, per determinare la composizione e la sfera di giurisdizione delle singole commissioni mobili, i giorni e i luoghi nei quali le commissioni stesse dovranno recarsi, i giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva e per adottare quegli altri provvedimenti che possano assicurare il rapido compimento delle operazioni di leva.

Art. 54.

(Art. 52 T. U. 5 agosto 1927).

I commissari di leva fanno pubblicare in tutti i comuni della rispettiva provincia il manifesto firmato dal presidente del consiglio di leva col quale si ordina la leva e si indicano

il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno dal consiglio di leva o dalle commissioni mobili le operazioni per ciascun comune.

Art. 55.

(Art. 53 T. U. 5 agosto 1927)

Per cura del capo dell'amministrazione comunale è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degli inscritti chiamati alla leva.

Art. 56.

(Art. 54 T U 5 agosto 1927).

Alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva hanno obbligo di intervenire, nei giorni designati, tutti indistintamente gli inscritti, fatta eccezione per coloro che siano affetti dalle deformità insanabili di cui all'art. 76 e per coloro che debbono essere rimandati giusta il successivo art. 63 e salve, poi, pei residenti all'estero, le disposizioni che specialmente li riguardano. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, giusta l'articolo 189.

Art. 57.

(Art. 55 T U. 5 agosto 1927).

Gli inscritti di leva per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile, ovvero (pei residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

Art. 58.

(Art. 56 T. U 5 agosto 1927).

Agli inscritti di leva che siano riconosciuti indigenti secondo le norme del regolamento, sono corrisposti i mezzi di viaggio per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile di leva o (pei residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, purchè però la distanza fra andata e ritorno superi i venti chilometri.

È inoltre corrisposta loro una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della commissione mobile o del consiglio di leva.

Agli inscritti che si presentino al consiglio di leva mentre avrebbero dovuto presentarsi alla commissione mobile, le indennità di viaggio e soggiorno saranno corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

Art. 59.

(Art. 57 T. U. 5 agosto 1927).

All'inizio delle operazioni di ciascun comune il Consiglio di leva o la commissione mobile procede alla verificazione della lista di leva del comune stesso.

Art. 60.

(Art. 58 T. U. 5 agosto 1927).

Il consiglio di leva o la commissione mobile aggiunge sulla lista di ciascun comune i nomi di coloro che i capi delle amministrazioni comunali hanno ulteriormente inscritto e cancella i nomi di coloro la cui inscrizione riconosca irregolare.

Cancella inoltre gli inscritti che debbono concorrere alla leva marittima a senso del testo unico delle relative disposizioni legislative.

Art. 61.

(Art. 60 T. U. 5 agosto 1927).

Il consiglio di leva o la commissione mobile, dopo effettuate le operazioni di cui agli articoli 59 e 60, procede all'esame personale degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista di leva, pronunciando:

l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 della presente legge;

la riforma o la rivedibilità di coloro che si trovino nelle condizioni a tal uopo previste dal Capo IV della presente legge;

l'arruolamento di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, con dichiarazione di limitata idoneità per quelli fra essi che si trovino nelle condizioni a tale effetto previste negli elenchi di cui all'art. 75;

l'assegnazione alle ferme minori per coloro che siano arruolati, e che si trovino nei casi previsti dal Capo V della presente legge, salvo, per la competenza delle commissioni mobili, quanto è prescritto dal precedente art. 32.

Art. 62.

(Art. 61 T. U. 5 agosto 1927).

All'esame personale degli inscritti il consiglio di leva o la commissione mobile procede per mezzo dei medici chiamati alla seduta in presenza del capo dell'amministrazione comunale o del suo delegato.

Art. 63.

(Art. 62 T. U. 5 agosto 1927).

Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che sia cessato il motivo che dette luogo al loro rimando.

Art. 64.

(Art. 63 T. U. 5 agosto 1927).

Gli inscritti i quali all'atto del concorso alla leva risultino arruolati volontari nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica o negli altri corpi il cui servizio equivale, per gli effetti della ferma di leva, a quello prestato nel Regio esercito, o vi servano in virtù di Regio decreto, sono considerati aver soddisfatto l'obbligo della leva.

Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi

Art. 65.

(Art. 59 T. U. 5 agosto 1927).

Il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva alla fine di ciascuna seduta invita pubblicamente gli

astanti a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbano concorrere alla leva, e sulle osservazioni dei capi delle amministrazioni comunali o degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.

Art. 66.

(Art. 64 T. U. 5 agosto 1927)

Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.

Le decisioni di riforma sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano; nello stesso termine e modo possono essere eventualmente annullate le riforme delle quali sia venuta a cessare la causa; trascorso tale termine, sono annullabili solo le decisioni di riforma che siano state pronunciate per corruzione o per i reati di procacciata o simulata infermità di cui agli articoli 187 e 188.

Le decisioni di assegnazione a ferma minore sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 37, fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate. Trascorso tale termine, oltre ai casi di revoca di cui all'art. 183, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione.

Art. 67.

(Art. 65 T. U. 5 agosto 1927).

Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinari sulla legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di filiazione, saranno tenuti sospesi a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.

Se il giudizio sarà protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti saranno rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.

Art. 68.

(Art. 66 T. U. 5 agosto 1927).

Le questioni di cui al precedente articolo 67, anche se trattisi di inscritti arruolati dalle commissioni mobili di leva, sono giudicate in via d'urgenza dal tribunale nella cui giurisdizione siede il consiglio di leva, in contraddittorio del commissario di leva.

La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa è ammesso il rimedio di appello e contro la pronuncia della Corte di appello è dato il rimedio in Cassazione.

Art. 69.

(Art. 67 T. U. 5 agosto 1927).

L'ufficiale membro del consiglio di leva o della commissione mobile somministra al comandante del distretto militare gli elementi che, secondo le decisioni del detto consiglio o della detta commissione, debbono servire alla formazione dei ruoli dei giovani per i quali fu pronunciato l'arruolamento.

Art. 70.

(Art. 68 T. U. 5 agosto 1927)

Il consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere le incombenze affidategli dalla legge.

Art. 71.

(Art. 69 T. U. 5 agosto 1927).

A richiesta del presidente del consiglio di leva, il Ministro per la guerra può prolungare la sessione ordinaria allorchè le operazioni relative non siansi potute compiere nel termine stabilito.

Art. 72.

(Art. 2 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959)

Gli inscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal consiglio di leva senza visita in base alle notificazioni di cui all'art. 16, o in base a loro richiesta, da farsi durante la leva sulla loro classe, alle Regie autorità diplomatiche o consolari nei modi e nei termini prescritti dal regolamento.

Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne dànno notizia pel tramite del Ministero della guerra al consiglio di leva o al comando del distretto militare competente, secondo che si tratti di iscritti di leva o di individui già arruolati.

Art. 73.

(Art. 3 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959).

Gli inscritti di leva residenti all'estero, ivi nati o espatriati prima del 18° anno di età, possono in tempo di pace chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o subendo la visita con le modalità e gli effetti di cui all'art. 72; ed in tali casi saranno prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.

Quelli di essi che rimpatrino saranno prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presenteranno agli organi di leva entro 30 giorni dal loro rimpatrio.

In caso di mobilitazione sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno con le modalità di cui sopra entro 30 giorni dalla indetta mobilitazione, trascorso il quale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diverrà definitiva a tutti gli effetti di legge.

Art. 74.

(Art. 71 T. U. 5 agosto 1927).

Gli inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente inviati sotto le armi.

Debbono in ogni caso essere mandati sotto le armi subito dopo l'arruolamento i renitenti arruolati i quali non siano stati assegnati alla ferma minore di terzo grado, ovvero non abbiano titolo a dispensa od esenzione dalla prestazione del servizio.

Capo IV.

Riforme, rivedibilità e dichiarazioni di idoneità limitata.

Art. 75.

(Art. 72 T. U. 5 agosto 1927)

Sono riformati gli inscritti che, per infermità o per difetti fisici od intellettuali, non risultino idonei, neppure limitatamente, al servizio militare, oppure siano di statura inferiore a un metro e quarantotto centimetri.

Appositi elenchi approvati con decreto Reale specificano le imperfezioni e le infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio militare e quelle che limitano permanentemente l'idoneità al servizio stesso.

Art. 76.

(Art. 73 T. U. 5 agosto 1927)

Il consiglio di leva o la commissione mobile potrà riformare senza esame personale i giovani i quali facciano risultare, per mezzo del capo dell'amministrazione comunale e nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti da deformità che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

Tali deformità sono descritte negli elenchi delle infermità che esimono dal servizio militare, di cui al precedente articolo 75.

Nei casi dubbi e ogni qualvolta sorga sospetto di frode il consiglio di leva o la commissione mobile dovrà procedere all'esame personale dell'inscritto.

Art. 77.

(Art. 74 T. U. 5 agosto 1927).

Gli inscritti che risultino affetti da debolezza non grave di costituzione o da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre però il 31

dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati.

Gli inscritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo possono peraltro essere semplicemente rimandati a speciali sedute suppletive.

Art. 78.

(Art. 75 T. U. 5 agosto 1927)

Per accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del consiglio di leva o della commissione mobile di mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente art. 75.

Art. 79.

(Art. 76 T. U. 5 agosto 1927)

Il limite di statura per la idoneità al servizio militare nel Regio esercito è di un metro e cinquanta centimetri.

Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e quarantotto centimetri ma non raggiungano quella di un metro e cinquanta centimetri, sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, non abbiano ancora raggiunta la detta statura, sono riformati.

Art. 80.

(Art. 77 T. U. 5 agosto 1927).

Il consiglio di leva o la commissione mobile rilascia ad ogni inscritto riformato o rimandato quale rivedibile la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilità.

Art. 81

(Art. 78 T. U. 5 agosto 1927).

L'autorità militare ha facoltà di pronunciare la riforma o la dichiarazione di idoneità limitata in base agli elenchi di cui al precedente art. 75 a riguardo dei militari sotto le armi o in congedo o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero; come pure di pronunciare in base

agli stessi elenchi e nei limiti di cui all'art. 77 la rivedibilità dei militari sotto le armi che risultino temporaneamente inabili, ovvero di collocarli in licenza straordinaria per il tempo necessario.

Art. 82.

(Art 79 T U. 5 agosto 1927)

La riforma pronunciata dall'autorità militare a riguardo dei militari alle armi o in congedo è revocabile nel termine di due anni e per decisione del Ministro per la guerra, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate. Trascorso detto termine, è revocabile soltanto se sia stata pronunciata per corruzione o per i reati di procacciata o simulata infermità di cui agli articoli 187 e 188.

Art. 83.

Nel caso di esigenze straordinarie i riformati possono, con Regio decreto, essere chiamati a revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite dalla presente legge per la chiamata a visita delle classi di leva.

Capo V.

Graduazione dell'obbligo di servizio alle armi.

Art. 84.

(Art. 1 Legge 8 gennaio 1931, n. 3; art. 80 T. U. 5 agosto 1927)

Le ferme di leva si distinguono, in ordine decrescente di durata, in ferma ordinaria e ferme minori di primo, secondo e terzo grado.

La durata della ferma ordinaria e delle ferme minori risulta dall'art. 110.

La ferma ordinaria è attribuita agli arruolati che non abbiano titolo all'assegnazione a ferma minore.

Le ferme minori possono essere attribuite agli inscritti di leva arruolati che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate negli articoli 86, 87 e 88, sotto le condizioni di cui all'art. 111 e salvo in ogni caso il disposto del 1° comma dell'art. 112.

Art. 85.

(Art. 3 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

In tempo di guerra, tutti indistintamente gli inscritti arruolati sono assegnati alla ferma ordinaria.

Art. 86.

(Art. 4 e art. 5, n. 6 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

Hanno titolo alla ferma minore di 3° grado gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;

4° figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi;

5° figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;

6° figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia viventi altri figli maschi;

7° figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età;

8° figlio che sia unico maschio di madre vedova, inabile a lavoro proficuo;

9° figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o più figlie viventi;

10° figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;

11° figlio unico superstite di madre vedova;

12° nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

13° nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

14° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

15° nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

16° nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

17° primogenito di fratelli orfani di padre e di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

18° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

19° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

20° orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

21° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;

22° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

23° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

24° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

25° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 22°, 23°, 24° e 25° sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Art. 87.

(Art. 5 Legge 8 gennaio 1931, n. 3, modificato dalla legge 19 maggio 1932, n. 510).

Hanno titolo alla ferma minore di 2° grado gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età;

2° unico nato di madre vedova;

3° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

6° figlio unico di padre vivente con figlie minorenni nubili o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

7° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a lire 18.000;

8° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;

9° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;

10° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare:

11° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

12° militare ammogliato o vedovo con prole;

13° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunti obblighi speciali (arruolamento vo-

lontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 3° e 4° del presente articolo, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Art. 88.

(Art. 6 Legge 8 gennaio 1931, n 3, modificato dalla legge 19 maggio 1932, n. 510).

Hanno titolo a ferma minore di 1° grado gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

2° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

4° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

Art. 89.

(Art. 2 R. decreto 8 novembre 1928, n. 2430).

Se le condizioni di cui al n. 1° dell'art. 86 non possano far beneficiare il primogenito per essersi verificate posteriormente ai termini indicati nell'art. 94, la ferma minore spetterà al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.

Art. 90.

(Art. 11 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

L'assegnazione a ferma minore per uno dei titoli di cui ai nn. 22°, 23°, 24° e 25° dell'art. 86; 3°, 4°, 9°, 10° 11° e 13° dell'art. 87; 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 88, è consentita quando nessun fratello vivente dell'inscritto, di età inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di ferma minore di secondo e terzo grado, oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio esercito (2ª e 3ª categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile).

Non si terrà conto però di tali benefici e ferme minori concessi a fratelli, che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.

Art. 91.

(Art. 12 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

Allo scopo di costituire titolo all'assegnazione a ferma minore, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:

1° gli affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2° gli irreperibili dei quali non si siano più avute notizie da almeno tre anni dopo la loro partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purchè ciò risulti

debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali;

3° le donne nubili maggiorenni che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia.

Art. 92.

(Art. 86 T. U. 5 agosto 1927).

I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'assegnazione a ferma minore per i titoli relativi al padre o alla madre di cui nei precedenti art. 86 e 87, nonchè per quelli di cui ai nn. 1° e 2° dell'art. 86 ed 8° dell'art. 87, alla condizione però che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore comune, e, per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.

Si deve però tener conto dei figli naturali riconosciuti in tutti i casi, quando dalla loro nascita o dalla loro sopravvivenza derivi titolo a ferma minore.

Art. 93.

(Art. 86 T. U. 5 agosto 1927).

I figli adottivi possono ottenere l'assegnazione a ferma minore solo per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.

Art. 94.

(Art. 13 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

I titoli a ferma minore, che possono essere validamente invocati, sono i seguenti:

1° quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'inscritto concorra per ragione di età o per legittimo rimando oppure che si verificano durante la leva stessa o successivamente, finchè il militare presti normalmente servizio alle armi;

2° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purchè esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita o sorti dopo tale data e previo proscioglimento dalla ferma speciale contratta;

3° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare fruisce del ritardo della presentazione alle armi o del rinvio ad altra chiamata, semprechè, se sorti dopo il tempo in cui egli avrebbe prestato normalmente servizio alle armi, derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.

L'assegnazione a ferma minore è pronunciata dal Consiglio o dalle Commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici.

Art. 95.

(Art. 10 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

I titoli a ferma minore possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre. I titoli, che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere utilmente fatti valere entro il termine di novanta giorni.

Art. 96.

(Art. 7 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

La ferma minore non chiesta per qualsiasi motivo a favore del militare che ne aveva titolo, può essere accordata ad un fratello consanguineo, purchè il militare sia tuttora ascritto al Regio esercito, alla Regia marina o alla Regia aeronautica ed abbia prestato o presti servizio con ferma ordinaria.

È produttiva di effetti, a senso del comma precedente, la rinuncia alla conseguita ferma minore, purchè avvenga prima dell'inizio della ferma stessa e concorra il consenso della persona di cui al successivo art. 98.

Art. 97.

(Art. 8 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

L'assegnazione a ferma minore nei casi di cui ai nn. 2° dell'art. 86; 9° e 13° dell'art. 87; 1°, 2° e 4° dell'art. 88 e nel caso dell'art. 96 è soggetta a revocazione fino al congeda-

mento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene l'inscritto, se per qualsiasi motivo il fratello non compia la ferma cui è vincolato.

Entro lo stesso termine è soggetta a revocazione l'assegnazione a ferma minore pronunciata in favore di un militare che sia incorso nelle sanzioni penali di cui all'art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

Art. 98.

(Art. 9 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

Le assegnazioni a ferma minore devono essere richieste con atto autentico del capo di famiglia o della persona a cui favore il titolo è costituito, secondo le norme che saranno indicate dal regolamento.

TITOLO II.

L'ISTRUZIONE PREMILITARE.

CAPO VI.

Obbligatorietà dell'istruzione premilitare.

Art. 99.

(Art. 1 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).

L'istruzione premilitare ha lo scopo di fornire al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, al momento della chiamata alle armi, reclute che abbiano già avuta una prima preparazione al servizio militare.

Art. 100.

(Art. 2 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).

L'istruzione premilitare è obbligatoria per tutti i cittadini a partire dal 1° ottobre dell'anno in cui essi compiono il diciottesimo di loro età.

Art. 101.

(Art. 3 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).

Sono esenti dall'obbligo della istruzione premilitare solo coloro che siano manifestamente inabili ad ogni servizio alle armi nonchè i residenti in territorio distante oltre 10 km. dalla località che sia sede di corsi premilitari ed i residenti all'estero.

Art. 102.

(Art. 4 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).

Il padre, o in mancanza la madre, o in loro vece il tutore, ha l'obbligo di inscrivere il minore ai corsi premilitari e di provvedere perchè li frequenti regolarmente.

Art. 103.

(Art. 2 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).

L'istituzione dei corsi premilitari nelle singole località deve essere di volta in volta riconosciuta e resa di pubblica ragione dal Ministero della guerra.

Lo svolgimento dei corsi premilitari è affidato alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 104.

Art. 6 Legge 29 dicembre 1930, n 1759)

L'istruzione premilitare consta di due corsi annuali da svolgersi normalmente in giorni festivi secondo programma da stabilirsi dal Ministero della guerra.

Art. 105.

(Art 7 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).

Coloro i quali abbiano appartenuto per due anni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale od all'Opera nazionale Balilla quali avanguardisti ed abbiano frequentato le esercitazioni di dette organizzazioni, sono dispensati, a domanda, dal frequentare il 1° corso di istruzione premilitare, pur dovendone sostenere gli esami.

Art. 106.

(Art. 8 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).

Potranno essere tenuti a cura del Ministero dell'aeronautica e del Ministero della marina speciali corsi di istruzione premilitare diretti ad un più specifico addestramento per le rispettive Forze armate.

Art. 107.

(Art. 9 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).

I corsi per la istruzione premilitare sono alla diretta dipendenza dei Ministeri militari cui essi si riferiscono e delle competenti autorità militari territoriali.

TITOLO III.

Il servizio militare.

Capo VII.

Chiamata alle armi.

Art. 108.

(Art. 4 T. U. 5 agosto 1927; art unico R. decretolegge 5 agosto 1927, n. 2293).

La chiamata alle armi ha luogo per ordine del Ministro per la guerra, normalmente nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il ventunesimo dell'età loro.

È però in facoltà del Ministro per la guerra di anticipare la chiamata stessa al ventesimo anno di età.

Quando poi lo esigano contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.

Art. 109.

La chiamata alle armi dei riformati arruolati in seguito a visita di revisione a senso dell'art. 83 è fatta d'ordine del Ministro per la guerra.

CAPO VIII.

Ferme di leva e ferme speciali.

Art. 110.

(Art 1 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

La ferma ordinaria di leva è di 18 mesi.

Le ferme minori di primo, secondo e terzo grado sono rispettivamente di 12, 6 e 3 mesi.

Art. 111.

(Art. 1 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

La concessione delle ferme minori è subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare. Chi ne è sfornito, senza essersi trovato nelle condizioni di cui all'art. 101 della presente legge, dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore.

Art. 112.

(Art. 2 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

Il Ministro per la guerra, entro il primo semestre dalla chiamata alle armi di ogni classe o parte di essa, ha facoltà di determinare, con provvedimento collettivo, il passaggio dei militari da una ferma all'altra. Tale passaggio in questo caso avverrà seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferma sono elencati nella presente legge.

Egli ha pure facoltà di dispensare con provvedimento collettivo dal compiere la ferma i militari assegnati alla ferma minore di terzo grado (tre mesi).

Art. 113.

(Art. 90 T. U. 5 agosto 1927).

Le ferme speciali, che possono essere assunte per volontaria domanda, hanno la durata di anni tre, due od uno, od anche durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale.

La ferma degli aspiranti alla nomina a sottufficiale è determinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.

Art. 114.

(Art. unico R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245).

Contraggono la ferma di anni tre:

a) i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 166;

b) coloro che si arruolano volontari nell'arma dei carabinieri Reali o che vi fanno passaggio come effettivi;

c) i graduati di truppa del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena;

d) i graduati di truppa dei depositi cavalli stalloni;

e) i musicanti effettivi non sottufficiali;

f) i caporali maniscalchi;

g) i caporali fuochisti dei lagunari del genio.

Art. 115.

(Art. unico R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245)

Contraggono la ferma di anni due.

a) coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e nei vari corpi, esclusa l'arma dei carabinieri Reali;

b) i carabinieri ausiliari, esclusi quelli tratti di autorità (sia pure col loro consenso) dai militari di altre armi;

c) i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 167.

Art. 116.

(Art. 93 T. U. 5 agosto 1927).

Contraggono la ferma di anni uno o di durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale i militari riassoldati di cui agli articoli 149 e 150 della presente legge.

Art. 117.

(Art. 94 T. U. 5 agosto 1927).

È in facoltà del Ministro per la guerra di far passare i militari da una ferma speciale ad un'altra.

Art. 118.

(Art. 95 T. U 5 agosto 1927).

Le ferme di leva decorrono dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

Le ferme speciali decorrono di regola dal giorno in cui sono assunte. Per i carabinieri ausiliari che all'atto della nomina ad effettivi contraggono la ferma di tre anni è computato in tale ferma il servizio precedentemente prestato.

Art. 119.

(Art. 96 T. U 5 agosto 1927)

I carabinieri reali (ausiliari esclusi) provenienti da altra arma, qualora abbiano già prestato uno o più anni di servizio effettivo, debbono passarne almeno altri due nell'arma in cui sono trasferiti.

Art. 120.

(Art. 97 T. U 5 agosto 1927).

Non è computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in istato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflittagli dai tribunali militari o dai magistrati ordinari, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi di interruzione di servizio di cui sopra i militari dovranno compiere sotto le armi tanto tempo in più quanto ne occorre per completare la ferma cui sono obbligati.

Capo IX.

Ritardi e rinvii della prestazione del servizio alle armi.

Art. 121.

(Art. 98 T U 5 agosto 1927).

Il Ministro per la guerra può concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di età ai militari che siano:

a) studenti di università o di istituti assimilati ad università;

b) studenti degli istituti superiori di belle arti, musicali e delle scuole superiori agrarie, industriali e commerciali designati dal regolamento.

Il suddetto beneficio sarà concesso a condizione che i militari interessati posseggano, per frequenza ai corsi di istruzione premilitare, i requisiti che saranno determinati dal regolamento.

Art. 122.

(Art. 99 T. U. 5 agosto 1927).

Gli studenti delle università e degli altri istituti superiori ammessi al ritardo della prestazione del servizio in base al precedente art. 121 possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la facoltà, scuola universitaria o istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purchè in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria, o ad altro istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione colturale o professionale.

Art. 123.

(Art. 100 e 104 T. U. 5 agosto 1927).

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace potrà essere concesso alla stessa condizione richiesta dall'art. 121 ai militari che siano alunni dell'ultima classe delle scuole medie di grado superiore, od assimilate; ai candidati agli esami di maturità, di abilitazione o di licenza delle stesse scuole che siano caduti in non più di due materie ovvero abbiano riportato un esito equivalente secondo

quanto sarà determinato dal regolamento; nonchè ai giovani che siano prossimi a conseguire una licenza di una scuola agraria, industriale o commerciale perchè allievi dell'ultimo anno di corso.

Nei casi di cui al presente articolo il ritardo potrà essere concesso soltanto fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale i militari furono arruolati.

Art. 124.

(Art. 103 T. U. 5 agosto 1927).

Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col terminare degli studi (salvo il disposto degli articoli 122 e 123) ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di età.

Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti ad imprendere il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma ordinaria.

Art. 125.

(Art. 104 T. U. 5 agosto 1927).

In tempo di pace può essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima, o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

Art. 126.

(Art. 105 T. U. 5 agosto 1927)

In tempo di pace i militari, i quali all'atto della chiamata alle armi per compiere la ferma di leva abbiano un fratello consanguineo in servizio per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo sino a che questi abbia compiuto la propria ferma.

Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, sarà lasciato in congedo uno di essi su richiesta e designazione della famiglia.

CAPO X.

Dispense dal servizio alle armi e riduzioni di servizio.

SEZIONE I. — *Militari residenti all'estero.*

Art. 127.

(Art. 4 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959).

I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva a senso degli articoli 72 e 73 sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

Art. 128.

(Art. 113 T. U. 5 agosto 1927).

I militari di cui all'articolo precedente i quali rimpatriano prima del compimento del 32° anno di età sono obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe di leva che sia chiamata per compiere la ferma ordinaria, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nell'esercito regolare del paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Art. 129.

(Art. 5 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959).

I militari che a senso dell'art. 127 sono dispensati dal presentarsi alle armi, possono ottenere dalle Regie autorità diplomatiche e consolari all'estero o dalle competenti autorità militari del Regno la facoltà di rimanere in Patria, senza obbligo di prestare servizio militare, se comprovino di dover compiere un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso, ovvero di dovervisi trattenere per ragioni di salute, di famiglia e di commercio, purchè la loro permanenza nel Regno, e salvo casi eccezionali, non superi rispettivamente i 12, i 6, o i 3 mesi secondo che provengano da paesi transoceanici o del bacino mediterraneo od europei.

Art. 130.

(Art. 6 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959).

I militari residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi ai termini dell'art. 127 possono, sotto le condizioni che saranno stabilite dal regolamento, essere ammessi ad assumere servizio nel Regio esercito per compiervi una ferma speciale di sei mesi.

Art. 131.

(Art. 7 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959).

I militari di cui all'articolo precedente, compiuta la ferma speciale di sei mesi, possono fruire, oltre che delle concessioni di cui all'art. 129 anche di ulteriore permesso di permanenza nel Regno di durata non superiore ad un anno

Trascorso tale periodo di tempo, qualora non facciano ritorno all'estero, sono tenuti a ripresentarsi alle armi per completare la ferma di leva.

Art. 132.

(Art. 8 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959).

Possono essere ammessi ad assumere la ferma speciale di sei mesi prevista dall'art. 130 i nati all'estero in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, i quali chiedano di compiere tale servizio prima della leva sulla propria classe e, qualora si trovino già nel Regno, comprovino di dover poi fare subito ritorno nel paese di nascita.

Essi devono soddisfare alle condizioni all'uopo stabilite dall'art. 141 e principalmente devono aver compiuto il 18° anno di età, devono essere non ammogliati nè vedovi con prole, avere l'attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati, ed avere il consenso del padre o, in mancanza di esso, della madre, ovvero, in mancanza di entrambi, del tutore.

Coloro che, compiuto tale servizio, non riespatrino entro 6 mesi dalla prestazione del servizio stesso, sono tenuti a completare la ferma di leva con le reclute della loro classe.

Art. 133.

(Art 9 Legge 24 dicembre 1928,n. 2959).

Ai militari che compiano nel Regio esercito la ferma speciale prevista dai precedenti articoli 130 e 132, potranno, dal Ministero degli affari esteri, essere concesse adeguate facilitazioni per i viaggi di rimpatrio e di riespatrio.

Ai militari stessi potranno altresì essere conferiti dal Ministero degli affari esteri, d'accordo col Ministero della guerra, speciali distintivi onorifici, da istituirsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la guerra.

Art. 134.

(Art. 10 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959).

La permanenza di qualsiasi durata nei territori coloniali italiani o nelle Isole italiane dell'Egeo dei militari residenti all'estero e dispensati dal presentarsi alle armi, può, per decisione del rispettivo Governo, non importare decadenza dalla dispensa stessa.

Art. 135.

(Art 115 T U. 5 agosto 1927).

I militari dispensati dal presentarsi alle armi perchè residenti all'estero, che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di età, sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

Sezione II. — *Dispense dalla ferma di leva.*

Art. 136.

(Art. 108 T U 5 agosto 1927).

Il Ministro per la guerra, oltre alla facoltà conferitagli dal capoverso del precedente art. 112 di dispensare dal compiere la ferma i militari assegnati alla ferma minore di terzo grado, ha quella di dispensare dal compiere la ferma, tutti, o in parte, gli arruolati nel Regio esercito che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, di cui al precedente art. 75, e gli arruolati di più bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri, compresa.

SEZIONE III. — *Licenza straordinaria a militari residenti in colonia.*

Art. 137.

(Art. 3 Legge 25 aprile 1929, n. 674).

I militari residenti in colonie italiane, che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, situato in località remota o periferica delle colonie medesime, possono in tempo di pace ottenere dal Governatore della colonia in cui risiedono di essere lasciati in licenza straordinaria, per tutto il periodo in cui dovrebbero essere alle armi per compiere la ferma di leva.

Durante questo tempo essi saranno tenuti a rispondere a qualsiasi ordine o chiamata loro pervenisse dalle autorità militari e rimarranno soggetti alle leggi penali militari nonchè alla giurisdizione militare.

SEZIONE IV. — *Riduzioni di servizio.*

Art. 138.

(Art. 110 T. U. 5 agosto 1927, modificato dalla Legge 19 maggio 1932, n. 510)

Il Ministro per la guerra ha facoltà di ridurre a 12 mesi la ferma o di congedare per anticipazione dopo un anno di servizio, in tutto o in parte, i militari che siano stati arruolati dopo essere stati rimandati quali rivedibili.

Il Ministro per la guerra ha altresì la facoltà di ridurre a 12 mesi la ferma dei militari che, pur essendo idonei ad incondizionato servizio a senso degli elenchi di cui al 2° comma dell'art. 75, abbiano requisiti fisici poco spiccati, secondo determinazioni e modalità da fissarsi classe per classe con decreto ministeriale.

Art. 139.

(Art. 111 T. U. 5 agosto 1927).

Il Ministro per la guerra ha altresì facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari di qualsiasi ferma dopo il compimento dei rispettivi ultimi periodi di istruzione di reparto.

CAPO XI.

Disposizioni speciali in materia ecclesiastica.

Art. 140.

(Art. 101 e 116 T U 5 agosto 1927)

I militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno, o delle Colonie italiane od in istituti cattolici italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni, possono ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di età.

I militari i quali, compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino, o si trovino, all'estero, od in territori di diretto dominio dell'Italia, ovvero nelle Colonie italiane, in qualità di missionari cattolici, in quelle località e sotto quelle condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri, o da quello delle colonie sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste dalla Sezione I del Capo X per gli inscritti residenti all'estero. Il Ministro per la guerra, d'accordo col Ministro per gli affari esteri, o con quello per le colonie, potrà annualmente limitare il numero dei militari da ammettersi alla dispensa dal presentarsi alle armi in qualità di missionari cattolici.

All'infuori dei casi previsti nei commi precedenti, il sod disfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione in pace del ritardo di presentazione alle armi, o l'eventuale esonero dal servizio in caso di richiami per mobilitazione, sono regolati, in materia ecclesiastica, da speciali disposizioni.

CAPO XII.

Volontarie prestazioni di servizio alle armi.

SEZIONE I. — *Arruolamenti volontari.*

Art. 141.

(Art. 121 T. U. 5 agosto 1927).

I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa del Regio

esercito prima del loro arruolamento di leva e purchè soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1° abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

2° non siano ammogliati nè vedovi con prole;

3° abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

4° non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e contro la famiglia, o associazione per delinquere;

5° producano l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'amministrazione del comune in cui hanno domicilio e dimora, ovvero dai capi delle amministrazioni dei vari comuni in cui hanno dimorato durante gli ultimi dodici mesi precedenti all'arruolamento volontario e vidimata dal prefetto della provincia;

6° facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero, in loro vece, dal tutore;

7° sappiano leggere e scrivere.

I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma e qualora non oltrepassino il 26° anno di età, o il 32° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena ovvero come musicanti o maniscalchi.

I giovani ammessi nelle scuole militari possono essere arruolati compiuto il 17° anno di età.

I militari che intendano rinunciare all'assegnazione a ferma minore non debbono avere oltrepassato il 26° anno di età.

Art. 142.

(Art. 122 T. U. 5 agosto 1927).

Gli stranieri, i quali non abbiano, giusta le leggi sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel Regno, o facoltà di acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare, non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

Art. 143.

(Art. 122 T. U. 5 agosto 1927).

Gli arruolamenti volontari sono ammessi dall'apposita commissione del corpo per il quale sono domandati.

Art. 144.

(Art. 125 T. U. 5 agosto 1927).

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa e alla condizione soltanto di aver compiuto il 18° anno di età e di possedere la indispensabile attitudine fisica per servire nel corpo prescelto.

Potranno anche essere ammessi nelle suindicate condizioni nei corpi dell'Esercito i militari in congedo per i quali non sia stato ancora emanato l'ordine di presentazione alle armi.

Art. 145.

(Art. 126 T. U. 5 agosto 1927).

Ai graduati di truppa e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio come arruolati volontari con ferma di due anni sono dovute, proporzionalmente, per il tempo che essi compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite per i riassoldati di cui all'art. 149.

Art. 146.

(Art. 127 T. U. 5 agosto 1927).

Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia del giovane che si arruolò volontario, egli può essere prosciolto dal servizio per determinazione del Ministro per la guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

Qualora il cambiamento nella situazione di famiglia sia stato determinato da avvenimenti sopraggiunti dopo il concorso alla leva del giovane che si arruolò volontario, la ferma speciale da lui contratta può, per determinazione del Ministro per la guerra, essergli commutata nella ferma ordinaria od in altra minore cui possa aver titolo.

Con le stesse modalità il proscioglimento dal servizio o la commutazione della ferma possono pure essere concessi all'arruolato volontario quando sia venuto a mancare lo scopo pel quale l'arruolamento fu contratto.

Art. 147.

(Art. 128 T. U. 5 agosto 1927).

Per gli arruolamenti volontari di inscritti della leva di terra nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nei Regi corpi di truppe coloniali, nelle Legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nelle Milizie portuaria, forestale e stradale, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed in quello degli agenti di custodia delle carceri valgono le speciali disposizioni relative a tali enti.

SEZIONE II. — *Rinuncie al congedamento.*

Art. 148.

(Art. 131 T. U. 5 agosto 1927).

È in facoltà del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche fino al compimento del loro obbligo di servizio, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.

SEZIONE III. — *Riassoldamenti.*

Art. 149.

(Art. 129 T. U. 5 agosto 1927).

Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno o più anni come riassoldati i graduati di truppa e soldati di tutte le armi o corpi per i quali tali ammissioni siano richieste dalle esigenze del servizio.

Ai detti militari è concessa annualmente una speciale indennità il cui ammontare è fissato con decreto Reale.

Art. 150.

(Art. 130 T. U. 5 agosto 1927).

È pure ammesso in tutte le armi e corpi uno speciale riassoldamento con vincolo rinnovabile di durata minore di un anno pei militari che rinunciano al licenziamento. Anche a questi ultimi riassoldati è dovuta una indennità il cui ammontare è fissato con decreto Reale.

Sezione IV. — *Rafferme.*

Art. 151.

I caporali e caporali maggiori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 153 e 155 possono essere ammessi a contrarre rafferma al compimento della ferma di leva o volontaria oppure anche per riammissione in servizio alla condizione stabilita dall'ultimo comma dell'art. 166.

Per gli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali provvedono disposizioni speciali.

Art. 152.

(Art. 1 Legge 19 luglio 1909, n. 506; modificato dal R. decreto legislativo 9 novembre 1923, n 2625).

Le rafferme possono essere annuali, con o senza premio, e triennali con premio.

Le rafferme triennali sono concesse dai Comandi di Corpo d'armata e dai Comandi dei Regi Corpi di truppe coloniali.

Le rafferme annuali sono concesse dai Comandi di corpo.

Art. 153.

(Art. 2 Legge 19 luglio 1909, n. 506).

Alla rafferma annuale senza premio possono essere ammessi, sotto le condizioni determinate dal regolamento:

1° i caporali e caporali maggiori che abbiano compiuto la ferma di tre anni e possano aspirare alla rafferma triennale con premio;

2° i caporali e caporali maggiori di tutte le armi che, compiuta la ferma di leva o quella di due anni, domandino di rimanere alle armi per conseguire la promozione a sergente.

Art. 154.

(Art. 7, Legge 19 luglio 1909, n. 506).

Alla rafferma annuale con premio possono essere ammessi i militari che abbiano compiuto una o più rafferme triennali con premio.

Art. 155.

(Art 3 Legge 19 luglio 1909, n. 506).

Alla rafferma triennale con premio possono aspirare, purchè soddisfino alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e di istruzione determinate dal regolamento, i graduati di truppa delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonchè dei depositi cavalli stalloni; i graduati di truppa musicanti, maniscalchi e fuochisti del battaglione lagunari del genio.

I militari di cui sopra possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali senza alcun limite di età.

Art. 156.

(Art. 4 Legge 19 luglio 1909, n. 506).

Durante la prima delle rafferme triennali di cui all'articolo precedente il militare riceve un annuo premio di L. 200.

Durante la seconda e la terza riceve un premio annuo di L. 300.

Tale premio però è ridotto a L. 200 per la seconda rafferma se il militare è stato riammesso in servizio dopo aver compiuto la prima rafferma triennale ed avere riscosso l'importo dell'indennità di cui al seguente articolo.

È ridotto pure a L. 200 se il militare è stato riammesso dopo avere compiuto due rafferme triennali e avere riscosso l'importo dell'indennità di cui al seguente articolo.

Il premio annuo e le indennità, di cui all'articolo seguente, non possono cedersi nè pignorarsi, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare, o per causa di alimenti dovuti per legge.

Art. 157.

(Art. 5 Legge 19 luglio 1909, n. 506).

Al militare raffermato con premio che abbia compiuto la prima rafferma triennale con premio spetta l'indennità fissa di L. 1000.

Per ciascuna delle altre due rafferme triennali con premio successivamente compiute, al raffermato spetta una indennità fissa di L. 2000.

Le indennità suddette sono pagabili alla cessazione dal servizio, oppure, in caso di promozione a sottufficiale, al compimento del 35° anno di servizio. Divengono ereditarie dal giorno in cui il militare vi acquista diritto.

Sulle medesime indennità potranno essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi che saranno determinati dal regolamento.

Art. 158.

(Art. 6 Legge 19 luglio 1909, n. 506).

Al militare raffermato con premio che, durante il corso di una rafferma triennale, divenga fisicamente inabile al servizio militare, od all'impiego pel quale ottenne la rafferma, spettano tanti trentasciesimi dell'indennità inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre le indennità cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per le rafferme compiute.

La stessa quota di indennità spetta agli eredi del raffermato con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.

Art. 159.

(Art. 7 Legge 19 luglio 1909, n. 506).

Il militare ammesso alla rafferma annuale con premio riceve un premio uguale a quello da lui percepito durante l'ultima rafferma triennale compiuta.

Art. 160.

(Art. 8 Legge 19 luglio 1909, n. 506).

Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso:

a) i retrocessi dal grado;

b) i trasferiti alle compagnie di disciplina;

c) i condannati dai tribunali ordinari per reati che importino di pieno diritto la perdita del grado;

d) i condannati per reati previsti dal Codice penale militare;

e) coloro che contraggono matrimonio senza autorizzazione.

La retrocessione dal grado dei raffermati con premio deve essere sempre preceduta da parere di una commissione di disciplina.

Art. 161.

(Art. 8 Legge 19 luglio 1909, n. 506).

Perdono i benefici della rafferma in corso, soltanto in seguito a parere di una commissione di disciplina:

a) coloro che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita dei benefici stessi a senso dell'articolo precedente;

b) coloro che tengano cattiva condotta;

c) coloro che commettano grave mancanza.

Art. 162.

(Art. 8 Legge 19 luglio 1909, n. 506).

Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennità inerenti alle rafferme già compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo o alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In ogni caso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma.

Art. 163.

(Art 8 Legge 19 luglio 1909, n. 506).

L'espiazione di condanne che non comportino perdita dei benefici di rafferma a senso degli articoli 160 e 161 interrompe la rafferma stessa e sospende il pagamento del relativo premio.

Lo stato di diserzione e la condanna a pena temporanea finchè non sia stata espiata la pena sospende il diritto al pagamento delle indennità inerenti alle rafferme già compiute.

Art. 164.

(Art. 9 Legge 19 luglio 1909, n 506).

Il Ministro per la guerra può, per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma.

Per effetto della rescissione il raffermato perde i benefici inerenti alla rafferma in corso, ma conserva il diritto alle indennità inerenti alle rafferme già compiute.

Art. 165.

(Art. 10 Legge 19 luglio 1909, n. 506)

I militari di truppa vincolati a rafferma con premio debbono, all'atto della nomina a sottufficiale, cessare dalla qualità di raffermati con premio per essere ammessi al trattamento stabilito dal testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

Essi conservano il diritto alle indennità inerenti alle rafferme con premio già compiute, e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, hanno diritto a tanti trentaseiesimi della indennità inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi già compiuti di quella rafferma.

Sezione V. — *Riammissioni e riassunzioni in servizio.*

Art. 166.

(Art. 132 T. U. 5 agosto 1927).

I militari, graduati o non, appartenenti all'arma dei carabinieri reali, i graduati di truppa del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, o dei depositi cavalli stalloni, o musicanti, o maniscalchi, o fuochisti dei lagunari del genio, i quali si trovino in congedo illimitato, possono essere riammessi in servizio purchè non abbiano oltrepassato il 35° anno di età ed assumano una nuova ferma di tre anni.

I suddetti militari possono dopo un anno dalla riammissione, purchè riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti per la rafferma con premio giusta le norme contenute pei carabinieri reali nel decreto luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919, e per le altre armi nella sezione IV del presente capo, e quando vi siano ammessi, rimangono prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

Art. 167.

(Art 133 T. U. 5 agosto 1927).

Possono pure essere riammessi in servizio, alle condizioni di non aver oltrepassato il 35° anno di età e di assumere una nuova ferma di due anni, i graduati di truppa e soldati in congedo illimitato delle varie armi e corpi.

Art. 168.

(Art. 134 T. U. 5 agosto 1927).

Possono altresì essere riammessi in servizio i graduati di truppa e soldati dei corpi e reparti per i quali a senso del precedente art. 149 è consentito il riassoldamento, purchè si trovino in congedo illimitato da meno di due anni e si obblighino a prestare almeno un anno di servizio come riassoldati, col trattamento previsto dall'articolo ora citato.

Art. 169.

(Art. 135 T. U. 5 agosto 1927).

La riammissione in servizio dei sottufficiali in congedo è disciplinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.

Art. 170.

(Art. 136 T. U. 5 agosto 1927).

Gli inscritti della leva di terra assegnati al corpo reale equipaggi, possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso alle condizioni fissate dalle leggi sulla leva marittima.

Art. 171.

(Art. 137 T. U. 5 agosto 1927).

Oltre alle riammissioni in servizio di cui agli articoli precedenti, è consentita la riassunzione in servizio, con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, di militari di truppa in congedo illimitato di qualsiasi classe che ne facciano volontaria domanda.

Capo XIII.

Congedi. — Obblighi dei militari in congedo. — Richiami alle armi — Chiamate di controllo.

Art. 172.

(Art. 138 T. U. 5 agosto 1927).

Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'atto in cui cessano dal servizio o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.

Il congedo assoluto spetta ai militari sotto le armi o in congedo illimitato che, o per età o per inidoneità fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.

Art. 173.

(Art. 139 T. U. 5 agosto 1927).

Il militare, cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trovi a scontare una punizione disciplinare, non può essere congedato se non dopo ultimata la punizione.

Il congedamento dei graduati di truppa e soldati, sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siano stati puniti di prigione di rigore, è ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato.

I militari sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siansi a suo tempo presentati con ritardo non giustificato al distretto militare, sono trattenuti alle armi dopo il termine del loro servizio, computato ai sensi dell'art. 118, altrettanti giorni quanti furono quelli dal ritardo della presentazione.

Art. 174.

(Art. 140 T. U. 5 agosto 1927).

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato o in congedo assoluto per ragione di età è sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.

Art. 175.

(Art. 141 T. U. 5 agosto 1927; art. 3 Legge 27 marzo 1930, n. 460).

I sottufficiali e i militari di truppa in congedo illimitato, di qualsiasi classe, hanno l'obbligo di notificare i cambiamenti della loro residenza al comando del distretto militare nei cui ruoli sono iscritti.

La notificazione deve aver luogo per mezzo del capo dell'Amministrazione comunale non più tardi di quindici giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 176.

(Art. 142 T. U. 5 agosto 1927).

I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato possono contrarre matrimonio senza richiederne autorizzazione all'autorità militare.

Art. 177.

(Art. 143 T. U. 5 agosto 1927).

I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per considerazione della categoria originaria o del loro originario obbligo di ferma, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialità di servizio, o per distretto militare.

Ogni richiamo avrà luogo per decreto reale; ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto reale di richiamo.

Art. 178.

(Art. 144 T. U. 5 agosto 1927).

I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato che prestarono servizio nel corpo della Regia guardia di finanza — ramo terra — in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestar servizio nella guardia stessa.

Art. 179.

(Art. 3 Legge 27 giugno 1929, n. 1144).

È in facoltà del Governo di escludere dall'obbligo di rispondere ad eventuale chiamata alle armi i militari delle dieci classi più anziane, che abbiano figli in servizio sotto le armi o morti sotto le armi, e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi e a carico.

Art. 180.

(Art. 15 Legge 8 gennaio 1931, n 3).

Il Ministro per la guerra ha facoltà di concedere dispense o esonerazioni dal servizio militare in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 181.

(Art. 146 T. U. 5 agosto 1927; art. 3 Legge 27 marzo 1930, n. 460).

I sottufficiali e i militari di truppa in congedo sono obbligati a rispondere alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale dall'autorità militare pel controllo della forza in congedo.

Tali chiamate hanno luogo normalmente in giorno festivo.

Art. 182.

(Art. 147 T. U. 5 agosto 1927).

I militari in congedo illimitato chiamati pel controllo devono presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorità militari nel comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto e del precetto personale di chiamata.

Essi, durante il tempo in cui rimangono a disposizione delle autorità predette, sono soggetti alla giurisdizione e disciplina militare.

Non hanno diritto ad alcun assegno o indennità e sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione, a meno che non siano incorsi in sanzioni disciplinari o penali.

Capo XIV.

Sanzioni penali, amministrative e disciplinari.

Art. 183.

(Art. 149 T. U. 5 agosto 1927).

Non possono essere o rimanere assegnati alle ferme minori di cui all'art. 84.

1° gli inscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone il successivo art. 192 per i renitenti;

2° gli inscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità;

3° i militari che, a termini del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione.

Art. 184.

(Art. 14 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

Colui che, essendo soggetto alla leva, fu omesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva della propria classe, è ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.

Egli, se arruolato, non potrà essere assegnato a ferma minore, ma dovrà compiere la ordinaria ferma di leva.

Peraltro egli potrà essere assegnato a ferma minore per i titoli sorti dopo il suo arruolamento, purchè ciò avvenga per modificazioni di famiglia prima del congedamento della classe con la quale egli avrebbe dovuto essere arruolato.

Nei casi poi specificati nell'articolo seguente, l'omesso incorrerà nelle pene ivi comminate.

Art. 185.

(Art 150 T. U. 5 agosto 1927; art. 87 Legge 23 giugno 1927, n. 1066).

Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente un giovane dalle liste di leva, ovvero con frode o raggiri cooperi alla sua omissione o cancellazione indebita, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa estensibile a L. 2000 salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per i pubblici ufficiali.

Il giovane omesso o cancellato indebitamente, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena.

Art. 186.

(Art. 151 T. U. 5 agosto 1927)

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti con la reclusione da 3 a 10 anni.

Art. 187.

(Art. 152 T. U. 5 agosto 1927).

Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Qualora risultino abili ad un qualunque servizio militare, dopo che abbiano scontato la pena sono arruolati.

I medici, chirurghi e farmacisti, che abbiano procurato la suddetta infermità o in qualsiasi modo agevolato il fatto preveduto nella prima parte di questo articolo, sono puniti con la reclusione da 6 mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a L. 2000.

Art. 188.

(Art. 93 Legge 23 giugno 1927, n. 1066).

Gli inscritti ed i militari, che, al fine di esimersi dal servizio militare, abbiano simulato infermità od imperfezioni con atti tali da indurre in errore l'autorità competente, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 mesi.

Art. 189.

(Art 153 T. U. 5 agosto 1927).

L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta nel giorno prefisso all'esame personale ed arruolamento od alla nuova visita di cui agli articoli 66 e 82, o che, trovandosi all'estero, non regola la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati, è considerato e punito come renitente.

La decisione di renitenza deve essere emessa, secondo i casi, dal consiglio di leva o dalla commissione mobile.

Dieci giorni dopo chiuso il primo periodo della leva i commissari di leva provvedono perchè la lista dei renitenti sia pubblicata in ciascun capoluogo di provincia e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti sono inscritti.

Allo stesso modo dieci giorni dopo la chiusura della leva i commissari di leva provvedono perchè sia pubblicata la lista dei renitenti dichiarati tali durante il secondo periodo della leva.

Art. 190.

(Art. 154 T. U 5 agosto 1927; art 101 Legge 23 giugno 1927, n. 1066).

I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati debbono essere esaminati a cura del consiglio di leva o della commissione mobile per essere, se idonei al servizio militare, arruolati.

È in facoltà del consiglio o della commissione di annullare — nei casi e nei limiti previsti dal regolamento — la dichiarazione di renitenza.

Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento è denunciato dall'ufficio di leva all'autorità giudiziaria, la quale procede in conformità dei seguenti articoli 191 e 193. In tal caso il renitente, se arruolato, dev'essere subito incorporato, salvo che sia stato assegnato alla ferma minore di 3° grado od abbia titolo a dispensa od esenzione dalla prestazione del servizio.

Le cause per i reati di renitenza alla leva devono essere portate a giudizio con precedenza sulle altre.

I consigli di leva provvedono perchè siano cancellati dalle liste dei renitenti i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti regolato la loro posizione.

Art. 191.

(Art. 155 T. U. 5 agosto 1927).

I renitenti arrestati sono puniti con la reclusione da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena della reclusione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della reclusione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare sono puniti con la reclusione da un mese ad un anno. Sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e con la reclusione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui sono condannati i renitenti che non siano assegnati alla ferma minore di terzo grado, ovvero non abbiano titolo alla dispensa od esenzione di cui al 3° comma dell'art. 190, viene da essi scontata quando sono inviati in congedo illimitato.

Art. 192.

(Art. 156 T. U. 5 agosto 1927).

Gli inscritti assolti dal reato di renitenza, qualora durante la leva sulla loro classe avessero avuto diritto alla assegnazione a ferma minore, possono ottenere di esservi assegnati, purchè non vi si opponga il fatto che durante la loro renitenza un loro fratello consanguineo abbia ottenuto l'assegnazione medesima.

I renitenti condannati non godono il beneficio della suddetta assegnazione se, oltre ad avervi avuto diritto prima della loro dichiarazione di renitenza, non si trovino tuttavia nelle condizioni di potervi aspirare o per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento e sempre quando non vi si opponga il fatto di assegnazioni a ferma minore pronunciate a favore di un fratello consanguineo durante la loro renitenza.

I renitenti, sia assolti che condannati, una volta arruolati, possono ottenere l'assegnazione a ferma minore per i titoli sorti dopo il loro arruolamento, purchè ciò avvenga per modificazioni di famiglia prima del congedamento della classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.

Art. 193.

(Art. 157 T. U. 5 agosto 1927).

Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito con la reclusione da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedito o ritardato la presentazione all'esame personale ed arruolamento di un inscritto.

Se il colpevole è pubblico ufficiale, ministro del culto, agente o impiegato dello Stato, la pena si può estendere a due anni di reclusione e si fa luogo ad una multa estensibile fino a lire 2000.

Art. 194.

(Art. 158 T. U. 5 agosto 1927).

I reati di omissione dolosa dalle liste di leva e di renitenza non si estinguono per prescrizione.

Art. 195.

(Art. 159 T. U. 5 agosto 1927).

I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Art. 196.

(Art. 160 T U. 5 agosto 1927).

Ogni pubblico ufficiale che sotto qualsiasi pretesto abbia, in opposizione al disposto della legge, autorizzato od ammesso assegnazioni a ferma minore, riforme, dichiarazioni di idoneità limitata od esclusioni dal servizio militare, ovvero autorizzato od ammesso alle agevolazioni od ai benefici previsti nel capo X. o abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni con le pene previste dall'art. 323 del codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dallo stesso codice nel caso che altre circostanze aggravino la sua colpa.

Art. 197.

(Art 161 T. U. 5 agosto 1927)

L'inscritto, che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel codice penale, è punito secondo la legge italiana ancorchè non si trovi nel territorio dello Stato.

Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorra in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, è punito secondo la legge italiana ancorchè non si trovi nel

territorio dello Stato. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, è giudicato nuovamente nello Stato qualora il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

Art. 198.

(Art. 10 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).

Chi contravviene all'obbligo di cui all'art. 102 è punito con un'ammenda da L. 50 a L. 500.

Alla stessa pena sono soggette le persone indicate nel l'art. 102 in caso di mancata regolare frequenza del corso premilitare senza giustificato motivo, nonchè i direttori di aziende o datori di lavoro in genere che in qualsiasi guisa impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti.

Art. 199.

(Art 11 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759)

I militari che, pur non essendosi trovati nelle condizioni di cui all'art. 101, siano sforniti, per qualunque motivo, del requisito dell'istruzione premilitare, saranno esclusi dai corsi allievi caporali.

Per l'eventuale titolo a ferma minore di leva avranno il trattamento stabilito dell'art. 111.

Art. 200.

(Art. 162 T. U. 5 agosto 1927).

Gli inscritti arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscono all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati disertori e denunciati come tali all'autorità giudiziaria militare.

Art. 201.

(Art. 163 T. U. 5 agosto 1927)

Nei casi di richiami alle armi indetti in applicazione del l'art. 177 per solo scopo di istruzione, i militari che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno fissato.

andranno soggetti a castighi disciplinari se si presenteranno prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; e saranno puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare se non si presenteranno dentro tale termine.

Art. 202.

(Art. 164 T. U. 5 agosto 1927).

I militari i quali siano in attesa di giudizio perchè imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe o perchè imputati di mancanza ai richiami per istruzione, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo sono assegnati ed avviati ad un corpo.

Art. 203.

(Art. 4 Legge 27 marzo 1930, n. 460).

I militari, di cui agli articoli 175 e 181, i quali manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare il cambiamento della propria residenza, sono puniti con un'ammenda di L. 200 a L. 600, se sottufficiali, e da L. 100 e L. 300, se graduati o militari di truppa.

Art. 204.

(Art. 5 Legge 27 marzo 1930, n. 460)

Quando per le condizioni economiche dei contravventori le ammende stabilite col precedente articolo possano presumersi inefficaci, anche se applicate nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarle sino al doppio.

Art. 205.

(Art. 6 Legge 27 marzo 1930, n. 460).

In caso di non eseguito pagamento entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto, o di insolvibilità del condannato, l'ammenda è convertibile in carcere militare col ragguaglio di un giorno per ogni L. 30, senza tener conto della frazione di L. 30 della somma non pagata.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la parte corrispondente al car-

cere militare sofferto col ragguaglio stabilito dal precedente comma.

Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di carcere militare.

Il reato rimane estinto, qualora il contravventore paghi prima del procedimento penale, e non oltre un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento, una somma equivalente alla metà del massimo dell'ammenda.

Art. 206.

(Art. 7 Legge 27 marzo 1930, n 460)

La cognizione delle contravvenzioni previste dall'art. 203 è deferita ai tribunali militari, i quali provvedono con decreto penale, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.

Art. 207.

(Art. 168 T U. 5 agosto 1927)

In tutti i casi non preveduti dalle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.

Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 208.

(Art. 18 Legge 8 gennaio 1931, n 3)

Ai militari arruolati in leve precedenti a quella della classe 1911 si applicano, anzichè le disposizioni sulle ferme minori istituite dalla legge 8 gennaio 1931 n. 3, le disposizioni di legge preesistenti.

Tuttavia i militari predetti potranno invocare le disposizioni della legge 8 gennaio 1931, n. 3, o quelle del presente testo unico, in quanto esse siano più favorevoli.

Qualora si tratti di titoli a ferma minore sorti per modificazione di famiglia o per uno dei casi di cui all'art. 91 dopo il 16 gennaio 1931, data di entrata in vigore della citata legge 8 gennaio 1931, n. 3, o dopo la data di entrata in vigore del presente testo unico, sono applicabili solamente le disposizioni, rispettivamente, della legge 8 gennaio 1931, n. 3, o del presente testo unico.

Art. 209.

Ai militari arruolati durante la leva sulla classe 1911 si applicano, anzichè le disposizioni del presente testo unico, relative alle ferme minori, le disposizioni della legge 8 gennaio 1931, n. 3.

Tuttavia i militari predetti potranno invocare le disposizioni del presente testo unico in quanto esse siano più favorevoli.

Qualora si tratti di titoli a ferma minore sorti per modificazione di famiglia o per uno dei casi di cui all'art. 91 dopo la data di entrata in vigore del presente testo unico, sono applicabili solamente le disposizioni del testo unico medesimo.

Art. 210.

(Art. 2 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).

L'obbligatorietà dell'istruzione premilitare di cui all'articolo 99 verrà attuata gradatamente in relazione alla istituzione dei corsi nelle singole località.

L'istituzione dei corsi nelle località nelle quali ora non esistono sarà effettuata gradatamente secondo le disponibilità di bilancio.

Art. 211.

(Art. 5 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).

Nelle località dove la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale non abbia potuto ancora istituire con propri organi i corsi premilitari, e fino a quando ciò non avvenga, l'Opera nazionale Balilla è incaricata della costituzione e svolgimento di essi a mezzo della organizzazione degli avanguardisti.

Art. 212.

Le indennità, le competenze ed i premi di cui agli articoli 27, 34, 35, 38, 58, 145, 149, 150, 156 e 157 del presente Testo Unico sono da sottoporre alla riduzione del 12 % stabilita dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 213.

(Art. 169 T. U. 5 agosto 1927).

Alla esecuzione del presente testo unico sarà provveduto con regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

In attesa della pubblicazione di tale regolamento, il Ministro per la guerra ha facoltà di emanare le disposizioni esecutive che ritenga necessarie, sotto l'osservanza delle norme di cui alla legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare (Ministero Guerra)

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1932-X

Nel REGNO, annue L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . » **1,80** — All'ESTERO, il doppio.

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

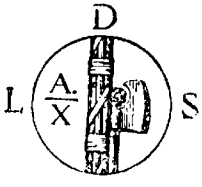
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(5102543) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1932 - ANNO X — 28 OTTOBRE

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. **551 - 31 agosto 1932** - Anno X — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale relativo alla media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1932. . . . *Pag.* 2048

» **552 - 10 ottobre 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali . . . . . » 2050

» **553 - 17 ottobre 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili . . . . . » 2051

» **554 - 18 ottobre 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, per la promozione a cancelliere capo dei tribunali militari. . . . . » 2053

» **555 - 26 ottobre 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Campionato militare di campagna . . . . » 2055

N. 556 - 26 ottobre 1932 - Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione per ufficiali in congedo . . . . . *Pag.* 2056

» 557 - 26 ottobre 1932 - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi a frequentare il corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma. . . . . » 2062

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2063

PARTE SECONDA

Circolare N. 551. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale relativo alla media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1932.** — (Gabinetto). — 31 agosto 1932 - Anno X.

I MINISTRI SEGRETARI DI STATO
PER LA GUERRA E PER LA MARINA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive, in data 3 luglio 1926, per la prima applicazione della predetta legge;

Decretano:

Art. 1.

Nei riguardi degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente viene stabilita per l'anno 1932, come media numerica delle promozioni di ciascun grado e ruolo, agli effetti dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 e dell'art. 10

delle relative norme esecutive, la media quinquennale di cui alla seguente tabella:

Specificazione del ruolo		Colonnello	Ten. colonn.	Maggiore	Capitano	Tenente	Sottotenente
Arma dei carabinieri reali		1	5	16	13	40	25
Arma di fanteria		12	32	94	151	169	39
Arma di cavalleria		1	4	14	13	31	5
Arma di artiglieria		5	20	54	74	165	14
Arma del genio		2	6	21	39	62	4
Ruolo M		—	1	3	7	3	—
Corpo sanitario milit.	Ufficiali medici	1	6	10	14	31	—
	Ufficiali chim. farm.	—	—	1	3	—	—
Corpo di commissariato militare	Ufficiali commissari.	1	3	5	5	9	6
	Ufficiali di sussist...	—	—	2	3	6	1
Corpo di amministrazione militare		—	1	8	11	17	13
Corpo veterinario militare		—	1	3	4	6	—

Art. 2.

La media numerica delle vacanze verificatesi durante il quinquennio (1927-1931) nel ruolo dei sottotenenti maestri di scherma in servizio permanente nel R. esercito ed in quello dei sottotenenti maestri direttori di banda in servizio permanente nel R. esercito da valere agli effetti dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 e dell'art. 10 delle relative norme esecutive, è stabilita come appresso:

1° sottotenenti maestri di scherma . . . . n. 7

2° sottotenenti maestri direttori di banda . » 1

Art. 3.

Nei riguardi degli ufficiali della R. marina in servizio permanente viene confermata, fino a tutto il 1932, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo, agli effetti dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e dell'art. 10 delle relative norme esecutive, la media quinquennale in vigore per gli anni precedenti stabilita dal R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro della Marina: SIRIANNI.

Il Ministro della guerra: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1932 - *Anno X*
Registro n. 26, *foglio n.* 271.

N. 552. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali.** — (Gabinetto). — 10 ottobre 1932 – Anno X.

IL MINISTRO
SEGREARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712;
Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1931, col quale il colonnello d'artiglieria in S.P.E. DONINI cav. Pier Luigi è chiamato a far parte del consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali, di cui all'articolo 2 della legge suddetta;

Decreta:

Il colonnello di artiglieria in S.P.E. DONINI cav. Pier Luigi cessa di far parte del consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali, di cui all'articolo 2 della legge sopra

citata, ed è sostituito dal colonnello d'artiglieria in S.P.E. GARGIULO cav. Domenico, a decorrere dal 10 ottobre 1932-X.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 *ottobre* 1932 - *Anno* X— *Registro guerra n.* 27, *foglio n.* 297. -Scrivante.

N. 553. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 ottobre 1932 - Anno X.

In relazione agli articoli 5 e 12 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715 (circolare 90 *giornale militare* 1928) ed ai numeri 1, 2, 3 e 4 della circolare 531 del *giornale militare* stesso anno, questo ministero dispone quanto appresso nei riguardi dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili di scherma:

1) I sottotenenti maestri di scherma che, raggiungendo il limite d'età di 55 anni nel 1933, aspirino, ai sensi dell'art. 12 del citato R. decreto 2715, al passaggio nel ruolo dei maestri civili, ne faranno domanda su carta da bollo da L. 5 indirizzata al ministero della guerra.

2) I comandi di corpo inoltreranno le istanze per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali, dopo avere espresso in calce il proprio parere, le rimetteranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali - divisione personali civili), in modo che vi giungano non oltre il 25 novembre p. v.

I comandi di corpo, ricevuta dal ministero comunicazione di accoglimento di dette istanze, provvederanno poi a concedere tempestiva congrua licenza ai dipendenti sottotenenti maestri di scherma interessati, i quali dovranno presentarsi avanti l'apposita commissione, presso la scuola centrale di educazione fisica, per essere sottoposti alla speciale visita medica ed eventualmente agli esperimenti di cui al successivo n. 4.

3) La commissione per gli esperimenti intesi ad accertare l'idoneità dei predetti sottotenenti al passaggio nel ruolo dei maestri civili, per il corrente anno, sarà costituita come segue:

Generale di brigata FRIGERIO cav. Pietro, *presidente;*
Colonnello BOARO cav. Enrico, *membro;*
Tenente colonnello MARTINELLI cav. Fortunato, *membro;*
Maggiore medico CASSINIS cav. Ugo, *membro.*

Membro con solo voto consultivo: maestro civile ANGELILLO cav. uff. Salvatore.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un capitano addetto alla scuola centrale di educazione fisica.

4) Per quanto riguarda le modalità per lo svolgimento degli esperimenti e per il conferimento dei posti in base al risultato degli esperimenti stessi, valgono le seguenti norme:

La commissione si riunirà il 5 dicembre p. v. presso la scuola centrale di educazione fisica, e, dopo aver presa visione delle singole domande, sottoporrà anzitutto gli interessati a speciale visita medica, al fine di accertare se conservino le attitudini fisiche per bene disimpegnare le funzioni di maestro di scherma nel R. esercito.

Il risultato di tale visita è inappellabile.

Gli aspiranti riconosciuti idonei alla visita medica saranno sottoposti ai seguenti esperimenti per l'accertamento delle necessarie attitudini professionali:

a) svolgimento di una lezione di scherma per una delle tre armi a scelta della commissione;

b) assalto in un'arma scelta dalla commissione stessa.

La commissione delibererà a maggioranza di voti circa la idoneità di ogni concorrente al passaggio nel ruolo dei maestri civili, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I candidati dichiarati idonei saranno iscritti in una graduatoria di merito, in base al punto di classificazione.

In detta graduatoria, a parità di media fra i candidati, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) gli insigniti di medaglie al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

b) i feriti in combattimento, e gli invalidi di guerra, salvo sempre il requisito dell'idoneità fisica di cui sopra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

d) i più anziani di età;

e) i coniugati con prole e successivamente quelli senza prole.

Dello svolgimento degli esperimenti verrà redatto apposito verbale.

Le graduatorie saranno inviate per l'approvazione al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 554. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice l'esame previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, per la promozione a cancelliere capo dei tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 ottobre 1932 – Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 919, di conversione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1931, n. 1310, contenente norme per l'esecuzione del citato R. decreto-legge n. 122;

Visto che nel ruolo dei cancellieri della giustizia militare si è reso vacante un posto di cancelliere capo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto l'esame previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, per la promozione a cancelliere capo dei tribunali militari.

Art. 2.

All'esame anzidetto possono prendere parte i cancellieri giudiziari militari di 1ª classe, i quali, alla data del presente decreto, abbiano due anni almeno di permanenza nel grado.

Art. 3.

Coloro i quali si trovino nelle prescritte condizioni, se intendano partecipare all'esame di cui trattasi, dovranno, entro il 15 novembre 1932, presentarne domanda su carta da bollo da L. 5 diretta al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali).

Art. 4.

L'esame di cui agli articoli precedenti, avrà luogo in Roma e consisterà in una prova scritta ed in una prova orale.

La prova scritta consisterà nella risoluzione di un quesito pratico sulla procedura penale militare e nella compilazione di un atto di cancelleria.

La prova orale verterà sulla procedura penale militare e sulle leggi ad essa complementari.

Art. 5.

Per superare l'esame, i candidati dovranno riportare almeno sei decimi in ciascuna delle due prove ed una media dei punti riportati nelle prove stesse, non inferiore a sette decimi.

Art. 6.

La commissione esaminatrice è composta come segue:

S. E. CIANCARINI gr. uff. avv. Ovidio - R. avvocato generale militare, *presidente*,

MIRABELLA comm. dott. Arrigo - Consigliere relatore del tribunale supremo militare, *membro*.

GIOFFREDI comm. avv. Raffaele - Consigliere di Corte di cassazione, *membro*.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il cav. avv. Nicola QUERCIA, consigliere nel ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 18 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1932 - Anno X
Registro n. 28 Guerra, foglio n. 79.

N. 555. — CONCORSI E GARE. — **Campionato militare di campagna.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 26 ottobre 1932 – Anno X.

Con riferimento alla circolare 400 *giornale militare* c. a., all'elenco dei premi di cui al n. 7 della circolare stessa, dovrà essere aggiunto:

Coppa trasmissibile: Offerta dalla presidenza della società per il cavallo italiano.

Detta coppa sarà assegnata al reggimento che avrà ogni anno il maggior numero di classificati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 556. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di istruzione per ufficiali in congedo.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 26 ottobre 1932 – Anno X.

1. — Durante il prossimo periodo autunno-inverno, tra il novembre e il marzo successivo, verranno effettuati anche quest'anno corsi di istruzione per ufficiali in congedo.

La data di inizio dei corsi verrà stabilita dai comandi di corpo d'armata e delle isole, tenuto conto delle particolari caratteristiche della regione.

Ai comandi predetti è lasciata facoltà di fissare la durata dei corsi, tenendo presenti i fondi disponibili e le altre possibilità pratiche di ciascun corso.

2. — La legge 10 luglio 1930, n. 957, stabilisce l'obbligo della frequenza ai corsi per gli ufficiali di complemento dei gradi da sottotenente a capitano che debbono essere assegnati alle unità di prima linea, e richiede quale condizione indispensabile per poter conseguire l'avanzamento al grado superiore:

a) che i sottotenenti abbiano frequentato con esito favorevole almeno un corso nel periodo di permanenza nel grado;

b) che i tenenti e i capitani abbiano frequentato con esito favorevole due corsi nel periodo di permanenza nel grado.

3. — In relazione a quanto sopra i comandi di corpo d'armata e delle isole provvederanno perchè siano avvertiti gli interessati, compresi nei limiti di età ed anzianità in appresso indicati, della necessità che prendano parte ai corsi indetti con la presente circolare.

I corpi intensificheranno la propaganda nei riguardi degli ufficiali in congedo loro assegnati per mobilitazione.

ARMA	CAPITANI		TENENTI		SOTTOTENENTI	
	età	anzianità	età	anzianità	età	anzianità
Fanteria	fino al 45° anno compreso	anzianità del 31 ottobre 1917 fino a Magni Achille pagina 84 annuario 1930	fino al 40° anno compreso	anzianità 17 giugno 1917, fino a Bianchi Agostino pagina 411 annuario 1930	fino al 40° anno compreso	anzianità 1° ottobre 1925, fino a De Palatis Luigi di Raffaele pagina 1299 annuario 1930
Cavalleria		a tutto il 15 dicembre 1926		a tutto il 1° ottobre 1917		a tutto il 16 settembre 1926
Artiglieria.....		a tutto il 29 dicembre 1917		a tutto il 31 dicembre 1916		a tutto il 1° dicembre 1925
Genio		a tutto il 29 luglio 1917		a tutto il 1° febbraio 1917		a tutto il 1° ottobre 1925

4. — Saranno istituiti corsi di cavalleria nei presidi nei quali siano almeno 15-20 ufficiali di cavalleria in congedo, inscritti.

Negli altri presidi gli ufficiali di cavalleria prenderanno parte ai corsi con quelli di fanteria.

5. — Ai corsi possono partecipare anche ufficiali di età ed anzianità diverse da quelle indicate.

Gli ufficiali che non hanno obbligo di frequenza e che hanno preso parte a due corsi, potranno inscriversi ai nuovi corsi e partecipare se credono alle sole esercitazioni tattiche.

6. — L'incarico della costituzione dei corsi e l'alta sorveglianza su di essi sono devoluti ai comandi di corpo d'armata e delle isole, che si varranno all'uopo dei dipendenti comandi di divisione.

I corsi verranno istituiti là dove si raggiunga almeno l'aliquota di 20 ufficiali in congedo inscritti, e, finchè possibile, verranno effettuati corsi per arma, a preferenza dei corsi unici.

Il numero dei corsi sarà subordinato a quello degli iscritti, tenendo presente che, di massima, ciascun corso non dovrà accogliere più di 50 frequentatori.

7. — I corsi si svolgeranno presso i comandi di reggimento o di distaccamento, di battaglione o di gruppo. Nei maggiori centri essi, oltre ad essere suddivisi per arma, potranno essere più di uno per la stessa arma; nei piccoli centri, ove il numero degli inscritti risultasse tanto esiguo da non consentire lo svolgimento di corsi d'arma, potrà essere costituito un corso unico, durante il quale verrà dato completo sviluppo alle istruzioni dell'arma, maggiormente rappresentata. Alle più importanti esercitazioni ed istruzioni di questa interverranno gli ufficiali delle altre armi, ai quali dovranno, però, almeno essere svolte da ufficiali dell'arma lezioni ed esercitazioni integrative proprie dell'arma.

Per l'organizzazione dei corsi è lasciata facoltà ai comandi di corpo d'armata di disporre opportunamente, in relazione alle esigenze ed alle situazioni dei vari presidi dipendenti, sentiti, ove occorra, i capi sezione dell'U.N.U.C.I.

Dove è possibile e conveniente per il numero di ufficiali che vi si possono raccogliere, verranno istituiti corsi anche

in località non sedi di presidio, presso le quali saranno effettuate riunioni di carattere didattico-applicativo, sotto la direzione di un ufficiale superiore inviato sul posto di volta in volta. Si disporrà che gli ufficiali in congedo partecipanti a dette riunioni, possano intervenire a qualcuna delle esercitazioni con truppe, predisposte per gli altri ufficiali in congedo, nei presidi più vicini.

8. — A ciascun corso sarà preposto di massima un ufficiale superiore istruttore, coadiuvato, quando occorra, da un capitano.

Nei maggiori centri, ove saranno indetti più corsi, un ufficiale generale, o colonnello, avrà l'incarico della direzione dei corsi stessi.

Ai corsi unici saranno preposti ufficiali che appartengano all'arma maggiormente rappresentata.

9. — Gli ufficiali istruttori saranno tratti da quelli particolarmente idonei in S. P. E., in servizio presso i comandi od i reparti.

10. — I corsi hanno lo scopo di mettere al corrente gli ufficiali in congedo delle principali questioni tattiche e di addestrarli nel comando di plotone o di compagnia, o reparti corrispondenti, per quanto possibile, con l'esercizio del comando effettivo di reparto.

Il corso comprenderà una parte applicativa da svilupparsi sul terreno, possibilmente con le truppe, ed una parte illustrativa delle esercitazioni di reparto, durante la quale si avrà modo di fornire, ogni volta che se ne presenti l'occasione, le relative ed opportune nozioni teoriche.

La parte applicativa sarà svolta in 10-15 esercitazioni con i quadri e con la truppa, della durata di 3-4 ore ciascuna ed in opportune località.

La parte illustrativa sarà svolta in 15 riunioni, in genere serali, della durata di un'ora circa.

Durante lo svolgimento della parte applicativa, saranno eseguite esercitazioni pratiche di tiro con le mitragliatrici, tiri dimostrativi col trombone, esercitazioni a fuoco col cannone da 65/17 per fanteria, lancio di bombe a mano ed illustrazioni pratiche con artifizi pseudo gas.

11. — I programmi particolareggiati da svolgere per i corsi delle varie armi e per le esercitazioni saranno comunicati a parte.

Per quanto si riferisce alla scelta dei giorni e delle ore per lo svolgimento delle esercitazioni e per le riunioni, gli ufficiali preposti alla direzione dei corsi prenderanno accordi con le sezioni dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia. Le esercitazioni sono svolte in genere la domenica o negli altri giorni festivi; dove è possibile e conveniente, potranno svolgersi invece nel pomeriggio del sabato o di altro giorno feriale, per adattarsi alle diverse situazioni personali degli ufficiali in congedo.

12. — Gli ufficiali di complemento in congedo, compresi nei limiti di anzianità, indicati al precedente n. 3, dovranno vestire l'uniforme durante le esercitazioni.

Il comando effettivo di reparto non potrà essere assunto che dagli ufficiali in uniforme.

Alle esercitazioni stesse potranno intervenire in abito civile gli altri ufficiali in congedo che hanno facoltà di inscriversi ai corsi.

13. — I direttori dei corsi comunicheranno le eventuali assenze degli ufficiali in congedo dalle lezioni o dalle esercitazioni ai capi delle sezioni U.N.U.C.I., i quali ne informeranno le amministrazioni da cui gli ufficiali medesimi dipendono.

14. — Gli ufficiali, come è indicato al n. 21 del regolamento di disciplina, per il tempo che dura ciascuna lezione od esercitazione, sono considerati in servizio, senza diritto ad assegni nè ad indennità.

15. — Per gli ufficiali di complemento indicati al n. 3 e per tutti gli ufficiali frequentatori, sempre che anche per essi gli ufficiali istruttori abbiano i necessari elementi di giudizio, saranno compilati i rapporti informativi da allegare ai libretti personali degli interessati.

I rapporti, in forma riassuntiva, si riferiranno all'interessamento dimostrato durante i corsi ed al profitto conseguito, se molto, sufficiente o poco.

16. — Per i viaggi in ferrovia, durante le esercitazioni, gli ufficiali in congedo inscritti ai corsi hanno diritto alla

tariffa ridotta del 70 %, in conformità di quanto è stabilito dal regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato, di cui alla circolare 370 *giornale militare* 1928, paragrafo 10, lettera *c*).

Agli ufficiali in congedo ammessi a fruire della tariffa ridotta del 70 % nei viaggi in ferrovia, sarà rilasciato un certificato di iscrizione ai corsi stessi, per l'attestazione del diritto alla speciale tariffa.

Le spese di viaggio dalle sedi di abituale residenza a quella dei corsi, verranno rimborsate al termine dei corsi agli ufficiali obbligati ad inscriversi, sempre che abbiano preso parte ad almeno 2/3 delle esercitazioni ed a metà delle riunioni.

17. — I comandi di corpo d'armata e delle isole saranno coadiuvati dalle sezioni dell'U.N.U.C.I. nella istituzione dei corsi.

La detta unione degli ufficiali in congedo svolgerà opera di propaganda, riceverà le inscrizioni, indirà le riunioni e trasmetterà agli ufficiali in congedo inscritti ai corsi le comunicazioni necessarie.

Essa concorrerà altresì a fornire i locali ed i mezzi non militari eventualmente occorrenti e disporrà per la distribuzione agli ufficiali, dei regolamenti, delle carte topografiche e dei materiali di cancelleria.

18. — Ai comandi di corpo d'armata e delle isole, per l'eventuale impiego di mezzi automobilistici e ferroviari, e per il rimborso delle spese di viaggio come è detto al n. 15, verranno fatte assegnazioni di fondi, in relazione ai corsi indetti nel territorio di giurisdizione ed al numero di ufficiali in congedo inscritti.

19. — I comandi di corpo d'armata e delle isole comunicheranno per il 1° dicembre prossimo il numero dei corsi indetti, le rispettive sedi e il numero di ufficiali inscritti a ciascuno di essi. Per la stessa data comunicheranno:

a) al comando del corpo di stato maggiore il fabbisogno preventivo di fondi;

b) alla direzione generale d'artiglieria ed alla direzione del centro chimico militare, rispettivamente, le munizioni e gli artifici necessari per le esercitazioni pratiche di cui al n. 10.

20. — Per il 1° giugno 1933, comunicheranno le osservazioni compiute durante i corsi e le eventuali proposte per i corsi futuri.

21. — **La preparazione dell'esercito risiede sopratutto nella preparazione dei quadri.**

Per conseguire la migliore efficienza dell'esercito di guerra è dunque indispensabile dedicare ogni maggior cura ai corsi per ufficiali in congedo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 557. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi a frequentare il corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 ottobre 1932 - Anno X.

Con riferimento alla circolare 449 *giornale militare* 1932-X i seguenti ufficiali sono ammessi al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma.

Carabinieri Reali.

Tenente PAOLUCCI Cesare.
Tenente de TOMMASO Orlando.

Fanteria.

Capitano TRAINA Italo, 2° bersaglieri.
Tenente JANNARONE Michelino, 62° fanteria.
Tenente de NARDIS Flavio, 5° fanteria.
Tenente TATA Luigi, 6° bersaglieri.
Tenente STRACUZZI Giuseppe, 93° fanteria.
Tenente REBECCHI Renato, 31° fanteria.
Tenente LAMBARDI Luigi, 2° granatieri.
Tenente RIZZO Nicola, reggimento carri armati.

Cavalleria.

Capitano BALLERINI Ugo, cavalleggeri Aosta assegnato 10° centro automobilistico.

Artiglieria.

Maggiore FALCONE Bruto, 6° campagna.
Capitano PARRAVANO Giovanni, com. artigl. C. A. Verona.
Capitano CARRAGLIA Carlo, comando divisione Torino.
Tenente MORANI Antonio, 2° contraerei autocampale.
Tenente BORLA Umberto, 27° campagna.

Corpo sanitario.

Capitano medico FERRI Antonio, 23° campagna.

Corpo commissariato.

Tenente comm. d'AMATO Vincenzo, sezione commissariato Catanzaro.

Corpo amministrazione.

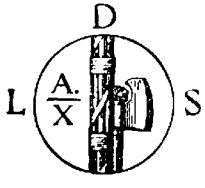
Tenente amm. GRECO Filippo, scuola all. sottufficiali Nocera.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 54 - Anno 1932-X - Circolare 535.

A pagina 1941, 3° comma, dopo la parola *quesito, aggiungere* la parola: posto; e dopo la parola *convocazione*: *aggiungere* « Il . . . . . è meritevole di conservare il grado? », invitando i componenti del consiglio successivamente, in ordine inverso di grado e di anzianità ad esprimere oralmente la propria convinzione con la formula:



PREZZO L. 1,80

(5102543) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1932 - ANNO XI — 4 NOVEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 558 **22 settembre 1932 - Anno X** FONDAZIONI. R. decreto n. 1344 col quale viene modificato lo statuto della « Cassa pro mutilati e famiglie dei militari morti in guerra del 225° reggimento fanteria » Fondazione Vallo. . . . . *Pag.* 2067

» **559 - 2 novembre 1932 - Anno XI** SOTTUFFICIALI. — Istituzione della carica di sottufficiale « capo radiotelegrafista » presso i corpi delle varie armi (genio escluso). Prove per l'accertamento della idoneità dei sottufficiali radio-apparecchiatori alla carica anzidetta . . . . . » 2071

PARTE SECONDA

N. 560 - 1° settembre 1932 - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 2075

» 561 - 29 ottobre 1932 - Anno XI AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi. . . . . » 2075

N. **562 – 2 novembre 1932** – Anno XI — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria . . . . . *Pag.* 2082

» **563 – 2 novembre 1932** – Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 2089

» **564 – 2 novembre 1932** – Anno XI — CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue . . . . . » 2089

» **565 – 2 novembre 1932** – Anno XI — CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche per l'anno 1933-XI . . . . . » 2095

» **566 – 2 novembre 1932** – Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro – Parte 1ª – Volume IV dell'addestramento dell'artiglieria . . . . . » 2097

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2097

PARTE PRIMA

Circolare N. 558. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1344 col quale viene modificato lo statuto della « Cassa pro mutilati e famiglie dei militari morti in guerra del 225° reggimento fanteria » – Fondazione Vallo.** — (Direzione generale personali civili e affa generali). — 22 settembre 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 246, del 22 ottobre 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 16 novembre 1919, numero 2259, col quale la cassa pro mutilati e famiglie bisognose dei morti in guerra del 225° reggimento fanteria « Fondazione Vallo », fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Visto il R. decreto 8 agosto 1929, n. 1669, col quale venne approvato il nuovo statuto della detta fondazione;

Vista la proposta del comando del suddetto reggimento (foglio 17 giugno 1932);

Riconosciuta l'opportunità che i benefici dell'ente, previsti a favore di « militari di truppa », ed eccezionalmente di « ufficiali » siano estesi anche ai « sottufficiali »;

Constatato che il capitale della fondazione è attualmente di lire 31.400 nominali;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto della « Cassa pro mutilati e famiglie dei militari morti in guerra del 225° reggimento fanteria « Fondazione Vallo » è modificato nel senso che l'entità del capitale dell'ente è portata da lire 31.100 nominali a lire 31.400 nominali (art. 2) e che la concessione dei sussidi sulle rendite dell'ente, prevista attualmente a favore di militari di truppa ed eccezionalmente di ufficiali e delle rispettive famiglie, è estesa anche ai sottufficiali e loro famiglie (art. 4 e art. 5).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

NOTA — In dipendenza delle varianti introdotte col suindicato decreto, il testo dello statuto, per le parti modificate, risulta il seguente:

« Art. 2 (1° comma). — Il patrimonio dell'ente è costituito dal capitale di lire 31.400 nominali, investite per lire 28.300 in cartelle del Debito pubblico 3,50 % e per lire 3100 in cartelle di consolidato 5 %, convertite in certificati di rendita nominativa intestati alla « Cassa pro mutilati e famiglie bisognose dei militari morti in guerra del 225° reggimento fanteria » (Fondazione Vallo) e conservati nella cassa del detto reggimento ».

« Art. 4. — La rendita annuale dell'ente sarà impiegata in sussidi:

a) ai militari di truppa, ai sottufficiali ed eccezionalmente agli ufficiali mutilati in conseguenza di ferite riportate dal 12 settembre 1917 ed allora appartenenti al 225° reggimento fanteria, e che risultino versare in condizioni di bisogno;

b) alle famiglie bisognose dei militari di truppa, dei sottufficiali, ed eccezionalmente a quelle — in condizioni di bisogno — di

ufficiali caduti sul campo a decorrere dal 12 settembre 1917 o che ebbero a soccombere in seguito a ferite riportate in combattimento sempre dalla stessa data.

Gli aspiranti alla concessione dovranno farne domanda al comando del 225° reggimento fanteria.

In mancanza di domande i sussidi potranno essere concessi ai militari di truppa e ai sottufficiali bisognosi del 225° reggimento fanteria che si siano distinti durante l'anno per atti di valore o che si siano segnalati in modo speciale per zelo e buona condotta.

Alla distribuzione dei sussidi si procederà in occasione della festa del reggimento (25 maggio).

« Art. 5. — I sussidi ai militari di truppa e ai sottufficiali e alle famiglie dei militari di truppa e dei sottufficiali deceduti non dovranno in nessun caso oltrepassare la misura di lire 150; quelli che eventualmente venissero concessi agli ufficiali mutilati e alle famiglie degli ufficiali deceduti potranno, ove lo consenta la disponibilità dei fondi in relazione a tutte le altre domande pervenute, essere stabiliti anche in misura maggiore, ma non oltre le lire 200.

Nel caso che parte della rendita non venisse annualmente distribuita andrà ad aumento del capitale mediante acquisto di cartelle di consolidato 5 % ».

N. 559. — SOTTUFFICIALI. — **Istituzione della carica di sottufficiale « capo radiotelegrafista » presso i corpi delle varie armi (genio escluso). Prove per l'accertamento della idoneità dei sottufficiali radio-apparecchiatori alla carica anzidetta.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 2 novembre 1932 – Anno XI.

1. — Presso ciascuna unità delle varie armi (genio escluso), dotata di squadra radio, è istituita la carica di « sottufficiale capo-radiotelegrafista » con i seguenti còmpiti:

provvedere all'addestramento del personale da destinarsi all'impiego dei mezzi radio;

curare la manutenzione e l'efficienza dei materiali r. t. compresi quelli di mobilitazione, provvedendo alle revisioni e piccole riparazioni che possono essere effettuate presso i corpi;

dirigere il funzionamento delle trasmissioni radio reggimentali.

2. — I sottufficiali capi-radiotelegrafisti sostituiranno i sottufficiali radioapparecchiatori già previsti dalle tabelle per le squadre radio dei corpi. Costituiranno speciale categoria — senza risultare in aumento all'organico — nell'arma e nella specialità di provenienza.

Essi, pertanto, dovranno possedere i requisiti fisici richiesti per l'arma e specialità stessa, nonchè conservare l'attitudine a disimpegnare, in caso di bisogno, le altre mansioni che potrebbero essere loro affidate in rapporto al grado rivestito o a quello che potranno rivestire per effetto di promozioni.

Le assegnazioni ed i movimenti di detti sottufficiali rientreranno nella competenza di questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

3. — I sottufficiali in questione saranno reclutati tra i marescialli, sergenti maggiori e sergenti raffermati dei corpi delle varie armi, (genio escluso), che avranno seguito con risultato soddisfacente speciali corsi periodici da svolgersi con modalità che verranno stabilite in seguito.

4. — Nella prima applicazione della presente circolare potranno essere nominati capi-radiotelegrafisti i sottufficiali dei corpi delle varie armi (marescialli, sergenti maggiori e sergenti raffermati) che hanno già frequentato con successo uno dei corsi per radioapparecchiatore svolti presso il 1° reggimento r. t. e che saranno ritenuti idonei a coprire la carica stessa. A tal uopo gli aspiranti alla nuova carica verranno sottoposti ad un esame teorico-pratico, da svolgersi nella 2ª quindicina del febbraio 1933 presso i reggimenti genio di corpo d'armata e presso il battaglione misto della Sardegna (reparti radiotelegrafisti), con le modalità indicate nell'allegato 1.

Alla nomina delle commissioni esaminatrici provvederanno i comandi di corpo d'armata e i comandi militari delle isole. Tali commissioni saranno così costituite:

Comandante del reggimento genio, (comandante del battaglione misto, per la Sardegna), *presidente;* comandante del reparto r. t., 1 ufficiale superiore o capitano di fanteria, oppure 1 ufficiale superiore o capitano di artiglieria, *membri*.

5. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole daranno le disposizioni di loro competenza e entro il 15 marzo 1933, comunicheranno a questo ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa) ed all'ispettorato del genio i risultati degli esami con l'indicazione della classifica in ventesimi conseguita dagli aspiranti nelle singole prove.

6. — Questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) provvederà poi alla nomina a capo-radiotelegrafista dei sottufficiali che saranno risultati idonei ed alle relative assegnazioni ai corpi delle varie armi.

I sottufficiali nominati capi radiotelegrafisti porteranno il distintivo di radio telegrafista indicato per i militari di truppa nella circ. 509 *giornale militare* c. a., ricamato in oro od argento a seconda dell'arma o specialità a cui appartengono.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

Prova per accertare l'idoneità a « Capo radiotelegrafista » dei sottufficiali che hanno frequentato i corsi di radioapparecchiatori.

L'idoneità per la nomina a « Capo radiotelegrafista » dei sottufficiali delle varie armi che hanno frequentato i corsi per radioapparecchiatori, verrà accertata mediante le prove di:

a) ricezione a udito alla cuffia (in aula);
b) trasmissione alla zona di un apparato telegrafico Morse;
c) impiego pratico dei mezzi r. t.;
d) ricerca e riparazione di un guasto di apparato trasmittente e ricevente;
e) conoscenze teorico-pratiche generali di elettricità e radiotelegrafia.

Le prove si svolgeranno secondo l'ordine di successione sopraindicate e con le modalità seguenti:

A) *Prova di ricezione.* — Consisterà nel ricevere a udito alla cuffia (in aula) e trascrivere un testo di 600 caratteri nel tempo di 10 minuti primi (cadenza di 60 caratteri per 1').
Il testo sarà costituito da 160 gruppi, ciascuno di 5 caratteri, essendo ogni gruppo formato di sole lettere o di sole cifre.

B) *Prova di trasmissione.* — Consisterà nel trasmettere alla zona dell'apparato telegrafico Morse un testo di 300 caratteri nel tempo di 5 minuti primi (cadenza di 60 caratteri per 1').
Il testo sarà costituito da 60 gruppi, ciascuno di 5 caratteri, essendo ogni gruppo formato di sole lettere o di sole cifre.
Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna delle due prove suddette *A*) e *B*) avranno riportato un punto di merito di almeno 14/20; il punto di merito verrà computato detraendo da 20/20 un decimo di punto per ogni carattere errato, mancante o non leggibile.

C) *Prova di impiego pratico dei mezzi R. T.* — Saranno poste a disposizione del candidato tre stazioni campali (R. 2 od R. 3) col relativo personale ed egli dovrà dimostrare di saper dirigere ed assicurare il servizio delle tre stazioni in maglia.
Il punto di merito sarà assegnato in base al tempo impiegato per iniziare la corrispondenza ed allo svolgimento di questa per un numero di 2 telegrammi per stazione.

D) *Prova pratica di laboratorio.* — I candidati dovranno praticamente procedere alla localizzazione ed alla riparazione di un guasto del trasmettitore o del ricevitore di una stazione R. 2 od R. 3 riferendo in una breve relazione sul metodo seguito nella ricerca.
Durata della prova: ore 4.

Il punto di merito verrà assegnato tenuto conto delle caratteristiche del guasto costituente il tema, in base al tempo impiegato, al metodo seguito, al risultato ottenuto.

E) *Prova sulle nozioni teorico-pratiche generali di elettricità e radiotelegrafia.* — Durante le prove di cui ai comma *C*) e *D*) i componenti la commissione si accerteranno che i candidati conoscano bene le materie del programma svolto nei corsi per radioapparecchiatori di cui alla circolare 674 del *giornale militare*, 1929; tenendo anche conto della funzione di istruttori che essi verranno ad assumere quali idonei a « Capo radiotelegrafista ».

Nelle prove di cui ai comma *C*), *D*) ed *E*), i candidati dovranno riportare un punto di merito non inferiore a 14/20 per essere dichiarati idonei.

La prova si svolgerà secondo l'ordine di successione sopraindicato e con le modalità seguenti:

A) Prova di ricezione. — Consisterà nel ricevere a udito alla radio (in aula) e trascrivere un testo di 600 caratteri nel tempo di 10 minuti primi (cadenza di 60 caratteri per 1').

Il testo sarà costituito da 100 gruppi, ciascuno di 5 caratteri, essendo ogni gruppo formato di sole lettere o di sole cifre.

B) Prova di trasmissione. — Consisterà nel trasmettere alla zona dell'apparato telegrafico Morse un testo di 300 caratteri nel tempo di 5 minuti primi (cadenza di 60 caratteri per 1').

Il testo sarà costituito da 60 gruppi, ciascuno di 5 caratteri, essendo ogni gruppo formato di sole lettere o di sole cifre.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna delle due prove suddette *A*) e *B*) avranno riportato un punto di merito di almeno 14/20; il punto di merito verrà computato defalcando da 20/20 un decimo di punto per ogni carattere errato, mancante o non leggibile.

C) Prova da impiego pratico dei mezzi R. T. — Saranno poste a disposizione dei candidato tre stazioni campali (R. 2 od R. 3) col relativo personale ed egli dovrà dimostrare di saper dirigere ed assicurare il servizio delle tre stazioni in maglia.

Il punto di merito sarà assegnato in base al tempo impiegato per iniziare la corrispondenza ed allo svolgimento di questa per un numero di 2 telegrammi per stazione.

D) Prova pratica di laboratorio. — I candidati dovranno procedere alla localizzazione ed alla riparazione di un guasto dei trasmettitori o del ricevitore di una stazione R. 2 od R. 3 riferendo in una breve relazione sul metodo seguito nella ricerca.

Durata della prova: ore 4.

PARTE SECONDA

Circolare N. 560. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Ragioneria centrale). — 1° settembre 1932 - Anno X.

A decorrere dal 1° settembre 1932-X il direttore capo della ragioneria comm. dott. rag. ROBOTTI Domenico è delegato a firmare « Pel Ministro », gli atti e la corrispondenza d'ufficio relativa agli affari della ragioneria. In caso di assenza o di impedimento di detto funzionario la delega s'intende fatta al ragioniere più anziano che lo sostituisce, il quale firmerà d'ordine.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 561. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 ottobre 1932 - Anno XI.

Con riferimento al paragrafo 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei primi capitani e capitani delle varie armi che debbono sostenere gli esperimenti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1933.

Gli esperimenti si svolgeranno in due sessioni, ed avranno luogo a Brescia, come è stato già preannunziato con la circolare 512 del *giornale militare* corrente anno.

Gli esaminandi parteciperanno agli esperimenti suddivisi nei seguenti due gruppi:

Sessione di novembre.

1° GRUPPO.

Arma di fanteria.

Primo capitano PETRAGNANI Enrico.
» FESTA Giovanni.
» VERZONE Eugenio.
» PASI Silvio.
» FABBI Umberto.
» BATTAGLIA Sante.
» PAIUZZA Nicola.
» MARZA' Carmelo.
» GATTA Vincenzo.
» GAY Ernesto.
» GIACOBONE Carlo.
» SCAVIZZI Gino.
» BALESTRA Errico.
» ROSANO Francesco.
» BASSI Ugo.
» SANDOMENICO Luigi.
» PALAZZO Archimede.
» MELIS Mario.
» di SALVIA Riccardo.
» VALDATA Carlo.
» ROSANO Emanuele.
» ANFOSSO Maggiorino.
» BERARDI Alberto.
» BOGANI Giovanni.
» FRATTI Clemente.
» ROBOTTI Giovanni.
» TOCCO Giovanni.

Primo capitano BONICHI Luigi.
» MARTINES Umberto.
» ROSSI Euplio.
» MACCARINI Silvio.
» DEL GIUDICE Girolamo.
» GIONTA Antonio.
» LIVERANI Michele.
» DIBELLO Florindo.
» GIRLANDO Giovanni.
» CAVALLO Carlo.
» COGNETTI Salvatore.
» GEMINI Celeste.
» CHIESSA Giuseppe.
» GAMBINO Antonio.
» BUCCIANO Tommaso.
» PAGANI Italo.
» SENSI CONTUGI Giuseppe.
» DI VAIRA Emilio.
» SIMONI Gino.
» ZUNIN Arturo.
» CIARDULLI Ettore.
» LOMI Cesare.
» AIROLDI Vittorio.

Arma di cavalleria.

Capitano PERGAMI Luigi.
» RESSA Giuseppe.
» MANUSARDI Luigi.
» LO GIUDICE Ernesto.
» PORCELLI Antonio.
» ODETTI DI MARCORENGO Paolo.
» GUIDETTI Ettore.
» ANDREIS Mario.
» CRISANTI Enrico.
» CLIVIO Camillo.

Arma di artiglieria.

Primo capitano CARRARO Giuseppe.
» FAVA Giorgio.
» GHEORGHITSI Elia.
» GUADAGNA Giuseppe.
» STELLA Enrico.
» SALATI Carlo.
» BICCHETTI Michele.
» ONORI Vittorio.
» BONANNO Salvatore.
» MONTI Luigi.
» VAZON Pietro.
» DE FALCO Salvatore.
» RIOLO Nicolò.
» GUADAGNO Sebastiano.
» GHIONE Giuseppe.
» DE DOMINICIS Luigi.
» VITALINI Guglielmo.
» DURI Marco.
» RAUDINO Salvatore.
» PARASSOLE Silvio.
» PERRELLI Marzio.
» NIGRI Giovanni.
» ROMANO Odino.

Arma del genio.

Capitano TUA Pietro.
» GIOVANNUZZI Sante.
» MARINO Pasquale.
» CASTELLANO Raffaele.
» BOVIO Natale.
» MOMICCHIOLI Nello.
» VAUDAGNA Vincenzo.
» SILVESTRI Rocco.

Sessione di gennaio.

2° GRUPPO.

Arma di fanteria.

Primo capitano	NATALE Alberto.
»	CARTA Simone.
»	FERRARESI Battista.
»	AMICO Giovanni.
»	GIANGRASSO Vito.
»	DE IORIO Nicola.
»	PATTI DUCA Domenico.
»	NACHIRA' Italo.
»	DE FELICE Arturo.
»	BERSELLI Oscar.
»	FIONE Vito.
»	BLASI Domenico.
»	MAGGIA Giuseppe.
»	CONTRO Girolamo.
»	MORVILLO Antonino.
»	RABEZZANA Sebastiano.
»	RADASSAO Vercingetorige.
»	CUCCIA Vincenzo.
»	DRAGO Michele.
»	MOSCA Luigi.
»	RUIZ Y BALLESTEROS Giuseppe.
»	SLAVIERO Mario.
»	DE NICOLA Pasquale.
»	ANDERLONI Virginio.
»	INGUAGGIATO Rodolfo.
»	PRESTI Antonino.
»	SIMEONE Guglielmo.
»	FERRONI Vincenzo.
»	PARISI Goffredo.

Primo capitano CAPIGATTI Giuseppe.
» COLBERTALDO Ruggero.
» PASCALE Andrea.
» DI ROCCO Panfilo.
» BUFI Giuseppe.
» GRIPPIOLO Lino.
» CAPPON Piero.
» BERIONNI Idomeo.
» BRIGIDI Dino.
» GIANFRANCESCHI Ugo.
» CALASCIBETTA Arturo.
» BARONE Gabriele.
» BOCCOLARI Mario.
» LEGGIO Felice.
» REGGIANINI Renzo.
» FERRI Gaetano.
» VORGNANO Antonio.
» MARRAS Virgilio.
» ALLINEI Angelo.
» SUSINI Michelangelo.

Arma di cavalleria.

Capitano CIOLFI Oscar.
» MARTINENGO MARQUET Riccardo.
» DARBESIO Bartolomeo.
» TONIOLO Giuseppe.
» CACCIANDRA Giuseppe.
» ASINARI DI SAN MARZANO Giacinto.
» GELMETTI Giorgio.
» FERRERO di CAVALLERLEONE Cesare.
» ANDREOTTI LORIA Lorenzo.
» MARTINEZ Ettore.

Arma di artiglieria.

Primo capitano FONOLA Giuseppe.
» ALTAVILLA Enrico.
» MAZZARI Mario.
» DE NATALE Giovanni.
» MONTEMAGNI Umberto.

Primo capitano ALLEGRI Carlo.
» DE BIASE Achille.
» JACOD Alberto.
» CURTI Antonio.
» CARLESI Enrico.
» BEIA Felice.
» SCANO Edgardo.
» ANGIOLINI Arrigo.
» SPEZZAFERRO Livio.
» BRUNELLI Mario.
» CASTELFRANCHI Carlo.
» SABATINI Diego.
» GUY Aurelio.
» SPROVIERI Guglielmo.
» MAZZA Arnaldo.
» FERRARA Alberto.
» PIPINO Enrico.
» ROVELLI Alessio.

Arma del genio.

Capitano ZUCCHI Giuseppe.
» PRATELLI Egisto.
» ANDREANI Vittorio.
» BOCCHETTA Manfredi.
» PICO Raul.
» SCARDINO Agostino.
» DE BENEDETTI Aldo.
» PETRELLA Agostino.
» GASPARI Pietro.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 562. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 30 ottobre 1932 - Anno XI.

I corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria, nell'anno 1932-33, si svolgeranno con le norme sotto indicate.

Specie e durata dei corsi.

1. — Ciascun corso si compirà in due anni successivi. In ogni anno si svolgeranno:

un periodo preliminare presso le stesse università, durante l'anno accademico, dal 5 dicembre al 30 aprile; lasciando le vacanze secondo le consuetudini universitarie;

un periodo applicativo presso le scuole allievi ufficiali, dal 20 luglio al 15 ottobre. I due periodi applicativi devono essere compiuti entrambi presso la stessa scuola.

Le università presso le quali si svolgeranno le speciali istruzioni militari di cui sopra è cenno sono le seguenti:

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Macerata, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Sassari, Siena, Torino, Trieste e Venezia.

Il primo anno di corso presso ciascuna delle predette università verrà istituito soltanto se si raggiunga il numero di 40 studenti inscritti, fisicamente idonei. Il secondo anno si svolgerà nelle università nelle quali nel 1931-32 si è istituito il primo anno.

Programmi e direzione dei corsi.

2. — Durante il periodo preliminare presso le università sarà svolto il seguente programma:

a) lezioni su materie militari (parte teorica comune a tutte le armi) sulla base di quanto è contenuto nelle « Norme

generali e programmi d'insegnamento dei corsi allievi ufficiali di complemento » e di quanto verrà indicato dal ministero della guerra (comando del corpo di stato maggiore).

Dette lezioni saranno all'incirca 30, in ciascuno dei due anni accademici; al primo anno 10 lezioni di organica e 20 di topografia; al secondo anno 10 lezioni di amministrazione e 20 di fortificazione;

b) istruzioni militari pratiche:

1° anno: intero programma di istruzione premilitare ed istruzione sulle mitragliatrici, allenamento alle marce; esecuzione di tiri, se possibile anche con mitragliatrici;

2° anno: gli allievi, a qualunque arma siano stati assegnati, verranno essenzialmente abilitati nell'esercizio del comando, cioè a funzionare da comandanti di squadra e di plotone e da istruttori per l'educazione fisica. Allenamento alle marce, esecuzione di tiri anche con mitragliatrici.

Le istruzioni militari pratiche verranno svolte in media in 15 giorni per ciascun anno, sulla base di 3 ore per giorno.

Agli allievi ufficiali di cavalleria ed artiglieria da campagna dei corsi universitari, istituiti nelle città sedi di reggimenti di cavalleria o di artiglieria da campagna, verranno impartite anche lezioni di equitazione a cura degli ufficiali dei reggimenti stessi nei giorni destinati alle esercitazioni.

Durante le lezioni si farà luogo a interrogazioni, per l'accertamento del profitto, e verranno assegnati punti in ventesimi.

Per le istruzioni militari pratiche verrà parimenti assegnato un punto di attitudine militare.

3. — Per ciascun allievo verrà compilata una schedina caratteristica, dalla quale dovranno risultare le assenze dalle lezioni e dalle esercitazioni, le eventuali punizioni disciplinari, le votazioni riportate, il punto di attitudine ed i punti ottenuti agli esami su materie militari, di cui in seguito.

Le schedine verranno compilate e tenute dai comandi dei reparti universitari durante i periodi preliminari, per essere poi trasmesse all'inizio dei periodi applicativi alle scuole allievi ufficiali, alle quali gli studenti saranno destinati.

Nella classificazione degli allievi ufficiali, dopo gli esami finali al termine del 2° periodo applicativo, sarà tenuto conto anche dei punti riportati su materie militari alla fine dei periodi preliminari e di quanto particolarmente è indicato nelle schedine caratteristiche, circa l'assiduità, la disciplina e l'attitudine di ciascun allievo.

4. — La direzione dei corsi preliminari è devoluta ai comandi dei corpi d'armata ed ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, ai quali dovranno far capo i comandi della milizia universitaria per quanto ha tratto all'attuazione, da parte loro, delle presenti norme.

I comandanti di corpo d'armata ed i comandi militari predetti provvederanno alla scelta degli insegnanti ed istruttori, designando allo speciale incarico ufficiali superiori dell'esercito — molto pratici e distinti per autorevolezza e capacità — per l'insegnamento, ed ufficiali inferiori — con gli stessi requisiti — per le istruzioni pratiche. Per queste ultime potranno valersi, dove è possibile, anche di ufficiali della milizia universitaria.

Provvederanno altresì alla nomina delle commissioni di esame alla fine dei periodi preliminari, come è detto al n. 7 seguente.

Dove il numero degli inscritti lo consenta, gli allievi ufficiali saranno ripartiti in sezioni di 50 allievi ciascuno.

5. — I comandanti di corpo d'armata, o delle isole, mediante accordi con i rettori delle università, stabiliranno i giorni e le ore in cui avranno luogo le lezioni e le esercitazioni tenendo presente l'opportunità di:

inserire le materie teoriche militari negli orari universitari delle varie favoltà, fissando per il loro svolgimento, dove è possibile, apposite ore settimanali, durante le quali non avrebbero luogo altre lezioni;

lasciare libere almeno alcune domeniche, effettuando se possibile, anche le istruzioni pratiche nei giorni feriali;

contemperare le esigenze dell'istruzione con le condizioni di ambiente di ciascuna sede (numero degli studenti che non risiedono nella città, numero degli studenti impiegati, ecc.).

6. — La direzione dei corsi applicativi spetta ai comandi di corpo d'armata e di isola aventi giurisdizione sulle scuole presso le quali detti corsi si compiono.

Durante tali periodi verranno svolti i programmi di cui alle « Norme generali e programmi di insegnamento dei corsi allievi ufficiali di complemento », sia per la parte teorica comune a tutte le armi, sia per la parte speciale di ciascuna arma.

Durante ciascun anno sarà effettuato un campo d'arma della durata di 40 giorni circa, di massima dal 1° agosto al 10 settembre.

Esami.

7. — Alla fine del 1° periodo preliminare svolto presso i corsi accademici, avranno luogo gli esami di organica e di topografia. Dopo il 1° periodo applicativo svolto presso le scuole, si procederà — senza fare esami — ad una classificazione degli allievi, tenuto conto del profitto dell'allievo, accertato durante detto periodo applicativo.

Alla fine del 2° periodo preliminare, avranno luogo di esami di amministrazione e di fortificazione.

Dopo il 2° periodo applicativo svolto presso le scuole, nella prima quindicina di ottobre, avranno luogo gli esami sulle rimanenti materie svolte durante i periodi applicativi e si accerterà l'idoneità degli allievi al grado di sottotenente di complemento, secondo i criteri in vigore per i corsi allievi ufficiali e tenendo conto dei risultati ottenuti dagli allievi ufficiali alla fine dei precedenti periodi e come è detto al n. 3.

Per gli esami delle materie di organica, topografia, amministrazione e fortificazione di cui sopra, le commissioni esaminatrici saranno formate da un colonnello presidente, dall'ufficiale superiore incaricato dell'insegnamento e da un altro ufficiale superiore membro.

Possibilmente, nella designazione di tali ufficiali si dovranno comprendere ufficiali delle scuole allievi ufficiali.

Le commissioni d'esame sulle materie svolte presso le scuole sono formate secondo le « Norme generali e programmi di insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento ».

Gli allievi che non conseguono l'idoneità negli esami su materie militari alla fine dei periodi preliminari, saranno dimessi dai corsi per studenti universitari e saranno esclusi dai corsi normali allievi ufficiali. Conformemente alle norme vigenti, per ottenere il ritardo nella prestazione del servizio militare, essi dovranno conseguire l'idoneità premilitare.

8. — Gli studenti universitari che avranno fatto un numero di assenze superiore ad 1/5 delle lezioni e delle esercitazioni, complessivamente in uno dei periodi preliminari, del 1° oppure del 2° anno, o in uno dei periodi applicativi, del 1° oppure del 2° anno, saranno dimessi dai corsi e rinviati ad un corso normale allievi ufficiali.

Le assenze di durata minore debbono essere giustificate e per quelle dipendenti dalla volontà degli allievi i comandi di corpo d'armata giudicheranno se sia sufficiente la sanzione disciplinare o se si debba proporre al ministero l'allontanamento dell'allievo dal corso.

Dipendenza degli allievi.

9. — Durante l'anno accademico, gli studenti, come appartenenti alla milizia universitaria dipenderanno, per quanto concerne la frequenza dei corsi militari e la disciplina, dai comandi della milizia stessa.

Durante i periodi estivi, presso le scuole allievi ufficiali, essi saranno considerati a tutti gli effetti come militari di truppa arruolati e porteranno il distintivo di allievo ufficiale di complemento.

Ai fini disciplinari e matricolari gli studenti verranno considerati in congedo provvisorio, nell'intervallo tra il 1° ed il 2° periodo estivo.

Per le norme da seguire nell'ammissione degli aspiranti ai corsi, a seconda della ferma alla quale essi siano ascritti, e per le variazioni matricolari degli ammessi, nulla è variato a quanto venne stabilito con la circolare 7 del *giornale militare* 1930.

Domande di ammissione.

10. Gli studenti che desiderano inscriversi al nuovo corso allievi ufficiali avente inizio nel dicembre 1932 dovranno inoltrare domanda in carta da bollo da L. 3 ai comandi di

corpo d'armata o ai comandi militari della Sicilia o della Sardegna, a seconda della sede dell'università alla quale sono inscritti.

Le domande dovranno giungere ai comandi di corpo d'armata entro il 30 novembre, tramite il comando del reparto universitario al quale lo studente appartiene. In esse dovrà essere indicato distretto, data e località di nascita, arma preferita. Alla domanda deve essere unito un certificato rilasciato dall'istituto, attestante la facoltà seguita e l'anno al quale si è inscritti.

Gli studenti, nell'indicare l'arma preferita, dovranno tenere presente che l'assegnazione degli allievi ufficiali di complemento alle varie armi viene fatta sulla base, oltrechè dell'attitudine fisica e limitatamente alla disponibilità dei posti, anche secondo i seguenti criteri:

a) gli studenti delle RR. scuole di ingegneria, dei RR. politecnici e delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono assegnati alle armi di artiglieria e del genio;

b) gli studenti delle altre facoltà sono assegnati alle armi di fanteria o di cavalleria.

Quelli delle facoltà di medicina, chimica-farmacia e medicina veterinaria non potranno essere ammessi ai corsi di che trattasi. Essi frequenteranno gli appositi corsi presso la scuola di applicazione di sanità militare di Firenze e presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, al termine degli studi universitari e conseguiranno, se idonei, il grado di sottotenente di complemento nei corpi sanitario e veterinario.

Gli studenti delle facoltà di medicina, chimica-farmacia e medicina veterinaria, oradette, i quali si trovino per età in condizione di non poter conseguire la laurea prima del 26° anno, potranno essere ammessi ai corsi allievi ufficiali indetti con la presente circolare. Ciò nella considerazione che al compimento del 26° anno, questi giovani dovrebbero frequentare corsi allievi ufficiali di arma combattente, per la cessazione della facoltà di rinvio del servizio militare e per non aver conseguito la laurea.

11. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole decideranno in merito alle domande con le stesse

norme fissate per i corsi allievi ufficiali di complemento e disporranno la visita medica presso gli ospedali militari.

La visita medica dovrà accertare per ciascun aspirante:

a) l'idoneità generica al servizio;

b) l'idoneità specifica all'arma o specialità.

L'assegnazione definitiva all'arma richiesta avrà luogo solo dopo la visita presso le scuole allievi ufficiali, secondo le disposizioni vigenti per l'assegnazione degli allievi ufficiali dei corsi normali alle varie armi.

Gli aspiranti all'ammissione al corso allievi ufficiali di cavalleria, prima dell'inizio del periodo applicativo, saranno, per cura dei comandi di corpo d'armata, sottoposti ad un esperimento pratico di equitazione presso i reggimenti di cavalleria o di artiglieria da campagna.

12. — Gli studenti inscritti al corso iniziato nel dicembre 1931 che hanno regolarmente frequentato i due periodi del 1° anno, presso le università e presso le scuole allievi ufficiali, frequenteranno il 2° anno.

Quelli di essi che comunque non potessero frequentarlo, saranno tenuti a frequentare il corso normale allievi ufficiali della durata di 7 mesi presso le scuole allievi ufficiali di complemento.

Nomina ad ufficiale e servizio di prima nomina.

13. — Gli studenti che alla fine del 2° periodo applicativo saranno riconosciuti idonei al grado di sottotenente di complemento assumeranno detto grado e dopo avere prestato il prescritto servizio di prima nomina presso i corpi come ufficiali di complemento, verranno collocati in congedo.

Il servizio di prima nomina predetto, col grado di sottotenente di complemento, sarà prestato secondo le norme seguenti:

a) i sottotenenti che non abbiano compiuto il 26° anno di età e non abbiano completato il numero di anni scolastici stabiliti per ciascuna facoltà per conseguire la laurea, devono prestare il servizio di prima nomina a loro scelta:

o in un solo periodo continuativo, a cominciare dal 1° febbraio o dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui hanno ottenuta la nomina ad ufficiale di complemento;

o in due periodi distinti, ciascuno della durata di tre mesi e mezzo (dal 1° luglio al 15 ottobre) per ognuno dei due anni successivi a quello in cui hanno ottenuta la nomina ad ufficiale di complemento;

b) i sottotenenti che abbiano compiuto il 26° anno di età o abbiano completato il numero di anni scolastici stabiliti per conseguire la laurea nella facoltà alla quale sono inscritti durante il corso allievi ufficiali, devono prestare il servizio di prima nomina in un solo periodo, a cominciare dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno ottenuta la nomina ad ufficiale di complemento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 563. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 2 novembre 1932 - Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici, con atto del 10 ottobre 1932, n. 8510, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa di costruzioni SILVI Ugo fu Domenico, residente in Roma, via Basilicata n. 13.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 564. — CONCORSI E GARE. — **Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.** — (Gabinetto - ufficio coordinamento). — 2 novembre 1932 — Anno XI.

1. — È indetto per l'anno 1933 un concorso tra gli ufficiali in S.P.E. per il loro invio sussidiato in Inghilterra, in Germania ed in Jugoslavia per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue inglese, tedesca e serbo-croata.

2. — Il numero degli ufficiali da inviarsi all'estero, la durata della loro permanenza nei singoli Stati e le competenze spettanti agli ufficiali stessi sono stabilite dalla seguente tabella:

Lingua da apprendere	N.° degli ufficiali	Durata del soggiorno — Mesi	Residenza normale	Indennità prima della partenza	Indennità mensile	Spese di viaggio
Inglese	2	5	Londra	1.200	2.500	Rimborso delle spese di trasporto personale e rimborso della spesa sostenuta per il bagaglio effettivamente trasportato fino al raggiungimento di kg. 100.
Tedesco	4	5	Berlino	1.200	2.500	
Serbo-croato	6	5	Belgrado	1.200	2.500	

Sulle indennità di cui trattasi deve essere considerata già detratta la riduzione del 12 %.

3. — Saranno inviati all'estero, nella misura precedentemente indicata, gli ufficiali primi classificati tra quelli che saranno giudicati idonei a tale invio con le modalità stabilite ai seguenti numeri 7 ed 8 e che non ottennero altra volta simile facilitazione; qualora si verificasse però qualche deficienza sul totale degli ufficiali idonei all'invio, tali deficienze potranno essere eccezionalmente colmate con ufficiali che già furono inviati altra volta all'estero, purchè ne siano ritornati da almeno due anni.

4. — Degli ufficiali che risulteranno vincitori del concorso per l'invio sussidiato in Germania e in Inghilterra un certo numero sarà destinato a prestar servizio in corpi o reparti di truppa di tali Stati.

Per questi ultimi ufficiali la durata del soggiorno all'estero è ridotta a mesi quattro; ad essi verrà corrisposta, per il primo mese di permanenza in Germania od in Inghilterra,

la indennità di missione all'estero, anziché la predetta indennità di L. 2500.

5. — Le domande per essere ammessi al presente concorso dovranno essere dirette ai comandi di corpo d'armata o di isola o ad autorità equivalente e presentate non più tardi del 20 novembre 1932; quelle presentate oltre tale data non dovranno — per nessun motivo — essere prese in esame.

Nelle domande i concorrenti dichiareranno in quale epoca, dal 30 giugno 1933 al 30 giugno 1934, preferirebbero, se vincitori, il soggiorno all'estero e se abbiano già goduto o no di tale vantaggio e per quale lingua.

Le autorità cui le domande sono dirette daranno corso soltanto a quelle degli ufficiali distinti per qualità di carattere morali, intellettuali e militari, che, per precedenti personali e di carriera, e per costanza di propositi, diano affidamento di trarre dalla permanenza all'estero il desiderabile vantaggio.

Le autorità suddette, nell'esprimere il loro esplicito parere sulle domande a cui danno corso, dichiareranno altresì se ragioni di servizio non si oppongano all'allontanamento dell'ufficiale dal corpo o dall'ufficio, nel periodo di tempo che l'ufficiale ha scelto.

Possono altresì gli ufficiali in aspettativa, gli ufficiali appartenenti ai RR. corpi di truppe coloniali, gli ufficiali residenti all'estero non sono ammessi al concorso.

6. — I comandi di corpo d'armata e le altre autorità corrispondenti faranno pervenire al ministero (comando del corpo di S. M.) per il 5 dicembre 1932 l'elenco nominativo degli ufficiali che ritengono ammissibili al concorso; tale elenco, oltre alle indicazioni sopraccennate, conterrà i seguenti dati, cioè gli ufficiali sono effettivi; ente presso cui prestano servizio, sede del comando ove potranno sostenere alla data fissata l'esperimento di cui al n. 7.

All'elenco suddetto dovranno essere allegate le domande presentate dagli interessati corredate dai rispettivi pareri gerarchici.

Successivamente il ministero comunicherà ai comandi ed alle altre autorità sopraindicate i nomi degli ufficiali che in base ai rispettivi precedenti indicati avrà ritenuto di ammettere al concorso; indicherà inoltre il luogo ove cia-

scuno degli ufficiali ammessi dovrà sostenere la prima prova di esame.

7. Tutti i concorrenti saranno sottoposti ad appositi esperimenti, mediante i quali dovranno provare di possedere la conoscenza teorico-pratica della lingua prescelta, in modo da far presumere che il soggiorno all'estero servirà loro di reale perfezionamento nella conoscenza della lingua stessa.

Gli esperimenti, scritti e orali, consisteranno:

a) *in una traduzione dall'italiano nella lingua prescelta con l'uso del vocabolario.*

Questo esperimento avrà luogo presso la sede dei comandi di corpo d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna il giorno 16 gennaio 1933, alle ore 9. Tempo disponibile per l'esame: 4 ore.

I temi saranno trasmessi dal comando del corpo di stato maggiore in busta chiusa, da aprirsi alla presenza dei candidati dal presidente della commissione di vigilanza, costituita dal comando presso il quale ha luogo l'esame.

I lavori svolti dai concorrenti, raccolti e vidimati dal presidente della commissione di vigilanza, saranno, seduta stante, spediti al comando di corpo di stato maggiore, presso il quale verranno sottoposti al giudizio di apposite commissioni esaminatrici.

I candidati che in questa prova abbiano riportato un punto di classificazione non inferiore a 13 ventesimi saranno ammessi alle prove successive di cui alle lettere b) e c);

b) *in una traduzione dalla lingua prescelta in italiano, senza l'uso del vocabolario,*

c) *in una prova orale alla presenza della apposita commissione esaminatrice.*

I concorrenti dovranno dimostrare di saper leggere e tradurre, con sufficiente chiarezza, un testo scritto nella lingua prescelta, di conoscere le principali regole di grammatica, di saper comprendere il professore mentre si esprimerà nella lingua stessa con frasi dell'uso comune e di essere in grado di rispondergli.

Le prove di cui alle lettere b) e c) avranno luogo presso il comando del corpo di stato maggiore, nella seconda quindicina del mese di febbraio 1933, secondo modalità che saranno comunicate dal comando del corpo di stato maggiore

ai comandi di corpo d'armata ed alle altre autorità interessate.

8. — Per essere riconosciuto *idoneo per l'invio all'estero*, l'ufficiale deve riportare nella media dei tre esperimenti un punto complessivo di almeno 14/20.

Per tali ufficiali e per quelli che negli esperimenti stessi avranno riportato una media non inferiore ai 13/20, sarà fatto cenno del risultato conseguito sulle carte personali dandone comunicazione agli interessati.

9. — Ultimati gli esperimenti di cui ai numeri precedenti, il ministero comunicherà agli enti interessati i nomi degli ufficiali vincitori del concorso, nonchè le altre notizie relative all'esito del concorso stesso.

10. — Gli ufficiali inviati all'estero, siano essi comandati o non a prestar servizio presso corpi o reparti, saranno considerati in licenza all'estero, senza perdere il diritto alla licenza ordinaria spettante loro nel biennio.

11. — Durante la loro permanenza all'estero gli ufficiali che non presteranno servizio presso corpi o reparti risiederanno normalmente e rispettivamente a Londra, Berlino e Belgrado e saranno alle dipendenze degli addetti militari presso le RR. ambasciate o legazione d'Italia. Non potranno allontanarsi dalla normale residenza senza autorizzazione degli addetti militari stessi.

Essi faranno uso dell'abito civile; porteranno però seco gli oggetti di uniforme (grande uniforme militare compresa) per indossarli nelle circostanze che fossero loro indicate dagli addetti militari.

12. — Trascorso il periodo di permanenza all'estero, gli ufficiali rientreranno all'ente cui appartengono, ove potranno ricevere eventuali comunicazioni relative ad un esperimento cui potranno essere di nuovo assoggettati per accertare il progresso da essi fatto nella conoscenza della lingua estera studiata.

Tale esperimento potrà consistere in prove analoghe, ma più difficili di quelle indicate nel n. 7. La prova *a*) potrà essere di composizione, anzichè di traduzione, ma sempre

con l'uso del vocabolario. Gli ufficiali saranno classificati, come traduttori ed interpreti, in ottimi, buoni, sufficienti, mediocri.

Anche la classificazione riportata in detto esperimento sarà comunicata, per via gerarchica, ai comandi di corpo, che dovranno curarne l'iscrizione nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale interessato, dandone a questi partecipazione.

Norme amministrative.

13. — Nei viaggi di andata e ritorno per gli esperimenti di cui è cenno ai nn. 7 e 12 della presente circolare, e per le eventuali comunicazioni che fossero chiamati a ricevere, gli ufficiali saranno considerati in viaggio per servizio; i relativi certificati di viaggio saranno liquidati dal corpo.

Durante la loro permanenza all'estero gli ufficiali saranno considerati per ogni effetto come in licenza all'estero e, poichè essi percepiscono la speciale indennità, nessuna diaria di missione dovrà essere loro corrisposta per i giorni di viaggio per e dalla città estera di destinazione.

14. — All'atto della partenza verrà loro corrisposto, dai corpi rispettivi, lo stipendio del mese in corso, l'indennità di L. 1200, la metà della prima indennità mensile e l'equivalente alle spese per il trasporto personale e per kg. 100 di bagaglio.

15. — Spetterà poi agli stessi corpi provvedere mensilmente al regolare pagamento dello stipendio dovuto durante il tempo della permanenza all'estero, e delle somme successive che gli ufficiali potessero richiedere in conto dell'indennità mensile, senza oltrepassare, s'intende, la somma complessiva dovuta in base alla tabella di cui al precedente n. 2. Tali assegni dovranno essere trasmessi per il tramite degli addetti militari presso le RR. ambasciate o legazione d'Italia a Londra, Berlino e Belgrado.

16. — Tutte le somme spettanti agli ufficiali, sia come assegni ordinari, sia per il disposto della tabella di cui al n. 2, dovranno essere corrisposte in valuta italiana.

17. — Ogni ufficiale, al ritorno dall'estero, liquiderà tutti i conti firmando per ricevuta un prospetto delle somme dovutegli.

Detti prospetti saranno trasmessi *con tutta sollecitudine* al comando del corpo di stato maggiore — sezione amministrativa — che provvederà al rimborso del relativo importo.

In tali prospetti non dovranno essere inclusi gli assegni fissi che dovranno essere invece spesati direttamente dal corpo, cui gli ufficiali sono effettivi.

Al certificato di viaggio dovranno allegarsi gli scontrini mod. 194 *C*, per quanto riguarda la spedizione del bagaglio sulle FF. SS. Per quanto riguarda invece il percorso compiuto sulle ferrovie estere dovrà essere allegata una dichiarazione dell'ufficiale dalla quale risulti la somma spesa per il trasporto personale e del bagaglio.

18. — La somma complessivamente rimborsata ai corpi verrà conteggiata a carico del capitolo 31, voce « Spese per l'insegnamento delle lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 565. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare ippiche per l'anno 1933-XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 2 novembre 1932 – Anno XI.

In relazione alle prescrizioni contenute nel n. 14 dell'appendice alla « Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » sono confermati o nominati commissari militari per le gare ippiche per l'anno 1933 i seguenti ufficiali:

Corpo d'armata di Torino, colonnello IMODA cav. Giovanni, comandante il regg. Nizza cavalleria;

Corpo d'armata di Alessandria, colonnello GAUTIER cav. Edoardo, comandante il regg. cavalleggeri Vittorio Emanuele II;

Corpo d'armata di Milano, colonnello STAGLIENO cav. Gregorio, a disposizione corpo armata Milano;

Corpo d'armata di Verona, generale OLIVETTI cav. Adolfo, comandante artiglieria del corpo d'armata di Verona;

Corpo d'armata di Trieste, generale LAZZI cav. Luigi, comandante d'artiglieria del corpo d'armata di Trieste;

Corpo d'armata di Bologna, generale MURARI della CORTE BRA' conte cav. Sebastiano, comandante la 11ª brigata di cavalleria;

Corpo d'armata di Firenze, colonnello BERGONZI cav. Antonio, comandante il 19° reggimento artiglieria campagna;

Corpo d'armata di Roma, colonnello VACCARI cav. Umberto, comandante il regg. Piemonte Reale cavalleria;

Corpo d'armata di Bari, colonnello NIUTTA cav. Edoardo, comandante il 14° regg. artiglieria campagna;

Corpo d'armata di Napoli, colonnello FERRARI ORSI cav. Federico, comandante il regg. cavalleggeri Aosta;

Corpo d'armata di Udine, generale BONATI cav. Cesare, comandante la 1ª brigata di cavalleria;

Comando militare della Sicilia, colonnello RONCAGLIA cav. Ercole, comandante 22° reggimento artiglieria da campagna;

Comando militare della Sardegna, generale BELLINI cav. Carlo, comandante dell'artiglieria della Sardegna.

Per le gare ippiche che si svolgono nel presidio e nei dintorni di Pinerolo: generale GUIDI cav. Francesco, comandante la scuola di applicazione di cavalleria.

Per le gare ippiche che si svolgono nell'ippodromo e nei terreni di Tor di Quinto: maggiore FORMIGLI cav. Francesco, comandante distaccamento di Tor di Quinto, della scuola d'applicazione di cavalleria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 566. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro – Parte 1ª – Volume IV dell'addestramento dell'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 2 novembre 1932 – Anno XI.

È stata pubblicata la *Istruzione sul tiro* - Parte I (Nozioni teoriche) del volume IV, per l'« *Addestramento dell'artiglieria* ». A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Gab. 1 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931, nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

La pubblicazione deve essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito », parte II, artiglieria - Pagina 69ª, numero categorico 2416 - Prezzo L. 9.

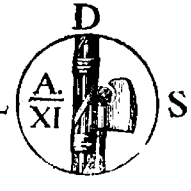
L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà anche la vendita agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta, concedendo a questi ultimi lo sconto del 35 per cento stabilito dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 54ª, anno 1932, circolare 537:

A pagina 1951, 13ª riga della predetta circolare, anzichè « 1767 e 1815 » leggasi « 2439 e 2415 ».



PREZZO L. 1,80

5102947) - Roma, 1932-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1932 - ANNO XI — 11 NOVEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **567 - 5 novembre 1932** - Anno XI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - GIUSTIZIA MILITARE - DISCIPLINA MILITARE. — Relazione e R. decreto n. 1403. - Concessione di amnistia e indulto nella ricorrenza del I Decennale . . . . . *Pag.* 2100

» **568 - 5 novembre 1932** - Anno XI — DISCIPLINA MILITARE. — Relazione e R. decreto n. 1407. - Provvedimenti di Sovrana clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica . . . . . » 2115

» **569 - 9 novembre 1932** - Anno XI. — DISCIPLINA MILITARE. — Norme per l'applicazione del condono disciplinare concesso con R. decreto 5 novembre 1932-XI n. 1407. . . . . » 2121

» **570 - 28 ottobre 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - PERSONALE OPERAIO. — Decreto del Capo del Governo circa provvedimenti disciplinari a carico di personali delle amministrazioni dello Stato . . . . . » 2129

PARTE PRIMA

Circolare N. 567. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - GIUSTIZIA MILITARE - DISCIPLINA MILITARE. — **Relazione e R. decreto n. 1403. - Concessione di amnistia e indulto nella ricorrenza del I Decennale.** — (Gabinetto). — 5 novembre 1932 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 256 (straordinario), de 2 novembre 1932 - Anno XI).

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, e di S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, presentata a S. M. il Re nell'udienza del 5 novembre 1932-XI.

SIRE,

La data che segna il I Decennale dell'avvento del Fascismo al Governo sta a indicare non soltanto un evento fausto e memorabile, ma tutto un periodo di alto fervore spirituale, di ricostruzione economica, di rinascita politica.

Assicurato il tranquillo ed armonico svolgimento di tutte le attività, fissati nuovi e modesti ordinamenti giuridici, stabilito un assetto di equilibrio nei rapporti economici e sociali, impresso un rapido ritmo ad ogni forma di vita e ad ogni categoria di opere, rafforzata l'autorità dello Stato all'interno, accresciuto il prestigio della Nazione all'estero, l'Italia appare oggi come la creatrice e l'iniziatrice di una nuova fase di civiltà.

Il popolo, fuso in salda unità dalla comunione delle idee e dalla consapevolezza della sua missione, guarda con giusto orgoglio al cammino percorso durante il decennio di Governo delle Camie Nere e trae da questa contemplazione incitamento ad imprese maggiori. L'Italia di Vittorio Veneto, inquadrata nei Fasci, serrata in una compagine tanto salda, per sapiente struttura e per universale consenso, da poter sfidare ogni ostilità ed ogni attacco, è tutta in piedi attorno a Voi, o Sire, in una sola volontà di potenza e in un solo impeto di azione; e, in attesa di riprendere la marcia, leva al vento le sue bandiere e i suoi gagliardetti e scioglie il suo canto di gioia virile.

In questa fausta ricorrenza è prova di forza compiere un atto di generosità e di clemenza verso coloro che, illusi o traviati da errori e da tristi passioni, sono incorsi nelle sanzioni della legge.

Il Governo Fascista si onora pertanto di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra un atto di clemenza, che, per la sua straordinaria larghezza, superiore a quella di tutte le precedenti amnistie, è pari alla grandiosità degli avvenimenti, a cui si ricollega.

* * *

Il provvedimento invero contempla sia i reati preveduti dalle leggi comuni, sia quelli preveduti dalle leggi penali militari, sia infine i reati e le violazioni in materia finanziaria.

Riguardo ai primi, l'art. 1, comma 1, concede amnistia per tutti indistintamente i reati, rispetto ai quali la legge commina una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni ovvero la sola pena pecuniaria. La dizione « legge », usata nell'art. 1, comprende, come è ovvio, non soltanto le norme penali contenute nel codice penale, ma tutte le altre norme penali, che prevedono reati, quale che sia l'atto di cui fanno parte. Ne sono escluse soltanto quelle delle leggi penali militari e delle leggi finanziarie, poichè per i reati ivi contemplati si applicano altre disposizioni del decreto.

Qualora con la pena restrittiva della libertà personale siano comminate pene pecuniarie o pene accessorie, si ha riguardo unicamente alla pena detentiva e non si tiene quindi conto nè della pena pecuniaria, nè di quella accessoria (art. 1, comma 1).

L'amnistia si applica altresì ai reati preveduti dal codice penale abrogato per i quali era comminata una pena detentiva della libertà personale superiore a cinque anni, purchè però per tali reati il nuovo codice stabilisca una pena detentiva non eccedente i cinque anni (art. 1, comma 2). Anche in questo caso non si tiene conto delle altre pene che fossero stabilite congiuntamente alla pena restrittiva della libertà personale.

Con l'art. 2, comma 1, vengono condonate le pene detentive inflitte in misura non superiore a tre anni. Sono poi ridotte di tre anni le pene inflitte in misura non superiore a dieci anni. Se la pena inflitta è superiore a dieci anni, essa è ridotta di cinque anni (art. 2, comma 2).

Allo scopo di evitare in qualche caso sperequazioni fra i condannati a pena non superiore a dieci anni e i condannati a pena eccedente questa misura, si è opportunamente stabilito che per questi ultimi la pena inflitta non può, in nessun caso, ridursi, per effetto dell'applicazione del beneficio concedute dal presente decreto, a misura inferiore a sette anni. Naturalmente sulla pena così ridotta dovranno comprendersi i condoni, a cui il condannato avesse diritto in virtù di precedenti decreti (art. 2, comma 2).

Il condono si estende inoltre (art. 2, comma 3) alle pene pecuniarie, quale che sia il loro ammontare, ed anche se siano inflitte congiuntamente ad una pena restrittiva della libertà personale. Sono infine condonate (art. 2, comma 3) le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea

da una professione o da un'arte e della inabilitazione della professione di commerciante. Con queste disposizioni si è voluto che coloro, i quali a seguito del condono della pena detentiva verranno a riacquistare la libertà, possano senz'altro dedicarsi all'esercizio della loro professione o arte e redimersi con l'onesto lavoro dal triste passato. Rimane perciò esclusa l'applicazione dell'art. 174 comma 1, del codice penale.

* * *

Nell'art. 3 si sono volute particolarmente considerare, fermo restando il disposto degli articoli 1 e 2 (art. 3, comma 3), le sanzioni comminate per reati commessi da coloro che, essendo iscritti nelle matricole della gente di mare, esercitano la professione marittima.

E si sono quindi contemplati, per il beneficio della amnistia (art. 3, comma 1), quei reati rispetto ai quali è stabilita la pena della sospensione dai gradi marittimi, sia sola, sia congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale per non più di cinque anni.

Si concede poi il beneficio dell'indulto tanto per la indicata pena della sospensione dai gradi marittimi (art. 3, comma 2, lettera *a*), quanto per quella della inibizione dell'esercizio della navigazione, inflitta o da infliggersi a marittimi, in virtù delle disposizioni richiamate nel predetto art. 3 (comma 2, lett. *b*).

Vengono infine condonate (art. 3, comma 2, lett. *c*) le sanzioni speciali previste, per una particolare categoria di marittimi, nell'articolo 13 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, e infine le sanzioni stabilite nell'art. 453 del codice per la marina mercantile.

* * *

Per quanto di eccezionale larghezza il provvedimento non doveva evidentemente favorire coloro che, per la loro vita anteriore, non si sono resi meritevoli dell'atto di clemenza. Con questo si vuole bensì essere indulgenti a chi dia affidamento di mettersi sulla retta via, non già dare alle persone pericolose la possibilità di arrecare nuovo pregiudizio alla società. Anche qui però si sono seguiti criteri di grande clemenza, evitandosi l'applicazione dell'art. 151, ultimo comma del codice penale.

Sono esclusi (art. 4, comma 1) dai benefici del provvedimento coloro che, a tutto il 4 novembre 1932 - anno XI - fossero confinati di polizia ovvero ammoniti.

Sono esclusi inoltre (art. 4, comma 1) coloro che all'epoca del commesso reato:

a) abbiano riportato due condanne, per delitti, a pena restrittiva della libertà personale, quando una di esse sia superiore a tre mesi;

b) ovvero abbiano riportato tre o più condanne, per delitti, a pena detentiva, quale che sia la pena inflitta con ciascuna condanna, e quindi anche se inferiore a tre mesi.

Agli effetti dell'applicazione del disposto dell'art. 4, comma 1, non si tiene conto però delle condanne per reati estinti da precedenti amnistie e di quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione. Così pure non si tiene conto delle condanne con le quali siano state inflitte pene militari non superiori al carcere militare, vale a dire una delle pene indicate nei numeri 3, 4, 5 e 6 (carcere militare; dimissione; rimozione dal grado; sospensione dall'impiego) dell'articolo 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo (art. 4, comma 2).

Una terza esclusione, ma limitata al condono, riguarda quelli che siano latitanti. Costoro si trovano in istato di ribellione alla legge, e quindi nessuna indulgenza deve usarsi verso di essi, a meno che non si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 4, comma 3). Tuttavia, per ragioni di opportunità, si sono esclusi dall'obbligo di questa presentazione coloro i quali, per effetto dell'indulto, non devono più scontare la pena (art. 4, comma 4).

Alle accennate esclusioni, di carattere subbiettivo, una, di carattere obbiettivo, ne aggiunge l'art. 4. Il provvedimento non poteva infatti non tener presenti le speciali provvidenze che sono state stabilite con la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e con la legge 26 luglio 1929, n. 1397, per assicurare l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e, rispettivamente, degli orfani di guerra. Agli uni e agli altri non deve mancare, in alcun momento, la vigile tutela dello Stato; e perciò, nel comma 5 del citato art. 4, si sono escluse, dai benefici di cui agli articoli 1 e 2, le contravvenzioni alle leggi suindicate.

* * *

Le sanzioni disciplinari sono contemplate nell'art. 5, il quale, nella sua larga dizione, consente che siano condonate le punizioni inflitte anche a chi non possa usufruire dei benefici già accordati, in questa materia, con recenti provvedimenti.

* * *

Per i reati preveduti nelle leggi penali militari gli articoli da 7 a 12 dettano norme speciali, in considerazione delle particolari esigenze del servizio e della disciplina militare.

Il consorzio militare è retto da norme sue proprie e garantito da sanzioni caratteristiche, talune delle quali inducenti, come è noto, indegnità di appartenere alle Forze Armate.

A questa particolarità di esigenze, di norme e di sanzioni, è adeguato, sia nella sostanza, sia nella forma, l'atto di Sovrana clemenza. Così, per quanto concerne questi reati, l'amnistia viene concessa con l'art. 7 solo nel caso che essi siano punibili col carcere militare, o con la reclusione militare non superiore, nel massimo, a cinque anni, o con pena pecuniaria (s'intende, sola o congiunta a pena detentiva), ovvero con una fra le pene militari re-

strittive della capacità giuridica (comminata con pena unica, ovvero congiunta o accessoria ad altra restrittiva della libertà personale), che non colpiscono d'indegnità il condannato. Ne restano quindi esclusi i reati, per i quali possono comunque essere inflitte le pene militari della degradazione e della destituzione; le quali, correlativamente, rimangono del pari escluse, per gli stessi motivi, dal beneficio dell'indulto. Questo, infatti, viene bensì applicato, giusta l'art. 10, nei limiti e con le condizioni, di cui all'art. 4, anche alle pene inflitte o da infliggersi per reati preveduti nelle leggi penali militari; ma, per quanto concerne le pene morali, anche se di carattere accessorio, l'applicazione ne è circoscritta a quelle da cui non derivi indegnità militare (art. 10, comma 2).

Senonchè, sempre in relazione a queste pene morali, l'art. 11 ribadisce il principio che la concessione dell'amnistia e dell'indulto non ha per effetto di reintegrare nel grado il militare, che lo abbia perduto in conseguenza di condanna irrevocabile.

Meritevole d'indulgenza è apparsa anche la condizione dei militari, che non risposero alla chiamata alle armi per istruzione, nonchè di coloro che, limitatamente alle leve di terra e di mare dal 1901 al 1911, incorsero nel reato di omissione nelle liste relative, o in quello di renitenza alla leva. Giustamente però il beneficio dell'amnistia, che l'art. 8 concede per tali reati, è subordinato, relativamente ai due ultimi, alla condizione che la posizione militare sia regolarizzata in un termine congruamente stabilito, con particolare riguardo ai residenti in territorio estero (art. 9).

Alle cause di esclusione dai benefici, di carattere soggettivo, stabilite nell'art. 4, altre ne aggiunge l'art. 12, di carattere oggettivo, in relazione ai reati preveduti nelle leggi penali militari. E ciò è stato fatto in considerazione del contenuto specifico e della maggiore gravità e pericolosità inerenti a quelli, fra i reati stessi, che costituiscono attentati esiziali alla difesa militare dello Stato, o imperdonabili violazioni degli speciali doveri di fedeltà, di servizio e di disciplina, che astringono i cittadini alle armi. Questi motivi, che attengono alla tutela e alla stessa ragion d'essere delle istituzioni militari, giustificano l'esclusione, dai benefici concessi con gli articoli 7 e 10, dei reati di tradimento, spionaggio e arruolamento illecito preveduti nei capi I e II, titolo II, libro I, parte prima, dei codici penali militari, come pure dei reati di codardia, rivolta, diserzione e mutilazione volontaria.

È sembrato infine opportuno evitare il cumulo dei presenti larghissimi benefici con quelli già elargiti con il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1502.

* * *

Le violazioni delle leggi finanziarie sono prevedute negli articoli da 13 a 20; le precedenti disposizioni del decreto non riguardano quindi, come è evidente, la materia finanziaria.

I singoli articoli specificano in modo chiaro e preciso i fatti ai quali si estende il beneficio. Non appare pertanto necessario passare all'esame analitico di ciascuna norma; ma sarà opportuno esporre alcune considerazioni di carattere generale.

Innanzi tutto si è ritenuto di concedere l'amnistia, anzichè l'indulto, per seguire, anche per le violazioni delle leggi finanziarie, quello spirito di grande generosità a cui è ispirato questo atto di clemenza. Con ciò si è voluto in pari tempo evitare l'inizio o la continuazione di lunghe procedure, le quali finiscono con intralciare i normali servizi dell'Amministrazione finanziaria. È superfluo avvertire che in nessun caso il beneficio potrebbe essere invocato per chiedere all'Amministrazione la restituzione di somme pagate a soddisfazione delle sanzioni già inflitte.

Attesa la particolare natura delle accennate violazioni, alcune delle quali di lieve entità, non si è creduto opportuno di escludere dal beneficio coloro che si trovassero nelle condizioni previste nell'art. 4. Tale esclusione avrebbe in ogni caso richiesto indagini lunghe e difficili da parte degli organi finanziari chiamati ad infliggere molte delle sanzioni a cui si estende l'atto di clemenza; mentre occorre che il decreto abbia facile e spedita applicazione.

* * *

Due disposizioni di carattere generale completano il provvedimento. La prima è quella dell'art. 21, la quale estende tutte le norme del decreto alle Isole italiane dell'Egeo e, per quanto concerne i fatti commessi da cittadini metropolitani, anche alle Colonie.

L'altra disposizione di portata generale è quella dell'art. 22, la quale stabilisce che il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per tutti i reati e, in generale, per tutte le violazioni, che siano state commesse fino a tutto il 4 novembre 1932-XI, e cioè fino alla mezzanotte di questo giorno.

Il condono conceduto con l'art. 5 riguarda però soltanto i fatti, che siano stati commessi dal 29 ottobre 1927-VI, compreso, al 28 ottobre 1932-X, incluso.

Tale è il contenuto del provvedimento che il Governo Fascista ha l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le co-

lonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie o accessorie, non superiore, nel massimo, a cinque anni, oppure una pena pecuniaria.

L'amnistia si applica anche ai reati per i quali il codice penale abrogato comminava una pena detentiva, sola o congiunta ad altre pene, superiore nel massimo a cinque anni, semprechè per tali reati il codice penale vigente commini una pena detentiva, sola o congiunta ad altre pene, non superiore a detta misura.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggere in misura non superiore a dieci anni.

Le pene detentive inflitte in misura superiore a dieci anni sono ridotte di cinque anni. Tuttavia la pena inflitta non potrà essere ridotta, per effetto del presente decreto, a meno di sette anni. Sulla pena così ridotta vanno computati i condoni concessi da precedenti decreti.

Sono anche condonate totalmente le pene pecuniarie, nonchè le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte e della inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante.

Art. 3.

L'amnistia si applica altresì ai reati, per i quali la legge commina la pena della sospensione dai gradi marittimi, sola o congiunta ad una pena detentiva, non superiore a cinque anni.

Sono condonate:

a) la pena della sospensione dai gradi marittimi;

b) la inibizione dell'esercizio della navigazione, inflitta o da infliggersi, a termini degli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 323, rispettivamente modificati dall'articolo 1 del R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 999, e dall'articolo 3 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 628, dell'articolo 4 del R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 999; dell'articolo 7 del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, e dell'articolo 12 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, modificato con la legge 8 luglio 1929, n. 1369;

c) le sanzioni prevedute nell'articolo 13 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557;

d) le sanzioni prevedute nell'art. 453 del codice per la marina mercantile.

Le precedenti disposizioni si applicano indipendentemente da quanto dispongono gli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Sono esclusi dai benefici concessi con le precedenti disposizioni coloro che, a tutto il 4 novembre 1932-XI, si trovino sottoposti al confino di polizia o all'ammonizione, e coloro che, all'epoca del commesso reato, avessero riportato due condanne per delitti a pene detentive, di cui una superiore a tre mesi, oppure tre o più condanne, per delitti, a pene detentive, qualunque sia la misura di esse.

Tuttavia non si tiene conto delle condanne per reati estinti da precedente amnistia e di quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione. Non si tiene conto neppure delle condanne alle pene stabilite nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo.

Sono esclusi altresì dal beneficio di cui all'articolo 2 del presente decreto coloro che si trovino in istato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione, di cui al comma precedente, non si applica nel caso che la pena sia interamente condonata.

I benefici concessi dagli articoli 1 e 2 non si estendono

alle contravvenzioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e alla legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e, rispettivamente, degli orfani di guerra.

Art. 5.

Sono condonate le pene pecuniarie e le altre sanzioni disciplinari, non superiori alla sospensione, inflitte o da infliggersi a coloro che non possano usufruire di benefici concessi da precedenti provvedimenti.

Con separato decreto sarà provveduto per quanto concerne le trasgressioni disciplinari commesse da militari in servizio o in congedo.

Art. 6.

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai reati preveduti nelle leggi penali militari, i quali sono regolati dagli articoli 7 a 12.

Art. 7.

È concessa amnistia per i reati preveduti nelle leggi penali militari, per i quali la legge commina la pena del carcere militare, ovvero quella della reclusione militare non superiore, nel massimo, a cinque anni, o le pene di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo, anche se accessorie alle suindicate pene detentive, oppure una pena pecuniaria.

Art. 8.

È concessa amnistia:

a) a coloro che incorsero nel reato di omissione nelle liste di leva, tanto di terra quanto di mare, delle classi dal 1901 compresa alla classe 1911 compresa;

b) a coloro che incorsero nel reato di renitenza alle leve delle classi sopra indicate;

c) ai militari di qualsiasi classe che non abbiano risposto alla chiamata alle armi per istruzione.

Art. 9.

La concessione dell'amnistia, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, è subordinata alla condizione della presentazione agli organi di leva, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, degli omessi e dei renitenti, per essere visitati e, se idonei, arruolati.

Il termine è di sei mesi per coloro che risiedono all'estero.

Art. 10.

L'indulto stabilito nell'art. 2 si applica anche alle pene detentive inflitte o da infliggere per reati preveduti nelle leggi penali militari.

Sono inoltre condonate, fuori dei casi preveduti nell'articolo 7, le pene di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo.

Art. 11.

L'amnistia e l'indulto concessi con i precedenti articoli non hanno effetto relativamente alla perdita del grado conseguente alle pene di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo.

Art. 12.

Le disposizioni, di cui ai commi 1 a 4 dell'art. 4, si applicano anche riguardo ai benefici concessi con gli articoli 7 e 10.

Dagli stessi benefici sono inoltre esclusi:

a) i reati, ai quali sia stato o debba applicarsi alcuno dei benefici concessi con il Regio decreto di amnistia e indulto 2 settembre 1919, n. 1502;

b) i reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, preveduti nelle leggi penali militari;

c) i reati di codardia, rivolta, diserzione e mutilazione volontaria.

Art. 13.

Le norme degli articoli 1, 2 e 4 non si applicano alle violazioni delle leggi finanziarie, le quali sono regolate dalle disposizioni degli articoli 14 a 20.

Art. 14.

È concessa amnistia per violazione delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi; sul lotto; sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie; sulla vendita del chinino di Stato e dei fiammiferi; sulla fabbricazione ed importazione delle cartine e tubetti per sigarette, quando per tali violazioni la legge stabilisca soltanto una pena pecuniaria non superiore, nel massimo, a lire 2500.

Art. 15.

È concessa amnistia:

a) per le infrazioni degli ordinamenti dei servizi commesse dai magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio e punite con ammende disciplinari;

b) per le violazioni punibili, a termini degli articoli 111, esclusa la lettera *e*), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, per le irregolarità e le trasgressioni attinenti ai tabacchi coltivati nella campagna 1932.

Art. 16.

È concessa amnistia per le violazioni delle norme appresso indicate:

a) legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20, modificata con il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960, e con la legge 29 novembre 1928, n. 2676;

— art. 81, differenze fra le merci presentate e le relative dichiarazioni;

— art. 82, differenze rispetto alla bolletta di cauzione;

— art. 84, 1° comma, differenze riscontrate nei depositi;

— articoli 87, 88, 89, 90 e 91-*bis*, contravvenzioni disciplinari;

b) articoli 21 e 24 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

c) art. 3 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, relativo a differenze per inesatte dichiarazioni ai fini statistici;

d) art. 16 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sull'acido acetico;

e) art. 18, ultimo comma, e 23 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sulla birra;

f) art. 16 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sui surrogati del caffè;

g) art. 21 del testo unico di leggi per l'imposta di consumo sul gas-luce e sulla energia elettrica;

h) art. 13, penultimo comma, 15 e 16 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sul glucosio, maltosio e prodotti affini;

i) art. 13, primo comma, e 16 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sugli oli di semi;

l) art. 14 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sugli organi di illuminazione;

m) art. 27, nn. 2, 28 e 33 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sulle polveri piriche;

n) art. 37, ultimo comma, 40, penultimo comma, 49, lettere *a*), *c*), e 53 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sugli spiriti;

o) art. 18, lettere *a*), *b*), *c*), e 20 del testo unico per l'imposta di produzione sugli zuccheri.

Art. 17.

È concessa amnistia per le violazioni delle leggi seguenti:

a) legge delle tasse di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, comprese le disposizioni in materia contenute in leggi speciali.

Sono comprese nell'amnistia le violazioni per cui sono stabilite le sopratasse e penali richiamate nell'articolo 110 della legge del registro sopra citata, fermo rimanendo, peraltro, l'obbligo del pagamento delle tasse ordinarie;

b) legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, e leggi modificative 30 aprile 1930, n. 431, e 12 giugno 1930, n. 742;

c) legge del bollo, limitatamente:

1° alle tasse comprese nella tariffa A) allegata alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, Parte I, II e IV;

2° alle tasse di bollo di cui al R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258;

3° alle tasse di bollo di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944;

4° alle tasse di bollo di cui al R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142;

5° alle tasse di bollo di cui agli articoli 2 e 3 della legge 7 aprile 1930, n. 456, comprese le violazioni del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86.

Sono escluse dall'amnistia le violazioni delle norme di cui agli articoli 52 a 63, 148 e 153, lett. *b*), e 205 a 209 della Tariffa A, allegata alla citata legge del bollo, nonchè delle norme di cui agli articoli 1, 4 e 5 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258;

d) legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, limitatamente:

1° alle tasse comprese nella Tariffa generale A e in quella speciale B, allegate alla legge 30 dicembre 1923, numero 3268, concernente la tassa di negoziazione sui titoli delle società nazionali, la tassa sul capitale delle società estere operanti nel Regno e la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno;

2° alle prescrizioni dell'art. 17 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, sulla presentazione dei bilanci delle società;

e) legge tributaria sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi 30 dicembre 1923, n. 3281, allegati A e B;

f) legge delle tasse sui contratti di borsa 30 dicembre 1923, n. 3278;

g) legge delle tasse di bollo sui trasporti 30 dicembre 1923, n. 3275, limitatamente alle violazioni punibili a termini degli articoli 30, 36 e 37;

h) legge delle tasse sulle carte da giuoco 30 dicembre 1923, n. 3277, limitatamente alle violazioni punibili a termini degli articoli 21 e 22.

Art. 18.

L'amnistia, di cui al precedente articolo, non ha effetto se, entro il 31 gennaio 1933, non siano pagate integralmente le tasse dovute e non siano inoltre adempiute nello stesso termine le relative formalità stabilite dalle leggi rispettive.

Art. 19.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di tasse e sopratasse, sia di registro, sia di successione. Tuttavia la concessione del beneficio è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, per le quali siano già incorse sopratasse, la concessione del beneficio è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro il 31 gennaio 1933 ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 20.

È concessa amnistia per le violazioni:

a) degli art. 2 e 7, terzo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e degli art. 15 e 24, n. 4, del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per omessa dichiarazione dei redditi;

b) dell'art. 4, ultima parte, della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dell'art. 19 del R. decreto 17 settembre 1931, numero 1608, riguardanti gli operai che, al fine di sottrarsi al pagamento della imposta, abbiano occultato al datore di lavoro il proprio stato di celibato, ovvero abbiano dichiarato al datore di lavoro o all'ufficio delle imposte un'età diversa dalla vera;

c) dell'art. 13 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, e dell'art. 20 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, relativi all'osservanza delle disposizioni date e delle richieste fatte dagli uffici delle imposte o dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcuna delle facoltà loro conferite dalle singole leggi d'imposta.

L'amnistia per le violazioni, di cui alla lettera *a*), è concessa, nei casi in cui non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto all'imposta, a condizione che i contribuenti, i quali abbiano omesso la dichiarazione, presentino la dichiarazione stessa entro il 31 dicembre 1932.

Art. 21.

Il presente decreto si applica alle Isole italiane dell'Egeo e, limitatamente ai fatti commessi da cittadini metropolitani, anche alle Colonie.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 4 novembre 1932-XI.

Il condono preveduto nell'articolo 5 si applica alle sanzioni disciplinari che siano state inflitte o debbano infliggersi per fatti commessi dal 29 ottobre 1927-VI a tutto il 28 ottobre 1932-X.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — DE BONO — JUNG — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1932 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 326, *foglio* 19. — MANCINI.

N. 568. — DISCIPLINA MILITARE. — **Relazione e R. decreto n. 1407. – Provvedimenti di Sovrana clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica.** — (Gabinetto). — 5 novembre 1932 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 257, dell'8 novembre 1932 - Anno XI).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la guerra a S. M. il Re, in udienza del 5 novembre 1932, sul decreto contenente provvedimenti di clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, in patria e nelle colonie o nelle isole dell'Egeo.

SIRE.

Con separato progetto, che viene pure sottoposto all'Augusta Sanzione della Maestà Vostra, è ammessa e disciplinata la concessione dell'amnistia e dell'indulto anche per taluni reati preveduti nelle leggi penali militari, pur con le restrizioni che intendono far salve le particolari esigenze connesse con la specialità degli istituti militari e delle norme disciplinari che ne sono a fondamento.

A completare la serie dei provvedimenti di Sovrana clemenza varrebbe lo schema di decreto che mi onoro sottoporre ora alla Maestà Vostra, col quale si ammette che siano condonate totalmente o parzialmente punizioni riferentisi a mancanze non lesive del decoro e del prestigio dell'uniforme, commesse da militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in Patria e nelle Colonie, o nelle Isole Egee.

I limiti entro cui si sono voluti contenere questi nuovi provvedimenti rispondono alle stesse esigenze delle quali ho più sopra fatto cenno. Essi valgono, inoltre, ad evitare che un qualunque aggravio all'Erario possa derivare dall'applicazione del decreto, che, se ammette in un solo caso la reintegrazione, limita peraltro tale beneficio al conferimento del grado, senza dar luogo a riammissione in servizio.

Non mi occorre rilevare l'alto significato che, nel quadro delle provvidenze volute in occasione delle ricorrenze celebrative di questi giorni, vengono ad assumere, nel loro complesso, i progettati provvedimenti di Sovrana clemenza: e perciò confido che, anche a quelli di cui tratta lo schema allegato, non sarà per mancare l'Augusta approvazione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le seguenti punizioni, già inflitte o da infliggersi, relative a mancanze commesse dal 29 ottobre 1927-VI a tutto il 28 ottobre 1932-X da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, in patria e nelle colonie o nelle isole dell'Egeo:

a) sospensione dall'impiego (esclusa quella di cui all'articolo 66 della legge sullo stato degli ufficiali 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni);

b) sospensione dal grado (esclusa quella di carattere precauzionale o inerente a condanna per reato che non sia compreso nell'amnistia di cui al R. decreto 5 novembre 1932-XI, n. 1403);

c) retrocessione dal grado:

ai sensi della lettera *a*) del paragrafo 85 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. esercito approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni, o del n. 687 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito 21 giugno 1929;

o ai sensi della lettera *a*) n. 1 dell'articolo 92 dell'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e stato giu-

ridico dei sottufficiali della R. marina approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, o della lettera *d*) n. 8 dell'articolo 216 del regolamento di disciplina per i corpi militari della R. marina;

o ai sensi del 1° comma dell'art. 6 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, relativo ai sottufficiali e militari di truppa della R. aeronautica.

Tale condono è limitato solo al conferimento del grado senza dar luogo a riammissione in servizio;

d) passaggio alle compagnie di correzione, purchè esso non sia stato disposto per mancanze di carattere indecoroso o contro le patrie istituzioni.

Art. 2.

Ai militari presentemente in servizio, sono condonate altresì le seguenti punizioni, purchè ancora da infliggersi, relative a mancanze commesse nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente articolo 1:

a) dispensa dal servizio permanente effettivo per l'articolo 41 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

b) dispensa dal servizio:

a senso della lettera *d*) del paragrafo 73 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;

o dell'articolo 90 lettera *e*) nn. 1 e 2 dell'ordinamento del C.R.E.M. e stato giuridico dei sottufficiali della R. marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914;

o del 3° comma — parte prima — dell'articolo 6 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, relativo ai sottufficiali e militari di truppa della R. aeronautica.

Art. 3.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro per i quali non possa essere applicato il condono di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 e che alla data del presente

decreto si trovino incorporati nella 1ª compagnia di correzione (Pizzighettone), nonchè di quelli per i quali alla stessa data sia già stata pronunziata la incorporazione, è ridotta a due mesi.

È condonata la restante punizione a quelli tra gli individui suddetti che abbiano già terminato i loro obblighi di leva e alla data del presente decreto si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Art. 4.

La incorporazione definitiva nelle compagnie di correzione dei provenienti da altri corpi armati, i quali alla data del presente decreto si trovino già incorporati nelle compagnie stesse, nonchè di quelli per i quali alla stessa data sia stata già pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi.

Da tale riduzione sono però esclusi coloro che alla data del presente decreto siano latitanti.

Art. 5.

La permanenza temporanea nelle compagnie di correzione dei militari della R. marina i quali alla data del presente decreto si trovino già incorporati nelle compagnie stesse, nonchè di quelli per i quali alla stessa data sia già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi.

Art. 6.

Il condono di cui al presente decreto ha efficacia a tutti gli effetti del decreto stesso a decorrere dal 29 ottobre 1932-XI.

Art. 7.

Qualora i fatti che hanno dato luogo alle singole punizioni disciplinari rivestano carattere di speciale gravità, il Ministro competente potrà, caso per caso, con sua decisione insindacabile e inappellabile, disporre che rimangano fermi i provvedimenti disciplinari già adottati.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua stessa data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1932 - *Anno* XI
Atti del Governo, registro 326, *foglio* 23. — MANCINI.

N. 569. — DISCIPLINA MILITARE. — **Norme per l'applicazione del condono disciplinare concesso con R. decreto 5 novembre 1932-XI n. 1407.** — (Direzione generale personale ufficiali e Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 novembre 1932 - Anno XI.

I. — UFFICIALI.

1. — *Punizioni previste dall'art. 1 del decreto di condono* (sospensione dall'impiego e sospensione dal grado):

a) *già inflitte e interamente scontate alla data del 28 ottobre* 1932-X.

I comandanti di corpo provvederanno di ufficio ad apporre sui documenti matricolari e caratteristici dei singoli interessati tutte le variazioni relative al condono accordato (v. successivo n. 3).

Dell'esecuzione di tali variazioni daranno comunicazione al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione matricola e libretti) con elenco mod. 54.

I medesimi comandanti di corpo si faranno parte diligente per la segnalazione *gerarchica* al Ministero di quei casi eccezionali aventi carattere di speciale gravità, previsti dall'art. 7 del R. decreto di condono, e sui quali il Ministro dovrà decidere. I comandi gerarchici esprimeranno in merito i loro pareri.

b) *già inflitte ma ancora in corso di esecuzione alla data* 28 *ottobre* 1932-X.

Il Ministero darà luogo d'ufficio a tutti i provvedimenti conseguenti al condono concesso, salvo l'applicazione — pei casi aventi carattere di speciale gravità — del citato art. 7, e farà le relative comunicazioni ai corpi interessati.

c) *non ancora inflitte, per mancanze commesse dal 29 ottobre* 1927-VI *al 28 ottobre* 1932-X.

Il Ministero procederà all'esame disciplinare dei singoli casi, promuoverà i provvedimenti relativi alle sanzioni ed al condono (salvo sempre l'applicazione del già citato articolo 7), e farà ai corpi interessati le conseguenti partecipazioni.

2. — Procedimento analogo a quello indicato alla soprastante lettera c) sarà dal Ministero adottato per l'applicazione dell'art. 2, lettera *a*) del R. decreto di condono (dispensa dal servizio) nei riguardi degli ufficiali presentemente in servizio.

3. — Nei documenti matricolari e caratteristici degli interessati saranno apposte, con le formule seguenti, le annotazioni inerenti al condono effettuato in applicazione del R. decreto 5 novembre 1932-XI, n. 1407, ma non si addiverrà alla cancellazione nè delle variazioni matricolari, nè della causale della punizione.

a) Variazione inerente lo stato di servizio e la parte 1ª del libretto personale:

Condonata la..... (sospensione dall'impiego o dal grado o la dispensa dal servizio) *di cui al .....* (indicare il provvedimento) *per effetto del R. decreto* 5 *novembre* 1932-XI, *numero* 1407, *li .....*

b) Variazione inerente la parte 3ª del libretto personale, (da scriversi in rosso a margine della motivazione della punizione):

Condonata ai sensi del R. decreto 5 *novembre* 1932-XI, *numero* 1407, *li .....*

II. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.

4. — *Punizioni già inflitte ed eseguite.*

Retrocessione.

a) sottufficiali. - Provvederà direttamente il ministero della guerra.

b) graduati di truppa. - I comandanti di corpo dovranno verificare quali graduati di truppa siano stati retrocessi dal grado dal 29 ottobre 1927-VI al 28 ottobre 1932-X, per avere contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione. Essi ne daranno subito partecipazione al comando del distretto sui cui ruoli l'ex graduato di truppa si trova inscritto.

Per i carabinieri e appuntati dell'arma dei carabinieri reali, disporrà nello stesso modo il comando generale dell'arma

provvedendo per la reinscrizione nei ruoli in congedo dell'Arma stessa per quelli fra essi che fossero stati, in occasione della retrocessione, trasferiti nei ruoli in congedo dell'arma di fanteria o di cavalleria. Opportune partecipazioni il comando generale dell'arma darà ai distretti di appartenenza dei militari in parola.

I comandi di distretto militare, ricevendo le comunicazioni anzidette provvederanno alla reintegrazione nel grado inserendo nel foglio matricolare la seguente variazione: *Reintegrato nel grado di . . . . . per effetto del condono concesso col R. decreto 5 novembre* 1932-XI, *n.* 1407.

Faranno inoltre ritirare il foglio di congedo illimitato già rilasciato agli interessati, sostituendolo con altro in cui, oltre all'indicazione del grado, sia espressa la formula 1ª del paragrafo 942 della raccolta delle disposizioni in vigore per il reclutamento del R. esercito.

5. *Punizioni già inflitte e in corso di esecuzione alla data del 28 ottobre* 1932-X.

A) *Retrocessione.*

a) sottufficiali. - Provvederà direttamente il ministero della guerra.

b) graduati di truppa. - I comandanti di corpo provvederanno a reintegrare nel grado i graduati di truppa tuttora in servizio i quali siano stati retrocessi per aver contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione, inserendo sul loro foglio matricolare la seguente variazione: *Reintegrato nel grado di ..... per effetto del condono concesso col R. decreto 5 novembre* 1932-XI, *n.* 1407.

Detti militari dovranno essere collocati in congedo al termine degli obblighi di leva o della ferma contratta.

B) *Passaggio alle compagnie di correzione per mancanze non di carattere indecoroso nè contro le patrie istituzioni.*

Il comando degli stabilimenti militari di pena provvederà senz'altro all'invio in congedo illimitato degli incorporati nelle compagnie di correzione, per i motivi di cui alla lettera *B*, qualunque ne sia la loro provenienza e tanto se

ascritti alla 1ª che alla 2ª classe di punizione, qualora essi abbiano già compiuto gli obblighi di leva o di ferma speciale a cui fossero vincolati.

Gli incorporati provenienti dal R. esercito, dalla R. aeronautica, dalla R. guardia di finanza o da altri corpi armati, i quali abbiano ancora obblighi di leva o di servizio perchè vincolati a ferma speciale, dovranno essere inviati a prestare servizio, per completare gli obblighi stessi, a uno dei corpi ai quali il loro distretto di leva fornisce reclute in base alle tabelle di assegnazione. A tal uopo il Comando degli stabilimenti militari di pena dovrà telegraficamente richiedere al Comando del distretto a quale corpo debbono essere inviati i singoli militari e il comando del distretto dovrà assegnare il proveniente dal R. esercito ad un reggimento dell'arma di provenienza, escluso però il corpo cui esso prima apparteneva, ed assegnerà gli altri ad un reggimento secondo le attitudini fisiche.

Gli incorporati provenienti dal C.R.E.M., a senso delle disposizioni in vigore, dovranno ritornare nel C.R.E.M. per compiere i propri obblighi di servizio e a tal riguardo il comando degli stabilimenti militari di pena si atterrà alle disposizioni che in proposito saranno date dal Ministero della marina.

Nel foglio matricolare dei militari suindicati, esclusi quelli del C.R.E.M., dovrà essere apposta la seguente variazione: *Condonata la punizione per effetto dell'art.* 1, *lett.* d) *del R. decreto* 5 *novembre* 1932-XI, *n.* 1407.

Gli incorporati provenienti dal R. esercito che rivestivano grado di militari di truppa e che siano stati retrocessi e trasferiti alla 1ª compagnia di correzione per aver contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione dovranno essere reintegrati nel grado posseduto e sul foglio matricolare dovrà essere apposta la seguente variazione: *Reintegrato nel grado di..... per effetto del condono concesso col R. decreto* 5 *novembre* 1932-XI, *n.* 1407.

Detti militari, qualora abbiano obblighi di servizio, dovranno essere collocati in congedo al termine di essi.

Sul loro foglio di congedo illimitato dovrà essere apposto il giudizio sintetico di cui al n. 1 del paragrafo 942 della raccolta delle disposizioni in vigore per il reclutamento del R. decreto, ove non concorrano altre cause per apporre un diverso giudizio.

C) *Passaggio alle compagnie di correzione per mancanze di carattere indecoroso o contro le patrie istituzioni.*

I militari incorporati alla data del 5 novembre 1932-XI nella 1ª compagnia di correzione (Pizzighettone), se appartenenti alla 2ª classe di punizione da almeno due mesi, dovranno essere subito trasferiti alla 1ª classe o altrimenti lo saranno al compimento dei detti due mesi.

Compiuto il detto periodo di due mesi di permanenza nella 2ª classe di punizione, qualora abbiano terminato i loro obblighi di leva, dovranno essere subito congedati.

Qualora, pur avendo ultimato gli obblighi di leva, abbiano in corso una ferma o rafferma volontaria, dovranno essere inviati per compiere i loro obblighi di servizio ad un corpo del R. esercito o della R. marina nel modo indicato dalla lettera *B*.

Dovranno altresì essere subito collocati in congedo i militari incorporati alla data del 5 novembre 1932-XI nelle compagnie di correzione e non provenienti dal R. esercito, dalla R. marina o dalla R. aeronautica, i quali abbiano compiuto tre mesi di permanenza in dette compagnie e non abbiano obblighi di leva.

Qualora abbiano tali obblighi dovranno essere assegnati dal distretto di appartenenza ad un corpo del R. esercito nel modo indicato dalla lettera *B*.

Sul foglio matricolare dei militari di cui trattasi dovrà essere apposta la seguente variazione: *Condonata parzialmente la punizione per effetto dell'art.* 3 (*ovvero dell'art.* 4) *del R. decreto* 5 *novembre* 1932-XI, *n.* 1407.

Uguale trattamento sarà fatto a coloro per i quali sia stata già pronunciata la incorporazione, pur non essendo questa ancora avvenuta.

6. — *Punizioni non ancora inflitte per mancanze commesse dal* 29 *ottobre* 1927-VI *al* 28 *ottobre* 1932-X.

A) *Retrocessione per matrimonio contratto senza la prescritta autorizzazione.*

a) Sottufficiali - I comandi di corpo per via gerarchica e, se trattasi di appartenenti all'arma dei CC. RR., il comando generale dell'Arma, segnaleranno al Ministero i nomi dei sottufficiali che siano incorsi nella suindicata infra-

zione e che non siano stati ancora segnalati. Il Ministero farà luogo ai provvedimenti relativi.

b) Graduati di truppa - I comandanti di corpo e, se trattasi di carabinieri, il comando generale dell'arma, provvederanno ad apporre sul foglio matricolare degli interessati la seguente variazione: *Passibile di retrocessione dal grado, ma non retrocesso perchè condonata la punizione a senso dell'art.* 1 *lettera c) del R. decreto* 5 *novembre* 1932-XI, *numero* 1407.

Sia i sottufficiali che i militari di truppa che abbiano obblighi di servizio dovranno essere collocati in congedo al termine di essi.

Sul loro foglio di congedo dovrà essere apposto il giudizio sintetico di cui al n. 1 del § 942 della raccolta, ove non concorrano altre cause per apporre un diverso giudizio.

B) *Dispensa dal servizio per matrimonio valido ai soli effetti religiosi.*

I comandi di corpo, per via gerarchica, ed il comando generale dell'arma dei CC. RR., se trattasi di carabinieri, segnaleranno al Ministero i nomi dei sottufficiali che siano incorsi nella suindicata infrazione e che non siano stati ancora segnalati. Il Ministero farà luogo ai provvedimenti relativi.

C) *Trasferimento alla* 1ª *compagnia di correzione per mancanze non di carattere indecoroso nè contro le patrie istituzioni, commesse dal* 29 *ottobre* 1927-VI *al* 28 *ottobre* 1932-X.

Se trattasi di sottufficiali o di militari raffermati, il Ministero, nell'adottare le proprie determinazioni circa il verdetto emesso dalle Commissioni di disciplina svolte nei loro riguardi, farà luogo ai provvedimenti relativi.

Negli altri casi il condono sarà concesso dai comandanti di corpo d'armata o dal comando generale dell'arma dei CC. RR., se trattasi di propri dipendenti, e sui fogli matricolari dei militari di cui trattasi sarà inserita la seguente variazione: *Passibile di trasferimento alla* 1ª *compagnia di correzione - Punizione condonata in base all'art.* 1 *del R. decreto* 5 *novembre* 1932-XI, *n.* 1407.

I comandi di corpo d'armata provvederanno ad inviare i militari di cui trattasi in altro corpo dipendente fino al completamento dei loro obblighi di servizio.

Il Comando generale segnalerà invece i nomi dei carabinieri cui viene condonata la punizione, al distretto di appartenenza perchè li destini, a seconda della provenienza, in uno dei reggimenti di fanteria o cavalleria, cui devono fornire reclute in base alle tabelle di assegnazione.

Ove i comandi di corpo d'armata o di distretto non possano far luogo alla destinazione suddetta ne riferiranno al Ministero per le superiori decisioni.

Qualora il trasferimento alla 1ª compagnia di correzione venga determinato per aver i militari contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione, sul loro foglio di congedo dovrà essere apposto il giudizio sintentico di cui al n. 1 del § 942 della raccolta delle disposizioni in vigore per il reclutamento del R. esercito, ove non concorrano altre cause per apporre un diverso giudizio.

7. — *Casi da rimettere alla decisione del Ministero della guerra.*

Qualora il comando generale dell'arma dei CC. RR., i comandi di corpo o il comando militare degli stabilimenti militari di pena, ciascuno per la parte di propria competenza, ravvisassero eccezionalmente, nei fatti che diedero luogo alle mancanze soggette al condono, circostanze di speciale gravità che richiedano la decisione del Ministero della guerra a senso dell'art. 7 del R. decreto 5 novembre 1932-XI, n. 1407, ne riferiranno per via gerarchica.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 570. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - PERSONALE OPERAIO. — **Decreto del Capo del Governo circa provvedimenti disciplinari a carico di personali delle amministrazioni dello Stato.** — (Gabinetto). — 28 ottobre 1932 - Anno X.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Nella ricorrenza del Primo Decennale della Rivoluzione Fascista;

Decreta:

Art. 1.

Sono da revocarsi i provvedimenti con cui siano state inflitte agli impiegati e dipendenti di qualunque categoria, compresi quelli non di ruolo, di tutte le amministrazioni dello Stato, le sanzioni disciplinari:

a) della censura;

b) della riduzione dello stipendio; delle ammende pecuniarie e delle penali;

c) della sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

Sono del pari da revocarsi i provvedimenti con cui siano state inflitte ai salariati di tutte le amministrazioni dello Stato le sanzioni disciplinari:

a) della multa;

b) della sospensione dal lavoro con perdita delle competenze;

c) della sospensione dalle funzioni.

Art. 2.

Le disposizioni di cui nell'articolo precedente si applicano alle sanzioni disciplinari per fatti commessi dal 29 ottobre 1927-VI a tutto il 28 ottobre 1932-X, e non compren-

dono le punizioni inflitte per condanna penale o per procedimento penale in corso.

Art. 3.

La revoca di cui nell'articolo 1 annulla gli effetti amministrativi dei provvedimenti disciplinari revocati, ed ha efficacia, a decorrere dal 29 ottobre 1932-XI, per le conseguenze economiche dei provvedimenti stessi ed ai fini di carriera.

Art. 4.

I singoli ministri promuoveranno, nei riguardi del personale rispettivo, gli atti occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Nondimeno, qualora i fatti che hanno dato luogo alle sanzioni disciplinari rivestano carattere di speciale gravità, i ministri, previo assenso del Capo del Governo, caso per caso, potranno disporre che rimangano fermi i provvedimenti disciplinari già adottati.

Roma, addì 28 ottobre 1932 - Anno X.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

PREZZO L. 1,80

(5102947) - Roma, 1932-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª 1932 – ANNO XI 12 NOVEMBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 571 – 4 novembre 1932 – Anno XI — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Relazione e R. decreto n. 1423. – Concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare . . . . . *Pag.* 2133

PARTE SECONDA

N. 572 – 10 novembre 1932 – Anno XI — AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussistenza), del corpo di amministrazione e del corpo veterinario . . . . . *Pag* 2145

» 573 – 10 novembre 1932 – Anno XI — CONCORSI E GARE. — Gare di telegrafia e radiotelegrafia . . . . » 2147

» 574 – 10 novembre 1932 – Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — « Guida per l'istruzione dei militari incaricati dei collegamenti con colombi viaggiatori – ediz. 1932 » . . . . . » 2148

N. **575 - 10 novembre 1932** - Anno XI — AVANZAMENTO — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1933 *Pag.* 2149

» **576 - 10 novembre 1932** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Campionato militare di campagna . . . . » 2150

AVVISO . . . . . » 2154

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2155

PARTE PRIMA

Circolare N. 571. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Relazione e R. decreto n. 1423. – Concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.** — (Gabinetto). — 4 novembre 1932 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 261, del 12 novembre 1932 – Anno XI).

Relazione di S. E. il Ministro della guerra presentata a S. M. il Re nell'udienza del 4 novembre 1932-XI

SIRE,

La materia delle concessioni delle medaglie e della croce di guerra al valor militare è fondamentalmente tuttora regolata dal R. Viglietto 26 marzo 1833, col quale il Magnanimo Re Carlo Alberto, in occasione della riorganizzazione dell'Esercito Piemontese, ripristinò le medaglie d'oro e d'argento al valor militare.

A quel venerando documento altre disposizioni si sono aggiunte con l'andar del tempo, per adattarne in quanto possibile via via l'applicazione alle esigenze nuove. Ma, se alle direttive fondamentali del R. Viglietto, sulla base del quale sono stati premiati gli eroismi militari italiani di tutto un secolo, nulla sarebbe ancora oggi da mutare, non è a meravigliare che esso, non soltanto per la forma, più non risponda ai bisogni dei tempi, ai quali, d'altronde, non appariscono più adatte nemmeno talune delle disposizioni successivamente aggiunte in applicazione di concetti e di principi oggi tramontati.

È sembrato pertanto indispensabile procedere ad una revisione totale delle disposizioni vigenti in materia di ricompense al valor militare. E, mentre, con la legge n. 453 del 24 marzo 1932 - Anno X, si è provveduto a disciplinare, con ogni più ampia garanzia dei diritti dei decorati e del prestigio delle decorazioni, mediante norme precise e complete perfettamente coordinate alla legislazione vigente ed al nuovo Codice penale la perdita delle decorazioni (prima regolata molto sommariamente dall'art. 19 del R. Viglietto) nell'unito schema di decreto che i riferenti hanno l'onore di sottoporre all'approvazione di Vostra Maestà, sono state concretate le norme per regolare per l'avvenire le *concessioni* delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.

Le nuove norme sono state studiate tenendo conto dell'ammaestratrice esperienza della grande guerra e sotto l'influsso della rinnovata coscienza nazionale.

Esse, posto in prima luce lo scopo pel quale sono istituite le decorazioni al valor militare ed affermati i caratteri per i quali gli atti di valor militare del tempo di guerra e del tempo di pace si differenziano sostanzialmente dagli atti di ardimento di altra natura, danno successivamente adeguata soluzione alle varie questioni pratiche, taluna delle quali di somma importanza.

Alla funzione consultiva relativa alle proposte da sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra, organizzata nei vari tempi mediante una molteplicità di organi che non conferisce ad assicurare la uniformità dei criteri, le nuove disposizioni provvedono mediante la istituzione di un solo organo consultivo militare nel quale troverà peraltro sempre adeguata rappresentanza la forza militare cui il proposto appartiene.

Ma ancora più profondamente innovatrici sono le disposizioni inserite nel decreto a riguardo della facoltà di reclamo — che fu in passato ammessa senza limitazione alcuna — in materia di ricompense al valor militare.

È stato, infatti, nel decreto, posto il divieto perentorio ed assoluto del reclamo gerarchico, nel suo aspetto di impugnazione delle decisioni adottate sulle proposte di decorazioni al valor militare formulate dalle autorità competenti. La natura stessa della materia mal si addice invero a qualsiasi manifestazione di insoddisfazione da parte dell'interessato; nel militare poi il reclamo, in questo campo, apparisce in aperto contrasto con l'austero sentimento di disciplina cui ogni suo atto deve essere informato: oltre a tutto, poi, si tratta di concessioni — per intimo loro carattere essenzialmente discrezionali — il cui conferimento è contornato delle più ampie e sicure garanzie procedurali.

Non si è voluto peraltro precludere la via al valoroso che abbia ragione di ritenere di essere rimasto per sua disavventura ignorato, di far noto il suo eventuale titolo ad una decorazione; Epperò — vietato il reclamo avverso le decisioni — si è ammessa la pura e semplice richiesta di notizia circa l'esistenza o meno della proposta: mezzo, questo, indispensabile anche per riparare all'inconveniente delle involontarie omissioni, non difficile a verificarsi specie nelle vicende del combattimento, quando in esso siano gloriosamente caduti i superiori diretti.

Si è dato, pure, nel decreto, un assetto razionale e ben determinato alla delicata materia della attribuzione in proprietà delle insegne e dei brevetti delle decorazioni concesse alla memoria di defunti, materia sulla quale sinora non erano mai intervenute disposizioni precise ed esplicite e si è disposto che detta attribuzione, quando non possa farsi ai più stretti congiunti del defunto, sia fatta al Corpo cui egli apparteneva, ovvero, se non era militare, al suo Comune di nascita.

A colmare poi una vera lacuna delle disposizioni vigenti, nel decreto è stato stabilito che, per ottenere l'attribuzione in proprietà delle insegne e dei brevetti concessi alla memoria (come pure la facoltà di fregiarsi delle insegne stesse ed anche la riversibilità del soprassoldo annesso alle medaglie) è necessario che i congiunti,

cui spetti, siano immuni da gravi carichi penali o morali. Sinora, infatti, non esisteva una disposizione che autorizzasse esplicitamente a negare le onorifiche concessioni accennate, a quei congiunti che per la loro condotta morale, anzichè onorare, infamavano la memoria del valoroso decorato defunto.

Al raggiungimento dello scopo principale per il quale le decorazioni al valor militare sono istituite — la esaltazione degli atti di eroismo militare — e ad assicurare che venga reso quanto più possibile di onore al decorato e che venga efficacemente eccitata la emulazione fra le forze militari, è sommamente necessaria la massima divulgazione del fatto.

A ciò poco si è posto mente in passato: e tutto si ridusse alla inserzione delle concessioni, motivate, nei bollettini ufficiali dei Ministeri. Col nuovo decreto, invece, si è provveduto ad organizzare nel miglior modo possibile tale divulgazione, prescrivendo non solo la inserzione delle concessioni (e delle motivazioni) anche nella *Gazzetta Ufficiale*, ma anche la particolare comunicazione di ciascuna concessione al Comune di nascita del decorato, con l'obbligo della pubblicazione mediante affissione nell'albo pretorio ed inserzione nelle pubblicazioni del Comune e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno (es.: lettura nelle scuole, ecc.).

Sono state poi raccolte nello schema del decreto tutte le altre disposizioni relative alla concessione delle decorazioni al valor militare che, pur avendo una non lieve importanza, erano state emanate in passato con semplici disposizioni ministeriali, ovvero inserite in regolamenti: di guisa che, ad avviso dei riferenti, può ben dirsi che il decreto nuovo, nei suoi non molti articoli, regoli sotto ogni aspetto la materia.

Con che, naturalmente, non vuolsi escludere la eventualità di emanare, per la esecuzione, le norme di dettaglio di cui si manifesterà la necessità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto il R. Viglietto in data 26 marzo 1833 col quale furono istituite le medaglie d'oro e d'argento al valor militare;

Visto il R. decreto in data 8 dicembre 1887 col quale fu istituita la medaglia di bronzo al valor militare;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1922, n. 195;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari.

Art. 2.

Le decorazioni al valor militare sono:

le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo;

la croce di guerra al valor militare.

Art. 3.

Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche.

La concessione di dette decorazioni può aver luogo tuttavia solo quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

Art. 4.

Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, quando in esse ricorrano le caratteristiche di cui all'articolo precedente.

La croce di guerra al valor militare non si conferisce altro che in tempo di guerra.

Art. 5.

In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto ad ogni impresa la quale sia strettamente connessa alle finalità per le quali le forze militari dello Stato sono

istituite; qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore.

Quando l'impresa tenda soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono istituite le forze militari dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore sia un militare in servizio sotto le armi.

Art. 6.

Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinato dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del rischio e dal modo col quale esso è stato affrontato; e dalla somma dei risultati conseguiti.

La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo ad una decorazione al valor militare nè indurre ad una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.

Art. 7.

Il conferimento delle decorazioni al valor militare promana sempre dal Re, comandante di tutte le forze militari di terra, di mare e dell'aria; e si effettua con decreto reale.

La potestà di conferire le dette decorazioni può, in tempo di guerra, essere delegata dal Re agli alti comandi militari, non inferiori ai comandi di armata; ma, anche in tale caso, il conferimento è di poi sanzionato per decreto reale.

I decreti reali di conferimento di decorazioni al valor militare, quando non sono emessi motu-proprio, sono emanati su proposta del Ministro della guerra; oppure su proposta dei Ministri della Marina e dell'Aeronautica per le rispettive forze militari; oppure su proposta del Ministro delle Colonie per le imprese coloniali.

Art. 8.

Per i militari in servizio sotto le armi la iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato.

Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il proprio parere.

Esse debbono essere trasmesse all'Amministrazione centrale competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del fatto, salvo il caso previsto dall'ultimo comma del successivo art. 13.

Art. 9.

È dovere del comandante del corpo di vigilare perchè non siano indebitamente omesse proposte di decorazioni al valor militare nei riguardi di militari in servizio sotto le armi suoi dipendenti e perchè non si verifichino ingiustificati ritardi nell'inoltro delle proposte stesse.

Art. 10.

Per i militari in congedo e per gli estranei alle forze militari che abbiano compiuto un atto di valor militare l'iniziativa della proposta può essere assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili.

La proposta deve essere rimessa al Comando della Divisione militare competente per territorio (od al Comando similare per le altre forze armate) che, completatane, se occorra, la istruttoria, la trasmette, per via gerarchica, all'Amministrazione centrale competente.

Anche per tali proposte valgono le disposizioni del precedente art. 8 per quanto riguarda termini e modalità.

Art. 11.

La proposta al Re, da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere di un organo consultivo militare, costituito a tal uopo, il quale si pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire. Di esso debbono far parte almeno due ufficiali della forza armata alla quale il militare appartiene.

Con apposito decreto reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la

marina, per l'aeronautica, per le colonie e per le finanze, sarà provveduto alla costituzione di tale organo consultivo ed alle modalità del suo funzionamento.

Art. 12.

In tempo di guerra, quando la entità dell'atto di valore lo comporti e quando lo consiglino le vicende dello svolgimento delle operazioni belliche, può farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.

Art. 13.

Contro la decisione negativa, adottata a riguardo di singole proposte, non è ammesso reclamo.

Non è del pari ammesso reclamo per ottenere per lo stesso fatto una decorazione di grado più elevato di quella concessa.

È peraltro consentito all'autore di un atto di valor militare di chiedere, nelle debite forme ed entro il termine perentorio di sei mesi dal fatto per il quale egli ritenga di meritare una decorazione, se sia stato fatto luogo alla relativa proposta.

Art. 14.

Quando l'autore di un atto di valore militare sia rimasto vittima del proprio eroismo: o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria.

Le insegne ed i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà alla vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e purchè conservi lo stato vedovile; od al primogenito degli orfani, o, in mancanza dell'una e degli altri, al padre, ovvero alla madre, ovvero al maggiore dei fratelli

Quando manchino detti congiunti prossimi, le insegne ed i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al corpo

cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato.

In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni. E tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso delle insegne e dei brevetti.

Art. 15.

Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare debbono essere tenute presenti le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453, circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.

Art. 16.

Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.

Non è peraltro consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici siano stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona.

La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

Art. 17.

A ciascuna medaglia al valor militare è annesso un assegno annuo (soprassoldo) il cui ammontare è fissato per decreto Reale, in conformità del disposto della legge 13 gennaio 1918, n. 17.

Peraltro agli stranieri per origine sono conferite le sole medaglie, senza l'assegno suddetto.

Art. 18.

L'assegno annuo annesso alle medaglie (soprassoldo) è corrisposto vita natural durante al decorato. Esso è riversibile senza diminuzione nella misura, a favore della vedova nei confronti della quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa di lei e sinchè conservi lo stato vedovile, o degli orfani legittimi, cumulativamente, sinchè siano minorenni e, se femmine, anche di stato nubile.

La riversibilità del soprassoldo di medaglie dei militari morti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, è ammessa, oltre che a favore della vedova e degli orfani, anche a favore di altri congiunti, con le norme e le condizioni prescritte dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Quando trattisi di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo è concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la riversibilità.

L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non è mai cedibile nè sequestrabile.

Art. 19.

Le insegne delle decorazioni al valor militare possono essere indossate anche sull'abito civile.

È data facoltà di fregiarsi delle insegne delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di un deceduto, alla sua vedova nei confronti della quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa di lei e sinchè conservi lo stato vedovile; oppure al padre; oppure alla madre di lui.

Art. 20.

Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, di cui al precedente art. 14; la riversibilità dell'assegno annuo annesso alle medaglie, di cui al precedente art. 18; l'autorizzazione ad indossare le insegne, di cui al precedente art. 19; è necessario essere immuni da gravi carichi penali e morali.

Art. 21.

I decorati di medaglie al valor militare, che indossino le insegne delle decorazioni, anche se vestano l'abito civile, hanno diritto agli onori militari da parte delle sentinelle; e gli stessi onori spettano ai congiunti dei decorati di medaglie al valor militare che abbiano diritto di indossare ed effettivamente indossino in modo visibile le insegne.

I decorati di medaglie al valor militare che vestano la divisa militare ed indossino le insegne hanno pure diritto al saluto da parte dei militari di pari grado.

Art. 22.

Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad intieri reparti non inferiori alle compagnie od a comandi che siansi collettivamente distinti per valore in azioni belliche.

Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro quando il reparto decorato ne sia dotato.

L'assegno annuo (soprassoldo) annesso alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive, è corrisposto in perpetuo alla cassa dell'ente che amministra il reparto o comando decorato ed è erogato in premi ai militari di truppa che siansi distinti nell'anno per condotta e disciplina.

Art. 23.

A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare viene data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino e nella *Gazzetta Ufficiale*. Di esse viene inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al comune di nascita del decorato.

Spetta al detto comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'Amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 24.

La consegna delle insegne ai decorati viventi, od ai congiunti di coloro che siano deceduti, od a reparti o comandi, deve aver luogo con la maggiore possibile solennità di forme esteriori, dinanzi alle truppe schierate ed in occasione di una festa nazionale o di una solennità militare.

Art. 25.

Nulla è innovato per quanto riguarda le insegne (decorazioni e nastro) e i brevetti.

Art. 26.

Le presenti disposizioni sostituiscono ed abrogano quelle sinora in vigore in materia di concessioni delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, salvo quanto dispone il precedente art. 25.

Il Ministro delle guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati, provvederà alla emanazione delle norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — DE BONO — JUNG.

PARTE SECONDA

Circolare N. 572. — AVANZAMENTO. — **Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussistenza), del corpo di amministrazione e del corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 novembre 1932 - Anno XI.

Corpo di commissariato.

Le commissioni giudicatrici per gli esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali del corpo di commissariato in servizio permanente effettivo sono, per il 1933, così composte:

A) *Ufficiali commissari*:

Tenente generale commissario BIAGIONI GAZZOLI cav. Luigi, *presidente;*

Maggiore generale commissario CHIARIZIA cav. Ettore, *membro;*

Maggiore generale commissario BARBATO cav. Antonio, *membro;*

Colonnello di stato maggiore ROSI cav. Ezio, *membro;*

Colonnello commissario DOLETTI cav. Giuseppe, *membro.*

Gli esami avranno inizio presso l'ufficio del sig. tenente generale commissario il giorno 10 gennaio 1933.

Gli ufficiali da giudicare si presenteranno al predetto ufficio la mattina del giorno precedente.

B) *Ufficiali di sussistenza*:

Maggiore generale commissario CHIARIZIA cav. Ettore, *presidente;*

Colonnello commiss. LEONETTI cav. Francesco, *membro;*

Tenente colonnello di sussistenza GANCIA cav. Carlo, *membro.*

Gli esami avranno inizio presso l'ufficio del sig. tenente generale commissario il 22 novembre p. v.

Gli ufficiali da esaminare dovranno presentarsi al predetto ufficio il mattino del giorno precedente.

Corpo di amministrazione.

La commissione giudicatrice per gli esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali del corpo di amministrazione in servizio permanente effettivo è, per il 1933, così composta:

Generale di brigata DELBECCHI cav. Carlo, *presidente;*

Colonnello di stato maggiore ROSI cav. Ezio, *membro;*

Colonnello di amministrazione AMATI cav. Arturo, *membro;*

Colonnello di amministrazione CIRIELLO cav. Vincenzo, *membro.*

Gli esami avranno inizio presso la ragioneria centrale di questo ministero il mattino dei giorni sotto indicati:

Tenenti, 1° febbraio 1933.

Primi capitani, 16 febbraio 1933.

Ten colonn., 28 febbraio 1933.

Gli ufficiali da giudicare si presenteranno al predetto ufficio la mattina del giorno precedente.

Corpo veterinario.

La commissione giudicatrice per gli esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo è, per il 1933, così composta:

Colonnello veterinario PERRUCCI cav. Pietro, *presidente;*

Tenente colonnello veterinario BEZZI cav. Armando, *membro;*

Tenente colonnello veterinario CONTI cav. Gaetano, *membro;*

Primo capitano veterinario DELL'ORBO cav. Secondo, *segretario;*

Tenente colonnello veterinario LOCCATELLI cav. Luciano, *membro supplente.*

Gli esami avranno inizio presso l'ufficio del capo del servizio veterinario nei giorni sotto indicati:

Maggiori, 22 novembre 1932.

Primi capitani, 30 novembre 1932.

Tenenti, 7 dicembre 1932.

Gli ufficiali da giudicare dovranno presentarsi al predetto ufficio alle ore 9 del giorno precedente a quello di inizio degli esperimenti stessi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 573. — CONCORSI E GARE. — **Gare di telegrafia e radiotelegrafia.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 10 novembre 1932 – Anno XI.

1. — In conseguenza dello scioglimento dei reggimenti radiotelegrafisti del genio i n. 2, 5 e 6 della circolare n. 8 (Gabinetto - Ufficio coordinamento) del 7 gennaio 1932-X, sono modificati come appresso:

2. — Le gare avranno luogo in Roma, secondo disposizioni dell'ispettorato del genio, negli ultimi giorni di novembre di ogni anno presso l'8° reggimento genio.

I premi saranno consegnati il giorno di S. Barbara, 4 dicembre.

3. — Per partecipare alle gare tutti i reggimenti del genio ed il battaglione misto per la Sardegna invieranno a Roma ciascuno due squadre di militari, una della specialità telegrafisti ed una della specialità radiotelegrafisti.

I militari componenti le squadre saranno scelti in numero di due per ogni compagnia telegrafisti e radiotelegrafisti fra i caporali maggiori, caporali e soldati della classe di leva o volontari ordinari, che non siano stati incorporati precedentemente alla data di reclutamento della classe.

6. — La commissione giudicatrice, presieduta dal comandante l'8° reggimento genio, sarà costituita:

a) per la specialità telegrafisti:

un ufficiale superiore comandante di battaglione, *vice presidente;*

un ufficiale superiore del comando genio del corpo d'armata di Roma, *membro;*

due ufficiali inferiori, comandanti di compagnia telegrafisti, *membri;*

b) per la specialità radiotelegrafisti:

un ufficiale superiore comandante di battaglione, *vice presidente;*

un ufficiale superiore del comando genio del corpo d'armata di Roma, *membro;*

due ufficiali inferiori comandanti di compagnia radiotelegrafisti, *membri.*

I due ufficiali superiori — vice presidenti — ed i quattro ufficiali inferiori di cui sopra, saranno comandati dai reggimenti designati, volta per volta, dall'ispettorato genio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 574. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — « **Guida per l'istruzione dei militari incaricati dei collegamenti con colombi viaggiatori - ediz. 1932** ». — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 10 novembre 1932 - Anno XI.

È stata pubblicata la « *Guida per l'istruzione dei militari incaricati dei collegamenti con colombi viaggiatori* - edizione 1932 ».

L'istruzione è inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore pel R. esercito: parte II - genio - pagina 134, al n. categ. 1273, dove — in luogo di edizione 1926 — sarà scritto edizione 1932. Essa dovrà essere distribuita gratuitamente ai militari delle varie armi che frequentano i corsi di

addestramento nell'impiego dei colombi viaggiatori presso le colombaie militari, da parte dei reggimenti genio interessati, i quali chiederanno — di volta in volta — il quantitativo di copie occorrenti all'ufficio pubblicazioni del ministero.

La pubblicazione è in vendita presso l'ufficio pubblicazioni predetto al prezzo di L. 2 la copia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 575. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1933.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 novembre 1932 - Anno XI.

1. — Con riferimento al n. 5 della circolare n. 543 del *giornale militare* c. a., si notifica che i sottonotati primi capitani dei carabinieri reali in S. P. E. sono stati ammessi agli esperimenti prescritti dall'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito:

D'ERRICO Ezio.
DARDANELLI Pietro.
SIMONCELLI Vittorio.
BOSCHETTI Guido.
SISINI Elio.
COZZO Andrea.
ANDREOLI Lauro.
de SANTIS Ernesto.
TONOLI Ettore.
CROCESI Nicola.
DONATO Rodolfo.
CALEFFI Virgilio.
RICCIO Ettore.
FANCIULLACCI Gino.

TORTORELLA Romeo.
ARGONDIZZA Giovanni.
AGUS-CADEDDU Guglielmo.
DOVA Alfonso.
BONFIGLIO Salvatore.
QUERCIA Mario.
VERRONE Costabile.

2. — I predetti esperimenti avranno luogo a Roma, dal 14 al 21 dicembre 1932. I candidati dovranno presentarsi al comando generale dell'arma il mattino del 13 stesso mese.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 576. — CONCORSI E GARE. — **Campionato militare di campagna.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 10 novembre 1932 - Anno XI.

Il risultato del campionato militare di campagna è il seguente:

1°	classificato	- tenente	GIUSTINI Giuseppe, del 6° bersaglieri.
2° e 3°	ex-equo	- tenente	SUSI Romolo, 1° granatieri.
	»	- tenente	FANELLI Francesco, 36° fanteria.
4°	classificato	- tenente	ORGERA Franco, del 1° granatieri.
5°	»	- tenente	ROMAGNOLI Alfredo, del 93° fanteria.
6°	»	- tenente	GHETTI Renato, del 35° fanteria.
7°	»	- sottoten.	STEGAGNINI Camillo, del 6° bersaglieri.
8°	»	- »	CASTELLANO Alfredo, del 10° bersaglieri.

9° classificato - tenente EXTRAFALLACES Ugo, del 79° fanteria.

10° » - tenente VERANDO Giovanni, del 9° bersaglieri.

11° » - tenente SANTELLI Alfredo, del 40° fanteria.

12° » - tenente PEPE Nicola, del 35° fanteria.

Il tenente GIUSTINI Giuseppe è dichiarato *campione militare di campagna dell'anno* 1932-XI.

La coppa trasmissibile del Ministro della guerra è conseguentemente assegnata quest'anno al 6° reggimento bersaglieri.

La coppa trasmissibile della società del cavallo italiano da sella, spettante al reggimento che ha il maggior numero di ufficiali rimasti in gara, è assegnata quest'anno al 40° reggimento fanteria.

Il dono dell'Ispettorato truppe celeri è stato assegnato al tenente FANELLI Francesco del 36° reggimento fanteria.

Inoltre è stata assegnata una medaglia d'oro, come premio di gare parziali a ciascuno dei seguenti ufficiali, che hanno superato tutte le prove:

Tenente DATO Eugenio, del 10° bersaglieri — 1° classificato nella gara di marcia di Km. 35.

Tenente ROMAGNOLI Alfredo, del 93° fanteria — 1° classificato nella gara di tiro col fucile.

Tenente PICA Alfredo, del 40° fanteria — 1° classificato nella gara di tiro con la pistola.

Sottotenente STEGAGNINI Camillo, del 6° bersaglieri — 1° classificato nella gara di marcia celere di Km. 10.

Tenente VERANDO Giovanni, del 9° bersaglieri — 1° classificato nella gara di corsa con ostacoli di m. 1000.

Tenente SUSI Romolo, del 1° granatieri — 1° classificato nella gara di lancio della bomba.

Hanno inoltre superato tutte le prove i seguenti ufficiali:

Tenente GELORMINO Enrico, del 36° fanteria — 13° classificato.

Sottotenente DI FAZIO Salvatore, del 35° fanteria — 14° classificato.

Sottotenente TANGO Raffaele, del 77° fanteria — 15° classificato.

Tenente DATO Eugenio, del 10° bersaglieri — 16° classificato.

Tenente CERRETO Rodolfo, del 4° bersaglieri — 17° classificato.

Tenente LONGOBARDI Giuseppe, del 9° bersaglieri — 18° classificato.

Capitano CORRADI Ernesto, del 3° bersaglieri — 19° classificato.

Sottotenente MOROZZO DELLA ROCCA Erimberto, del 1° granatieri — 20° classificato.

Tenente FAILLA Angelo, del 4° bersaglieri — 21° classificato.

Capitano LOJACONO Giuseppe, del 16° fanteria — 22° classificato.

Tenente PALUMBO Armando, del 15° fanteria — 23° classificato.

Tenente PICA Alfredo, del 40° fanteria — 24° classificato.

Tenente BONAGURA Giuseppe, del 18° fanteria — 25° classificato.

Tenente CICCARONE Gaetano, del 79° fanteria — 26° classificato.

Tenente GALOPPI Agostino, del 40° fanteria — 27° classificato.

Sottotenente SPANO Lucio, del 12° bersaglieri — 28° classificato.

Sottotenente MANGO Giuseppe, del 40° fanteria — 29° classificato.

Primo tenente SANTUCCI Angelo, del 27° fanteria — 30° classificato.

Tenente PESAPANE Ubaldo, del 6° bersaglieri — 31° classificato.

Sottotenente CREMONESI Mario, del 14° fanteria — 32° classificato.

Sottotenente CAMPANINI Umberto, del 66° fanteria — 33° classificato.

Sottotenente SILVI Lino, del 66° fanteria — 34° classificato.

Capitano MELONI Arrigo, del 2° granatieri — 35° classificato.

Tenente SPROVIERI Carlo, del 16° fanteria — 36° classificato.

Sottotenente NATOLI Ferruccio, dell'11° fanteria — 37° classificato.

Tenente INAUDI Giuseppe, del 4° alpini — 38° classificato.

Sottotenente TERNI Enzo, dell'11° bersaglieri — 39° classificato.

Capitano MARCHETTI Giulio, del 7° bersaglieri — 40° classificato.

Sottotenente JAMICELLI Stanislao, del 19° fanteria — 41° classificato.

Primo tenente FLAVONI Giulio, del 157° fanteria — 42° classificato.

Tenente MALCHIODI Giuseppe, del 1° alpini — 43° classificato.

Tenente PARLATO Giovanni, del 66° fanteria — 44° classificato.

Sottotenente DI IORIO Lucio, del 2° bersaglieri — 45° classificato.

Sottotenente CARONIA Antonino, dell'85° fanteria — 46° classificato.

Tenente BERTOLUCCI Guglielmo, del 5° fanteria — 47° classificato.

Sottotenente CARBONETTI Ernesto, del 93° fanteria — 48° classificato.

Tenente CROMIA Trifone, del 3° bersaglieri — 49° classificato.

Tenente DE SARACCA Enrico, del 74° fanteria — 50° classificato.

Tenente PEREZ Guido, del 94° fanteria — 51° classificato.

Capitano GHIGLIONE Armando, del 5° fanteria — 52° classificato.

Tenente ALVINO Renato, del 5° fanteria — 53° classificato.

Sottotenente BORSI Vittorio, dell'84° fanteria — 54° classificato.

Tenente MOZZINI Francesco, del 92° fanteria — 55° classificato.

Capitano SCIORTINO Salvatore, del 151° fanteria — 56° classificato.

Primo tenente OLIVIERI Vittorio, del 15° fanteria — 57° classificato.

Sottotenente GRAZIANO Andrea, del 54° fanteria — 58° classificato.

Dei risultati di cui sopra dovrà farsi cenno nel libretto personale degli ufficiali.

A tutti gli ufficiali che hanno preso parte al campionato porgo il mio vivo elogio, non solo per la resistenza fisica e l'abilità professionale dimostrata, ma sopratutto per l'alto spirito ed il grande entusiasmo con cui si son preparati e si son presentati alla non facile prova.

Nei reggimenti presso i quali tali virtù militari — per opera dei capi — sono così curate aleggia sicuramente lo spirito guerriero indispensabile all'esercito.

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISO

MONOGRAFIE DI GUERRA VISSUTA.

Per assicurare la migliore riuscita al concorso per Monografie di guerra vissuta, bandito con comunicato della rivista « Esercito e Nazione », fascicolo 11 del 1931 - pag. 1118, S. E. il Ministro della guerra, con Sua determinazione in data 3 novembre 1932-XI, ha stabilito di prorogare definitivamente al 24 maggio 1933-XI il termine utile per la presentazione dei lavori.

I lavori prescelti saranno pubblicati nella ricorrenza del 1 novembre dello stesso anno.

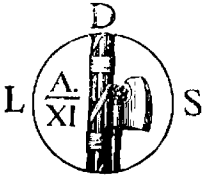
ERRATA-CORRIGE

Disp. 40, anno 1932, circolare 395 — « Adozione di nuove coregge sottopancia ferma scudi da 75/13 ».

A pagina 1517:

a) a riga settima in luogo di (per i muli di taglia normale) leggasi: (per i muli di grossa taglia);

b) a riga nona in luogo di (per i muli di grossa taglia) leggasi: (per i muli di taglia normale).



PREZZO L. 1,80

(5102947) - Roma, 1932-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª — 1932 - ANNO XI — 18 NOVEMBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 18 NOVEMBRE 1932-XI

Tributo un encomio solenne al soldato BATTAGLIA Angelo del 37° reggimento fanteria:

« Avendo riportato numerose e gravi ferite in più parti del corpo e l'asportazione di una mano, per lo scoppio di una bomba, dominava con esemplare fermezza di carattere il dolore, preoccupandosi soltanto di spiegare le circostanze in cui lo scoppio era avvenuto per evitare il rinnovarsi di disgrazie ai camerati ».

Bardineto (Savona), 15 agosto 1932-X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 2157

PARTE PRIMA

N. 577 - 18 novembre 1932 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Coppa del nastro azzurro e Coppe del ministro della guerra . . . . . *Pag.* 2163

» 578 - 17 novembre 1932 - Anno XI — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto 27 ottobre 1932-X relativo all'adozione della bandiera nazionale di 3ª categoria . . . . . » 2165

» 579 - 17 novembre 1932 - Anno XI — SERVIZIO TERRITORIALE. — Dati costruttivi e norme amministrative relativi alla bandiera nazionale di 3ª categoria . . . . . » 2167

» 580 - 17 novembre 1932 - Anno XI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di equipaggiamento per gli ufficiali ridestinati in colonia. . » 2169

PARTE SECONDA

N. 581 - 11 ottobre 1932 - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche . . . . . *Pag.* 2171

N. **582 – 12 ottobre 1932** – Anno X — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici . . . . . *Pag.* 2172

» **583 – 18 ottobre 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1932 . . . . . » 2173

» **584 – 27 ottobre 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1419. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci speciali di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33. . . . . » 2174

» **585 – 2 novembre 1932** – Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 2176

» **586 – 9 novembre 1932** – Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Conferimento della qualifica di primo capitano . . . . . » 2178

» **587 – 10 novembre 1932** – Anno XI — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi . . . . . » 2178

» **588 – 11 novembre 1932** – Anno XI — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo per i maggiori dei CC. RR. in S. P. E. per l'anno 1932. . . . . » 2178

» **589 – 11 novembre 1932** – Anno XI — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per tenenti colonnelli di cavalleria, per capitani di artiglieria e del genio e per tenenti di cavalleria e di artiglieria, per per l'anno 1932. . . . . » 2179

N. **590** – **11 novembre 1932** – Anno XI PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . *Pag.* 2180

» **591** – **17 novembre 1932** – Anno XI — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) per l'anno 1932 e modificazione ai limiti del quadro ordinario d'avanzamento per l'anno 1933 pei suddetti tenenti colonnelli . . . . . » 2180

» **592** – **17 novembre 1932** – Anno XI — CONCORSI E GARE. — XXI campionato militare ippico. . . . . » 2181

» **593** – **17 novembre 1932** – Anno XI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico d'artiglieria e per il servizio chimico militare » 2182

» **594** – **17 novembre 1932** – Anno XI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata » 2182

» **595** – **17 novembre 1932** – Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. – Prima serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme – ediz. 1931 . . » 2183

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2183

PARTE PRIMA

Circolare N. 577. — CONCORSI E GARE. — **Coppa del nastro azzurro e coppe del ministro della guerra.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). - 18 novembre 1932 - Anno XI.

Porto a conoscenza che la « **Coppa del Nastro Azzurro** » e le « **Coppe del ministro della guerra** », da assegnare alla compagnia di fanteria di ciascun corpo d'armata, meglio istruita al combattimento, sono state vinte dalle seguenti compagnie:

Corpo d'armata	COMPAGNIA cui è stata assegnata la coppa	Comandante della compagnia
Torino	7ª comp. del 53° regg. fant.	Cap. **Pasquale Caroprese**
Alessandria	1ª comp. dell'89° regg. fant.	Cap. **Giuseppe Bongiorno**
Milano	5ª comp. del 7° regg. fant.	Cap. **Domenico Caiazzo**
Verona	2ª comp. del 232° regg. fant.	Cap. **Armando Brancati**
Trieste	1ª comp. del 74ª regg. fant.	1° Cap. **Paolo Vercesi**
ologna....	3ª comp. del 157° regg. fant.	Cap. **Giovanni Mazzone**
Firenze.....	5ª comp. dell'83° regg. fant.	1° Cap. cav. **Francesco Pannacciulli.**
Roma.....	3ª comp. del 3° regg. granat.	Cap. **Renato Castagnoli**
Bari	7ª comp. del 10° regg. fant.	1° Cap. **Agostino Ayroldi Sagarriga** (Coppa originale del Nastro Azzurro)
Napoli	2ª comp. del 19° regg. fant.	Cap. **Vittorio Re**
Udine	2ª comp. del 2° regg. fant.	Cap. **Giuseppe Bianchi**
Com. milit. Sicilia	5ª comp. dell'85° regg. fant.	Cap. **Nicola Bruni**
Com. milit. Sardegna	6ª comp. del 45° regg. fant.	Cap. **Antonio Renzulli**

Ai comandanti delle compagnie premiate vada il mio vivo elogio.

Di questa particolare distinzione dei comandanti stessi sarà fatto cenno nel loro libretto personale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 578. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto 27 ottobre 1932-X relativo all'adozione della bandiera nazionale di 3ª categoria.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 17 novembre 1932 – Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 25 marzo 1860 e 24 dicembre 1885;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso l'uso della bandiera nazionale di 3ª categoria, da inalberare sugli edifici, agli enti che saranno indicati dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Art. 2.

Detta bandiera ha la lunghezza di m. 2,25 e la larghezza di m. 1,50.
Lo scudo di Savoia e l'asta hanno le dimensioni prescritte dagli articoli 7 e 8 (primo capoverso) del succitato Regio decreto 25 marzo 1860.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 *novembre* 1932 - *Anno XI*
Registro guerra n. 30, *foglio n.* 420. — SCRIVANIE.

N. 579. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Dati costruttivi e norme amministrative relativi alle bandiera nazionale di 3ª categoria.** — (Direzione generale servizi logistici). — 17 novembre 1932 - Anno XI.

1. L'asta della bandiera di 3ª categoria, di cui al R. decreto 27 ottobre 1932-X, ha la grossezza media di mm. 50 e la lunghezza totale della parte in legno di *m.* 4 a 5, a seconda dei luoghi, nei quali deve essere inalberata.

Il drappo della bandiera è costituito da tre teli di stamigna, di cui uno verde, uno bianco, uno rosso, alti ciascuno m. 0,77. La parte libera del verde è cucita nella piegatura di una striscia di robusta tela canapa grezza, insieme con una parte (m. 7,30) della corda, che serve a tenere il drappo unito all'asta. Questa corda scorre nella apposita rotella applicata alla parte superiore dell'asta ed è lunga da m. 8 a 10.

Per tutti gli altri particolari, non indicati nella presente circolare, valgono le prescrizioni contenute nell'allegato *C*, capo I, art. 7, e capo XVII del regolamento sul servizio territoriale.

2. — Gli enti che potranno inalberare la bandiera di 3ª categoria saranno precisati in disposizione a parte, con riserva di apportare le conseguenti varianti al regolamento sul servizio territoriale.

Per le bandiere di 3ª categoria si applicano le norme amministrative stabilite per le bandiere di 2ª e 3ª categoria nell'allegato *C*, capo XVIII del regolamento sul servizio territoriale.

La bandiera di 3ª categoria è inventariata alla sez. *A* della categoria II del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, ai seguenti categorici e prezzi:

N. 5 - Asta con freccia per bandiera nazionale di 3ª categoria . . . L. 105

N. 16 - Bandiera nazionale (drappo) di 3ª categoria . . . . . » 77

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 580. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità di equipaggiamento per gli ufficiali ridestinati in colonia.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 17 novembre 1932 - Anno XI.

Per norma delle amministrazioni militari dipendenti si comunica che il ministero delle colonie ha prescritto che, per effetto della variante apportata col R. decreto n. 901 del 18 maggio 1931 (circolare 387 *giornale militare* 1931) all'art. 12 dell'ordinamento pei regi corpi di truppe coloniali della Libia (circolare 612 *giornale militare* 1926), gli ufficiali ridestinati in colonia hanno diritto a percepire nuovamente l'indennità di equipaggiamento soltanto se trascorsi *tre anni* dalla data di rimpatrio.

Tale norma vale anche per le colonie dell'Africa orientale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 581. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 11 ottobre 1932 - Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1929, che nomina il capitano di fregata BORGATTI cav. Paolo membro del comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di fregata BORGATTI cav. Paolo cessa di far parte del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche istituito col Regio decreto sopra citato, ed è sostituito, a decorrere dal 5 novembre 1932, dal capitano di corvetta MATTEIN cav. Carlo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro per la marina: SIRIANNI

Il Ministro per la guerra: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1932 - *Anno XI*
Registro n. 30 *Guerra, foglio n.* 212. — SCRIVANTE.

N. 582. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici.** — (Gabinetto). — 12 ottobre 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

DI CONCERTO COL

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, recante provvedimenti pel personale tecnico-civile del servizio chimico-militare, convertito in legge con la legge 17 marzo 1930, n. 338;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1927, relativo alla corresponsione di speciali premi agli ufficiali addetti ai servizi: tecnico d'artiglieria, specialisti del genio, automobilistico e chimico;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1930, relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici pel periodo durante il quale è addetto al maneggio di sostanze tossiche;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1931, che integra l'art. 3 del decreto ministeriale 4 febbraio 1930 predetto;

Decreta:

La somma di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 4 febbraio 1930, relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici pel periodo durante il quale è addetto al maneggio di sostanze tossiche, è portata a lire 150.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 12 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro delle finanze: GUIDO JUNG.

Il Ministro della guerra: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 29 Guerra, foglio n. 443. — SCRIVANTE.

N. 583. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che modifica la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1932.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 ottobre 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 31 dicembre 1931-X, col quale venne costituita la commissione di disciplina presso questo ministero, per l'anno 1932;

Visto il decreto ministeriale in data 18 ottobre 1932-X, col quale l'ispettore generale FIORY gr. uff. dott. Alfredo, membro effettivo della menzionata commissione di disciplina, viene collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, a decorrere dal 16 novembre 1932-XI;

Visto l'art. 68 — comma 4° — del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettore generale FIORY gr. uff. dott. Alfredo cessa dalla carica di membro effettivo della commissione di disciplina presso il ministero della guerra a decorrere dal 16 novembre 1932-XI.

In sua sostituzione è nominato membro effettivo della detta commissione di disciplina, per l'anno 1932, a decorrere dal 16 novembre 1932-XI, l'ispettore generale BUSI gr. uff. Galeazzo, attualmente membro supplente della commissione medesima.

Art. 2.

L'ispettore generale MERCURIO gr. uff. dott. Eugenio è nominato membro supplente della commissione di disciplina presso il ministero della guerra, per l'anno 1932, in sostituzione dell'ispettore generale BUSI gr. uff. Galeazzo, a decorrere dal 16 novembre 1932-XI.

Roma, addì 18 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 584. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1419. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci speciali di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33.** — (Ragioneria centrale). — 27 ottobre 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 260, dell'11 novembre 1932 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 marzo 1932, n. 290, 24 marzo 1932, n. 316, 19 maggio 1932, n. 560, 26 maggio 1932, nn. 568, 569, 571 e 572, 6 giugno 1932, nn. 636 e 676, e 16 giugno 1932, nn. 698 e 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata,

ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. 21 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc. . . .	»	1.000.000
Cap. n. 33 — Servizi di stato maggiore, ecc. .	»	400.000
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. . .	»	1.000.000
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, ecc. . .	»	500
Cap. n. 64 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	3.130.000
Totale degli aumenti . . .	L.	6.130.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc. . .	L.	500

(*Omissis*).

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

(*Omissis*).

N. 585. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 novembre 1932 - Anno XI.

Il ministero dell'interno comunica che nel dipendente ruolo del personale d'ordine — gruppo C — sono disponibili cinque posti di impiego di applicato, i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati dell'amministrazione

della guerra, e, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile di Stato, ai sensi della legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere agli anzidetti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il 25 novembre* 1932-XI, apposita domanda su carta legale da L. 5, nella quale dovranno dichiarare di raggiungere, in caso di nomina, la residenza che verrà loro assegnata.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante gli assegni annui lordi (stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed eventuali assegni personali) attualmente in godimento. Per i sergenti maggiori, che sono retribuiti con paga giornaliera, basterà indicare, nello specchio anzidetto, lo stato di famiglia o la qualità di celibe.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli che vengono nominati all'impiego civile compete, come assegno personale utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti nel grado militare e quello assegnato nell'impiego, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 586. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Conferimento della qualifica di primo capitano.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 novembre 1932 - Anno XI.

Agli effetti del R. decreto 28 marzo 1925, n. 339 (circ. 210 *giornale militare* 1915) sarà conferita la qualifica di primo capitano a tutti i capitani delle varie armi, corpi e servizi, compresi i CC. RR., delle categorie di complemento, riserva e ruolo speciale con anzianità fino a tutto il 31 dicembre 1920.

Gli enti interessati trasmetteranno le relative proposte secondo le norme stabilite col dispaccio circolare n. 5675 del 21 luglio 1932-X diretto ai comandi di corpo d'armata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 587. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 novembre 1932 - Anno XI.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti di cui alla circolare n. 512 del *giornale militare* c. a., il tenente colonnello di fanteria ALTINI Giuseppe è sostituito — limitatamente alla prima sessione — dal parigrado SCALISE G. Battista.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 588. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo per i maggiori dei CC. RR. in S. P. E. per l'anno 1932.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 novembre 1932 - Anno XI.

I limiti di anzianità del quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori dell'arma dei carabinieri reali in S. P. E. per l'anno 1932, di cui alla circolare n. 506 *giornale militare* corrente anno, sono estesi sino al maggiore RICCIONE Gino, compreso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 589. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per tenenti colonnelli di cavalleria, per capitani di artiglieria e del genio, e per tenenti di cavalleria e di artiglieria, per l'anno 1932.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 novembre 1932 - Anno XI.

A norma dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e del paragrafo 18 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge predetta, il ministero determina la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento, per l'anno 1932, per gli ufficiali in S.P.E. delle armi sotto indicate:

Cavalleria.

Tenenti colonnelli — anzianità 31 marzo 1926 — fino a BERARDI Umberto incluso.

Tenenti — anzianità 16 dicembre 1925.

Artiglieria.

Capitani — anzianità 16 settembre 1917 — fino a DE DOMINICIS Luigi incluso.

Tenenti — anzianità 16 settembre 1921.

Genio.

Capitani — anzianità 31 marzo 1926 — fino a VAUDAGNA Vincenzo incluso.

Ai fini della iscrizione o meno sul quadro suppletivo suddetto, s'intende che varrà il giudizio emesso nei riguardi degli ufficiali medesimi, per il 1933, a senso della circolare 224 *giornale militare* c. a., e che la eventuale nuova procedura di avanzamento per il 1933 non dovrà essere iniziata sino a quando non sia stata conclusa quella riferentesi all'anno 1932.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 590. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 11 novembre 1932 - Anno XI.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà ad inviare gratuitamente una copia della sottosegnata pubblicazione agli enti indicati nell'elenco SMst. 1 della circolare 126 del *giornale militare* del 1931.

Comando del corpo di stato maggiore (ufficio storico):

L'esercito italiano nella grande guerra 1915-1918 - volume IV.

Le istruzioni tattiche del capo di stato maggiore dell'esercito degli anni 1914-1915-1916. Prezzo di copertina L. 25.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* del 1921; i comandi, corpi ed uffici, segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo ministero.

Chi vorrà acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali. Gli ufficiali che intenderanno usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si atterranno alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* del 1927 e 98 del *giornale militare* del 1922.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 591. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) per l'anno 1932 e modificazione ai limiti del quadro ordinario d'avanzamento per l'anno 1933 pei suddetti tenenti colonnelli.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 novembre 1932 - Anno XI.

A norma dell'articolo 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e del paragrafo 18 delle norme esecutive per la prima applicazione

della legge predetta — circolare n. 207 *giornale militare* 1926 — il ministero determina la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1932 per i tenenti colonnelli in S. P. E. del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) fino a VIGILANTE Erasmo, anzianità 4 giugno 1926, incluso.

In conseguenza della formazione di questo quadro suppletivo, il limite di anzianità per la inscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per l'anno 1933 dei tenenti colonnelli medesimi è portato a MARSELLI Umberto anzianità 1° gennaio 1927, incluso.

I documenti di avanzamento relativi ai suddetti ufficiali dovranno pervenire al ministero non oltre il 20 novembre 1932.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 592. — CONCORSI E GARE. — **XXI campionato militare ippico.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 17 novembre 1932 – Anno XI.

Nelle gare del XXI campionato militare ippico di cui alle circolari del *giornale militare* n. 591 e n. 120, rispettivamente del 1931 e del 1932, svoltesi in Roma nei giorni 23, 24 e 26 ottobre u. s., sono stati dichiarati vincitori i seguenti ufficiali:

1ª *categoria* - cavalli di proprietà.

Capitano BACCA Baldo della scuola d'applicazione di cavalleria.

2ª *categoria* - cavalli di servizio.

Tenente MAGNAGHI Ermete della legione allievi CC. RR. di Roma.

Il tenente MAGNAGHI, come vincitore assoluto del campionato, viene nominato campione per l'anno 1932: la 2ª coppa CAPRILLI, premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso alla legione allievi CC. RR. di Roma.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 593. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Ufficiali chimici per il servizio tecnico d'artiglieria e per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 novembre 1932 - Anno XI.

Con riferimento alla circolare 453 *giornale militare* 1932, determino che i sottonotati tenenti di artiglieria, riconosciuti idonei dalla commissione, siano ammessi al corso di chimica presso la Regia università di Roma:

VALENTE Franco, 2° controaerei autocampale;

CASSETTA Giuseppe, scuola allievi ufficiali compl., Bra;

CASARA Ernesto, 8° pesante campale;

D'AVOSSA Michele, scuola allievi sottufficiali, Nocera Inferiore.

SCOZZARI Andrea, 5° pesante;

MEMMA Gaetano, 10° campagna.

Essi dovranno presentarsi il mattino del 28 novembre 1932 alla direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 594. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio della carne congelata.** — (Direzione generale servizi logistici). — 17 novembre 1932 - Anno XI.

A parziale modificazione della circolare n. 345 del *giornale militare* 1930, il colonnello veterinario VACCARI cav. Luigi è designato a far parte, quale membro permanente, della commissione militare per il servizio della carne congelata, in sostituzione del pari grado GARAVELLI cav. Giuseppe.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 595. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme » - ediz. 1931.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 novembre 1932 - Anno XI.

È stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme » - edizione 1931.

A cura di questo ministero (ufficio pubblicazioni militari) essa sarà distribuita a tutti gli enti indicati nell'elenco Gab. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione dovrà essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - Parte I - Uniforme ed equipaggiamento - Pag. 21: n. categorico 2449, edizione 1932, prezzo lire 1.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 ottobre 1932-X.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Milano.....	La parte del territorio del comune di Milano, comprendente le cascine denominate Nuova, San Donato, Accessio, Bagnolo, Tecchione, Soregherio, Bosco, Poasco e Ronco, è aggregata al comune di San Donato Milanese.	n. 1267 2 settem. 1932	232
Bergamo....	Il comune di Ponteranica è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione « Centro ».	n. 1334 22 settem. 1932	244

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
Roma	Con zone di territorio da staccarsi dai comuni di Cisterna di Roma e di Sermoneta è costituito un nuovo Comune con denominazione « Littoria » e sede del capoluogo nella località « Quadrato ».	n. 1343 22 settem. 1932	246
Cuneo	La denominazione del comune di Monchiero Novello è modificata in « Novello Monchiero ».	n. 1349 22 settem. 1932	248
Forlì	Il comune di S. Mauro di Romagna è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « San Mauro Pascoli ».	n. 1350 22 settem. 1922	248

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente, in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

PREZZO **L. 1,80**

(5 02947) - Roma, 1932-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª 1932 - ANNO XI 25 NOVEMBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 596 - 24 novembre 1932 - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Berretto di panno g. v. di fatica mod. XI *Pag.* 2187

PARTE SECONDA

N. 597 - 29 ottobre 1932 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito il segretario della commissione esaminatrice per il concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare. . . . . *Pag.* 2193

» 598 - 1° novembre 1932 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito il presidente della commissione esaminatrice per il concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare. . . . . » 2194

» 599 - 12 novembre 1932 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932 - Anno X - n. 1332 . . . . . » 2195

N. **600** – **24 novembre 1932** – Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste *Pag.* 2196

» **601** – **24 novembre 1932** – Anno XI — CONCORSI E GARE. — Gare nazionali militari di scherma, di tiro col fucile e di tiro con la pistola, per gli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi del R. esercito . . . » 2196

» **602** – **24 novembre 1932** – Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di cultura militare nelle RR. università per l'anno scolastico 1932-933 . . . . . » 2197

» **603** – **24 novembre 1932** – Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 925 relativo al cannone da 149/35 . . . . . » 2198

» **604** – **24 novembre 1932** – Anno XI — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Censimento autoveicoli al 1º gennaio 1933 . . . . . » 2198

» **605** – **24 novembre 1932** – Anno XI — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . . » 2208

» **606** – **9 novembre 1932** – Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.... » 2209

» **607** – **20 ottobre 1932** – Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 2209

» **608** – **9 novembre 1932** – Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica la costituzione del Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra. . . . . » 2210

AVVISO . . . . . » 2211

PARTE PRIMA

Circolare N. 596. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Berretto di panno g. v. di fatica mod. XI.** — (Direzione generale servizi logistici). — 24 novembre 1932 - Anno XI.

La circolare n. 4 del *giornale militare* 1932, relativa al berretto di fatica è sostituita dalla seguente:

Il berretto di fatica mod. XI è costruito con panno impermeabilizzato g.v. da truppa, alto cm. 130. Per i sottufficiali è costruito con panno impermeabilizzato g.v. da sottufficiali, alto cm. 160. Si compone di una parte superiore a forma di losanga, costituita di due pezzi uguali, di una fascia laterale, anch'essa in due pezzi, di una soprafascia bordale, di una visiera, di un coprinuca.

I due pezzi della fascia laterale, mediante cuciture a macchina, sono unite superiormente alla losanga e, tra loro, sul davanti e nella parte posteriore. Analogamente sono uniti tra loro i due pezzi della losanga.

La soprafascia bordale è applicata sul davanti, è alta cm. 3, rimane coperta dalla visiera, quando questa è alzata e, per due centimetri, rimane anche coperta dal coprinuca quando anch'esso è alzato.

La visiera è sagomata come nel campione, è applicata sul davanti, può essere alzata ed a tale scopo è provvista di due bottoni a pressione di metallo verniciato nero, le cui femmine sono cucite in corrispondenza sulla sopra fascia bordale.

Il coprinuca è sagomato anch'esso come nel campione, con altezza decrescente da cm. 8,5 a cm. 4,5. Anch'esso è provvisto di due bottoni a pressione uguali a quelli della visiera e cuciti come questi.

Per le armi a cavallo il berretto è munito di un soggolo di nastro di bavella (cascame di seta) di color grigio-verde

solido, della larghezza di mm. 20 circa, che si compone di due parti:

quella di sinistra, lunga mm. 500 circa, è foggiata da un lato a punta ed ha l'altro lato applicato al berretto, sotto la fascia di alluda, mediante cucitura per un tratto di mm. 10 circa;

quella di destra, lunga mm. 120 circa, è applicata con una estremità al berretto sotto la fascia di alluda, mediante cucitura per un tratto di mm. 10; mentre all'estremità libera porta una fibbia di metallo nichelato con ardiglione mobile, della luce interna di mm. 15 × 20 circa.

Nell'interno del berretto per armi a cavallo, trovasi un passante, della luce di mm. 25 a 30, costituito da un cordoncino di cotone color grigio, del diametro di mm. 2 circa, che serve a fissare il soggolo, quando non viene usato.

Il berretto di fatica mod. XI, è foderato con tela grigia per fodere, ed è provvisto di alluda.

Si hanno 8 dimensioni o taglie.

Seguono lo specchio delle misure, la dimostrazione della quantità di stoffa occorrente ed i conti di costruzione per i berretti da caporali e soldati e per quelli da sottufficiali.

Il berretto di fatica, mod. XI, sarà inventariato ai seguenti numeri categorici della sezione C (categoria 1ª del nomenclatore dei materiali dei servizi logistici):

quello da truppa per armi a piedi, al categorico n. 854;

quello da truppa per armi a cavallo, al categorico n. 855;

quello da sottufficiale per armi a piedi al categorico n. 856;

quello da sottufficiale per armi a cavallo al categorico n. 857.

I berretti modello 1930, attualmente inventariati alla sezione C della categoria 1ª, del predetto nomenclatore, rispettivamente ai nn. 701, 702, 703 e 704, passeranno alla sezione G della stessa categoria con i nn. 2285, 2286, 2287 e 2288.

SPECCHIO delle misure del berretto di fatica, mod. XI.

Taglie	Sviluppo interno	Larghezza superiore	Altezza						Note
			del berretto		del coprinuca		della sopra-fascia bordale	Dalla visiera al centro	
			Parte anteriore e posteriore	sul fianco compresa la parte superiore	Sul dietro	Sul fianco	Sul davanti		
	cm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
1ª	60	280	125	170	85	45	30	65	
2ª	59	275	125	170	85	45	30	65	
3ª	58	270	120	165	85	45	30	65	
4ª	57	265	120	165	85	45	30	65	
5ª	56	260	115	160	85	45	30	65	
6ª	55	255	115	160	85	45	30	65	
7ª	54	250	110	155	85	45	30	65	
8ª	53	245	110	155	85	45	30	65	

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei berretti di fatica, mod. XI, per armi a piedi e per armi a cavallo.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno g. v. impermeabilizzato da truppa, alto m. 1,30		Tela di cotone tinta in grigio per fodero, alta m. 0,62	
			Quantità		Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1ª	60	2	0,180	0,360	0,200	0,400
2ª	59	8	0,180	1,440	0 190	1,520
3ª	58	10	0,175	1,750	0,190	1,900
4ª	57	20	0,175	3,500	0,180	3,600
5ª	56	25	0,170	4,250	0,180	4,500
6ª	55	20	0,170	3,400	0,170	3,400
7ª	54	10	0,165	1,650	0,170	1,700
8ª	53	5	0,165	0,825	0,160	0,800
Totali		100		17,175		17,820
Media m.		—		0,17		0,17

Conto di costruzione del berretto di fatica mod. XI, per armi a piedi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno impermeabilizzato g. v. da truppa, alto m. 1,30	m.	0,17	30 —	5,10
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	0,17	1,60	0,28
Fascia di alluda di pelle per berretti	n.	1 —	0,95	0,95
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	1,65
			Prezzo di costo L.	7,98
			Prezzo di conteggio »	8 —

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 bottoni a pressione per pastrani, di metallo verniciato nero ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del berretto di fatica, mod XI, per armi a cavallo.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno impermeabilizzato g. v., alto m. 1,30	m.	0,17	30 —	5,10
Tela di cotone tinta grigio per fodere, alta m. 0,62	»	0,17	1,60	0,28
Fascia di alluda di pelle per berretti	n.	1	0,95	0,95
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2 —
			Prezzo di costo L.	8,33
			Prezzo di conteggio »	8,40

(1) Nelle forniture sono compresi: una fibbia piccola di metallo ossidato con ardiglione mobile, 4 bottoni a pressione per pastrani, di metallo verniciato nero; m. 0,65 di nastro di bavella color grigio, alto mm. 20, cm. 5 di cordoncino di cotone color grigio del diametro di mm. 2 ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del berretto di fatica, mod. XI, per sottufficiali delle armi a piedi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno impermeabilizzato g. v. per sottufficiali, alto m. 1,60	m.	0,17	44 —	7,48
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	0,18	1,60	0,28
Fascia di pelle di alluda per berretti	n.	1 —	0,95	0,95
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	1,85
			Prezzo di costo L.	10,56
			Prezzo di conteggio »	10,60

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 bottoni a pressione per pastrani, di metallo verniciato nero; il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e di cotone comune per quelle interne.

Conto di costruzione del berretto di fatica, mod. XI, per sottufficiali delle armi a cavallo.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno impermeabilizzato g. v. per sottufficiali, alto m. 1,60	m.	0,17	44 —	7,48
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.....	»	0,18	1,60	0,28
Fascia di pelle di alluda per berretti	n.	1 —	0,95	0,95
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2,20
			Prezzo di costo L.	10,91
			Prezzo di conteggio »	11 —

(1) Nella fornitura sono compresi: una fibbia di metallo nichelato con ardiglione mobile; 4 bottoni a pressione, per pastrani, di metallo verniciato nero; m. 0,65 di nastro di bavella color grigio, alto mm. 20; cm. 5 di cordoncino di cotone color grigio del diametro di mm. 2; ed il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e di cotone comune per quelle interne.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 597. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui viene sostituito il segretario della commissione esaminatrice per il concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 ottobre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 10 agosto 1932-X, col quale fu nominata la commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto ministeriale 10 agosto 1932-X è modificato nel senso che le funzioni di segretario della commissione esaminatrice del concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X, saranno disimpegnate dal primo segretario PERUZY cav. dott. Vittorio, anzichè dal consigliere D'AGNILLO cav. dott. Francescantonio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 29 ottobre 1932 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1932 - *Anno XI*
Registro n. 30 *Guerra, foglio n.* 431. — SCRIVANTE.

N. 598. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui viene sostituito il presidente della commissione esaminatrice per il concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° novembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 10 agosto 1932 X, col quale fu nominata la commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X;

Visto che il generale di divisione VACCHELLI gr. uff. Nicola, direttore dell'istituto geografico militare, è impedito da malattia;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto ministeriale 10 agosto 1932-X è modificato nel senso che il generale di divisione VACCHELLI gr. uff. Nicola è, a senso dell'art. 54 (2° comma) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, surrogato, nelle funzioni di presidente della commissione esaminatrice del concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare, dal colonnello di artiglieria TORALDO DI FRANCIA cav. Orazio vice direttore dell'istituto geografico militare, il quale, a sua volta, è surrogato nelle funzioni di membro della commissione stessa, dal tenente colonnello

di fanteria CASTELLANI cav. Umberto, vice direttore interinale dell'anzidetto istituto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 1° novembre 1932-XI.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1932 - *Anno XI*
Registro n. 30 *Guerra, foglio n.* 432. — SCRIVANTE.

N. 599. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932 - Anno X - n. 1332.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 novembre 1932 - Anno XI.

È stato pubblicato — in speciale fascicolo — il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito. A cura dell'ufficio pubblicazioni militari esso sarà distribuito ai vari enti interessati, nel numero di copie per ciascuno indicato dagli elenchi LST 1 ed LST 2 della circolare 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte I, reclutamento, pagina 11, edizione 1932, numero categorico 2444, prezzo L. 5,00. Essa sostituisce ed abroga il testo unico approvato col R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V - n. 1437, inserito nel detto elenco delle pubblicazioni, a pagina 9, numero categorico 1872.

L'ufficio pubblicazioni militari curerà anche la vendita del sopraindicato fascicolo agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta, concedendo a questi ultimi lo sconto del 35 per cento stabilito dalla circolare 98 del *giornale militare* del 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 600. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Ragioneria centrale). — 24 novembre 1932 - Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici, con atto del 21 ottobre 1932, n. 10037, ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa di costruzioni ing. comm. Decio Costanzi fu Francesco, residente a Roma, via Nazionale n. 60.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 601. — CONCORSI E GARE. — **Gare nazionali militari di scherma, di tiro col fucile e di tiro con la pistola, per gli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi del R. esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 21 novembre 1932 - Anno XI.

1. — Nell'autunno 1933 avranno luogo in Roma le seguenti gare comuni agli ufficiali di tutte le armi e tutti i corpi del R. esercito:

a) gara nazionale militare di scherma;

b) gara nazionale militare di tiro col fucile;

c) gara nazionale militare di tiro con la pistola.

2. — Alle gare suddette potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. primi classificati nelle rispettive gare divisionali dell'anno 1933, secondo apposito regolamento che sarà quanto prima emanato.

3. — Premi:

a) gara di scherma.

Saranno messe in palio le tre coppe trasmissibili già assegnate nella gara nazionale militare di scherma del 1932 ed

attualmente in possesso delle divisioni di Novara, Livorno e Palermo. Vi saranno inoltre premi individuali in denaro od oggetti ricordo;

b) gara di tiro col fucile.

Coppa trasmissibile, da assegnarsi ogni anni al comando di divisione cui appartiene il vincitore. La coppa resterà definitivamente in possesso del comando di divisione che in un giro di 5 anni avrà vinto la coppa tre volte anche non consecutive. Vi saranno inoltre premi individuali in denaro od oggetti ricordo;

c) gara di tiro con la pistola.

Gli stessi premi stabiliti per la gara di tiro col fucile.

4. — Con disposizioni a parte saranno indette le competizioni per gli ufficiali di talune armi in particolare, sempre però nell'autunno 1933.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 602. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi di cultura militare nelle RR. università per l'anno scolastico 1932-933.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 24 novembre 1932 – Anno XI.

In applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 7 aprile 1925, n. 1615, si svolgeranno anche nell'anno scolastico 1932-1933 corsi quadrimestrali di storia militare nelle Regie università di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Agli insegnamenti di che trattasi si provvederà di regola, per incarico.

Gli ufficiali dell'esercito che risiedono in località nelle quali sono previsti i corsi di storia militare e che aspirino a svolgere l'insegnamento, dovranno farne domanda al ministero, indicando i titoli ed i diplomi dei quali fossero in possesso o che comunque ritenessero utili per la valutazione della loro attitudine e capacità ad impartire l'insegnamento. stesso.

I nomi degli ufficiali che saranno ritenuti idonei verranno segnalati, a cura delle segreteria generale della commissione suprema di difesa, ai consigli d'amministrazione delle rispettive università che provvederanno, se del caso, a conferire l'incarico dell'insegnamento, in conformità di quanto stabilito dall'art. 3 del R. decreto 1615 del 7 agosto 1925.

I comandi di corpo d'armata ed il comando militare della Sicilia vorranno ugualmente inoltrare al ministero le proposte che eventualmente loro pervenissero in merito all'opportunità di affidare l'incarico dell'insegnamento nelle università ad ufficiali dipendenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 603. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafico del calcolatore per il tiro mod. 925 relativo al cannone da 149/35.** — (Direzione generale artiglieria). — 24 novembre 1932 - Anno XI.

È stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925 relativo al cannone da 149/35 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa da 149/12 — 35; $h_0 = 1000$ — V = 234. A cura dell'ufficio pubblicazioni militari sarà distribuito ai vari enti, nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 3 della circolare 126 del *giornale militare* 1931.

Il grafico deve essere inserito nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II artiglieria, pagina 87, n. categorico 2440. Prezzo L. 4.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 604. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1933.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 24 novembre 1932 - Anno XI.

Come negli anni precedenti, verrà accertata, con apposito censimento, l'esatta situazione degli autoveicoli dell'esercito, al 1° gennaio 1933. E pertanto tutti gli enti, che abbiano

in carico, o comunque detengano autoveicoli e carri rimorchio di qualsiasi specie, forniranno i relativi dati, valendosi degli specchi che da questo ministero verranno fatti diramare pel tramite dei comandi di corpo d'armata e delle isole.

Nella compilazione di tali specchi siano tenute presenti le seguenti norme:

A) Tutti i veicoli avanti indicati dovranno essere riportati secondo le sottosegnate specie:

1) Autovetture.
2) Autobus.
3) Autocarrette 32.
4) Autocarri leggeri (su pneumatici).
5) Autocarri « dovunque ».
6) Autocarri pesanti (su gomme piene o semipneumatiche).
7) Autopompe.
8) Autofurgoni.
9) Autofrigoriferi fino a 2000 kg.
10) Autofrigoriferi oltre i 2000 kg.
11) Autoambulanze ordinarie capaci fino a 4 barelle.
12) Autoambulanze ordinarie capaci oltre a 4 barelle.
13) Ambulanze radiologiche autocarreggiate.
14) Ambulanze odontoiatriche autocarreggiate.
15) Ambulanze chirurgiche autocarreggiate.
16) Autopotabilizzatori.
17) Autostufe da disinfezione.
18) Autobagni.
19) Autobotti per acqua fino a 2000 litri.
20) Autobotti per acqua oltre i 2000 litri.
21) Autobotti per benzina fino a 2000 litri.
22) Autobotti per benzina oltre i 2000 litri.
23) Trattrici.
24) Trattori pesanti campale.
25) Trattori leggeri.
26) Compressori stradali.

27) Autofficine.

28) Officine mobili autocarreggiate.

29) Autofotoelettriche.

30) Stazioni fotoelettriche autocarreggiate.

31) Stazione radiotelegrafiche autocarreggiate.

32) Autospeciali vari (autoufflci, autocarri-grue, autocarri verricelli, autocolombaie, autoinnaffiatrici, autoattrezzati per incendio, ecc.).

33) Autocannoni.

34) Autocassoni.

35) Autoblindate.

36) Carri armati.

37) Carri veloci.

38) Carrelli porta carri armati.

39) Carri rimorchio.

40) Rimorchietti.

41) Motocicli.

42) Motocarrozzette.

43) Motofurgoncini.

44) Motocarrelli.

45) Mototricicli.

46) Moto vari.

B) I centri automobilistici e l'officina automobilistica del R. E. segnaleranno separatamente dagli altri autoveicoli, quelli di ciascuno dei depositi di riserva.

C) In ogni specchio dovrà essere compresa una sola specie di veicoli, e questi dovranno essere controdistinti con un numero d'ordine progressivo.

D) L'elencazione dovrà essere con i numeri di targa susseguentisi.

E) Gli enti che hanno distaccamenti, dovranno comprendere negli specchi anche gli autoveicoli dei distaccamenti stessi, facendone menzione alla colonna 9.

F) Avvertenze relative agli specchi:

Colonna 1. — La numerazione va riferita a ciascuno specchio e deve servire di riferimento per le successive variazioni mensili e trimestrali.

Colonna 2. — Vi deve risultare chiaramente il numero della targa di circolazione. Nell'eventualità che non sia possibile indentificare tale numero, sia posta l'indicazione: « S. T. » (senza targa).

Colonna 3. — Dovrà esservi indicato, oltre il nome della fabbrica costruttrice, anche il tipo dell'autoveicolo; ad esempio: Fiat 18 B.L. - Lancia I. Z. - Frera tipo S. - Bianchi tipo A.

Colonne 4 e 5. — Ove non decifrabili i numeri del motore e dello chassis, porvi l'indicazione: « S. N. » (senza numero).

La colonna 5 sarà lasciata in bianco per i motocicli; per i carri rimorchio, si indicherà il numero di fabbrica del telaio del carro.

Colonna 6. — Verrà indicato, modificandone opportunamente l'intestazione:

a) per le autovetture: il tipo di carrozzeria e il numero totale di posti, compreso quello del conduttore;

b) per gli autocarri: il tipo di carrozzeria(cassone o piattaforma);

c) per le autoambulanze ordinarie: il tipo di carrozzeria (se di legno o di lamiera) il numero di posti in barella, ed il numero dei posti seduti;

d) per gli autobus: il tipo di carrozzeria (chiusa od aperta) ed il numero totale dei posti, compreso quello del conduttore;

e) per le autobotti per benzina e per acqua: la capacità in litri.

Per autobotti devono intendersi gli autoveicoli che hanno la botte fissata in modo inamovibile allo chassis (V. foglio ordini n. 72, disp. 8ª, parte tecnica, del 16 aprile 1931).

Gli autocarri invece provvisti o adattati al trasporto di botti metalliche su barelloni dovranno essere segnalati alle corrispondenti specie (4° e 6°) facendone particolare men-

zione nella colonna 11-*a*, e cioè: « provvisto di botte da litri..... », se la botte è installata; « destinato a botte da litri..... » se la botte non è installata;

f) per le autopompe: il tipo e le caratteristiche della pompa;

g) per le autofficine: se regolamentari, indicare il tipo dell'autofficina cui appartengono (esempio: di autoreparto, di autogruppo, di sezione laboratorio, ecc.);

h) per gli autofrigoriferi: la portata;

i) per le autostazioni fotoelettriche e radiotelegrafiche: il tipo della stazione;

l) per gli autofurgoncini: la capacità interna in m^3;

m) per gli altri autospeciali: le caratteristiche essenziali dell'autospeciale;

n) per gli autocannoni, autocassoni: nessuna indicazione;

o) per le autoblindate: se ad una o due torrette girevoli ed il relativo armamento;

p) per i carri armati: l'armamento relativo;

q) per le trattrici, a seconda dei tipi: se munite di verricello e di grue;

r) per i carri rimorchio: il tipo della carrozzeria, la portata, il numero delle ruote ed il tipo di esse (con cerchioni di ferro o con gomme);

s) per i motomezzi: la cilindrata e l'anno di fabbricazione;

t) per le autoambulanze speciali: le caratteristiche essenziali dell'autoambulanza.

Colonne 7 e 8. — Gli autoveicoli devono essere segnalati sia dagli enti che li hanno in carico, sia da quelli che li detengono materialmente, ancorchè li abbiano in consegna o in distribuzione provvisoria, ovvero non ancora in regolare carico, perchè non compiuti i relativi atti amministrativi. In tali casi l'ente che detiene materialmente l'autoveicolo sarà indicato a colonna 8, facendo constare con apposita annotazione a colonna 11 la speciale circostanza.

Colonna 9. — Vi sarà indicata la località nella quale l'autoveicolo è dislocato.

Colonna 10. — Vi saranno indicate le condizioni di uso dell'autoveicolo con le seguenti abbreviazioni convenzionali:

N.P.I. - nuovo di pronto impiego.

N.A.R. - nuovo, ma abbisognevole di revisione prima di essere impiegato. Tale indicazione ha speciale importanza per gli autoveicoli di riserva.

U.P.I. - usato di pronto impiego.

G. - guasto.

D.D.F.S. - da dichiararsi fuori servizio.

F. S. - fuori servizio.

Colonna 11. — Indicare:

a) per gli autoveicoli S.P.A. 25 C/10 (autocarri, autoambulanze, autofrigoriferi, ecc.) se gommati (facendo risultare il tipo della gommatura: 32 × 6 a cerchietto rigido, 895 × 135 a tallone) o sgommati.

b) per le autobotti, se munite o no di pompa;

c) per i carri rimorchio: se a volta corretta oppur no;

d) per gli autoveicoli e carri rimorchio che fanno parte integrante di determinati gruppi: Esempi: autoambulanze chirurgiche, officine mobili, stazioni fotoelettriche, stazioni radiotelegrafiche, ecc., indicare con apposita numerazione a quale gruppo appartengono, in modo da poter determinare come essi sono ordinati e quanti gruppi esistono.

Gli specchi completi, *dovranno pervenire a questo ministero, per il tramite dei comandi di corpo d'armata e delle isole, entro il giorno* 15 *gennaio* 1933, *in duplice copia ed accompagnati da apposito elenco di trasmissione contenente le indicazioni relative agli specchi.*

G) Al primo di ogni trimestre (aprile-luglio-ottobre gennaio) tutti gli enti, (esclusi i centri automobilistici), presso i quali si siano comunque verificati movimenti di autoveicoli, dovranno trasmettere, *in una copia sola*, e per il tramite delle stesse autorità sopra dette, le variazioni avvenute.

I centri automobilistici invece che le variazioni trimestrali dovranno inviare, al primo di ogni mese, le variazioni mensili relative agli autoveicoli di esercizio e della riserva ed al primo di ogni trimestre la situazione trimestrale degli autoveicoli della riserva.

Per tali variazioni, tutti gli enti indistintamente, si varranno degli stessi stampati del censimento, compilando tanti specchi quante sono le specie degli autoveicoli ai quali i movimenti si riferiscono.

Per ogni variazione dovrà essere sempre riportato il numero d'ordine che ha l'autoveicolo nello specchio base del censimento al 1° gennaio, riuscirà così possibile individuare con facilità l'autoveicolo al quale la variazione si riferisce.

Ciascun autoveicolo va però sempre ben individuato con i propri dati matricolari.

Gli autoveicoli ricevuti in aumento dovranno essere segnalati, contraddistinti con numeri d'ordine immediatamente susseguenti a quello dell'ultimo autoveicolo segnalato nello specchio al 1° gennaio o nello specchio dell'ultimo trimestre, o mese (per i centri automobilistici) in cui sono avvenute variazioni in aumento.

È inoltre da tener presente che le variazioni in aumento od in diminuzione devono essere comunicate per i trimestri o per i mesi (per i centri automobilistici) in cui hanno materialmente luogo, indipendentemente dalle variazioni amministrative di carico e scarico. Ciò perchè agli effetti del censimento *interessa conoscere sopratutto la consistenza effettiva degli autoveicoli presso ciascun ente.*

Per ogni variazione dovrà essere sempre riportato il numero della lettera che ha dato luogo alla variazione, facendolo precedere dalla dicitura: « *ceduto definitivamente* »; o « *distribuito temporaneamente* »; o « *avuto definitivamente* »; o « *avuto temporaneamente* ».

I detti specchi di variazioni dovranno qui pervenire entro la prima decade del trimestre o del mese (per i centri automobilistici) successivo a quello al quale si riferiscono i movimenti.

II) Unitamente agli specchi del censimento autoveicoli al 1° gennaio 1933, dovrà essere segnalata l'esatta consistenza delle botti metalliche per il servizio idrico, usando un tracciato conforme all'allegato 1) alla presente circolare.

Le relative variazioni trimestrali o mensili (per i centri automobilistici) dovranno poi essere trasmesse unitamente alle variazioni degli autoveicoli.

Poichè l'officina automobilistica del R. E. è incaricata della tenuta della statistica generale degli autoveicoli giusta

il paragrafo 260 della « Istruzione sul servizio automobilistico - volume II - bozze di stampa 1927 », si prescrive che tutte le volte che un autoveicolo cessi dall'appartenere alla amministrazione militare, (per alienazione, o cessione ad altre amministrazioni, ecc.) o debba venire comunque privato della targa di circolazione (per destinazione a scopo didattico, ecc.), la relativa targa di circolazione sia versata dall'ente detentore dell'autoveicolo stesso alla indicata officina, accompagnata da apposita scheda conforme all'allegato n. 2 della presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

(1) . . . . . .

Consistenza botti metalliche per servizio idrico.

Su barelloni e montate su autocarri		Su barelloni isolate		Senza barelloni		Su carri rimorchio		*Note*
Fino i 2000 litri	Oltre i 2000 litri	Fino i 2000 litri	Oltre i 2000 litri	Fino i 2000 litri	Oltre i 2000 litri	Fino i 2000 litri	Oltre i 2000 litri	
N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	

(2) . . . . . Il . . . . . del . . . . .

(3) . . . . . .

(1) Corpo, reparto, stabilimento, ecc.
(2) Data di compilazione dello specchio.
(3) Firma di chi è preposto all'ente.

Nella colonna « Note » siano riportate le indicazioni relative alle botti eventualmente inefficienti.

ALLEGATO N. 2.

Specchio delle targhe di circolazione che vengono versate all'officina automobilistica del R. esercito.

Targa N.	Autoveicolo che ne era provvisto (1)				Ente che lo aveva in carico	Motivo del versamento della targa	Numero e data della lettera o della disposizione relativa al versamento	*Note*
	Specie	Fabbr. e tipo	N. del motore	N. dello classis				

(1) o carro rimorchio o moto . . . . . o carro armato o . . . . . ecc. ecc.

N. 605. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** (Direzione generale di sanità militare). — 24 novembre 1932 - Anno XI.

Nella prossima stagione invernale, presso lo stabilimento balneo-termale di Ischia, saranno effettuati due turni di cure:

1° turno: dal 1° febbraio al 15 febbraio.

2° turno: dal 20 febbraio al 6 marzo.

Le visite di ammissione avranno luogo dal 20 dicembre c. a. al 10 gennaio 1933, presso gli ospedali militari e presso quelle infermerie presidiarie che i direttori di sanità crederanno opportuno designare. Esse saranno effettuate da due ufficiali medici, dei quali uno superiore e le relative proposte (modello 2100 del cat.) verranno compilate secondo le norme ed i criteri stabiliti dalla circolare 96 *giornale militare* c. a.

Essendo la disponibilità dei posti assai limitata nei turni di cure invernali, le commissioni mediche inoltreranno proposte solo per coloro che abbiano reale ed urgente bisogno di cure balneo-termali, rimandando le altre ai turni della stagione estivo-autunnale.

Ciò non pertanto, il ministero si riserva di stabilire un terzo turno di cura per la prossima stagione invernale, qualora se ne ravvisi la necessità.

Le proposte stesse, insieme ai relativi documenti prescritti per ciascun visitato, saranno trasmesse al direttore di sanità del corpo d'armata competente, il quale, dopo averle esaminate con le modalità di cui al n. 35 delle « Norme per il servizio balneario militare, ediz. 1928 », le trasmetterà volta per volta a questo ministero — direzione generale di sanità militare — non più tardi del 15 gennaio p. v.

Per quanto concerne le definitive assegnazioni, la partenza degli ammessi ed il trattamento ad essi devoluto, varranno le disposizioni e norme amministrative riportate nella surricordata circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 606. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 novembre 1932 — Anno XI.

Il generale di brigata di cavalleria TACOLI marchese, patrizio di Modena e Reggio cav. Paolo, preposto, dal 16 ottobre 1932-X, alla carica di capo del servizio ippico e veterinario in sostituzione del generale di divisione AYMONINO cav. Aldo, è delegato, dalla data stessa, ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza del servizio ippico e veterinario.

Rimane ferma la delega di firma conferita col decreto ministeriale 28 febbraio 1931 al colonnello d'artiglieria GIGLI cav. Giuseppe, direttore capo divisione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 607. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 ottobre 1932 — Anno X.

A parziale modificazione del decreto ministeriale 29 giugno 1931-IX e a decorrere dal 20 ottobre 1932-X, è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, ed a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la direzione generale d'artiglieria, in assenza del direttore generale o per la parte che questi non intenda riservare a sè, il colonnello d'artiglieria in S. P. E. GARGIULO cav. Domenico, in sostituzione del colonnello d'artiglieria DONINI cav. Pierluigi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 608. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che modifica la costituzione del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 novembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 112 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1929, col quale fu modificata la costituzione del Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra;

Visto che in seguito ad ordine di servizio del 1° ottobre 1932-X, il direttore capo divisione CUGUSI comm. dott. Efisio ha assunto le funzioni di direttore capo della divisione personali civili, in sostituzione del pari grado DEL BALZO comm. dott. Urbano;

Decreta:

Articolo unico.

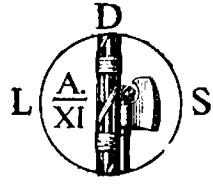
Il direttore capo divisione CUGUSI comm. dott. Efisio assume le funzioni di presidente del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra, in sostituzione del direttore capo divisione DEL BALZO comm. dott. Urbano.

Roma, addì 9 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISO

L'Istituto Coloniale Fascista ha stabilito di prorogare dal 31 ottobre al 30 dicembre 1932-XI il tempo utile per la presentazione dei lavori per il concorso bandito con la circolare n. 380 del *giornale militare* 1932-X fra ufficiali inferiori delle Forze armate dello Stato per una « Monografia storico-geografico-militare su una delle nostre Colonie di diretto dominio ».



PREZZO L. 1,80

(5108383) - Roma, 1932-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 62ª — 1932 - ANNO XI — 3 DICEMBRE

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 609 - **10 ottobre 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ruolini ed elenchi di variazioni degli impiegati civili - Inscrizione delle variazioni negli stati matricolari degli impiegati civili . . . . . *Pag.* 2215

» 610 - **1° dicembre 1932** - Anno XI — SERVIZIO DEL GENIO. — Impiego degli estintori d'incendio nei fabbricati militari. . . . . » 2223

» 611 - **1° dicembre 1932** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamenti mensili a favore dell'unione militare . . . . . » 2225

PARTE SECONDA

N. 612 - **14 ottobre 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a nove posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X . . . . . *Pag.* 2227

N. **613 - 16 novembre 1932** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali . . . . . *Pag.* 2228

» **614 - 19 novembre 1932** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. assegnati ai depositi allevamento quadrupedi . . . . . « 2229

» **615 - 1° dicembre 1932** - Anno XI — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Relazioni annuali sui materiali del gruppo *C* del servizio automobilistico . . » 2230

» **616 - 1° dicembre 1932** - Anno XI — SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari in S. P. E. ammessi a frequentare il corso d'integrazione . . . . . » 2239

» **617 - 1° dicembre 1932** — Anno XI — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo di amministrazione e del corpo veterinario » 2239

AVVISO . . . . . » 2244

PARTE PRIMA

Circolare N. **609.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Ruolini ed elenchi di variazioni degli impiegati civili – Inscrizione delle variazioni negli stati matricolari degli impiegati civili.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 ottobre 1932 — Anno X.

Le disposizioni della circolare 427 del *giornale militare* 1928, per quanto riguarda la compilazione e trasmissione dei ruolini e degli elenchi variazioni degli impiegati civili, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

1. — Il ruolino degli impiegati civili deve essere compilato, sul modello 120 del catalogo, il 1° gennaio di ciascun anno e rispecchiare la situazione del detto personale alla data stessa.

Gli elenchi di variazioni debbono essere compilati trimestralmente, sul modello 121 del catalogo, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre di ciascun anno e riguardare le variazioni avvenute nel trimestre precedente.

Tali documenti debbono essere prontamente trasmessi al ministero — direzione generale personali civili e affari generali — in modo che pervengano a destinazione rispettivamente non più tardi del 6 gennaio, 6 aprile, 6 luglio e 6 ottobre.

La trasmissione, in piego raccomandato, deve essere fatta direttamente ed anche a mezzo di semplice attergato.

I modelli sopra indicati sono stampati e forniti dallo stabilimento militare di Gaeta, al quale gli enti interessati possono rivolgere la relativa richiesta.

2. — I ruolini e gli elenchi variazioni debbono essere compilati da tutti i comandi, uffici, stabilimenti, ecc., che hanno nel proprio organico impiegati civili e debbono comprendere tutti indistintamente gli impiegati ai detti enti assegnati; e, cioè, non soltanto quelli in effettivo servizio

che prestano l'opera loro presso la sede dell'ente stesso, ma anche quelli che eventualmente si trovino in una delle posizioni di aspettativa, sospensione dall'impiego, ecc., ovvero che si trovino, di fatto, per qualsiasi motivo, a prestare servizio presso un ente diverso (depositi disgiunti dai reggimenti, sezioni, uffici o magazzini staccati, ecc.) con l'indicazione per questi ultimi, nella colonna « annotazioni », del motivo della speciale posizione e dell'ente presso il quale, di fatto, prestano servizio.

3. — In ciascuno dei detti documenti gli impiegati sono iscritti nell'ordine progressivo dei gruppi *A*, *B* e *C*, ai quali appartengono, per gradi ed in ordine di anzianità.

4. — Sui documenti di che trattasi deve altresì essere indicata la posizione militare degli impiegati che siano militari in congedo, e precisamente se trattisi di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa, l'arma di appartenenza, il grado rivestito, e, per quanto riguarda gli ufficiali, la categoria.

5. — I detti ruolini ed elenchi variazioni dovranno pure essere trasmessi dai comandi delle scuole militari per il personale civile insegnante appartenente ai ruoli dell'amministrazione della guerra e per gli altri impiegati assegnati alle scuole stesse, indipendentemente dalla trasmissione delle situazioni, di cui alla circolare di questo ministero — — direzione generale personali civili e affari generali — in data 2 genaio 1932, n. 91825.

6. — I documenti stessi debbono essere trasmessi, anche da quegli enti, cui le tabelle organiche di formazione assegnino impiegati civili, e che, sul momento, ne siano sprovvisti.

Per il personale civile addetto agli uffici di leva la compilazione e trasmissione dei ruolini ed elenchi variazioni dovrà essere fatta dagli ispettorati di mobilitazione, da cui gli uffici stessi dipendono.

* * *

Allo scopo di rendere uniforme l'iscrizione dei provvedimenti, riguardanti gli impiegati civili dell'amministrazione militare, nella colonna « oggetto » a pagina 2 e 3 dello stato

matricolare degli impiegati civili (conforme al modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato) si prescrive che siano adottate le formule di cui appresso.

Nelle altre colonne dello stato matricolare debbono essere iscritte le annotazioni corrispondenti alle indicazioni poste in testa a ciascuna colonna:

Per i servizi militari, vedasi stato di servizio mod. 96 (oppure foglio matricolare mod. 106) matricola n. . . . Distretto di . . . . . .)

NOMINATO . . . . . con anzianità . . . . . oppure con riserva di anzianità) e collocato nel grado . . . . . ., con lo stipendio annuo di L. . . . . ed il supplemento di servizio attivo annuo di L. . . . . ., a decorrere dal . . . . . ., con . . . . ann. . . di anzianità nel . . . . . alla data . . . . . .

È SCIOLTA la riserva di anzianità, di cui al decreto ministeriale in data . . . . . Prenderà posto nel ruolo . . . . . .

ASSEGNATO a . . . . . .

TALE TRASFERITO a (oppure nel) . . . . . .

COLLOCATO fuori ruolo e messo a disposizione del . . . . perchè destinato . . . . . .

TALE PARTITO per la . . . . . ed imbarcatosi a . . . . . .
(indicare la colonia)
TALE SBARCATO a . . . . . .

CESSA di essere a disposizione del . . . . . .
(indicare l'amministrazione)
e rientra in ruolo.

TALE PARTITO per l'Italia per . . . . . ed
(congedo ordinario, malattia, rimpatrio)
imbarcatosi a . . . . . .

PROMOSSO . . . . . e collocato nel grado . . . . . con anzianità . . . . . .(opp. riserva di anzianità) e decorrenza degli assegni dal , ..., con lo stipendio annuo di L. . . . . e il supplemento di servizio attivo annuo di L. . . . . .

L'ANZIANITÀ nel grado di . . . . . è stabilita alla data di cui contro.

COLLOCATO in aspettativa . . . . . per la durata (indicare il motivo)
di . . . . . con l'assegno annuo di L. . . . . .

RICHIAMATO in servizio.

LO STIPENDIO di L. . . . . attribuito con . . . . . (decreto o F. O.)
in data . . . . . è stabilito a decorrere dalla data di cui contro.

AMMESSO allo stipendio di L. . . . . .

SOSPESO dal grado con privazione dello stipendio per . . . . . (mesi, oppure
. . . . . .
a tempo indeterminato)

REVOCATA la sospensione del grado con privazione dello stipendio disposta con . . . . . in data . . . . . .
(decreto o F. O.)

È RESA esecutiva la ritenuta del . . . . . dello (indicare la misura)
stipendio e del supplemento di servizio attivo per la durata di . . . . . in conseguenza della punizione inflittagli con . . . . . in data . . . . . .

REVOCATO dall'impiego.

DESTITUITO dall'impiego . . . . . opp. . . . . (con diritto a) (perdita della)
pensione

DISPENSATO dal servizio per . . . . . salvo il diritto al
(indicare il motivo)
trattamento di quiescenza che possa spettargli.

DICHIARATO dimissionario di ufficio.

ACCETTATE le volontarie dimissioni dall'impiego.

ACCETTATA la rinunzia all'impiego.

CESSA di appartenere all'amministrazione della guerra per passaggio a . . . . . .
(indicare l'amministrazione)

COLLOCATO a riposo . . . . . .
(indicare il motivo)

AVVERTENZA.

Si rammenta che non devono essere riportate sullo stato matricolare degli impiegati civili le variazioni che comunque riguardino il servizio militare da essi prestato (campagne, ricompense, ferite, infermità), in quanto che tali variazioni vanno annotate, a seconda che si tratti di ufficiali, oppure di sottufficiali o di militari di truppa, rispettivamente sugli stati di servizio mod. 96 o sui fogli matricolari mod. 106 del catalogo, edizione 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

MODELLO 120 DEL CATALOGO.

(1) .....

RUOLINO NOMINATIVO DEGLI IMPIEGATI CIVILI

assegnati al suddetto (1) ..... **al 1°** ..... **19....**

Grado e titolo ufficiale	COGNOME E NOME	Data di anzianità nel grado	Impiego o carica	Posizione militare	*Annotazioni*

AVVERTENZA.

Nel presente ruolino debbono essere compresi tutti indistintamente gli impiegati assegnati al comando, ufficio, stabilimento ecc. cui è intestato il ruolino stesso, e cioè non soltanto quelli in effettivo servizio che prestano l'opera loro presso la sede degli enti stessi, ma anche quelli che eventualmente si trovino in una delle posizioni di aspettativa, sospensione dall'impiego ecc., ovvero che si trovino di fatto per qualsiasi motivo a prestare servizio presso un ente diverso (depositi disgiunti dai reggimenti, sezioni, uffici o magazzini staccati ecc.), con l'indicazione, per questi ultimi, nella colonna « annotazioni » del motivo della speciale posizione e dell'ente presso il quale, di fatto, prestano servizio.

(1) Comando, ufficio o stabilimento.

MODELLO 121 DEL CATALOGO.

(1) .....

ELENCO DELLE VARIAZIONI

avvenute negli impiegati civili assegnati al suddetto (1) .....

a tutto il 1° ..... 19....

Grado e titolo ufficiale	COGNOME E NOME	Variazioni nell'impiego o carica	Variazioni nella posizione militare	*Annotazioni*

(1) Comando, ufficio o stabilimento.

N. 610. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Impiego degli estintori d'incendio nei fabbricati militari.** — (Direzione generale del genio). — 1° dicembre 1932 - Anno XI.

Vista la circolare n. 228, dispensa 27 *giornale militare* anno 1925, relativa all'impiego di mezzi per estinzione di incendi nei fabbricati militari, e considerato che il criterio attualmente seguito di frazionare le dotazioni di estintori d'incendio in numerosi punti degli immobili, collocandoli isolatamente nei singoli locali, porta di conseguenza l'inconveniente di rendere difficoltoso e certamente intempestivo il pronto e contemporaneo intervento di un numero rilevante degli stessi, impedendo in tal modo l'unica possibilità di azione efficace, assicurata da tale contemporaneità, si prescrive quanto segue:

1) Gli entintori d'incendio attualmente in distribuzione, e quelli che verranno distribuiti agli enti ed ai corpi militari, anzichè collocati isolatamente nei singoli locali, come in genere si pratica, dovranno di massima essere *raggruppati* in posti determinati degli immobili cui sono assegnati.

2) L'ubicazione di ciascun gruppo di estintori dovrà essere scelta, caso per caso, in relazione all'estensione ed alle caratteristiche dell'immobile, limitando per quanto è possibile il numero dei gruppi, sempre che il vantaggio conseguito dal concentramento degli estintori non venga frustrato dalla mancata tempestività d'intervento che potrebbe verificarsi per eccessiva lontananza degli stessi dal luogo di probabile impiego.

3) Di preferenza gli estintori dovranno — pertanto — essere raggruppati presso i corpi di guardia, o posti di vigilanza, e collocati in modo che risultino ben visibili e facilmente accessibili, custoditi in appositi armadi muniti di sportelli a vetri trasparenti e di due chiavi per la serratura, delle quali una in consegna al personale di guardia e l'altra posta in adatto armadietto collocato a fianco del precedente, e chiusa con legatura sigillata a piombo, in guisa che chiunque possa, rompendo il sigillo, ritirare la chiave ed aprire l'armadio che contiene gli estintori.

4) Sempre allo scopo di sfruttare al massimo gli estintori disponibili e per ridurre al minimo il numero degli stessi da distribuire in dotazione ad ogni immobile, le cariche a corredo di ciascun estintore in efficenza presso i vari corpi ed enti saranno portate al numero di cinque, delle quali quattro di riserva da custodirsi negli stessi armadi degli estintori.

In base a tale concetto dovranno pertanto essere rivedute, per ogni immobile, le dotazioni attuali, ed orientare le modalità di utilizzazione degli estintori di prossima e futura assegnazione.

Per la provvista delle prime cariche, occorrenti ad integrare la nuova dotazione prescritta, verranno inoltrate apposite richieste a questo ministero, mentre per la successiva sostituzione delle cariche eventualmente deteriorate, od impiegate allo scopo di verificarne l'efficenza, continueranno a provvedere i corpi con gli assegni a disposizione per il minuto mantenimento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 611. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamenti mensili a favore dell'unione militare.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 1 dicembre 1932 - Anno XI.

Si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni del R. esercito che il consiglio di amministrazione dell'unione militare, per agevolare le operazioni mensili delle somme dovute all'ente per ritenute fatte sugli assegni dei personali militari, ha aperto un conto corrente postale intestato: *Sezione unione militare presso l'ufficio di amministrazione di personali militari vari - Roma,* portante il n. 1/14378.

A modificazione pertanto delle norme di cui alla circolare n. 727 del *giornale militare* 1930, si prescrive che, a cominciare dai versamenti che si riferiscono alle ritenute del mese di gennaio p. v., l'invio delle somme relative deve essere fatto esclusivamente con accreditamento al citato conto corrente postale da eseguirsi con posta-giro. Gli enti sprovvisti di conto corrente postale eseguiranno tale accreditamento valendosi del modulo Ch 8 *bis* (bollettino di versamento) fornito gratuitamente da qualunque ufficio postale.

È fatto divieto quindi, dalla data suddetta, di servirsi, come ora si pratica per i versamenti di che trattasi, dei vaglia cambiari, degli assegni cambiari, dei vaglia postali e degli assegni postali all'ordine. È mantenuto il divieto di eseguire i versamenti stessi con assegni postali localizzati o con accreditamento al conto corrente postale ordinario dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari n. 1/12070.

Per effetto di quanto sopra, i paragrafi 66 e 67 delle istruzioni che regolano i rapporti con le amministrazioni delle forze armate dello Stato restano modificati come segue:

paragrafo 66 - 1° e 2° comma - invariati;

paragrafo 66 - 3° comma - così modificato: « l'invio delle somme sarà fatto esclusivamente mediante accreditamento al conto corrente postale n. 1/14378 intestato alla *Sezione unione militare presso l'ufficio di amministrazione di personali militari vari - Roma,* a mezzo posta-giro (o con bollettino di versamento Ch 8 *bis* da parte delle amministrazioni sprovviste di conto corrente postale) »;

paragrafo 67 - 1° comma - così modificato: « L'assegno di posta-giro (od il bollettino di versamento) dovrà contenere, nello spazio riservato alla causale dell'operazione: le indicazioni, scritte a macchina (od a mano, in modo ben leggibile), dell'amministrazione che effettua il versamento, del mese cui si riferisce la somma e delle parole « *A favore dell'Unione militare* »;

paragrafo 67 - 2°, 3° e 4° comma - abrogati.

L'emissione del posta-giro (o del bollettino di versamento mod. Ch 8 *bis*) dovrà essere fatta tempestivamente, in modo cioè che l'accreditamento al conto corrente n. 1/14378 della *Sezione unione militare presso l'ufficio di amministrazione di personali militari vari - Roma*, da parte dell'amministrazione postale, possa essere fatto normalmente non più tardi della fine del mese al quale le somme si riferiscono.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 612. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a nove posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 ottobre 1932 - Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1932-X, col quale fu indetto, fra altri, un concorso per esami a nove posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a nove posti di topografo aggiunto nell'istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X:

1° INCERPI Fernando.
2° MISEROCCHI Augusto.
3° CAMPOSTRINI Lionello.
4° BIAGINI Alberto.
5° PAGANI Vittorio.
6° RAISER Giuseppe.

7° PRINZI Salvatore.
8° ANTONGIOVANNI Renato.
9° CAPPOZZO Mario.
10° BROGI Ovidio.
11° VISENTINI Mario.
12° MICHELETTI Oscar.
13° LEMMI Guido.
14° MADAMA Luigi.
15° MANCINELLI Eugenio.
16° RAZZINI Luigi.
17° FLEURY Carlo.
18° PRATESI Enrico.
19° BIANCASTELLI Amerigo.
20° LOCCHI Marcello.
21° SALOMONE Mario.
22° INNOCENTI Alberto.
23° CULTRERA Giuseppe.
24° MELLIS Lucio.

Roma, li 14 ottobre 1932 - Anno X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 613. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali.** — (Gabinetto). — 16 novembre 1932 – Anno XI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1932, col quale il generale di brigata (ora generale di divisione) in S.P.E. AYMONINO comm. Aldo venne chiamato a far parte del con-

siglio di amministrazione della cassa ufficiali, di cui all'articolo 2 della legge suddetta;

Decreta:

Il generale di divisione in S.P.E. AYMONINO comm. Aldo cessa di far parte del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali, di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, ed è sostituito dal generale di brigata in S.P.E. TACOLI marchese patrizio di Modena e di Reggio comm. Paolo, a decorrere dal 5 novembre 1932-XI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 16 novembre 1932 - Anno XI.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1932 - Anno XI
Registro guerra n. 32, foglio n. 306. — SCRIVANTE.

N. 614. — AVANZAMENTO. — **Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. assegnati ai depositi allevamento quadrupedi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 novembre 1932 - Anno XI.

Nella commissione per gli esami di idoneità alla carica di direttore per gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi, di cui al n. 7 della circolare 520 *giornale militare* 1927, nominata, per l'anno 1932, con la circolare 559 *giornale militare* 1931, il generale AYMONINO cav. Aldo è sostituito, nella carica di presidente, col generale TACOLI marchese patrizio di Modena e di Reggio Paolo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 615. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Relazioni annuali sui materiali del gruppo C del servizio automobilistico.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 1° dicembre 1932 - Anno XI.

In attesa della pubblicazione della nuova « Istruzione sul servizio automobilistico » in corso di compilazione, le relazioni annuali sui materiali del gruppo C del servizio automobilistico, che i vari comandi ed enti debbono compilare in base agli articoli 412-413 e seguenti del « Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico » — Bozze di stampa — edizione 1926, e dell'ultimo capoverso della pagina 17 della « Istruzione provvisoria sul parcamento e manutenzione del materiale automobilistico », edizione 1922, d'ora innanzi verranno trasmesse a questo ministero, ispettorato del materiale automobilistico, con le modalità che in appresso si indicano e trattando i diversi argomenti secondo le traccie allegate alla presente (allegati n. 1, 2 e 3).

Nelle relazioni di cui sopra dovranno essere altresì contemplati i materiali ciclistici in distribuzione ai reggimenti bersaglieri, di cavalleria ed alla compagnia ciclisti per la Sardegna.

1. — *Relazione annuale sul comportamento del materiale automobilistico e ciclistico* (limitatamente per quest'ultimo ai reggimenti bersaglieri, di cavalleria ed alla compagnia ciclisti per la Sardegna) impiegato sia durante le esercitazioni, sia in ogni altra circostanza ordinaria o straordinaria, per il periodo compreso fra la fine delle esercitazioni del primo ciclo addestrativo dell'anno precedente e la fine delle analoghe esercitazioni dell'anno in corso.

Tale relazione dovrà essere compilata da ciascun ente che abbia automezzi in dotazione organica (reggimento, centro automobilistico ed ente analogo) e trasmessa per via gerarchica al rispettivo comando di corpo d'armata, o comando militare di isola.

Questo, dopo avere riunite le relazioni compilate dagli enti in tanti distinti gruppi corrispondenti ciascuno alle varie destinazioni in appresso indicate, correderà ciascun gruppo delle proprie osservazioni e proposte. Successiva-

mente i vari gruppi di relazioni, così corredati, saranno trasmessi al ministero:

per il tramite dei rispettivi ispettorati d'arma, per gli enti di artiglieria, del genio e per i reggimenti bersaglieri e di cavalleria, in modo che gli ispettori possano aggiungere le considerazioni e proposte che riterranno opportune in merito ai vari argomenti;

direttamente (ispettorato del materiale automobilistico) per tutti gli altri enti.

I comandi di corpo d'armata e militari di isola provvederanno perchè la suddetta documentazione pervenga agli ispettorati d'arma, o direttamente al ministero, come sopra detto, entro due mesi dal compimento delle esercitazioni del primo ciclo.

2. — *Relazione annuale sulle prove di marcia degli autoveicoli e biciclette di riserva* (queste ultime, dei reggimenti bersaglieri, di cavalleria e della compagnia ciclisti per la Sardegna).

Le prove di marcia hanno lo scopo di constatare la perfetta efficenza degli autoveicoli e delle biciclette accantonati in riserva.

Saranno eseguite annualmente con un terzo degli autoveicoli di riserva, comprendendo in detta aliquota quelli di tali autoveicoli che comunque vennero impiegati nelle esercitazioni o servizi svoltisi durante l'anno ed in modo che, nel triennio, tutti gli autoveicoli accantonati vengano sottoposti ad almeno una prova di marcia, o ad un corrispondente periodo di funzionamento effettivo.

Per le biciclette, le prove saranno eseguite con un quarto del materiale accantonato in riserva, con gli stessi criteri di cui sopra ed in modo che tutte le biciclette vengano verificate ogni quadriennio con almeno una prova di marcia, o con un corrispondente periodo di funzionamento effettivo.

Tale relazione dovrà pertanto essere compilata solo dalle unità che abbiano comunque autoveicoli e biciclette accantonati nei magazzini per il completamento delle dotazioni di mobilitazione o come riserva; e perciò: dalle unità d'artiglieria a traino meccanico, dal reggimento carri armati, dai reggimenti bersaglieri, di cavalleria, dal 46° reggimento fanteria e dai centri automobilistici.

Questi ultimi comprenderanno anche gli autoveicoli in dotazione agli enti sanitari della rispettiva circoscrizione.

Tali relazioni dovranno pervenire al ministero colle stesse modalità stabilite di cui al precedente n. 1, entro il mese di dicembre di ogni anno .

Quale disposizione transitoria si prescrive che le relazioni suddette, da inoltrarsi per il corrente anno, possano essere trasmesse tra il mese di marzo ed il mese di giugno 1933.

3. — *Relazione annuale sulle ispezioni ordinarie tecnico-amministrative al materiale automobilistico e ciclistico* (limitatamente, per quest'ultimo, ai reggimenti bersaglieri, di cavalleria, ed alla compagnia ciclisti per la Sardegna).

Le ispezioni verranno eseguite:

a) per i reggimenti bersaglieri, da un generale di brigata designato dal comandante di corpo d'armata o militare di isola da cui il reggimento dipende;

b) per i reggimenti di cavalleria indivisionati, dai rispettivi comandanti di brigata;

c) per le unità di artiglieria, per le direzioni di artiglieria e per i centri automobilistici, dai rispettivi comandanti di artiglieria di corpo d'armata o militari d'isola;

d) per i reggimenti del genio, il gruppo aerostieri e gli uffici delle fortificazioni, dai comandanti del genio di corpo d'armata o militari d'isola;

e) per le legioni carabinieri reali, dai rispettivi generali di brigata ispettori di zona;

f) per gli stabilimenti d'artiglieria, dagli ufficiali generali incaricati dalla direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria delle ispezioni ordinarie;

g) per gli stabilimenti del genio, dagli ufficiali generali designati dall'ispettorato del genio;

h) per gli stabilimenti automobilistici e per il reggimento carri armati, dagli ufficiali generali, o superiori, designati dall'ispettorato del materiale automobilistico;

i) per i reggimenti di cavalleria non indivisionati e per tutti gli enti non indicati nelle lettere precedenti, dagli ufficiali generali che saranno, di volta in volta, designati dai comandi di corpo d'armata o militari d'isola dai quali gli stessi enti dipendono;

b) per i depositi ed i distaccamenti di qualsiasi arma disgiunti dai reggimenti e dislocati in altra circoscrizione territoriale, dall'ufficiale generale o superiore incaricato delle ispezioni alla sede del reggimento a norma delle disposizioni che precedono.

Gli ispettori, ai sensi della circolare 226 *giornale militare* 1931, nella esecuzione delle ispezioni si varranno della consulenza degli ufficiali con mansioni tecniche automobilistiche di corpo d'armata o militari d'isola.

Le relazioni, con le eventuali osservazioni e proposte dei comandi di corpo d'armata o militari d'isola, dovranno essere trasmesse al ministero per il tramite degli ispettorati d'arma, o direttamente, analogamente a quanto è detto al paragrafo 1, fra il mese di marzo ed il mese di giugno di ogni anno.

A tali relazioni non dovranno essere allegati i rapporti riservati sul personale di cui tratta l'art. 427 del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, edizione 1926, i quali rapporti saranno compilati soltanto nei casi che si ritengano necessarie speciali segnalazioni, facendone oggetto di trasmissione a parte, nè dovrà essere allegata la dimostrazione dell'impiego degli assegni conforme al modello riportato a pag. 85 del citato regolamento, dimostrazione che deve considerarsi soppressa, nè i rapporti compilati dalle commissione reggimentali o di centro per le visite annuali alle dotazioni di mobilitazione, che saranno trattenuti dalle competenti autorità.

Le relazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dovranno essere redatte secondo le traccie annesse alla presente circolare (allegati n. 1, 2 e 3).

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

Traccia da seguire nella compilazione della relazione annuale sul comportamento del materiale automobilistico e ciclistico.

La relazione sarà compilata separatamente per ciascuno dei seguenti argomenti principali:

automezzi e dotazioni individuali;
biciclette e dotazioni individuali;
dotazioni collettive (per gli automezzi — per le biciclette);
esperimenti.

Automezzi e dotazioni individuali.

Autocarri ordinari — autospeciali — carri da combattimento e carri dovunque — trattori — trattrici — autovetture — motomezzi — carri rimorchio.

per ciascun tipo:

numero dei mezzi impiegati distintamente per la istruzione del personale (ufficiali e truppa); per servizi ordinari, pei servizi straordinari, per le autocolonne e per le varie esercitazioni estive.

Comportamento del materiale e delle sue parti (chassis — carrozzeria — gomme — dotazioni individuali), stato d'uso e di conservazione — rendimento — consumi.

Inconvenienti più importanti verificatisi; con particolare riguardo a quelli che possono essere causati da una deficiente manutenzione o da difetti costruttivi.

Argomenti vari (organizzazione servizio riparazioni — premi di buona manutenzione ai sergenti motoristi — rifornimenti ecc.).

Proposte.

Dotazioni collettive per gli automezzi.

Impiego delle dotazioni di squadra.

Uso dei cofani.

Proposte.

Biciclette e dotazioni individuali.

Comportamento in genere del materiale.

Inconvenienti più importanti verificatisi.

Proposte.

Dotazioni collettive per le biciclette.

Impiego delle casse e delle borse per accessori e parti di ricambio e dei sacchi per ruote.

Proposte.

Esperimenti.

Materiali esperimentati, materiali di nuova adozione impiegati; loro comportamento.

Proposte.

ALLEGATO N. 2.

Traccia da seguirsi nella compilazione della relazione annuale delle prove di marcia degli autoveicoli e biciclette di riserva.

Secondo il concetto che sarà sancito nell'istruzione sul servizio automobilistico, ora in corso di compilazione, le prove di marcia degli autoveicoli di riserva devono effettuarsi secondo le norme sotto indicate:

a) per gli automezzi ordinari, gli autospeciali, gli autocarri dovunque, le autovetture, i motomezzi ed i carri rimorchio, la prova consisterà in una marcia a vuoto, con le modalità stabilite dalla vigente « Istruzione provvisoria sul parcamento e manutenzione del materiale automobilistico » - ediz. 1922;

b) per i carri armati, dovrà essere effettuata una prova su strada ed una su terreno vario. La prova in terreno vario avrà la durata di circa 20' e dovrà svolgersi su terreno prativo o comunque di facile percorribilità. Nella prova su strada, i carri veloci dovranno percorrere circa 20 km. ad una velocità media di 25 km./ora, i tipi Fiat 21 e 30 dovranno essere trasportati sui carrelli per una diecina di chilometri;

c) per i trattori e le trattrici, la prova verrà effettuata esclusivamente su strada, accoppiandoli e facendoli rimorchiare scambievolmente su un percorso di una ventina di chilometri;

d) per le biciclette, dovrà essere effettuata annualmente una prova su strada su un percorso di una ventina di chilometri.

Nell'esecuzione delle prove di marcia gli autoveicoli dovranno essere scarichi ma in perfetto assetto di marcia.

Gli argomenti da trattare nella relazione sono i seguenti:

numero, specie e tipo degli autoveicoli e biciclette impiegati;

itinerari: lunghezza e pendenza del percorso su strada, ore di lavoro fuori strada (per gli autoveicoli a ciò idonei).

Inconvenienti verificatisi nel materiale con particolare riguardo a quelli dovuti a deficienze di manutenzione od a difetti costruttivi, provvedimenti presi.

Rilievi e osservazioni.

Eventuali proposte.

Rilievi emersi dall'esame delle varie parti di uno degli autoveicoli di riserva, smontato in officina in seguito ad ordine del ministero della guerra (eventuale).

NB. — I comandi di corpo d'armata o militare d'isola, qualora lo ritengano del caso, potranno accompagnare le relazioni colle loro osservazioni e proposte.

ALLEGATO N. 3.

Traccia da seguirsi nella compilazione delle relazioni sulle ispezioni ordinarie tecnico-amministrative al servizio del materiale automobilistico e ciclistico.

a) *Gestione dei materiali.*

1. Vigilanza sugli acquisti eseguiti direttamente dall'ente o effettuati in base ai contratti a quantità indeterminata.

2. Vigilanza sulle riparazioni affidate all'industria privata.

3. Funzionamento dell'ufficio materiale dell'unità.

4. Contabilità dei lavori.

5. Collaudi.

6. Andamento tecnico-economico.

7. Registri vari di carico ed altri prescritti — Rispondenza della consistenza con i quantitativi registrati.

8. Ordini di movimento, di distribuzione e di introduzione.

9. Stato dei materiali.

10. Se avvenga regolarmente l'invio all'officina automobilistica e la successiva restituzione dei materiali abbisognevoli di grandi riparazioni.

b) *Officina.*

1. Condizioni di sistemazione: se i locali rispondano sufficientemente allo scopo — se esistano tutti i macchinari previsti dalle dotazioni e loro stato di efficienza.

2. Come sono effettuate le lavorazioni e se sono eseguiti soltanto i lavori consentiti. Tempestività nell'esecuzione delle riparazioni.

3. Se siano adottate le misure precauzionali per i lavori pericolosi o nocivi.

4. Se i lavori eseguiti o in corso, corrispondono agli ordini di lavoro — Relativo consumo delle materie prime e versamento dei residui.

5. Personale operaio; situazione rispetto all'organico — Capacità professionale — Se i criteri d'impiego rispondono alle norme regolamentari.

6. Se i materiali in attesa di riparazione siano convenientemente ricoverati.

c) *Magazzini.*

1. Locali: loro stato e loro idoneità al ricovero dei materiali — Cenno delle pratiche svolte o in corso per eliminare gli eventuali inconvenienti.

2. Se i materiali sono bene sistemati e conservati secondo le norme prescritte.

3. Eventuali avarie ai materiali — Motivi.

4. Se vi siano materiali allo scoperto.

d) *Esito delle visite annuali al materiale automobilistico e ciclistico.*

Visite delle commissioni reggimentali alle dotazioni di mobilitazione — Se regolarmente compiute; eventuali rilievi.

e) *Materiali di scorta.*

Se sono contenuti nella quantità consentita dagli appositi assegni stabiliti per ciascun ente dal ministero della guerra - ispettorato del materiale automobilistico, e se le specie dei medesimi sono quelle ammesse.

f) *Esperimenti in corso.*

g) *Argomenti eventuali.*

N. 616. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Ufficiali veterinari in S. P. E. ammessi a frequentare il corso d'integrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° dicembre 1932 - Anno XI.

1. — Con riferimento all'ultimo comma della circolare 218 del *giornale militare* 1924, il 9 gennaio 1933-XI, avrà inizio, presso il laboratorio battereologico di veterinaria militare in Roma, il corso d'integrazione per ufficiali veterinari. Detto corso avrà la durata di mesi quattro e si svolgerà secondo le norme ed il programma d'insegnamento indicati in detta circolare.

2. Frequenteranno detto corso i seguenti ufficiali veterinari:

capitano SEVERINI Claudio - 2° reggimento artiglieria da campagna;

capitano DELUCIA Antonio - 16° reggimento artiglieria da campagna.

Essi si presenteranno al ministero della guerra, ufficio del capo servizio veterinario, il 9 gennaio 1933 alle ore 10.

Seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano, non oltre il 25 di ogni mese, al 13° reggimento artiglieria da campagna, che amministra il laboratorio predetto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 617. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo di amministrazione e del corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° dicembre 1932 - Anno XI.

Con riferimento ai paragrafi 43 e 56 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi degli ufficiali del corpo sa-

nitario, del corpo di commissariato, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario che sono stati ammessi a sostenere gli esami per la inscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1933:

CORPO SANITARIO MILITARE.

Primi capitani medici.

PATANÈ Carmelo.
CATARZI Ottorino.
CORTELLA Francesco.
de CATA Domenico.
SPERAPANI Elpidio.
MOSCHETTA Giovanni.
SABATINI Arturo.
FONZONE Lorenzo.
DE BERNARDO Francesco.
BOCCHETTI Federico.
DE PARIS Augusto.

Tenenti medici.

BALSAMELLI Filippo.
PELLICINI Ferrante.
BORGHI Leonida.
GENTILE Vitangelo.
IPPOLITO Angelo.
AVETA Francesco.
LO VECCHIO Giuseppe.
MARMO Achille.
LORENZINI Giuseppe.
FLORIO Ugo.
MARIOTTI BIANCHI Guglielmo.
LEO Giuseppe.
TADDIA Leo.
MASALA Mario.

NEGRI Pietro.
COZZOLINO Federico.
LO MONACO Croce.
LA MAGNA Giuseppe.
SQUILLACI Giuseppe.
ARCABASSO Giuseppe.
MARIGLIANO Giovanni.
TARDUCCI Mario.
CERNIGLIARO Michele.
ARCURI Nicola.
ALEMAGNA Nicola.
ASSINI Giuseppe.
SCALZI Carmine.
PARUTA Giovanni.
ZAMBRA Ettore.
CURIALE Vito.
LUCENTE Pasquale.
LAGNA Donato.

CORPO DI COMMISSARIATO.

(Ufficiali commissari).

Primi capitani.

ASOLE Giuseppe.
TOROSSI Guido.
DE PORCELLINIS Guido.
CATALANO Salvatore.
FERRO Romano.
SOLARO Luigi.

(Ufficiali di sussistenza).

LA VIOLA Guido.
BARONE Domenico.
STRACCA Paolo.
CALENO Antonio.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Primi capitani.

RUBINO Gaspare.
GUIDACE Giovanni.
CHIAPPINI Guglielmo.
DE JULLIS Orazio.
FIOCHI Umberto.
BARBIERI Pellegrino.
PIRRO' Cesare.
BRESCIA Vincenzo.
REZOAGLI Vincenzo.
MARIANO Vitaliano.
FERRARI Leone.

Tenenti.

NOVELLI Giovanni.
CERULLI Dante.
MASELLA Ciro.
GIANNANDREA Emilio.
COSTANTINO Francesco.
MESSINA Giuseppe.
COPPARI Giovanni.
ADAMO Giovanni.
GEMMA Gioacchino.
RICCI Fernando.
BUZZANCA Antonino.
PAPPALARDO Francesco.
BELLUCCIO Alfredo.
BRUSCOLI Pompeo.
CESARETTI Paolo.
GRONDONA Gerardo.
MORANDI Giovanni.
NASCA Giuseppe.

GAMBERINI Giovanni.
BARTOLI Zuinlio.
GIOVANNETTI Azzolino.
ZUNINO Pietro.
D'ANGELO Ernesto.

CORPO VETERINARIO.

Maggiori.

SERVETTO Giuseppe.
MONTAGANO Pasquale.
POSTIGLIONE Eduardo.
DI DOMIZIO Giovanni.
DELLAVALLE Carlo.
TARTAGLIA Flaviano.

Primi capitani.

PASTORELLI Arrigo.
RIVERA Enrico.
BORGIOLI Giovanni.
FERRETTONI Mario.
DE STEFANO Antonio.
LIVOLSI Michele.

Tenenti.

RIVA Mario.
DE SANTIS Marino.
MATALONI Cetervo.
MORSELLI Giuseppe.
TROTTA Michele.

Si fa riserva di comunicare i nomi di quegli altri ufficiali ammessi agli esami, per i quali non sono ancora pervenuti i documenti di avanzamento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISO

Premi di studio a favore dei figli o figlie di iscritti all'Unione militare per l'anno scolastico 1931-32.

A seguito dell'avviso inserito nella dispensa n. 34 del *giornale militare* c. a., il termine utile per la presentazione delle domande intese ad ottenere il premio di studio per corsi universitari (§ 1, lett. *c*) da parte dei giovani iscritti alla milizia fascista, che seguono i corsi allievi ufficiali di complemento universitari, stabilito al 31 dicembre 1932 (§ 3) è prorogato al 31 *gennaio* 1933.

PREZZO L. 1,80

(5103383) - Roma, 1932-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 63ª — 1932 – ANNO XI — 10 DICEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 618 – **15 settembre 1932** – Anno X — SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 1514 che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito. . . . . *Pag.* 2247

PARTE SECONDA

N. 619 – **26 ottobre 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni membri della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato . . . . . *Pag.* 2267

» **620 – 9 novembre 1932** – Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per la promozione di 5 assistenti aggiunti ad assistente del genio militare. . . . . » 2268

» **621 10 novembre 1932** – Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato. . . . . » 2273

N. 622 – **17 novembre 1932** – Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio ed a 28 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio *Pag.* 2274

» **623 – 22 novembre 1932** – Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X . . . . . » 2276

» **624 – 8 dicembre 1932** – Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 2277

» **625 – 8 dicembre 1932** – Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste » 2278

» **626 – 8 dicembre 1932** – Anno XI — CONCORSI E GARE. — Gara ippica militare di resistenza – maggio 1933 . . . . . » 2278

» **627 – 8 dicembre 1932** – Anno XI — CONCORSI E GARE. — XXII campionato militare autunno 1933 » 2281

» **628 – 8 dicembre 1932** – Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Decimo corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito . . . . . » 2284

» **629 – 8 dicembre 1932** – Anno XI – PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria – volume I – addestramento del pezzo – cannone da 76/45 – Parte I – Istruzioni sul materiale e sulle munizioni . . . . . » 2287

» **630 – 7 dicembre 1932** – Anno XI — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo » 2288

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2289

588 del 1936

PARTE PRIMA

Circolare N. **618.** — SOTTUFFICIALI. — **R. decreto n. 1514 che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 settembre 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 279, del 3 dicembre 1932 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge sullo stato dei sottufficiali 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato dai Regi decreti-legge 7 marzo 1920, n. 351, 10 febbraio 1921, n. 125, 11 gennaio 1923, n. 10, e 31 ottobre 1923, n. 2606, convertiti in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e dal R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3227;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, che apporta varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito, convertito in legge con la legge 16 febbraio 1928, n. 295;

Visto l'art. 73 del citato R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, che autorizza il Nostro Governo a pubblicare il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali con facoltà di coordinare le leggi vigenti con le altre leggi dello Stato e di introdurre norme complementari ed integrative;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Nostro Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1932 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 326, *foglio* 89. — MANCINI.

Testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali del Regio esercito.

Art. 1.

(Art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n 473)

I sottufficiali costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali e la truppa.

La progressione dei gradi di sottufficiali è la seguente:

1° Sergente;
2° Sergente maggiore;
3° Maresciallo ordinario; capo-maniscalco di terza classe;
4° Maresciallo capo; capo-maniscalco di seconda classe;
5° Maresciallo maggiore: capo-maniscalco di prima classe.

Art. 2.

(Art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale fu successivamente modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n 1037)

I sergenti si reclutano fra gli allievi di appositi reparti di istruzione, che abbiano compiuto con successo il relativo corso, e fra i caporali e caporali maggiori alle armi che abbiano superato apposito esame teorico-pratico.

Gli allievi ammessi nei reparti di istruzione assumono la ferma di due anni. I caporali e caporali maggiori alle armi assumono egualmente, all'atto della promozione a sergente, la ferma di due anni, nella quale viene calcolato il servizio già prestato

L'anzianità minima di servizio per poter conseguire la nomina a sergente non può essere inferiore a dieci mesi.

Peraltro, i militari che hanno seguito corsi allievi ufficiali di complemento, ove dovessero eventualmente essere promossi sergenti, potranno conseguire tale grado anche prima del termine indicato.

Art. 3.

(Art. 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato dal R. decreto 11 gennaio 1923, n. 10, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale è stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n 1037)

Ultimata la ferma di due anni di cui all'articolo precedente, i sergenti possono essere ammessi ad una prima rafferma di un anno.

Compiuta questa prima rafferma, i sergenti idonei all'avanzamento e che chiedano di continuare il servizio sono promossi sergenti maggiori senza limite di posti e assumono una seconda rafferma di due anni. I non idonei e coloro che non chiedano di continuare il servizio sono congedati.

Compiuta questa seconda rafferma, i sergenti maggiori che ne fanno domanda e che ne siano giudicati meritevoli sono ammessi alla carriera continuativa nei modi stabiliti dal regolamento.

I sergenti e i sergenti maggiori in congedo, che posseggano i requisiti determinati dal regolamento, possono essere riam-

messi in servizio purchè non siano trascorsi quattro anni dal loro congedamento. I sergenti e i sergenti maggiori riammessi in servizio assumono rispettivamente la rafferma di un anno o quella di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, sempre quando non l'abbiano assunta nell'uno o nell'altro grado prima di essere congedati.

I caporali maniscalchi giudicati meritevoli di avanzamento sono promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio e possono conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore.

Art. 4.

(Art. 4 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il grado di maresciallo ordinario è conferito per coprire i posti vacanti nelle rispettive armi e specialità ai sergenti maggiori idonei all'avanzamento che contino almeno tre anni di grado di sergente maggiore.

Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo ordinario possono aver luogo a scelta fra i sergenti maggiori vincitori di apposito concorso, che contino almeno due anni di grado.

Gli altri due terzi dei posti vacanti sono riservati all'avanzamento ad anzianità.

I sergenti maggiori addetti alle cariche speciali di carattere professionale designate dal regolamento saranno, se idonei all'avanzamento, promossi al grado di maresciallo ordinario nella propria carica quando venga promosso per anzianità a tale grado un sergente maggiore in servizio presso le truppe inscritto dopo di essi nel rispettivo quadro di avanzamento dell'arma o della specialità dell'arma cui appartengono.

Art. 5.

(Art. 4, ultimo comma, del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. — Art. 61 aggiunto dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037)

Il grado di capo maniscalco di 3ª classe è conferito per ricoprire i posti vacanti in organico ai sergenti maggiori

maniscalchi idonei all'avanzamento che contino almeno tre anni di grado.

Il grado di capo maniscalco di 3ª classe è conferito anche, indipendentemente da vacanze di organico, al compimento del 25° anno di servizio ai sergenti maggiori maniscalchi idonei all'avanzamento, i quali non abbiano potuto ottenere la promozione prima di detto termine.

Art. 6.

(Art. 5 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I marescialli ordinari ed i marescialli capi, idonei all'avanzamento, sono promossi rispettivamente marescialli capi e marescialli maggiori ad anzianità al compimento del quarto anno di grado.

Essi potranno essere promossi al grado superiore a scelta anche dopo tre anni soli di permanenza nel rispettivo grado, quando posseggano speciali benemerenze di servizio o spiccate qualità militari. Tali promozioni non dovranno però superare il quinto delle promozioni che avranno luogo in ciascun grado. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianità nella proporzione di 1 a scelta e 4 ad anzianità e con precedenza del promosso a scelta.

Art. 7.

(Art. 5, ultimo comma, del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I capi maniscalchi di 3ª e di 2ª classe idonei all'avanzamento saranno promossi rispettivamente capi maniscalchi di 2ª e di 1ª classe al compimento del 4° anno di grado.

Art. 8.

(Art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Le promozioni a sergente e sergente maggiore sono fatte dal comandante del corpo.

Le promozioni ai vari gradi di maresciallo ed alle varie classi dei capi maniscalchi hanno luogo con decreto ministeriale.

Art. 9.

(Art. 44 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I sergenti, i sergenti maggiori e i marescialli ordinari sono adibiti al servizio presso le truppe, secondo le norme che verranno fissate dal regolamento.

I soli marescialli capi e i marescialli maggiori possono essere impiegati anche negli uffici e nelle cariche speciali presso i corpi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento. Tuttavia alle cariche di carattere professionale, che saranno specificate dal regolamento, possono essere assegnati anche sottufficiali dei gradi inferiori.

Il tempo eventualmente trascorso dai sergenti, sergenti maggiori e marescialli ordinari negli uffici o nelle cariche speciali presso i corpi non viene calcolato come utile pel compimento dei periodi di anzianità di servizio o di grado richiesti per la promozione al grado superiore, salvo l'eccezione di cui al capoverso precedente per i sottufficiali che coprono cariche di carattere professionale.

Art. 10.

(Art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale è stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

Al compimento della ferma di due anni, di cui all'art. 2, il sergente acquista diritto ad un premio di lire 1000, purchè abbia almeno dodici mesi di servizio in tale grado. In caso contrario egli acquista diritto al premio soltanto al compimento di detto periodo minimo di servizio, e da questo termine decorre la prima rafferma di un anno, alla quale venisse successivamente ammesso.

Al compimento della rafferma di un anno, di cui all'art. 3, il sergente acquista diritto ad un premio di L. 1000.

Al compimento della rafferma di due anni, di cui all'art. 3, il sergente maggiore acquista diritto ad un premio di L. 2000.

La successiva permanenza alle armi non dà diritto ad alcun premio.

Il premio viene pagato al momento in cui si matura il relativo diritto.

Art. 11.

(Art. 13 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale è stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

Il diritto acquisito ai premi non si perde per nessuna ragione, salvo che sia intervenuta prescrizione.

I sergenti e i sergenti maggiori, salva l'eccezione di cui al seguente art. 12, congedati o dispensati dal servizio prima del compimento della ferma o delle due rafferme, non hanno diritto al relativo premio, nè ad alcuna quota di esso.

Art. 12.

(Art. 14 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale è stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

I sergenti maggiori possono chiedere, non prima però del compimento del primo anno della seconda rafferma, di esserne prosciolti. Il Ministro della guerra può, a suo insindacabile giudizio, concedere il proscioglimento per giustificate ragioni. In tal caso verrà corrisposta al sergente maggiore prosciolto un'aliquota del relativo premio eguale ad un ventiquattresimo per ogni mese di servizio trascorso dall'inizio della rafferma stessa.

In caso di riforma avvenuta durante il corso della ferma di due anni, è concessa al sergente un'aliquota del relativo premio proporzionale al numero dei mesi di servizio prestati col vincolo della ferma stessa. Qualora la riforma sia pronunciata durante il corso della prima o della seconda rafferma, spetta al sergente o al sergente maggiore un dodicesimo o ventiquattresimo del relativo premio per ogni mese di servizio trascorso dall'inizio rispettivamente della prima o della seconda rafferma.

La frazione di mese superiore ai quindici giorni è computata per mese intero.

Art. 13.

(Art. 15 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale è stato modificato dal R decreto-legge 23 giugno 1927, n 1037)

In caso di morte del sergente o del sergente maggiore spettano agli eredi i premi a cui i sottufficiali avessero diritto e le aliquote di premio calcolate in base all'articolo precedente.

Art. 14.

(Art. 17 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2606, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale è stato modificato col R decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037)

Dopo compiuto il dodicesimo anno di servizio e fino a tutto il quattordicesimo il sottufficiale può far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole dalla commissione d'avanzamento del corpo, acquista titolo ad ottenerlo nel limite dei posti vacanti nella categoria di impieghi prescelti.

Similmente dopo aver compiuto il quindicesimo anno di servizio e fino a tutto il diciassettesimo il sottufficiale dei carabinieri Reali può fare domanda d'impiego civile ed acquista diritto ad ottenerlo con le norme stabilite per gli altri sottufficiali.

La graduatoria in base alla quale i sottufficiali saranno chiamati all'impiego verrà stabilita dalla data delle rispettive domande.

I sottufficiali riconosciuti meno atti al servizio nell'esercito e giudicati nello stesso tempo non idonei all'impiego civile sono dispensati dal servizio o collocati a riposo d'autorità.

Art. 15.

(Art. 18 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)

Il sottufficiale perde titolo all'impiego civile all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia.

Perdono pure tale titolo i retrocessi, i rimossi ed i sottufficiali dispensati per motivi disciplinari.

Art. 16.

(Art. 19 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale è stato modificato col R decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).

Gli impieghi, ai quali i sottufficiali del Regio esercito (compresi quelli dell'Arma dei CC. RR.) possono aspirare secondo l'art. 14, sono i seguenti:

a) nelle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, l'impiego di assistente del genio (gruppo *C*);

b) nelle ferrovie e in tutte le altre amministrazioni dello Stato, tranne che in quelle della marina e dell'aeronautica, un terzo di tutti gli impieghi del gruppo *C*, attuali e futuri, nel grado di applicato od equiparato.

Nei provvedimenti di nomina ad impiego, di cui alla lettera *b*), i sottufficiali saranno intercalati, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altre provenienze promossi o nominati al grado dodicesimo.

Per l'impiego di assistente del genio, ove mancassero aspiranti fra i sottufficiali i relativi posti saranno conferiti mediante pubblico concorso.

Degli impieghi contemplati nel presente articolo al capoverso *b*) una parte proporzionale sarà assegnata ai sottufficiali con 12 o più anni di servizio nei corpi della Regia marina e della Regia aeronautica che abbiano diritto ad impiego civile. All'assegnazione di tali impieghi provvede il Ministero della guerra.

Art. 17.

(Art. 46 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I ruoli organici dei sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'Arma dei CC. RR. e delle Regie truppe coloniali, sono stabiliti come appresso:

Sergenti e sergenti maggiori .	7600
Marescialli ordinari	2728
Marescialli capi	
Marescialli maggiori	

Il numero dei sergenti e dei sergenti maggiori deve intendersi come forza media presente durante ogni esercizio finanziario.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro della guerra, la forza organica dei sottufficiali sarà ripartita fra le varie armi e servizi del Regio esercito.

Art. 18.

(Art. 47 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)

E' istituita per i sottufficiali la posizione di servizio sedentario, la quale comprende:

a) tutte le cariche e destinazioni speciali, presso o fuori dei corpi, che saranno determinate dal regolamento;

b) tutti gli impieghi occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine rispettivamente presso le amministrazioni ed i magazzini militari dipendenti dal Ministero della guerra, a mano a mano che si renderanno vacanti.

Art. 19.

(Art. 48 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il Ministro della guerra ha facoltà di trasferire nella posizione di servizio sedentario, nei limiti dei posti disponibili, i sottufficiali che abbiano compiuto venti anni di servizio, che siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli.

E' altresì in facoltà del Ministro stesso di collocare in via eccezionale i sottufficiali nella posizione di servizio sedentario e nei limiti dei posti disponibili, anche prima del ventesimo anno di servizio, purchè abbiano compiuto almeno dodici anni di servizio, quando non siano più giudicati idonei a prestar servizio presso le truppe o quando speciali esigenze di servizio lo richiedano.

Possono infine essere trasferiti, dietro loro domanda, nella posizione di servizio sedentario e nei limiti dei posti di-

sponibili, i sottufficiali che abbiano compiuto almeno dodici anni di servizio, purchè siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli.

I requisiti, le condizioni e le modalità per il trasferimento in servizio sedentario saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 20.

(Art. 49 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I sottufficiali che, al compimento del ventesimo anno di servizio, non siano stati giudicati meritevoli di trasferimento nella posizione di servizio sedentario, sono collocati a riposo

Art. 21.

(Art. 50 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I sottufficiali vengono trasferiti nella posizione di servizio sedentario col proprio grado.

Il numero dei sottufficiali in tale posizione al 1° luglio 1927 è fissato in 3220, in più di quello stabilito dall'art 17. Tale numero sarà aumentato:

1° in relazione ai posti che risulteranno vacanti alla data predetta ed agli altri che si renderanno vacanti dopo la data stessa negli impieghi del personale d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine nei magazzini militari, riservati, in base alle disposizioni, vigenti anteriormente al presente decreto, ai sottufficiali del Regio esercito;

2° in relazione alle vacanze che si siano verificate, sino al 30 giugno 1932, nei posti conferiti ai sottufficiali riassunti in base alla facoltà consentita al Ministro della guerra col R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606. Dopo il 30 giugno 1932 i posti così aumentati saranno portati in deduzione nella misura di cinquanta per ogni esercizio finanziario:

3° in relazione ai posti che i marescialli saranno chiamati ad occupare nell'organico degli ufficiali di sussistenza in base alla facoltà consentita dall'art. 29, ultimo capoverso, della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 22.

(Art. 51 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il maresciallo che, avendo compiuto il dodicesimo anno di servizio (od il quindicesimo, se dell'Arma dei CC. RR.), abbia maturato le condizioni per poter aspirare all'impiego civile, può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia.

L'aspettativa per infermità può essere disposta, anche di ufficio, su proposta della competente autorità militare e sulla base di prove dalla medesima raccolte.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

Art. 23.

(Art. 52 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato interamente per gli eventuali avanzamenti di grado e agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato. Il maresciallo che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Agli effetti del computo del servizio utile pel conseguimento della pensione, il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per metà. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato.

Art. 24.

(Art. 53 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)

L'aspettativa per infermità può essere concessa su domanda in base a certificato medico debitamente vidimato e legalizzato.

L'amministrazione militare provvede agli accertamenti sanitari con le norme stabilite dal regolamento.

Il comandante di corpo o il capo di ufficio, che proponga il collocamento in aspettativa per infermità di un maresciallo, provvede per gli accertamenti sanitari con le norme stabilite dal regolamento e ne fa poi motivata relazione da inviarsi al Ministero.

Le norme e le procedure di cui sopra sono applicabili anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermità, sia su domanda, sia d'autorità.

Art. 25.

(Art. 54 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia non può superare due anni di un quinquennio.

Art. 26.

(Art. 55 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Scaduti i periodi massimi di cui al precedente art. 23, il maresciallo che, per menomate condizioni fisiche, non sia ritenuto più idoneo ad un utile servizio militare, è dispensato dal servizio, salvo all'interessato il diritto al trattamento di riforma o di quiescenza che possa spettargli, ed a meno che l'amministrazione militare — ricorrendone le condizioni — non intenda valersi della facoltà di cui al secondo comma del precedente art. 19 per il trasferimento d'autorità del sottufficiale nella posizione di servizio sedentario.

Peraltro, qualora l'amministrazione non creda di valersi dell'accennata facoltà e non ritenga, d'altronde, opportuno il definitivo allontanamento del sottufficiale dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per l'eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente art. 25, per non più di sei mesi.

La stessa norma si applica per la concessione, quando l'amministrazione militare lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, al maresciallo che già abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto al comma ultimo predetto.

Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se il maresciallo non è in grado di assumere servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del comma 1° del presente articolo.

Art. 27.

(Art. 57 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)

Nei decreti ministeriali di collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonchè, nel caso di aspettativa per infermità, l'assegno e l'indennità militare spettanti al maresciallo.

Art. 28.

(Art. 58 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il maresciallo in aspettativa è soggetto alle norme disciplinari stabilite per i sottufficiali in attività di servizio in quanto siano applicabili.

Egli deve comunicare alla competente autorità militare la propria residenza e gli eventuali cambiamenti.

Art. 29.

(Art. 60 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I marescialli, che abbiano compiuto quindici anni di servizio, potranno, dopo aver frequentato con buon esito un corso tecnico-amministrativo, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, essere ammessi ad occupare gli impieghi attribuiti agli ufficiali subalterni del corpo di amministrazione, che saranno stabiliti dal Ministro della guerra.

I marescialli, durante il periodo in cui occupano tali impieghi, sono considerati in soprannumero ai relativi organici, conservando il proprio grado.

Art. 30.

(Art 62 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)

Per ottenere il permesso di contrarre matrimonio, i sottufficiali del Regio esercito (esclusi quelli dell'Arma dei CC. RR.) debbono aver compiuto almeno dieci anni di servizio. Tale condizione non è richiesta per i macchinisti della specialità ferrovieri e lagunari del genio e per i sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici da designarsi da apposita istruzione.

Il permesso di contrarre matrimonio può essere concesso a tutti i marescialli maggiori senza limitazione di numero.

Per gli altri sottufficiali i permessi potranno essere concessi entro i limiti stabiliti dall'apposita istruzione.

Art. 31.

(Art. 20 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il sottufficiale può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° Invio in congedo a domanda;

2° Dispensa dal servizio;

3° Collocamento a riposo,

4° Collocamento in riforma;

5° Nomina all'impiego civile;

6° Retrocessione dal grado;

7° Rimozione dal grado;

8° Perdita del grado in seguito a condanna penale ed in seguito a perdita della cittadinanza;

9° Espulsione dall'Esercito in seguito a condanna penale.

I provvedimenti predetti sono presi con decreto ministeriale.

Art. 32.

(Art. 16 della legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I sottufficiali congedati, riformati o dispensati dal servizio a mente del precedente art. 31 senza diritto a impiego civile od a pensione avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno giornaliero o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premi.

Per i mesi in più degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.

Art. 33.

(Art. 21 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).

I sottufficiali hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio effettivo.

Compiuti i trentacinque anni di servizio effettivo, debbono essere collocati a riposo salvo il disposto del successivo art. 34.

Art. 34.

(Art. 59 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

I marescialli, che al compimento del 35° anno di servizio siano, colle norme da stabilirsi dal regolamento, riconosciuti ancora idonei al servizio sedentario, continuano in questo se già addettivi, ovvero possono essere trattenuti in servizio attivo presso le truppe, nei limiti previsti dai ruoli organici, in attesa della vacanza necessaria per essere destinati al servizio sedentario, e in ogni caso sino a quando il loro servizio non sia riconosciuto più utile all'amministrazione militare. Tale permanenza non può essere protratta oltre il 40° anno di servizio o il 60° anno di età.

Quelli che al raggiungimento del 35° anno di servizio non conservino l'idoneità al servizio sedentario e coloro che abbiano raggiunto i limiti di servizio o di età fissati nel precedente comma debbono essere collocati a riposo.

Il Ministro della guerra ha però facoltà di collocare a riposo, in qualunque tempo, a suo insindacabile giudizio, i marescialli di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 35.

(Art. 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).

E' consentita la riassunzione in servizio con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie di sottufficiali in congedo illimitato che ne facciano domanda.

Art. 36.

(Art. 63 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il Ministro della guerra ha facoltà, in tempo di mobilitazione, di richiamare i sottufficiali in congedo provvisti di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato, purchè siano fisicamente idonei e non abbiano oltrepassato il 65° anno di età, anche se la loro classe di leva non sia stata richiamata alle armi.

In caso di gravi contingenze, il Ministro della guerra può richiamare in servizio i detti sottufficiali, previo loro consenso.

Essi saranno preferibilmente impiegati in servizi sedentari.

Potranno ottenere avanzamento ed all'atto del congedo la pensione di cui godevano sarà nuovamente liquidata in relazione al maggiore servizio prestato ed agli assegni percepiti.

Art. 37.

(Art. 25 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n 473).

Il presente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali non è applicabile ai militari dell'arma dei carabinieri Reali, salvo il disposto dei precedenti articoli 14 e 22 per quanto si riferisce alla concessione dell'impiego civile ed al collocamento in aspettativa.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 38.

(Art. 28 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Gli aiutanti di battaglia conserveranno il grado e saranno equiparati al grado di maresciallo maggiore con sola precedenza di anzianità in servizio. Essi avranno gli stessi

assegni, indennità, ed ogni altro diritto stabilito pei marescialli maggiori.

Art. 39.

(Art. 6 e 7 del R decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3227).

I maestri d'arme, i quali non abbiano fatto domanda per essere nominati sottotenenti maestri di scherma e quelli che non siano stati riconosciuti idonei alla nomina saranno mantenuti in servizio conservando l'attuale grado e carica di maestro d'arme, fino al compimento degli anni di servizio per il collocamento a riposo.

Art. 40.

(Art. 39 aggiunto al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

In via transitoria, i capi maniscalchi promossi alla 3ª classe del loro grado quando già avessero compiuto 24 o più anni di servizio potranno ottenere la promozione alla 2ª ed alla 1ª classe dopo un anno solo di permanenza nella classe rispettivamente inferiore.

I capi maniscalchi promossi alla 3ª classe quando già avessero compiuto una anzianità di servizio dai 20 ai 24 anni potranno ottenere la promozione alla 2ª ed alla 1ª classe dopo due anni di permanenza nella classe rispettivamente inferiore.

I capi maniscalchi promossi alla 3ª classe quando già avessero compiuto una anzianità di servizio dai 16 ai 20 anni potranno ottenere la promozione alla 2ª ed alla 1ª dopo tre anni di permanenza nella classe rispettivamente inferiore.

Art. 41.

(Art 68 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n 473).

Gli impieghi di cui all'art. 16, lettera *b*), sono devoluti ai sottufficiali soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle amministrazioni militari.

Art. 42.

Le indennità, le competenze ed i premi di cui agli articoli 10, 12, 13 e 32 del presente testo unico sono da sottoporre alla riduzione del 12 % stabilita dal R. decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1491.

Art. 43.

(Art. 71 aggiunto dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, successivamente modificato e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

È data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione delle disposizioni di cui al presente testo unico, di emanare, di concerto col Ministro per le finanze, apposite norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del nuovo regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 619. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni membri della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 26 ottobre 1932 — Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

PREVIO CONCERTO CON I

MINISTRI SEGRETARI DI STATO INTERESSATI

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118 e 30 dicembre 1929, n. 2431, sulla composizione e sulle attribuzioni della commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1930, che designa i componenti la commissione predetta e successive modificazioni:

Decreta:

Nei componenti la commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato, sono effettuati i seguenti movimenti:

cessano di far parte della commissione:

il comm. dott. Michele ARNALDI, *membro effettivo;*

il colonnello della R. guardia di finanza GRISPIGNI cav. Giuseppe, *membro supplente;*

il seniore della M.V.S.N. ODORISIO cav. Ido, *membro supplente;*

sono chiamati a farne parte:

l'ing. cav. uff. Teodorico BOGIANCKINO in rappresentanza del ministero delle corporazioni, *membro effettivo;*

il tenente colonnello DETTI cav. Nello in rappresentanza del comando generale della R. guardia di finanza, *membro supplente;*

il seniore BOLASCO cav. Ernesto in rappresentanza del comando generale della M.V.S.N., *membro supplente.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1932 - *Anno XI*
Registro n. 33 *Guerra, foglio n.* 169. — SCRIVANTE.

N. 620 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per la promozione di 5 assistenti aggiunti ad assistente del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 novembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923 ,n. 2960, sullo stato giudirico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 11 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27;

Visto il R. decreto 16 luglio 1932, n. 860, recante le norme per l'esame di concorso per la promozione al grado 11° dei ruoli del gruppo *C* dell'amministrazione militare;

Visto che nel ruolo degli assistenti del genio militare (gruppo *C*) sono vacanti 15 posti di assistente (grado 11°), un terzo dei quali deve essere conferito in seguito ad esame di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di concorso per la promozione di cinque assistenti aggiunti ad assistente del genio militare (grado 11°, gruppo *C*).

Art. 2.

A tali esami potranno concorrere tutti indistintamente gli assistenti aggiunti del genio militare, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio effettivo nel grado, tenuto conto dell'eventuale periodo di esperimento prestato anteriormente alla nomina in ruolo e del servizio prestato nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918 e sempre che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Per gli assistenti aggiunti provenienti dai sottufficiali dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e nominati in base ai diritti loro concessi dalle vigenti leggi, il termine di cui al precedente comma è di sei anni.

Art. 3.

Gli assistenti aggiunti che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendano prender parte al concorso, dovranno farne domanda, su carta da bollo da L. 5, entro il 15 febbraio 1933, per il tramite gerarchico.

Le autorità che ricevono le domande dovranno inoltrarle subito al ministero(direzione generale personali civili e affari generali - divisione personali civili), ma non daranno corso a quelle presentate dopo il termine stabilito.

Il ministero, con apposita circolare da inserirsi nel *giornale militare ufficiale*, pubblicherà l'elenco dei candidati ammessi al concorso, e stabilirà la data in cui avranno inizio le prove scritte di esso.

Art. 4.

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova grafica e di una prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice, che — giusta le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 16 luglio 1932, n. 860 — sarà composta di un colonnello del genio, presidente, di un ragioniere geometra capo e di un ragioniere geometra principale, membri.

Un funzionario dell'amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°, disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione esaminatrice.

Art. 6.

La prova scritta e la prova grafica avranno luogo nelle sedi dei comandi del genio dei corpi d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna. Le dette due prove si svolgeranno in base ai temi formulati dalla commissione esaminatrice, i quali saranno, a cura del presidente della commissione stessa, spediti, in pieghi sigillati ed assicurati, ai comandi anzidetti.

Ogni tema, chiuso in busta suggellata, portante sui lembi di chiusura le firme dei componenti la commissione e del segretario, sarà aperto, alla presenza dei candidati, nel giorno e nell'ora stabilita per lo svolgimento della relativa prova. All'uopo, un apposito comitato di vigilanza nominato dagli accennati comandi del genio e composto di un colonnello o tenente colonnello, presidente, di un maggiore e di un capitano, quest'ultimo anche con funzioni di segretario del comitato stesso, assisterà allo svolgimento delle prove suaccennate e curerà inoltre la rigorosa osservanza delle norme di cui agli articoli 35, 36, 37, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I lavori dei candidati saranno, al termine di ogni prova spediti, dal presidente del comitato di vigilanza, al presidente della commissione esaminatrice, in piego sigillato ed assicurato.

La prova orale avrà luogo in Roma innanzi la commissione esaminatrice.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e grafiche e del punto ottenuto in quella orale. A parità di voti, ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 9 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1932 - *Anno XI*
Registro n. 32 *Guerra, foglio n.* 349. — SCRIVANTE.

Programma dell'esame di concorso per l'avanzamento da assistente aggiunto ad assistente del genio militare.

PROVA SCRITTA.

Consisterà nella compilazione di un breve rapporto o ralazione relativi a studi e progetti di semplici costruzioni, in cui il candidato deve mostrare di possedere una certa coltura generale e professionale e di sapersi esprimere in forma corretta.

PROVA GRAFICA.

Consisterà nell'eseguire in scala ed a matita la pianta, le sezioni ed i prospetti che saranno indicati e nel calcolare le quantità delle opere occorrenti, di un manufatto od edificio semplice, descritto e rappresentato da uno schizzo quotato.

I candidati potranno consultare i manuali tecnici del Colombo, Marzocchi, ecc.

PROVA ORALE.

Nozioni generali. — Misure di lunghezza, di superfice di volume, di capacità e di peso - Scale di proporzioni numeriche e grafiche - Rette - Piani - Angoli - Figure piane, area delle figure piane - Solidi - Volume dei solidi - Leva - Carrucola fissa e mobile - Carrucola differenziale - Burbera - Argano - Capra - Piano inclinato - Vite - Cuneo, pompe e macchine pneumatiche - Sifone - Peso specifico dei corpi.

Materiale da costruzione. — Pietre naturali - Pietre artificiali - Laterizi - Calci, cementi e loro classificazioni - Sabbie e ghiaie - Legnami - Metalli - Vetri - Materie bitumose - Vernici, colori e mastici di uso più comune - Proprietà caratteristiche ed impiego dei materiali da costruzione.

Malte calcestruzzi. — Loro classificazione e componenti - Preparazione, manipolazione e loro impiego.

Operazioni di campagna. — Strumenti più comuni per rilievi - Paline longimetri - Squadro agrimensorio e graduato, a traguardi e a cannocchiali - Livello ad acqua ed a cannocchiale - Allineamenti - Misura degli angoli - Misura diretta delle distanze - Rilievi con gli indicati strumenti e livellazioni lineari e di superfici (Piani quotati) - Tracciamenti sul terreno della pianta di un fabbricato.

Lavori. — Ordinamento dei cantieri - Ponti di servizio, macchine elevatorie, ecc. - Opere di fondazione (classificazione dei terreni; assaggi; vari tipi di fondazioni; armatura degli scavi) - Muri in elevazione (pilastri; piattabande; archi, volte e relative armature) - Scale, varii tipi e loro armature - Solai di legno, di ferro e misti - Coperture a tetto ed a terrazze - Pavimenti e battuti - Soffitti - Intonaci e rivestimenti - Opere in legname ed in metallo - Fognature - Condutture di acqua - Riscaldamento - Ventilazione ed illuminazione degli ambienti.

Costruzione in cemento armato. — Cenni sulle principali applicazioni - Modalità di costruzione - Dosatura del calcestruzzo - Qualità e requisiti dei ferri da impiegarsi, piegatura ed unione dei medesimi - Casseformi - Tempo per la presa - Disarmo.

Cenni sui lavori stradali. — Profili longitudinali - Sezioni traversali - Massicciata ed inghiaiata stradale - Varii sistemi di pavimentazione stradale - Opera d'arte (ponti; ponticelli; sifoni; muri di sostegno, ecc.).

Regolamenti ecc. dell'amministrazione militare. — Modi di esecuzione dei lavori - Condizioni generali d'appalto e capitolato tipo pei lavori del genio militare.

Regolamento per l'esecuzione dei lavori, ed istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare, per quanto riguarda i lavori. - Istruzione per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari - Misurazione e liquidazione dei lavori.

Nozioni di diritto. — Codice civile - Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni (Libro secondo Titoli I, II, III) - Legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro - Stato giuridico degli impiegati civili - Stato giuridico e trattamento economico dei salariati dello Stato - Leggi sull'ordinamento del R. esercito e sulla circoscrizione militare, per la parte relativa all'arma del genio.

La durata delle prove: scritta e grafica, sarà di sei ore. La durata di quella orale sarà di almeno mezz'ora.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 621. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 10 novembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

PREVIO CONCERTO COL

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118 e 30 dicembre 1929, n. 2431, sulla composizione e sulle attribuzioni della commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1930, che designa i membri della commissione predetta;

Decreta:

Il gr. uff. ing. Gomberto VEROI cessa dalla carica di membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo

e vari, delle forze armate dello Stato, ed è sostituito nella carica stessa, quale rappresentante del ministero delle corporazioni, dall'ing. cav. Mario MAZIO, ispettore corporativo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 novembre 1932 Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1932 - *Anno XI*
Registro n. 33 *Guerra, foglio n.* 179. — SCRIVANTE.

N. 622. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio ed a 28 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 novembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 22 luglio 1932-X, n. 905, che modifica i regolamenti speciali per i personali civili dipendenti dalla amministrazione della guerra;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1932-X, che indice, tra altri, un concorso per esami a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio ed un concorso per esami a 28 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio, indetto col succitato decreto ministeriale, è costituita come appresso:

CAMPOLMI comm. Giovanni, tenente generale di artiglieria, *presidente;*
SARRACINO cav. Luigi, colonnello di artiglieria, *membro;*
VERCELLI cav. Carlo, colonnello del genio, *membro;*
RAVAZZONI cav. Umberto, tenente colonnello del genio, *membro;*
TARAGLIO cav. Giuseppe, capotecnico capo officina, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il cav. dott. Amerigo MENGHINI, consigliere nel ministero della guerra.

Art. 2.

La commissione esaminatrice del concorso a 28 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio, indetto col succitato decreto ministeriale, è costituita come appresso:

SCARELLI comm. Cesare, generale di brigata, *presidente;*
DE FRANCHIS cav. Corrado, colonnello del genio, *membro;*
FANTAZZINI cav. Paolo, tenente colonnello di artiglieria, *membro;*
AMOROSO cav. Federico, tenente colonnello del genio, *membro;*
ALBANI cav. Luigi, capo disegnatore tecnico principale, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il cav. dott. Vittorio PERUZY, primo segretario nel ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 623. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 novembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1932, col quale fu indetto, fra altri, un concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X:

1° TROMBETTI ing. Carlo.

2° MARUSSI dott. Antonio.

3° SCONZO dott. Pasquale.

4° LA ROCCA ing. Rosario.

Roma, li 22 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 624. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 dicembre 1932 - Anno XI.

Il ministero delle finanze comunica che nel dipendente ruolo del gruppo C. sono disponibili i seguenti posti d'impiego, i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile di Stato, a norma della legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

a) n. 7 posti di applicato nel ruolo della carriera d'ordine dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza;

b) n. 22 posti di applicato nel ruolo della carriera d'ordine dell'amministrazione delle imposte dirette;

c) n. 7 posti di ufficiale nel ruolo del gruppo *C* (grado 12°) degli uffici esterni del tesoro.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere agli anzidetti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il 20 dicembre* 1932, apposita domanda su carta bollata da L. 5, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, a raggiungere la residenza che sarà loro assegnata. Quelli che volessero concorrere a più di uno dei suindicati posti d'impiego, dovranno, nella domanda stessa, indicarli per ordine di preferenza.

Le domande dovranno essere subito trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali), corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante gli assegni annui lordi (stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed eventuali assegni personali) attualmente in godimento. Per i sergenti maggiori, che sono retribuiti con paga giornaliera, basterà indicare, nell'anzidetto specchio, lo stato di famiglia, ovvero la qualità di celibe.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina agli impieghi su indicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli compete, con la nomina all'impiego civile, come assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti nel grado militare e quello assegnato nel l'impiego, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 625. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Ragioneria centrale). — 8 dicembre 1932 - Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici, con atto 21 novembre 1932, n. 11072, ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa di costruzioni LANZARA Gino di Sabato da Picerno (Potenza), che ne fu esclusa con provvedimento ministeriale 7 febbraio 1928, n. 977/2.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 626. — CONCORSI E GARE. — **Gara ippica militare di resistenza - maggio 1933.** — (Servizio ippico e veterinario). — 8 dicembre 1932 - Anno XI.

1. — Entro la primavera 1933 avrà luogo una gara ippica militare di resistenza, nel territorio di giurisdizione del comando del corpo d'armata territoriale di Napoli.

2. — Alla gara potranno concorrere gli ufficiali in S.P.E. e quelli di complemento, in servizio nell'epoca in cui la gara avrà luogo, montati, i primi sui loro cavalli di proprietà o di carica, ed i secondi su cavalli di truppa, sempre quando rispondano ai requisiti di cui al n. 3 dell'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria ».

3. — I concorrenti saranno divisi in due categorie: la 1ª comprenderà gli ufficiali montati sui loro cavalli di proprietà; la 2ª quelli montati su cavalli appartenenti allo Stato. Le prove saranno identiche per entrambe.

4. — Le iscrizioni verranno fatte dai comandanti di reggimento o capi servizio, i quali dovranno personalmente sorvegliare l'allenamento dei concorrenti, ufficiali e cavalli, ed assicurarsi della loro preparazione.

5. — La gara consisterà in tre marce, dello sviluppo complessivo di circa 200 Km., su strade ordinarie e su mulattiere e comprendenti anche qualche tratto di terreno naturale, rotto e variamente intersecato da ostacoli naturali, da percorrersi ad andatura libera. Velocità oraria globale per ogni singola marcia: Km. 11.

Il giorno seguente all'ultima marcia i concorrenti dovranno eseguire una prova di galoppo su ostacoli, intesa a dimostrare l'efficienza dei quadrupedi e le cui modalità e penalizzazioni saranno comunicate ai concorrenti al mattino stesso della prova.

6. — La classifica sarà stabilita tenendo presente:

a) il tempo stabilito per percorrere ogni marcia;

b) il risultato ottenuto nell'ultima prova;

c) le condizioni dei cavalli al termine di ogni marcia e dopo l'ultima prova.

A ogni concorrente verrà assegnato una dotazione di 100 punti, a cui saranno aggiunti o detratti i punti di vantaggio ottenuti o quelli di penalizzazione subìti.

Per ogni 5' impiegati in meno rispetto al tempo massimo fissato per compiere ogni marcia sarà assegnato un punto di vantaggio, con un massimo di dieci punti; per ogni 3' im-

piegati in più, due punti di penalità. Le frazioni non saranno calcolate.

I cavalli saranno visitati all'inizio ed al termine di ogni marcia e subito dopo la prova di galoppo, per poter giudicare delle loro condizioni. Sulla base di tali visite, la giuria giudicherà sulle condizioni dei cavalli, classificandole: ottime (cinque punti di vantaggio), buone (nessun vantaggio), mediocri (cinque punti di penalità), cattive (esclusione dalla gara).

La classifica finale risulterà dal totale dei punti della dotazione rimasta ad ogni concorrente al termine della gara. In caso di parità, avrà preferenza il cavaliere meglio classificato nella prova finale; in caso ancora di parità quello il cui cavallo sarà giudicato in migliori condizioni al termine della gara.

7. — I cavalli non di puro sangue nati in Italia riceveranno cinque punti di vantaggio e tre ne riceveranno quelli che non hanno mai preso parte a precedenti analoghe prove.

8. — Cavalieri e cavalli in uniforme e bardatura di marcia.

9. — La direzione della gara è affidata all'ispettorato delle truppe celeri; l'organizzazione al comando del corpo d'armata territoriale di Napoli.

Detto comando, sulla base delle direttive dell'ispettorato, non più tardi del 15 febbraio 1933, comunicherà a tutti gli enti militari i cui ufficiali possano essere interessati alla gara (comandi di corpo d'armata, comandi militari delle isole, istituti militari, ecc.) l'itinerario, il chilometraggio, il profilo altimetrico, la data di inizio della gara e quella di chiusura delle iscrizioni, oltre tutte quelle altre comunicazioni che comunque interessino i concorrenti.

10. — Durante lo svolgimento di ogni singola marcia i concorrenti, sotto pena di immediata squalifica, non potranno farsi seguire e comunque ricevere assistenza da proprio personale; per contro l'ente organizzatore della gara provvederà a far trovare ai posti di controllo ed in altre località adatte, lungo gli itinerari delle marce, il personale ed i mezzi per prodigare le necessarie cure ai cavalli ed al termine di ciascuna gli attendenti dei concorrenti.

11. — I premi per la gara consisteranno in: premi d'onore; premi ordinari; premi ricordo. Tali premi verranno attribuiti con graduatorie distinte per ogni categoria.

12. — Per quanto riflette le disposizioni amministrative, varranno le norme sancite dall'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria », appendice, n. 42 e seguenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 627. — CONCORSI E GARE. — **XXII campionato militare autunno 1933.** — (Servizio ippico e veterinario). — 8 dicembre 1932 - Anno XI

1. — Nell'autunno 1933 avrà luogo in Roma il XXII campionato militare ippico, al quale potranno concorrere gli ufficiali in S.P.E. e quelli di complemento in servizio nell'epoca in cui la gara avrà luogo, montati, i primi sui loro cavalli di proprietà o di carica, ed i secondi su cavalli di truppa, sempre quando rispondano ai requisiti di cui al n. 3 dell'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria ».

Agli ufficiali dell'arma dei CC. RR., agli ufficiali di artiglieria, non compresi nel n. 26 della circolare 576 *giornale militare* 1931, ed ai subalterni dei reggimenti di artiglieria da campagna che, pure essendo compresi nel predetto n. 26 della citata circolare 576, conservano il diritto ad un solo cavallo, per effetto del successivo n. 27 della circolare medesima, sarà concesso in via eccezionale di prender parte alla gara con cavalli di truppa, purchè dati loro in regolare consegna dal 1° agosto 1933.

2. — I concorrenti verranno divisi in due categorie: la 1ª comprenderà gli ufficiali montati su cavalli di loro proprietà; la 2ª quelli montati su cavalli appartenenti allo Stato. Le prove però saranno identiche per tutti i concorrenti.

Il titolo di campione e la seconda coppa Caprilli verranno assegnati al primo assoluto, indipendentemente dalla categoria.

3. — Le iscrizioni saranno fatte dai comandanti di reggimento o capi servizio, i quali dovranno personalmente sorvegliare l'allenamento dei concorrenti, ufficiali e cavalli, ed assicurarsi della loro preparazione.

4. — Il campionato consisterà in tre prove, da compiersi in tre giornate successive:

a) *Prova di fondo.* — Marcia di circa 30 chilometri su strada ordinaria, alla cadenza di 11 Km. all'ora; corsa ad ostacoli su pista, di circa 3000 m., con 10-12 ostacoli, dell'altezza massima di 1 m., con cadenza di 350 m. al minuto. Quest'ultima sarà compiuta mezz'ora dopo lo scadere del tempo massimo fissato per la marcia, nell'ippodromo di Tor di Quinto.

b) *Prova di resistenza al galoppo.* — Percorso al galoppo della lunghezza di circa chilometri 20, con ostacoli naturali dell'altezza massima di m. 1,10, da compiersi in campagna, alla cadenza di 400 m. al minuto.

c) *Prova di addestramento.* — Percorso al galoppo della lunghezza di 1200 m. circa, con ostacoli fissi o semifissi, dell'altezza massima di m. 1,20, da compiersi nell'ippodromo di Tor di Quinto, alla cadenza di 350 metri al minuto.

Nel percorso verranno intercalati alcuni esercizi atti a dimostrare il grado di addestramento raggiunto dai cavalli.

5. — La classifica verrà determinata sulla base delle seguenti norme:

a) *Prova di fondo.* — Per la marcia, oltre al tempo massimo, saranno concessi 15' di tolleranza (da penalizzarsi), dopo di che il concorrente sarà escluso dal proseguimento della gara. Il tempo impiegato in meno del tempo massimo fissato non porterà alcun vantaggio; per ogni 5' impiegati in più sarà dato un punto di penalità.

Per la corsa ad ostacoli: i primi e secondi 30'' impiegati in meno del tempo massimo fissato frutteranno un punto di

vantaggio; i terzi e quarti 30" due punti di vantaggio; per ogni seguente gruppo di 30" tre punti di vantaggio. L'uscita dal tempo massimo stabilito escluderà il concorrente dal proseguimento della gara.

b) *Prova di resistenza al galoppo.* — Per i primi e secondi 2' impiegati in meno del tempo massimo fissato per la prova di resistenza sarà concesso un punto di vantaggio; per i terzi e quarti 2' due punti di vantaggio; per ogni seguente gruppo di 2' tre punti di vantaggio.

L'uscita dal tempo massimo stabilito escluderà il concorrente dal proseguimento della gara.

c) *Prova di addestramento.* — Per questa prova varranno le penalità stabilite dal regolamento della società pel cavallo italiano da sella, ridotte della metà.

La non esecuzione di uno degli esercizi intercalati nel percorso sarà penalizzata con cinque punti. La giuria disporrà, inoltre, di tre punti per penalizzare ognuno degli esercizi medesimi, ove fosse stato eseguito in maniera incompleta o cavalleristicamente scorretta.

d) *Classifica generale.* — Sarà ottenuta assegnando ad ogni concorrente una dotazione di cento punti, a cui verranno aggiunti o detratti i vantaggi o le penalità ottenuti o subìte nelle tre prove. Inoltre, per i cavalli concorrenti che, esaminati al termine della 2ª prova e giudicati prima della terza ed ultima, risultassero in condizioni menomate, sarà stabilito un punteggio di penalizzazione da uno a tre punti; per i cavalli che negli stessi esami risultassero in ottime condizioni, un punteggio di vantaggio da uno a tre punti.

In caso di parità nella classifica generale, varrà il tempo migliore ottenuto nella prova di resistenza al galoppo; in caso ancora di parità, varrà il tempo migliore ottenuto nella prova di addestramento.

6. — La gara sarà dotata dei seguenti premi:

Coppa del campionato;

Premi d'onore;

Premi ordinari;

Premi ricordo.

Tali premi verranno attribuiti con graduatorie distinte per ogni categoria.

Per l'assegnazione definitiva della 2ª coppa Caprilli, varranno le disposizioni contenute nel paragr. 18 della circolare 632 del *giornale militare* 1929.

7. — L'ispettorato delle truppe celeri è incaricato della redazione del programma particolareggiato, della direzione e della organizzazione della prova. Il programma particolareggiato sarà pubblicato non più tardi del mese di giugno 1933.

8. — Per quanto riflette le disposizioni amministrative si osserveranno le norme contenute nell'appendice dell'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria », n. 42 e seguenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 628. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Decimo corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 dicembre 1932 - Anno XI.

1. Nel gennaio 1933 avrà inizio, alla data che verrà ulteriormente precisata, il 10° corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni di fanteria, di cavalleria e di artiglieria.

2. Il corso sarà svolto a Cerveteri e comprenderà istruzioni sull'osservazione aerea, su argomenti di arte militare terrestre e di tiro di artiglieria, sui mezzi aerei, con applicazioni pratiche di volo.

3. Ultimato il corso, gli ufficiali giudicati idonei saranno inviati a prestar servizio da osservatore alle squadriglie per il R. esercito sino al termine delle esercitazioni di campagna con le truppe; dopodichè rientreranno ai reggimenti di provenienza.

Gli ufficiali non giudicati idonei rientreranno senz'altro ai reggimenti di provenienza, non appena pronunciato il giudizio di non idoneità.

4. Gli ufficiali idonei conseguiranno il brevetto di osservatore dall'aeroplano, con diritto a fregiarsi dell'apposito distintivo, e saranno presi in esame nei riguardi del vantaggio di carriera con spostamenti di posti di ruolo di cui all'art. 1 del R. decreto-legge n. 2224 del 23 dicembre 1929-VIII.

5. Possono concorrere all'ammissione al corso i tenenti di fanteria, cavalleria e artiglieria che al 1° gennaio 1933 non superino il 32° anno di età ed abbiano non meno di tre anni di effettivo servizio come ufficiali nei reggimenti della propria arma, dei quali almeno due in una compagnia o riparto corrispondente delle altre armi.

6. Per norma degli interessati si preavvisa che nel futuro l'anzidetto limite di età sarà ulteriormente abbassato.

7. Le domande di ammissione dovranno essere redatte su carta bollata da L. 5 e indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali), *a cui dovranno pervenire non oltre il 20 dicembre c. a.*

I comandanti di corpo debbono unire alla domanda una copia delle note caratteristiche dell'anno in corso e un breve rapporto dal quale risulti, con giudizio esplicito, se l'ufficiale è distinto per intelligenza, per condotta, per costante scrupolosa osservanza dei propri doveri, per amore allo studio e al servizio, per qualità militari, sia morali che fisiche.

Le autorità gerarchiche nel trasmettere le domande esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

8. Questo ministero si riserva di comunicare ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari delle isole i nomi degli ufficiali da inviare alla visita psicofisiologica.

9. La visita psicofisiologica sarà passata presso gli istituti medico-legali di Torino, Firenze, Roma e Napoli nei giorni 4, 5 ed occorrendo il 9 e 10 gennaio 1933.

Si presenteranno a Torino:

il 4 gennaio, ore 10: gli ufficiali dei corpi d'armata di Torino, di Alessandria e di Milano;

il 5 gennaio, ore 10: gli ufficiali dei corpi d'armata di Verona, di Udine e di Trieste.

Si presenteranno a Firenze:

il 4 gennaio, ore 10: gli ufficiali dei corpi d'armata di Bologna e di Firenze.

Si presenteranno a Roma:

il 4 gennaio, ore 10: gli ufficiali del corpo d'armata di Roma e del comando militare della Sardegna.

Si presenteranno a Napoli:

il 4 gennaio, ore 10: gli ufficiali dei corpi d'armata di Napoli, di Bari e del comando militare della Sicilia.

10. Le direzioni dei predetti istituti medico-legali segnaleranno d'urgenza i risultati di tali visite al ministero della guerra(direzione generale personale ufficiali).

11. Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al corso è di 40.

12. Fin dalle prime applicazioni pratiche in volo, si trarranno elementi di giudizio sull'effettiva attitudine psicofisica degli ufficiali allievi osservatori allo speciale servizio, e le eventuali proposte di esonero dei non idonei dovranno essere trasmesse a questo ministero (direzione generale personale ufficiali).

Le eventuali proposte di esonero e di rinvio ai corpi di provenienza degli ufficiali osservatori del R. esercito durante il servizio presso le squadriglie da osservazione devono essere trasmesse a questo ministero dai comandi di corpo d'armata da cui le squadriglie dipendono.

13. Gli ufficiali aspiranti al corso avranno diritto alla ordinaria indennità di missione durante la loro permanenza presso gli istituti medico-legali di Torino, Firenze, Roma e Napoli.

14. Gli ufficiali continueranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza, dai quali riceveranno gli ordinari assegni ed indennità (escluse quelle aeronautiche e di missione) sia durante il corso, sia, dopo il conseguimento del brevetto di osservatore, durante i periodi di servizio in squadriglia.

15. Agli ufficiali verranno corrisposte a carico della R. aeronautica le seguenti indennità:

a) durante il corso:

l'indennità di volo di L. 300 mensili fino al conseguimento del brevetto di osservatore;

gli assegni vitto stabiliti per il personale della R. aeronautica;

il trattamento previsto dall'art. 2 (allegato) del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1483 che modifica l'art. 42 del regolamento sulle indennità devolute al personale della R. aeronautica;

eventualmente, le altre indennità aeronautiche previste per il personale aeronavigante della R. aeronautica;

b) dopo il conseguimento del brevetto, durante i periodi di servizio in squadriglia:

l'indennità di volo di L. 900 mensili;

gli assegni vitto;

le indennità di missione secondo le disposizioni vigenti per la R. aeronautica;

eventualmente le altre indennità aeronautiche previste per il personale aeronavigante della R. aeronautica.

16. Durante il corso gli ufficiali conserveranno i cavalli che già posseggono, lasciandoli però presso i corpi cui gli ufficiali stessi appartengono; non potranno farsi seguire da attendenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N 629. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento dell'artiglieria – volume I – addestramento del pezzo – cannone da 76/45 – Parte I – Istruzioni sul materiale e sulle munizioni.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 8 dicembre 1932 – Anno XI.

È stato pubblicato il fascicolo dell'addestramento dell'artiglieria - volume I - addestramento del pezzo - Cannone da 76/45 - parte I - istruzione sul materiale e sulle munizioni - ediz. 1932.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: parte II - artiglieria - pagina 107 - ediz. 1932 - N. categorico 2451 - prezzo L. 8. Essa sostituisce ed abroga l'analoga pubblicazione ediz. 1921 riportata nel suddetto elenco a pag. 106 - N. categorico 1187 e relative aggiunte e varianti N. categorico 1498. L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco SMd. 2 della circolare 358 *giornale militare* 1931.

Sul prezzo di vendita è accordato lo sconto del 35 % agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare n. 98 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 630. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 7 dicembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1932-X (circolare n. 29 *giornale militare* 1932-X);

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1932 X (circolare n. 284 *giornale militare* 1932-X);

Decreta:

Articolo unico.

Il generale di divisione in servizio permanente effettivo CARRARA cav. Pietro è nominato membro della commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al

grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo, in sostituzione del generale di divisione in servizio permanente effettivo TIRONI cav. Carlo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

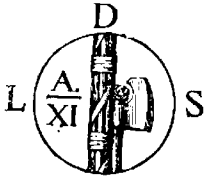
Finalità dell'istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato e norme di adesione.

Allo scopo di diffondere tra gli impiegati civili dipendenti la conoscenza dell'attività dell'istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato, si riportano qui di seguito alcune notizie sulle finalità di detto ente e le norme di iscrizione.

Il detto istituto nazionale, fondato nel 1890 e posto sotto l'alto patronato delle LL. MM. il Re e la Regina, ha come suo scopo principale quello di prestare assistenza educativa ed istruttiva agli orfani degli impiegati civili dello Stato corrispondendo assegni agli orfani minorenni degli iscritti al sodalizio, ricoverando gli orfani stessi nei propri convitti e concedendo premi di studio e sussidi straordinari.

L'ente in parola ammette, inoltre, nei detti convitti, contro pagamento di rette minime, corrispondenti a mero rimborso di spese, anche i figli di impiegati iscritti.

Per la iscrizione occorre inviare la relativa domanda alla rappresentanza locale dell'istituto nella circoscrizione in cui l'impiegato risiede, o alla sede della presidenza dell'istituto stesso in Roma, via Piemonte 40, specificando nella domanda stessa se s'intende essere iscritti come soci effettivi o come soci benemeriti e impegnandosi a versare, nel primo caso un contributo in proporzione dello stipendio, ma mai superiore a L. 4,50 mensili, e nel secondo caso un contributo di L. 1 mensile.



PREZZO L. 1,80

(5103383) - Roma, 1932-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 64ª — 1932 - ANNO XI — 17 DICEMBRE

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 631 - **8 ottobre 1932** - Anno X — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che integra il decreto ministeriale 23 novembre 1931, relativo alla nomina dei componenti la commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni ed alla idoneità alle cariche superiori . . . . . *Pag.* 2293

» 632 - **9 novembre 1932** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Candidati risultati idonei nel concorso a dieci posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11° - gruppo *B*). . . . . » 2294

» 633 - **10 novembre 1932** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1499. - Variazioni allo stato di previsione della spesa di alcuni ministeri e allo stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1932-33. . . » 2296

» 634 - **18 novembre 1932** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1932, nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare messo a disposizione del ministero dei lavori pubblici . . . . . » 2298

N. **635** – **9 dicembre 1932** – Anno XI — AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi . . . . . *Pag.* 2299

» **636** – **12 dicembre 1932** – Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati riusciti idonei nell'esame per la promozione a cancelliere capo dei tribunali militari, indotto col decreto ministeriale 18 ottobre 1932-X » 2300

» **637** – **15 dicembre 1932** – Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 2301

» **638** – **15 dicembre 1932** – Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Graduatorie di merito dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi, idonei all'ammissione al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1932-1933, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 194 del *giornale militare* 1932 » 2302

» **639** – **15 dicembre 1932** – Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1932-1933 . . . . . » 2317

» **640** – **15 dicembre 1932** – Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. accademia di Modena . . . . . » 2321

PARTE SECONDA

Circolare N. 631. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che integra il decreto ministeriale 23 novembre 1931, relativo alla nomina dei componenti la commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni ed alla idoneità alle cariche superiori.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 ottobre 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119;

Visto l'art. 20 del R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1927, che detta norme per l'applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119 nella parte relativa ai depositi cavalli stalloni;

Decreta:

Il decreto ministeriale 23 novembre 1931, relativo alla nomina dei componenti la commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni ed alla idoneità alle cariche superiori, per l'anno 1932, è integrato nel senso che, in caso di assenza o di impedimento, il prof. FOTTICCHIA gr.

uff. Nello, rappresentante del ministero dell'agricoltura e delle foreste, sarà sostituito dal dott. CORTIS gr. uff. Emanuele, capo divisione del ministero suddetto.

Roma, addì 8 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro della guerra:
P. GAZZERA.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 33, foglio n. 299.

N. 632. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Candidati risultati idonei nel concorso a dieci posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11° - gruppo B).** — Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 novembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1932-X, col quale fu indetto, fra altri, un concorso per esami a 10 posti di vice ragioniere geometra del genio militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, a 10 posti di vice ragio-

niere geometra del genio militare, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X:

1.	MANCINELLI Vincenzo. . . .	con	punti	17,50	su 20
2.	MEZZETTI Giuseppe	»	»	16,80	» 20
3.	GEMMA Bruno	»	»	16,70	» 20
4.	BELLANCA Filippo	»	»	16,40	» 20
5.	ROMITELLI Giuseppe	»	»	16,30	» 20
6.	DURANO Giustino.	»	»	16 —	» 20
7.	CLEMENTE Francesco	»	»	15,80	» 20
8.	DE VITTORIO Pasquale . . .	»	»	15,60	» 20
9.	FORMISANO Ermanno	»	»	15,40	» 20
10.	BATTAGGIA Eriberto	»	»	15,30	» 20
11.	LELLI Amedeo	»	»	15,20	» 20
12.	CIANFANELLI Giuseppe . . .	»	»	15,10	» 20
13.	FRASCA Vito	»	»	15 —	» 20
14.	BIANCASTELLI Americo . . .	»	»	14,95	» 20
15.	SBURLINO Dante	»	»	14,90	» 20
16.	MASIELLO Guido	»	»	14,80	» 20
17.	AJELLO Edgardo	»	»	14,70	» 20
18.	ROSSOLINI Alessandro. . . .	»	»	14,65	» 20
19.	LA ROSA Bernardo.	»	»	14,60	» 20
20.	MONTI G. Battista	»	»	14,55	» 20
21.	COACCI Enrico	»	»	14,50	» 20
22.	LA GIOIA Costantino.	»	»	14,45	» 20
23.	LA BELLA Francesco.	»	»	14,40	» 20
24.	MONTI Alberto	»	»	14,30	» 20
25.	ROMAGNOLI Tito.	»	»	14,10	» 20
26.	MATTIOLI Luigi	»	»	14 —	» 20
27.	MARIANI Giulio	»	»	13,95	» 20
28.	BOCCITTO Roberto	»	»	13,75	» 20
29.	TAVERNARI Silio.	»	»	13,70	» 20
30.	CRESSEDI Enrico	»	»	13,60	» 20
31.	MAGRI Angelo	»	»	13,50	» 20

Roma, li 9 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro : P. GAZZERA.

N. 633. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1499. – Variazioni allo stato di previsione della spesa di alcuni ministeri e allo stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1932-33.** — (Ragioneria centrale). — 10 novembre 1932 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 277, del 1° dicembre 1932 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 19 maggio 1932, nn. 560 e 566; 26 maggio 1932, nn. 568 e 569; 6 giugno 1932, nn. 636 e 676, e 16 giugno 1932, n. 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa di alcuni ministeri e nel bilancio dell'azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'educazione nazionale, dell'interno, della guerra e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. . . . . L. 275.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc. . . . . L. 450.000 —

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(*Omissis*).

N. 634. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che modifica la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1932, nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare messo a disposizione del ministero dei lavori pubblici.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 novembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926-IV, n. 864, relativo al collocamento a disposizione del ministero dei lavori pubblici di personale del genio militare;

Visto il R. decreto 26 luglio 1929-VIII, n. 1449, concernente il passaggio dall'amministrazione dei lavori pubblici a quello della guerra di parte dei funzionari del genio militare, già collocati fuori ruolo, a disposizione della detta amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1931-X, che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1932;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1932-X, col quale il direttore capo divisione del ministero dei lavori pubblici ARCURI comm. dott. Rosario fu designato a far parte, per l'anno 1932, della commissione di disciplina del ministero della guerra nei procedimenti riguardanti il personale del genio militare in servizio presso l'amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la lettera 7 novembre 1932-XI, n. 26879/A-118, con la quale il ministero dei lavori pubblici designa, in sostituzione del predetto funzionario, il direttore capo divisione dell'amministrazione stessa DE DONATO comm. dott. Vincenzo;

Decreta:

Articolo unico.

Il direttore capo divisione nel ministero dei lavori pubblici DE DONATO comm. dott. Vincenzo è designato, in sostituzione del direttore capo divisione ARCURI comm. dott. Rosario, a far parte, sino al 31 dicembre 1932-XI, della commissione di disciplina presso il ministero della guerra, nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare messo a disposizione del ministero dei lavori pubblici in base all'art. 1 del R. decreto 16 maggio 1926-IV, n. 864 e all'art. 1 del R. decreto 26 luglio 1929-VIII, n. 1449.

Roma, addì 18 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 635. — AVANZAMENTO. — **Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 dicembre 1932 - Anno XI.

La commissione per gli esami di idoneità alla carica di direttore per gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi, di cui al n. 7 della circolare 520 *giornale militare* 1927, modificata dalla circolare 64 del *giornale militare* 1929 è, per il 1933, così composta:

Generale di brigata in S.P.E. TACOLI marchese patrizio di Modena e di Reggio Paolo, *presidente*.

Colonnello veterinario PERRUCCI cav. Pietro, *membro*.

Il direttore del deposito al quale il candidato appartiene, *membro*.

Capitano di cavalleria in S.P.E. DELLA VALLE Gaetano, *segretario*.

Il Ministro : P. GAZZERA.

N. 636. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati riusciti idonei nell'esame per la promozione a cancelliere capo dei tribunali militari, indetto col decreto ministeriale 18 ottobre 1932-X.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 dicembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1932-X, col quale è stato indetto l'esame previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 gennaio 1932, n. 122, per la promozione a cancelliere capo dei tribunali militari;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati riusciti idonei nell'esame per la promozione a cancelliere capo dei tribunali militari, indetto col decreto ministeriale 18 ottobre 1932-X:

1° RINALDI Leonardo
2° GRILLONE Saverio
3° CAPIZZI Nicolò Domenico.
4° GALLINA Carlo.

Roma, li 12 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 637. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 dicembre 1932 - Anno XI.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che nel ruolo del personale d'ordine dell'Avvocatura generale dello Stato sono disponibili due posti di applicato (gruppo *C*, grado XII), i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile di Stato, a norma della legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere agli anzidetti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il* 15 *gennaio* 1933, apposita domanda su carta bollata da L. 5, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, a raggiungere la residenza che sarà loro assegnata.

Le domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali), corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante gli assegni annui, al lordo, attualmente in godimento. Per i sergenti maggiori, od equiparati, che sono retribuiti con paga giornaliera, non occorre unire alle domande l'anzidetto specchio, ma dovrà indicarsi, in calce alle medesime, lo stato di famiglia o la qualità di celibe.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina agli impieghi su indicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli compete, con la nomina all'impiego civile, come assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti nel grado militare e quello loro assegnato nell'impiego, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 638. — SCUOLE MILITARI. — **Graduatorie di merito dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi, idonei all'ammissione al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1932-1933, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 194 del *giornale militare* 1932.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 dicembre 1932 - Anno XI.

In relazione al n. 59 della circolare 194 del *giornale militare* 1932, si comunicano, nell'ordine risultante dalle *graduatorie di merito*, compilate ai sensi del n. 51 della su indicata circolare, i nomi dei giovani idonei all'ammissione al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino per l'anno scolastico 1932-1933, in seguito ai concorsi indetti con la ripetuta circolare 194.

R. accademia di fanteria e cavalleria.

Corso di fanteria.

1. VIGEVANI BRIGIACCO Alessandro, Udine.
2. MANDALÀ Vincenzo, di Natale, R. guardia finanza Roma.
3. SUPPAN Roberto, di Stefano, Trieste.
4. GIUVA Mario, di Leonardo, Bologna.
5. PONTIGLIO Giovanni, di Giovanni, Torino.
6. FANUELE Dauro, di Gerlando, Roma.
7. VALERIO Giovanni, di Nicola, Roma.
8. CACCIO' Camillo, di Renzo, Roma.
9. DE-LORENZIS Ivo, di Vincenzo, Pavia.
10. TETÈ Carlo, di Ubaldo, Aquila.
11. MASSIGNAN Giuseppe, di Antonio, Ferrara.
12. DE MARTINI Giuseppe, di Giacomo, Sassari.
13. BARBARANI Roberto, di Vittorio, Verona.
14. BITETTI Achille, di Rodolfo, collegio militare Napoli.
15. MINUTI Vincenzo, di Giovanni; scuola allievi ufficiali Moncalieri.

16. MICELI Gaetano, di Antonio, legione CC. RR. Roma.
17. LA ROSA Vittorio, di Francesco, collegio mil. Roma.
18. BASSI Edoardo, di Mario, Zara.
19. BENASSI Arturo, di Tommaso, Modena.
20. SARNO Giovanni, di Giuseppe, Napoli.
21. CORBELLI Giuseppe, di Francesco, Ascoli Piceno.
22. TOLU Enzo, di Efisio, Siena.
23. FITTONI Lamberto, di Emilio, Gorizia.
24. COMUCCI Enrico, di Pio, Firenze.
25. HERNANDEZ Giuseppe, di Orazio, Verona.
26. DI GIULIO Giulio, di Antonio, collegio mil. Roma.
27. BORRINI Silvano, di Raffaele, Arezzo.
28. D'AMICO Ivano, di Adelmo, Chieti.
29. BONARELLI Ruggero, di Giorgio, Ancona.
30. GROSSI Vittorio Emanuele, di Umberto, Roma.
31. MARIANI Domenico, di Vincenzo, Napoli.
32. CALVINI Enrico, di Giovanni Battista, Savona.
33. CECCARELLI Giorgio, di Aroldo, 81° regg. fanteria.
34. POZZATO Giorgio, di Ugo, Padova.
35. GUERRA Dante, di Umberto, Tripoli.
36. DE FLAMINEIS Remo, di Augusto, Chieti.
37. CALLERI Enrico, di Roberto, Casale.
38. RUBEO Giuseppe, di Silvio, collegio militare Roma.
39. PELLECCHIA Raffaele, di Vincenzo, coll. mil. Napoli.
40. DI MOLFETTA Ernesto, di Donato, Roma.
41. BIAGIOLI Marco, di Catullo, legione CC. RR. Roma.
42. PIETRANDREA Vincenzo, di Erminio, Frosinone.
43. SFAMENI Andrea, di Antonio, collegio mil. Roma.
44. MASCI Mario, di Enrico, collegio militare Roma.
45. AMBROGI Walter, di Augusto, Napoli.
46. PITTONI Mario, di Romolo, Napoli.
47. PEZZINI Mario, di Virgilio, Belluno.
48. MARANTONIO Gastone, di Antonio, Modena.
49. DI NANNI Riccardo, di Bernardino, Pinerolo.
50. GUELI Fernando, di Pietro, Palermo.

51. COLA Guido, di Luigi, Genova.
52. AVOLIO Andrea, di Ricciotti, Siracusa.
53. NINI Raffaele, di Alberto, Napoli.
54. DI SILVIO Silvio, di Eugenio, Napoli.
55. BUSETTI Dario, di Antonio, Massa.
56. NENCHA Pio, di Domenico, Vercelli.
57. CONTE Mario, di Catello, Gaeta.
58. ARIAS Augusto, di Paolo, Viterbo.
59. GIACHINO Riccardo, di Ernesto, Casale.
60. DI LORENZO Giuseppe, di Mario, Messina.
61. ORRU' Mario, di Lorenzo, Sassari.
62. CADEDDU Diego, di Alberto, Roma.
63. GIOVANNUCCI Umberto, di Giuseppe, scuola allievi ufficiali Salerno.
64. BASSIGNAN Michelangelo, di Federico, Cuneo.
65. ROSSI Pietro, di Angelo, Torino.
66. CAMINO Augusto, di Giuseppe, Torino.
67. TESCIONE Vittorio, di Giuseppe, Caserta.
68. MANCUSO Carlo, di Beniamino, Roma.
69. DE LORENZO Antimo, di Filippo, Aversa.
70. BATTISTINI Raffaele, di Giovanni, collegio militare, Roma.
71. STEFFENSEN Silvio, di Marco, Alessandria.
72. CIORBA Giuseppe, di Ettore, Viterbo.
73. FERRARIS Domenico, di Tommaso, Torino.
74. MASTRILLI Vittorio, di Angelo, Roma.
75. QUARANTA Alfonso, di Cosimo, Taranto.
76. RODORICO Guido, di Filippo, Roma.
77. GENOVESE Antonino, di Angelo, coll. militare Napoli.
78. ARPAIA Mario, di Domenico, Nola.
79. MACCHIAROLI Salvatore, di Rosario, Salerno.
80. TICCO' Giorgio, di Pietro, Venezia.
81. ARDITO Mario, di Giovanni, Bari.
82. MINGHETTI Marcello, di Giovanni, Roma.
83. MUZZAPAPA Francesco, di Teodoro, collegio militare Napoli.

84. BERNARDI Emidio, di Sante, Avellino.
85. SOTTILETTI Roberto, di Attilio, Ancona.
86. GIULIANO Giuseppe, di Vincenzo, coll. mil. Napoli.
87. MASSA Aldo, di Luigi, Forlì.
88. PATIERNO Ettore, di Attilio, Taranto.
89. CARBONE Domenico, di Francesco, Bari.
90. BASTITA Giuseppe, di Carlo, Alessandria.
91. MENCHINI Aldo, di Giuseppe, Massa.
92. SOLIMENE Augusto, di Guido, Napoli.
93. DERIU Salvatore, di Salvatore, Ravenna.
94. MANTOVANI Camillo, di Gaetano, Padova.
95. PANUSA Torquato, di Torquato, Siracusa.
96. GIUNTA Liborio, di Calogero, Caserta.
97. AMATO Alberto, di Domenico, Messina.
98. VACCARI Luciano, di Domenico, Modena.
99. GLEIESES Vittorio, di Giuseppe, Napoli.
100. BALDARO Edoardo, di Salvatore, Napoli.
101. ALBRILE Giuseppe, di Guido, Torino.
102. MONTI Renato, di Federico, Genova.
103. BERNARDINI Orazio, di Vittorio, collegio mil. Roma.
104. CRIMI Antonino, di Francesco, Modena.
105. PALUMBO Eusebio, di Vincenzo, Catania.
106. RONCALLI Carlo, di Ernesto, Roma.
107. GALIAZZO Remo, di Giuseppe, Treviso.
108. ROSSI Marco, di Alberto, Roma.
109. DI NINNI Ferdinando, di Eugenio, Ascoli Piceno.
110. MARIANI Sebastiano, di Gennaro, legione allievi guardie di finanza Roma.
111. AMOUR Alessandro, di Enrico, scuola allievi ufficiali Moncalieri.
112. MIGLIACCIO Agostino, di Francesco, coll. mil. Napoli.
113. BIVONA Luigi, di Francesco, Roma.
114. BENEDETTI Evardo, di Eugenio, Padova.
115. LOCATELLI Giuseppe, di Silvio, Reggio Emilia.
116. VALGUARNERA Antonino, di Paolo, Catania.
117. GALLO Nicola, di Ettore, Napoli.

118. TERMANINI Arrigo, di Armando, Modena.
119. GRIECO Salvatore, di Pasquale, Napoli.
120. DIONISI Amedeo, di Romolo, Roma.
121. LA MANTIA Antonino, di Filippo, Palermo.
122. CALDARONE Antonino, di Giuseppe, Messina.
123. NERI Nereo, di Alvaro, Venezia.
124. CURTI Mario, di Giuseppe, Torino.
125. MIRANTE Giuseppe, di Gennaro, coll. mil. Napoli.
126. CUOMO Alfonso, di Marco, Nola.
127. PERADOTTO Giovanni, di Umberto, Genova.
128. COSI Guglielmo, di Carlo, Brescia.
129. CASTELLI Antonino, di Antonio, Agrigento.
130. MOROSINI Marino, di Alessandro, Treviso.
131. BERNINI Carlo, di Napoleone, Genova.
132. BARBO Giovanni, di Giuseppe, Palermo.
133. RAGO Vincenzo, di Raffaele, Torino.
134. ZUCCARO Giancarlo, di Federico, coll. mil. Roma.
135. MASTROENI Giovanni, di Giuseppe, coll. mil. Roma.
136. ROS SEBASTIANO Ivan, di Ernesto, Pinerolo.
137. MANIGRASSO Arcangelo, di Michele, Taranto.
138. MORICI Ottavio, di Francesco, Caserta.
139. BERTOLI BARSOTTI Bruno, di Roberto, Lucca.
140. GAZZARI Ezio, di Gualtiero, Zara.
141. MALAGRINO' Vincenzo, di Clemente, Taranto.
142. ZERO Vincenzo, di Francesco, collegio militare Napoli.
143. MATERA Salvatore, di Vincenzo, scuola allievi ufficiali Palermo.
144. MASCARETTI Renato, di Giovanni, collegio militare Napoli.
145. AMIRANTE Vincenzo, di Michele, collegio mil. Roma.
146. PISONI Leonida, di Carlo, Trento.
147. TICCI Aldo, di Guglielmo, Siena.
148. PERTOLDI Ettore, di Giacinto, Bari.
149. REMIA Italo, di Romeo, Ascoli Piceno.
150. SIMONE Regolo, di Lazzaro, Savona.
151. SCHIOPPA Raffaele, di Francesco, Napoli.

152. CABONI Riccardo, di Alessandro, Torino.
153. RICCA Mario, di Riccardo, Taranto.
154. NERI Ferdinando, di Giuseppe, Milano.
155. MOLINO Cleto, di Attilio, Casale.
156. BARCO Silvio, di Ernesto, scuola all. uff. Moncalieri.
157. PUGLIELLI Giuseppe, di Giovanni, coll. mil. Roma.
158. PUNZO Federico, di Nunzio, Palermo.
159. PISU Francesco, di Garibaldi, Cagliari.
160. BETTI Alfredo, di Arturo, Genova.
161. DEFENU Claudio, di Romeo, Oristano.
162. FARACE Salvatore, di Vincenzo, Palermo.
163. FRANCO Gaetano, di Domenico, Bari.
164. VENTURA Michele, di Nicola, Potenza.
165. SUITNER Guido, di Carlo, Trento.
166. GUERRINI Guerrino, di Gino, Firenze.
167. DESIO Michele, di Ernesto, Salerno.
168. MAGLIANI Luigi, di Giovanni, Napoli.
169. VANADIA Carmelo, di Francesco, coll. mil. Napoli.
170. VIOLINI Rodolfo, di Luigi, Roma.
171. DANIELLO Mario, di Roberto, Caserta.
172. MALFITANO Salvatore, di Giuseppe, Ragusa.
173. BOVIO Sergio, di Sigfrido, scuola all. uff. Moncalieri.
174. PAPINI Oscar, di Giovanni, Napoli.
175. ANTENUCCI Ennio, di Nicola, Caserta.
176. VERRO Giuseppe, di Giovanni, Palermo.
177. CORAZZIARI Luigi, di Guido, Bari.
178. VIGNALE Nino, di Nicola, Bari.
179. COSTANTINO Pompeo, di Giuseppe, Taranto.
180. RICCIARDI Carmine, di Francesco, Avellino.
181. MICELI Pietro, di Antonino, Pisa.
182. BENEVENTO Luigi, di Raffaele, Salerno.
183. RICHIARDI Camillo, di Antonio, scuola allievi ufficiali Salerno.
184. BONACCURSO Enea, di Gaetano, Roma.
185. CASTELLANO Elio, di Alfonso, Napoli.

186. CIBELLI Orlando, di Michele, Ancona.
187. FAGIANI Mario, di Giuseppe, Ancona.
188. LIARDO Vincenzo, di Giuseppe, Sassari.
189. TAMBURELLO Camillo, di Antonino, scuola allievi ufficiali Palermo.
190. COLELLA Franz, di Giuseppe, coll. mil. Napoli.
191. LAINO Aurelio, di Pietro, Campobasso.
192. DE SENA Girolamo, di Gabriele, Nola.
193. ZAPPULLI Fernando, di Fausto, Napoli.

Corso di cavalleria.

1. ZAMORANI Amilcare, di Angelo, scuola allievi ufficiali Bra.
2. ARRIGHI Giovanni, di Arrigo, collegio mil. Roma.
3. DONATI Nello, di Amedeo, collegio militare Roma.
4. NICCOLINI Fernando, di Gio. Battista, Novara.
5. PIERGILI Alberto, di Alighiero, Roma.
6. DE LARDEREL Gastone, di Francesco, collegio militare Roma.
7. MARCHIO' Francesco, di Nicola, collegio mil. Napoli.
8. DE NOTTER Luigi, di Ottavio, collegio militare Roma.
9. ARGENTIERI Giuseppe, di Claudio, Spoleto.
10. CHIAPPA Eden, di Andrea, Vercelli.
11. BENASSI Mario, di Bruno, Venezia.
12. LAZZARO Mario, di Vincenzo, Chieti.
13. CECI Francesco, di Enrico, Barletta.
14. APPROSIO Giovanni, di Luigi, Bologna.
15. BEMBO Giovanni, di Luigi, Forlì.
16. DELLA PERSIA Renato, di Gino, Siena.
17. MEDICI TORNAQUINCI Lorenzo, di Averardo, Firenze.
18. AVATI Domenico, di Pio, Napoli.
19. CHIANESE Ludovico, di Francesco, Napoli.
20. IMPERLINO Eugenio, di Antonio, Napoli.

R. accademia di artiglieria e genio.

Corso di artiglieria.

1. MAJNONI D'INTIGNANO Giuseppe, di Gerolamo, distretto militare Pinerolo.
2. SALA Camillo, fu Giovanni, distr. mil. Monza.
3. PODESTÀ Rinaldo, di Giuseppe, distr. mil. Torino.
4. GAMBINO Stefano, di Santi, distr. mil. Pistoia.
5. PECCERILLO Mario, di Gennaro, 18° artigl. camp.
6. LONGHI Marco, di Liprando, distret. mil. Como.
7. MARINI Riccardo, fu Emilio, distr. mil. Roma.
8. BASSIGNANO Alberto, di Silvio, distr. mil. Torino.
9. AMICO Fortunato, di Giuseppe, distr. mil. Torino.
10. SPAGNA Luigi, di Costantino, distr. mil. Torino.
11. PETRUCCI Piero, fu Mario, distretto militare Roma.
12. GRIXONI Dario, di Giuseppe, distr. mil. Genova.
13. GIUSTINIANI Vito, di Onofrio, distr. mil. Taranto.
14. NASI Filiberto, di Ferdinando, distr. mil. Torino.
15. AMADEI Francesco, di Giuseppe, distr. mil. Genova.
16. NARDI Mario, di Luigi, 5° reggimento artigl. campagna.
17. VIGILANTE Adolfo, di Giovanni, distr. mil. Massa.
18. DEL FABBRO Giacomo, di Giacomo, distretto militare Trieste.
19. VEROLE-BOZZELLO Mario, di Secondino, distretto militare Chieti.
20. ZITO Dante, di Ferdinando, distr. mil. Potenza.
21. CAMATINI Corrado, di Mario, distretto mil. Roma.
22. SANQUIRICO Riccardo, di Antonio, distretto militare Torino.
23. IZZO Enrico, fu Enrico, distretto mil. Nola.
24. CALCAGNO Luigi, di Riccardo, distr. mil. Roma.
25. FRANZA Luigi, di Sebastiano, distretto mil. Lecce.
26. FORMICOLA Luigi, di Luigi, distretto militare Nola.
27. BRAMANTE Luigi, di Alfonso, distretto mil. Avellino.

28. MICELI Giuseppe, di Ignazio, distr. militare Palermo.
29. CASANO Salvatore, di Salvatore, distr. mil. Napoli.
30. KOBYLINSKY Alessandro, di Moissey, distretto militare Genova.
31. GHITTONI Raffaele, fu Sante, distr. mil. Lucca.
32. ABBONDANZA Pietro, di Ciro, distr. mil. Catanzaro.
33. BRUNO Severino, di Onorato, distr. militare Torino.
34. ECCHELI Achille, di Verio, distretto militare Torino.
35. MORRI Gualberto, fu Germano distretto mil. Forlì.
36. MOLIN Carlo Alberto, di Ottorino, distretto militare Verona.
37. AVETTA Silvio, di Stefano, distretto militare Vercelli.
38. SALIO Albino, di Ernesto, 91 reggimento fanteria.
39. ARTIACO Vittorio, di Vincenzo, distretto militare Napoli.
40. MARENCO Bernardo, fu Carlo, distr. militare Torino.
41. SCIARRA Gustavo, di Oscar, distretto militare Teramo.
42. INFANTINO Paolo, di Nicolò, distr. militare Siracusa.
43. MONTANARO Mario, fu Lorenzo, distretto militare Savona.
44. CASACCHIA Delio, di Giacinto, distretto militare Sulmona.
45. PICCIONE Rosario, di Sebastiano, distretto militare Napoli.
46. ROLANDO Enzo, di Filippo, reggimento artiglieria a cavallo.
47. BRANCATO Ettore, di Giuseppe, distretto militare Viterbo.
48. CERNOGORCEVICH Leone, di Nicola, distretto militare Trieste.
49. CONSOLI Giuseppe, di Luigi, distretto militare Chieti.
50. SALSILLI Dino, fu Guido, 23° regg. artig. campagna.
51. VASCOTTO Attilio, di Ettore, distr. militare Trieste.
52. BENEDICTI Vanno, di Oreste, distr. militare Torino.
53. TOSCANA Francesco, di Gian Domenico, distretto militare Ivrea.

54. MARESCA Antonino, di Cosimo, distretto militare Messina.
55. MAGLIETTA Aldo, di Nicola, distretto militare Pisa.
56. DORELLA Riego, di Lionello, distr. militare Belluno.
57. LAPIANA Giuseppe, di Nicola, distr. militare Roma.
58. COLONNA Vincenzo, di Domenicantonio, 2° centro esperienze artiglieria.
59. LIZZI Fernando, di Fedele, distretto militare Napoli.
60. LAURENZI Alessandro, di Agapito, distretto militare Salerno.
61. CASARDI Alfredo, fu Emanuele, distretto militare Barletta.
62. D'AMICO Ugo, di Francesco, distr. militare Catania.
63. ZAPPULLA Franz Ugo, di Pasquale, distretto militare Catania.
64. ANSELMI Marcello, fu Rolando, distretto militare Ferrara.
65. DE FELICE Giovanni, di Andrea, distretto militare Caserta.
66. GROSSI Bruno, fu Carlo, distretto militare Napoli.
67. GARFI' Emilio, di Antonino, distr. militare Genova.
68. BALOTTA Alberto, di Mario, distretto militare Roma.
69. STRUMIA Giuseppe, fu Ettore, distr. militare Cuneo.
70. MINALE Romolo, di Pasquale, distr. militare Ancona.
71. GAVEGLIO Aldo, di Elvio, distretto militare Mondovì.
72. PRETTI Pierino, di Antonio, distr. militare Vercelli.
73. SOLDI Stefano, di Tullio, distretto militare Torino.
74. MATTIOLI Valdimiro, fu Francesco, distretto militare Arezzo.
75. CESARETTI Palmasio, fu Assuero, distretto militare Ancona.
76. TEOTINI Giovanni, di Luigi, distr. militare Sulmona.
77. PISTONE Michele, di Pietro, 12° regg. artigl. pesante campale.
78. BONESSA Giacomo, di Luigi, 20° regg. artig. camp.
79. CESANO Luigi, fu Giovanni Battista, distretto militare Vercelli.

80. GRIMANI Giuseppe, di Clodomiro, distretto militare Bari.
81. MURCHIO Ubaldo, di G. Battista, 25° reggimento artiglieria campagna.
82. BOCERANI Giulio Cesare, fu Pietro, distretto militare Potenza.
83. TAIBEL Giorgio, di Nicola, distretto militare Genova.
84. CHIESA Giuliano, di Luigi, 231° reggimento fanteria.
85. LAUNO Amerigo, di Vittorio, distr. militare Mondovì.
86. BANCHI Natale, di Giuseppe, distr. militare Savona.
87. PLASSO Luciano, fu Gastone, distretto militare Ivrea.
88. ORGERA Augusto, fu Giovanni, distr. militare Nola.
89. FORNARI Bruno, di Giuseppe, distr. militare Roma.
90. MANCA Mario, di Antonio Giuseppe, distretto militare Cagliari.
91. RUCCI Umberto, fu Francesco, distretto militare Bari.
92. PALOMBO Umberto, di Carlo, distretto militare Chieti.
93. GALLETTA Enrico, fu Francesco, distretto militare Salerno.
94. ABIGNENTE Cesare, di Francesco, distretto militare Avellino.
95. CANDI Giovanni, fu Alessandro, distretto militare Bologna.
96. MILANESI Mario, di Luigi, distretto militare Torino.
97. UGAZZI Ferruccio, di Emilio, distr. militare Genova.
98. DELL'ERBA Vincenzo, di Bernardino, distretto militare Bari.
99. TACCONE Natale, fu Luigi, distretto militare Reggio Calabria.
100. MACCHIATO Ubaldo, fu Gennaro, distretto militare Massa Carrara.
101. ANGELOZZI Renato, di Filiberto, distretto militare Mondovì.
102. FAZIO Annibale, fu Mario, distretto militare Messina.
103. ROSSI Ruggero, di Francesco, distr. militare Chieti.
104. LA GALA Guglielmo, fu Mario, distr. militare Napoli.

105. PIETROCOLA Renato, di Filippo, distretto militare Chieti.
106. CANTONE Ferruccio, di Silvio, 29° reggimento artiglieria campagna.
107. VITARI Ernesto, fu Michele distretto militare Cosenza.
108. LEONELLI Vincenzo, di Filippo, distretto militare Bologna.
109. RICCARDI Umberto, di Gabriele, distretto militare Napoli.
110. ROSSINI Roberto, di Alfredo, distretto militare Roma.
111. ROSSI Gualtiero, di Edmondo, distr. militare Torino.
112. TORELLI Felice, di Carlo, 3° reggimento genio.
113. MANZINI Jacopo, fu Andrea, distr. militare Viterbo.
114. BARTOLOMEO Alfonso, fu Pasquale, distretto militare Campobasso.
115. MONACO Francesco Paolo, fu Francesco, distretto militare Ancona.
116. RIZZO Enrico, fu Mattia, destretto militare Avellino.
117. DOBIASE Amedeo, fu Giuseppe, distr. militare Pola.
118. FIORI Bernardo, di Cesare, distretto militare Massa.
119. CASALI Arnaldo, fu Remo, distretto militare Firenze.
120. FOSSA Marco, fu Pietro, distretto militare Mondovì
121. DELITALA Carlo, di Palmerio, distretto militare Oristano.
122. MANNI Giuseppe, fu Alfeo, distretto militare Orvieto.
123. COCCHI Guglielmo, fu Gino, distretto militare Roma.
124. MARTINO Giuseppe, di Domenico, distretto militare Savona.
125. COCOZZA CAMPANILE Mario, di Vincenzo, distretto militare Udine.
126. ZANUCCOLI Aldo, di G. Battista, distretto militare Modena.
127. TOLENTINATI Alessandro, fu Serafino, distretto militare Macerata.
128. GAUDENZI Aurelio, fu Cesare, distr. militare Roma.
129. BUFARDECI Rodolfo, di Paolo, distretto militare Siracusa.

130. LIVOTI Giuseppe, di Giuseppe, distr. militare Messina.
131. EMMANUELE Rosario, di Angelo, distretto militare Catania.
132. CICALO' Antonio, di Cristofaro, distretto militare Cagliari.
133. SOLINAS Matteo, di Giacomo, distr. militare Sassari.
134. VINCI Salvatore, di Luigi, distretto militare Siracusa.
135. SIMONE Nicola, di Giovanni, distretto militare Chieti.
136. SGAMBATI Mauro, di Gaetano, regg. ferrov. genio.
137. POSTERARO Pietro, di Vincenzo, distretto militare Cosenza.
138. VICINANZA Sebastiano, fu Sebastiano, distretto militare Nola.
139. LANGELLA Aldo, di Roberto, distretto militare Massa.
140. BERNETTI Joly, di Giovanni, 7° reggimento genio.
141. DELFINO Giovanni, di Felice, distr. militare Genova.
142. GABRIELLI Alberto, di Arduino, comando superiore C.R.E.M. Spezia.
143. TRAVALI Giuseppe, di Salvatore, distretto militare Agrigento.
144. CIMINO Domenico, di Oscar, distr. militare Catanzaro.
145. VERONA Carlo, fu Gustavo, distretto militare di Caserta.
146. STELLA Luigi, di Gaetano, distretto militare Caltanissetta.
147. ASTORI Arnaldo, di Pietro, battaglione misto genio Sardegna.
148. OLLA Paolo, fu Pietro, distretto militare, Cagliari.
149. BELVISOTTI Luigi, di Zaverio, distretto militare Vercelli.
150. TURELLI Tullio, fu Enrico, distretto militare Ancona.
151. DE BELVIS Fernando, di Armando, distretto militare Lecce.
152. MARTINELLO Nillo, di Serafino, distretto militare Verona.
153. SERGIO Eugenio, di Nestore, distr. militare Cosenza.
154. MULAS Carlo, di Antonio, legione RR. CC. Roma.

155. APPIOTTI Pier Giuseppe, di Carlo, distretto militare Torino.
156. BELLUMORI Ugo, di Florindo, distr. militare Caserta.
157. BENINI Giuseppe, fu Vittorio, distr. militare Firenze.
158. FOIS Giuseppe, di Pasquale, distr. militare Cagliari.
159. BONSIGNORE Giuseppe, di Leonardo, distretto militare Palermo.
160. GIORDANO Antonio, di Eduardo, distretto militare Alessandria.
161. MAFFEI FACINO Mario, fu Gustavo, distretto militare Firenze.
162. CALLEGARINI Adolfo, fu Ulderico, distretto militare Pola.
163. MASSA Vincenzo, di Emanuele, distretto militare Cagliari.
164. SANZO Salvatore, di Antonino, distretto militare Palermo.
165. D'ELITALA Giuseppe, di Antonio, distretto militare Cagliari.
166. POZIO Pasquale, di Edoardo, 84° reggimento fanteria.
167. BANCALE Giuseppe, di Raffaele, distretto militare Napoli.
168. PACE Procolo, fu Edoardo, distretto militare Cagliari.
169. FIORENTINO Aldo, di Oscar, distr. militare Savona.
170. MASSARINI Lelio, di Attilio, 7° regg. artigl. pesante campale.
171. PAGLIARO Renato, di Giovanni, 1° regg. artigl. pesante campale.
172. BUCCI Giuseppe, di Paolo, distretto militare Foggia.

Corso del genio.

1. DELMONTE Renzo, di Pietro, distr. militare Torino.
2. NOVI Ermanno, fu Nino, distretto militare Pisa.
3. ADINOLFI Mario, di Attilio, distretto militare Pola.
4. TACCONI Mario, di Zenocrate, distr. militare Taranto.

5. FRATICELLI Walter, di Aristodemo, distretto militare Ancona.
6. GIFUNI Vincenzo, fu Ignazio, distr. militare Firenze.
7. SUGLIA Aldo, di Francesco, distretto militare Milano.
8. PELLI Giorgio, fu Ferdinando, distr. militare Torino.
9. SCIUBBA Goffredo, fu Sotero, distr. militare Torino.
10. LA MORGIA Giuseppe, di Domenico, distretto militare Chieti.
11. PIRRONE Giuseppe, fu Francesco, distretto militare Potenza.
12. DELLEANI Federico, di Riccardo, distretto militare Novara.
13. GELORMINO Arduino, di Filippo, distretto militare Napoli.
14. ARMENANTE Francesco, fu Euclide, distretto militare Napoli.
15. DAMIGELLA Agrippino, di Giuseppe, distretto militare Messina.
16. TODESCHINI Aleardo, di Giustiniano, distretto militare Cremona.
17. BOARINO Renato, fu Leandro, distr. militare Genova.
18. RUSCIOLELLI Ovidio, fu Pompeo, distretto militare Aquila.
19. LOMBARDO Emilio, di Ferdinando, distretto militare Messina.
20. GABBA Mario, di Giuseppe, distretto militare Pavia.
21. MORTEN Dario, di Arnaldo, distretto militare Trento.
22. MANFREDONI Giuseppe, di Giovanni, 1° regg. genio.
23. GUARNERA Salvatore, di Carmelo, distretto militare Messina.
24. TOSI Franco, di Odo, distretto militare Roma.
25. ZANFERRARI Atteo, di Adelso, distretto militare Verona.
26. MORELLI Manlio, di Giovanni, distretto militare Pinerolo.
27. CONSORTI Primo, fu Filippo, distr. militare Teramo.

28. ZARI Giulio, di Giacinto, distretto militare Milano.
29. ANSEVINI Evandro, di Mariano, distretto militare Ancona.
30. GALASSINI Girolamo, di Roberto, distretto militare Genova.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 639. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1932-1933.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 dicembre 1932 - Anno XI.

In relazione al n. 54 della circolare 243 del *giornale militare* 1932, si comunicano, nell'ordine risultante dalle graduatorie, compilate ai sensi dei nn. 32, 33 e 50 della menzionata circolare, i nomi dei sottufficiali idonei all'ammissione ai corsi speciali presso la R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, per l'anno scolastico 1932-1933.

Corso dei carabinieri Reali.

Ammessi senza esame perchè provvisti di titolo di studio:

1. MUSOLINO Umberto, brigadiere, legione CC. RR. Roma.
2. ZAPPAVIGNA Pietro, brigadiere, legione CC. RR. del Lazio.
3. MANCINI Matteo, brigadiere, legione CC. RR. Roma.
4. FALCIGLIA Rosario, vice brigadiere, legione CC. RR. Roma.
5. CHIAPPAFREDO Paris, brigadiere legione CC. RR. Roma.

Corso di fanteria.

Ammessi senza esame perchè provvisti di titolo di studio:

1. TIRRI Giuseppe, sergente maggiore, 40° regg. fanteria.
2. ZALLOCCO Alceste, sergente maggiore, 81° reggimento fanteria.

3. DE GREGORI Francesco, sergente maggiore, 7° reggimento alpini.
4. MARGAGLIO Ernesto, sergente, 67° regg. fanteria.
5. MARCHI Ugo, sergente maggiore, 1° granatieri.

Ammessi per aver superati gli esami:

6. CALIBANI Luigi, sergente maggiore, 93 regg. fanteria.
7. CAMERA Luigi, sergente maggiore, 18° regg. fanteria.
8. LANDI Luigi, sergente maggiore, 157° regg. fanteria.
9. ROTTINI Bruno, sergente maggiore, truppe coloniali Bengasi.
10. ROMANELLI Mario, sergente maggiore, 31° reggimento fanteria.
11. TERLIZZI Giacomo, sergente maggiore, truppe coloniali Bengasi.
12. SANTINI Aurelio, sergente maggiore, 18° regg. fanteria.
13. VISCUSI Pietro, sergente maggiore, scuola allievi sottufficiali Rieti.
14. FANTINI Luca, sergente maggiore, scuola allievi ufficiali Spoleto.
15. GIUMMOLE Vincenzo, sergente maggiore, 1° reggimento granatieri.
16. ANTINUCCI Domenico, sergente maggiore, 1° reggimento granatieri.
17. SALAMINA Michele, sergente maggiore, 11° reggimento fanteria.
18. ZACCARINI Roberto, sergente maggiore, 231° reggimento fanteria.
19. COLALEO Antonio, sergente maggiore, 24ª compagnia distrettuale Novara.
20. CAVAZZUTI Leonildo, sergente maggiore, 5° reggimento alpini.
21. CIPROTTI Domenico, sergente maggiore, 83° reggimento fanteria.
22. COLOMBINI Mario, sergente maggiore, 36° reggimento fanteria.
23. MARCHIONI Gino, sergente maggiore, 2° regg. alpini.

24. MODICA Calogero, sergente maggiore, 75° regg. fanteria.
25. DE MAIO Antonio, sergente maggiore, 58° regg. fanteria.
26. DAL LAGO Giovanni, sergente maggiore, 6° regg. alpini.
27. GELLI Marcello, sergente maggiore, 81° regg. fanteria.
28. GRASSI Domenico, sergente maggiore, 1° battaglione cacciatori Tripoli.
29. RE Sergio, sergente maggiore, 28° reggimento fanteria.
30. MAZZANTI Pietro, sergente maggiore, centro chimico militare.
31. TORSOLI Aligi, sergente maggiore, 84° regg. fanteria.

Corso di cavalleria.

Ammessi per aver superati gli esami:

1. TONINI Costantino, sergente maggiore, cavalleggeri Guide.
2. ASCOLI Geppino, sergente maggiore, Genova cavalleria.

Corso di artiglieria.

Ammessi senza esame perchè provvisti di titolo di studio:

1. LAGONEGRO Giulio, sergente maggiore, 4° reggimento artiglieria contraerei.
2. ROMANO Mario, sergente maggiore, 9° reggimento artiglieria campagna.
3. GONNET Giuseppe, sergente maggiore, 1° reggimento artiglieria pesante.
4. CASALE Riccardo, sergente maggiore, 3° reggimento artiglieria pesante campale.
5. PIERGENTILI Cesare, sergente maggiore, 4° reggimento artiglieria pesante campale.
6. PRIVITERA Isidoro, sergente maggiore, 5° reggimento artiglieria da campagna.
7. LABELLA Ugo, sergente maggiore, 1° reggimento artiglieria da campagna.

Ammessi per aver superati gli esami:

8. BONFATTI Franco, sergente maggiore, 6° reggimento artiglieria pesante campale.
9. SANCIPRIANO Pietro, sergente maggiore, 1° reggimento artiglieria pesante.
10. BALLOGGI Fabrizio, sergente maggiore, 3° reggimento artiglieria pesante campale.
11. BOFFA Ermanno, sergente maggiore, 19° reggimento artiglieria da campagna.
12. SEIDENARI Remigio, sergente maggiore, 2° reggimento artiglieria pesante campale.
13. MARTELLA Giosafatte, sergente maggiore, 21° reggimento artiglieria da campagna.
14. SENESE Mariano, sergente maggiore, 6° reggimento artiglieria da campagna.
15. GRAZIANI Angelo, sergente maggiore, scuola centrale artiglieria.
16. LEO Pietro, sergente maggiore, scuola allievi sottufficiali Nocera Inferiore.
17. MAZZI Alfredo, sergente maggiore, 10° reggimento artiglieria pesante campale.
18. FRIGO Fortunato, sergente maggiore, 1° reggimento artiglieria pesante.
19. FARANDA Giovanni, sergente maggiore, scuola allievi ufficiali Bra.
20. CARONNA Luigi, sergente maggiore, 1° reggimento artiglieria contraerei.
21. CARUSO Vito, sergente maggiore, 24° reggimento artiglieria da campagna.
22. DE LORENZO Efisio, sergente maggiore, 10° reggimento artiglieria da campagna.

Corso del genio.

Ammessi senza esame perchè provvisti di titolo di studio:

1. LATELLA Vincenzo, sergente maggiore, 1° radiotelegrafisti.
2. GABRIELLI Gabriello, sergente maggiore, 1° radiotelegrafisti.

3. ALIOTO Francesco, sergente maggiore, reggimento ferrovieri.
4. BELLOGI Aldo, sergente, 3° reggimento genio.

Ammessi per aver superati gli esami:

5. TURCO Ettore, sergente maggiore, 6° reggimento genio.
6. PARADISO Sante, sergente maggiore, 1° reggimento genio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 640. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. accademia di Modena.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 dicembre 1932 - Anno XI.

In relazione al n. 70 della circolare 244 del *giornale militare* 1932, si comunicano i nomi degli ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e dei marescialli ordinari idonei all'ammissione al corso di abilitazione per la nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, per l'anno scolastico 1932-1933.

Ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie.

Corso di fanteria.

1. ZLODRE Giovanni, sottotenente 7° gruppo sahariano Tripolitania.
2. BIANCIARDI Libero, sottotenente 3° gruppo sahariano Tripolitania.
3. PARRABBI Alberto, sottotenente 17° battaglione eritreo Tripolitania.

4. MICHELETTI Giuseppe, tenente 3° gruppo sahariano Cirenaica.
5. TROMBETTA Ugo Leopoldo, tenente 18° battaglione eritreo Cirenaica.
6. SANTORO Giuseppe, tenente 22° battaglione eritreo Cirenaica.
7. RODDA Benvenuto, tenente 18° battaglione eritreo Cirenaica.
8. CURATI Fausto, sottotenente 6° battaglione libico.
9. BARTELLONI Raffaele, sottotenente 21° battaglione eritreo Cirenaica.

Corso di cavalleria.

1. PALLAVICINO Riccardo, sottotenente comando cavalleria Tripolitania.

Corso di artiglieria.

1. APPOGGI Carlo, sottotenente 1° gruppo sahariano Tripolitania.
2. ANDRIANI Renato, sottotenente 2° gruppo sahariano Tripolitania.
3. ZUSTOVICH Elemer, sottotenente comando e servizio artiglieria Tripolitania.
4. FASOLI Gregorio, sottotenente 3° gruppo sahariano Tripolitania.
5. NICOSIA Dino, sottotenente comando e servizio artiglieria Tripolitania.
6. OCCHIONERO Romeo, sottotenente comando e servizio artiglieria Tripolitania.
7. MOVIA Marsilio, sottotenente comando e servizio artiglieria Tripolitania.
8. TORALDO DI FRANCIA Leopoldo, sottotenente 3° gruppo sahariano Cirenaica.
9. NOTO LA DIEGA Michele, sottotenente comando artiglieria Eritrea.

10. FRATICELLI Giuseppe, sottotenente comando e direzione artiglieria Cirenaica.
11. DA LISCA Carlo, sottotenente comando e direzione artiglieria Cirenaica.
12. DIRETTO Giacomo, sottotenente comando e direzione artiglieria Cirenaica.

Corso del genio.

1. DRAGONE Angelo, sottotenente comando e servizio genio Tripolitania.
2. PICINNI Gennaro, sottotenente comando e servizio genio Tripolitania.
3. LEONE Domenico, sottotenente comando e servizio genio Tripolitania.

Marescialli ordinari.

Corso di fanteria.

Ammesso senza esame perchè provvisto di titolo di studio:

1. BONFANTI Antonio, maresciallo 17° reggimento fanteria.

Ammessi per aver superato gli esami:

2. LA MATTINA Giuseppe, maresciallo R. corpo truppe Cirenaica.
3. GALIMI Fernando, maresciallo 58° reggimento fanteria.

Corso di cavalleria.

Ammesso per aver superato gli esami:

1. ANDOLFATO Ennio, maresciallo R. corpo truppe Cirenaica.

Corso di artiglieria.

Ammesso per aver superato gli esami:

1. VENIER Germano, maresciallo R. corpo truppe Cirenaica.

Corso del genio.

Ammesso per aver superato gli esami:

1. D'AMORE Nino, maresciallo 10° reggimento genio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L.	**27**	**ALL'ESTERO, annue . . L.**	**60**
Un fascicolo: Nel REGNO »	**2**	**ALL'ESTERO . . . . . »**	**4**

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

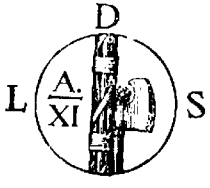
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere **indicato il numero dell'abbonamento.**

I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, **di massima,** decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta **almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.**



PREZZO L. 1,80

(5103383) - Roma. 1932-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 65ª — 1932 - ANNO XI — 23 DICEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **641** - **22 dicembre 1932** - Anno XI — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Matricolazione delle canne delle mitragliatrici pesanti mod. 14 (*con una tavola di disegni*) . . . . . *Pag.* 2327

» **642** - **22 dicembre 1932** - Anno XI — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Cuoio per accessori di manufatti in tela grigio-verde . . . . . » 2329

PARTE SECONDA

N. **643** - **30 novembre 1932** - Anno XI — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . . *Pag.* 2331

» **644** - **14 dicembre 1932** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei servizi in guerra - Edizione 1932 » 2332

» **645** - **22 dicembre 1932** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto - gennaio-febbraio 1933 - Anno XI. . » 2332

N. 646 - **22 dicembre 1932** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per l'esecuzione del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione . . . . . *Pag.* 2334

» **647 - 22 dicembre 1932** - Anno XI — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1877 . . . . . » 2334

» **648 - 22 dicembre 1932** - Anno XI — TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti. . » 2335

» **649 - 11 dicembre 1932** - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 2339

» **650 - 22 dicembre 1932** - Anno XI — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari che risposero alla chiamata alle armi dell'1-2 ottobre 1931 . . . . . » 2340

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2341

PARTE PRIMA

Circolare N. 641. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Matricolazione delle canne delle mitragliatrici pesanti mod. 14** (*con una tavola di disegni*). — (Direzione generale artiglieria). — 22 dicembre 1932 — Anno XI.

Determino che ognuna delle tre canne di dotazione delle mitragliatrici pesanti mod. 14 sia munita del numero di matricola della rispettiva arma preceduto dalla lettera *A*, *B*. o *C*.

La matricolazione delle canne verrà effettuata (mediante lettere e numeri a punzone delle dimensioni risultanti dall'unito disegno, e coi necessari accorgimenti per evitare eventuali degradazioni delle canne), da personale idoneo che le direzioni di artiglieria invieranno — previ accordi — presso i vari corpi ed enti aventi sede nella loro giurisdizione.

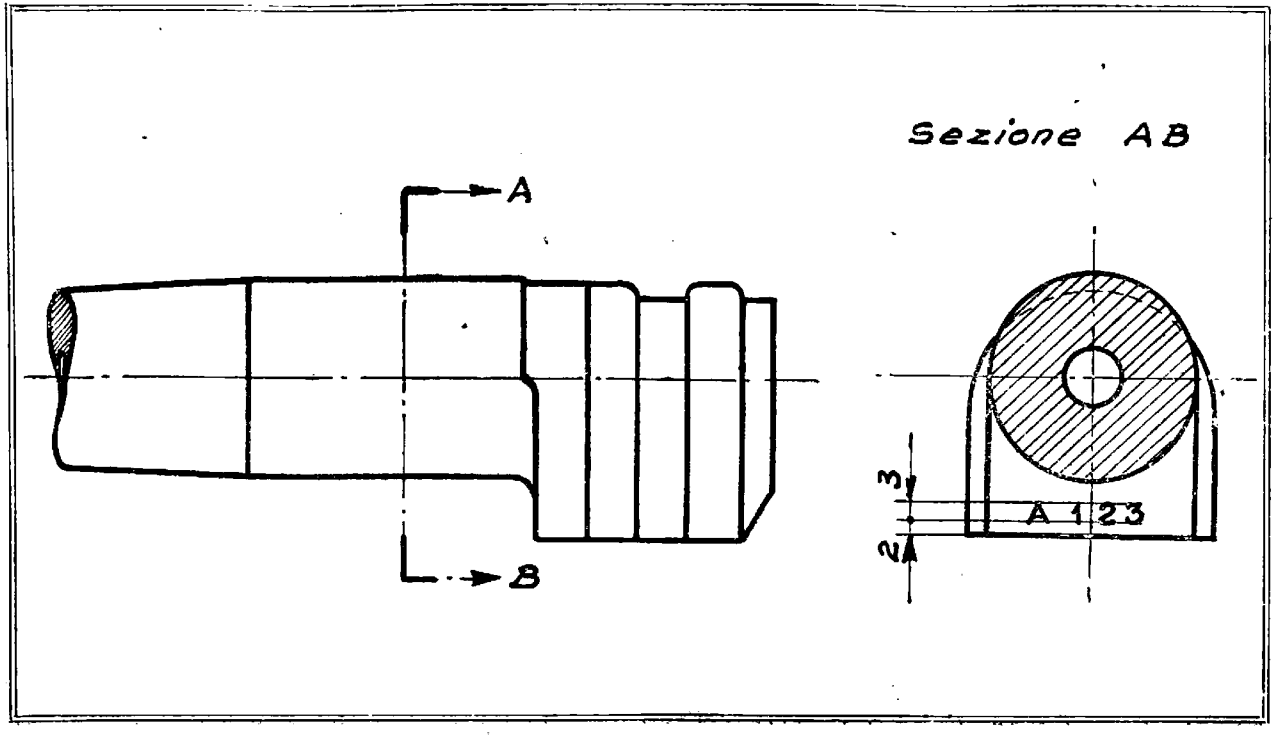
L'operazione anzidetta verrà effettuata in modo che la matricola risulti ben visibile, senza peraltro incidere troppo profondamente la canna; ciò perchè, all'occorrenza, ne sia facile l'annullamento.

Alla matricolazione delle canne costituenti dotazione delle mitragliatrici accantonate presso le direzioni d'artiglieria e presso la fabbrica d'armi R. E. di Terni, provvederanno direttamente detti enti, i quali dovranno altresì provvedere all'annullamento, nelle canne sciolte o da ripristinare, di qualsiasi contrassegno eventualmente esistente nello spazio riservato all'incisione della matricola.

Sopra ogni canna destinata a sostituire altra dichiarata fuori uso dovrà essere riportata, a cura dell'ente distributore, la matricola della canna vecchia.

Le disposizioni contenute nella presente circolare dovranno avere immediata attuazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.


Sezione AB
A
B
3
2
A 123

N. 642. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Cuoio per accessori di manufatti in tela grigio-verde.** — (Direzione generale di artiglieria). — 22 dicembre 1932 - Anno XI.

Allo scopo di unificare, e semplificare in pari tempo, gli allestimenti di manufatti in tela impermeabile grigioverde, per i quali è prevista nei disegni costruttivi l'applicazione di parti accessorie in cuoio, si determina che tali parti debbano essere allestite sempre in cuoio grigioverde conciato al cromo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 643. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 30 novembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1931, col quale il tenente colonnello (ora colonnello) di artiglieria in S.P.E. OLLEARO cav. Alfonso è chiamato a far parte della segreteria del comitato predetto;

Decreta:

Il primo capitano di fanteria riassunto in servizio quale invalido di guerra TROMBETTI cav. Giuseppe è chiamato a far parte, dal 1° dicembre 1932, della segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni in sostituzione del colonnello di artiglieria OLLEARO cav. Alfonso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1932 - *Anno XI*
Registro guerra n. 35, *foglio n.* 341. — SCRIVANTE.

N. 644. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei servizi in guerra – Edizione 1932.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 14 dicembre 1932 – Anno XI.

Sono state pubblicate le « Norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei servizi in guerra ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari saranno distribuite ai vari comandi ed uffici nel numero di copie che sarà a ciascuno notificato.

La pubblicazione è inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - Parte I - Mobilitazione e guerra - Pag. 34, dove dovrà essere aggiunto il numero categorico 2442, il prezzo lire 6, e cancellata l'annotazione: « in corso di compilazione ».

L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà anche la vendita agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta, concedendo a questi ultimi lo sconto del 35 % stabilito dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 645. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto – gennaio-febbraio 1933 – Anno XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 22 dicembre 1932 – Anno XI.

1° *Premio ministero della guerra* — Lunedì 22 gennaio:

(Siepi - militare) L. 4500 date dal ministero della guerra (2500 - 1000 - 600 - 400) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi: anni 4 kg. 71, anni 5 kg. 73, anni 6 ed oltre kg. 75 1/2. Per ogni premio vinto dal 1° agosto 1932 kg. 1 di sovraccarico. I cavalli che dalla stessa data non avranno vinto in ostacoli, riceveranno kg. 2; dal 1° maggio 1932 kg. 5. Metri 2500 circa.

Chiusura delle iscrizioni: venerdì 23 dicembre, ore 9.

2° *Premio ministero della guerra* — Sabato 21 gennaio:

(Steeple Chase - Hunters - militare) L. 5000 date dal ministero della guerra (3000 - 1000 - 600 - 400) per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi: anni 4 kg. 66, anni 5 kg. 70, anni 6 ed oltre kg. 72. Sopraccarico di kg. 2 per ogni corsa vinta dal 1° agosto 1932. Discarico di kg. 3 per i cavalli debuttanti in steeple-chase. Metri 3000 circa.

Chiusura delle iscrizioni: lunedì 16 gennaio, ore 9.

XXXVI *Premio reale* — Sabato 28 gennaio:

(Steeple Chase - militare) L. 10.000, delle quali L. 6000 date dal ministero della guerra (7000 - 1500 - 1000 - 500) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi: anni 4 kg. 66, anni 5 kg. 69, anni 6 ed oltre kg. 70 1/2. I cavalli esteri kg. 2 di più. Per ogni steeple-chase vinto nell'annata kg. 2 1/2 di sopraccarico. I vincitori in ostacoli della somma di L. 10.000, dal 1° aprile 1932, kg. 1 1/2 di sopraccarico; della somma di L. 15.000 kg. 2 1/2; della somma di L. 20.000 kg. 4 1/2; della somma di L. 25.000 kg. 6. I cavalli che avendo corso nella riunione, non vi avranno vinto somma alcuna, riceveranno kg. 3. Metri 4200 circa (pista in otto).

Chiusura delle iscrizioni: lunedì 23 gennaio, ore 9.

3° *Premio ministero della guerra* — Domenica 5 febbraio:

(Siepi - Hunters-militare) L. 4500 date dal ministero della guerra (3000 - 1000 - 300 - 200) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, inscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi: anni 4 kg. 66, anni 5 kg. 70, anni 6 ed oltre kg. 72 1/2. Sopraccarico di kg. 1 per ogni premio vinto dal 1° aprile 1932. Il vincitore della riunione kg. 4 di più. Metri 2800 circa.

Chiusura delle iscrizioni: lunedì 30 gennaio, ore 9.

I tre premi — ministero della guerra — sono anche estesi agli ufficiali delle due circoscrizioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 646. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per l'esecuzione del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 dicembre 1932 - Anno XI.

È stata pubblicata la « Istruzione per l'esecuzione del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero sarà distribuito agli enti nel numero di copie per ciascuno di essi indicato con elenco a parte.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte 1ª reclutamento - pagina 11, numero categorico 2445, prezzo L. 2.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 647. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1877.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 dicembre 1932 - Anno XI.

Visto l'articolo 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932 - anno X, n. 1332, determino che tutti i militari alle armi o già congedati (eccettuati i sottufficiali di carriera ancora in servizio), a qualunque categoria già inscritti, nati nell'anno 1877, siano col 31 dicembre ricollocati nella posizione di congedo assoluto, per aver compiuto il 55° anno di età.

A tale scopo dovranno osservarsi le norme di cui ai numeri 623 e seguenti della raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito e quelle del paragrafo 85 del regolamento per le matricole per quanto riguarda la parificazione dei fogli matricolari col ruolo matricolare.

I fogli matricolari dei militari suddetti, che, giusta il citato paragrafo 85, dovrebbero venire trasmessi al ministero della guerra, saranno invece conservati dai distretti di leva, e perciò i distretti di residenza (pei militari appartenenti per leva ad altri distretti), i comandi dei corpi delle truppe coloniali dell'Eritrea, della Somalia, della Tripolitania, della Cirenaica ed il comando dei presidi delle isole italiane dell'Egeo, dovranno rimettere ai distretti di leva i fogli matricolari che ora conservano, curando che siano al completo di tutte le variazioni ed annotazioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 648. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari di truppa nei trèni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 22 dicembre 1932 - Anno XI.

In relazione alle disposizioni contenute nel paragrafo 15 del regolamento pei trasporti militari, le eccezioni all'ammissione nei treni diretti dei militari di truppa, sono quelle risultanti dagli allegati uno e due alla presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

Treni diretti in cui non sono ammessi i militari di truppa isolati, anche se percorrenti più di 500 Km. (riferimento al punto 1° del paragrafo 20 del regolamento pei trasporti militari - parte I).

Treno	Percorso	Treno	Percorso
5	Modane-Roma	174	Genova-Chiasso
12	Roma-Torino	179	Milano-Genova
36	Bologna-Milano	182	Venezia-Milano
40	Bologna-Venezia	184	Venezia-Torino
44	Roma-Bologna	185	Torino-Milano
49	Bologna-Roma	187	Milano-Venezia
66	Bologna-Brennero	189	Torino-Venezia
67	Brennero-Bologna	195	Torino-Venezia
80	Reggio C.-Roma	413	Milano-Venezia
81	Napoli-Reggio C.	417	Milano-Venezia
82	Reggio C.-Roma	477	Venezia-Bologna
83	Roma-Napoli	610	Venezia-Trieste
84	Napoli-Roma	613	Trieste-Venezia
138	Genova-Ventimiglia	794	Napoli-Roma
147	Ventimiglia-Genova	A 498 (leggero)	Da e per le stazioni di Aurisina, Divaccia S. C., S. Pietro del Carso, Postumia e stazioni della linea S. Pietro del Carso - Fiume. (Sono invece eccezionalmente ammessi nel direttissimo 708).
154	Bologna-Milano		
158	Foggia-Bologna		
161	Chiasso-Genova		
166	Genova-Milano		
169	Milano-Genova		
170	Genova-Milano		

ALLEGATO 2.

Treni diretti in cui sono eccezionalmente ammessi i militari di truppa isolati ed in numero non superiore a 100, sebbene non percorrenti più di 500 Km. (riferimento al punto 1° del paragrafo 20 del regolamento pei trasporti militari - parte I).

Treno	Percorso	Treno	Percorso
13	Da Genova per oltre Pisa, purchè in arrivo col 323.	91	Foggia-Lecce da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
27	Da Firenze purchè in arrivo col treno 1957M e diretti Roma ed oltre.	101	Da Torino ed Asti purchè diretti oltre Genova.
32	Da Firenze per Milano.	101 Sard.	Terranova I. B.-Chilivani, purchè diretti a stazioni delle linee secondarie Monti-Tempio e Chilivani-Tirso-Nuoro.
39	Da Bologna per Firenze e per Roma		
44	Bologna - Venezia, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione	107	Modane-Torino, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione
69	(Pure essendo classificato direttissimo). Brennero-Bologna, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione	122	Da Piacenza per Alessandria.
		129	Da Torino e Alessandria per Piacenza.
		131	Savona-Genova, purchè provenienti da oltre Savona verso Ventimiglia
71	Da Terni per Roma purchè provenienti dalla linea di Sulmona col diretto 2478	146	Da Albenga, purchè in arrivo col 1414 ovunque diretti
75	Da Ancona a Falconara Marittima per Roma	153	Da Rimini, ovunque diretti, purchè in arrivo dalla linea di Ferrara col treno 2317
78	Da Roma per Falconara Marittima e per Ancona.		
89	Da Catania a Siracusa purchè: *a*) provenienti dal Continente e diretti a Siracusa ed oltre; *b*) provenienti dalla linea di Palermo o di Messina e diretti oltre Siracusa.	156	Lecce-Foggia, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
		159	Da Bologna per oltre Ancona
		190	Venezia-Padova, purchè diretti verso Bologna
		245	Purchè diretti oltre Brà

Treno	Percorso	Treno	Percorso
294 295	Fra Luino e Novara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione	538	Da Bolzano per Merano.
317	Da Mortara per Alessandria	614	Da Portogruaro purchè in arrivo dalla stessa linea col 1658.
323	Mortara-Genova, purchè diretti oltre Pisa.	619	Trieste-Venezia, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione
348	Purchè diretti oltre Colico, verso Sondrio.	633	Fiume-Trieste, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione
406	Da Modena, Suzzara, Mantova diretti verso Verona e oltre purchè provenienti da linee affluenti	685 686	Fra Trieste e Pola da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
438	Da Verona P. N. per oltre Trento	695 696	Fra Erpelle e Divaccia da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
456 o 456 A	Bologna - Ravenna, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione. (Per il periodo di effettuazione)	701	Postumia G.-Trieste, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
467 469	Da Rimini per qualsiasi destinazione, purchè in arrivo dalla stessa linea col treno 1787, e dalla linea di Ravenna col treno 4557	708	(Pure essendo classificato DD.). Da e per le stazioni di Aurisina, Divaccia S. C., S. Pietro del Carso, Postumia e stazioni della linea S. Pietro del Carso-Fiume; restando però esclusi dal treno leggero A948, da e per le suddette località.
478	Da Bologna per Venezia Mestre e per Venezia S. L.		
507	Udine - Venezia, purchè diretti oltre Venezia-Mestre verso Verona e Bologna.	769	Da Foligno purchè in arrivo col 1865.
511 514 516 517	Fra Trento e Venezia, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.	773	Da Avezzano per Roma, purchè provenienti con lo stesso treno.

Treno	Percorso	Treno	Percorso
776	Sulmona - Pescara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.		A 321 e 2817 ovunque diretti.
778	Da Sulmona per Pescara Centrale.	808	Da Brindisi per Napoli e per Battipaglia.
790 793	Fra Roma-Cassino e Napoli da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.	893	Metaponto-Reggio di Calabria, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
802	Da Taranto per Metaponto; purchè diretti in Calabria e in Sicilia.	898	Da Reggio di Calabria C. per Catanzaro, per Sibari, per Metaponto e relativi transiti.
803	Da Napoli per Brindisi, da Battipaglia per Taranto, da Taranto per Brindisi; a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia coi treni	929	Da Catania, da Bicocca e da Dittaino per Caltanissetta Xirbi. Da Catania, da Bicocca, da Dittaino, da Caltanissetta Xirbi e da Roccapalumba - Alia per Palermo.

NB. — Si considerano isolati i militari che viaggiano soli o in gruppi non superiori a nove.

N. 649. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 dicembre 1932 - Anno XI.

In sostituzione dell'ispettore generale SACCOROTTI gr. uff. dott. Francesco è delegato a firmare « Pel Ministro », in assenza del direttore generale personale ufficiali, o per la parte che questi non intenda riservare a sè, la corrispondenza d'ufficio e tutti gli atti inerenti al servizio d'ispezione, per la parte di competenza della direzione generale personale ufficiali, il generale di brigata di fanteria DE MICHELIS cav. Attilio, incaricato delle funzioni di ispettore generale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 650. – MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari che risposero alla chiamata alle armi dell'1-2 ottobre 1931.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 dicembre 1932 – Anno XI.

In base al disposto dell'art. 109 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. esercito 5 agosto 1927, n. 1437 — articolo ancora in vigore limitatamente agli arruolati con la classe del 1910 — e degli articoli 136 e 138 del T. U delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932-X, n. 1332, determino:

1° Col 1° febbraio 1933 abbia inizio e sia condotto a termine entro due giorni l'invio in congedo dei militari di truppa vincolati a ferma ordinaria che risposero alla chiamata alle armi del 1-2 ottobre 1931, stabilita con la circolare n. 409 del *giornale militare* del 1931, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) militari inscritti alla ferma ordinaria;

b) militari arruolati quali già rivedibili;

c) militari limitatamente idonei al servizio.

2° Per i militari che si trovino nelle condizioni di cui alla presente circolare, i quali siano giunti alle armi dopo terminato il periodo della presentazione delle reclute indicato nei manifesti allegati alla circolare n. 409 del *giornale militare* del 1931, il congedamento avrà luogo a mano a mano che essi avranno compiuto 16 mesi di servizio.

3° Per il computo del servizio e per le altre condizioni e modalità del congedamento disposto con la presente circolare, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme contenute nella circolare n. 408 del *giornale militare* del 1932.

4° La formula matricolare di congedamento sarà la seguente: « Mandato in congedo illimitato in applicazione della circolare n. 650 del *giornale militare* 1932 ».

5° I Comandi di corpo segnaleranno il numero dei militari congedati in applicazione della presente circolare, entro 20 giorni dal congedamento, ai rispettivi comandi di divisione.

6° I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno, a loro volta, divisi per arma, corpo e specialità, a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), in modo che tali dati pervengano non più tardi del 1° marzo 1933.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Concorso per titoli fra il personale dei gruppi A e B delle amministrazioni dello Stato per la nomina nei vari gradi del ruolo dei computisti (gruppo B) del Real corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, con il quale sono stati approvati i ruoli dell'amministrazione dei lavori pubblici ed è stato istituito il ruolo dei computisti del Real corpo del genio civile;

Visto il R. decreto 30 maggio 1932, n. 680, con il quale sono state dettate le norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del ruolo predetto;

Ritenuto che entro il termine del 24 agosto 1932, stabilito dall'art. 12 del citato Regio decreto n. 680, non è pervenuta alcuna domanda da parte di impiegati appartenenti al gruppo *B* del genio civile, per ottenere il passaggio nel ruolo dei computisti;

Che pertanto tutti i 110 posti dell'organico dei computisti possono essere messi a concorso a termini del terzo comma del predetto art. 12 per essere eventualmente conferiti a personale dei gruppi *A* e *B* di altre amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli per la nomina nei seguenti gradi del ruolo dei computisti (gruppo *B*) del Real corpo del genio civile:

Grado 8° (computisti capi)	posti n.	23
» 9° (computisti principali)	» »	41
» 10° (computisti).	» »	46
» 11° (computisti aggiunti) . . .		
Totale . . .	posti n.	110

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso suddetto i funzionari di grado non inferiore al 10° dei gruppi *A* e *B* delle amministrazioni dello Stato che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di ottimo e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di abilitazione del corso superiore di Regio istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria);

diploma di licenza rilasciato dai Regi istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguiti ai termini degli attuali ordinamenti scolastici; oppure diploma di Regio istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Sarà considerato titolo di preferenza l'aver appartenuto all'Amministrazione dei lavori pubblici ovvero l'essere adibito a mansioni contabili presso l'amministrazione stessa.

I candidati dovranno rivestire nei ruoli delle amministrazioni di provenienza il medesimo grado cui si riferiscono i posti messi a concorso.

Art. 3.

Alle domande redatte su carta bollata da L. 5, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2. Qualora dal diploma stesso non risultino le votazioni riportate negli esami di licenza, dovrà essere prodotto anche un certificato da rilasciarsi dalla competente autorità scolastica, attestante tali votazioni;

2° copia del foglio matricolare militare. Gli ex combattenti dovranno produrre altresì i documenti comprovanti le eventuali benemerenze di guerra ed una dichiarazione integrativa, da rilasciarsi dalla autorità militare ai sensi della circolare 588 *giornale militare* 1922, ed attestante la permanenza durante la guerra 1915-1918 in zona di operazioni presso reparti operanti o presso i comandi mobilitati, o eventualmente, in luoghi di cura od in licenza di convalescenza per malattia o ferita riportata in combattimento;

3° stato di famiglia su carta bollata da L. 3, rilasciato dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio, e legalizzato dal presidente del tribunale;

4° i documenti che possano comprovare che il concorrente si trovi in una delle condizioni di cui al penultimo comma del precedente art. 2.

I candidati potranno altresì allegare alla domanda tutti quegli altri documenti di cui siano in possesso ed attestanti eventuali particolari benemerenze civili o militari, studi speciali percorsi o pubblicazioni fatte. Le domande dovranno pervenire al Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione Generale degli Affari Generali - Divisione II), entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, e per il tramite delle amministrazioni dalle quali ciascun concorrente dipende.

Le amministrazioni predette nel trasmettere le domande entro il termine fissato dal comma precedente, dovranno allegarvi copia delle note di qualifica del candidato relative all'ultimo quinquennio, e dello stato matricolare e dovranno altresì esprimere il loro consenso all'eventuale passaggio del candidato alle dipendenze dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 4.

I funzionari prescelti verranno collocati nel ruolo dei computisti nello stesso grado e con l'anzianità raggiunta nei ruoli di provenienza.

Art. 5.

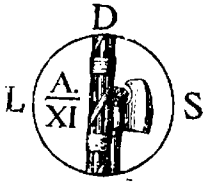
Con successivo decreto verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso che sarà composta di un funzionario amministrativo dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al 5°, presidente; di un funzionario della carriera amministrativa dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al 7°, e di un funzionario della ragioneria centrale di grado non inferiore al 7°.

Un funzionario di grado non inferiore al 9° dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici avrà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: DI CROLLALANZA.



PREZZO L. 1,80

(5104345) - Roma. 1932-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 66ª — 1932 - ANNO XI — 31 DICEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **651 - 3 novembre 1932** - Anno XI — COLONIE. — R. decreto n. 1585. - Varianti all'ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia e a quello del Regio corpo dell'Eritrea. . . . . *Pag.* 2347

» **652 - 29 dicembre 1932** - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Uniforme degli allievi dei collegi militari » 2351

» **653 - 29 dicembre 1932** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione dell'infermeria presidiaria di Cava dei Tirreni ed impianto dell'infermeria presidiaria di Albenga. . . . . » 2353

PARTE SECONDA

N. **654 - 2 dicembre 1932** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale col quale sono ripartiti fra armi, corpi e servizi i subalterni di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1932, n. 569 . . . . . *Pag.* 2355

» **655 - 21 dicembre 1932** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili. . . . . » 2356

N. **656 - 29 dicembre 1932** - Anno XI — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - EQUIPAGGIAMENTO. — Armamento ed equipaggiamento degli ufficiali in S. P. E.: Pistola di calibro unico - bussola - binocolo prismatico . . . . . *Pag.* 2356

» **657 - 29 dicembre 1932** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Commissari militari delle gare ippiche . . » 2359

» **658 - 29 dicembre 1932** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Campionati nazionali militari di sci . . . » 2359

» **659 - 29 dicembre 1932** - Anno XI — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per trattori pesanti campali 26 e 30 durante l'esercizio finanziario 1932-1933 . . . . . » 2359

» **660 - 29 dicembre 1932** - Anno XI — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli SPA 25 C/10 durante l'esercizio finanziario 1932-1933 . . . . . » 2362

PARTE PRIMA

Circolare N. 651. — COLONIE. — **R. decreto n. 1585. – Varianti all'ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia e a quello del Regio corpo dell'Eritrea.** — (Gabinetto). — 3 novembre 1932 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 292, del 20 dicembre 1932 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto l'ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, e modificato con R. decreto 18 maggio 1931, n. 901;

Visto l'ordinamento del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte all'ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica approvato con R. decreto 3 set-

tembre 1926, n. 1608, e modificato con R. decreto 18 maggio 1931, n. 901:

1° il terzo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

« L'indennità giornaliera stessa è cumulabile con quella di residenza disagiata, per coloro che già ne sono provvisti, con le norme di cui all'art. 13 del presente ordinamento »;

2° nel primo comma dell'art. 28 alle parole: « è fatta eccezione pei marescialli » sono sostituite le seguenti: « è fatta eccezione per i marescialli ed i sergenti maggiori »;

3° nell'art. 30, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Parimenti, i sottufficiali che all'atto della destinazione nei Regi corpi come militari di truppa o, successivamente, all'atto della promozione a sergente, siano stati assegnati ad arma o corpo diversi da quelli di provenienza, possono — su proposta del rispettivo comandante del Regio corpo di truppe coloniali — conservare, rientrando nell'esercito metropolitano, la nuova assegnazione. La decisione spetta al ministero della guerra »;

4° nell'art. 44, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« L'indennità coloniale, il soprassoldo coloniale, e l'importo della razione viveri in contanti non sono dovuti ai predetti sottufficiali e militari di truppa, che continuino a prestar servizio presso il ministero delle colonie o presso il deposito centrale per le truppe coloniali dopo aver compiuto un periodo ininterrotto di appartenenza ad uno o più Regi corpi della durata di otto anni, se si tratta di sottufficiali che iniziarono tale periodo come militari di truppa, o di sei anni per tutti gli altri militari »;

5° nell'art. 70, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Il quadrupede di proprietà dell'amministrazione può essere ceduto a pagamento ai militari indigeni dei reparti sahariani che ne facciano richiesta. Le norme per tale concessione saranno fissate dal ministero delle colonie, di concerto con quello delle finanze, in analogia a quelle stabilite nel Regno per la cessione dei quadrupedi di agevolezza ».

Art. 2.

Sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte all'ordinamento del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786:

1° nell'art. 9, dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi normali le domande e le proposte di rimpatrio prima dello scadere della ferma o della rafferma sono decise dal ministero della guerra »;

2° il primo comma dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali e militari di truppa del Regio corpo debbono essere celibi o vedovi senza prole; è fatta eccezione per i marescialli e sergenti maggiori di tutte le armi e corpi, per i maniscalchi raffermati nel Regio esercito e per i militari di truppa di alcune specialità, raffermati o non, che possono essere anche ammogliati in conformità delle disposizioni vigenti nel Regno »;

3° nell'art. 32, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« I sottufficiali che, all'atto della destinazione nel Regio corpo come militari di truppa o, successivamente, all'atto della promozione a sergente, furono assegnati ad arma o corpo diversi da quelli di provenienza, possono — su proposta del comandante del Regio corpo — conservare, rientrando nell'esercito metropolitano, la nuova assegnazione. La decisione spetta al ministero della guerra »;

4° nell'art. 49, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« L'indennità coloniale, il soprassoldo coloniale e l'importo della razione viveri in contanti non sono dovuti ai predetti sottufficiali e militari di truppa, che continuino a prestar servizio presso il ministero delle colonie o presso il deposito centrale per le truppe coloniali dopo aver compiuto un periodo ininterrotto di appartenenza ad uno o più Regi corpi della durata di otto anni, se si tratta di sottufficiali che iniziarono tale periodo come militari di truppa, o di sei anni, per tutti gli altri militari ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1932 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 327, *foglio* 54. — MANCINI.

N. 652. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Uniforme degli allievi dei collegi militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 29 dicembre 1932 - Anno XI.

Al bordo del colletto della giubba di tale in distribuzione agli allievi dei collegi militari dovrà essere applicata la trecciuola di metallo bianco argentato.

Pertanto il conto di costruzione inserto a pagina 183 della raccolta ediz. 1932 dovrà essere sostituito col seguente:

Indicazione delle materie prime occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° Gruppo n. cat. 1376		2° Gruppo n. cat. 1377		3° Gruppo n. cat. 1378	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71	m.	4,20	3,76	15,79	3,35	14,07	3,04	12,76
Trecciuola di metallo bianco argentato, alta mm. 3	»	0,50	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)...	L.	—	—	7,20	—	7,20	—	7,20
Prezzo di costo	L.			23,24		21,52		20,21
Prezzo di conteggio	»			23,40		21,60		20,20

(1) Nella fornitura cono compresi: n. 5 bottoni di frutto grandi e 4 piccoli; due gangherelli di ottone con rispettive magliette; m. 2,40 di nastro di cotone color bianco, alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 653. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Soppressione dell'infermeria presidiaria di Cava dei Tirreni ed impianto dell'infermeria presidiaria di Albenga.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 29 dicembre 1932 – Anno XI.

Tenuto presente il R. decreto 19 maggio 1932, n. 581, inserto nella circolare 312 del *giornale militare* c. a., determino che, sotto la data del 1° gennaio 1933, l'infermeria presidiaria di Cava dei Tirreni venga soppressa e funzioni l'infermeria presidiaria di Albenga.

La sezione convalescenti annessa all'infermeria di Cava dei Tirreni dalla medesima data funzionerà presso l'ospedale militare di Firenze (sezione di Monteoliveto).

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 654. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale col quale sono ripartiti fra armi, corpi e servizi i subalterni di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1932, n. 569.** — (Gabinetto). — 2 dicembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER GUERRA

Visto il R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374, relativo alla nomina ad ufficiale in S.P.E. degli allievi delle accademie e delle scuole militari;

Decreta:

In applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374, la ripartizione fra armi, corpi e servizi delle nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole magistrali e di applicazione che, a tenore dell'art. 4 della legge sopracitata possono, durante l'esercizio corrente, essere effettuate oltre gli organici complessivamente stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 396, è fissata nel modo risultante dalla tabella seguente:

ARMA, CORPO, SERVIZIO	Nomine a sottotenente in S. P. E.	Nomine a tenente in S. P. E.
Fanteria	161	—
Cavalleria	27	—
Artiglieria	158	38
Genio	53	—
Maestri di scherma	19	—
	456	

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI
Registro n. 35, foglio n. 399.

N. 655. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 dicembre 1932 – Anno XI.

Viste le disposizioni contenute negli articoli 5, 12 e 15 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, e constatata la regolarità dell'esperimento di cui alla circolare n. 553 del *giornale militare* del corrente anno, per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili, è approvato il procedimento seguito per l'accertamento dell'idoneità dell'unico candidato DE RENZI Luigi, nonchè l'accertamento stesso.

La nomina è però subordinata alle vacanze dei posti, che eventualmente si verificassero entro l'anno 1933 e nella ragione della metà, a senso dell'art. 3 del R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'amministrazione della guerra. In caso di rinuncia all'anzidetta eventuale nomina dovrà esserne fatta esplicita dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del citato R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, da trasmettersi a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali - divisione personali civili) non oltre il 31 gennaio 1933.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 656. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – EQUIPAGGIAMENTO. — **Armamento ed equipaggiamento degli ufficiali in S. P. E.: Pistola di calibro unico – bussola – binocolo prismatico.** — (Direzione generale di artiglieria). — 29 dicembre 1932 – Anno XI.

1. — Saranno adottati tipi regolamentari — per ufficiali — di *pistola*, di *binocolo prismatico* e di *bussola*.

2. — La *pistola* del tipo regolamentare è obbligatoria per tutti gli ufficiali in S.P.E.

Sarà provveduto al ritiro delle pistole non regolamentari, accreditandone agli ufficiali il valore calcolato a condizioni di favore.

Il *binocolo* e la *bussola* sono obbligatori per i soli ufficiali in S.P.E. di arma combattente; però gli ufficiali che sono già forniti di tali oggetti, sono dispensati dal provvedersi di quelli del tipo regolamentare; se ne provvederanno in seguito, in caso di sostituzione.

Agli ufficiali di prima nomina saranno distribuiti pistola, binocolo e bussola del tipo regolamentare.

3. — Gli enti che amministrano ufficiali in S.P.E. faranno pervenire alle direzioni di artiglieria (sezione per la Sardegna) della rispettiva circoscrizione le richieste di pistole, binocoli e bussole occorrenti:

a) per gli ufficiali in S.P.E. attualmente dipendenti: entro il mese di gennaio 1933-XI;

b) per gli ufficiali in S.P.E. di prima nomina assegnati ai corpi: entro un mese dalla loro presentazione;

c) per le eventuali sostituzioni degli oggetti in parola o per nuove distribuzioni di essi ad ufficiali in S.P.E. che ne fossero sprovvisti: entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno.

In base alle richieste, le direzioni di artiglieria segnaleranno sollecitamente il fabbisogno di pistole, binocoli e bussole al ministero (direzione generale di artiglieria, 1ª divisione « armi portatili », per le pistole e per le bussole - 2ª divisione « artiglieria », per i binocoli prismatici), che disporrà per la loro distribuzione a dette direzioni.

Queste ultime effettueranno quindi la cessione e spedizione dei materiali ai singoli enti.

4. — Gli ufficiali di prima nomina in S.P.E., assegnati alle scuole di applicazione dovranno ricevere la pistola, il binocolo e la bussola all'atto della loro presentazione alle scuole predette.

Pertanto le direzioni di artiglieria di Torino (per gli ufficiali di cavalleria, artiglieria e genio) e di Milano (per quelli di fanteria) terranno una scorta di pistole, binocoli e bussole per poter aderire subito alle richieste che faranno i comandi delle scuole di applicazione.

5. — Gli enti interessati, ricevuti i materiali in parola, provvederanno:

1) a versare il relativo importo totale alle direzioni di artiglieria;

2) ad iscrivere l'importo stesso al fondo scorta e conti particolari;

3) ad aprire per ciascun ufficiale un conto di addebito da estinguere a rate mensili pari ad un ventesimo dell'ammontare complessivo se la somma totale è inferiore a L. 500; pari a un trentesimo se è superiore.

Allo scopo di permettere di far fronte al maggiore aggravio derivante al fondo scorta e conti particolari, gli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata sono autorizzati a concedere adeguati prestiti a quelli dei suddetti enti che ne facessero richiesta, dimostrandone la necessità.

Le direzioni di artiglieria (sezione per la Sardegna), alla fine di ciascun trimestre, effettueranno il versamento in tesoreria delle somme introitate, con le modalità stabilite dalla circolare 719 del *giornale militare* 1919, imputandole cioè allo speciale capitolo del bilancio d'entrata che ne consenta la riassegnazione al bilancio della guerra, e che per il corrente esercizio porta il numero 183, capo X.

Le quietanze relative ai predetti versamenti dovranno pervenire alla ragioneria centrale del ministero non oltre il 31 maggio dell'esercizio in cui furono emesse, rinviando all'agosto successivo i versamenti relativi al 4° trimestre dell'esercizio.

6. — L'acquisto del binocolo, con le modalità e le facilitazioni suindicate è concesso anche ai sottufficiali di carriera delle armi combattenti, che desiderassero provvedersene.

7. — Si fa riserva di comunicare con successiva circolare il tipo e il prezzo definitivo dei materiali in questione nonchè le modalità per il ritiro della pistola vecchio tipo; frattanto si riportano i prezzi approssimativi di tali oggetti: pistola L. 130; binocolo prismatico L. 500; bussola L. ~~50~~.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 657. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari delle gare ippiche.** — (Servizio ippico e veterinario). — 29 dicembre 1932 – Anno XI.

Il generale di brigata PONZA di SAN MARTINO nob. dei conti cav. Alberto è nominato commissario militare ippico del corpo di armata di Trieste in sostituzione del generale di brigata LAZZI cav. Luigi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 658. — CONCORSI E GARE. — **Campionati nazionali militari di sci.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 29 dicembre 1932 – Anno XI.

Le gare militari di sci verranno annunziate di volta in volta e saranno svolte ciascuna con particolari modalità.

Conseguentemente la circolare n. 22 *giornale militare* 1925 relativa ai campionati nazionali militari di sci, è abrogata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 659. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per trattori pesanti campali 26 e 30 durante l'esercizio finanziario 1932-1933.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 29 dicembre 1932 – Anno XI.

È stato rinnovato, a decorrere dal 1° novembre c. a. e per la durata dell'esercizio finanziario 1932-1933, il contratto stipulato lo scorso anno con la società anonima Fiat per la fornitura, a quantità indeterminata, ai corpi ed enti del R. esercito delle parti di ricambio per trattori pesanti campali 26 e 30.

In base agli obblighi assunti dalla ditta Fiat le parti di ricambio da fornire sono quelle indicate nella tariffa n. 2673

in data settembre 1929 e che trovano riscontro nel rispettivo catalogo illustrato. Sono però escluse tutte quelle parti che pur essendo elencate nel catalogo, non hanno corrispondenza nella tariffa.

Il materiale di cui al contratto deve essere ceduto al prezzo indicato nella tariffa vigente per la clientela al giorno di presentazione della richiesta di prelevamento, ridotto dello sconto del 5 %.

Tali prezzi s'intendono per merce consegnata a mano nel deposito della ditta per i corpi ed enti di stanza a Torino, e resa alla stazione ferroviaria della località ove ha sede il corpo richiedente, franca di ogni spesa di spedizione e di imballaggio, per i corpi o enti dislocati fuori Torino.

La ditta effettuerà la spedizione dei materiali a piccola velocità, rimanendo esplicitamente esclusi i mezzi di trasporto rapido (pacco postale, bagaglio, corriere espresso, grande velocità, ecc.) che, se richiesti, dovranno essere pagati a parte dai corpi riceventi.

I materiali verranno richiesti esclusivamente al deposito sito presso la sede della ditta in Torino - Corso Dante, n. 30.

Per il prelevamento valgono le norme impartite con la circolare 515 del *giornale militare* 1932.

I materiali saranno consegnati entro i seguenti termini di tempo dalla presentazione della richiesta di prelevamento:

1) entro 60 giorni quando l'importo della richiesta di ogni corpo od ente (non più di una per ogni corpo od ente), calcolato in base alla tariffa non superi L. 5.000, intendendosi escluse da tale limite di consegna le parti il cui valore unitario superi L. 500, e tutti i materiali di cui all'allegato n. 1 alla circolare n. 15903 del 14 luglio 1931, diretta ai comandi di corpo d'armata e comandi militari delle isole;

2) entro 90 giorni quando detto importo sia compreso tra le L. 5.001 e L. 10.000, anche se la richiesta contenga pezzi di valore unitario superiore a L. 500, purchè tali pezzi non siano superiori a tre.

Sono esclusi i materiali di cui all'allegato n. 1 sopra citato.

3) entro 120 giorni quando l'importo sia compreso tra le L. 10.000 e le L. 20.000, restando esclusi i materiali di cui all'anzidetto allegato n. 1.

Per le richieste presentate da corpi ed enti che abbiano sede nelle isole, i termini di tempo di cui sopra saranno aumentati di 5 giorni.

Per le penalità valgono le disposizioni impartite con la surricordata circolare 515 del *giornale militare* 1932, con la modifica che per l'applicazione della penale di cui al paragrafo 20 dei capitoli generali d'oneri, si terrà conto solo delle decadi compiute.

Anche per quanto riguarda il pagamento delle fatture i corpi si atterranno alle prescrizioni date con la più volte ricordata circolare 515 del *giornale militare* 1932, tenendo presente che:

a) gli ordinativi da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, per importo di fatture superiore a L. 10.000, debbono essere tratti sulla R. tesoreria di Torino a favore della società anonima Fiat con quietanza di uno dei seguenti signori e nella qualità a fianco di essi indicata:

Prof. VALLETTA gr. uff. Vittorio, *direttore generale.*

Ing. SORIA comm. Guido, *direttore centrale.*

Ing. CAMURI comm. Ugo, *direttore centrale.*

Ing. BRUSCHI cav. Rambaldo, *direttore sezione ricambi.*

b) per gli importi sino a L. 10.000 il pagamento potrà effettuarsi in contanti, per i pagamenti da farsi dai corpi residenti in Torino, ed a mezzo di assegno di conto corrente postale a favore della società, per i pagamenti da farsi dagli altri corpi od enti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 660. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli SPA 25 C/10 durante l'esercizio finanziario 1932-1933.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 29 dicembre 1932 - Anno XI.

È stato rinnovato, a decorrere dal 21 novembre c. a. e per la durata dell'esercizio finanziario 1932-1933, il contratto stipulato lo scorso anno con la società Ligure Piemontese Automobili « S.P.A. » di Torino per la fornitura, a quantità indeterminata, ai corpi ed enti del R. Esercito delle parti di ricambio per autoveicoli SPA 25 C/10.

In base agli obblighi assunti dalla ditta S.P.A. le parti di ricambio da fornire sono quelle indicate nella tariffa n. 26/2 in data ottobre 1930 ed errata corrige n. 1 e n. 2 alla predetta tariffa.

Il materiale di cui al contratto deve essere ceduto al prezzo indicato nella tariffa vigente per la clientela al giorno di presentazione della richiesta di prelevamento, ridotto dello sconto del 9 %.

Tutti i prezzi s'intendono per merce resa alla stazione ferroviaria della località ove ha sede il corpo richiedente, ed in essi sono anche incluse le spese di spedizione e d'imballo. Il trasporto verrà fatto a piccola velocità e soltanto in casi eccezionali e per parti di non forti entità potrà richiedersi il trasporto a grande velocità, rimanendo esplicitamente esclusi i mezzi di trasporto rapido (bagaglio, corriere espresso, ecc.) che, se richiesti, dovranno essere pagati a parte.

I materiali verranno richiesti esclusivamente al deposito sito presso la sede della SPA. in Torino - Corso Ferrucci, 112-122. Qualora però vi fossero disponibilità di ricambi SPA presso le filiali (Fiat)) SPA di Milano, Bologna, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari, gli enti potranno prelevarli presso tali filiali, le quali però non sono tenute, in caso di mancanza dei materiali, a soddisfare le richieste.

Per il prelevamento valgono le norme impartite con la circolare 515 del *giornale militare* 1932.

I materiali saranno consegnati agli enti richiedenti presso il deposito di Torino entro i seguenti termini di tempo dalla presentazione della richiesta di prelevamento:

1) Per tutti i materiali compresi nell'allegato n. 3 alla circolare n. 567 del *giornale militare* 1930, entro 24 ore sino

ad esaurimento delle dotazioni predisposte per un fabbisogno di almeno cinque *chassis*.

Per la ricostituzione di tali dotazioni la SPA avrà a sua disposizione 10 giorni di tempo dall'esaurimento delle dotazioni stesse.

Per i materiali dei quali all'atto della richiesta il deposito di Torino sia sprovvisto, perchè in corso di ricostituzione delle dotazioni, si dovrà tener conto nella consegna del tempo concesso alla ditta per il rifornimento.

2) Per tutti i materiali che non possono essere prelevati entro le 24 ore perchè non compresi nell'allegato di cui sopra, o perchè in quantità eccedenti quelle indicate nell'allegato stesso, la consegna dovrà avvenire entro i seguenti termini e con le limitazioni dello specchio in appresso circa il quantitativo di *chassis* per cui possono essere richiesti e circa l'ammontare della richiesta di prelevamento:

Importo dei materiali compresi nella richiesta di prelevamento calcolato in base alle tariffe in vigore	Termini di consegna	Quantitativo di parti uguali che possono essere richieste
Fino a L. 5.000.....	40 giorni	10 chassis
Da L. 5.001 a L. 20.000.....	60 »	20 »
» » 20.000 » » 50.000.....	80 »	40 »
Oltre le » 50.000.....	120 »	60 »
	150 »	80 »

Fermo restando quanto stabilito per materiali compresi nell'allegato n. 3 precitato e per le sole richieste presentate da enti che abbiano sede nelle isole, i termini di consegna di cui sopra saranno aumentati di otto giorni.

Per le penalità valgono le disposizioni impartite con la surricordata circolare 515 del *giornale militare* 1932, con la modifica che per l'applicazione della penale di cui al paragrafo 20 dei capitoli generali d'oneri, si terrà conto solo delle decadi compiute.

Anche per quanto riguarda il pagamento delle fatture i corpi si atterranno alle prescrizioni date con la più volte ri-

cordata circolare 515 del *giornale militare* 1932, tenendo presente che:

a) il pagamento di fatture di importo superiore alle L. 10.000 sarà fatto a mezzo di ordinativo di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo di armata, tratto sulla sezione di R. tesoreria di Torino a favore dalla società ligure piemontese automobili S.P.A. di Torino con quietanza di uno dei seguenti signori e nella qualità a fianco di essi indicata:

Ing. Giuseppe MASCARUCCI, *direttore della società*.

Rag. Camillo CHIGLIONE, *procuratore*.

Sig.na Caterina LOCATI, *procuratrice*.

b) il pagamento delle fatture di importo inferiore alle L. 10.000 sarà effettuato a mezzo di assegni in conto corrente postale intestate alla società ligure piemontese automobili S.P.A.. sede di Torino.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PREZZO L. 1,80

(5104345) - Roma. 1932-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.